Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna

a cura di
Giorgio Chittolini
e Dietmar Willoweit

Società editrice il Mulino Bologna

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Quaderno 30

Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna

a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

Società editrice il Mulino Bologna

Sommario

Statuti e autonomie urbane. Introduzione

di *Giorgio Chittolini*

Su un tema di così ricca tradizione storiografica, come è appunto quello oggetto del seminario, e quale semplice premessa ai ben più corposi e articolati interventi dei relatori, queste pagine si limitano a richiamare sommariamente alcuni spunti, relativi alla storia della legislazione urbana, con riguardo soprattutto all'efficacia e al significato che essa, in grazia della forza politica della città, poté acquisire, e mantenere, nell'Italia centro-settentrionale, fra la fine del Medioevo e i primi secoli dell'Età moderna.

1. Statuti urbani si ritrovano in tutta Europa. Tuttavia il particolare rilievo che la città assume nell'Italia comunale fa sì che, anche dal punto di vista della storia del diritto, essa svolga qui un ruolo primario (quello stesso che essa svolge anche da un punto di vista politico e territoriale): di avvio, nella fattispecie, di una legislazione originale e innovativa, capace di porsi in una posizione centrale, come elemento anche di coordinamento e regolazione dei sistemi giuridici in uso: quel ruolo che altrove, in Europa, è svolto soprattutto da altre forze politiche: l'imperatore, i re, i principi territoriali. La legislazione cittadina, nell'area dell'Italia comunale, sembra in effetti caratterizzarsi per la marcata preminenza che assume rispetto ad altre fonti del diritto: e ciò in particolare per l'efficacia con cui giunge a imporsi, l'ampiezza e tendenziale generalità dei suoi contenuti, la sua capacità di estendersi al territorio, e di diventare legge anche per esso.

2. Con l'affermarsi degli stati regionali, fra XIV e XV secolo, la legislazione dei principi e delle città 'dominanti' si

sovrappone alla legislazione delle città divenute suddite; gli statuti di queste vengono riformati; la *potestas statuendi* e la produzione normativa degli organi urbani di governo limitate e controllate. Tuttavia, fra Quattrocento e Cinquecento, pur in misura diversa nei differenti stati, norme statutarie e riformagioni, accanto ai decreti del principe, in un rapporto di sostanziale complementarità – ed entro il più ampio orizzonte del diritto comune – conservano ampi ambiti di validità: ambiti difesi e dilatati con energia, talora non senza scontri e controversie, dai 'corpi' urbani. Nello statuto i *cives* vedono non solo il prodotto e il simbolo dell'antica autonomia, ma, oggettivamente, ritrovano in esso strumenti normativi tuttora capaci di dare espressione a istanze e interessi urbani; e in particolare a regolare secondo modi antichi e sperimentati larghi settori della pratica giudiziaria locale.

3. L'efficacia dello statuto e delle riformagioni (o, se si può dire, di un 'diritto urbano'), risulta rafforzata dalla forte connotazione cittadina e patrizia del ceto dei giurisperiti (e dei collegi dei dottori) che localmente operano, con ampie competenze ed incisività di azione; e ancora dalla connotazione cittadina così di varie istituzioni (organi di governo, corti di giustizia) come di procedure e pratiche, che, pur entro i nuovi ordinamenti regionali, mantengono notevole importanza ancora nei primi secoli dell'età moderna.

4. Il tramonto dello statuto si svolge dunque in tempi assai lenti. Anche nei secoli XVII e XVIII la vigenza di molte sue norme resta indiscussa; e, nonostante quelle tendenze alla 'uniformazione' del diritto, ovvero, alla sua 'regionalizzazione' o 'statalizzazione', che si sono sovente sottolineate (tendenza che dello *jus proprium* riducono comunque il peso, scolorandone le specifiche connotazioni urbane), ancora, nell'ultima stagione dell'antico regime, lo statuto, per tutto quello che ha rappresentato e tuttavia rappresenta nella tradizione e nella realtà municipale, conserva una sua vigenza, e annovera anzi autorevoli e convinti sostenitori.

1. *Alcuni caratteri degli statuti urbani in Italia*

Gli statuti urbani, come sopra si ricordava, per i secoli del pieno e tardo Medioevo, costituiscono un fenomeno generalmente europeo: riflesso della crescita delle città, dei nuovi caratteri della società urbana e delle sue forme di organizzazione sociale e politica[1]. Ma una considerazione comparativa permette di rilevare alcune caratteristiche particolari che il fenomeno presenta nell'Italia centro-settentrionale, in conseguenza del maggior rilievo che qui assume, come si è accennato, la crescita urbana: la precocità, l'ampiezza e il gran numero degli statuti; la forza giuridica e politica con cui essi si pongono in rapporto ad altre fonti del diritto, precedenti e coesistenti; la ricchezza e progressiva dilatazione delle loro norme, capaci di riferirsi a una società, a un'economia, a ordinamenti politico-territoriali assai più vasti e complessi che non quelli delle 'isole' urbane d'Oltralpe. Anche nella capacità di elaborazione e di applicazione di un proprio diritto (come nella capacità di dar vita a quel peculiare organismo che è lo Stato cittadino), la città italiana diede avvio a processi – di unificazione, coordinamento, costituzione di nuove strutture – destinati a lunghissima durata: processi che altrove, (così come produssero differenti forme di organizzazione politica), nel campo della legge si espressero per altre vie, in altre forme di *Gesetzgebung*, nella creazione e promozione di altri «diritti».

Questa diversità ben si riflette del resto nel diverso modo in

[1] J. GILISSEN, *Introduction historique au droit*, Bruxelles 1979, pp. 80-81, 286-88; (e dello stesso, *La loi et la coutume dans l'histoire du droit depuis le haut Moyen Age*, in *Rapports généraux, VIème Congrès international de droit comparé, Hambourg 1962*, Bruxelles 1964, pp. 63-66, 73-75): A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, in H. COING (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, I: *Mittelalter (1100-1500)*, München 1973, pp. 517-799, in particolare pp. 573 ss., (per l'Italia), 606 ss. (per la Germania), e *passim*; R.C. VAN CAENEGEM, *Das Recht im Mittelalter*, in *Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen*, Fribourg-Münich 1980, pp. 609-657, in particolare pp. 625-627; H. COING, *Europäisches Privatrecht*, I: *Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800)*, München 1985, pp. 105 ss.; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1989[4], pp. 61 ss.

cui le differenti tradizioni storiografiche, nei vari paesi, hanno illustrato l'emergere del «diritto urbano», nell'ambito della più generale rinascita nei secoli dopo il Mille. Per l'Europa, e per la Germania in particolare, si è dato rilievo marcato, come a elemento fondamentale del quadro complessivo, all'esistenza di un diritto non scritto, consuetudinario, che vive nella società («ratio vivens»), che non è «creato» dal legislatore, ma «trovato» dal giudice, ed è fuori, anzi, dalla portata degli interventi arbitrari di quello: il *gutes altes Recht*, insomma[2]. Un quadro sul cui sfondo appunto prende rilievo, dopo la «grosse Pause» dei secoli precedenti, il fatto nuovo della «bewußte Schöpfung» – seppur largamente nutrita del diritto consuetudinario – di contro alla «unbewußte Entwicklung», con un forte senso della svolta rappresentata dalla «Wiederbelebung» della *Gesetzgebung*[3] (una svolta che si esprime anche nel carattere del nuovo diritto come diritto scritto)[4]; e, in quest'ambito, il fatto nuovo del diritto urbano, lo *Stadtrecht*, per la novità del modo in cui è prodotto, e per i suoi specifici contenuti.

[2] Dopo il classico saggio di F. KERN, *Recht und Verfassung im Mittelalter*, in «Historische Zeitschrift», CXX, 1919 (ripubblicato in volume, Tübingen 1952), e l'ampio dibattito che ne è seguito (cenni in K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Opladen 1989[9], II, pp. 253-55), si vedano K. KRAUSE, *Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», LXXV, 1958; K. KROESCHELL, *Recht und Rechtsbegriff im 12. Jahrhundert*, in *Probleme des 12. Jahrhunderts*, Sigmaringen 1968, pp. 309-35; G. KOEBLER, *Das Recht im frühen Mittelalter*, Köln-Wien 1971; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I: *Frühzeit und Mittelalter*, Karlsruhe 1962[2], pp. 25, 235; A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, cit., pp. 520-25; J. GILISSEN, *La coutume*, Turnhout 1982, pp. 12 ss. Cfr. anche A.Ja. GUREVIČ, *Le categorie della cultura medioevale* (1972), Torino 1983, pp. 163 ss., 174-76, 188-93.

[3] Per la Germania in particolare, cfr. W. EBEL, *Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland*, Göttingen 1958[2], pp. 43 ss.; H. KRAUSE, *Gesetzgebung*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, coll. 1606-15; più in generale J. GILISSEN, *Introduction historique au droit*, cit., pp. 277 ss.; L. GENICOT, *La loi*, Turnouth 1977, pp. 22-28; R.C. VAN CAENEGEM, *Das Recht im Mittelalter*, cit., pp. 621 ss.

[4] Fra i contributi recenti cfr. H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jarhhundert*, in «Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für

«Diritto urbano», tuttavia, sempre inteso come elemento significativo, ma non centrale, forse, in un quadro, in cui continuano ad avere forte rilievo e spessore sia gli elementi di sfondo – *Gutes, altes Recht*, *Gewohnheitsrecht*, o, altrove, *coutumes*, etc. – sia, soprattutto, altri protagonisti della creazione delle nuove leggi, e di diverse forme di *Gesetzgebung*: l'impero, ad esempio, ma anche, soprattutto, i principi, e anche i minori signori territoriali; un quadro, quindi, in cui il diritto urbano, pur presentato come relativamente innovatore quanto alle forme e ai contenuti (in quanto diritto ordinato in funzione di una società urbana, dei suoi comportamenti, interessi, obiettivi)[5], continua a risultare fortemente segnato da elementi consuetudinari, o di provenienza estranea alla città, e resta tuttavia compreso e circoscritto entro un sistema ben più vasto, se non collocato in posizione secondaria e subordinata[6].

In Italia l'affermarsi della legislazione statutaria, è apparso

Frühmittelalterforschung der Universität Münster», XXII, 1988, pp. 286-314, e G. DILCHER, *«Hell, verständig, für die Gegenwart sorgend, die Zukunft bedenkend». Zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechte in einer europäischen Rechtsgeschichte*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», CVI, 1989, pp. 12-45, pp. 36-39; ma cfr. ancora E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, pp. 355-362; L. GENICOT, *La loi*, cit., p. 37 e bibliografia; P. CLASSEN (ed), *Recht und Schrift im Mittelalter*, Sigmaringen 1977.

[5] Si veda soprattutto il volume *La ville*, III: *Le droit privé*, Bruxelles 1957 (Recueils de la Societé Jean Bodin, VIII), e in particolare, accanto ai contributi su diverse aree europee, il saggio complessivo di J. GILISSEN, *Le droit privé des villes vu sous l'angle de l'histoire comparative*, pp. 5-20, con le osservazioni di G. DILCHER, *«Hell, verständig»*, cit., pp. 18-19.

[6] Cfr., per la Germania soprattutto, il recente riesame della storiografia tedesca compiuto da G. DILCHER, *«Hell, verständig»*, cit. (e, in questo volume, *Diritto territoriale, diritto cittadino, diritto dello Stato principesco*). Per il rilievo, assai limitato, che alla legge urbana è riservato in alcune trattazioni generali di storia del diritto si veda ad esempio J. GILISSEN, *Introduction historique au droit*, cit., p. 277, o F. OLIVIER MARTIN, *Histoire générale du droit français des origines à 1789*, Paris 1925, pp. 414-16, o, per altro verso, S. REYNOLDS, *Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300*, Oxford 1984, pp. 19, 52-53. Per le motivazioni ideologiche che hanno viceversa contribuito in altre età ad attirare l'attenzione degli storici sulla *Stadtrechtsforschung*, cfr. K. KROESCHELL,

sovente nella storiografia – quella più incline, almeno, alla considerazione della storia del diritto e della legislazione viste in connessione con la storia degli ordinamenti politici e istituzionali[7] – come fenomeno più ampio e più incisivo (se non, anche qui, per la *scientia juris* che in essa si esprime, per il forte rilievo politico dello statuto e per l'autorità che lo sostiene): un fenomeno prorompente, tale da oscurare lo sfondo, e da occupare quasi tutto il quadro – sino ad alterare forse, nella lunga prospettiva, proporzioni e misure –; tanto che uno spazio assai minore hanno, nelle trattazioni relative al diritto dei secoli XII-XIV, la consuetudine[8], o altri diritti, diversi da quello urbano, o il fatto stesso della ripresa della *Gesetzgebung* in generale (la quale, in effetti, in area comunale, non ha altri protagonisti di rilievo paragonabile a quello dei comuni cittadini).

Stadtrecht und Stadtrechtsgeschichte, in «Studium generale», 16, 1983, pp. 481-88, ora anche in C. HAASE (ed.), *Die Stadt des Mittelalters*, II, Darmstadt 1972, pp. 281-299.

[7] Gli statuti costituiscono, come è ben noto, un ricco campo di studio, cui si sono applicati e si applicano orientamenti di ricerca (e indirizzi metodologici) assai vari e differenziati; per alcuni contributi recenti, in un dibattito oggi assai vivo, – opponendosi in particolare da taluni a una attenzione giudicata eccessiva per il nesso norma/diritto/ordinamento, l'esigenza di un'analisi della *scientia juris* non preconcettualmente condizionata dall''esperienza giuridica'. Cfr. G. CASSANDRO, *La genesi del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia, 30-31 ottobre 1976*, Perugia 1980, pp. 51-59; G. PARADISI, *Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, cit., pp. 167-300; U. SANTARELLI, *«Ius commune» e «iura propria»: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, p. 638 (e dello stesso, *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in *Atti del terzo Convegno delle Società Storiche Toscane*, Castelfiorentino 1982, pp. 143-47); M. ASCHERI, *Un'ipotesi d'intervento*, in «Nuova rivista storica», LXIX, 1985, pp. 95-106; dello stesso, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in questo volume; V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformagioni*, in *Civiltà comunale: Libro, scrittura, documento. Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988*, Genova 1989, pp. 81-98; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, cit., pp. 86-89, 152 ss.; C. STORTI STORCHI, *Considerazioni in tema di statuti*, in preparazione. (Ringrazio l'autrice per avermi consentito la lettura del dattiloscritto, e per aver accettato di leggere e discutere con me queste pagine).

[8] Sulla relativamente scarsa attenzione degli storici italiani al diritto consuetudinario, cfr. ad esempio J. GILISSEN, *La coutume*, cit., p. 18, n. 22.

Questa forte attenzione allo statuto e alla legislazione urbana in genere (e la correlativa minore attenzione agli altri aspetti sopra citati), trova ragione e giustificazione, del resto, in alcune ben note caratteristiche che della legislazione statutaria, come già si accennava, connotano la specificità e l'importanza: fra le altre *a*) il rilievo che essa assume nell'ambito del «diritto della città», come libera creazione di un organismo politico autonomo, e in grado di farla osservare, rispetto ad altre sorgenti di diritto che altrove concorrono a costituire lo *Stadtrecht*; *b*) la relativa originalità e ampiezza dei contenuti del diritto statutario; *c*) la sua forte capacità di affermazione e di irradiazione territoriale.

a) Il discorso sul cosiddetto «diritto urbano», nelle trattazioni di storia del comune cittadino, coincide per l'Italia, in larga misura, con il discorso sugli statuti e sulla legislazione della città. E ciò anche se i due concetti – di «diritto urbano» e di «statuti cittadini» – non si sovrappongono perfettamente: perché da un lato l'espressione «statuti cittadini», nel senso lato di legislazione urbana, sta spesso a indicare (in un uso forse troppo schematico e generico), un variegato insieme di normazioni, emanate in forme diverse, da diversi organi e magistrature comunali, e talora (in un uso ancora più improprio) da corpi e organismi che non sono emanazione diretta del comune vero e proprio, seppur compresi nell'orizzonte politico della città, come popolo, arti, mercanzia; e ben si riconosce, dall'altro lato, come la stessa legislazione comunale sia costituita da una varietà di componenti, di diversa origine – a cominciare dalla consuetudine – e come di fatto essa presupponga comunque, implicitamente o esplicitamente, altri diritti, e un più ampio orizzonte giuridico.

Il concetto e il termine di diritto urbano (*Stadtrecht*, o simili), prevalgono invece, come è ben noto, nelle trattazioni relative ai paesi d'Oltralpe: e ciò perché forse le fonti che intervengono a costituirlo sono ancor più differenziate ed eterogenee, e mal si prestano ad essere ricondotte a un unitario concetto di legislazione cittadina o di statuto; ma soprattutto perché numerose fra esse non nascono da un'auto-

noma capacità normativa della città, né sono sempre testimonianza di consuetudini, pratiche e procedure locali autonomamente sviluppatesi, ma risultano stabilite da autorità estranee alla città, e superiori ad essa (nelle forme di *Privilegien, «Handfesten»*, ovvero di *Chartes de franchise, Ordonnances,* concesse ed emanate dall'imperatore, ovvero dal re, dal conte, dal principe, dal vescovo, etc.). Diritto urbano, quindi, costituito da fonti assai varie, e creato da autorità diverse; «urbano» non perché espressione soltanto della capacità statuente (e di un'autonomia politica) della città, ma urbano solo perché – fosse di origine interna alla città, o esterna ad essa – si riferisce alle persone, alle cose, al governo della città medesima[9]. Con una coloritura «statutaria» più debole e stinta: segno di una minore autonomia legislativa, conseguenza a sua volta, della posizione più marginale e subordinata della città d'Oltralpe all'interno di ordinamenti politici più vasti, che costituiscono le strutture dominanti di organizzazione della società: strutture in cui, per usare le parole di Otto Brunner, «il sorgere e l'espansione della città non apporta mutamenti sostanziali», e quindi «la storia costituzionale delle città fa parte del più ampio capitolo concernente la costituzione delle signorie del territorio»[10].

Nell'Italia 'comunale' invece l'autonomia e la forza politica consentirono al comune urbano di avviare un intenso processo di produzione legislativa, indipendente da normazioni estranee e capace di assorbire elementi preesistenti; un processo che prese corpo in forme diverse – brevi, riformagioni,

[9] Sui diversi elementi costitutivi del diritto urbano, in area tedesca, cfr. ad esempio, oltre ai contributi pubblicati in questo volume, R. SCHROEDER-VON KUNSSBERG, *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte,* Leipzig 1927, pp. 379-757; H. PLANITZ, *Die Deutsche Stadt im Mittelalter,* Graz-Köln 1965, pp. 332-342; H. MITTEIS - H. LIEBERICH, *Deutsche Rechtsgeschichte,* München 1981^{16}, pp. 275-76; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte,* I, cit., pp. 355-58.

[10] O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale,* 1965^{5}, Milano 1983, pp. 262, 496; e cfr. G. DROEGE, *Die Stellung der Städte,* in *Deutsche Verwaltungsgeschichte,* I: *Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches,* Stuttgart 1983, pp. 177-188.

regulae, statuti –, ad opera di una pluralità di organi – 'statutari' veri e propri, consigli, magistrature diverse, popolo – secondo svolgimenti tutt'altro che organici e lineari. Tale produzione, sia per i modi del suo farsi, sia per gli altri specifici contenuti, offrì a lungo il fianco alle ben note critiche di giuristi e dottori[11]. Ma quelle stesse autonomia e forza politica del comune, dal pieno Duecento in poi, seppero esercitare una più ampia influenza, in particolare attraendo entro il proprio ambito lo stesso ceto dei giuristi: i quali furono indotti ad accettare lo statuto come oggetto e strumento del loro operare; impegnandosi da un lato nella gigantesca opera teorica di conciliazione di *jus proprium* e *jus commune*, dall'altro, nella concreta vita del diritto del mondo comunale, a usare dello statuto come punto di riferimento nell'applicazione della *scientia juris*, nella giurisprudenza e nella interpretazione[12], contribuendo così in modo determinante a dare allo statuto non solo un autorevole avallo, ma concreta applicazione e operatività, e corroborando il ruolo della città come autonomo produttore o regolatore di diritto[13]: un diritto complessivamente 'urbano', sostanzialmente 'statutario', frutto proprio e specifico della società comunale, e delle sue proprie e varie forme di organizzazione politica. Un diritto inteso come elemento caratteristico e connotativo della natura stessa della città, se, per usare l'espressione di Brunetto Latini, «cittade è uno raunamento de gente fatto per vivere a ragione; onde non sono detti cittadini d'uno medesimo comune perché siano insieme rac-

[11] H. COING, *Europäisches Privatrecht*, cit., pp. 137 ss.; M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania-Roma 1991⁵, pp. 373 ss.

[12] M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Macerata 1969; cfr. anche più avanti, pp. 32 ss.

[13] *Ibidem*, pp. 35 ss.; M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, cit., pp. 186-9 e *Società e istituzioni*, cit., pp. 377-86; V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformagioni*, cit., pp. 89, 91; D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del Trecento italiano: le «Quaestiones statutorum» di Alberico da Rosate (c. 1290-1360)*, ora in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 35-75.

colti entro ad uno muro, ma quelli che insieme sono raccolti a vivere ad *una ragione*»[14].

b) Effetto, ancora, così della maggiore autonomia come della maggiore maturità, e complessità sociale e politica dell'organismo urbano in Italia è l'originalità e l'ampiezza dei contenuti che la legislazione cittadina tende progressivamente ad assumere, o riesce comunque a disciplinare. Se in numerosi paesi europei il diritto urbano appare caratterizzarsi eminentemente per i suoi aspetti di diritto privato, ed è stato visto spesso in stretta relazione con lo *jus mercatorum*[15], (mentre un sostanziale ampliamento dei suoi contenuti si raggiungerebbe, ad esempio in Germania, solo con le tardive *Reformationes* dei secoli XV e XVI)[16], in Italia la legislazione statutaria appare, in età più precoce, tendenzialmente assai più ampia ed estesa: assai meno connotata, ad esempio, da codesti caratteri fra privatistici e mercantili; e anzi essa, come espressione di una società già in origine articolata in differenti ceti (con una forte presenza, di proprietari fondiari, di *domini* del contado, di minore feudalità, etc.), e come espressione di un organismo politico che possiede prerogative pressoché sovrane di governo su ambiti territo-

[14] Citato in M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit., p. 191.

[15] J. GILISSEN, *Le droit des villes*, cit., in particolare pp. 14-20, (e, a p. 11, la notazione che diritto urbano è là dove esiste «un noyau important de marchands, vivant au milieu d'une population rurale dont l'activité dominante est agricole»); dello stesso, *La loi et la coutume*, cit., p. 73 (con rinvio al celebre saggio di J. PIRENNE, *L'origine de la constitutions urbaine au Moyen Age*, in «Revue historique», 1895, e poi in *Les villes et institutions urbaines*, I, Bruxelles 1939); H. PLANITZ, *Die Deutsche Stadt*, cit., pp. 332 ss.; W. SCHLESINGER, *Burg und Stadt*, in *Festschrift Theodor Mayer* (1954), ora in *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, Göttingen 1963, II, pp. 92 ss.; Ph. JONES, *La storia economica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, in *Storia d'Italia Einaudi*, II 2, pp. 1469-1810, p. 1528. Correlativamente, nelle trattazioni relative alle *Quellen des Handelsrechts*, grande spazio è riservato alla legislazione urbana: H. POHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in H. COING, *Handbuch*, cit., I, pp. 801-803.

[16] F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno* (1967^2), Milano 1980, I, pp. 281 ss.; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, Karlsruhe 1966, pp. 368 ss.; A. WOLF, *Die Gesetzgebung*, cit., pp. 611-612.

riali e gruppi sociali vasti e differenziati, si amplia ad abbracciare contenuti assai vari, e ad allargare tendenzialmente la propria attenzione all'intero orizzonte giuridico entro cui si svolge la vita urbana: con norme relative così agli uffici e al governo del comune come alle istituzioni ecclesiastiche, alla proprietà fondiaria e ai contratti agrari così come alle procedure giudiziarie, e a tante altre materie. E il campo coperto dalla legislazione statutaria viene anzi via via ampliato e integrato dagli statuti particolari di arti, mercanzia etc.

Tutto ciò non impediva che il complesso della legislazione urbana presentasse numerose «lacune» e incompiutezze, effetto anche della sua lenta e faticosa gestazione, condizionata dalla evoluzione stessa delle istituzioni comunali, dal complesso gioco politico che intorno all'elaborazione normativa si intesseva: con volute omissioni e silenzi, ad esempio, onde fosse lasciato campo aperto al diretto intervento politico dei gruppi via via egemoni, attraverso delibere degli ordinari organi di governo, o addirittura di commissioni, magistrature, balìe di carattere straordinario[17]; con dissonanze, inoltre, e non ordinate gerarchie di dipendenza fra le varie normazioni[18]; con il costante rinvio, tanto più facile da presupporre quanto meno esplicito, allo *jus commune*[19]. Ma, pur nelle sue manchevolezze, si può forse riconoscere alla legislazione della città, grazie anche alla formidabile collaborazione dei giuristi, la capacità di porsi come polo di riferimento e di orientamento nell'applicazione del diritto a materie non direttamente disciplinate e regolamentate: una

[17] Esempi significativi si possono ricavare dall'analisi dei processi di produzione statutaria condotte, in questo stesso volume, per Genova e per Siena rispettivamente da R. SAVELLI, *Capitula, regulae e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, e da M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit.

[18] Dopo A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in «Studia et documenta historiae et iuris», XXX, 1964, pp. 179-234; M. ASCHERI, *Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia a Siena nel Tre-Quattrocento*, in *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1990, pp. 23-54.

[19] M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit., p. 189.

forte capacità dunque di estensione e di dilatabilità, intorno ai principi posti dalla sua legge.

c) Infine, ancora come effetto della grande forza espansiva del comune italiano, della sua capacità di costruire un vasto dominio territoriale, va rilevata la grande capacità di irradiazione della legge della città nel territorio, e l'egemonia che essa finisce per esercitarvi. In altri paesi d'Europa il diritto urbano tende ad essere circoscritto, come ambito di applicazione, alle città e ai loro abitanti (*cives, burgher, citoyens,* etc.), accanto a un diritto più ampio (*Landrecht, droit régional,* etc.)[20], distinto da quello urbano, e valido per altri corpi politici e territoriali in ambiti più vasti (*Territorium, Land, pays*)[21], all'interno del quale la città rappresenta una circoscrizione particolare, un «geschlossene Rechtsbereich», «eine Inseln...als Bezirk eigenes Rechts im umgebenden Lande»[22], nel quadro, sempre, di altri «diritti territoriali» (del regno, dell'impero, etc.)[23].

In Italia il diritto statutario si presenta con maggior forza rispetto ad altri, concorrenti nello stesso ambito urbano, e mostra una grande capacità di irradiazione oltre le mura della città, in un vasto ambito intorno, anche lì ponendosi

[20] K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte,* Opladen 1989⁹, I, pp. 279-80; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte,* I, cit., pp. 354-55; A. WOLF, *Die Gesetzgebung,* cit., pp. 522n, 549n. Nell'ambito del *Landrecht,* anzi, per piccole città, risulta difficile parlare di un vero e proprio «diritto urbano», piuttosto che di un diritto genericamente «privilegiato»: J. GILISSEN, *Le droit privé,* cit., pp. 16-17; ciò vale per varie città della Francia meridionale: P.C. TIMBALL, *Le droit privé dans le Midi de la France,* in *La ville,* III: *Le droit privé,* cit., pp. 115-123

[21] Per la pregnanza del concetto di *Territorium,* cfr. D. WILLOWEIT, *Rechtsgrundlagen und Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit,* Köln-Wien 1975, in particolare pp. 274 ss.

[22] Rispettivamente H. CONRAD, *Die Deutsche Rechtsgeschichte,* II, cit., p. 368, e K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte,* cit., II, p. 59.

[23] Cfr., per la Germania, D. WILLOWEIT, *Città e territorio del Sacro Romano Impero. Una introduzione,* in questo volume, pp. 47 ss.; O. KIMMINICH, *Deutsche Verfassungsgeschichte,* Baden Baden 1988², pp. 105-106. Per le *Stadrechtsfamilien,* cfr. J. GILISSEN, *Le droit privé,* cit., p. 75.

come preminente, rispetto ad es. al diritto feudale, o a normazioni di organismi particolari (statuti di *castra*, comunità rurali, etc.)[24]: tanto da dar vita, anzi, nell'ambito di quello Stato cittadino che il centro urbano controlla politicamente, a un'entità territoriale tendenzialmente unitaria anche dal punto di vista della legge, nella quale altri 'diritti' hanno valore, in genere, subordinato. Allo statuto cittadino viene riconosciuto il carattere come di «legge provinciale», poiché ogni città, «praesertim in civitatibus Lombardiae...habet jus ad instar provinciae»[25] (e la legislazione statutaria può apparire qualcosa di paragonabile, forse, al *Landrecht*), così come il contado cittadino appare una sorta di equivalente italiano del *Land*, o del *Territorium*, poiché «cum hodie civitates habent sua regimina, singula civitas habetur pro una provincia»[26].

In Italia, insomma, gli statuti cittadini emanati dal comune – insieme a quelli di altri organi e corpi del governo urbano – sembrano segnalarsi sia per una specifica originalità e novità di contenuti, pur rispetto ad altri similari, e largamente innovativi, di altri paesi d'Europa[27]; sia anche, e forse più, perché giungono a porsi, in città e nel territorio, quali strutture preminenti e regolative, o almeno referenti orientativi dei sistemi normativi in uso: una funzione altrove non acquisita, o esercitata entro ambiti assai più ristretti, accanto ad altri ordinamenti. Della legislazione statutaria, non è diffici-

[24] Per Siena, M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit.

[25] Così, richiamando una *additio* del Parisi a Bartolo, L. CAROELLI, *Disquisitiones juridicae...*, Mediolani 1728, p. 224, citato in A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913, p. 118. Non diversamente Gabriele Verri: «Quoniam Langobardia nostra, post adeptam a singulis civitatibus libertatem..., in varia themata divisa est, hinc factum est ut singulae sibi jus dicere voluerint, suasque leges pro modo territoriorum extendere» (G. VERRI, *Prodromus de origine et progressu juris mediolanensis* alle *Constitutiones domini mediolanensis*, Mediolani 1747, p. 106).

[26] A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione*, cit. (L. CAROELLI, *Disquisitiones juridicae*, cit., p. 187, riprendendo Bartolo [*Comm. super* C. 7,33,12]).

[27] G. DILCHER, *«Hell, verständig»*, cit.; ma cfr. anche F. WIEACKER, *Storia del diritto privato*, cit., pp. 151 ss.

le, si è notato, constatare l'eterogeneità, la parzialità, le lacune; né vederne la stretta complementarità con un diritto comune, che è comunque, inteso sempre come parte integrante, elemento ineliminabile dell'orizzonte giuridico[28]; e sarebbe forse difficile giungere ad attribuire ad essa il carattere di organico sistema normativo, o di elemento 'forte' di un ordinamento giuridico comunale «tendenzialmente completo»[29]. E tuttavia si è ben rilevata la volontà del *Commune civitatis* di voler «esercitare un potere normativo programmaticamente esaustivo di tutta la disciplina della vita cittadina»; e si è parimenti rilevato come questo tentativo risultasse «nel fatto vittorioso, tanto da riuscire ad assorbire e ad inglobare nello statuto le consuetudini scritte e nel comune i *legum periti*»[30]: aspetto fondamentale, quest'ultimo, anche perché dà conto della capacità dello statuto di trovare un'applicazione concreta – come si è detto – e durevole – come si accennerà più avanti –, avallata e anzi promossa autorevolmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con i suoi molti limiti la legislazione cittadina dell'età comunale, nel suo concreto ed effettivo operare, viene così ad assumere il carattere di una fonte di diritto articolata e corposa, espressione efficace e matura di un sistema politico e di un organismo territoriale affatto peculiare; difesa perciò da interferenze e distorsioni da una teoria dell'interpretazione rigida e severa[31]; e nel contempo suscettibile di arricchimenti e integrazioni, in un progressivo adeguarsi ad esigenze nuove, «senza radicali sconvolgimenti»[32]; capace di mante-

[28] Di recente ancora M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, cit., pp. 186-88.

[29] Per il carattere di tendenziale completezza dell'ordinamento giuridico comunale, orientamento tendenziale «ma in modo più vivo e sostanziale e direi morale (di quello) di cui, pur intendendolo diversamente, si gloria lo Stato moderno», cfr. U. Nicolini, *L'ordinamento giuridico del comune medioevale*, in «Jus», XIX, 1968, pp. 1-37, alle pp. 36-37, ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1983, pp. 433-69, pp. 468-69.

[30] M. Bellomo, *Società e istituzioni*, cit., p. 350.

[31] M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, cit., in particolare pp. 407 ss.; V. Piergiovanni, *Statuti e riformagioni*, pp. 87 ss.

[32] *Ibidem*, p. 95.

nersi e di avere lunghissima durata per molto tempo ancora dopo il tramonto delle libertà comunali (il Leicht poté scrivere che «dal 1200 fino al 1700 la maggior parte del nuovo diritto italiano si è venuta svolgendo attraverso gli statuti dei nostri principali comuni»[33]). Donde quel concetto forte di statuto, come creazione propria della città, come corpo robusto e vitale di norme, come organismo vivo da tutelare e salvaguardare, che, anche dopo la perdita dell'indipendenza (ben lo si vede in questo stesso volume) si trasmetterà all'età successiva[34]: eredità preziosa da difendere contro altre forze politiche, altri ordinamenti, quale testimonianza e presidio di autonomia, ed effettivo strumento di diritto.

2. *Statuti cittadini e Stati regionali*

Il rilievo dello statuto cittadino, e della legislazione urbana, conobbero tuttavia un effettivo ridimensionamento, come è ben noto, con la crisi dei liberi comuni e, fra XIV e XV secolo, con l'avvento e il progressivo consolidarsi degli Stati regionali: quando cioè, da un lato, sopra la legislazione del comune (dei suoi organi, dei «corpi» della città) si affermò la nuova legge del principe, o della città dominante, e, dall'altro lato, la *potestas statuendi* delle città suddite fu limitata, mentre lo statuto stesso veniva riformato e disciplinato entro i nuovi ordinamenti. Ciò corrisponde, del resto, a fenomeni analoghi che, nel tardo Medioevo, trovarono riscontro anche in altri paesi europei, in concomitanza con l'indebolirsi delle già più limitate autonomie urbane di fronte alla crescita dei poteri dei sovrani e dei principi territoriali. E in analogia con quanto si è detto per l'Europa (soprattutto da una storiografia attenta al processo di *Staats-*

[33] P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Le fonti,* Milano 1956[4], p. 188.

[34] Si veda quanto scrive Ascheri sull'ultimo statuto senese, elaborato e promulgato a mezzo il Cinquecento «pochi anni avanti il crollo della Repubblica...: ancora un poderoso atto di fiducia politica e di consapevolezza delle proprie tradizioni culturali e pubbliche» (M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, cit., p. 185).

bildung)[35] si è sovente messo in luce con forza, anche in Italia, il peso dell'intervento del signore, e poi del principe[36]. Si è dato rilievo, da un lato, all'emergere di una legislazione 'statale', nuova e diversa; dall'altro, per quanto riguarda in particolare gli statuti e le normazioni delle città suddite, si è notato come si affermassero precocemente, già nel corso del Trecento, alcuni princìpi di carattere generale, destinati a rimanere poi validi: la necessità dell'approvazione da parte del principe stesso, perché statuti e normazioni fossero validi; il controllo dal principe esercitato sulle revisioni statutarie e sulle nuove riformagioni; la preminenza, in particolare, della legislazione principesca in caso di contrasto (vuoi perché nella graduazione delle fonti la legge del principe prevaleva, vuoi perché la *voluntas principis* si affermava comunque, o nell'interpretazione, o come elemento, per così dire, estraneo alla 'graduazione' («salva sempre in omnibus et singulis voluntate et dispositione domini nostri»)[37].

[35] Per l'area germanica, oltre ai contributi raccolti in questo volume (in particolare, D. WILLOWEIT, *Città e territorio*, cit.; W. JANSSEN, *Gli statuti cittadini e le leggi territoriali nell'elettorato di Colonia e nel ducato di Kleve (1350-1550)*, pp. 378-380 nn. 98-102), cfr. W. EBEL, *Geschichte der Gesetzgebung*, cit., pp. 57 ss.; A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, cit., pp. 533-534 («Die Gesetzgebung hat die europäischen Territorialstaaten in wesentlichen Elementen überhaupt erst geschaffen. Insofern ist die Geschichte der Gesetzgebung eine Geschichte von Entstehung und Organisation des modernen Staates»); D. WILLOWEIT (ed), *Gesetzgebung als Faktor der Staatsentwicklung*, Berlin 1984 («Der Staat», Beiheft 7), e in particolare W. JANSSEN, *«...na gesetze unser lande...». Zur territorialen Gesetzgebung im späten Mittelalter*, pp. 7-61. Cfr. anche J. GILISSEN, *Introduction historique au droit*, cit., pp. 181, 221 ss., 288 ss.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I: *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 66-74; e, per un riesame recente della questione, *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat*, publiée par A. GOURON - A. RIGAUDIÈRE, Montpellier 1988.

[36] A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico. Principi e istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano 1956, pp. 150 ss.; G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, I: *Genesi ed evoluzione storica. Elementi costitutivi. Fonti*, Milano 1962[3]: pp. 38 ss.; G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino s.d. (1957), pp. 50-57 e *passim;* M. BELLOMO, *Società e istituzioni*, cit., pp. 264 ss.

[37] Così in particolare nello Stato visconteo, su cui, dopo le ricerche del Cognasso e del Barni (F. COGNASSO, *Note e documenti sulla formazione*

Di fatto questi princìpi trovarono effettiva applicazione, in forme talora assai incisive, soprattutto nella fase della prima affermazione di signorie territoriali pluricittadine[38]. Essi suscitarono d'altro canto forti resistenze e opposizioni da parte delle città, che nello statuto e nella *potestas statuendi* ravvisavano sia un simbolo fortissimo dell'antica libertà, non

dello Stato visconteo, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», XXIII, 1923, pp. 1-149; G. BARNI, *La formazione interna dello stato visconteo*, in «Archivio storico lombardo», NS, VI, 1941, pp. 47-51) si vedano ora C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medioevale: Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288). Albenga, 21-23 ottobre 1988*, Bordighera 1990, pp. 307-321; e G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Rencontres de Milan (1er - 3 octobre 1987). Milan et les États Bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (14-16 s.)*, Louvain 1988, pp. 49-65 (a p. 59 la frase citata nel testo, tratta dagli statuti di Soncino). Su analoghi orientamenti sviluppatisi a Firenze fra Tre e Quattrocento cfr. L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1978, pp. 139 ss.; G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Sec. XIII-XV*, Torino 1979, pp. 293 ss.; ora anche A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, pp. 9 ss., e L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale*, Firenze 1988. Nella Terraferma veneta, «dove non si riformerà, negli statuti, la gerarchia delle fonti», l'affermazione della preminenza dell'autorità veneziana resterà semmai affidata alla formula «salva tamen commissione ipsius domini potestatis» (ad es. negli statuti di Bergamo) con riferimento alle «commissioni» dei rettori (G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*, a cura di G. COZZI, Roma 1980, I, pp. 15-152, ripubblicato in G. COZZI, *Repubblica veneta e antichi stati italiani*, Torino 1982, pp. 217-318, da cui si cita, pp. 269 e 274 ss.). Per lo Stato della Chiesa, dove il rapporto fra *jus proprium*, diritto comune e legge del sovrano si pone in modo particolare, per la doppia natura, spirituale e temporale, del potere pontificio, cfr. G. ERMINI, *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della chiesa*, Milano 1975; per Bologna A. DE BENEDICTIS, *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*, Bologna 1989, pp. 20-22; per Mantova, in questo volume, I. LAZZARINI, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*.

[38] Oltre ai lavori sopra ricordati cfr. in questo volume per l'area veneta (in particolare sull'opera degli Scaligeri prima, e poi dei Veneziani a Treviso nel Trecento) G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento* (pp. 253 ss.; 301 ss. per la prima fase

solo normativa ma politica in senso lato, sia un fondamentale strumento di tutela delle autonomie urbane («nam ista statuta – scriveva Alberico da Rosate – communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum»[39]. La difesa dello statuto (e delle possibilità di legiferare) resta anzi uno dei punti qualificanti delle più generali rivendicazioni di «libertà», occasione e oggetto, per lunghissimo tempo, di richieste e suppliche (dal cui tono anzi l'antica legislazione statutaria, nel suo disordine e nella sua lacunosità, sembra assumere il carattere di un corpo legislativo, dalle precise caratteristiche urbane, organico o compiuto)[40].

Il segno dell'energia e pervicacia di queste rivendicazioni – del resto non senza eco nella dottrina[41] – è offerto da alcuni episodi, ben significativi del valore attribuito allo statuto, e del tenace attaccamento dei *cives* alla loro legislazione, ancora in un'età in cui i tempi del libero comune erano solo un lontano ricordo. In Lombardia, ad esempio, all'avvento di Francesco Sforza, alcune città chiesero che venisse totalmente abrogata la legislazione viscontea, o grandissima parte di essa: tutto il grande lavoro su cui si erano affaticate generazioni di dottori, giuristi, cancellieri. E la richiesta venne

veneziana quattrocentesca); per l'area toscana E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali* (pp. 86 ss. e 95, anche per l'organicità, l'ampiezza e «la lunga durata della mappa statutaria e dei quadri giurisdizionali disegnati all'inizio del '400»).

[39] Citato in V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformagioni*, cit., p. 86; D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e principi di governo della Civitas. Il caso di Sassari*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. MATTONE - M. TANGHERONI, Sassari 1987, pp. 177-190.

[40] Cfr. ad es. G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 1986, pp. 195-220.

[41] Cfr., in questo volume, C. STORTI STORCHI, *Riflessioni in tema di «potestas condendi statuta»*, pp. 342-343; della stessa, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, cit., pp. 307-321; e ancora A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti nel secolo della Terraferma*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. ARNALDI e M. PASTORE STROCCHI, III/1, Vicenza 1980, pp. 577-650.

ripetuta da Pavia, ad esempio, nei patti di capitolazione con Luigi XII di Francia, alla fine del secolo (e si comprendeva allora nella richiesta di abrogazione la più parte dei decreti sforzeschi)[42]. Era una massa imponente di leggi, editti, ordini che doveva costituire, secondo i Visconti e gli Sforza, il fondamento dell'organizzazione giuridica e politica dello Stato. Ma tutto questo alla città appariva come una sorta di escrescenza superflua o dannosa, che si poteva cancellare con un tratto di penna, senza che risultasse per ciò amputato o impoverito un ordinamento giuridico che nello statuto avrebbe potuto continuare ad avere il suo fondamento[43].

Rivendicazioni siffatte, nate peraltro in momenti particolari, non potevano essere accolte. Ma in esse potevano esprimersi orientamenti così radicali non solo come astratta rivendicazione di autonomia, ma anche perché, oggettivamente, nel 'modello' generale dello Stato regionale, quale si era venuto assestando – in Lombardia, e poi in Toscana e nel Veneto – un'ampia legislazione urbana, vecchia e nuova, era ben riconosciuta, e conservava validità. Come, negli ordinamenti dello Stato regionale, ampi ambiti di autonomia manteneva la città dal punto di vista politico, amministrativo, fiscale, giudiziario, così conservava vigenza la sua legge[44]: in un rapporto con la legge del principe da definire e verificare

[42] G. CHITTOLINI, *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia, e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei, Convegno internazionale, Milano 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 27-41, pp. 36 ss.

[43] Per episodi analoghi cfr. C. STORTI STORCHI, *Riflessioni in tema di «potestas condendi statuta»*, cit., pp. 342-343.

[44] *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. CHITTOLINI, Bologna 1979, *Introduzione*, pp. 33-40; G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. XXI-XXXII. Sui patti che di questa complementarità costituivano il fondamento, e su alcune teorizzazioni del rapporto fra autonomie cittadine (col diritto loro proprio) e ordinamenti principeschi, fra *dominium politicum* e *dominium regale*, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto: Una città (Bologna) nello stato (pontificio)*, in «Scienza e politica», 4, 1990, pp. 59-72 (anche per riferimenti al coevo pensiero politico europeo, e alla storiografia sull'argomento); A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti*, cit.; G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp.

volta per volta, entro ambiti ampi, comunque (che quelle aspirazioni autonomistiche potevano fruttuosamente applicarsi a dilatare in tanti casi concreti).

Come espressione di una legislazione urbana erano ancora avvertiti, certamente, gli statuti stessi, pur dopo gli interventi di riforma e di revisione cui erano stati e continuavano via via ad essere sottoposti. I saggi qui raccolti ampliano le nostre conoscenze su questo vasto e prolungato processo di revisione, mettendo in luce, per i diversi stati, le differenti procedure, le varie fasi di intervento, la diversa qualità e incisività degli interventi medesimi (sembra di poter constatare ad esempio una maggiore incisività nelle fasi più precoci – nel secolo XIV, sia da parte delle signorie milanesi e venete, sia da parte di Venezia e Treviso, e agli inizi del XV da parte di Firenze –; un ritmo più blando e moderato nel Quattrocento; una fase di rinnovata incisività nel Veneto e soprattutto in Toscana, coi primi decenni del Cinquecento). Un processo di revisione che, tuttavia, non aveva escluso di regola la partecipazione larga e fluente dei *cives* – giuristi nominati dalla città, o membri del locale collegio dei giurisperiti –, e che in larga misura salvaguardava e confermava l'antica legislazione urbana. Quelle edizioni riformate degli statuti, che amavano talora portare, per così dire, il sigillo del principe, la proclamazione della sua autorità di *lex animata*, erano sovente frutto del lavoro di giuristi, i quali conservavano e trasmettevano gran parte della legislazione di ispirazione cittadina; come dimostra del resto il fatto che gli statuti continuassero ad essere sentiti come espressione della legislazione urbana, e come dimostra il tenace attaccamento dei *cives* allo statuto, anche dopo che era stato sottoposto al vaglio della revisione e dell'approvazione principesca.

Una legislazione urbana, inoltre, continuava ad essere prodotta da organismi cittadini, attraverso provvisioni e riformagioni, in grazia di una potestà di deliberare che era comunque riconosciuta. Anche su questo i saggi del volume

309, 314 e *passim*. Si veda anche *Società e corpi*, a cura di P. SCHIERA, Napoli 1986.

mostrano la diversità delle forme di delibera, così come delle procedure di controllo: un filtro comunque tale da non soffocare una normativa, opera di un ceto forte e agguerrito di patrizi-dottori, che degli statuti costituiva un importante complemento (fosse o non fosse formalmente compresa in essi)[45].

D'altro canto, per quanto attiene a quella legislazione regionale, che avrebbe dovuto sostituire e rinnovare gli statuti, è ben noto che il principio della riconduzione dell'intero apparato normativo della volontà del principe, e la conclamata preminenza della sua legge, non si erano sempre tradotti nella effettiva capacità (e volontà) di dar vita a normazioni organiche ed esaustive. Un conto era il principio che decreti, 'ducali', e patenti dovessero prevalere in caso di contrasto; tutt'altro discorso era però vedere quale spazio loro proprio, nelle diverse materie, quelle normazioni giungessero di fatto ad occupare. E l'area coperta, nel Quattrocento, appare limitata e discontinua. Decreti e 'ducali' risultavano non di rado «più di emergenza o di specifico intervento in determinate questioni, che di sistematico e programmatico coordinamento», dando vita a una «legislazione in generale disorganica, frammentaria, non coordinata, tesa a soddisfare le esigenze che la realtà della vita proponeva e rinnovava, quindi le esigenze del momento», non senza incertezze e ripensamenti[46] (e non è forse privo di significato il fatto che

[45] Per tutto quanto sopra (e anche per altre indicazioni bibliografiche) rinvio direttamente a G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma*, in questo stesso volume, e a E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette a Firenze* (pp. 80 ss., 96 ss., 111 ss.); della stessa autrice cfr. *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso Pisano*, in *Ricerche di storia moderna, I*, a cura di M. MIRRI, Pisa 1976, pp. 1-94. Si vedano anche, per altre aree italiane, le ricerche citate a nota 3 (in particolare per lo Stato di Milano C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*; per Bologna, A. DE BENEDICTIS, *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454)*.

[46] G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto*, cit., pp. 52-53; M.G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro. Atti del convegno internazionale, 28 febbraio - 4 marzo 1983*, Milano 1983, I, pp. 147-169, a p. 147.

questa legislazione principesca fosse poco o tardi o mal raccolta, semmai per iniziativa di privati[47]; o risultasse talora male osservata[48]). Per lo Stato di Milano fra Trecento e primi del Cinquecento si è potuto anche parlare di un «sostanziale insuccesso della politica legislativa» dei duchi; per la Repubblica veneta di una «non politica del diritto»[49].

Nella vasta nebulosa normativa che le diverse fonti di diritto – urbane e principesche, nuove o residue – venivano in questo modo componendo, lo spazio che rimaneva a uno *jus* 'suppletivo', costituito insieme dal diritto statutario e dal diritto comune, strettamente intrecciati l'uno con l'altro, in un rapporto, più che di gerarchia, di complementarità, si rivelava assai ampio. E tale spazio poteva essere dilatato con strumenti giuridici: nell'applicazione e nell'interpretazione di normative incerte e contrastanti, come fra breve cercheremo meglio di vedere, con possibilità di scelte e di interpretazioni diverse. E poteva essere dilatato, ancora, per forza politica, in occasione delle periodiche rinegoziazioni dei rapporti fra città e principi che scandiscono le mutevoli vicende del sistema italiano, da metà Trecento sino alle 'guerre d'Italia'; ovvero, giorno per giorno, nelle innumerevoli occorrenze in cui ancora si riproponeva il problema di definire, in questioni particolari, gli incerti confini fra governo centrale e poteri locali. Interventi «palesemente» arbitrari del principe, che «rompessero» i capitoli con le città suddite in questioni amministrative e di governo (ad esempio, nello Stato viscon-

[47] G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 307-309, pp. 303 ss.; I. LAZZARINI, *Il diritto urbano*, cit. Del resto nel dominio milanese l'obbligo di inserire i decreti nel volume degli statuti(«volumus in volumine statutorum inseri...et pro lege municipali haberi») «sembra manifestare la consapevolezza, nel 'princeps', che in tal modo il decreto avrebbe assunto maggior forza autoritativa»: G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto*, cit., p. 60.

[48] G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto*, cit., p. 61.

[49] *Ibidem*, p. 53 (e ancora p. 50, e p. 61, ove si nota come «i provvedimenti principeschi non sempre abbiano inciso nella realtà giuridica nella misura in cui le formule attraverso le quali veniva loro imposto il sigillo della decisorietà farebbero supporre»); G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di terraferma*, cit., pp. 249-250).

teo-sforzesco, per il conferimento, a reggitori e giusdicenti, di indebiti poteri commissariali, che avrebbero posto gli officiali al di sopra dello statuto); o procedure 'inusitate' nell'amministrazione della giustizia (nella Terraferma veneta talora per un uso troppo esteso dell'*arbitrium* da parte dei rettori, per intromissione da parte di magistrature veneziane); o rivendicazioni cittadine di applicazione 'stretta' dello statuto nella procedura (contro la tortura, ad esempio, o a favore di collegi giudicanti nominati in loco con facoltà ampie), di estensione delle sue norme a terre e borghi del territorio[50]: queste, e mille altre, si rivelavano altrettante occasioni di controversie, ricorsi, suppliche. Nel fitto dialogo fra governo centrale e poteri locali, così caratteristico del sistema politico degli stati regionali, e così importante a definire via via i rispettivi ambiti di autorità, la materia del diritto occupa largo spazio, e appunto in tale dialogo veniva definendosi l'area di applicazione dello statuto, o di sue specifiche norme.

Il quadro che ne risulta appare assai mutevole e differenziato, nei diversi periodi, nei diversi stati regionali, nei diversi settori del diritto; e i contributi qui raccolti ne danno bene il senso. Senza volerli e poterli riassumere (anche per le loro diverse prospettive di ricerca), né ridurli a un quadro unitario, si può forse notare, in generale, la notevole tenuta dello *jus proprium* nel diritto privato, per la materia dotale e succes-

[50] Per qualche episodio cfr. G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations. Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1982-84*, a cura di S. BERTELLI - N. RUBINSTEIN - C.H. SMYTH, Florence 1990, I, pp. 101-133, p. 119; G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 277; A. LIVA, *La gerarchia delle fonti del diritto nelle città dell'Italia centrosettentrionale*, Milano 1976, pp. 145-46; A. VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto del Quattrocento*, in *Crimine, giustizia e società veneta nell'età moderna*, a cura di L. BERLINGUER - F. COLAO (La «Leopoldina», Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, 9), Milano 1989, pp. 309-356, pp. 319 ss.; A. ZORZI, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, pp. 517-52, pp. 540-41; M. BELLABARBA, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana. Incertezza e pluralità del diritto*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, (La «Leopoldina», cit., 11), Milano 1990, pp. 175-231.

soria, i rapporti fra coniugi, il diritto di famiglia in genere, e varie specie di contratti (massime agrari). Qui gli interventi sovrani erano alquanto cauti e sporadici: ma non di rado parziali e non sistematici risultavano anche nella delicata materia dell'amministrazione della giustizia, a fronte di una pratica giudiziaria locale refrattaria a interferenze e mutamenti[51]; o in questioni di tasse, dazi, mercati, o, soprattutto, di rapporti col contado, sul quale lo statuto cittadino nella Padania pare conservare (o recuperare, verso la metà del Quattrocento) gran parte dell'antica efficacia[52]. Più incisiva appare, nella ricostruzione offerta da E. Fasano, la volontà e capacità d'intervento del governo fiorentino, già nel secolo XV e con crescente energia nel XVI (non senza paralleli, in questa seconda fase, con la Repubblica di Venezia); e ciò anche in conseguenza della prospettiva di ricerca adottata, attenta non solo alla produzione di norme, ma anche all'introduzione di nuovi istituti di governo nelle città soggette, al moltiplicarsi degli organi centrali di controllo, e all'intensificarsi della loro attività, alle pratiche amministrative e giurisdizionali, «nei loro mutamenti spesso silenziosi»[53]: aspetti essenziali, come nota Varanini, soprattutto quando ci si in-

[51] Si veda più avanti, pp. 35-36.

[52] G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 275 ss.; C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia*, cit., I, pp. 153-258, pp. 180 ss.; G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. XXII ss.; dello stesso, *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII. Atti del Convegno*, a cura di M.R. Cortesi, Bergamo 1984, pp. 93-114; A. Liva, *La gerarchia delle fonti del diritto*, cit., pp. 147-48; A. De Benedictis, *L'applicazione degli statuti*, cit., pp. 20-21. Sulla diversità del caso toscano, e la «cesura profonda e sostanzialmente irreversibile» introdotta dalla dominazione fiorentina nei rapporti città/contado, cfr. E. Fasano, *Gli statuti delle città soggette*, cit., p. 93.

[53] E. Fasano, *Gli statuti delle città soggette*, cit., p. 96. Sugli orientamenti della politica fiorentina (nel senso sopra indicato, mi sembra) cfr. anche M. Ascheri, *Firenze dalla Repubblica al Principato: la motivazione della sentenza e l'edizione delle Pandette*, in *Tribunali, giuristi e istituzioni*, cit., pp. 55-83; A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia*, cit., pp. 65 ss.; L. Mannori, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale*, cit.

terroghi sulla sostanza politica del rapporto fra città e principi[54], che certo non solo dalla legislazione e dalla politica del diritto risulta determinato.

D'altro canto l'evocazione dello statuto, che si leva corale e insistente da tante città suddite fino al Cinquecento inoltrato, non è senza significato, né suona solo come sterile rimpianto per ordinamenti ormai tramontati. Lo statuto restava, nell'ideologia politica urbana, il simbolo di una condizione di libertà, per allora perduta, ma forse non irrecuperabile negli incerti sviluppi del sistema italiano; e restava comunque modello di quell'autonomo reggimento comunale che, pur all'interno degli stati regionali, i *cives* si sentivano legittimati a rivendicare. Ma anche nella concreta e quotidiana vita del diritto, quello 'statuto' che, al momento dell'assunzione della carica, il magistrato giurava di osservare e far applicare, conservava (per numerose sue norme, e per le provvisioni aggiunte) reale efficacia: sia perché ad esse restava affidata gran parte della normativa comunque in uso; sia perché tale normativa, che in molte sue parti manteneva forti connotazioni di diritto urbano, continuava ad essere strumento funzionale ad esigenze e interessi della città stessa e dei *cives*, e ad essa si poteva ricorrere, o per indiscussa sua vigenza, o attraverso vie più sottili e tortuose che di volta in volta si aprivano nell'incertezza dell'ordinamento e nell'oscillare dei rapporti di forza col principe.

Come l'autonomia del libero comune, dunque, aveva prodotto una ricca e corposa legislazione urbana, così la durata di essa restava segno eloquente della forte presenza della città negli equilibri dello Stato regionale (ed è significativo che anche la storia del diritto – dei suoi contenuti, dei suoi modi di produzione – ne rechi testimonianza)[55]. Una durata,

[54] G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 314-317. Cfr. anche I. LAZZARINI, *Il diritto urbano in una signoria cittadina*, cit.

[55] Per il diverso rapporto fra legislazione urbana e legislazione principesca (e fra città e principi) in altre aree europee fra '400 e '500 cfr. ad esempio, accanto ai contributi raccolti in questo volume per la Germania (in particolare D. WILLOWEIT, *Città e territorio*, cit.; H. SCHLOSSER, *Diritto statutario e signoria territoriale in Baviera*, cit., pp. 244-45, note 55-

d'altro canto, che meglio risulta comprensibile se si considerano le possibilità di raccordo e di convivenza di quella legislazione con i nuovi ordinamenti, sul piano dell'intesa politica complessiva che veniva definendosi fra potere del principe e società urbane; le quali – rivelandosi anacronistiche le rivendicazioni di piena libertà – non solo il *dominium* del principe riconoscevano (in quanto relazionato e coordinato al diritto della *civitas*[56]), ma con esso venivano cercando forme e possibilità di accordo, nel senso spesso di un riassetto del potere funzionale alla egemonia di quelle aristocrazie che del mondo urbano si ponevano ormai come espressione e rappresentanza[57]. «I patriziati cittadini e i giuristi che ne costituivano parte integrante si trovavano a poter gestire l'adeguamento del corpo legislativo entro margini di libertà e di autonomia circoscritti, ma adeguati al quadro politico e agli interessi di difesa dello status quo sociale», ed entro quei margini avevano modo di svolgere una vasta attività di creazione e di difesa del proprio diritto, o di ragionata conciliazione con quello del principe[58].

3. *Giuristi e istituzioni cittadine fra Quattrocento e Cinquecento*

Se il ruolo degli statuti e delle riformagioni urbane ebbe il rilievo che si è detto, ciò avvenne anche perché, accanto alla loro formale vigenza, altri *Law-makers*, altre «fonti di dirit-

60), J.-M. CAUCHIES, *Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons*, in *Milan et les Etats bourguignons*, cit., pp. 35-46, a pp. 41-42.

[56] G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., p. 285 (con riferimento a A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti*, cit., pp. 598 ss.). Cfr. anche nota 44.

[57] A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964, pp. 39 ss.; G. CHITTOLINI, Introduzione a *La crisi degli ordinamenti comunali*, cit., pp. 42-47.

[58] Così, per la Terraferma veneta, G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 283 ss. Per il quadro dei rapporti fra aristocrazie urbane e governo veneziano nel Quattrocento si rimanda alle ricerche recenti (ivi citate) dello stesso Varanini, di M. Knapton, J. Law, J.S. Grubb

to» sembrano aver contribuito in modo essenziale a mantenerne la consistenza, e anzi a dilatarne la portata[59]: concorrendo così a dare al «diritto urbano» ulteriore forza e capacità di tenuta, anche in quel «diritto non scritto» che operava poi con tanta efficacia. Ci si riferisce, per un verso, all'azione dei giuristi (cui si è già accennato sopra per la tarda età comunale), nelle diverse vesti non solo di legislatori, ma di «creatori di diritto», in quanto giudici, funzionari operanti nelle grandi magistrature, e soprattutto dottori, *interpretes*, estensori di *consilia*[60]; per l'altro alle istituzioni chiamate in vario modo a dare vita concreta alle norme (dagli offici di governo ai tribunali, dai collegi professionali alle università), e alle forme e pratiche nelle quali quel diritto, attraverso i giurisperiti, doveva trovare applicazione.

È un discorso assai vasto, che fuoriesce in parte dai limiti del tema inteso in senso proprio, ma che pare indispensabile almeno accennare, per meglio valutare il ruolo effettivo dello statuto, e, ancora, l'influenza della città e dell'ambiente

e altri. Più incline a sottolineare il controllo esercitato a Venezia sul dominio A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta*, in «Rivista storica italiana», XCIV, 1982, pp. 589-608; più a evidenziare l'accordo fra governanti e governati G. COZZI, *Ambiente veneziano e ambiente veneto*. Per lo Stato di Milano in età sforzesca cenni in G. CHITTOLINI, *Governo ducale e poteri locali*, cit., e *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in *Milan et les Etats bourguignons*, cit., pp. 21-34; per l'età spagnola cfr. infra, note 73, 87. Per la Toscana vedi in questo volume E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette* e la bibliografia ivi citata.

[59] Sulle diverse forme di «produzione del diritto» in Europa fra Medioevo ed Età moderna, cfr. la recente sintesi di R. VAN CAENEGEM, *Judges, Legislators and Professors*, Cambridge 1987, in part. cap. II.

[60] Per il ruolo fondamentale della giurisprudenza, in particolare, accanto a P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, Firenze 1962, F. WIEACKER, *Storia del diritto privato*, cit., pp. 107 ss. e L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, in particolare pp. 79 ss., 194 ss., cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, cit., pp. 97 ss., 104 ss.; M. ASCHERI, *I giuristi consulenti d'Ancien Régime*, in *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989 (ed. originale, *Rechtssprechung und Konsiliensammlungen. Italien*, in H. COING, ed, *Handbuch*, cit., II/2, München 1976, pp. 1113-1221), pp. 185-258, e *Introduzione*, ibidem.

urbano: ben avvertibile e forte in Italia, anche dopo quella tarda età comunale da cui si son prese le mosse (e che aveva visto, dopo le iniziali resistenze, l'acquisizione del diritto statutario nel bagaglio culturale dei giuristi), fino ai primi secoli dell'età moderna, nell'età degli Stati regionali: frutto maturo di quelle robuste radici di autonomia politica, di una sorta di «rendita di posizione» allora costituita.

Il panorama è ora molto cambiato, perché, come si è visto, accanto alla città e alle sue istituzioni, in un sistema italiano complicato da presenze straniere, si sono venute rafforzando e articolando nuove strutture di potere e di organizzazione politica, e cioè gli apparati di governo degli stati regionali, principeschi e repubblicani: consigli, grandi tribunali, burocrazie centrali e periferiche. Tali strutture e istituzioni di governo ai giuristi appunto fanno largo ricorso, in vari campi, sollecitando una diversificazione e intensificazione delle loro attività, una loro crescita anche numerica: contribuendo così al delinearsi di un ceto dalla fisionomia in gran parte nuova (per professioni, «carriere», condizione sociale, ambiti geografici e politici di attività). Un attivo ruolo dei giurisperiti, quindi, come ben mostrano sia vecchi lavori, sia numerose ricerche recenti, che vengono mettendo in luce le varie implicazioni sociali, professionali, politico-istituzionali della evoluzione in corso; ed è un ruolo che in larga misura essi svolgono all'interno o in collegamento con le istituzioni degli Stati regionali (nelle diverse vesti di consiglieri, officiali di rango, membri di magistrature prestigiose; soprattutto nell'amministrazione della giustizia, come giudici e consulenti)[61]. Donde anche il riproporsi, in termini nuovi, per i secoli della prima età moderna, dell'antico problema del rapporto dei giuristi con le istituzioni e le forze politiche, e dell'influenza di queste così sui loro orientamenti dottrinari

[61] Molti materiali sono stati prodotti in occasione di alcuni convegni recenti: «Lo stato e i dottori. XV-XVIII secolo», Firenze 15-17 aprile 1988 (varie relazioni sono state pubblicate in «Ricerche storiche» XIX, 1989, pp. 483-610 [cfr. il resoconto di C. Vivoli, *Lo stato e i Dottori*, nella medesima rivista, XVIII, 1988, pp. 219-229]; *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medioevale e moderna. Il caso bolognese a confronto, Bologna 13-15 aprile 1989*, Bologna 1990, 3 voll.

come sulla loro concreta attività di operatori del diritto[62]. Anche questi sono temi che da tempo sollecitano l'attenzione dei ricercatori: e il quadro non è certo chiaro né esauriente, anche per le numerose varianti e differenze regionali, mettendosi variamente in luce, ad esempio, ora gli orientamenti degli Stati regionali ad appoggiarsi ai dottori, disciplinandone e orientandone contemporaneamente l'attività, ora l'autonoma consistenza di un ceto di grande prestigio e influenza.

Non è difficile tuttavia rilevare, in diverse regioni, un notevole peso, ancora una volta, delle città: un peso che poteva esercitarsi sia attraverso i molti giuristi indigeni localmente attivi – giuristi spesso radicati nel mondo urbano, anzi esponenti eminenti di esso –, sia attraverso istituzioni e pratiche politiche, amministrative, giudiziarie proprie della città: istituzioni e pratiche di cui officiali e giusdicenti non potevano non risentire una perdurante connotazione urbana. L'avvertivano podestà, rettori, vicari (officiali, pure, «forestieri», almeno di regola, e ispirati e diretti dalla capitale) nell'attività di governo, nell'amministrazione della giustizia, in quella prassi quotidiana, in cui le leggi dovevano trovare applicazione concreta. Anche senza dire del controllo vigile dei 'principali' della città (un controllo che, se non era previsto da alcuna norma precisa, si esercitava tuttavia sensibilmente[63]), si può ben notare l'influenza delle locali consuetudini, delle tradizioni antiche: nei consigli, negli uffici, nelle magistrature, e, con particolare efficacia, nelle corti di giustizia, civili e anche penali. Nei tribunali urbani le *con-*

[62] Per qualche battuta del dibattito, dopo il volume di M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto,* cit., in particolare pp. 31 ss., cfr. A. CAVANNA, *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune (Un'occasione di riflessione sull'identità del giurista d'oggi),* in «Studia et documenta historiae et iuris», XLIV, 1978, pp. 105-06; A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, estratto da *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia 1980, pp. 153-66; M. BELLOMO, *I giuristi, la giustizia, e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 160 ss.: dello stesso, *L'Europa del diritto comune*, cit., pp. 200-206.

[63] Qualche spunto in G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, cit., in particolare pp. 108 ss.

suetudines e lo *stylus* del foro locale continuavano ad essere largamente osservati[64]; l'attività dei giusdicenti forestieri non poteva svolgersi se non con l'ausilio di notai, causidici, minori officiali del luogo[65]; della stessa loro corte – quella «corte ... senza la quale – come noterà Giovanni Botero – non ponno esercitare la loro attività» – facevano parte giuristi e dottori cittadini nutriti di una cultura giuridica in cui diritto comune e *jus proprium* risultavano strettamente intrecciati[66]; e ai dottori del collegio della città essi erano tenuti a ricorrere per il *consilium sapientis*[67].

Ai giusdicenti locali (o scelti comunque dagli organi municipali di governo) erano sovente affidate specifiche competenze, soprattutto per materie di tradizionale interesse urbano (vettovaglie, strade, danni dati, annona): facessero essi parte della corte del podestà o fossero membri, talora, di particolari tribunali, offici, magistrature, 'consolati' – nella ben nota, straordinaria varietà di situazioni particolari[68] –; così come a

[64] G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto*, cit., p. 59.

[65] G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 291-293; C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 192 ss.; G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, cit., pp. 105-15; E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia padana, secoli XIV-XVI*, relazione presentata alla XIII settimana di studio dell'Istituto Datini di Prato («Forme e evoluzione del lavoro in Europa, XIII-XVIIII secolo»), ora pubblicata in «Schifanoia», 8, 1989, pp. 123-50, pp. 141-42 (in particolare per i causidici).

[66] G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 279-80.

[67] *Ibidem*, pp. 280-82. Sui vasti campi di applicazione, e sull'efficacia anche vincolativa del *consilium sapientis*, accanto a G. ROSSI, *Consilium sapientis judiciale. Studi e ricerche per la storia del diritto romano canonico (secoli XII-XIII)*, Milano 1958; e L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit.; cfr., ancora per la Terraferma, R. MISTURA, *I giudici e i loro collegi. Ricerche sul territorio veneto*, Padova 1986, pp. 37 ss. e *passim;* per l'area lombarda M.C. ZORZOLI, *Il Collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia (Le basi normative, dallo Statuto visconteo alle Nuove Costituzioni)*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», LXXXI, 1981, pp. 56-90; E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere*, cit., pp. 135 ss.; per Firenze L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit., pp. 94-100.

[68] Molte le notizie per la Terraferma veneta: cfr. G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 288 ss.; e ancora G. COZZI, *La*

giusdicenti locali (o designati in loco) risultano affidati tribunali delle arti e tribunali, importanti e attivissimi, della mercanzia[69]. La stessa disciplina dell'appello, nella varietà delle regolamentazioni, lasciava spazio di ricorso a istanze locali[70]; e ai contendenti altre vie erano offerte dall'arbitrato o dai tribunali ecclesiastici[71]. È tutta una corposità di istituzioni, procedure e pratiche che conservavano peso ed efficacia (anche se gli Stati regionali sviluppavano lentamente uffici e istituti orientati a contenerle[72]). E in esse risultava primario il ruolo dei diversi 'operatori del diritto' della città:

politica del diritto, cit., pp. 278-93; C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia*, cit., pp. 176-99; R. MISTURA, *I giudici e i loro collegi*, cit., pp. 28 ss. Si può anche vedere a mo' di esempio il dettagliato quadro offerto per Bergamo a fine Cinquecento, in G. DA LEZZE, *Descrizione di Bergamo e suo territorio*, 1596, a cura di V. MARCHETTI - L. PAGANI, Bergamo 1988, pp. 152-65. Meno noto ma apparentemente non molto dissimile il quadro per lo Stato di Milano (U. MERONI, *Cremona fedelissima. Studi di storia economica e amministrativa di Cremona durante la dominazione spagnola* [Annali della Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona, III], Cremona 1951; G. VIGO, *All'ombra della Spagna: istituzioni, economia e finanza a Lodi nel 1609*, in «Rivista milanese di Economia», 30, aprile-giugno 1988, pp. 97-123). Sul più stretto controllo da parte delle magistrature centrali in Toscana, cfr. E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette*, cit., pp. 105 ss.; 109 ss. (e cfr. nota 53).

69 Cenni e bibliografia in M. ASCHERI, *Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti*, cit.; A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti*, cit., p. 232. Cfr. anche M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione*, cit., pp. 139-40.

70 G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto*, cit., p. 51; C. CARO LOPEZ, *Gli auditori nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. COZZI, Roma 1985, II, pp. 261-78; G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 285 ss.; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 19; R. MISTURA, *I giudici e i loro collegi*, cit., pp. 55 ss.

71 G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 283-84; A. VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto*, cit., pp. 337 ss.; e, più in generale, L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984. Per i tribunali ecclesiastici cfr., ad es., R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987, pp. 289-90.

72 Per lo Stato veneto ad es. M. KNAPTON, *Il consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, in *Venezia e*

dai più umili officiali, notai, cancellieri, causidici, sino alle figure illustri dei dottori del collegio.

Il cittadino eminente, il patrizio, era spesso giurisperito (e al rango di dottore collegiato guardava come a prestigioso obiettivo); e il dottore-cittadino non poteva non essere influenzato, localmente, nella sua attività di operatore del diritto, dal ruolo sociale e politico che egli rivestiva. La figura del patrizio tendeva talora a confondersi con quella del giurista, o addirittura a sovrapporsi ad essa[73]: quando egli era esponente autorevole ed attivo della vita politica urbana, membro e *consiliator* delle principali istituzioni di governo, delle commissioni per la revisione degli statuti o per la redazione di importanti delibere, componente fisso delle ambascerie più importanti; o quando era impegnato nell'amministrazione della giustizia, direttamente come giusdicente, o nella veste di *sapiens*. Di qui, anche, il rilievo che aveva, nella vita cittadina, il collegio dei dottori, l'istituzione – tipica-

la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori, a cura di A. TAGLIAFERRI, Milano 1981, pp. 237-60; C. CARO LOPEZ, *Gli auditori nuovi e il dominio di Terraferma*, cit.; C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit.; A. VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto*, cit.; per la Toscana, oltre a E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette*, cit., cfr. i lavori ricordati a nota 53. Cfr. anche L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator*, cit., pp. 202 ss., 216 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Giurisdizione e statuti delle arti*, cit., pp. 232-34; sugli officiali, A. ZORZI, *Giusdicenti e operatori di giustizia*, cit., e A. GARDI, *Tecnici del diritto e stato moderno nel XVI-XVII secolo attraverso i documenti della Rota di Bologna*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, pp. 553-584.

[73] G. VISMARA, *Le istituzioni del patriziato lombardo*, in *Storia di Milano*, a cura della fondazione Treccani degli Alfieri, XI: *Il declino spagnolo (1636-1706)*, Milano 1958, pp. 223-284, ora in *Scritti di storia giuridica*, III: *Istituzioni lombarde*, Milano 1987, pp. 217-285, pp. 276 ss.; C. MOZZARELLI, *Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e a Napoli tra '500 e '600*, in «Società e storia», I, 1978, pp. 431-63; E. BRAMBILLA, *Genealogia del sapere*, cit. (dove si sottolinea il rafforzamento del ruolo dei giureconsulti dei collegi cittadini nel corso del Quattrocento, dopo il tramonto del tentativo visconteo-sforzesco di costituire con e intorno all'università di Pavia un polo alternativo di *consiliatores* del principe); per la Terraferma veneta G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma*, cit., pp. 283 ss. (e bibliografia). Diversa la situazione forse in Toscana: cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette*, in questo stesso volume.

mente italiana[74] – in cui le due figure, del giurista e del patrizio, si fondevano e si saldavano, poiché i suoi membri appartenevano di regola al patriziato urbano (il quale si riservava comunque il controllo dei meccanismi di cooptazione): collegio dei giuristi di cui sono note varie e dirette funzioni di governo nella città, e specifiche competenze giudiziarie, sue proprie, e dei suoi componenti, in un'attività intensa e prestigiosa[75]. Non di rado in questi collegi e in queste attività trovavano infatti legittimazione e un primo accreditamento dottori destinati a carriere prestigiose nei grandi tribunali, e a riconosciuta autorevolezza nella giurisprudenza e nella dottrina: dottori che, nel loro bagaglio culturale, accanto a più nobili componenti, conserveranno tuttavia l'esperienza di una pratica giuridica urbana[76].

[74] Sulla diversa fisionomia dei giurisperiti d'oltralpe, il cui ruolo in genere «n'a guère retenu l'attention que dans l'entourage des princes» (A. RIGAUDIÈRE, *L'essor des conseillers juridiques des villes dans la France du bas Moyen Age*, in «Revue historique», LXII, 1984, pp. 361-90, p. 362) e i loro rapporti col mondo urbano (assai più indiretti), cfr. ad esempio, dopo F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, cit., pp. 121 ss., 323 ss., e W. TRUSEN, *Die Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Frührezeption*, Wiesbaden 1962; R. SCHNUR (ed), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, Berlin 1986 (in particolare P. MORAW, *Gelehrte Juristen in Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters [1273-1493]*, pp. 77-168; E. ISENMANN, *Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen* [*15.-16. Jahrhundert*], pp. 545-628); G. STRAUSS, *Law, Resistence and the State: The Opposition to Roman law in Reformation Germany*, Princeton 1986; R. VAN CAENEGEM, *Judges, legislators and professors*, cit.

[75] U. MEYER-HOLZ, *Collegia Iudicum. Ueber die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters*, Baden Baden 1989; M. ASCHERI, *I giuristi consulenti*, cit., p. 207, n. 69; e, oltre alle opere ricordate a nota 73, M.C. ZORZOLI, *Il Collegio dei Giudici di Pavia*, cit.; M.G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia*, cit., pp. 65-145, pp. 131-33; G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 280 e *passim*; R. MISTURA, *I giudici ed i loro collegi*, cit., pp. 28 ss., 104-6 e *passim*; A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, Bologna 1990, pp. 1-55 (con ampia e aggiornata bibliografia).

[76] U. PETRONIO, *Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 481-561, in particolare pp. 506-509.

Quanto si è detto sopra, in effetti, non comporta che fra giurista della città e giurista del principe dovesse esistere un'insanabile contrapposizione – così come statuti e riformagioni delle città non si ponevano in antagonismo inconciliabile con la legge del principe –. La disponibilità di molti giurisperiti localmente operanti a recepire ed esprimere istanze urbane non impediva che essi medesimi dessero un contributo importante alla «possibilità per la legge cittadina di convivere e raccordarsi con quello Stato e quel dominio del quale non solo si riconosce l'esistenza, ma in favore del quale si presta la propria opera, ricercando caso per caso le conciliazioni teoricamente e praticamente più accettabili»[77]. Le ragioni di una larga omogeneità di cultura, di ceto, di interessi si assommavano a ragioni più generalmente politiche nell'orientamento a una «ragionata conciliazione» del proprio diritto con quello del principe in un sistema giuridico complessivo, e negli ordinamenti dello Stato regionale: un orientamento destinato, nei tempi lenti dell'antico regime, a lunga durata.

4. *Il lungo tramonto dello statuto*

Per i primi secoli dell'età moderna si è sovente messo l'accento su spinte e tendenze limitatrici dell'efficacia della legislazione locale – in Italia come in Europa, seppure in tempi e con ritmi diversi –: e ciò soprattutto per il rafforzarsi del ruolo del sovrano – della sua legge, dei suoi tribunali, delle sue istituzioni, di una dottrina spesso orientata a sostenerlo – nella sua funzione di regolazione, coordinamento, unificazione del diritto. Nell'arruffato sistema delle fonti normative *jus proprium* e *jus commune* sono apparsi confusi e intrecciati in viluppi difficilmente districabili: con una *perdita di spazio* via via dello statuto (l'operatività delle sue norme restringendosi tendenzialmente alla polizia ammini-

[77] G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma*, cit., p. 309; e cfr. A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti*, cit., pp. 598-604.

strativa, o a gruppi di istituti privatistici)[78]; e con uno *scolorarsi* dello statuto stesso come espressione di istanze specificamente cittadine[79]. Istanze, in effetti, che in esso non si manifestano più necessariamente, (e possono talora essere meglio delegate alla legislazione del principe[80]), così come il presidio della 'libertà', e dello stesso 'stato cittadino' non appaiono più sufficienti a tutelare interessi e aspirazioni di ceti e patriziati urbani[81].

Si tratta di processi, tuttavia, assai dilatati nel tempo (con significative sfasature di periodi e di modi nei diversi Stati italiani): e piuttosto che la perentorietà del loro affermarsi colpisce forse, in alcune regioni almeno, la «lunga durata» del vecchio ordine, la tenace sopravvivenza dello statuto, e la lentezza del suo tramonto: statuto simbolo e documento glorioso di un'antica tradizione di autonomia politica e di un diritto municipale proprio, ma statuto, ancora, annotato, chiosato, interpretato, discusso, strumento vivo di applicazione del diritto, per generale riconoscimento di dottori e

[78] A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano 1980, pp. 307-328, a p. 310.

[79] Sull'ingannevole significato di tarde redazioni o stampe di statuti, cfr. ad esempio G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti fra autonomie e dipendenze*, cit., p. 118; e, in questo volume, E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette*, pp. 116-119, 120-122.

[80] Sul crescente ruolo del principe «legislatore» cfr., in questo volume, D. WILLOWEIT, *Città e territorio*, cit.; W. JANSSEN, *Gli statuti cittadini e le leggi territoriali*, cit., p. 378; E. FASANO, *Gli statuti delle città soggette*, cit., pp. 119 ss.; e ancora H. QUARITSCH, *Souveränität. Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jh. bis 1806*, Berlin 1986, pp. 46-48; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., pp. 66 ss., 193 ss.; di recente, D. FRIGO, *Principe, giudici e giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento* estratto da *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. BERLINGUER - F. COLAO (La «Leopoldina», cit., 10), Milano 1990, pp. 7 ss.

[81] Cenni in G. CHITTOLINI, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. ROSSI, Torino 1987, pp. 371-392, pp. 389-91; per le città tedesche, che dal secondo Quattrocento «cominciarono a trattare e ad argomentare più dal punto di vista di ceto che di città», cfr. W. JANSSEN, *Gli statuti cittadini e le leggi territoriali*, cit., p. 376.

pratici[82]: non solo come «pars juris communis», ma, secondo detti ormai antichi, e variamente ripresi, come *jus commune* che «in loco statuti conditi operatur idem quod jus commune in universum», ovvero come *jus commune* «tantae potentiae in civitate sua quanta est ipsa lex communis in universo»[83]. E anche se la dottrina veniva ribadendo con crescente convinzione il valore primario del diritto del principe – non più diritto particolare rispetto allo «jus commune romanorum», ma esso stesso «jus commune et imperiale, quoniam princeps est imperator in regno suo»; e se lo stesso diritto comune – «istae leges romanorum» – era ridotto al rango di legge particolare, l'autorità della quale derivava solo dalla recezione del principe[84], la dignità di *jus commune et imperiale* era riconosciuta alle leggi delle città, anche soggette. Non, certo, agli statuti dei centri minori, come poteva talora accadere di sentir dire, «per frequens aequivocum modernorum pragmaticorum»: ma certamente agli statuti emanati un tempo per il reggimento di liberi comuni (anche se quella libertà fosse da tempo tramontata): in pratica, quindi, a tutti quelli delle antiche *civitates*! Così, ad esempio, Giovan Battista De Luca, in consonanza del resto con altri esponenti della dottrina più accreditata (e il De Luca pare allora segnalarsi qui non solo per la celebrazione della 'statualità'

[82] Per lo Stato di Milano, A. Cavanna, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, cit.; M.G. Di Renzo Villata, *Diritto comune e diritti locali nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, estratto da *Studi in onore di Cesare Grassetti*, I, Milano 1980, pp. 635-696; per Bologna, A. De Benedictis, *Gli statuti bolognesi fra corpi e sovrano*, in questo volume; della stessa, *«Jus municipale» e costituzione bolognese «per vim contractus»: argomentazione politica e scienza giuridica in Vincenzo Sacco (1681-1744)*, in «Jus Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte», XVI, 1989, pp. 1-25.

[83] Così ad esempio Orazio Carpani, verso la fine del Cinquecento, e Giulio Cesare Calvino, poco meno di un secolo dopo, entrambi citati in M.G. Di Renzo Villata, *Diritto comune e diritti locali nella cultura giuridica lombarda*, cit., pp. 663 e 671.

[84] G. Ermini, *Corso di diritto comune*, cit., pp. 45-48, con riferimento a G. De Luca, *Theatrum veritatis, et justitiae...*, lib. IX, pars III, *De legitima*, disc. X, nr. 24; e lib.XV, pars I, *De Iudiciis*, disc. XXXV, nr. 20 (Venezia 1698, t. V, pp. 267-70, a p. 269, e t. VIII, pp. 109-23, a p. 113); dello stesso, *Il dottor volgare...Proemio*, cap. IV, §§ 19-20 [Venezia 1740].

dei nuovi organismi politici regionali[85], ma anche per la rivendicazione e l'accreditamento della validità della legislazione municipale).

Alquanto scarse sono le notizie, che pure sarebbero più significative, sulla posizione che lo statuto occupava di fatto, nella pratica effettiva: per il ricorso cioè che ad esso si faceva nell'uso da parte di officiali, giudici, *sapientes*, dottori. È un campo che resta da indagare, perché le ricerche volte ad accertare la portata e i limiti della sua incidenza nella prassi sono, a tutt'oggi, limitate. Ma per varie aree della penisola sembra comunque riscontrabile una lunga tenuta della legislazione municipale in vasti settori del diritto; così come, nell'amministrazione della giustizia, solo con notevole lentezza sembra sgretolarsi quell'apparato di istituzioni e pratiche municipali cui sopra si è fatto cenno. In Lombardia, ad esempio, l'importanza dello statuto come «*Magna Charta* della *iurisdictio* comunale» nella Cremona del pieno e tardo Cinquecento risulta sottolineata da uno studio recente[86]; il Senato di Milano, organo di straordinaria importanza nell'età spagnola, appare piuttosto espressione di un patriziato e di una cultura giuridica municipale che non «grande tribunale» dello Stato[87]; a metà del Settecento Gabriele Verri può ancora rilevare che «aree vitali del diritto civile... – contratti, testamenti, successioni legittime, rapporti patrimoniali fra coniugi, servitù – ricevono tuttora una disciplina integralmente statutaria», e che gli statuti «sono tutt'altro che caduti in desuetudine»[88]. Ricerche sulla prati-

[85] G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, cit., loc. cit.

[86] G.B. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985, pp. 370-72.

[87] U. PETRONIO, *Il senato di Milano: Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, e, dello stesso autore, *Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano*, cit.; *Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica nel ducato di Milano*, in «Quaderni storici», IX, 1974, pp. 351-402; da ultimo A. CAVANNA, *Giudici e leggi a Milano nell'età del Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano 1990, pp. 168-95.

[88] A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti*, cit., p. 316.

ca del diritto a Bologna, o sull'amministrazione della giustizia nello Stato veneto, offrono testimonianze parziali ma consonanti[89]. Più in generale si è notato che «l'applicazione di un sistema generale e territoriale costituito dal diritto comune (voluminoso e controverso) e dall'ancor inorganico e settoriale diritto del sovrano – sistema complessivo già in sé mancante di univoci criteri di coordinamento interno – era modificata e derogata» oltre che dall'interferenza del diritto canonico, del diritto feudale, e di più diritti speciali, «dalla vigenza locale di più consuetudini e leggi particolari (statutarie e corporative) cui il carente stato assoluto era costretto a concedere l'autonoma e variabile disciplina di vasti settori del diritto». Alla formula, teoricamente indiscussa, «lex superior derogat legi inferiori» si sostituiva, nella normale applicazione, la formula inversa: «lex specialis derogat legi magis generali»[90].

Il senso della vitalità dello statuto si mantenne dunque a lungo. Nel pieno secolo XVIII, com'è noto, Gabriele Verri indicava una via d'uscita ai difetti degli ordinamenti giuridici del suo tempo in un «razionale risanamento del regime statutario», del quale non vedeva la possibilità di superamento, e del quale si limitava a proporre un'opera di aggiornamento e di ammodernamento, in polemica anche con antagonisti illustri, come Ludovico Antonio Muratori[91]. Egli proponeva in particolare l'avvio di un insegnamento, a Pavia, di storia del diritto municipale[92]. Nelle motivazioni del Verri a difesa dello statuto trovava espressione estrema l'aspirazione al-

[89] A. DE BENEDICTIS, *Applicazione dello statuto*, cit.; *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*, cit.

[90] A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 225.

[91] *Ibidem*, pp. 312-18. Sul lento maturare di nuovi orientamenti e quindi, (nel Settecento), anche sul «vistoso amplificarsi...della ideologia antigiurisprudenziale», e sulla «deresponsabilizzazione del ceto dei giuristi», *ibidem*, pp. 307 ss.; e G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 40 ss., 47 ss.

[92] Sull'invito del Verri a Pasquale Garofali, allora professore di storia del diritto nell'ateneo pavese, cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Diritto comune e diritto locale*, cit., p. 680 (l'invito non fu accolto ma la materia

l'autonomia del ceto patrizio lombardo[93]; ma è forse significativo che anche Scipione Maffei avesse proposto di istituire a Padova una cattedra di «jus municipale veneto», e altre ne fossero create, a Bologna nel 1767, «de iuribus municipalibus iuxta statutum civis Bononiae», a Parma nel 1769; e che iniziative analoghe si avviassero e si dibattessero in altri Stati della penisola[94].

Il lungo crepuscolo del diritto municipale, che si prolunga anche nell'Ottocento, sembra ancora una volta differenziare l'Italia da un contesto europeo in cui le medesime istanze al mantenimento dello *jus proprium* appaiono più contenute, ed espresse comunque nella difesa di altre leggi e istituzioni[95]: riflesso estremo di quei caratteri che segnano così la storia del suo diritto come l'evoluzione dei suoi assetti istituzionali.

venne poi insegnata, a partire dal 1753, in una cattedra delle scuole palatine milanesi).

[93] A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, cit., p. 317.

[94] D. MARRARA, *Lo Studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio*, in «Bollettino storico pisano», LII, 1983, pp. 17-41. Sul dibattito toscano cfr. ora anche M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili»: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano* (La «Leopoldina», cit., n. 4), Milano 1990, pp. 131 ss., 213 ss.

[95] H. COING, *Europäisches Privatrecht*, cit., I, pp. 110 ss.; *Diritto comune e diritti locali*, cit.

Città e territorio nel Sacro Romano Impero. Una introduzione

di *Dietmar Willoweit*

I. *Il rapporto fra città e Stato – interrogativi aperti e risultati storiografici*

1. Nell'ambito della sua tesi sulla crescente razionalità dell'ordinamento giuridico Max Weber ha inserito nel processo evolutivo da lui preso in esame anche la città, prima di parlare dell'«istituzione statale razionale». Fra i tratti che caratterizzano la comunità cittadina occidentale vi sarebbe stata la «codificazione per i cittadini di uno speciale diritto razionale», sebbene il diritto di cittadinanza fosse inteso ancora come «diritto cetuale», non nel senso di «principio istituzionale»[1]. Ciò che Max Weber descrive qui con le categorie determinanti per il suo modello altro non è se non il fatto che in Europa la città rappresenta per lungo tempo il tipo di organizzazione sociale relativamente più moderno, con un notevole anticipo evolutivo rispetto alla comunità organizzata in Stato territoriale. Quando nel XII secolo iniziò a svilupparsi la struttura cittadina protomoderna con il suo particolare ordinamento giuridico interno, le condizioni signorili di ampie dimensioni erano improntate ancora a rapporti giuridici personali. La storia dello Stato territoriale ha inizio – comunque come un fenomeno generale in continua evoluzione – solo nel XIII secolo. La città è riuscita a conservare il suo vantaggio di «modernità» fino alla fine del

Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.

[1] M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1972^{5}, p. 752 (trad. it. *Economia e società*, 2 voll., Milano 1961, II, p. 582) nonché il contributo di Gerhard Dilcher contenuto nel presente volume.

Medioevo. L'impulso della sua economia con crescenti aspettative di guadagno ed esigenze di benessere, la precoce forma scritta del suo diritto e la sua progressiva giuridicizzazione, ebbene, tutto questo pose criteri per lo sviluppo della prima società moderna nel suo complesso[2]. Se questa è la situazione di partenza alle soglie dell'età moderna ci si chiede a che cosa sia da ricondurre il fatto che le città – al culmine del loro sviluppo! – abbiano potuto venir superate dallo Stato territoriale. Nei secoli successivi, fino all'Illuminismo, fu infatti lo Stato, non il comune, ad affermarsi quale titolare di una costituzione giuridica e sociale moderna. All'ordinamento giuridico cittadino venne a mancare in seguito il carattere inizialmente tanto forte di pioniere; i cittadini furono assorbiti ampiamente in una condizione di sudditanza generale. Più tardi naturalmente, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, l'economia cittadina e la cultura cittadina assorbirono a loro volta dall'interno lo Stato territoriale riducendo i comuni rurali a residui di una vita per lo più ancora tradizionale. Essi sembrano riuscire a sopravvivere solo se e nella misura in cui si aprono a forme di vita cittadina. Il mutamento storico favorisce in seguito la città. Si tratta tuttavia di una predominanza più che altro di natura economica e sociale; le condizioni politiche di base sono determinate dallo Stato territoriale.

Da questa situazione assolutamente paradossale scaturiscono ulteriori interrogativi riguardanti il rapporto di tensione esistente fra libertà del cittadino e signoria medioevale, rispettivamente potere dello Stato in età moderna. La città impersona nel tardo medioevo in maniera specifica il concetto di libertà. Al contrario lo Stato assume a partire dal XV secolo il proprio profilo di autorità normativa, alla quale si contrappone un'intensificazione della condizione di sud-

[2] Cfr. G. Dilcher, *Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto principesco*, in questo volume e dello stesso autore «*Hell, verständig, für die Gegenwart sorgend, die Zukunft bedenkend*». *Zur Stellung und Rolle der mittelalterlichen deutschen Stadtrechte in einer europäischen Rechtsgeschichte*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Germanistische Abteilung, 106, 1989, pp. 12 ss., 32 ss.

ditanza con possibilità di partecipazione minime se non nulle. In questo rapporto assolutamente antinomico la libertà del cittadino riuscì a sopravvivere solo in forme limitate. Ciò nonostante le radici di quell'idea di libertà cittadina che si impose poi nello Stato vanno ricercate proprio nel comune cittadino[3]. Possiamo ritenere con ciò dimostrata la forza e la continuità storica dell'idea di libertà del cittadino nella realtà comunale e in quella statale, oppure di fronte al potere sempre crescente dello Stato si tratta solo di un correttivo, spiegabile come un semplice contrappeso nell'alternanza delle forze storiche?

2. Non mancano dunque i motivi per occuparsi dello sviluppo storico dei rapporti fra città e Stato. Il risultato storico nel Sacro Romano Impero, dal quale dobbiamo partire, è innanzitutto duplice: esistono elementi giuridici e sociali comuni in pressoché tutte le città, indipendentemente dalla loro situazione costituzionale; vi sono poi anche differenze sociali e giuridiche, che nell'ambito dei nostri interrogativi circa il rapporto fra città e Stato meritano una considerazione particolare. Questa constatazione è meno banale di quanto possa apparire ad un primo sguardo. In particolare nella città tardomedievale vi sono soprattutto strutture giuridiche, nonché alcune strutture sociali, che fanno apparire le città come tali e le rendono confrontabili fra loro, senza riguardo alla loro condizione rispetto alla signoria[4]. Senza questo dato di fatto sarebbe impossibile porsi l'interrogativo generale circa il rapporto fra città e Stato. Comuni a tutte le città come presupposto fondamentale della loro esistenza sono il tribunale cittadino e la pace della città stessa. Deriva da ciò in misura assolutamente preponderante un'amministrazione cittadina più o meno autonoma, che fece apparire la città come modello di autonomia collettiva nello «Stato istituzio-

[3] Cfr. a questo proposito i contributi in *Res publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30./31. März 1987* («Der Staat», Beiheft 8), Berlin 1988.

[4] Per quanto segue si veda soprattutto il contributo di Pirmin Spieß nel presente volume.

nale». A tale autonomia amministrativa corrispondeva quantomeno un minimo di funzioni economiche di spicco quali il mercato e i mestieri. Ordinato all'interno dal diritto cittadino e dalla legislazione cittadina, il «sistema» di rapporti sociali e giuridici così costituitosi poté alla fine rendersi autonomo idealmente come persona giuridica. La rappresentanza attraverso il consiglio e la limitazione della responsabilità sul patrimonio cittadino vanno intesi come un modello di grande organizzazione collettiva, che lo Stato istituzionale assunse poi come naturale.

L'idea di una pace generale venne realizzata con il massimo successo nell'ambito ristretto della pace cittadina. La discrepanza rispetto agli interessi patrimoniali e alle massime d'azione dinastiche e nobiliari fu inizialmente palese. Il motivo di tutto questo va naturalmente ricercato anzitutto sul piano economico. Se la nobiltà poteva sostenere la propria agiatezza solo ampliando le proprie signorie fondiarie e quindi attraverso l'acquisizione di terre, il mercante cittadino poteva fare altrettanto attraverso il commercio, il quale poteva prosperare solo quando all'interno e all'esterno delle mura cittadine regnasse la pace. Tuttavia la creazione di uno spazio interno pacificato non sarebbe stata possibile senza alcune caratteristiche del diritto cittadino, e cioè senza la sua componente consociativa. Per il Sacro Romano Impero a nord delle Alpi la ricerca tedesca è pervenuta comunque da lungo tempo ormai alla convinzione che pace cittadina e libertà dei cittadini presero corpo grazie soprattutto alle particolarità dell'ordinamento giuridico cittadino – sotto la protezione di un privilegio signorile. Con ciò si arriva alla questione circa la qualità giuridica del diritto statutario cittadino, alla quale non è possibile dare una risposta omogenea per l'Italia e la Germania sulla base dei risultati del convegno qui pubblicati. In collegamento con le ricerche di Wilhelm Ebel[5] –

[5] W. Ebel, *Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland*, Neudruck der 2. Auflage 1958, Göttingen 1988; dello stesso autore inoltre *Die Willkür. Eine Studie zu den Denkformen des älteren deutschen Rechts*, Göttingen 1953. Nel presente volume si vedano in particolare gli studi di Friedrich Ebel, Wilhelm Janssen e Pirmin Spieß.

su cui pone un accento particolare nel presente volume Pirmin Spieß – va fatta una distinzione di principio per le città tedesche fra il diritto basato sulla consuetudine da un lato e la statuizione derivante da *arbitrium* e *coniuratio* dall'altro. Il diritto impersona la stabilità delle relazioni rispetto alla proprietà e all'eredità radicatesi via via di generazione in generazione, e assicura naturalmente la salvaguardia della vita, del corpo e dell'onore. Esso è soggetto di tanto in tanto a «miglioramenti», ma non può essere trasformato arbitrariamente nella sua interezza. Le statuizioni al contrario poggiano originariamente, come già lascia intendere chiaramente il termine più vecchio *coniuratio*, sul consenso dei cittadini. Esse costituiscono ordinamenti cittadini di diritto speciale dotati di alta effettualità, in quanto tengono conto di volta in volta della situazione particolare delle singole città e attraverso il giuramento uniscono in maniera diretta i cittadini. La libertà del cittadino si manifesta qui nel fatto che possono venir istituite norme ritagliate sulla base delle necessità di vita specifiche di un determinato comune, per le quali va pagato anche un prezzo: gli ambiti di azione individuale vengono limitati nell'interesse del tutto. La differenza fra diritto e statuizione è pertanto significativa in quanto le *coniurationes*, le statuizioni e le norme che da queste derivano esigono ubbidienza da parte di ogni cittadino. Esse si intendono come ordinamenti, si chiamano ben presto espressamente così e vanno comprese come norme di comportamento – norme per l'economia, la vita, le feste nella città. Il diritto tradizionale regola invece rapporti assai simili fra loro sia all'interno che all'esterno della città. Esso viene portato in tribunale per risolvere conflitti elementari interpersonali. Atti legislativi nell'ambito del diritto si rivolgono pertanto più al giudice che al cittadino, il quale non ne ha bisogno nella quotidianità[6].

[6] D. WILLOWEIT, *Gesetzgebung und Recht im Übergang vom Spätmittelalter zum frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaat*, in O. BEHRENDS - C. LINK (edd), *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff* (Abhandlung der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 3. Folge, Nr. 157), Göttingen 1987.

3. Non occorre spendere molte parole sulla diversa economia e struttura sociale delle città, delle grandi metropoli mercantili da un lato e delle piccolissime città di contadini dall'altro. Una considerazione più attenta richiede comunque la posizione giuridico-costituzionale delle città nel Sacro Romano Impero. Le città si trovano qui in una duplice funzione contrapposta: da un lato come oggetto di dominio, come città imperiali subordinate all'imperatore, come città mediate sottomesse di regola alla signoria di principi o conti ecclesiastici o temporali, solo in rarissimi casi soggette a una città imperiale; per un altro verso le città, in definitiva solo le città imperiali, potevano diventare loro stesse signori territoriali. Se si tralascia il fatto che anche una città imperiale aveva un signore nella persona dell'imperatore, il quadro della struttura delle città tedesche è sostanzialmente marchiato dal fatto che accanto al gran numero di comuni immediati dell'impero vi erano molte città, spesso di dimensioni rilevanti e dotate di forza economica, subordinate ad un signore territoriale. Fra queste vi sono ad esempio centri urbani quali Colonia e Friburgo, Braunschweig e Lipsia. Il successo economico e l'ascesa sociale di una città ai ranghi più alti della società cittadina in Germania non avevano ancora come conseguenza l'indipendenza politica e di qui la possibilità di creare uno Stato territoriale. Causa di questo fenomeno assolutamente straordinario è la forza delle dinastie dell'alta nobiltà e delle loro *dépendances* ecclesiastiche in Germania. Già nel XIII secolo si distingue fra città regie e città che stanno sotto la signoria della nobiltà. Solo le prime erano tenute a corrispondere imposte all'impero. Nel XV secolo si poteva constatare nella lista delle prime matricole imperiali che la differenza fra città imperiale e città soggetta a un signore territoriale aveva trovato ormai da lungo tempo riconoscimento generale, anche se in casi singoli si discusse ancora a lungo sulla condizione appropriata.

Le differenze rispetto alla situazione italiana sono evidenti. A sud delle Alpi i grandi comuni hanno una tendenza statalizzante già nei secoli centrali del medioevo. La struttura della città propria dell'antichità trova nelle condizioni economiche favorevoli dei secoli centrali del medioevo soprat-

tutto nell'Italia settentrionale una prosecuzione così vitale, che le dinastie dell'alta nobiltà devono per forza integrarsi nelle società cittadine. Se in Germania lo Stato deriva dalla signoria dei principi, la stessa cosa avviene in Italia un po' di tempo prima dall'organizzazione del potere territoriale che i centri cittadini di una certa importanza riuscirono a darsi. A nord delle Alpi solo alcuni pochi territori di città imperiali offrono un parallelo diretto con il fenomeno italiano, e anch'essi raggiungono – come si dimostrerà più avanti – solo in pochi casi il livello di veri e propri Stati territoriali. Un confronto diretto dei territori delle città italiane con quelli che non a torto sono detti *Landgebiete* di città imperiali tedesche porrebbe giganti e nani l'uno accanto all'altro. Solo fra la regione del Reno superiore e la sponda settentrionale delle Alpi i grandi centri commerciali di Berna e Zurigo riescono nel corso di una coerente politica antiasburgica a respingere la nobiltà locale dalle sue posizioni di dominio e a creare una forma statale paragonabile a quella dell'Italia settentrionale. La «via particolare» percorsa dalla Confederazione Elvetica mostra naturalmente che abbiamo qui a che fare con uno sviluppo atipico per l'ambito complessivo del Sacro Romano Impero. Il progetto di lavoro presentato con questo volume si è reso in questo modo più complesso. Città e Stato, statuti cittadini e sudditanza territoriale non potevano nell'ambito imperiale tedesco a nord delle Alpi venir riferiti l'uno all'altro nello stesso modo in cui ciò era possibile per l'Italia. La città si trova in Germania non solo e forse nemmeno in prima linea come legislatrice di statuti, ma piuttosto come semplice referente di questo strumento legislativo sempre più usato dai principi. Proprio in questo campo, meno in quello della legislazione delle città imperiali, vanno registrate le maggiori lacune della ricerca. Infatti il destino delle città mediate soggette ad un signore e la progressiva limitazione della loro autonoma sovranità statutaria e giuridica da parte dei signori territoriali ha suggellato la vittoria dello Stato principesco in Germania. I contributi tedeschi contenuti in questo volume sono pertanto dedicati a questa problematica. Sui territori delle città imperiali esistono da più tempo ricerche piuttosto particolareggiate, di cui più avanti si riferirà, e che verranno completate median-

te rinvii alla storia del diritto di legiferare delle città imperiali nella prima età moderna.

II. *Le città imperiali tedesche, i loro ambiti territoriali e i loro statuti*

1. Nascita e struttura dei territori delle città imperiali

Dopo prime anticipazioni nel XIII secolo, numerose città imperiali si crearono nel corso del XIV e del XV fino al XVI secolo un loro *Landgebiet*, la cui struttura era paragonabile alle signorie territoriali di principi e conti[7]. Singoli cittadini per primi, poi anche ospedali e conventi della città decisero con una certa regolarità di procurarsi beni e diritti utili al di

[7] A tale riguardo ricordiamo la letteratura più importante, in particolare quella più recente: K. REIMANN, *Untersuchungen über die Territorialbildung deutscher Reichs- und Freistädte*, Phil. Diss., Breslau 1935; W. LEISER, *Territorien süddeutscher Reichsstädte. Ein Strukturvergleich*, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», 38, 1975, pp. 967-981; G. WUNDER, *Reichsstädte als Landesherren*, in E. MEYNEN (ed), *Zentralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung*, Köln-Wien 1979, pp. 7-91; R. GMÜR, *Städte als Landesherren vom 16. bis zum 18. Jahrhundert*, in K. KROESCHELL (ed), *Festschrift für Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag*, Sigmaringen 1986, pp. 177-197; E. ISENMANN, *Die Stadt und ihr Umland*, in E. ISENMANN, *Die Deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250-1500*, Stuttgart 1988, pp. 231-244. Norimberga: H. DANNENBAUER, *Die Entstehung des Territoriums der Reichsstadt Nürnberg*, Stuttgart 1928; W. WÜLLNER, *Das Landgebiet der Reichsstadt Nürnberg*, Nurnberg 1970; L. SCHNURRER, *Das Territorium der Reichsstadt Nürnberg*, in «Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken», 89, 1977-1981, pp. 91-100; R. ENDRES (ed), *Nürnberg, Bern. Zwei Reichsstädte und ihre Landgebiete*, Erlangen 1990. Ulma: O. HOHENSTATT, *Die Entwicklung des Territoriums der Reichsstadt Ulm im 13. und 14. Jahrhundert*, Stuttgart 1911; E. NAUJOKS, *Stadtverfassung und Ulmer Land im Zeitalter der Reformation*, in «Ulm und Oberschwaben», 34, 1955, pp. 102-119; G. NEUSSER, *Das Territorium der Reichsstadt Ulm im 18. Jahrhundert*, Ulm 1964; H. SCHMOLZ, *Herrschaft und Dorf im Gebiet der Reichsstadt Ulm*, in E. MASCHKE - J. SYDOW (edd), *Stadt und Umland*, Stuttgart 1974, pp. 166-192. Strasburgo: G. WUNDER, *Das Straßburger Gebiet. Ein Beitrag zur rechtlichen und politischen Geschichte des gesamten städtischen Territoriums vom 10. bis zum 20. Jahrhundert*, Berlin 1965; dello stesso autore, *Das Straßburger Landgebiet. Territorialgeschichte der einzelnen Teile des*

fuori delle mura mediante acquisto, ipoteche o titoli analoghi. Più tardi le città stesse passarono all'acquisizione pianificata di intere signorie e diritti signorili, come ad esempio i diritti legati a castelli e tribunali. In casi singoli si riuscì

städtischen Herrschaftsbereiches vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, Berlin 1967. Rothenburg: H. WOLTERING, *Die Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber und ihre Herrschaft über die Landwehr*, Teil I, 1965 («Jahrbuch des Vereins für Alt-Rothenburg» 1965/66), Teil II, 1971 («Jahrbuch des Vereins für Alt-Rothenburg» 1971/72). Francoforte sul Meno: A. WOLF (ed), *Die Gesetze der Stadt Frankfurt am Main im Mittelalter*, Frankfurt a. Main 1969; dello stesso autore, *Gesetzgebung und Stadtverfassung. Typologie und Begriffssprache mittelalterlicher städtischer Gesetze am Beispiel von Frankfurt am Main*, Frankfurt am Main 1968; B. SCHNEIDMÜLLER, *Städtische Territorialpolitik und spätmittelalterliche Feudalgesellschaft am Beispiel von Frankfurt am Main*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», 118, 1982, pp. 115-136; E. ORTH, *Stadtherrschaft und auswärtiger Bürgerbesitz. Die territorialpolitischen Konzeptionen der Reichsstadt Frankfurt im späten Mittelalter*, in H.K. SCHULZE (ed), *Städtisches Um- und Hinterland in vorindustrieller Zeit*, Köln-Wien 1985, pp. 99–156; E. ORTH, *Frankfurter Umlandpolitik im späten Mittelalter*, in «Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst», 61, 1987, pp. 35-52. Rottweil: J. A. MERKLE, *Das Territorium der Reichsstadt Rottweil in seiner Entwicklung bis zum Schluß des 16. Jahrhunderts*, Stuttgart 1913; A. LAUFS, *Die Verfassung und Verwaltung der Stadt Rottweil 1650-1806*, Jur. Diss., Freiburg i. Br.-Stuttgart 1963. Città imperiali sveve: P. BLICKLE, *Zur Territorialpolitik der oberschwäbischen Reichsstädte*, in E. MASCHKE - J. SYDOW (edd), *Stadt und Umland*, cit., pp. 54-71; R. KIESSLING, *Die Stadt und ihr Land. Umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge in Ostschwaben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert*, Köln-Wien 1989. Le città anseatiche della Germania settentrionale Lubecca, Amburgo e Brema: H.-J. BEHR, *Die Landgebietspolitik nordwestdeutscher Hansestädte*, in «Hansische Geschichtsblätter», 94, 1976, pp. 17-37; A. DÜKER, *Lübecks Territorialpolitik im Mittelalter*, Diss. Hamburg-Bremen 1932; G. FINK, *Lübecks Stadtgebiet*, in *Städtewesen und Bürgertum als geschichtliche Kräfte. Gedächtnisschrift für F. Rörig*, Lübeck 1953, pp. 243-296; E. RAISER, *Städtische Territorialpolitik im Mittelalter. Eine vergleichende Untersuchung ihrer verschiedenen Formen am Beispiel Lübecks und Zürichs*, Lübeck-Hamburg 1969; H. REINCKE, *Hamburgische Territorialpolitik*, in «Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte», 38, 1939, pp. 28 ss.; M. WILMANNS, *Die Landgebietspolitik der Stadt Bremen um 1400*, Hildesheim 1973. Città mediate dell'impero nella Germania centrale: L. ROMMEL, *Grundherrschaftliche und bäuerliche Verhältnisse im Gebiet der Stadt Erfurt zu Beginn des 16. Jahrhunderts*, in «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», 1980 (Teil 2), S. 159-180; G. BARTEL, *Der ländliche Besitz der Stadt Göttingen*, Hildesheim 1952; H. GERMER, *Die Landgebietspolitik der Stadt Braunschweig bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts*, Göttingen 1937.

anche ad acquisire terre prendendo parte a faide portate a termine con successo. La città imperiale di Norimberga impiegò tutte queste vie per costruirsi attorno una struttura territoriale non insignificante. Assai considerevoli furono anche le acquisizioni di territori delle città imperiali di Ulma, Strasburgo e Rothenburg ob der Tauber. Viceversa una città imperiale tanto importante quanto Francoforte sul Meno non riuscì ad arrivare oltre il possesso di alcuni villaggi, né a invadere i territori dei nobili vicini. Anche solo confrontando le città imperiali fra di loro si nota dunque che successo economico e politico non sono direttamente collegati fra loro. Questa osservazione ad un primo sguardo piuttosto sorprendente ha a che fare con il fatto che il fine della politica territoriale delle città imperiali fu fin dall'inizio circoscritto. Fin tanto che solo i cittadini e le istituzioni ecclesiastiche entrarono in possesso di beni nei dintorni della città si trattò di un investimento di denaro e dell'acquisizione di rendite. Ma quando anche le città iniziarono ad appropriarsi in maniera pianificata di signorie fondiarie e di diritti signorili si lasciarono guidare solo da singoli motivi di interesse. La salvaguardia delle vie commerciali era una preoccupazione primaria, quella del rifornimento di legname uno scopo secondario. Anche l'interesse per entrate provenienti da beni fondiari aveva per molti aspetti un ruolo importante; le città imperiali di Ulma e Rothenburg ricevevano per questa via una forte percentuale delle loro entrate finanziarie. È evidente che i membri dei consigli cittadini tedeschi non operavano dunque in vista della «formazione dello Stato» come tale.

Questi risultati della ricerca trovano conferma nella letteratura relativa allo *status* della popolazione residente nei territori delle città imperiali. Mancava qui un diritto di cittadinanza uniforme, vi erano esclusivamente sudditi che si trovavano sulle signorie fondiarie della città imperiale e dei suoi patrizi, e in casi rari – nel territorio di Norimberga e di Ulma – anche alcune città mediate, cioè sottomesse alla signoria di un principe e dotate di una limitata autonomia. I sudditi non erano coinvolti nel governo centrale della città imperiale. Assai raramente – nel territorio di Ulma – si pos-

sono riscontrare ceti territoriali contadini. Nel complesso tuttavia i «territori» delle città imperiali offrivano lo stesso quadro degli Stati principeschi vicini: i signori governavano su una popolazione bisognosa di protezione, dipendente, tenuta a corrispondere imposte e servizi. Per tutto questo bastava nella maggior parte dei casi il governo del consiglio della città imperiale, sul quale solo pochissimi cittadini avevano influenza. Talvolta si utilizzavano uffici locali del territorio soggetto, ai quali a Norimberga era sovrapposto un ufficio di tutela (*Landpflegeamt*) particolare.

Le strutture ora descritte non consentono di fatto di parlare di «città-Stato», poiché il lettore tedesco associa a questo termine la polis greca; si tratta comunque di una forma statale «cittadina», vale a dire retta dai collegi consiliari delle città imperiali[8]. Del resto questa stessa definizione può mettere fuori strada. I «territori» delle città imperiali non hanno mai raggiunto la stabilità degli Stati territoriali. Il loro carattere in certo qual modo privatistico e patrimoniale si può dedurre dal caso limite della cessione di singoli possessi o diritti da parte di un cittadino. Poteva accadere facilmente che il «territorio» della città imperiale perdesse questi oggetti. Per certo questo si verificava quando una famiglia patrizia entrava a far parte della nobiltà imperiale. In questo caso essa subordinava la sua proprietà terriera, fino a quel momento soggetta alla città, alla corporazione dei cavalieri imperiali, per cui il territorio della città imperiale si rimpiccioliva. Questa situazione era ben lontana dalla stabilità dei territori delle città italiane.

2. Il diritto legislativo delle città imperiali

Le città imperiali svilupparono sulla base della sovranità giuridica e legislativa sopra descritta un'attività legislativa che, per quanto si può vedere, solo raramente veniva guidata dall'imperatore. Destinatario principale di quest'attività era

[8] W. LEISER, *Territorien süddeutscher Städte*, cit., p. 974.

però la popolazione della stessa città imperiale. Nei confronti dei sudditi del «territorio» della città imperiale i legislatori della città, dunque i collegi consiliari, limitavano di molto i loro interventi. Essi ne rispettavano ampiamente le usanze giuridiche, accontentandosi nella maggior parte dei casi di occupare le posizioni dominanti nei tribunali locali. In linea di principio non veniva toccata neppure l'autonomia cittadina delle città mediate, qualora ne esistessero all'interno del «territorio» della città imperiale. La legislazione statutaria della città imperiale riguardava naturalmente per molti aspetti anche le condizioni di vita della popolazione residente nel contado, ma non si è a conoscenza di alcuna attività legislativa che abbia preso di mira in maniera ampia e duratura per l'appunto questa sfera di persone. Chi si voglia fare un'idea della legislazione di una città imperiale tedesca, ad esempio sulla base delle leggi di Francoforte sul Meno pubblicate da Armin Wolf[9], ammirerà la complessità e la densità delle misure contenute nelle norme emanate riguardo il commercio e i mestieri, l'ordinamento interno e la costituzione cittadina. Non si può tuttavia parlare di un'attività legislativa svolta sistematicamente e riferita interamente a fini superiori, come già troviamo in questa stessa epoca in Italia. Questo stato di cose non cambia neppure in età moderna là dove città imperiali dovettero amministrare un «territorio» di dimensioni considerevoli. Nel 1479 Norimberga avviò la fase – intensa sul piano delle codificazioni – delle riforme delle città tedesche[10]. Nei tre secoli successivi si accontentò di completare e di perfezionare attentamente il materiale giuridico tradizionale con nuove pubblicazioni di questa riforma e un'infinità di decreti consiliari, che ancora nel 1773 vennero riuniti in una raccolta particolare; Norimberga non pose invece mano a una grande ricodificazione del proprio diritto statutario[11]. Ci sono ancora troppo

[9] A. WOLF (ed), *Die Gesetze der Stadt Frankfurt*, cit.

[10] W. KUNKEL - H. THIEME, *Quellen zur neueren Privatrechtsgechtsgeschichte Deutschlands*, Bd. 1, Weimar 1936, pp. 1 ss.

[11] D. WILLOWEIT, *Kommunale Genossenschaften als Träger des Rechts in Mitteleuropa*, in P. BLICKLE (ed), *Stadtgemeinde in Mitteleuropa 1300-1800*

pochi elementi per un ampio progetto legislativo relativo all'intero territorio.

III. *Le città mediate, il loro contado e i loro statuti*

1. Anche le città importanti, non immediatamente soggette alla signoria dell'Impero, svolsero una politica territoriale paragonabile a quella delle città imperiali. L'esigenza di tutelare interessi cittadini era la stessa sia da una parte che dall'altra. Le grandi città anseatiche del Nord – Brema, Amburgo e Lubecca –, ma anche importanti città all'interno di Stati principeschi – Braunschweig, Gottinga e Luneburgo – estesero la loro influenza nei territori circostanti cercando, allo stesso modo delle città imperiali, di salvaguardare investimenti di capitali cittadini e soprattutto di garantirsi le vie commerciali. L'acquisizione ampiamente documentata di castelli in punti strategicamente importanti mostra come queste città acquisirono effettivamente funzioni di superiorità, visto che con questi mezzi svolsero una politica attiva di pacificazione del territorio. Tuttavia, quando i loro signori si assunsero essi stessi i compiti di tutela della pace nel territorio venne meno la ragione di una politica attiva del *Landgebiet*, e risultò evidente la mancanza nelle strutture di dominio esistenti di qualsiasi fondamento per una formazione territoriale a sé. Non vi era alcun punto di partenza per una legislazione statutaria che andasse al di là dell'ambito cittadino.

2. Tanto più carico di tensioni e ricco di conflitti fu lo sviluppo del rapporto concorrenziale fra il potere legislativo delle città sottomesse alla signoria del principe e il diritto legislativo dei principi stessi. Informativi sono a questo proposito soprattutto i contributi di Friedrich Ebel, Wilhelm Janssen e Hans Schlosser, ricchi di particolari plastici fino ad ora ampiamente sconosciuti. La città di Breslavia offre

(«Historische Zeitschrift», Beiheft 13), München 1990, pp. 403 ss., p. 418.

l'esempio di un solido concatenamento della sfera principesca con quella comunale, con la conseguenza che l'influenza principesca può farsi sentire anche là dove altre città godono di una capacità legislativa ampiamente libera – nell'ambito della polizia interna alla città. Per l'antico territorio di insediamento dell'impero sono tipici gli sviluppi osservati da Janssen e da Schlosser. Il diritto statutario delle città mediate, soggette al principe, ormai pienamente sviluppato nel XIV secolo collide nel XV e XVI secolo con l'istanza legislativa sostenuta consapevolmente dai principi territoriali. Statuti cittadini possono venir emanati in questo periodo sia dall'organo di autogoverno locale che dal signore territoriale, specificamente per un dato comune. Quest'orientamento tradizionale che tiene conto della situazione giuridica particolare della singola città venne tuttavia ben presto abbandonato, quando con ordinanze territoriali e norme di polizia vincolanti in tutto il territorio prese via via il sopravvento una legislazione mirante a fare dei sudditi un gruppo unitario rispettoso delle leggi. La questione di come si dovesse porre di fronte a ciò il diritto statutario delle città è stata considerata anche sul piano giuridico, come mostra un parere espresso in proposito da Wilhelm Janssen. Alla fine lo Stato territoriale si rivelò naturalmente un concorrente superiore rispetto al legislatore cittadino. Dove nel corso del XVI secolo non si era ancora riusciti a indurre i comuni ad un'obbedienza spontanea nei confronti del potere legislativo regolatore del principe si arrivò al più tardi nel XVII secolo, sotto il segno del crescente assolutismo, a interventi diretti contro l'esistenza stessa del diritto statutario cittadino. Sull'esempio di Monaco, città residenziale bavarese, Hans Schlosser mostra come ora le città non avessero più alcunché di equivalente da contrapporre alla decisa politica di livellamento dei suoi principi e signori territoriali. Al patrimonio di privilegi medievali e all'autonomo diritto statutario comunale mancava ora una legittimazione sufficientemente forte da opporsi alla volontà di dominio assolutistico.

Il processo di unificazione del «diritto consuetudinario» e delle norme di polizia comportamentali da parte dello Stato territoriale a partire dalla metà del XV secolo lasciò per la

verità in vita numerose particolarità nei singoli comuni. La tendenza generale è tuttavia univoca e chiara. Essa riflette il passaggio già accennato dalla realtà politica della cittadinanza a quella della generale condizione di sudditanza. Questa evoluzione poggia su due fattori. Uno è quell'aspetto della «concentrazione» cui fa riferimento con forza Wilhelm Janssen sulle orme dei lavori di Peter Moraw. Testimonianza del fatto che la concentrazione sociale – con crescita demografica, maggiore complessità delle relazioni economiche e delle interdipendenze politiche – nel campo dell'ordinamento giuridico della comunità comporta una pressione di eguagliamento, è lo sviluppo storico dell'organizzazione di polizia. Sviluppatasi innanzitutto nell'ambito delle città, essa si afferma anche sul piano dei territori quando poterono essere dominati in tutta la loro superficie da residenze fisse. L'altro motivo che portò al declino del diritto statutario delle città mediate dei principi territoriali è la forza politica ben maggiore in Germania dello Stato principesco dinastico. Furono le residenze dell'alta nobiltà, non i municipi delle città a formare nel Sacro Romano Impero il punto focale degli Stati territoriali della prima età moderna.

Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto dello Stato principesco

di *Gerhard Dilcher*

1. *Lo stato della ricerca*

Sia in ambito tedesco che in ambito italiano lo stato della ricerca è fortemente determinato dagli impianti metodologici della scuola storica. Nella ricerca tedesca si ricorre a fonti delle antiche *leges* dei popoli germanici, di diritti contadini, di diritti territoriali e cittadini per la costruzione di un sistema del diritto privato tedesco. Il carattere di autonomia del diritto cittadino può figurare qui solo in maniera incompleta. In Italia la ricerca è concentrata invece attorno al tema della sopravvivenza del diritto romano e dello sviluppo di quello longobardo, nonché all'evoluzione dello *ius commune* in opposizione allo *ius proprium.* Anche in questo caso non emergono adeguatamente la superiorità e l'importanza del diritto statutario cittadino. Non è pertanto possibile chiarire l'importanza dell'evoluzione delle città per la formazione del tipo di comprensione giuridica legalistico-razionale europea, quale quella già indicata da Max Weber.

2. *Impostazioni interpretative fino ad oggi*

Per la Germania si registrano in relazione al rapporto diritto territoriale/diritto cittadino i seguenti impianti interpretativi: a. il diritto cittadino è frutto dello sviluppo del diritto territoriale in corrispondenza con la situazione economica (R. Schröder); b. il diritto cittadino si sviluppò soprattutto

Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.

dal diritto consuetudinario mercantile (H. Planitz); c. il diritto cittadino è un diritto con carattere proprio, formato da consuetudine e accordo o statuto, contraddistinto da razionalità, mobilità e organizzazione legata alla realtà economica (W. Ebel). Quest'ultima interpretazione viene sviluppata più approfonditamente nella relazione che ho tenuto a Bielefeld in occasione del *Rechtshistorikertag* e ora pubblicata nella rivista tedesca «Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung» (106, 1989, pp. 12-45).

3. *La nascita del diritto cittadino tedesco*

A mo' di tesi si può affermare oggi quanto segue: nel XII secolo si sviluppa in Germania un diritto cittadino che si distingue chiaramente per quanto attiene le norme contenutistiche, il carattere e il grado di sviluppo, dal diritto territoriale (non ancora affidato alla forma scritta). Dal punto di vista formale esso può trovare espressione sia in un privilegio, nella registrazione di uno statuto cittadino, nel conferimento del corpo di diritto cittadino ad un'altra città o in un accordo sotto forma di contratto (*Einung*). A venir registrate sono soprattutto quelle norme giuridiche che si differenziano rispetto al diritto territoriale.

4. *Passaggio dalla forma orale a quella scritta*

Il diritto cittadino pone così per primo in essere nell'ambito giuridico tedesco il passaggio dal carattere orale prevalente della tradizione giuridica alla forma scritta di norme registrate. Dall'epoca della registrazione delle *leges* del diritto di stirpe (*Volksrechte*, *Stammesrechte*), l'ordinamento giuridico territoriale non conosce un carattere normativo di questo tipo, in quanto regola le varie situazioni di conflitto mediante un ricorso collettivo al proprio ordinamento tradizionale (Hermann Krause: «Secundum antiquam consuetudinem, more maiorum, more solito»).

5. *Il processo di registrazione scritta del diritto territoriale: lo 'specchio' sassone*

Si potrebbe cercare di confutare questa tesi richiamando l'attenzione sullo 'specchio' sassone (*Sachsenspiegel*). Esso è la fonte classica di un diritto tedesco (diritto territoriale e diritto feudale) registrato per iscritto ma non riguardante una realtà cittadina, anche se agisce sui diritti delle città della Germania settentrionale, centrale e orientale. Cronologicamente lo 'specchio' sassone si colloca però nel contesto di un diritto cittadino già pienamente sviluppato e codificato (XIII secolo); solo in misura limitata esso contiene norme giuridiche di carattere astratto-normativo come i diritti cittadini. Se già in passato si sono stabilite influenze della cultura ecclesiastica sull'autore Eike von Repgow (Guido Kisch), ora si arrivano a stabilire anche relazioni con circoli cittadini (H. Lieberwirth, P. Johanek). Lo 'specchio' sassone viene inoltre fatto rientrare oggi nell'ondata di registrazioni del diritto che investe l'Europa nell'età successiva alla lotta per le investiture (S. Gagnèr). Il diritto territoriale dello 'specchio' sassone non può dunque essere considerato come fondamento dell'evoluzione del diritto cittadino nell'accezione di Richard Schröder.

6. *Il nuovo livello: forma scritta e struttura normativa*

Con la presenza di un'ampia stratificazione di diritti cittadini e del diritto territoriale e feudale dello 'specchio' sassone si afferma in Germania nel corso del XIII secolo un nuovo livello di evoluzione della struttura giuridica (là dove i diritti di servizio e curtensi e il diritto di insediamento rurali sono solo di secondaria importanza). Questo vale in parallelo per gli altri territori europei a nord delle Alpi – i diritti cittadini contribuiscono all'affermazione della struttura normativa moderna, mentre lo 'specchio' sassone opera a sostegno del *tentativo di una registrazione comprensiva di tutto il diritto*. È difficile stabilire quale sia stato il peso, pur indiretto, avuto in questo processo dal diritto ecclesiastico e da quello

romano, ma esso dev'essere considerato più attentamente nella ricostruzione concreta del processo storico.

7. *Compenetrazione e relazione fra diritto territoriale e diritto cittadino*

Su questo livello di sviluppo raggiunto nel corso del XIII secolo il diritto territoriale e quello cittadino possono compenetrarsi e collegarsi fra loro. Ciò avviene soprattutto nello 'specchio' svevo (*Schwabenspiegel, Großes Kaiserrecht*) e nello 'specchio' francone (*Frankenspiegel, Kleines Kaiserrecht*), nell'uso dello 'specchio' sassone, di quello svevo e di altri in taluni diritti cittadini, ma anche nei tentativi di compilare registrazioni comprensive sul modello dei codici appena ricordati. Per comprendere il contenuto giuridico di queste registrazioni servono meglio gli stimoli provenienti dalle varie situazioni economiche che l'origine del diritto territoriale o cittadino. La differenza fra situazioni economiche rurali e situazioni economiche cittadine ha in questo senso ancora un ruolo molto importante. Il processo di espansione dello scambio e del commercio (il rapporto merce/denaro) dai centri di mercato urbani alla campagna porta però alla diffusione dello scambio commerciale e di analoghi istituti giuridici, originariamente legati al diritto di mercato e al diritto cittadino, e fa delle relative norme giuridiche elementi essenziali del diritto territoriale.

8. *La legislazione dei territori*

È su questo piano dello sviluppo giuridico interno che va intesa la legislazione dei principi territoriali a partire dal XIII secolo. Essi si servono degli elementi sviluppati dal diritto cittadino e da quello territoriale per arrivare a una unificazione del diritto dei loro territori nel senso di un ordinamento adeguato alla situazione e in vista della loro costruzione dello Stato. Essi si vedono tuttavia costretti a rispettare le diverse situazioni che caratterizzano la città rispetto alla campagna e una città rispetto all'altra.

9. *Il diritto cittadino quale intermediario nel passaggio dal diritto arcaico germanico al diritto colto*

Soprattutto attraverso lo sviluppo delle città nel XII secolo si assiste ad una fondamentale trasformazione qualitativa del diritto degli stati territoriali a nord delle Alpi, che trasforma anche il diritto di stirpe e il diritto territoriale «arcaici» in vigore fino a quel momento. La nuova qualità del diritto viene quindi assunta nella legislazione territoriale e introdotta come strumento di unificazione giuridica e di costruzione dello Stato. Solo una volta raggiunto, sia in città che in campagna, questo grado qualitativo dello sviluppo giuridico fu possibile introdurre il diritto colto a nord delle Alpi (recezione), essendo ormai avvenuto il salto qualitativo da un ordinamento giuridico arcaico ad uno razionale.

10. *Il ruolo del diritto cittadino mitteleuropeo nello sviluppo del diritto europeo*

Lo sviluppo del diritto cittadino si è così rivelato come una fase dell'evoluzione del diritto mitteleuropeo che appare indispensabile per la formazione di uno *ius commune* europeo e quindi della legalità propria della cultura europea. In questa prospettiva si pone in termini nuovi la questione riguardante il rapporto fra diritto territoriale e diritto cittadino. Questo fatto solleva numerosi problemi di ricerca a cui non è stata data ancora risposta. Fra questi è anche il confronto e la enucleazione delle differenze esistenti nello sviluppo giuridico fra i territori a sud e quelli a nord delle Alpi, specie in riguardo al ruolo che la forma di vita dei comuni cittadini, sviluppatisi in ambedue le parti dell'Europa nel XII secolo, ha avuto per la storia dell'evoluzione della cultura giuridica europea.

Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali

di *Elena Fasano Guarini*

1. Si può prendere avvio da alcune considerazioni sulla attuale organizzazione archivistica delle fonti statutarie delle città e più in generale delle comunità soggette a Firenze. La struttura dei fondi archivistici è spesso il risultato di una storia lunga e varia, che nel nostro caso specifico non sarebbe né utile né possibile ricostruire compiutamente. Non di rado però, come è stato recentemente osservato, essa consente di risalire alle ragioni originarie per cui le fonti sono state raccolte e conservate e quindi di comprenderne meglio l'antica funzione pratico-politica[1].

Serie abbastanza ricche di statuti comunitativi sono conservate in molti archivi storici locali: per limitarci a considerare quelli delle città più importanti, più di cinquanta sono i pezzi esistenti nell'Archivio di Stato di Arezzo, una ventina in quello di Pisa, più di quaranta a Pistoia[2]. In queste sedi si trovano anche codici risalenti al periodo comunale; ed a questi, in effetti, si è finora rivolto l'interesse prevalente degli studiosi. Ma la serie più fitta dei registri più tardi rileva l'esistenza di una storia statutaria che non si è arrestata con la fine della «libertà».

[1] Cfr. I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987, in particolare pp. 55 ss.

[2] Archivio di Stato di Arezzo (d'ora in poi ASA), *Statuti e riforme*, 1-56; Archivio di Stato di Pisa (d'ora in poi ASPi), *Comune divisione A*, 1-24; *div. B*, 1; *div. C*, 1; *div. D*, 1-2; Archivio di Stato di Pistoia (d'ora in poi ASPt), *Statuti e ordinamenti*, 1-43.

Una ricerca in questa materia per il periodo successivo all'assoggettamento a Firenze non potrebbe d'altra parte prescindere dal vasto fondo centrale degli *Statuti delle comunità soggette* conservato nell'Archivio di Stato fiorentino. Costituito da poco meno di mille pezzi, esso copre un arco di cinque e talvolta sei secoli: dal XIV – in taluni casi dal XIII – al XVIII; dalla formazione dello Stato regionale al declino settecentesco della attività legislativa municipale. Fondi analoghi esistono in Toscana anche là dove gli Stati conservarono sempre un'impronta cittadina, come a Siena ed a Lucca[3]. Colpisce però al confronto l'ampiezza di quello fiorentino, ben più che proporzionale alle dimensioni del territorio, e soprattutto la sua estensione temporale; spia, forse, non solo della maggior complessità del dominio di Firenze – un dominio su scala regionale, inglobante più città – ma anche di una diversa funzione degli statuti locali nel suo governo.

Il corpo degli statuti conservati a Firenze è stato indubbiamente da un lato arricchito nel tempo, anche oltre il '700, dalla confluenza di materiale esterno di varia origine, depauperato dall'altro da sottrazioni e trasferimenti[4]; ha subito riordini e modifiche. Deve però la sua formazione ed il suo ampliamento graduale in primo luogo all'obbligo fatto fin dal loro assoggettamento alle diverse comunità di inviare

[3] A Siena sono conservati 156 registri, tra i quali vi sono più copie dello stesso statuto. Il materiale è in larghissima misura quattrocentesco e della prima metà del secolo XVI: cfr. *Archivio di Stato di Siena. Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951, pp. 77-121. A Lucca ad una trentina di statuti dei secoli XV e XVI seguono, a partire dal 1621 e fino a tutto il '700, le copie fatte eseguire ed approvate dagli Anziani nei registri *De' decreti comunitativi*: 92 statuti rurali del secolo XVII e 115 del XVIII. Cfr. S. Bongi, *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca*, I, Lucca 1872, pp. 37-49. Cfr. anche E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle comunità toscane nell'età moderna*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», LXXXVII, 1981, pp. 154-169.

[4] Così ad esempio gli inventari citati alla successiva nota 5 attestano la presenza nel fondo fiorentino fino al 1793 di statuti e riforme della città e delle corporazioni di Pisa, oggi totalmente mancanti. Il materiale in questione è stato successivamente trasferito all'Archivio di Stato di Pisa. È questa la lacuna più vistosa nella serie di Firenze.

a Firenze copia degli statuti vigenti e poi di tutti quelli che via via venissero emanati. Reca ancora l'impronta originaria dell'antico Archivio delle Riformagioni, di cui fu stabilmente parte dopo gli inizi del '400, come attesta la lunga serie di inventari che ne documentano la struttura e la consistenza tra il XV ed il XVIII secolo[5].

Quello delle Riformagioni fu, potremmo dire, l'archivio centrale della città e dello Stato di Firenze. Costituito nel suo nucleo originario a partire dal 1282, incrementato agli inizi del secolo XV mediante l'aggregazione di corpi prima distinti, tra cui per l'appunto quello degli statuti comunitativi, e ristrutturato alla metà del XVI[6], esso raccolse tutti gli atti politici fondamentali, nei quali il potere trovava la pro-

[5] Numerosi furono gli inventari quattrocenteschi per lo più opera di cancellieri delle Riformagioni. Risale al 1430-44 quello di ser Filippo di ser Ugolino Pieruzzi, Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Inventari vecchi*, 635; al 1477-78, quello di Bartolomeo Guidi, *ibidem*, 641 (volume miscellaneo); al 1474 quello promosso da Bartolomeo Scala, ASF, *Carte di corredo*, 2. Ad essi seguirono all'inizio del secolo XVI l'inventario parziale, giuntoci in copia, di Bartolomeo Masacci, massaio della Camera dell'Arme, «delle cose si ritrovavano in camera del Gonfalonier di Giustizia quando Piero Soderini fu rimosso», ASF, *Inventari vecchi*, 636, e, alla metà del secolo, l'*Inventario di tutti e' libri e scritture che si trovano insino a questo dì 20 di giugno nel 1545 nella Cancelleria delle Riformagioni di Sua Eccellenza al tempo di M. Jacopo Polverini, Auditore fiscale di quella* di Gabriello Simeoni, dedicato a Cosimo I, ASF, *Inventari vecchi*, 638. Quindi, dopo una lunga pausa, nel secolo XVIII furono redatti l'*Inventario di codici e filze che si conservano nell'Archivio delle Riformagioni di S.A.R. fatto nell'anno 1776* di Giovan Francesco Pagnini (che non comprende tuttavia gli statuti delle comunità soggette) *ibidem*, 645-646, ed infine, nel 1793, l'*Inventario dell'Archivio delle Riformagioni* con larga introduzione storica di Filippo Brunetti, *ibidem*, 661-664. Al secolo XVIII risalgono anche alcuni repertori specifici degli statuti delle comunità soggette, *ibidem*, 642, 643, 644.

[6] Sulla storia dell'Archivio delle Riformagioni, cfr. C. GUASTI, prefazione a *I capitoli del Comune di Firenze*, Firenze 1866, I, pp. II-XXIII; B. BARBADORO, *Il primo ordinamento dell'Archivio delle Riformagioni e la conservazione degli atti consiliari del Comune di Firenze*, in *Ad Alessandro Luzio, gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici*, Firenze 1933, I, pp. 197-204; C. ROTONDI, *L'Archivio delle Riformagioni fiorentine*, Roma 1972. Cfr. anche P. BENIGNI - C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove Conserva-*

pria legittimazione ed i propri punti di riferimento: privilegi imperiali e pontifici, leggi e provvisioni, trattati e «segrete pratiche», capitoli e patti di sottomissione, ed appunto statuti. Fu dunque in primo luogo uno strumento pratico di governo di primaria importanza; ed in questo modo lo intesero i cancellieri che ne inventariarono le carte nella prima metà del '400, significativamente inclini a manifestare indifferenza e quasi fastidio di fronte alle cose che in esso sembrassero loro «antiqua dissipata et inutilia»[7]. Strumento pratico l'Archivio continuò ad essere anche nel '500, dopo l'avvento del principato: non di rado, per restare nel settore che qui ci interessa, memoriali ed informazioni indirizzate ai granduchi lasciano intravvedere auditori e cancellieri impegnati a cercare e compulsare capitoli e statuti locali per preparare interventi giurisdizionali ed amministrativi nel dominio[8]. Con il rafforzarsi del potere principesco ed il maturare di una diversa cultura storico-politica a quel grande corpo documentario fu semmai attribuito anche un valore più profondo. In esso il suo ordinatore cinquecentesco, Ga-

tori della Giurisdizione e Dominio fiorentino, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII, 1983, pp. 40-42.

[7] Così F. PIERUZZI, *Inventari vecchi*, 635, cit. Analogamente B. GUIDI (*Inventari vecchi*, 641, cit.) usa per i documenti più antichi dizioni quali «inventarium librorum et scripturarum quae amplius ad nichilum valere possunt» o «nullius sunt importantiae». Cfr. C. ROTONDI, *L'Archivio delle Riformagioni fiorentine*, cit., pp. 11-14.

[8] Cfr. ad es. la ricerca infruttuosa compiuta nel 1549 da Jacopo Polverini degli antichi statuti di Pietrasanta, «sotto nome de' signori Lucchesi» che Cosimo I desiderava fossero riformati ed adeguati alla nuova realtà statuale. Dalla risposta dell'auditore fiscale emerge la consapevolezza – apparentemente assente invece nel duca – della natura ed origine politica dell'Archivio. Qui, egli spiega, «vi sono solo gli statuti fatti nel tempo che quella terra è stata suddita di questa città, et a iuditio mio non ve ne può essere d'altra sorte, perché e' fatti in altri tempi non si son mandati né ricevuti, sì come e' non vi sono ancora quelli d'alcune altre città che sieno stati fatti avanti le loro submissioni». ASF, *Pratica Segreta*, 1, ins. 16 (4 maggio 1549) e 18 (10 maggio 1549). Cfr. anche l'analoga ricerca compiuta da Paolo Vinta, auditore delle Riformagioni, sull'intricata situazione degli statuti di Montepulciano, allorché si tratterà di modificarne una rubrica, «Della Tortura et come si dia», ASF, *Pratica Segreta*, 6, ins. 76 (15 dicembre 1562).

briello Simeoni, vedeva l'espressione della «memoria delle cose antiche come herede del tempo passato et madre del presente et del futuro». Perciò l'Archivio era per lui patrimonio indispensabile nella sua totalità al «Principe buono», che volesse «ogni disordinata repubblica acconciare et conservare ogni bene ordinata»; palestra insostituibile per i servitori pubblici, «capace di far tale ogni più rozzo ingegno (el quale del continovo frequentandola vi si ammaestrasse dentro) che facilmente condurrebbe a fine lodevole ogni maggiore impresa di qualunque Stato»[9].

Gli statuti delle comunità soggette trovarono dunque spazio a Firenze tra le carte più gelosamente custodite dal potere, più essenziali al suo funzionamento ed alla sua memoria: una collocazione originaria che indica la rilevanza attribuita al corpo e l'attenzione di cui esso fu oggetto da parte del governo fiorentino.

La composizione del fondo è assai complessa e merita qualche ulteriore considerazione. Molteplici risultano in primo luogo gli enti territoriali che producevano statuti: città (*civitates*) ma anche terre e castelli (*oppida* e *castra*); comunità rurali; leghe di comunità; circoscrizioni giurisdizionali ed amministrative più ampie – capitanati, vicariati e podesterie. Potevano infine darsi o ricevere statuti propri nelle singole località magistrature ed uffici particolari, come le dogane, la Grascia o gli uffici dei Fiumi e Fossi; arti e corporazioni; luoghi pii, ospedali, Monti di Pietà; confraternite. Anche questo materiale, di cui qui non ci occupiamo, è stato in molti casi conservato, in registri appositi o intercalato agli statuti comunitativi.

Sotto la generica dizione di «statuti» sono raccolti inoltre atti diversi, che è bene in qualche misura distinguere, ben-

[9] G. Simeoni, *Inventario*, cit., cc. 2-3. Di qui, da questa funzione politica, la superiorità retoricamente attribuita dal Simeoni all'Archivio, con i suoi libri e carte, sulle biblioteche antiche, compresa quella di Alessandria, finalizzate solo a porgere «agl'humani ingegni o ornamento o diletto». Il Simeoni, ricordiamo, operava per conto dell'auditore Jacopo Polverini, uno dei giuristi che più contribuirono a dar forma allo Stato mediceo di Cosimo I.

ché la terminologia del tempo tenda piuttosto a confonderli. Come è noto, «statuti» si chiamano i codici complessivi in cui sono ridotte a più o meno ordinata unità, per usare la terminologia ricorrente nei preamboli, «leges statuta provisiones reformationes et ordinamenta» inerenti al governo complessivo delle comunità, al diritto pubblico nonché al diritto civile ed al diritto penale vigenti al loro interno quando questi abbiano una loro specificità. Ma così sono dette anche singole disposizioni o complessi di disposizioni che assumano valore durevole e generale: gli «statuti del vestire», ad esempio, ossia le leggi suntuarie, redatte in tutte le comunità negli anni '40 del '500; gli «statuti» che regolano i mercati; o ancora le provvisioni con cui fino a '700 inoltrato le comunità rurali limitano il diritto dei loro abitanti a tenere porci e capre ed a farli pascolare sulle terre comuni. Anche in Toscana, in effetti, come in altri contesti, l'attività statutaria non era in via di principio nettamente distinguibile dall'attività deliberativa ordinaria dei consigli rappresentanti l'«universale» nelle singole comunità[10]. Tant'è che non mancarono da parte di questi tentativi di sancire la piena omologazione della seconda alla prima. Così gli statuti di Pistoia del 1435 stabilivano

«quod de cetero omnes et singulae reformationes et provisiones editae seu factae et quae de novo fierent in Consilio populi civitatis Pistorii vel per quoscumque alios habentes auctoritatem a dicto Consilio habeantur pro lege et observari debeant inviolabiliter tamquam statuti populi ejusdem civitatis»[11].

Non furono, in realtà, tentativi riusciti. Nel caso specifico la rubrica ebbe breve vita: nei successivi statuti pistoiesi completi – quelli del 1451 – non ve ne è più traccia[12]. Nel dominio fiorentino infatti, come tra poco meglio si vedrà, la

[10] Sui presupposti giuridici di questa attività statutaria cfr. L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988, pp. 15-16.

[11] Statuti di Pistoia anno 1435, libro I, rubrica 26, ASPt, *Statuti e ordinamenti*, 15.

[12] ASF, *Statuti comunità soggette*, 597.

provvisione locale poteva acquistare dignità e forza di statuto solo seguendo un iter procedurale preciso – quell'iter, appunto, che dalla periferia conduceva a Firenze.

Insieme agli statuti – talvolta intercalate ad essi, talvolta in registri distinti – sono infine conservate le «riforme», ossia i verbali delle operazioni che accompagnavano i periodici «squittini» e rinnovi delle «borse» nelle quali, secondo il sistema elettorale diffusosi in Toscana già nel corso del '300[13], venivano immessi, raggruppati in cedole, i nomi di coloro che fossero ritenuti idonei a coprire gli uffici cittadini, per esserne poi estratti in conformità al principio della rapida rotazione delle cariche. Si tratta di materiale di rilevante interesse istituzionale. In occasione delle «riforme» venivano infatti anche stabiliti mediante conferma o revisione, i criteri di ammissibilità alle diverse cariche e di «imborsazione», nonché le norme, destinate a durare quanto le «borse», sulla composizione degli organi di governo e gli obblighi, diritti e divieti dei magistrati. Benché il fondo fiorentino sia tutt'altro che privo di lacune, al suo interno per la stessa comunità, cittadina, castrense o rurale che sia, o per la stessa circoscrizione giurisdizionale-amministrativa le riforme di norma si succedono a scadenze oscillanti tra il triennio ed il quinquennio e costituiscono serie regolari e corpose. Numerosi sono anche gli statuti singoli che arricchiscono o modificano il corpo delle leggi municipali preesistenti. Specialmente nel caso delle città o delle terre più cospicue, non è difficile infine che si succedano ad intervalli più lunghi anche nuovi codici statutari complessivi, volti al rinnovo parziale, al riordino ed alla riscrittura di quelle leggi. Talvolta la loro redazione coincide con svolte politiche ed istituzionali di rilievo; talaltra sembra dipendere da ragioni più sfuggenti, di ordine giuridico.

Un fondo siffatto invita ad un'impresa non facile e fino ad oggi affrontata solo parzialmente. Esso permetterebbe di

[13] Cfr. l'ampio esame del sistema elettorale fiorentino in G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze 1981, I, pp. 149-355 e III, pp. 15-57 per i maggiori centri del distretto.

considerare gli statuti nella loro dimensione diacronica, di analizzare le dinamiche secondo le quali si modificano nel tempo; e di farlo in due direzioni. A partire dagli statuti si può ovviamente ricostruire, come in verità è stato già fatto in più di un caso, la storia delle istituzioni e del governo locale, che il loro evolvere guida e riflette: di questa storia essi sono certo fonte privilegiata benché non sufficiente. Si può studiare, in modo più generale, il mutare delle norme che, nelle città e nelle campagne, presiedono alla vita collettiva, ai rapporti interni alle comunità, alla polizia urbana e rurale[14]. Ma le nuove deliberazioni e le *correctiones*, *additiones*, *diminutiones*, i riordini e le riscritture non riflettono soltanto il mutare delle istituzioni. Benché in modo più lento e meno chiaramente percettibile investono anche norme penali e norme civili; modificano nel tempo struttura e linguaggio dei vecchi corpi statutari che ne sono oggetto. Consentono così di osservare quella storicizzazione del diritto, quell'adeguamento al mutare dei tempi e delle circostanze entro una sostanziale fedeltà alle forme originarie, sulla cui importanza e le cui implicazioni politiche ha richiamato da tempo l'attenzione Mario Sbriccoli, insistendo per parte sua sul valore dell'*interpretatio*[15].

Una simile impresa richiederebbe tuttavia molto tempo e molta fatica, e potrebbe essere affrontata solo a partire dalla scelta ragionata di ambiti territorialmente limitati. L'esistenza stessa del fondo fiorentino e la sua composizione inducono però anche a porsi alcuni interrogativi preliminari. Quali sono le ragioni politiche della sua origine ed i meccanismi della sua crescita? Quali le funzioni e le conseguenze, sul piano giuridico e su quello istituzionale, di questo flusso plurisecolare di statuti periferici di diversa natura a Firenze?

[14] Cfr. le osservazioni di G. Tocci, Introduzione a *Le comunità negli Stati italiani d'antico regime*, a cura dello stesso, Bologna 1989, pp. 21-27.

[15] M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

Sono problemi, beninteso, non di natura archivistica, ma storica. La formazione e lo sviluppo del fondo si intrecciano in effetti, come si è accennato, con la formazione e lo sviluppo del dominio fiorentino: possono dunque consentire di riflettere sui caratteri strutturali e sulla storia del sistema politico regionale cui Firenze dà vita a partire dal XIV-XV secolo. Io non ho esitato a questo proposito a parlare di Stato, termine oggi soggetto rispetto a quell'epoca a discussione, benché mi sia sempre volutamente astenuta dall'impiegare l'espressione di «Stato moderno». Ma, quale che sia la terminologia e l'apparato concettuale cui si ricorre, mi sembra essenziale, nel caso fiorentino, insistere sull'idea del «sistema»: dell'aggregazione, cioè, intorno a Firenze e sotto il suo governo, di un territorio senza dubbio assai articolato, ma dotato di una propria coesione e di strutture proprie; di una propria «costituzione», potremmo dire, in quanto complesso territoriale.

2. Di questo sistema, in un'area altamente urbanizzata come la Toscana basso-medievale e proto-moderna, le città sono evidentemente un elemento rilevante. E proprio la collocazione che esse hanno assunto al suo interno ed i mutamenti che questa collocazione ha subito nel tempo consentono di coglierne alcuni aspetti strutturali complessivi ed alcune linee evolutive essenziali, di cui sono spia anche i caratteri e le vicende degli statuti cittadini.

È bene tuttavia notare preliminarmente che questi nello Stato di Firenze non si distinguono tipologicamente in modo netto entro la grande massa degli statuti delle comunità soggette. Certo essi sono sempre giurisdizionali oltre che amministrativi, se vogliamo usare i vecchi criteri classificatori un po' astratti di P.S. Leicht[16]. Accanto al libro sugli uffici, dovunque presente, anche se con estensione variabile a seconda della complessità degli organi di governo, accanto a quello del «danno dato», che anche nelle piccole comunità resta di competenza locale, essi comprendono sempre i libri

[16] P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1939.

del civile e del criminale – «De causis civilibus» e «De maleficiis» – estesi tanto alla procedura quanto al diritto sostanziale. Si tramanda così nelle città uno *jus proprium*, come osservava Pompeo Neri[17], indipendente all'origine, e talora più antico di quello di Firenze e non privo di «variazioni e contradizioni al medesimo». Tutt'altra cosa sono, beninteso, gli statuti delle singole comunità rurali, limitati alla regolamentazione dei pochi uffici locali e, come or ora si è detto, alla raccolta delle norme relative al danno dato ed alla polizia rurale. Ma non meno ampi di quelli cittadini possono essere gli statuti delle numerose «terre» e castelli disseminati nello Stato di Firenze. San Miniato, Prato, Colle, San Gimignano, Pescia in Valdinievole, Anghiari in quel d'Arezzo, Fivizzano in Lunigiana, Castrocaro ed altri castelli della Romagna fiorentina – e l'elenco potrebbe continuare[18] – hanno statuti estesi anche al civile ed al penale, e nel penale fino alle pene di sangue. Anche qui dunque vi è uno *jus proprium*, di cui Firenze riconosce il vigore e, come tra poco vedremo, la rinnovabilità.

Questa omologia di fondo tra gli statuti cittadini e quelli delle «terre» ha ragioni storiche profonde. Essa riflette alcuni caratteri specifici dell'urbanizzazione e dello sviluppo comunale nell'area toscana egemonizzata e poi dominata da Firenze. Qui le città «storiche», se così possiamo dire, ossia i centri cui nella pratica e secondo la teoria giuridica prevalente viene riconosciuto titolo cittadino per la presenza di istituzioni vescovili[19], non superano dimensioni ristrette.

[17] P. NERI, *Discorso primo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana sotto di' 31 maggio 1747*, in G. B. NERI BADIA, *Decisiones et responsa juris*, Florentiae 1776, II, pp. 501-502. Il testo è oggi riedito in M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990, pp. 322-23.

[18] Cfr. gli elenchi in appendice a E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, pp. 83-107.

[19] Il rapporto tra città e sede vescovile è in realtà oggetto tra i giuristi di lunga discussione, sulla quale cfr. P. FAGNANI, *Commentaria in secundum librum Decretalium*, Coloniae Agrippinae 1676, tomo 3 parte 2a, p. 37 e

Benché più ampie delle minuscole città tedesche, esse sono assai lontane, specie dopo la crisi del secolo XIV, dalle dimensioni di Firenze ed in nessun tempo comparabili con le città venete e lombarde[20]. Funzioni urbane, in compenso, sono assolte anche da costellazioni di centri minori, diversi dei quali non sono molto meno popolosi né hanno una stratificazione sociale meno complessa delle città; e tra XII e XIV secolo hanno avuto anch'essi *status* di libero comune. Non è senza significato il fatto che un certo numero di questi centri venga poi promosso, tra '500 e '600, a sede vescovile ed a rango di città: un fenomeno che ha ragioni anche di altra natura, ma premia le aspirazioni di «terre» di lunga civiltà, e non a caso nella Toscana fiorentina ha una frequenza assai maggiore che in qualsiasi altra regione italiana[21].

le fonti giuridiche qui citate. Per l'uso toscano cfr. anche M. A. SAVELLI, *Summa diversorum tractatuum*, Parmae 1717, I, pp. 238-239. All'inizio del secolo XV, oltre a Firenze ed a Fiesole (non più considerata città), sono sedi vescovili Pisa, Arezzo, Volterra, Cortona: cfr. F. UGHELLI e N. COLETI (edd), *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, III, Venetiis 1718. Sul nesso città-sedi diocesane, cfr. oggi G. CHITTOLINI, *«Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in «Società e storia», 47, 1990, pp. 6 ss.

[20] All'atto del censimento del 1551-52 Pisa conta circa 8.500 abitanti (10.000 includendo i sobborghi); Arezzo circa 7.000; Pistoia e Borgo S. Sepolcro si attestano tra i 6.000 ed i 7.000. Cortona supera di poco i 5.000 e Volterra i 2.500 (4.300 con i sobborghi). Vi sono peraltro «terre» più popolose di alcune città: Prato, 5.800 abitanti (6.800 con i sobborghi); Pescia (4.000); Montepulciano (3.150 e più di 5.000 con i sobborghi). Firenze invece (città murata) sfiora i 60.000 abitanti. Il censimento è in Biblioteca Nazionale di Firenze, *Magliabechiani*, II, I, 20. I suoi dati sono ripresi comunità per comunità da E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, 6 voll., Firenze 1833-1846. Cfr. anche L. DEL PANTA, *Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII*, Firenze 1974. Per un confronto con le città della Terraferma veneta (dai 15.000 abitanti di Udine ai 50.000 di Verona) e lombarde, oltre all'opera classica di J. BELOCH, *Die Bevölkerungsgeschichte Italiens*, 3 voll., Berlin 1937-1961, cfr. E. SONNINO, *Bilanci demografici di città italiane: problemi di ricerca e risultati*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna 1982, pp. 53-67 ed oggi M. GINATEMPO - L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.

[21] Tre «terre» vengono promosse a sede episcopale e rango cittadino nel corso del secolo XVI (Borgo S. Sepolcro, 1515; Montepulciano, 1561;

D'altra parte, se gli statuti delle comunità rurali nella loro elementarità sono inconfrontabili con quelli cittadini, essi hanno però una sorta di completamento in quelli, estesi al civile e talvolta al penale, delle podesterie e dei vicariati rurali. Negli statuti, cioè, delle circoscrizioni dotate di propri organi di governo federativi, in cui quelle comunità furono raggruppate da Firenze a fini amministrativi e giurisdizionali, in molti casi già al momento del loro assoggettamento e comunque nella fase della prima organizzazione del dominio. L'esame della differenziata rete in cui si articola il diritto locale nello Stato di Firenze rinvia dunque, oltre che ai caratteri originari del suo sistema urbano, ai suoi inizi come Stato, al modo ed alle forme in cui esso si costituì.

In effetti negli atti ufficiali che stabiliscono le condizioni fatte da Firenze alle comunità cittadine, castrensi, rurali al momento del loro assoggettamento – si tratti di patti e capitoli sottoscritti bilateralmente, come nel 1401 con Pistoia, «socia nobilis et foederata», o di provvedimenti deliberati unilateralmente dai Consigli fiorentini in seguito ad acquisto o conquista, come per Arezzo nel 1384 – il problema degli statuti assume sempre, o quasi sempre, una rilevanza specifica[22].

Ciò avviene sotto due profili, che, dopo quanto si è osservato, non è difficile distinguere. Firenze riconosce, quando esso esista, lo *jus proprium* delle comunità più importanti, secondo il quale dovranno amministrare la giustizia civile e penale i giusdicenti fiorentini. Negli statuti vede d'altra parte il fondamento dell'autogoverno locale, il codice che ne fissa le forme e le regole. In questo senso ed entro questi

Colle Valdelsa, 1592). Altre due otterranno gli stessi benefici nel corso del '600: San Miniato, 1622 e Prato, 1653. Pescia infine diventerà città nel 1699 e sede episcopale nel 1726. Cfr. F. Ughelli - N. Coleti, *Italia sacra*, cit.; E. Repetti, *Dizionario*, cit., ad vocem.

[22] Atti di sottomissione, capitoli, ordinamenti originari promulgati a Firenze sono raccolti in ASF, *Capitoli*, 1-64. Per i primi 15 registri cfr. *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, Firenze 1866, 2 voll. Anche i capitoli erano parte dell'antico Archivio delle Riformagioni.

limiti – «ad suam gubernationem»[23] – estende la *potestas statuendi* anche alle comunità rurali che precedentemente ne erano prive, per essere parte di antichi contadi cittadini.

Su entrambi i piani i capitoli tendono a fissare due principi, che si sovrappongono elidendosi in parte: da un lato il diritto delle comunità di conservare, rinnovare o darsi (nei limiti che si è detto) statuti propri; dall'altro l'obbligo di chiederne l'approvazione alla Dominante, in alcuni casi una volta per tutte, in altri periodicamente, ad intervalli più o meno lunghi[24]. L'introduzione di quest'obbligo è uno dei tratti che segna in modo evidente il passaggio dai rapporti di formale accomandigia, attraverso i quali spesso si esprime ed esercita nel corso del secolo XIV l'egemonia fiorentina, alla piena sudditanza. Così, per fare un esempio, nei capitoli che il comune di San Gimignano stipula con quello di Firenze all'atto di concedergli nel 1348 una «balia» triennale[25], era esplicitamente sancita la validità di vecchi e nuovi statuti

[23] Questo è il termine contrapposto a *jurisdictio* nel lessico politico tre-quattrocentesco toscano: cfr., a proposito degli statuti di Firenze, R. FUBINI, *Osservazioni sugli «Historiarum Florentini populi libri XII» di Leonardo Bruni*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze 1980, I, pp. 416-17 e 423-24; dello stesso, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 158-163. Se sembra mancare la distinzione tra «giurisdizione» ed «amministrazione» o «economia», di cui L. MANNORI, *L'amministrazione*, cit., pp. 165 ss. ha ricostruito la storia più tarda, è però netta quella tra «giurisdizione» e «governo».

[24] Cfr. ad es. l'informazione di Paolo Vinta al duca del 15 ottobre 1562 a proposito di Montepulciano, che risulta avere «per capitulatione come anco alcune altre terre d'approvar una volta sola li suoi statuti et quella serve in perpetuo...» (ASF, *Pratica Segreta*, 6, ins. 76, c. 631). L'approvazione tuttavia era richiesta per ogni statuto di nuova emanazione, cui in sua mancanza non veniva riconosciuto vigore. Ad essa era connesso il pagamento di una tassa, che, a partire dal 1581, è debitamente registrato dall'auditore delle Riformagioni (cfr. *Repertorio del libro primo dell'approvazione degli Statuti dal 1581 al 1610*, ASF, *Auditore delle Riformagioni*, 298).

[25] Vale a dire di attribuire ad una commissione di cittadini fiorentini autorità straordinaria in merito alla riforma delle borse da cui venivano tratti i membri dei consigli e magistrature locali. Inizialmente le balie furono temporanee. Il riconoscimento di balie definitive, come avviene a Pistoia nel 1401, è la forma in cui talora ha luogo il passaggio ad una

locali al di fuori di qualsiasi intromissione fiorentina[26]. Cinque anni più tardi, al concludersi dell'assedio vittorioso che portava alla capitolazione definitiva della terra, il riconoscimento della sua *potestas statuendi* è inderogabilmente accompagnato dall'obbligo di sottoporre vecchi e nuovi statuti all'approvazione del comune di Firenze. Così anche per Arezzo e Pistoia le pur vaste balie temporanee concesse a Firenze nel corso del secolo XIV riguardo alle riforme degli uffici cittadini ed alla tutela dell'ordine pubblico, non investivano l'autonomia statutaria; mentre all'atto della definitiva sottomissione questa subiva un drastico ridimensionamento. Triplice l'attentato di cui essa ad esempio era oggetto negli ordinamenti imposti ad Arezzo nel 1384[27]. Si stabiliva allora che gli statuti aretini dovessero essere approvati nella città dominante; che, accanto ad essi, dovessero essere applicati dal capitano di custodia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali anche gli ordinamenti là emanati a proposito di Arezzo; che il capitano infine – cittadino fiorentino scelto a Firenze – potesse condannare a suo arbitrio e senza alcuna

effettiva sudditanza. Cfr. gli esempi analizzati da G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica*, cit., III, pp. 15-57. Per Pistoia cfr. anche D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento (1200-1430)*, trad. it. Firenze 1972, pp. 240-266. Sul termine di «balia» cfr. G. MASI, *Verso gli albori del Principato in Italia*, Bologna 1936, pp. 100 ss.

[26] «Item quod omnia et singula statuta ordinamenta et reformationes Comunis et populi Sancti Geminiani... sint firma et rata et pro firmis et ratis habeantur et teneantur per ipsum Comune et regimen dictae Civitatis Florentiae et plenam obtineant et habeant firmitatem prout et sicut dicto populo et Comuni Sancti Geminiani videbitur et placebit. Et quod dictum Comune et populus dictae terrae Sancti Geminiani possit et sibi liceat... facere et condere, componere et ordinare omnia et quaecumque statuta, ordinationes et reformationes quae et quoties dicto populo et Comuni videbitur et placebit et quod dictum Comune et populus civitatis Florentiae vel aliquis ipsorum officialis vel rector nullo modo possit vel debeat se de predictis vel in predictis intromittere, vel ipsa statuta, ordinamenta seu reformationes, aut aliquid eorum vel earum, modo aliquo cassare revocare vel annullare, seu alicui ipsorum aliquid addere vel mutare vel diminuere, non obstante concessione vel attributione supradicta» (ASF, *Capitoli di Firenze, registri*, 11, c. 45 r-v. Regesto in *I capitoli del Comune di Firenze*, cit., II, pp. 61-63).

[27] *I capitoli del Comune di Firenze*, cit., I, p. 380.

«solennità» chi turbasse il «pacifico stato» della città e del suo contado o mirasse a sovvertire il dominio di Firenze.

Anomalo, e per certi aspetti sfuggente, il caso di Pisa. La capitolazione del 1406, stipulata da Firenze non con il comune ed il popolo, ma con una «parte», di statuti non parla[28]. E gli ordinamenti promulgati pochi giorni dopo dalla Signoria e dai Consigli fiorentini si limitano a stabilire che il capitano di custodia ed il podestà debbano esercitare la loro giurisdizione «in civilibus et criminalibus secundum statuta communis Pisarum et in casibus in quibus statuta non disponeant... secundum jus commune»[29]. Tra '400 e '500 questa disposizione fu oggetto tra i giuristi di attento esame e di interpretazioni divergenti, nelle quali sembrano affiorare, su un piano generale, visioni contrastanti degli ordinamenti giuridici nei nuovi sistemi territoriali e dei rapporti tra città soggette e città dominante. A partire dal caso pisano si discusse così se per *jus commune* si dovesse intendere il diritto statutario di Firenze o il diritto romano; e se «loca inferiora superioribus constitutionibus... gubernentur ac regantur», come agli inizi del '400 aveva affermato Ludovico Pontano; o se invece, come più tardi sostenne il Decio, quelli tra di essi che disponessero di statuti propri «licet superiorem recognoscunt eorum statutis non astringuntur»[30].

[28] ASF, *Capitoli di Firenze, registri*, 58, c. 67.

[29] *Ibidem*, c. 4 ss.

[30] L. PONTANO, *Consilia*, ed. Venetiis 1581, cons. 218; F. DECIO, *Consilia*, ed. Venetiis 1552, cons. 429, 469, e con riferimento a Volterra, cons. 486. Più tardi l'argomento fu ripreso in modo più specifico da V. VALSECCHI, *Epistola de veteribus Pisanae civitatis constitutis*, Firenze 1727. Per un quadro più completo del dibattito cfr. R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secoli XII-XV*, I: *Pisa, Siena*, Firenze 1976, pp. 121-144. Sul problema generale del rapporto *jus proprium-jus commune* e sull'estensione dello *jus commune* della Dominante alle città soggette, la discussione fra i giuristi fu assai ampia. Cfr. ad esempio G. MENOCHIO, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis commentaria*, I ed. Sumptibus Sanuchis Chouët 1670, l. II Praes. VI, pp. 138 ss.; D. TUSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, ed. Lugduni 1661, *litera* 5 *conclusio* 541 e per la Toscana M. A. SAVELLI, *Summa diversorum tractatuum*, ed. Venetiis 1748, t. IV, lit. 5, nn. 22-23.

Ma la clausola, che escludeva di fatto gli statuti di Firenze dalla gerarchia delle fonti riconoscendo dignità pienamente autonoma a quelli pisani, non era in sé eccezionale: compariva ad esempio anche nei capitoli di Arezzo del 1384 o ancora, come ricordava lo stesso Decio, in quelli volterrani. Sfuggì invece ai giuristi l'aspetto più rilevante dell'anomalia pisana: il fatto, cioè, che nel 1406 si parlasse degli statuti vigenti, ma non della possibilità di rinnovarli, né, per altro lato, dell'obbligo di chiederne l'approvazione a Firenze[31]. Solo nei capitoli che nel 1509 suggellarono la riconquista della città dopo la sua lunga ribellione fu esplicitamente sancito, insieme a «l'autorità et potestà a detti cittadini pisani di poter fare statuti a loro beneplacito», l'obbligo di sottoporli al controllo fiorentino[32]. Il silenzio originario non impedì affatto l'emanazione nella città, limitatamente a materie specifiche, di *statuta nova* e *novissima*[33]. Spiega però forse la mancanza, nel caso pisano, di redazioni complessive – di

[31] Nel cons. 429 il Decio ricorda che «statuta pisana edita fuerunt eo tempore quo civitas pisana erat libera et civitas Florentiae non erat superior». Ma ciò che gli preme è dimostrarne la completa autonomia originaria dalle leggi fiorentine, ed alla luce di questa chiarire in quale senso debba intendersi il ricorso allo *jus commune*. Non lo interessa invece rilevare l'eccezionalità del caso pisano rispetto alla prassi statutaria in atto nel dominio fiorentino. Allo stesso modo procede, citando il Decio, il VALSECCHI, *Epistola*, cit., p. 17: «Ex quibus patet Florentinos Pisanis autonomias seu propriarum legum usum, usumque juris communis, ubi nihil eorum leges statuunt, reliquisse, nulloque modo legibus quibus florentina ipsa civitas utebatur ac hodie etiam utitur eos obstrinxisse; id quod notat etiam Philippus Decius, aliique passim jureconsulti recentiores».

[32] ASF, *Capitoli di Firenze, registri*, 47, c. 36. Il testo dei capitoli è pubblicato in appendice a G. BENVENUTI, *Storia dell'assedio di Pisa*, Pisa 1969, pp. 129-146.

[33] Cfr. in particolare gli *Statuta nova*, del 1476, in materia di cause civili di prima istanza e di appello, ASPi, *Comune div. B*, 4, cc. 45 ss., pubblicati da A. ERA, *Statuti pisani inediti dal XIV al XV secolo*, Sassari 1932, pp. 79-101, cui seguirono gli *Statuta novissima* del 1516, ASPi, *Comune div. B*, 5, cc. 17-28, pubblicati da A. ERA, *ibidem*, pp. 101-105. Non è impossibile trovare nelle riforme qualche altra disposizione statutaria che non compare tra quelle raccolte da A. Era: cfr. ad es. quelle del 1438 relative ai debiti contadini in ASPi, *Comune div. B*, 1, c. 33. Esse tuttavia non sono numerose.

codificazioni, potremmo dire in modo improprio – posteriori alla fine della «libertà».

L'obbligo imposto, con l'eccezione pisana, alle città e comunità soggette di sottoporre i propri statuti all'approvazione della Dominante non è, in sé, un carattere specifico del dominio fiorentino: la necessità dell'approvazione dei nuovi signori – prìncipi o città che fossero – fu al contrario norma affatto generale[34]. Tra gli storici del diritto vi è stato chi ha visto in ciò una continuità con pratiche e norme giuridiche del passato: l'idea stessa di statuto, è stato osservato, implicava originariamente il riconoscimento di un'autorità superiore[35]. È giusto però chiedersi se davvero l'obbligo così imposto alle comunità assoggettate sia equivalso semplicemente al riconoscimento, dovuto e quasi simbolico, di una nuova *superioritas*. Se non abbia rappresentato invece una trasmigrazione reale della *jurisdictio*, immagine e cuore, come ha sottolineato Pietro Costa[36], del potere politico tra Medioevo e prima Età moderna. E se questa trasmigrazione non sia stata *il* segno più appariscente dell'instaurarsi di forme nuove di dominio, che nella limitazione della *potestas statuendi* trovavano chiara espressione, senza tuttavia esaurirsi in essa. Se così stanno le cose, al di là del principio formale dell'approvazione, l'attenzione deve andare ai modi concreti in cui esso fu attuato, agli strumenti cui si fece ricorso. Per questa strada sarà forse possibile non solo cogliere alcuni dei caratteri complessivi del sistema territoriale posto in atto da Firenze, ma anche individuarne, al di là della continuità giuridica, fasi di sviluppo successive.

[34] Cfr. L. MANNORI, *L'amministrazione*, cit., pp. 11-15.

[35] Cfr. E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, Milano 1925, I, parte II, pp. 477-487. Cfr. anche F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I: *Le fonti*, Milano 1954, pp. 419-426 e 496-501. Oggi è più forte la sottolineatura dell'autonomia dello *jus proprium* comunale: cfr. ad es. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, pp. 59-65.

[36] P. COSTA, *Jurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

3. Che il problema dell'autonomia lasciata all'attività statutaria locale e del controllo esercitato dal centro vada considerato nel quadro più ampio del governo del dominio appare evidente, nel caso dello Stato fiorentino, quando si scorrano gli *Statuta Populi et Communis Florentiae* elaborati nel 1409 da Giovanni di Montegranaro e rivisti nel 1415 da Paolo di Castro[37]. Non è qui il caso di soffermarsi sulle complesse vicende – il cui senso politico è stato recentemente posto in luce da Riccardo Fubini[38] – della loro duplice redazione e della *reprobatio* di cui il quinto libro fu oggetto, per ragioni, peraltro, che nulla hanno a che fare con i problemi che qui ci interessano. Né possiamo dilungarci sulle rilevanti differenze tra i due testi, sulle quali pure ha attirato l'attenzione il Fubini: esse riguardano d'altra parte, oltre ad alcuni punti specifici, l'ordine interno e le motivazioni politiche ed ideali, ma non il contenuto delle norme cui qui ci riferiremo. È però da ricordare che la ragione della faticosa e contrastata impresa fu dichiaratamente – come diceva il proemio del 1409 e, pur con alcune differenze rilevanti, avrebbe ribadito quello del 1415 – l'ampliamento territoriale di Firenze, che nei decenni precedenti «plurima non solum castella, sed et civitates ditioni suae subiecerat». Dopo gli anni intensi che Gene Brucker ha definito dello *state-building*, segnati da profonde innovazioni sul piano politico, fiscale, amministrativo[39], era necessario raccogliere e ridurre

[37] Il testo del 1415 è ben noto nell'edizione settecentesca, *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, 3 voll., Friburgi, [ma Firenze, Cambiagi] 1777-1781. La redazione del 1408-9 è in ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 23.

[38] R. FUBINI, *Classe dirigente*, cit., pp. 158-163. Sulle due redazioni statutarie cfr. anche G. CHITTOLINI, *La formazione*, cit., pp. 294 ss.; G. GUIDI, *Il governo*, cit., I, pp. 62-84; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988, pp. 11-20. Per il contesto politico in cui esse ebbero origine L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton (N.J.) 1968, pp. 185 ss. Sul periodo cfr. anche M. LUZZATI, *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato*, Torino 1986, pp. 165-188.

[39] G. BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, Princeton 1977, pp. 187 ss. Cfr. anche M. A. BECKER, *Florence in Transition*,

entro un quadro coerente le «leges et constitutiones» che erano andate moltiplicandosi disordinatamente: «quod in omnibus negotiis – si scriveva nel 1409 – et maxime in gubernatione regnorum civitatumque potentum necessarius est ordo et ut certa stabilisque rebus gerendis forma sit attributa»[40]. Pur «reprobati» , gli statuti fiorentini non sono dunque, per quanto riguarda il dominio, l'espressione di un progetto politico, ma l'immagine di una costruzione in via di compimento.

All'una ed all'altra redazione è comune una rubrica *De legibus* – in posizione preminente nel 1409, spostata nel 1415 all'inizio del libro V, quasi ad attenuarne la portata – che definisce nelle sue linee fondamentali la «politica del diritto» di Firenze nel dominio. Questa sembra gravitare tra due poli: da un lato la volontà di reggere e governare «urbem nostram florentinam cum toto eius territorio legibus nostris», dall'altro il rispetto degli statuti locali, una volta che questi fossero stati rivisti o confermati dalla Dominante («...nisi et quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus vel statutis quae tamen nostra auctoritate confecta aut confirmata fuerint»[41]). Non si può dire, tuttavia, che dagli statuti fiorentini emerga una sistemazione giuridica compiu-

Baltimore 1968, II, pp. 201 ss. Sugli interventi in materia finanziaria cfr. anche A. Molho, *Florentine public finances in the Early Renaissance 1400-1433*, Harvard 1971, e sul catasto del 1427 E. Conti, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984, in particolare pp. 119-137.

[40] Redazione del 1409, ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 23, rub. 1, c.1r. Il riferimento all'accrescimento dello Stato torna, con parole parzialmente diverse, anche nel proemio sostitutivo del 1415.

[41] Citiamo dall'edizione a stampa degli *Statuta*, cit. Qua la rubrica *De legibus* è la prima del libro V, trattato I, v. II, p. 479. La rubrica procede definendo il territorio in modo onnicomprensivo, in modo da includervi diverse realtà e diverse condizioni giuridiche: «Territorium autem praedictum et loca eius decernimus fore civitates, terras, castra, oppida et villas, mare, portus, insulas, padules, aquas, valles, alpes, montaneas, et loca quaecumque quae per nos quomodolibet et nostro nomine reguntur, gubernantur, tenentur et possidentur et in futurum favente Altissimo acquirentur, et nostris legibus legari, unire et affici omnes nostrae iurisdictioni, potestati, dominioque quomodolibet subiectos et in futurum

ta del nuovo complesso territoriale. Solo in pochi casi sono definiti forma e contenuto della sovranità fiorentina su città e terre assoggettate – della *translatio dominii*, per riprendere un'espressione, certo forte e ricca di risonanze, usata a proposito di Pistoia[42]. Né viene chiarito in termini generali il rapporto tra *jus commune*, *jus proprium* di Firenze e *jus proprium* delle comunità soggette: questione, come si è visto, nodale agli occhi dei giuristi. Più che da norme giuridiche specifiche, gli ordinamenti del dominio sono modificati dalla presenza di nuove istituzioni, che hanno giurisdizione sul territorio.

Gli statuti fiorentini del 1409-1415 prevedono in primo luogo (o meglio sanciscono, trattandosi di istituzioni preesistenti) l'esistenza di alcune magistrature cittadine con funzioni eminentemente militari – come i Dieci di Pisa ed i Sei di Arezzo – incaricate di assicurare la difesa del territorio, ed al tempo stesso la sua sottomissione. I Sei di Arezzo[43], la cui giurisdizione era stata estesa agli inizi del secolo XV anche a Pistoia, San Miniato, Castrocaro, Volterra e Montepulciano devono sovrintendere alle fortificazioni nella vasta area di loro competenza. Spetta a loro «facere fieri illa laboreria et aedificia quae crediderint expedire», delegando alle comunità i compiti esecutivi; «indicere et imponere», riversando

subiciendos jubemus». Alla omologazione del territorio sotto il governo di Firenze, segue però di nuovo il richiamo alla pluralità e specificità degli statuti locali: «Salvis semper specialibus statutis et iuribus locorum singularium nostri territorii, quae nostra auctoritate facta vel confirmata fuerint, quae tunc suis locis serventur, et salvis in omnibus praedictis consuetudinibus cuiusque dictorum locorum».

[42] *De dominio et jurisdictione civitatis Florentiae in civitate et comitatu Pistorii*, libro V, trattato IV, rubr. XXXI, *Statuta*, cit., III, p. 557. Cfr. anche, nello stesso trattato, la rubr. XVIII, *Quod civitas Aretii sit in perpetuum de comitatu Florentiae*.

[43] Per i Sei di Arezzo cfr. *Statuta*, cit., V, II, rubriche 59-92. L'istituzione della magistratura, dapprima destinata a sovrintendere soltanto alle fortificazioni di Arezzo e del territorio aretino, risaliva al 1386. Nel 1407 erano stati ridotti ad un solo ufficio con giurisdizione globale sui due territori i Sei di Arezzo ed i Sei di Pistoia. Altre fusioni analoghe erano state decretate negli anni successivi. Cfr. G. GUIDI, *Il governo*, cit., III, pp. 224-25.

tramite queste le spese ed il lavoro sulle popolazioni locali; provvedere alla munizione di fortezze, rocche e casseri ed alla loro custodia mediante prestazioni coatte o la nomina di «provisionati», il cui costo viene pure addossato alle comunità. In questa sfera i Sei – così come a Pisa i Dieci[44] – possono ricorrere a poteri costrittivi ed hanno autorità di emettere «provisiones et ordinamenta» temporanei o perpetui, anche in deroga – dice esplicitamente il testo fiorentino – a statuti, ordinamenti, riforme e consuetudini locali[45]. Funzioni essenziali sono dunque (ed a lungo saranno) delegate alle comunità. Ma sul terreno della difesa – che fin dalle prime aggregazioni territoriali è oggetto primario di governo per la Dominante (ed ancora al Machiavelli apparirà, insieme al correggere, uno dei due compiti fondamentali del «signore» verso i sudditi)[46] – vengono precocemente poste in atto strutture che travalicano le automie locali, così sul piano del governo come su quello della *potestas statuendi*.

[44] Per i Dieci di Pisa cfr. *Statuta*, cit., V, II, rubriche 93-105. Oltre a compiti militari i Dieci hanno tuttavia «balia» anche «super cursu monetae», *ibidem*, rubr. 94. Cfr. anche G. GUIDI, *Il governo*, cit., III, pp. 241-244.

[45] *Statuta*, cit., V, II, rubrica 79: i Sei potranno «providere, et ordinare provisiones, et ordinamenta facere perpetua vel temporalia, poenalia vel praecisa et quae fecerint corrigere et revocare ac etiam reformare in omnibus et per omnia et prout et sicut eis videbitur et placebit, imponendi etiam poenas et multas, et universaliter omnia facere possint providere et ordinare pro praedictis quae posset totum commune Pistorii et opportuna consilia dicti communis. Non obstantibus in praedictis et quolibet prae-dictorum quibuscumque statutis, ordinamentis vel reformationibus communis Pistorii quae praedicta aliter, vel alio modo fieri decreverint et omni stilo vel consuetudine aut observantia camerae dicti communis Pistorii quibus quo ad haec intelligatur esse et sit generaliter et specialiter derogatum». Erano questi gli inizi, legati alla formazione stessa del dominio, del controllo ad un tempo giurisdizionale ed economico esercitato da magistrature fiorentine sulle comunità soggette, i cui successivi sviluppi sono stati studiati da L. MANNORI, *L'amministrazione*, cit.

[46] Cfr. ad es. N. MACHIAVELLI, *Parole da dirle sopra la provisione del danaio*, in N. MACHIAVELLI, *Arte della guerra*, a cura di S. BERTELLI, Milano 1961, p. 59: «... gli uomini non possono e non debbono essere fedeli servi di quello signore da el quale e' non possono essere né difesi né corretti». Inutile dire che secondo Machiavelli Firenze non ha fatto fronte a questi doveri, e che proprio su questo terreno si sviluppa la sua critica alla politica cittadina.

Ancora più evidente è l'emergere di un nuovo quadro istituzionale in relazione al secondo ambito di governo indicato dal Machiavelli, il «correggere», e cioè l'amministrazione della giustizia. A ciò è dedicato l'intero trattato IV del libro V, il *De officiis extrinsecis*[47]. Il titolo stesso è significativo. Come già quello del trattato II, *De officiis civium*, esso rivela la prospettiva degli statuti del 1409-1415, nei quali il territorio compare in quanto è oggetto di magistrature fiorentine. Pone in evidenza inoltre un aspetto fondamentale nella *translatio dominii*: la trasformazione degli uffici di giustizia – già affidati dai comuni a giudici forestieri di propria scelta entro la cerchia delle mura urbane ed a propri cittadini nei contadi – in uffici di Firenze, su cui la Dominante legifera e cui provvede, assegnandoli, nel rispetto dei propri sistemi elettorali, ai membri della propria classe dirigente. Anche in questo caso gli statuti, pur così innovativi come fatto politico, nelle singole disposizioni più che stabilire ex novo riordinano e sanciscono. Già i capitoli di assoggettamento, come si è visto, avevano stabilito che i rettori – capitani, vicari, podestà – dovunque nel dominio dovevano essere cittadini fiorentini ed avevano fissato le regole cui essi avrebbero dovuto attenersi nel loro operare. La traccia di quei patti originari, diversi da comunità a comunità, è ancora evidente negli ordinamenti quattrocenteschi, impegnati non a stabilire norme generali, ma condizioni specifiche, che possono differire da luogo a luogo. E tuttavia lo sforzo compiuto di raccogliere in un unico disegno ciò che era disordinatamente avvenuto

[47] Vale a dire gli uffici «di fuori», esercitati nel territorio, contrapposti agli «intrinseca» o «di dentro», esercitati nella città. A differenza di quelli «di dentro» gli uffici «di fuori» comportavano, oltre alla percezione di emolumenti, uno stipendio, che era a carico delle comunità interessate. Essi dunque, oltre ad essere strumento di governo, erano fonte di reddito per i cittadini. Cfr. i dati forniti dalla relazione del 1551 pubblicata da A. D'Addario, *Lo Stato fiorentino alla metà del '500*, in «Archivio Storico Italiano», LXXXI, 1963, pp. 362-456. Per un confronto con la Terraferma veneta cfr. A. Ventura, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in «Studi storici», IX, 1968, pp. 681-82; A. Tagliaferri, *Epilogo*, in *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, XIV, a cura dell'Istituto di Storia Economica dell'Università di Trieste, Milano 1979, pp. 572-74.

nei decenni precedenti, rende chiaramente l'immagine di un sistema entro il quale le autonomie locali trovano, ancora una volta, un limite e sono ridimensionati i poteri delle città soggette. Ciò avviene per due ordini di ragioni.

Nelle rubriche *De officiis extrinsecis* si stabiliscono caso per caso l'estensione territoriale delle diverse giurisdizioni, la natura delle competenze civili e penali dei giusdicenti fiorentini, i loro compiti, divieti, doveri, le leggi che sono tenuti ad osservare e la destinazione delle pene pecuniarie che irrogano, l'entità della loro *familia*, il loro salario, la durata del loro incarico, le modalità del sindacato cui sono soggetti alla fine del servizio. Viene così sottratta alla *potestas statuendi* locale e scritta a Firenze una rubrica fondamentale degli statuti delle città e comunità soggette: quella che definisce la *balia* e l'*offitium* del capitano e del podestà. Essa continuerà a comparire, come parte qualificante, anche nei corpi statutari locali; dovrà però conformarsi alle norme fiorentine.

La definizione delle giusdicenze – competenze ed ambito territoriale – sanziona inoltre la nuova distrettuazione del dominio: una distrettuazione che giustamente a Giorgio Chittolini è parsa ispirata da un preciso disegno politico, teso a disgregare i precedenti sistemi territoriali facenti capo alle città che Firenze è venuta assoggettando[48]. Viene così drasticamente limitata la giurisdizione, sia penale che civile, dei tribunali che hanno sede nelle città. Caso estremo è quello dei tribunali pisani, la cui competenza in entrambi i campi non va oltre la ristretta cerchia dei sobborghi; ma

[48] G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 292 ss. Per osservazioni più generali cfr. anche dello stesso autore, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. Rossi, Torino 1987, pp. 379-383; *Cities, «city-states» and regional states in north-central Italy*, in «Theory and Society», 18, 1989, pp. 689-706. Sulla riorganizzazione del contado pisano, cfr. anche E. Fasano Guarini, *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in *Ricerche di storia moderna*, I, a cura di M. Mirri, Pisa 1976.

anche a Pistoia e ad Arezzo, per non considerare che i centri maggiori, la giurisdizione penale dei capitani è meno estesa degli antichi contadi e quella civile dei podestà abbraccia soltanto le poche miglia di campagna immediatamente soggette al governo della città, la fascia delle «cortine»[49]. Al tempo stesso viene sostanzialmente ridimensionata l'area di applicazione degli statuti cittadini. Ad essi si contrappongono ora, oltre ai ristretti corpi di norme amministrative relativi alle comunità di contado, gli statuti più ampi dei vicariati e delle podesterie rurali, cui devono conformarsi nella procedura e nel diritto sostanziale i rettori inviati da Firenze, rifacendosi – dove essi tacciano – a quelli della nuova Dominante.

Allo stato attuale degli studi non è facile dire quanto le nuove situazioni esprimano interessi e voci rurali che prima non trovavano udienza; quanto invece esse siano ispirate dai rettori fiorentini, tenuti a partecipare alla loro elaborazione insieme ai rappresentanti locali, o condizionate dai modelli e «copiaticci», di cui qualche studioso ha rilevato la silenziosa circolazione[50]. Fa pensare ad esempio ad una ispirazione dall'alto la ripetizione di schemi comuni negli ordinamenti delle podesterie del contado pistoiese o del contado pisano[51]. E non è senza significato il fatto che in questi statuti compaia esplicitamente la clausola del ricorso, in caso di silenzio, agli statuti di Firenze – assente invece, come si è visto, negli ordinamenti delle città soggette. Certo è, in ogni caso, che la nuova rete giurisdizionale e la nuova mappa statutaria emergenti dagli ordinamenti fiorentini del 1409-

[49] E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo*, cit., pp. 94-95 e 102-03, di cui è corredo la carta della stessa, pubblicata a cura del Centro Nazionale delle Ricerche, *Il granducato di Toscana alla morte di Cosimo I (1574)*. Cfr. anche G. CHITTOLINI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale*, cit.

[50] G. MASI, *Verso gli albori*, cit., p. 37, che tuttavia si riferisce più che agli statuti rurali a quelli cittadini.

[51] Cfr. gli statuti delle podesterie di Vicopisano (ASF, *Statuti comunità soggette*, 929), Cascina (*ibidem*, 153), Ripafratta (*ibidem*, 713), Lari (*ibidem*, 382), Peccioli (*ibidem*, 559), Palaia (*ibidem*, 407), per il contado pisano; e gli statuti delle podesterie di Larciano e Serravalle (*ibidem*, 843), Montale e Agliana (*ibidem*, 1 e 457), Tizzana (*ibidem*, 885).

1415 sovvertono le vecchie preminenze cittadine ed i vecchi legami di soggezione tra città e contadi[52]. Si aprono allora conflitti destinati a durare a lungo. Ancora nel 1530, al momento del passaggio dalla repubblica al principato, Arezzo rivendicherà il diritto di inviare nel suo ex-contado giusdicenti propri, tratti dai ceti dominanti cittadini e naturalmente impegnati a tutelare interessi di cui essi stessi sono partecipi[53]. Per tutto il corso del '500 la *potestas statuendi* e *judicandi* in materie come il danno dato, la conduzione delle terre e lo scioglimento dei contratti agrari, naturale terreno di scontro tra gli interessi cittadini e l'«effrenata audacia rusticorum», saranno oggetto di contesa tra Pisa e le comunità delle campagne pisane, con esiti di tempo in tempo diversi[54]. Ma le innovazioni attuate tra '300 e '400 segnano una cesura profonda e sostanzialmente irreversibile nei rapporti tra città e campagna. Ed in ciò è forse la lontana ragione per cui il granducato di Toscana più tardi non conoscerà i processi che nella terraferma veneta come nello Stato di Milano condussero nel corso del '500 all'erezione, contro alle città, di istituzioni rappresentanti, in forme più mature, le istanze delle comunità rurali: i corpi territoriali[55].

[52] Per l'organizzazione dei contadi al tempo del libero Comune cfr. per Pisa K. SHIMIZU, *L'amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile*, Pisa 1976, e per Pistoia D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo*, cit., pp. 43-50.

[53] *Capitoli fra la Santità di N.S., P.P. Clemente VII e la città di Arezzo, 1530*, in ASF, *Pratica Segreta*, 175.

[54] E. FASANO GUARINI, *Città soggette e contadi*, cit., pp. 8-13.

[55] Solo recentemente i «corpi territoriali» sono stati oggetto di ricerca. Cfr. in particolare C. PORQUEDDU, *Le origini delle istituzioni «provinciali» nel Principato di Pavia*, in «Annali di storia pavese», 2-3, 1980, pp. 9-35; dello stesso, *Gli ordinamenti del Principato di Pavia tra la fine del Cinquecento e la metà del Settecento*, in «Bollettino della Società pavese di Storia Patria», LXXXI, 1981, pp. 176-205; G. CHITTOLINI, *Contadi e territori, qualche considerazione*, in «Studi bresciani», 12, 1983, pp. 33-48, e le ricerche specifiche di D. PARZANI, A. ROSSINI, M. OCCHIELLI, B. MOLTENI, C. PORQUEDDU raccolti nella stessa sede; M. KNAPTON, *Il territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo «stado italico» – Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO - M. KNAPTON, Trento 1984, pp. 33 ss.; S. ZAMPERETTI, I *«sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei*

Gli statuti fiorentini del 1409-15 hanno aspetti eccezionali nel quadro delle legislazioni contemporanee degli Stati italiani. Nessun disegno analogo viene perseguito ad esempio a quel tempo nell'altro «Stato» di origine cittadina che tra XIV e XV secolo conosce uno sviluppo regionale, la repubblica di Venezia. Qui il problema di una nuova redazione statutaria, cui la raccolta e revisione delle «commessioni» che regolavano il potere dei rettori nel dominio avrebbe dovuto in qualche modo conferire una dimensione regionale, sarebbe stato affrontato oltre cent'anni più tardi; ed anche allora senza che si raggiungesse un risultato concreto[56]. Sarebbe riduttivo scorgere dietro alla diversità delle due vicende solo ragioni immediatamente politiche, e non anche, ad esempio, il diverso atteggiamento verso il diritto del patriziato veneziano, estraneo ad ogni formazione giuridica e tenace assertore dell'equità e dell'«arbitrio» dei giudici, e del patriziato fiorentino, culturalmente assai più vicino al mondo dei giuristi[57]. Ma il corpo degli ordinamenti fiorentini quattrocenteschi suscita innegabilmente l'immagine di un sistema di potere territoriale più compatto ed integrato, più fortemente ristrutturato dal centro, meno rispettoso delle antiche preminenze cittadine e dei preesistenti legami tra

Corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra '500 e '600, in «Rivista storica italiana», XCIX, 1987, pp. 289-320.

[56] Per un confronto con la repubblica di Venezia rinvio in primo luogo al saggio di G. M. VARANINI in questo volume. Resta tuttavia essenziale G. COZZI, *La politica del diritto nella repubblica di Venezia*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta, sec. XV-XVIII*, a cura dello stesso, Roma 1980, pp. 17-152 (per il tentativo di riforma statutaria perseguito sotto il dogado di Andrea Gritti intorno agli anni '30 del '500, pp. 122-152). Il saggio è ripubblicato in G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-318. Cfr. anche C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale della repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato società e giustizia*, cit., pp. 155-258. Per la riflessione giuridica sullo Stato, cfr. A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma»*, in *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, I, Venezia 1980, pp. 577-650.

[57] Per Firenze cfr. L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft*, cit.; per Venezia le osservazioni conclusive di G. COZZI, in *La politica del diritto*, cit., pp. 146-152.

città e campagna, che non quello dominato da Venezia. In ciò si può senza dubbio vedere la conseguenza di fatti materiali, come il diverso carattere dell'urbanizzazione in area veneta ed in area toscana e la più netta preponderanza demografica ed economica che qui la città dominante aveva sui vicini centri urbani. Ma vi è anche il segno di un progetto politico, perseguito da una classe dirigente precocemente interessata al territorio ed alla «territorializzazione»[58]; caratterizzata da una decisa volontà egemonica nei confronti dei ceti dominanti delle città assoggettate, cui era più affine per struttura, interessi economici, cultura ed anche diritto di quanto non fosse il patriziato veneziano alla nobiltà della Terraferma veneta.

4. Benché non vi siano state a Firenze altre redazioni statutarie complessive e manchino dunque i termini per agevoli confronti, la ricerca ha consentito di constatare la lunga durata della mappa statutaria e dei quadri giurisdizionali disegnati all'inizio del '400[59]. Tra il XV ed il XVII secolo variò, per nuove acquisizioni territoriali, l'estensione stessa dello «Stato di Firenze»; in alcune aree fu modificata la distribuzione delle podesterie e dei vicariati: ma soltanto le riforme attuate da Pietro Leopoldo negli anni '70 del '700 trasformarono in modo sostanziale la rete dei tribunali e la stessa scansione amministrativa del territorio, modificando i principi su cui esse si fondavano[60]. Al tempo stesso si sono potute individuare, al di là di queste permanenze strutturali,

[58] Traggo il termine ed il concetto da Y. Barel, *La ville médiévale, système social, système urbain*, Grenoble 1975, dove il passaggio da «sistema urbano medievale» a «sistema territoriale» è esemplificato proprio a partire dal caso toscano.

[59] Rinvio al mio lavoro *Lo stato mediceo*, pp. 73-79. Qui prendiamo in considerazione solo lo Stato di Firenze e non lo «Stato nuovo» di Siena. Questo, infeudato, come è noto, a Cosimo I da Filippo II nel 1557, fu unito al primo nella persona del duca, ma restò entità politica autonoma.

[60] La riforma dei tribunali attuata nel 1773 è recentemente stata studiata, limitatamente al territorio senese, da F. Colao, *Post tenebras spero lucem. La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1989. Per la riforma comunitativa, affrontata negli anni immediatamente successivi, cfr. oggi, oltre al vecchio studio di A. Anzilotti, *De-*

alcune trasformazioni istituzionali macroscopiche, che si sono addensate in alcuni momenti di svolta. Si è così rilevato il moltiplicarsi, lungo il '400 ed il '500, degli organi centrali di controllo, sia in ambito giurisdizionale che economico ed amministrativo e la loro tendenziale trasformazione sotto il principato di Cosimo I da magistrature cittadine in uffici burocratici e strumenti del potere principesco[61]. Meno note sono, nella loro continuità e nei loro mutamenti spesso silenziosi, le pratiche giurisdizionali ed amministrative, le forme concrete di governo. Eppure proprio queste consentono di cogliere nel loro svolgimento complessivo processi politici e modifiche degli equilibri di potere meno vistosi ma non meno profondi di quelli rivelati dai grandi cambiamenti istituzionali. Ciò vale anche per le procedure di revisione ed approvazione degli statuti locali, e per i mutamenti – talora non lineari – che esse subirono nel tempo, e che ora cercheremo di esaminare, a partire essenzialmente dai casi delle tre città soggette di maggior rilievo: Pisa, Arezzo, Pistoia.

È necessario tornare a distinguere tra statuti in senso proprio e riforme. Diversi infatti nei due casi gli organi di elaborazione e di controllo e le procedure seguite, sia localmente che a Firenze.

Delle modalità e degli strumenti di approvazione dei primi, gli statuti fiorentini del 1409-1415 non parlano. Sappiamo tuttavia che il diritto di approvazione attribuito al Comune di Firenze dai capitoli di sottomissione fu in un primo tem-

centramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo, Firenze 1910, il lavoro di B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991.

[61] Oltre al lavoro classico di A. ANZILOTTI, *La costituzione dello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I de' Medici*, Firenze 1910, cfr. la sintesi di F. DIAZ, *Il granducato di Toscana – I Medici* (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, XIII), Torino 1976 (in particolare pp. 85-109); E. FASANO GUARINI, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX, 1977, pp. 490-538; della stessa, *Considerazioni su giustizia stato società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: comparisons and relations – Il Cinquecento*, Firenze 1980; L. MANNORI, *L'amministrazione*, cit., *passim*.

po esercitato direttamente da priori e collegi; poi, dal 1380 circa, delegato a quattro «approvatori» cittadini – estratti, a partire dal 1415, dalla borsa dei Duecento, riservata ai membri più eminenti e più fedeli dell'oligarchia[62]. Sono invece sanciti statutariamente l'obbligo delle comunità di inoltrare richiesta a Firenze prima di procedere al rinnovo delle borse per gli uffici, la possibile partecipazione alle operazioni di «riformatori» fiorentini, il rogito degli atti da parte del notaio fiorentino delle Riformagioni[63].

La diversa attenzione data alle due operazioni non è forse priva di significato. L'approvazione concessa dalla Dominante agli statuti delle comunità soggette era certo atto importante e solenne, in cui si esprimeva pienamente la sua autorità suprema. Non di rado, come si vedrà in seguito, essa fu anche l'occasione di interventi sostanziali nel merito dello *jus proprium* delle città suddite. Le revisioni statutarie avvenivano però a scadenze irregolari, non sempre ravvicinate, e spesso costituivano un momento non tanto di innovazione, quanto di riordino e di sistemazione. Le riforme erano invece l'occasione periodica in cui non solo si sceglievano concretamente gli uomini destinati a reggere i governi locali, ma si potevano modificare gli assetti istituzionali e le modalità di formazione dei ceti dirigenti mediante l'introduzione di nuove norme sull'accesso alle cariche e sulla struttura degli organi di governo. Momento nodale nella vita delle comunità, esse furono anche oggetto da parte di Firenze di un intervento assiduo; e l'analisi dei mutamenti delle forme che questo assunse nel tempo consente di distinguere fasi diverse nella politica fiorentina verso il dominio.

[62] G. Guidi, *Il governo*, cit., III, pp. 170-71. Il Guidi si fonda sul testo di alcune provvisioni del 1414. Erroneamente riferisce tuttavia agli approvatori degli statuti del contado e del distretto la rubrica 238 del libro V, trattato I degli *Statuta* (v. 3, p. 730), relativa invece all'estrazione del notaio «ad offitium approbatorum statutorum artium civitatis Florentiae».

[63] *Statuta*, cit., V, I, 240, v. 3, p. 731, dove si parla dell'«extractio de aliquo seu aliquibus civibus Florentinis pro mittendo ad reformandum aliquam terram comitatus seu districtus Florentiae». Essa doveva aver luogo su richiesta rivolta al priorato dall'Università e comune interessato Cfr. anche G. Guidi, *Il governo*, cit., III, pp. 171-72.

In un primo periodo, tra '300 e '400, nei centri urbani di maggior rilievo la formazione delle nuove borse per gli uffici e la redazione dei relativi «capitoli» furono perlopiù affidate a «riformatori» fiorentini. Era questa una risposta alle difficoltà dello *state-building*, ma in qualche misura anche la prosecuzione di pratiche del passato. Si è già accennato al fatto che nel secolo XIV[64], i vicini comuni cittadini, destabilizzati da un'accesa conflittualità urbana, avevano spesso conferito a Firenze l'autorità di provvedere al rinnovo delle borse ed alla distribuzione delle cariche, riconoscendole una sorta di ruolo arbitrale tra schieramenti opposti. Veniva così riconosciuta più o meno volontariamente un'egemonia che anche da queste pratiche traeva ulteriore alimento. Così a Pistoia nel 1373, nel 1376 e nel 1383 le riforme erano state fatte dagli «ambaxiatores» che il comune di Firenze, «tamquam pius pater de salute Pistoriensium ac eorumdem libertate sollicitus», aveva inviato ad esercitare un inappellabile arbitrato tra le «parti»[65]. Posto in crisi negli anni '90 dalla pressione viscontea, il sistema fu ripreso quando, nel 1402, Firenze ottenne balia perpetua su Pistoia e sul suo territorio: affidato ora non più ad «ambaxiatores», bensì a cittadini «deputati et electi per Magnificum Commune Florentiae in reformatores et ad reformandum Civitatem Pistorij»[66].

Anche ad Arezzo le prime riforme degli uffici dopo l'acqui-

[64] Cfr. pp. 81-82.

[65] La citazione, relativa ai capitoli del 1373, è da *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., I, p. 13. Per i capitoli del 1376 e 1383 cfr. *ibidem*, pp. 19 ss. e 22 ss. I testi di queste due ultime riforme sono anche in ASF, *Statuti comunità soggette*, 595, c. 2 ss. e c. 15 ss. Su questo insieme di problemi cfr. M. Dedola, *Istituzioni e società a Pistoia nell'età di transizione dalla repubblica al principato*, tesi di laurea dattiloscritta, Fac. di Lettere e Filosofia, Univ. di Pisa, a. a. 1987-88, parte introduttiva. Cfr. D. Herlihy, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento*, cit., p. 249 e G. Guidi, *Il governo*, cit., III, pp. 18 ss.

[66] Le borse, con relativi «capitoli», furono rifatte da riformatori fiorentini nel 1401 (ASPt, *Statuti ed ordinamenti*, 29, cc. 1 ss.), nel 1402 (*ibidem*, cc. 19 ss.) e nel 1403 (*ibidem*, cc. 27 ss. e ASF, *Statuti comunità soggette*, 595, cc. 24 ss.). I capitoli del 1401 tra Firenze e Pistoia sono in ASF, *Capitoli* 54, cc. 15 ss.

sto della città – quelle del 1387, del 1390, 1393, 1396 – furono fatte da riformatori fiorentini[67]. Poco si sa delle istituzioni di Pisa negli anni immediatamente successivi alla conquista militare del 1406, oltre al fatto che diversi uffici locali furono direttamente affidati a cittadini fiorentini. Sembra tuttavia che anche qui la definizione e la distribuzione delle cariche lasciate ai cittadini pisani dipendesse dagli organi di governo fiorentini: in un primo tempo dalla Signoria stessa, insieme ai Dieci di Pisa. In questo caso non si può tuttavia parlare di continuità con il passato. La repubblica marinara aveva goduto di una effettiva indipendenza da Firenze e non aveva prima di allora sperimentato prassi di quel genere. Esse rappresentavano ora uno degli aspetti dell'esautoramento complessivo del ceto dirigente locale: escluso dalle principali leve di potere; materialmente dissanguato da una diaspora massiccia, indotta sia dalle misure di bando che colpivano molti dei suoi membri che dalla brusca chiusura di spazi economici essenziali; soggetto al vaglio sospettoso della nuova Dominante[68].

Nel volgere di alcuni decenni, tuttavia, un po' dappertutto iniziarono a comparire accanto ai Fiorentini dei riformatori locali. Al tempo stesso le riforme, pur sempre subordinate al consenso preventivo della Signoria e dei Consigli ed al rogito del notaio fiorentino delle Riformagioni, seguivano prassi

[67] I verbali delle riforme del 1387, 1390, 1393, 1396 sono conservati in ASA, *Statuti e riforme*, 4. Cfr. anche G. Guidi, *Il governo*, cit., III, pp. 40-45.

[68] La prima riforma conservata è quella del 1428 (ASPi, *Comune div. B*, 1). Per i caratteri della dominazione fiorentina nella sua prima fase cfr., oltre al vecchio lavoro di P. Silva, *Pisa sotto Firenze dal 1406 al 1433*, in «Studi storici», XVIII, 1909, pp. 133-183, 285-323, 529-579, G. Petralia, *«Crisi» ed emigrazione dei ceti eminenti a Pisa durante il primo dominio fiorentino: l'orizzonte cittadino e la ricerca di spazi esterni (1406-1460)*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, cit., pp. 308-13 e passim. Per la diaspora pisana cfr. anche dello stesso autore, *Per la storia dell'emigrazione quattrocentesca da Pisa e della migrazione Toscana-Sicilia nel basso medioevo*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. Comba - G. Piccinni - G. Pinto, Napoli 1984, pp. 373-388; *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento*, Pisa 1989.

più semplici, più rapide e meno dispendiose: i riformatori inviati da Firenze tendevano ad essere sostituiti nelle loro funzioni dai rettori in loco – capitani di custodia, provveditori, podestà. Ad Arezzo già nel 1390 venti cittadini nominati dal Consiglio del popolo con balia di riformare la città[69] collaboravano con i quattro riformatori fiorentini. Questa presenza, accanto ai rettori, non confermata nelle riforme immediatamente successive, diventava consueta a partire dagli anni '30 del '400. A Pisa nella più antica riforma di cui a noi siano pervenuti i verbali, quella del 1428, i cinque riformatori inviati da Firenze dichiaravano di ritenere «nedum utile sed necessarium... quosdam cives pisanos praticos et expertos ac bonae conditionis et famae intervenire debere», perché «de conditionibus et moribus civium imbursandorum et copulandorum... melius et clarius informati»[70]. In un clima evidentemente ancora dominato dal sospetto, essi stessi, tuttavia, sceglievano l'esiguo gruppo dei collaboratori locali, cui era attribuita una funzione tutto sommato subalterna, mentre i criteri generali di distribuzione delle cariche – il rispetto iniziale, ad esempio, dell'equilibrio tra le «parti» dei Raspanti e dei Bergolini – erano decisi a Firenze[71]. Ma a metà secolo anche i riformatori pisani venivano eletti dai «Consilia populi et communis» della città ed operavano insieme al capitano ed al podestà[72]. Più complessa la situazione di Pistoia. Qui la compresenza di riformatori locali eletti

[69] ASA, *Statuti e riforme del Comune di Arezzo*, 4 (riforme del 1390, rubrica 1). Non si hanno tuttavia indicazioni del genere per le riforme successive.

[70] ASPi, *Comune div. B*, 1, c. 2.

[71] Cfr. la lettera dei priori e del gonfaloniere di Firenze all'«Offitio Provisorum et Gubernatorum civitatis et comitatus Pisarum» del 21 febbraio 1434, dove si ordina a questi di procedere alla riforma e «che voi racconciate l'uffizio del priorato et simile i collegi camarlinghi notai et ogni altro ufficio sicché in detti uffici siano per metà, cioè l'una metà Raspanti et l'altra Bergolini». ASPi, *Comune div. B*, 1, c. 30.

[72] Nel 1441 il capitano opera da solo accanto agli 8 priori di Pisa in carica e ad 8 riformatori eletti dai consigli locali (ASPi, *Comune div. B*, 1, c. 48 r-v). Nel 1446, tuttavia, sono ancora designati da Firenze «in reformatores... una simul cum capitano» due cittadini fiorentini – di cui uno è «legum doctor». Intanto a Pisa non partecipano più alle riforme gli 8

dal Consiglio del popolo e rettori fiorentini sembra essere la norma fin dal 1406[73]. Nella città, dove le fazioni restano a lungo – ben più a lungo che a Pisa – forma aggregativa predominante ed i «tumulti» fazionari ritmano la vita politica, non manca tuttavia anche più tardi il ricorso episodico a metodi più autoritari: le riforme del 1451 e del 1456, ad esempio, sono attuate dai soli rappresentanti fiorentini[74]. Non mancano neppure periodi in cui, sospese le cariche locali, questi amministrano direttamente la città, come avviene nel 1476. Ma negli ultimi decenni del secolo Firenze sembra semmai mirare al consolidamento dell'oligarchia cittadina: a ciò pare tendere la sostituzione nel 1477 delle commissioni di riformatori eletti con un nuovo consiglio, più ampio, ma al tempo stesso di profilo più nettamente aristocratico: il Consiglio dei graduati, dove confluiscono tutti coloro che abbiano coperto le supreme cariche locali[75].

Difficile dire quanto abbia influito sui mutamenti in atto l'affermarsi a Firenze con l'avvento della signoria dei Medici di una nuova pratica del potere, più incline alla trattativa ed all'accordo, ai rapporti personali, interfamiliari e clientela-

priori in carica (*ibidem*, c. 66 r). A partire dal 1551 le riforme sono sempre fatte dal capitano e da 8 riformatori pisani (ASPi, *Comune div. B*, 3, c. 1 ss.).

[73] Già nel 1406 insieme ai venti cittadini pistoiesi eletti «per consilium ipsius civitatis» fanno le riforme i «nobiles et prudentes viri dominus Jacobus Salviati miles tunc hon. Capitaneus Custodiae Civitatis Pistorij» e «Johannis Raynerii Lastri de Peruzis tunc hon. potestas civitatis Pistorij pro dicto magnifico communi Florentiae electi ac deputati in Reformatores et ad reformandi dictam civitatem Pistorij». Cfr. ASF, *Statuti comunità soggette*, 595, c. 24 ss.

[74] ASF, *Statuti comunità soggette* 595, cc. 216 e 257. Sulla storia di Pistoia dopo l'assoggettamento a Firenze restano fonti fondamentali M. A. Salvi, *Historie di Pistoia e fazioni d'Italia*, II, Pistoia 1657, pp. 423 e ss., e J. M. Fioravanti, *Memorie storiche della città di Pistoia*, Lucca 1758. Cfr. anche L. Gai, *Centro e periferia: Pistoia nell'orbita fiorentina durante il '500*, in *Pistoia: una città nello stato mediceo*, Pistoia 1980, pp. 9-219, sintesi in realtà largamente estesa anche al secolo XV.

[75] Cioè il gonfalonierato di giustizia e l'ufficio di operaio di S. Jacopo, massimo «luogo pio» della città. Cfr. ASPt, *Comune, Otto riformatori*, 109, c. 17 r. Rinvio in proposito alla tesi di M. Dedola, cit.

ri[76]; quanto invece abbia contato il consolidarsi del dominio, ed al suo interno la formazione di oligarchie cittadine più stabili, capaci di offrire interlocutori più credibili alla Dominante. I precari equilibri politici raggiunti sarebbero in ogni caso stati infranti dalla profonda crisi che, non meno di Firenze stessa, investì il suo dominio agli inizi del '500, durante la prima fase delle guerre d'Italia. Difficile anche seguire la politica territoriale fiorentina nella transizione dalla repubblica al principato – una politica condizionata non meno dalle vicende interne della città che dai problemi posti dalla disgregazione del territorio[77]. Emerge tuttavia dalle riforme di quegli anni – le cui serie sono in alcuni casi bruscamente spezzate, o trasformate nella loro natura, dal ritorno delle città ribelli alla «libertà» – la ricerca di strumenti di governo più incisivi e più efficaci. Si trattasse, come a Pisa ed Arezzo, di restaurare la sovranità fiorentina o, come a Pistoia, di prevenire la degenerazione politica della conflittualità locale, frequente è il ricorso ad una figura non nuova (tanto che le sue lontane origini in Toscana possono essere fatte risalire alla pratica delle «balìe» trecentesche), ma avviata ora a diventare preminente: quella del «commissario»[78].

[76] Una pratica analoga a quella di cui, su un altro piano, constata l'emergere R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987.

[77] Il tema del resto è assai scarsamente presente nei migliori lavori sul periodo, da A. ANZILOTTI, *La crisi costituzionale della repubblica fiorentina*, Roma 1912 e R. VON ALBERTINI, *Das florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat*, Bern 1955 (trad. it. *Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica*, Torino 1970), ai recenti J. N. STEPHENS, *The fall of the Florentine Republic, 1512-1530*, Oxford 1983 e H. C. BUTTERS, *Governors and government in Early Sixteenth Century Florence, 1502-1519*, Oxford 1985.

[78] Cfr. W. J. CONNELL, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in «Ricerche storiche», XVIII, 1988, pp. 591-617. Sulla figura del commissario nei suoi termini generali è di prammatica il rinvio a O. HINTZE, *Der Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeinen Verfassungsgeschichte*, in *Staat und Verfassung*, vol. II delle *Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte*, hrsg.von G. OESTREICH, Göttingen 1962, pp. 242-274 (trad. it. *Il Commissario e la sua importanza nella storia generale dell'amministrazione: uno studio comparato*, in *Stato e società*, Bologna 1980, pp. 1-26).

Dotati di poteri straordinari, definiti non statutariamente ma dalle «commissioni» loro conferite, i commissari, destinati a svolgere compiti assai diversi, sono responsabili solo verso il governo fiorentino e non sono soggetti, come invece i rettori ordinari, al gravoso «sindacato» locale[79]. Sono dunque lo strumento di interventi politici nel dominio (relativi al governo delle comunità, alla riforma dei loro uffici ed alla revisione dei loro statuti) fatti in deroga ai capitoli ed agli ordinamenti locali. Nel 1503 vengono così nominati cinque

«reformatores et generales commissarios civitatis Aretij Cortonae Terrae Burgi Sancti Sepulcri Castilionis Florentini et aliorum locorum circonstantium quae precedenti anno post Aretinorum rebellionem amissa fuerunt... cum amplissima auctoritate potestate et balia dictam civitatem Aretinam reformandi, leges in ea et statuta condendi, ipsam et alia loca praedicta regendi ministrandi et gubernandi»,

nonché di giudicarne gli abitanti[80]. Due anni più tardi anche Pistoia – non ribelle ma pericolosamente «tumultuaria» – è sottoposta al governo straordinario di un commissario fiorentino: perde quasi tutti i propri uffici ed il diritto di gestire le proprie entrate[81]. A Pisa, a Pistoia, ad Arezzo il profilo del commissario tende del resto anche a sovrapporsi in via ordinaria a quello del capitano di custodia, non senza protratto malcontento dei ceti dirigenti cittadini[82]. Contempo-

[79] Cioè alla revisione finale dei loro atti da parte di «sindaci» della comunità.

[80] ASF, *Statuti comunità soggette*, 26, c. 1 r.

[81] Restano tuttavia, a differenza di quanto avverrà nel 1538, gli uffici dei priori e dei collegi. M. A. SALVI, *Historie di Pistoia*, cit., III, Venezia 1662, pp. 58 ss. Sugli intricati eventi di quegli anni cfr. anche i cenni in L. GAI, *Centro e periferia*, cit., pp. 18-20.

[82] Ad Arezzo il profilo commissariale del giusdicente cittadino è confermato dai capitoli del 1531. Il 29 gennaio 1535 il Magistrato comunitativo invia una supplica al duca dove si dichiara che «quei rettori che sono venuti con titolo di commissario abbiano usato tale commissione contro la forma degli statuti nostri, in danno e pregiudizio di molti» e chiede che il rettore «venga in capitano e che venendo in commissario non possa usare tale commissione contro la forma degli statuti nostri se non

raneamente emergono dalle riforme altre misure lesive delle vecchie autonomie locali: ad Arezzo i nuovi statuti del 1503 sottraggono la designazione dei priori al gioco delle borse locali e delle tratte, stabilendo che essi siano nominati «ex commissione dominorum nostrorum»[83]; a Pisa nel 1510 – un anno dopo il riassoggettamento della città – la scelta dei riformatori locali torna nelle mani dei rappresentanti di Firenze – capitano-commissario, podestà, Consoli del Mare – come già era nella prima metà del '400[84].

Sarebbe tuttavia eccessivo parlare di una radicale inversione di rotta. In alcuni casi – ad Arezzo ed a Pistoia – si trattò in realtà di misure transitorie, alla cui rapida abrogazione concorsero forse tanto le pressioni locali quanto gli avvicendamenti politici al vertice del potere fiorentino[85]. Assai meno effimere, è vero, le modifiche introdotte a Pisa: qui però si era scelta la strada, più tradizionale e più consona al rispetto delle autonomie locali, del controllo indiretto sul governo cittadino, esercitato attraverso il vaglio degli uomini da cui dipendeva in loco la definizione delle istituzioni e del ceto dirigente[86]. Proprio al chiudersi della crisi le autonomie cittadine sembravano del resto ottenere un nuovo e più ampio riconoscimento nei nuovi capitoli stipulati con le città ribelli, o nei privilegi ad esse riconosciuti per altre vie: nel confe-

in cose di guerra». ASA, *Registri di lettere inviate o ricevute dal Magistrato comunitativo*, n. 1. Altra supplica analoga dell'11 gennaio 1538 in *Registri di lettere*, n. 2. Devo l'indicazione alla dott. Paola Benigni, che ringrazio vivamente per l'aiuto che mi ha generosamente dato su questo come su altri punti della ricerca.

[83] ASF, *Statuti comunità soggette*, 26.

[84] I rappresentanti di Firenze nel 1511 erano il capitano di custodia, il podestà ed i Consoli del mare, che formalmente agivano «per autorità conferita a detti per un uomo per casa della città di Pisa et così da tutto il popolo di detta città». ASPi, *Comune div. C*, 1, c. 80. Sui Consoli del mare cfr. M. E. MALLETT, *The Sea Consuls of Florence in the Fifteenth Century*, in «Papers of the British School at Rome», XXVII, 1959, pp. 156-168.

[85] A Pistoia la restaurazione degli uffici comunali ebbe luogo nel 1506 (cfr. riforme del 1506, ASF, *Statuti comunità soggette*, 599, cc. 34-58); ad Arezzo a quanto sembra dal 1512 (*ibidem*, 24, c. 294 ss.)

[86] Cfr. riforme dal 1514 al 1530 in ASPi, *Comune div. C*, 1.

rimento ad esempio ai priori della giurisdizione d'appello in materia civile[87]. Affioravano però innegabilmente anche altri modelli di governo, legittimati anch'essi dall'analogia con pratiche del passato, ma soprattutto rispondenti alle pressanti necessità del tempo. Modelli destinati ad avere ulteriore fortuna sotto il principato, ed a riflettere allora non solo un diverso modo di considerare i problemi del dominio, ma anche i caratteri generali del nuovo sistema politico: la centralità della figura del principe, il rafforzamento dell'apparato burocratico.

L'esigenza del controllo si manifestò nei primi anni del principato attraverso alcuni episodi fortemente autoritari, che incisero anche sul sistema delle riforme e delle tratte locali. A Pisa nel 1535 Alessandro de' Medici, «per più pacifico et miglior governo della comunità predicta», avocò a sé la nomina dei priori[88]. Come già ad Arezzo la radicalità (e macchinosità) della misura – tale da creare «fastidio» al duca e «scontentezza» ai Pisani – ne provocò tuttavia la rapida decadenza: già con la riforma successiva, nel 1539, dopo l'avvento di Cosimo I, fu restaurata la tratta anche per la suprema magistratura[89]. Ben più duro l'intervento di Cosi-

[87] Per Arezzo cfr. i capitoli del 1531 in *Liber novarum submissionum*, ASF, *Capitoli del Comune di Firenze*, 47. Per Pisa ASF, *Senato dei Quarantotto*, 2, deliberazione del 16 agosto 1532. Il privilegio è legato anche all'abolizione del podestà inviato da Firenze, restando unico rettore fiorentino il capitano e commissario.

[88] ASPi, *Comune div. C*, 1, c. 172 r. Abolite le relative borse, la deputazione dei priori da parte del duca doveva avvenire ogni quattro mesi, alla regolare scadenza dell'ufficio. Nel 1535 i riformatori pisani, incaricati di preparare le altre borse, erano nominati dal commissario fiorentino a Pisa e da alcuni altri funzionari fiorentini, che godevano della personale fiducia di Alessandro: Filippo Valori, provveditore del mare e Chiarissimo de' Medici, commissario sopra l'Opera dei fossi. Su Pisa agli inizi del principato, oltre a E. FASANO GUARINI, *Città soggette e contadi*, cit., P. ZANETTI, *L'aristocrazia fiorentina e la periferia pisana dopo la caduta della repubblica (1530-'32)*, in «Ricerche storiche», XXVI, 1986, pp. 39-80; dello stesso autore, *Intervento politico, riorganizzazione istituzionale, politica amministrativa nell'area pisana (1531-1574)*, in «Archivio storico italiano», CXLVI, 1988, pp. 183-215.

[89] ASPi, *Comune div. C*, 1, c. 146. La nomina dei riformatori continua ad essere delegata ai più elevati rappresentanti fiorentini operanti a Pisa, indicati nominativamente.

mo I a Pistoia, e più profonda, in questo caso, la svolta politica. La distruzione materiale dei Cancellieri, coinvolti nel 1537 nella sconfitta dei repubblicani fiorentini, non fu soltanto la fine di una fazione, ma anche di un sistema di potere locale e, più ancora, di una forma di dominio, che nella «divisione et discordia della città» aveva trovato il suo punto di forza, l'oggetto costante e rinnovato della sua mediazione. Si trattava invece per Cosimo di creare le condizioni di un nuovo ordine, espressione diretta della sua autorità sovrana. È noto che per «levare la causa delli odii» – come il duca stesso avrebbe scritto alcuni anni più tardi – dal 1538 al 1546 furono sottratti alla città «l'amministrazione delle entrate pubbliche et li honori et ambitioni de' magistrati»: il comune fu affidato a quattro commissari «sopra le cose di Pistoia», le sue finanze gestite da due provveditori generali[90].

Neppure queste erano in realtà misure senza precedenti; ed il commissariamento, duramente risentito dal ceto dirigente locale, ancora una volta non sarebbe durato a lungo. Si trattava però dell'avvio di un disegno politico ben più ampio, teso a pacificare il dominio ed insieme a legittimare e consolidare l'ancora incerto potere del principe. A «perpetuare», scriveva Cosimo, ed a rifondare, noi potremmo aggiungere, «lo Stato»[91]. Ai provvedimenti specifici volti a sedare le aree ancora tumultuose si sarebbero aggiunte negli anni successi-

[90] M. A. SALVI, *Historie*, cit., III, pp. 155-166. La citazione è dalla lettera di Cosimo I ad A. Niccolini, 13 giugno 1540, cit. da G. SPINI, *Cosimo I dei Medici e la indipendenza del principato mediceo*, Firenze 1945, p. 53.

[91] Oltre alla lettera al Niccolini di cui alla nota precedente, cfr. anche la lettera a Carlo V dello stesso anno citata nella voce *Cosimo I* del *Dizionario biografico degli Italiani*, XXX, 1984, p. 36, di E. FASANO GUARINI, dove Cosimo I adduce a prova della sua capacità di «perpetuare nello Stato» proprio i risultati conseguiti nelle «cose di fuora del dominio»; il compimento di una fortezza ad Arezzo; la restaurazione dell'ordine a Pistoia, con la fine della «divisione et discordie di quella città», fino ad allora considerate essenziali al mantenimento del governo fiorentino. Sul significato del termine «Stato» agli inizi del '500 esiste una vasta letteratura. Cfr. in particolare F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, in *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967, pp. 630-650; A TENENTI, *La nozione di «Stato» nell'Italia del Rinascimento*, in *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna 1987, pp. 53-97.

vi riforme più generali degli organi centrali di governo: il rafforzamento degli strumenti destinati al controllo giurisdizionale ed amministrativo delle comunità soggette; la loro trasformazione da magistrature cittadine in uffici del principe; la costituzione di un nuovo consiglio ducale[92]. Così quando nel 1546 a Pistoia fu ripristinato il governo comunale[93], gli uffici solennemente restituiti alla città e da allora pacificamente distribuiti secondo il tradizionale sistema delle tratte non avevano più molto a che fare con ciò che fino all'avvento di Cosimo era stato oggetto di aspra contesa. Non solo essi non comprendevano più i camarlingati e gli uffici finanziari, definitivamente sottratti, nel caso pistoiese, alla gestione comunitativa; ma tutta l'amministrazione cittadina era strettamente subordinata al consiglio del principe, la Pratica Segreta[94]. Ben più che il potere locale, venivano restituiti il prestigio e gli emolumenti che le cariche conferivano a chi le esercitava.

Pistoia, certo, era il caso limite. Altrove il rispetto degli spazi locali fu più costante e più marcato. Ad Arezzo il tranquillo succedersi delle riforme attesta la sostanziale integrità e stabilità del sistema degli uffici locali; e la restituzione alla città, nel 1531, di alcuni cespiti finanziari prima riscossi da Firenze ha semmai indotto a parlare di un allargamento dell'autonomia comunitativa sotto il principato[95]. Diversa ancora, e più dinamica, la situazione di Pisa. Sotto i primi duchi la città è oggetto, insieme alle sue campagne, di una

[92] Cfr., con un'impostazione tendente a sottolineare l'accentramento e la modernizzazione attuata da Cosimo I, A. ANZILOTTI, *La costituzione*, cit.; A. D'ADDARIO, *La formazione dello Stato moderno in Toscana. Da Cosimo il Vecchio a Cosimo I de' Medici*, Lecce 1976, pp. 193-425. Rileva invece limiti e contraddizioni F. DIAZ, *Il granducato di Toscana*, cit.

[93] Atto registrato il 6 agosto 1546 nelle provvisioni comunali di Pistoia: ASPt, *Comune, Provvisioni e Statuti*, 88, c. 97 r-v. Pubblicato in L. GAI, *Centro e periferia*, cit., pp. 93-4.

[94] Essa per Pistoia operava separatamente, redigendo atti distinti, oggi conservati in ASF, *Pratica Segreta di Pistoia*.

[95] P. BENIGNI, *Oligarchia cittadina e pressione fiscale: il caso di Arezzo nei secoli XVI e XVII*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVII et XVIII siècles*, Ecole francaise de Rome, 1980, pp. 54 ss.

particolare attenzione politica, volta all'incremento dell'economia locale. Di qui un intervento accresciuto del potere centrale, finalizzato, nel caso pisano, non alla restaurazione dell'ordine, bensì alla creazione delle condizioni dello sviluppo economico: alla definizione di una nuova politica fiscale e demografica, all'attuazione degli indispensabili lavori pubblici (stradali ed idraulici), alla disciplina dei mercati. A partire dal 1532 a Firenze vengono costituite commissioni specifiche, con competenza sulla città e sul suo territorio; in loco operano provveditori e commissari[96]. Ciò non conduce, tuttavia, come a Pistoia, alla sovrapposizione immediata dell'amministrazione fiorentina a quella locale, bensì alla creazione di uffici misti[97], caratterizzati dalla compresenza di funzionari fiorentini e cittadini pisani. E poiché questi uffici, nei campi loro propri delle opere idrauliche e stradali o dei rifornimenti annonari, hanno ampia giurisdizione sul contado, si può dire che per questa strada torni alla città anche un certo potere di governo sulle sue campagne. Ma al tempo stesso il forte ridimensionamento dell'autonomia cittadina emerge con chiarezza proprio dai testi delle riforme, nei quali, per le materie di maggior rilievo, trovano esplicitamente posto norme ed istituzioni che nulla devono all'iniziativa locale, ma sono dichiaratamente il frutto di ciò che il duca ha «optimamente provisto e benissimo ordinato»[98].

Dal 1559 a Pisa i riformatori non sono più nominati dai rettori fiorentini, ma direttamente dal duca, sia pure entro

[96] Nel 1532 sono istituiti i Quattro Riformatori sopra le cose di Pisa con il compito di rivedere il sistema impositivo e gli estimi del contado (e non, come potrebbe far pensare il nome, di procedere alla riforma degli uffici). Nel 1535 succedono loro altri Cinque Riformatori e nel 1542 Otto Provveditori. Nel 1556, infine, le loro funzioni passano alla Pratica Segreta, che, come gli organi precedenti, eserciterà su Pisa poteri di carattere essenzialmente politico, e non amministrativo come nel caso pistoiese. Cfr. E. FASANO GUARINI, *Città soggette e contadi*, cit., pp. 41-43; P. ZANETTI, *Intervento politico*, cit., pp. 187-202.

[97] L'Ufficio della Grascia e quello dei Fiumi e Fossi.

[98] Riforma del 1555, ASPi, *Comune div. D*, 19, rubrica «Dell'Offitio de' Fossi e suo commissario», c. 24. Cfr. anche rubrica «Dell'offitio della Grascia di Pisa e suo contado».

una rosa indicata dai consigli locali[99]. Si manifesta così la volontà del principe di gestire personalmente, in periferia come al centro, le cariche più importanti, conferendole «a mano»[100]. La misura ribadisce peraltro limiti preesistenti all'autonomia locale, e più che rappresentare un ulteriore strumento di controllo è l'espressione di una politica del privilegio più attenta e strettamente dipendente dalla grazia del principe, come è nella logica del nuovo regime. Almeno a Pisa, in effetti, la scelta dei riformatori non è più così essenziale. Altre e più dirette sono le strade del controllo sulla vita cittadina.

5. La vicenda delle riforme offre solo una delle chiavi, e non necessariamente la più importante, per la ricostruzione della storia dei rapporti tra potere centrale e dominio nei due secoli su cui ci siamo soffermati. Un'altra chiave potrebbe essere fornita dall'analisi delle pratiche di controllo amministrativo poste in atto dalla repubblica e dal principato, cui qui si è soltanto alluso. Mediante il rafforzamento degli uffici a ciò specificamente delegati (in ambito amministrativo e finanziario prima i Cinque Conservatori e gli Otto di Pratica, poi i Nove Conservatori; per i lavori pubblici i Capitani di Parte)[101] esse si estesero, ben al di là dei confini della «provincia pisana» e di Pistoia, a tutto il dominio. E fu questo un terreno importante di erosione delle autonomie comunitative e di parziale svuotamento delle cariche locali. Come si è visto, grande è d'altro lato la varietà delle situazioni. Ciò è

[99] Riforma del 1559 in ASPi, *Comune div. D*, 19, c. 38. Lo stesso sistema di nomina era stato adottato a Prato dal 1553. Cfr. F. ANGIOLINI, *Il ceto dominante a Prato nell'età moderna*, in *Prato storia di una città*, sotto la direzione di F. BRAUDEL, II: *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, a cura di E. FASANO GUARINI, Firenze 1986, pp. 356-358 e 373-78.

[100] Cfr. R. B. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians 1530-1790*, Princeton 1986, pp. 110-125.

[101] Sui Nove Conservatori cfr. E. FASANO GUARINI, *Potere centrale*, cit. Sui Capitani di Parte, in un'epoca leggermente più tarda, A. CERCHIAI - C. QUIRICONI, *Relazioni e rapporti all'ufficio dei Capitani di Parte Guelfa*, in *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, a cura di G. SPINI, Firenze 1976, pp. 187-239. Per entrambi, sotto un profilo giuridico, L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio*, cit., p. 76 ss.

del resto naturale in uno Stato protomoderno, ancora lontano da ogni forma di unificazione strutturale e giuridica, retto ancora su una base contrattualistica, anche quando sia dotato, come quello di Firenze, di una forte coesione interna. Difficile dunque senza indagini specifiche vedere come spinte locali e coazioni o sollecitazioni centrali si siano intrecciate nella storia delle singole città.

A partire dalle riforme è tuttavia possibile delineare anche un percorso politico generale, che dalle misure di emergenza, legate alla fondazione dello Stato, conduce ad un metodo di governo attento al controllo delle forze locali ma anche al rispetto delle loro ragioni, alla ricerca del consenso, e dunque alla collaborazione con le oligarchie; e infine, dopo la grande crisi degli inizi del '500, porta, sotto il principato, all'instaurazione di un sistema pur sempre dualistico, nel quale però è assai più forte la capacità centrale di intervento e di governo. Un percorso rispondente a tendenze tanto diffuse che in esse si è potuto vedere l'elemento caratterizzante di una fase generale della storia dello Stato – la fase che in altri contesti vede la presenza determinante dei ceti[102]. Un percorso, peraltro, nel caso fiorentino affatto lineare; segnato da crisi e da svolte; aperto a scelte differenziate.

Entro il disegno così tracciato può essere fruttuosamente collocata anche la storia più episodica delle redazioni statutarie. Benché non di rado singoli statuti venissero emanati all'atto delle riforme, e si ritrovino oggi nei capitoli redatti in quelle occasioni, diverse, come si è già detto, erano in linea di principio tra gli uni e le altre le procedure di elaborazione a livello locale, nonché le forme del controllo centrale. Diversi forse anche gli uomini: i riformatori, rappresentanti immediati delle oligarchie di governo, e gli statutari, spesso di analoga collocazione sociopolitica, ma scelti anche in relazione alla loro specifica preparazione giuridica

[102] Per la mutuazione del modello dello Stato cetuale, p. es. di W. Näf, a proposito degli Stati italiani di origine comunale, cfr. G. CHITTOLINI, Introduzione a *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 31 ss.

(dottori, notai) o alla loro rappresentatività (mercanti, quando ad esempio si trattasse di modificare punti del diritto civile o commerciale)[103]. Così come le riforme, anche la revisione o emanazione di statuti rappresenta un nodo importante nei rapporti tra potere centrale e comunità soggette.

Nel corso del '400 è frequente nelle città l'emanazione di singole norme statutarie, o di insiemi di norme, inerenti al diritto pubblico, civile, penale, al danno dato ed alla polizia urbana. Ciò avviene, benché in misura assai ridotta, anche a Pisa. Per Arezzo si conservano a Firenze le minute delle redazioni frequentissime (più frequenti delle riforme) di nuovi statuti relativi a singoli istituti comunali, singoli punti della procedura o del diritto civile (per esempio successorio), singoli problemi di polizia urbana. Aveva così luogo, mediante aggiunte e correzioni, una sorta di aggiornamento continuo degli statuti fondamentali (risalenti nel caso di Arezzo a metà '300), teso ad adeguarli, come dicevano i preamboli, alla «temporum varietas morumque diversitas», nonché alle sollecitazioni che venivano dalla pratica di governo, dalla «magistratorum experientia»[104]. Il materiale aretino, particolarmente denso dagli anni '30 del '400 ai primi decenni del '500[105], consente di seguire con precisione le procedure, relativamente stabili in quest'arco di tempo, e generalmente seguite anche nelle altre città: dalla convocazione del Consiglio del popolo e del comune da parte del capitano, all'elezione in questa sede degli statutari cittadini; dall'elaborazione, sempre in presenza del capitano e con il suo intervento, delle nuove norme, al loro invio ai «cives florentini extracti

[103] Cfr. ad esempio gli *Statuta nova* di Pisa del 1476, di cui infra, p. 112, redatti da tre notai e tre mercanti. Gli statuti emanati ad Arezzo nel 1448 su varie questioni relative agli uffici, nonché «de modo et ordine procedendi in civilibus causis» sono redatti da tre statutari cittadini, un «famosissimus doctor», un mercante ed un notaio: cfr. ASF, *Statuti comunità soggette*, 24 c. 45.

[104] ASF, *Statuti comunità soggette*, 24, c. 196 (preambolo degli statuti del 1475). Espressioni del genere sono spesso ripetute. Cfr. ad esempio anche il preambolo del 1448 a c. 45 («cum mortalium humana natura in dies novas edere formas variasque semper suscitare lites conetur...»).

[105] Tutto in ASF, *Statuti comunità soggette*, 24, cit.

secundum formam ordinamentorum Communis Florentiae in officiales prefati Communis ad videndum et examinandum statuta et ordinamenta Communis Aretii». Poiché ai testi inviati da Arezzo seguono le correzioni, spesso diffuse e meticolose, degli approvatori fiorentini, è possibile anche vedere questi per così dire all'opera; e si potrebbe analizzare la natura dei contrasti e dei criteri seguiti in questi casi a Firenze. Sembra che il comune abbia effettivamente esercitato la sua *potestas statuendi* e Firenze abbia largamente usato del suo diritto *adprobandi*, sancito dai capitoli di assoggettamento. Ma non sempre, forse, le cose erano così semplici e lineari.

Rara invece è nel corso del secolo XV la rielaborazione di interi statuti cittadini, o anche di singoli libri. Ma ciò avviene talvolta dietro esplicita richiesta di Firenze. Ad Arezzo nel 1397 è la Signoria che incarica il capitano ed il podestà di rivedere l'ultimo volume degli statuti, non corretti da tempo e non più adeguati ai mutamenti intercorsi, esortandoli peraltro a rispettare nella sostanza la redazione vigente[106]. Qualche cosa di analogo succede a Pisa quasi un secolo più tardi. Qui nel 1476, negli anni in cui Lorenzo de' Medici patrocina la ripresa economica della città, vengono emanati degli *statuta nova*, concernenti la procedura civile nelle cause di prima istanza e d'appello: un insieme di norme ampio ed organico, che spicca entro la scarna produzione locale. La loro redazione segue un iter normale: affidata a sei statutari cittadini (tre notai e tre mercanti), che operano in collaborazione con il capitano e podestà, è poi sottoposta all'approvazione dei priori, gonfaloniere, collegi della città. Ma essa ha avuto avvio per ordine della Signoria, mossa «dalle richieste ognidì [a lei] fatte da mercanti et artefici» e timorosa delle conseguenze che una cattiva e troppo lenta conduzione del-

[106] ASF, *Capitoli del Comune di Firenze*, 7, 120. Regesto in *I capitoli*, a cura di C. GUASTI, cit., I, p. 440. Il testo del 1397, se mai fu redatto, non ci è pervenuto, né ci sono pervenute altre redazioni complete quattrocentesche. Qui come altrove, tuttavia, norme statutarie non attinenti agli uffici sono contenute nelle riforme: cfr. ad es. «De judiciis et modo et ordine procedendi in civilibus et ordinariis causis», rubrica 21 della riforma del 1460 in ASA, *Statuti e riforme*, 8.

le cause poteva avere sull'industria e sulla mercatura[107]. Più ricca e complessa la vicenda degli statuti pistoiesi quattrocenteschi. Qui gli *Statuta et ordinamenta... facta edita et composita per Consilium populi et civitatis Pistorij et approbata et confirmata per ipsum consilium* nel 1417 – i primi dopo il definitivo assoggettamento – non recano traccia, nella copia a noi pervenuta[108], dell'approvazione fiorentina. Ad essi però seguono in breve volgere di tempo, nel 1435 e nel 1451, due altre redazioni fatte da commissari appositamente inviati da Firenze in collaborazione con il capitano ed il podestà, senza alcun intervento locale. Firenze dunque non si limitava ad approvare: poteva promuovere nuove statuizioni, od effettuarle[109].

Non è possibile in questa sede procedere a confronti testuali che consentano di valutare l'entità ed il carattere degli interventi innovativi. Nel caso di Pistoia, antica terra di giuristi, gli statuti si richiamano ampiamente allo *jus commune* ed in esso hanno una base inalterabile. Il lavoro svolto dagli statutari, locali o fiorentini che fossero, e perfezionato a Firenze dagli approvatori, quando ne è rimasta traccia in qualche minuta annotata, sembra essere consistito in un'attenta revisione ed in un necessario aggiornamento all'interno di una continuità sostanzialmente rispettosa del passato. Ci si preoccupa ovviamente di uniformare gli statuti ai principi su cui si fonda la sovranità fiorentina, adeguando ad essi il linguaggio giuridico ed alcune norme di particolare rilievo: quelle ad esempio relative all'ufficio del capitano e del podestà, o alla legislazione antimagnatizia. Si registrano i mutamenti istituzionali intercorsi. Talvolta si sopprimono di-

[107] ASPi, *Comune div. B*, 4, ff. 45 ss. Pubblicati in A. Era, *Statuti pisani*, cit., pp. 79-99. Diverso anche l'iter successivo degli statuti del 1476: approvati direttamente dai priori, gonfaloniere e collegi di Firenze.

[108] ASPt, *Statuti e ordinamenti*, 12.

[109] Gli statuti del 1435 sono conservati in ASPt, *Statuti e ordinamenti*, 15 e, incompleti ma con approvazione della Signoria, Gonfalonieri delle compagnie del popolo, Dodici buoni uomini ed Otto di custodia di Firenze, in ASF, *Statuti comunità soggette*, 596, c. 25 ss.; quelli del 1451 in ASF, *Statuti comunità soggette*, 597.

sposizioni giudicate non più accettabili sul piano del diritto: «removeatur in totum quia contra libertatem ecclesiasticam» è annotato a margine della rubrica «declinantium jurisdictionem Communis Pistorii» nella copia degli statuti del 1435 dell'Archivio di Stato di Pistoia, corretta in funzione di una redazione più tarda[110]. Frequenti le riscritture, accompagnate per lo più da modifiche lievi. Numerose le integrazioni di provvisioni recenti, spesso rese evidenti dall'introduzione di passi in volgare nel testo latino[111]. In alcuni casi attraverso le *additiones* si immettono negli statuti locali provvisioni o capitoli emanati a Firenze[112]. È questo il modo di procedere seguito ordinariamente anche altrove: si emendano gli statuti preesistenti, e ciò garantisce la continuità del diritto locale. A volte però le scelte sono altre.

Ben diversa l'operazione compiuta ad Arezzo dai riformatori e commissari generali del 1503. Che i nuovi statuti, pur nati anche in questo caso dal corpo di quelli fino ad allora in vigore, intendessero porsi in rottura con il passato era dichiarato già nel preambolo. Anche se, prudentemente, si ricorreva al canale della legislazione locale, qui non si trattava in effetti di emendare e correggere, ma di «novas condere leges novosque creare magistratus qui dictam civitatem et agrum legittime valeant gubernare». E se l'immagine di Firenze proposta era dolce e paterna («ut omnes cognoscant Florentinos a floris suavitate, non ab spinae asperitate nuncupari»)[113], il fine realmente perseguito era la ricostruzione

[110] ASPt, *Statuti e ordinamenti*, 15.

[111] È ad esempio in volgare la rubrica 2 del libro II degli statuti del 1435, «Del modo di procedere nelle questioni de' Mercatanti».

[112] Cfr., ad es. l'annotazione a margine della rubrica 16, libro I dello statuto sopracitato («quod nullus de civitate Pistorij possit conveniri coram aliquo officiali civitatis Florentiae nisi coram Mercantiae»): «Addatur capitulum editum per dominos Commissarios seu paciales Civitatis et comitatus Pistorij quod observari debeat tamquam statutum populi». Il capitolo in questione è del 1474 e l'annotazione è fatta in vista di una redazione degli statuti posteriore a tale data.

[113] Statuti di Arezzo del 1503, in ASF, *Statuti comunità soggette*, 26, c. 1 v. Il preambolo continua: «Apud Florentinos enim semperque Florenti-

del dominio con mezzi autoritari. La scelta dei priori, come si è già visto, era rimessa alla Signoria; e più che supremi magistrati cittadini essi apparivano dei garanti dell'ordine pubblico, tenuti in primo luogo a riferire alle autorità fiorentine «si quid sentiverint attentatum contra statum et honorem Communis Florentiae»[114]. Veniva rafforzata l'autorità del capitano, cui si conferivano tratti commissariali: la sua giurisdizione, si scriveva, sarebbe stata definita non solo dai presenti statuti, ma da qualsiasi altro statuto, riforma e provvisione fosse stata fatta o si facesse a questo proposito a Firenze[115]. Si vietava al Consiglio di fare alcunché «absque voluntate capitanei et sine ejus presentia»[116]. Se in materia civile e penale le innovazioni erano assai contenute, dure ed esplicite erano ovviamente le misure introdotte contro chi agisse «contra populum vel contra statum et contra majestatem civitatis Florentiae»: morte e confisca dei beni per chi partecipasse a tumulti, sedizioni e conventicole, pene ad arbitrio dei rettori nei confronti di chi si rendesse colpevole di sobillazione «proferendo vel male loquendo contra populum florentinum vel contra ipsius populi libertatem»[117]. Ulteriore attentato allo *status* della città era la contemporanea emanazione da parte dei riformatori fiorentini di uno statuto delle «cortine» e «camperie», erette allora in comunità autonoma: misura duramente risentita, che sottraeva al governo se non alla legge di Arezzo anche il ristretto *ager* suburbano[118].

nus populus subditos sibi a Deo commissos equitate potius quam severitate tractavit, sciens multo satius esse de misericordia quam de crudelitate judicari»

[114] Libro I, rubrica 10: «Si quid sentiverint attentati contra statum et honorem Communis Florentiae... notum facient Dominibus Prioribus et Vexillifero Justitiae Civitatis Florentiae et Dominis Capitaneo et Potestati dictae Civitatis Arretij».

[115] Libro I rubrica I, «De offitio Domini Capitanei Custodiae».

[116] Libro I rubrica II, «De Consilio Civitatis Arretij». Il capitano poteva tutt'al più essere sostituito in Consiglio da uno dei suoi ufficiali.

[117] Libro III, rubrica 8.

[118] ASA, *Statuti e riforme delle cortine*, 1. Gli statuti, scritti in volgare «accioché più facile sia agli huomini delle cortine questi nostri ordini

Gli ordinamenti aretini del 1503 hanno senza dubbio il carattere di un intervento di eccezione in una città appena riconquistata e nel corso di una drammatica crisi politica generale. Nella loro eccezionalità riflettono però un altro possibile modello di dominio, rispondente a quelle istanze di consolidamento che si sono viste affiorare anche nelle riforme di quegli anni e rafforzarsi ulteriormente sotto il principato. In materia di statuti locali i primi duchi, come ora si cercherà di vedere, tuttavia ebbero tutt'altro comportamento politico.

Le «sanctae leges et statuti optimi» emanati nel 1536 ad Arezzo, e solennemente dati alle stampe con dedica ad Alessandro de' Medici[119], sembrano in effetti chiudere una oscura parentesi e segnare, insieme alla ritrovata concordia, la felice riacquisizione di uno spazio cittadino. Redatti da statutari locali, per autorità concessa dal Consiglio generale «ut igitur Aretina civitas ex his dignitate et pietate iusteque ac sancte gubernari et quiete agere valeat», rappresentano la restaurazione di tradizioni ed equilibri spezzati. Senza far cenno all'operazione eversiva del 1503, gli statutari, «prisca eiusdem statuta reformantes addentes minuentes aliaque de novo constituentes atque ordinantes hoc in codicem», postulano la continuità dello *jus proprium* della città. Eliminate le tracce della legislazione d'emergenza – i poteri straordinari del capitano, gli attentati alla autonomia ed alla dignità del priorato e del consiglio, la legislazione penale d'eccezione – restaurano una normalità istituzionale e creano le condizioni per la sopravvivenza del diritto locale entro il pluralismo giuridico del ducato. Il richiamo allo *jus proprium*, alle santissime leggi dei *majores nostri*, è esplicito anche negli statuti redatti a Pistoia nel 1546, al tempo della restaurazione del

leggere et intendere», avevano carattere meramente amministrativo, trattandosi dell'erezione di una comunità e non, come ad esempio era avvenuto dopo il 1406 nel contado pisano, di un vicariato, ossia di una distinta circoscrizione giurisdizionale.

[119] *Liber Statutorum Arretii*, per Calixtum Simeonis, 1536 mense Martio. Il volume è raro. Una copia in Biblioteca Nazionale di Firenze, Landau-Finally, 22.

governo cittadino, anch'essi dati alle stampe e dedicati al nuovo duca, Cosimo I[120]. Benché, nel caso pistoiese, non si potesse cancellare il ricordo degli eventi drammatici – le «maximae calamitates» – del recente passato, impresso nella mutilazione permanente dell'autonomia della città, la pubblicazione degli statuti era anche qui il segno di una svolta. Il «non ignobile municipium», dice la dedica, recuperava la sua «pristinam dignitatem» ed accettava al tempo stesso le ragioni di un regime che consentiva ai suoi cittadini ed alle città soggette «tranquillam honestamque pacem trahere».

Fu questo l'inizio, per Arezzo e per Pistoia, di una serie di nuove redazioni statutarie: due ad Arezzo nel corso del '500, nel 1565 e nel 1580, quest'ultima a stampa[121]; tre, tutte a stampa, a Pistoia tra '500 e '600[122]. Né si può parlare di casi isolati. Nuove redazioni furono fatte anche in numerose altre città e centri minori – ad esempio a Cortona[123], Monte-

[120] *Statuta civitatis Pistorii*, Florentiae 1546, senza indicazione di editore. Come si vede dalla dedica dell'autore a Cosimo I, gli statuti sono opera di un giurista, il cancelliere Giovanni Forteguerri, subentrato nella redazione agli statutari che le avevano dato avvio per ragioni non perspicue. Capitolo per capitolo essi furono poi votati a scrutinio segreto dal Consiglio cittadino. Il ruolo dichiarato del Forteguerri, membro di una delle massime famiglie pistoiesi, si spiega anche con ragioni locali, ma è un segno del mutare dei tempi.

[121] ASF, *Statuti comunità soggette*, 26 (statuti del 1565) e 27 (statuti del 1580). Quest'ultimo è anche in ASA, *Statuti e riformagioni*, 30.

[122] *Leges municipales Pistoriensium quae vulgo statuta nuncupantur septem libri comprehensae. Nunc primum antiquato quod nuper obtinebat veteri jure, Francisci Medicis Serenissimi Magni Ducis Etruriae concessu quinetiam jussu estensae. Opera Francisci Franchini Miniatensis et Vincentii Amati J.C. Pistoriensis*, Florentiae, apud Junctas 1579; *Leges municipales Pistoriensium quae vulgo statuta nuncupantur septem Libris comprehensae*, Florentiae, apud Cosmum Junctam 1613; *Leges municipales Pistoriensium nuper mandante Serenissimo Ferdinando II Magno duce Etruriae V reformatae et approbatae anno MDCXLVII*, Florentiae, ex typographia Serenissimi Magni Ducis 1647. Due ulteriori edizioni si hanno nel 1713 e nel 1732. Almeno dal 1630 a Pistoia si pubblicano anche regolarmente le riforme (per il 1630 *Riforma dei Magistrati et Offitij della città di Pistoia 1630*, Pistoia, per P.A. Fortunati 1631).

[123] Nel 1543: ASF, *Statuti comunità soggette*, 284.

pulciano[124], Borgo S. Sepolcro[125], San Miniato[126]. Vi sarebbe dunque stata una maggior vivacità dell'attività statutaria e sarebbe stato questo il segno di una crescita, entro il dominio pacificato dei Medici, del peso delle città e delle autonomie cittadine? Prima di rispondere vale la pena di soffermarsi ancora un attimo sulla forma che quell'attività andò assumendo.

Quando si scorrano le filze degli statuti cinque-seicenteschi raccolti a Firenze si ha l'impressione che, insieme all'aumento delle redazioni complessive, precedentemente scarse, vi sia invece una diminuzione delle nuove statuizioni particolari, vitalmente presenti nel '400. Più che legiferare ex novo, le comunità cittadine paiono dunque riordinare e riscrivere. Gli statuti acquistano ordine, chiarezza e decoro; ma ciò non vuol dire che l'attività statutaria sia più vivace. L'impressione generale è confermata da alcuni caratteri delle codificazioni tardive di Arezzo e Pistoia. Benché dediche e preamboli pongano sempre il pregio dell'opera nei suoi aspetti innovativi e insistano sulla necessità dell'ammodernamento delle leggi, «quoque ex initio bene institutas», adducendo talvolta l'autorità di Platone[127], non sembra questo il più forte motivo ispiratore delle ripetute fatiche. Meno rilevanti che nel passato, benché tuttora presenti, sono le *additiones* e le correzioni sostanziali, momento vitale del rinnovamento dello *jus proprium*. Due sono invece i tipi prevalenti di operazioni attuate. Numerose le soppressioni. Ampi, come si è osservato più in generale, la riscrittura e il riordino: ci si impegna nella ricerca di una struttura, di una forma e di un linguaggio appropriato.

[124] Nel 1561, in occasione dell'erezione della «terra» a città, *ibidem*, 503, pubblicati a cura di I. CALABRESI in appendice a S. BENCI, *Storia di Montepulciano*, Verona 1968.

[125] Nel 1571: ASF, *Statuti comunità soggette*, 796.

[126] Nel 1546, approvati dalla Pratica Segreta dopo lunghissima vicenda nel 1564; ASF, *Statuti comunità soggette*, 740. Cfr. anche ASF, *Pratica Segreta*, 7 ins. 28.

[127] Cfr. la dedica a Cosimo II dell'edizione del 1613.

Vi è dunque in quell'apparente ripresa un mutamento di orientamenti e di interessi che va spiegato. È certo da considerare il peso dei fattori latamente culturali, legati forse anche all'emergere di nuove figure sociali, alla crescita in Toscana di un nuovo ceto di giuristi. Non è marginale il fatto che i dedicatori delle edizioni pistoiesi del 1546 e del 1579 non siano gli statutari cittadini, pur formalmente partecipi ai lavori, ma cancellieri, provveditori del fisco, giureconsulti; e che questi rivendichino orgogliosamente il loro ruolo personale nell'impresa[128]. Vanno però tenuti presenti soprattutto il contesto politico e la funzione assegnata agli statuti locali entro il nuovo ordine principesco. Al contesto politico bisogna del resto risalire anche per spiegare la preminenza, pratica e culturale, assunta da giureconsulti e cancellieri.

6. Anche sul piano della giurisdizione e della pratica della giustizia, come su quello dell'amministrazione, Cosimo I tese alla costituzione di un sistema di potere forte e capace di irradiarsi nel territorio. Ciò fece operando essenzialmente in due direzioni. Legiferò ampiamente, specie nel campo dell'alta penalità, tendendo consapevolmente all'unificazione giuridica del dominio[129]. Si trattasse di «crimen lesae Majestatis»[130], assassinio o violenza carnale o ancora di delitti contro la morale come la sodomia, la bestemmia o il giuoco d'azzardo, le leggi cosimiane avevano validità affatto generale. Dovevano essere applicate da tutti i magistrati e rettori, «in tutte le città, terre, castella et luoghi del dominio», si diceva con formula ripetitiva, «comprendendo ancora la

[128] Nel 1546 la dedica a Cosimo I è del cancelliere Giovanni Forteguerri (cfr. n. 120); nel 1579 quelle a Francesco I di Francesco Franchini di San Miniato, procuratore del Fisco a Pistoia e di Vincenzo Amato, giureconsulto pistoiese, incaricato della revisione dagli Otto riformatori. Nel 1613 e nel 1647 le dediche a Cosimo II ed a Ferdinando II sono degli Otto riformatori e del procuratore fiscale.

[129] Cfr. *Legislazione toscana raccolta ed illustrata*, a cura di L. CANTINI, voll. 1-7, Firenze 1802-1808.

[130] Sulla cui centralità nella penalistica moderna cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae Majestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

Città, Contado et Montagna di Pistoia et qualunque altra città terra et luogo del quale fosse necessario farsi speciale et espressa mentione». Pur non ridotte ad organicità, neppure nella forma altrove praticata della raccolta di bandi[131], esse venivano diffuse attraverso la rete dei rettori e dei cancellieri; alimentavano i loro archivi[132] e nell'alta penalità rappresentavano la fonte primaria del diritto per i loro tribunali. Questi del resto erano ora subordinati ai vecchi tribunali cittadini di Firenze (in primo luogo agli Otto di Guardia e Balia)[133] la cui giurisdizione – affidata ora in larga misura ai segretari e cancellieri che operavano al loro interno – veniva estesa da Cosimo a tutto il dominio. Erano anche assoggettati al controllo degli auditori sovrintendenti all'amministrazione della giustizia, in primo luogo dell'auditore fiscale. La seconda direzione in cui Cosimo si mosse fu infatti, sul piano giurisdizionale non meno che amministrativo, quella dell'accentramento istituzionale, del rafforzamento dei canali di controllo. E per farlo ricorse ampiamente ad «uomini nuovi» spesso provvisti di specifica preparazione giuridica: non dissimili per funzioni e cultura da quelli che a Pistoia provvedevano alle revisioni cinquecentesche degli statuti[134].

Lungi dal crescere, lo spazio lasciato agli statuti locali in questo disegno si restringe. Sfuggono ormai ad essi interi settori coperti dalla legislazione principesca, e ciò spiega le

[131] Sulle raccolte di leggi e bandi in Toscana, tutte tardive, con l'unica eccezione dei *Bandi ordini e provisioni appartenenti al governo e Stato di Siena*, Siena 1584, cfr. P. Turini, *La legislazione granducale nelle raccolte a stampa*, in *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi - C. Zarrilli, Milano 1990, pp. 241-356.

[132] Dove furono conservati tuttavia in misura e con ordine assai diverso, come risulta dalle informazioni raccolte sugli archivi dei tribunali e delle comunità per mandato di Pompeo Neri nel 1745: ASF, *Regia Consulta*, 457-464, passim.

[133] Sugli Otto nel '500 cfr. la tesi di J. K. Brackett, *The Otto di Guardia and Balia: Crime and its Control in Florence, 1537-1609*, Ann Arbor (Mich. University, Microphilms Inter. Copyright) 1987.

[134] Su tutto ciò, oltre a A. Anzilotti, *La costituzione* cit., e F. Diaz, *Il granducato*, cit., rinvio al mio saggio *Considerazioni sulla giustizia*, cit.

frequenti *diminutiones* nelle redazioni del tardo '500. Cade, negli statuti di Arezzo del 1580, la rubrica relativa alla bestemmia: «quoniam sancte sancitum est – dice un'annotazione a margine in una minuta preparatoria – de poena blasphemantis Deum et Sanctos Serenissimorum constitutione, eam decet in futurum omnino servari»[135]. Cade pure la rubrica *De sodomitis*: «contra tales et poena talium – si annota – procedatur et sit prout Serenissimorum in lege». Non minori le mutilazioni subite dagli statuti pistoiesi nel 1579: oltre alla rubrica sulla bestemmia scompaiono tutte le norme sui banditi, presenti ancora in quelli del 1546.

Assai attento, d'altro lato, il controllo esercitato sulle statuizioni locali dagli organi centrali di governo. Cambiano, sotto Cosimo, gli strumenti dell'*adprobatio*. Fin dai primi anni del principato le figure tradizionali dei quattro statutari cittadini paiono in qualche modo inadeguate al compito. E se dapprima ci si limita a cambiare le regole dell'estrazione o ad introdurre tra di essi alcuni rappresentanti degli Otto di Pratica, una delle magistrature incaricata di sovrintendere al dominio, nel 1557 le loro funzioni sono infine affidate alla Pratica Segreta. Si tratta di un mutamento importante, che esprime bene le tendenze del nuovo regime. Qui, scrive al duca il segretario Francesco Vinta, non opereranno cittadini sbrigativi «chi per un conto et chi per un altro et tutti per esser non tanto diligenti nelle cose pubbliche quanto bisognerebbe», ma auditori, segretari e consiglieri fedeli. Nulla si approverà senza tutte le debite considerazioni, «et non si chiuderà se prima V.E.I. non haverà del tutto particular notitia et vi porrà la mano»[136]. Insieme allo strumento mutano in parte le funzioni. Della Pratica si hanno le relazioni

[135] ASA, *Statuti e riforme*, 30, minuta annotata, l. III rubrica 23.

[136] Lettera di Francesco Vinta al Duca, s.d., ma allegata a fascicolo del giugno 1557. Il Vinta, sensibile al problema costituito dalla abolizione di cariche tradizionalmente riservate ai cittadini e comportanti qualche emolumento (3 once di pepe per ciascuno), propone che sia affidata alla Pratica Segreta solo l'approvazione dei nuovi statuti. Il rescritto di Cosimo tende però ad allargare il concetto di nuovo statuto e quindi la giurisdizione del suo Consiglio: «Ci piace che li nuovi statuti vadin alla

informative inviate al duca su punti controversi, oggetto talvolta di esami lunghi ed accurati, di discussioni ricorrenti, in cui si intrecciano le ragioni del diritto e le ragioni della politica. Lunghissima ad esempio la vicenda degli statuti di San Miniato, la cui revisione coinvolge per alcuni decenni, in un andirivieni di carte ed in una serrata controversia, la Pratica, gli auditori fiscali, il duca, la comunità ed il suo collegio dei dottori[137]. L'*adprobatio* sembra dunque spesso il momento finale di un processo nel quale i collaboratori di Cosimo – a ciò più attrezzati che non i vecchi statutari cittadini per la loro preparazione specifica e la stabilità del loro ruolo – non si limitano a controllare, ma, se è il caso, mediano, suggeriscono, sollecitano.

Entro questo quadro, caratterizzato dallo sviluppo di una legislazione di ambito regionale, e dal riuscito rafforzamento degli strumenti di potere del principe, va collocata anche la ripresa della legislazione statutaria sotto Cosimo I. Una ripresa da lui voluta e diretta. Nel 1546 Cosimo impone a tutte le comunità soggette che ancora non vi avessero ottemperato – comprese quelle che avessero statuti «rasi et illeggibili» – l'obbligo di far copia dei loro statuti ed inviarli all'Ufficio delle Riformagioni, per farli «riscontrare et emendare» e chiederne l'approvazione periodica[138]. Benché si trattasse di un obbligo antico anche se evidentemente disatteso, la provvisione era significativa. Al di là di una implicita «ratio bursalis» (l'approvazione comportava anche il pagamento di una tassa)[139] essa mirava ad assicurare il

Pratica, ma si tenghin ancor nuovi quelli che sott'un statuto sia aggiunto parola che l'alterino, per cui vien a esser nuovo...»: ASF, *Pratica Segreta*, 4, ins. 25. La lettera è parzialmente riportata da A. ANZILOTTI, *La costituzione*, cit., pp. 181-182. Altri magistrati potevano essere consultati nel corso della revisione, in particolare i Nove Conservatori, sui quali cfr. ASF, *R. Consulta*, 454, cc. 521 e 558-60.

[137] Cfr. relazione di F. Vinta al duca, 4 novembre 1564, ASF, *Pratica Segreta*, 7, ins. 28.

[138] Provvisione del 20 luglio 1546, in *Legislazione toscana*, cit., I, p. 313. Cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti*, cit., pp. 158 e 162.

[139] L. MANNORI, *L'amministrazione*, cit., pp. 11-14.

flusso regolare degli statuti locali nel grande archivio centrale da cui noi abbiamo preso le mosse: l'Archivio delle Riformagioni, che proprio in quegli anni, come si è visto, veniva ampliato e riordinato. Raccoglierli e conservarli a Firenze secondo Cosimo era importante a fini pratici prima che ideali. Capitava infatti che nelle comunità per diversi accidenti «e spesso per tenere poca cura delle cose loro» quei testi andasserò perduti. Ed essi agli occhi del duca erano essenziali alla buona amministrazione della giustizia: tanto che contestualmente egli esortava i giusdicenti ad attenersi scrupolosamente agli statuti nello svolgimento delle loro funzioni, «per togliere a' delinquenti la speranza che tengono, la quale in sino a hoggi non è venuta loro in alcun modo frustrata, di doverne conseguire qualche remissione da' rettori che li hanno a giudicare». La disposizione del 1546 ebbe subito attuazione pratica. L'auditore fiscale, Jacopo Polverini, scrisse, per sollecitarli, a tutti i rettori delle comunità inadempienti: «essendo non solo utile ma necessario che i subditi nel dominio di S.E. vivino co' loro statuti approvati secondo gli ordini»[140].

Per Cosimo, che, come molti principi contemporanei[141], attribuiva ai problemi della giustizia grande rilevanza politica, la conservazione degli statuti locali era dunque in qualche modo complementare all'emanazione delle grandi e dure leggi penali. Gli uni come le altre contribuivano a dare alla giustizia la sua base di certezza, sottraendola all'indulgenza ed all'arbitrio dei giudici, che il duca, come indicano i preamboli di quelle stesse leggi, temeva. Per questo gli statuti andavano copiati, quando fossero «rasi» e illeggibili; rivisti ed approvati, con tutto il rigore e la capacità di cui fossero

[140] ASF, *Registro di lettere per l'approvazione degli Statuti de l'anno 1546, Auditore delle Riformagioni*, 303. Per l'attività dell'auditore in anni più tardi cfr. *Libro primo dell'approvazione degli Statuti dal 1581 al 1610*, *ibidem*, 298.

[141] G. COZZI, *La giustizia e la politica agli albori dell'età moderna*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., pp. 3-80. Sulle riforme penali negli Stati europei all'inizio del '500, cfr. J. H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime in the Renaissance. England Germany France*, Harvard 1971.

capaci gli organi ducali; ordinati e chiariti con l'aiuto di giuristi e cancellieri per renderne l'uso più facile e sicuro. E ciò in alcuni centri (Arezzo, Pistoia) si continuò a cercar di fare anche sotto i successori di Cosimo, non per iniziativa locale, ma «concessu quinetiam jussu principis»[142].

Ben più che una ripresa delle autonomie locali, l'aumentata produzione cinquecentesca indica dunque un'integrazione degli statuti cittadini, e più generalmente comunitativi, nell'ordinato sistema legislativo mediceo. È questo un aspetto di quel più ampio processo di integrazione politica, se così si può dire, che si è cercato di seguire anche attraverso le vicende delle riforme degli uffici. Naturalmente gli statuti cinquecenteschi erano ormai cosa ben diversa da quelli precedenti alla sottomissione a Firenze. Erano il frutto di una lunga storia di modifiche, aggiunte, correzioni, soppressioni, cui, insieme alle comunità soggette aveva concorso il governo centrale della repubblica prima e poi del principato. Ed il regime di Cosimo, che in quella integrazione aveva uno dei suoi fondamenti, pur essendo per molti aspetti innovatore, rappresentava per altri l'attuazione di un disegno di governo regionale da lungo tempo presente nella storia di Firenze ed ora giunto a maturazione.

[142] Come nel titolo delle *Leges municipales* del 1579, cit.

Legislazione e superiorità amministrativa durante il Medioevo in alcune città della Germania centrale e orientale

di *Friedrich Ebel*

I. *Premessa*[1]

Legislazione e sovranità costituzionale – due concetti moderni, per i quali l'odierna scienza storica (quindi anche la storia del diritto) si rende conto che il problema della discontinuità ermeneutica svolge in tale sede un ruolo particolare. È emerso già da tempo che la concettualità odierna è potenzialmente in grado di rendere più difficoltoso l'accesso ai fenomeni storici, poiché oggi con quei concetti indichiamo altro da quanto si faceva in passato e d'altra parte ci riferiamo forse a qualcosa che in passato non esisteva. Il problema dunque è conosciuto e, per non perdersi troppo a lungo in riflessioni metodologiche, è sufficiente richiamare l'attenzione in questa sede sul fatto che il relatore è a conoscenza di questa riserva ermeneutica. E del fatto che, inoltre, non si ricaverebbe poi molto dalla discussione di tale quesito già noto.

II. *Legislazione*

1. In generale

Con la riserva di questa formulazione concettuale, legislazione ed amministrazione, meglio sovranità amministrativa,

Traduzione di Rossella Martini.

[1] Redazione parzialmente ampliata e integrata con alcune note testuali della conferenza tenuta a Trento il 12.09.1989. È stata mantenuta la forma espositiva della conferenza.

sono gli elementi costitutivi attraverso i quali la città medievale si sviluppa divenendo un microcosmo, per così dire, ideale della statualità moderna. È un risultato meritorio della moderna ricerca di storia del diritto, l'aver riconosciuto proprio nell'ambito della legislazione cittadina l'elemento contrattuale – l'arbitrio o l'accordo – come collante fondamentale per la configurazione dell'autorità. Non vogliamo tuttavia fermarci a questo tipo ideale, la cui scoperta, come già detto, fu un'impresa grandiosa. Ci interessa infatti lo sviluppo sull'asse temporale: cause ed effetto. Bisogna osservare al riguardo che questa forma contrattuale, l'*arbitrium*, nei suoi aspetti iniziali non si presenta quasi mai come tale, ma compare nelle vesti di un altro genere di fonte giuridica, ossia proprio nella forma del privilegio. Ciò è chiaramente riconoscibile soprattutto per quel che riguarda le città di nuova fondazione della Germania orientale e settentrionale. Esempio tipico ne è Breslavia.

2. Formulazione della problematica

Per quel che concerne il problema della legislazione voglio ridurre per il momento la sua formulazione ai seguenti quesiti:

«Chi?» – la questione della competenza;
«Come?» – i modi della legislazione nella città medievale;
«Su che cosa?» – gli oggetti di tale legislazione.
Quis – quod – quomodo.

3. L'esito storico

Rammentiamo i fatti storici: vi sono testimonianze di Breslavia come continuità insediativa già nell'età protoslava. Nell'anno 1000 si ha la prima menzione quale sede vescovile da parte di Thietmar von Merseburg; forse la cittadella fu fondata dal duca di Boemia Wratislaw (morto nel 921). Subito dopo la calata dei Mongoli del 1241 la città viene fondata come città tedesca con l'adozione del diritto di Magdeburgo

(*Magdeburger Recht*)[2]; forse nel cosiddetto *Magdeburg-Goldberger Recht* è conservata una testimonianza testuale[3]. Il primo conferimento del *Magdeburger Recht* avviene nel 1261 per mezzo di un privilegio[4]. Conseguentemente il noto conferimento giuridico[5] conclude nella prima parte, che trae origine da Magdeburgo, al paragrafo 65, annotando a suggello che gli scabini di Magdeburgo hanno dato questo insieme di leggi «deme edelen vursten, herzogen Heinriche, vnde sinen burgeren». Soltanto il corpo delle consuetudini del 1295 si realizza senza il concorso del duca. La maggior parte delle testimonianze di autonomia cittadina vengono tramandate in primo luogo quali privilegi, dei quali citerò come i più noti solo quelli del duca guelfo Ottone il fanciullo[6].

4. Il privilegio

Notoriamente i privilegi hanno due livelli di validità giuridica: il diritto dei privilegiati nei confronti di colui che concede il privilegio, quale diritto soggettivo, e il rispetto della generalità, che in questo si può designare come effetto negativo nei confronti di terzi[7]. Se il secondo aspetto crea la

[2] In merito vedi soprattutto T. GOERLITZ, *Verfassung, Verwaltung und Recht der Stadt Breslau*, Würzburg 1962, pp. 15 ss.

[3] P. LABAND, *Magdeburger Rechtsquellen*, Königsberg 1869, pp. 4 ss.; vedi pure F. EBEL, *Lübisches Recht in Schlesien*, in «Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau», XXVII, 1986, pp. 279-286 (285); F. EBEL, *Magdeburger Recht II/1* (Mitteldeutsche Forschungen 89), Köln 1989, p. 3.

[4] Documento del 16-12-1261 in GENGLER, *Codex Juris Municipalis Germaniae I*, p. 353; *Schlesisches Urkundenbuch (SUB)*, hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien, bearb. von W. IRGANG, III, Köln-Wien 1984, n. 374, pp. 242 s.

[5] *SUB* III, n. 381, pp. 248 ss.; F. EBEL, *Magdeburger Recht II/1*, cit., n. 1.

[6] Vedi al riguardo B. DIESTELKAMP, *Die Städteprivilegien Herzog Ottos des Kindes, ersten Herzogs von Braunschweig-Lüneburg (1204-1252)*, Hildesheim 1962.

[7] Cfr. soprattutto F. EBEL, voce *Privileg*, in *Ergänzbares Lexikon des Rechts* I, 1020.

possibilità di delimitare il nascente diritto cittadino nei confronti del panorama del diritto extracittadino, soprattutto del diritto territoriale, allora il primo aspetto assume importanza per lo sviluppo dell'autonomia cittadina interna[8]. La concessione infatti di un diritto soggettivo al quale corrisponde il dovere di osservanza del concedente il privilegio, apre lo spazio all'interno del quale la comunità cittadina può creare, sulla via della legislazione per arbitrio, delle norme giuridiche, la cui portata personale è resa manifesta dall'adesione per giuramento alla comunità dei cittadini.

5. Il diritto di arbitrium (diritto statutario)[9]

Nel documento di trasferimento del 1261 (da non confondere con il conferimento del corpo di diritto cittadino da parte degli scabini di Magdeburgo, che è dello stesso anno) proprio per Breslavia venne attestato: I consiglieri dovevano, e ciò era stato dato in privilegio subito dopo l'effettiva concessione del *Magdeburger Recht*, fissare e stabilire (*instruere et fundare*) oltre il *Magdeburger Recht* tutto quanto fosse necessario nell'interesse della città (*ad civitatis honorem*)[10]. Ciò significa il riconoscimento da parte del duca del diritto di arbitrio e l'assegnazione di questa facoltà legislativa – mi permetto per una volta di chiamarla con un termine moderno – al consiglio della città. La legge fondamentale del potere d'arbitrio cittadino contempla al paragrafo 3 dell'effettivo corpo di leggi, ciò che è avvenuto nel Medioevo e nella prima Età moderna stando al contenuto di tutti i diritti cittadini di stampo magdeburghese:

[8] In merito E. ENGEL, *Zur Autonomie brandenburgischer Hansestädte im Mittelalter*, in *Autonomie, Wirtschaft und Kultur der Hansestädte* (Hansische Studien VI), Weimar 1984, pp. 45-75.

[9] Fondamentale fino ad oggi su questo tema è W. EBEL, *Die Willkür*, Göttingen 1953, *passim*; più recente P. SPIEß, *Rüge und Einung dargestellt anhand süddeutscher Stadtrechtsquellen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit*, Speyer 1988.

[10] *SUB* III, n. 371, p. 241, riga 36 s.

«Die râtman legen ir burding vz, swenne so sie wollen, mit der wisesten lute rate. Swaz sie danne zu deme burdinge geloben, daz sal man halden. Swelich man daz brichet, daz sulen die ratman vorderen»[11].

(I consiglieri, in accordo con il consiglio degli anziani, indicono l'assemblea cittadina, quando lo ritengono necessario. Quanto viene deciso in quella sede, deve venir osservato da tutti. Se qualcuno trasgredisse deliberazioni prese sotto giuramento, i consiglieri dovrebbero reclamare il pagamento delle sanzioni stabilite con giuramento).

Il benemerito storico del diritto della Slesia, e soprattutto di Breslavia, Theodor Goerlitz, ha descritto tale sviluppo chiaramente sulla scorta delle fonti ancora rinvenibili a tutt'oggi (seppure con qualche fatica). La legislazione cittadina ebbe il proprio inizio nel XIII secolo nel modo di seguito descritto, per il quale ci possiamo basare sul catalogo del consiglio di Breslavia del 1287 e sulle *Willküren* (statuti), a partire dal 1321. Determinanti sono le cosiddette *Geburdingsordnungen*. I consiglieri interpretavano a modo loro il *Burding*, ossia l'assemblea di tutti i cittadini, su consiglio degli anziani, per cui essi si assicuravano l'approvazione degli anziani (il concetto verrà chiarito ufficialmente dai legisti di Magdeburgo solo alcuni secoli dopo) non solamente per convocare il *Burding*, l'assemblea generale della cittadinanza, ma anche per quanto riguardava il contenuto delle *Willküren* (statuti). La sede era il municipio. Ognuno, anche l'uomo comune (*communis homo*), doveva presentarsi in quell'occasione sotto comminatoria. Per talune convocazioni particolari la pena poteva essere maggiorata. Le *Willküren* (statuti) venivano rese note ed accettate nel loro insieme da tutti i cittadini. Si tratta di quella legislazione di arbitrio giurata, sulla quale Wilhelm Ebel ha scritto un'opera fondamentale ed autorevole. In quest'ambito, infine, non è da misconoscere infatti l'aspetto della sovranità. L'assenso era già stato estorto anticipatamente con l'entrata nella società giurata dei cittadini. Da ultimo, sul finire del XIII secolo, esso era ormai una mera formalità. Ciò risulta soprattutto dal fatto che le mate-

[11] In F. Ebel, *Magdeburger Recht II/1*, cit., n. 13 = *SUB* III, n. 381 § 3.

rie d'arbitrio furono nettamente distinte dalle materie di diritto e sottoposte alla decisione del consiglio, anziché del tribunale cittadino. La questione spesso trattata su come gli scabini di Magdeburgo non amministrassero la giustizia in rapporto alle *Willküren* – diversamente da quanto avveniva per il consiglio di Lubecca, le cui *Willküren* divenivano sempre materia del diritto generale di Lubecca – possiede anche una componente politica: qualsiasi cosa, chiunque e comunque si intromettesse nel campo delle *Willküren* cittadine, non poteva venir giudicato nella città madre sull'Elba. E la risposta adeguata a questi *quis, quod, quomodo* era: *nescio.*

Dato che, diversamente da quanto avveniva a Magdeburgo, il tribunale degli scabini di Breslavia già da tempo era finito completamente nella sfera di potere del consiglio, quanto detto si può considerare particolarmente istruttivo.

6. Gli organi della signoria cittadina

Già dalla fine del primo terzo del XIV secolo il *Burding* scompare; l'ultima seduta documentata risale all'anno 1324[12]. A partire dal 1331 le *Willküren* vengono emanate in altro modo. Tuttavia sono ancora i consiglieri a decidere ed a rendere pubbliche tali decisioni dietro consiglio degli anziani e dei giurati (*de consilio seniorum et iuratorum*). La carica di giurati era ricoperta dai capi delle corporazioni dei mestieri. Essi sono coinvolti in modo parziale, e comunque con scarso peso, nel governo della città, tenendo conto dei disordini che hanno luogo in tutta la Germania e concernono la partecipazione degli artigiani al potere dei consigli municipali.

Mutamenti puramente politici si verificano senz'altro a seguito di questa partecipazione di altri gruppi sociali ed economici all'interno della città. Questo problema costituzionale non verrà tuttavia seguito fin nel dettaglio in questa

[12] Cfr. sull'argomento T. GOERLITZ, *Verfassung, Verwaltung und Recht*, cit., pp. 20 ss.

sede. Nelle singole città si possono riconoscere i diversi esiti delle lotte delle corporazioni nei secoli XIV e XV, il che tuttavia riveste scarsa importanza per i rapporti della città verso l'esterno. Per quanto riguarda Breslavia va ricordato che gli scabini, che fungono conformemente al loro ruolo da tribunale accanto e al di fuori del consiglio, con l'andare del tempo ottengono un sempre maggiore diritto di partecipazione nell'ambito del consiglio. A partire dal 1369, come è noto, essi entrano a far parte integrante del consiglio. D'altra parte i consiglieri hanno sempre fatto a meno del consulto dei giurati, ossia delle corporazioni, quando le *Willküren* non concernevano interessi degli artigiani. Gli interessi commerciali venivano sempre tutelati esclusivamente dai patrizi anche per mezzo dell'emanazione di *Willküren*, cosa che sottolinea la perdurante distinzione tra i diversi strati sociali, che si mescolavano difficilmente anche tra famiglie. Bisogna ad ogni modo tener conto del fatto che a Breslavia, come in tutta la Germania orientale, il patriziato variava in misura molto maggiore di quanto avvenisse nelle città solidamente strutturate della Germania occidentale e meridionale. In particolare l'alternanza delle famiglie dei cittadini all'interno della nobiltà terriera si verifica più frequentemente che nell'antica zona imperiale. Solamente nell'ambito delle guerre ussite, quando, all'inizio del XV secolo, talune tendenze dissolutrici si ripercuotono anche all'interno della costituzione cittadina, si arriva ad una più incisiva partecipazione anche della gente meno abbiente.

Una piccola annotazione è ancora di dovere riguardo ai cosiddetti «anziani»: quale organo rappresentativo dei patrizi essi compaiono distintamente soltanto nei secoli centrali del Medioevo; dalla metà del XIV secolo svanisce la loro importanza, finché essi scompaiono del tutto. Ciò viene controbilanciato dal fatto che l'affermarsi della cooptazione e della continua rielezione dei consiglieri provoca a convalida una concentrazione del governo cittadino nelle mani di poche famiglie, alle quali spetta l'attività legislativa all'interno della città, con il sostegno di cancellerie sempre più professionali con proprie specializzazioni interne. Ciò si realizza in primo luogo con l'assunzione del potere da parte del signore

territoriale della prima età moderna, che agisce in modo più assolutista.

III. *Il rapporto con il principe territoriale*[13]

La collocazione temporale di questo fenomeno è la fine della guerra dei Trent'Anni. Negli anni successivi al 1635 finisce di fatto l'autonomia cittadina, cosicché l'assunzione delle forme amministrative prussiane a partire dal 1741 non distrugge sostanzialmente nulla, ma può continuare a formare. Sovvertimenti veri e propri in un'epoca nuova si hanno solamente a partire dal 1807. Proprio questa è la via per allargare l'ambito dell'autonomia cittadina di fronte al principe territoriale. Proprio il *Magdeburger Recht* spinge in avanti a tal punto che trasforma il consiglio in un organo di amministrazione autonoma e lo colloca accanto agli scabini. Il consiglio si conquista così passo a passo un peso maggiore nei confronti degli scabini che, in quanto in origine tribunale del signore territoriale, sono maggiormente esposti al suo influsso. A Breslavia questo processo avanza tanto che gli atti di «polizia», che oggi dovremmo attribuire alla giurisdizione volontaria, possono trovare efficace esecuzione non solamente nel tribunale (ovvero nel tribunale degli scabini) ma anche dinanzi al consiglio riunito in seduta, come stabilisce il consiglio stesso con piena facoltà attraverso un atto di *arbitrium*[14].

L'opinione finora unanime presuppone che per le *Willküren* o per gli statuti non vi fosse necessità di una convalida da parte del principe territoriale. In effetti in molti statuti antichi spesso non si fa parola di una partecipazione del principe. Infatti nel 1321 si dice: «Anno... habitum est generale iudicium, et de consensu omnium seniorum inter cetera ista fuerunt publicata...» e si conclude: «Hec ad alia ibi procla-

[13] Cfr. in merito E. Engel, *Berlin, Lübeck, Köln – ständische Aktivitäten der Städte*, in *Der Ost- und Nordseeraum* (Hansische Studien VII), Weimar 1986, pp. 159-179 (pp. 173 ss.)

[14] Tramandato in forma di regesto (RW O 76).

mata fuerunt et ab omnibus universaliter approbata»[15]. Nel 1324 si dice solamente «statutum est a dominis consulibus et omnibus senioribus civitatis...», concludendo: «Hec civitatis constitucio bona et utilis ab omnibus laudata et approbata servari debet et per nullum penitus violari»[16].

Vi furono comunque degli sviluppi nel corso del tardo Medioevo. In modo particolare statuti di tal genere sono tramandati non di rado in forma di privilegio. La città stessa, soprattutto, ottiene in numerosi casi delle modifiche del diritto medesimo attraverso la concessione di privilegi da parte del signore della città. Sceglierò pochi esempi: nel 1327, utilizzando il mezzo tecnico della *gracia*, una regolamentazione del diritto di successione viene connessa con una concernente la prestazione di giuramento da parte dei componenti il consiglio e la competenza in materia dello *Zaudengericht* (tribunale territoriale)[17]; nel 1339 re Giovanni di Boemia modifica il diritto di Magdeburgo, conferito alla città, in due punti del diritto di successione (concernenti il diritto di rappresentanza del nipote e la linea femminile), atto per il quale egli sceglie la forma del privilegio solenne[18]. Nel 1336 viene emanato un privilegio su una materia così tipica delle *Willküren* qual'è il salario base dei mugnai[19]. Gli esempi si potrebbero facilmente moltiplicare. La considerevole «Summe, der rechte Weg gnant», che mette insieme alla fine del XV secolo un commerciante di Breslavia che sia anche scabino, contiene una grande quantità di simili privilegi, che per il loro contenuto sarebbero materia di *Willküren* del consiglio. Così una stessa *Willkür* sul problema della durata della linea di successione, in una traduzione parallela compare una volta come *Willkür*[20] e una volta come privilegio di

[15] G. KORN, *Breslauer Urkundenbuch*, Breslau 1870, n. 107.

[16] *Ibidem*, n. 113.

[17] *Ibidem*, n. 121.

[18] Documento in GENGLER, *Codex Juris municipalis Germaniae I*, p. 376 = SR 30, 8.85, 6319 = G. KORN, *Breslauer Urkundenbuch*, cit., n. 162.

[19] G. KORN, *Breslauer Urkundenbuch*, cit., n. 149.

[20] RW O 80.

Carlo IV[21]. Non di rado si dice semplicemente «gracia super willkore»[22]. Quindi tutto seguendo la corrente – a seconda delle circostanze politiche del momento. In caso di contrasto si impone il più forte – come dimostrano chiaramente le crisi dopo i disordini creati dalle corporazioni nel 1418.

Dato che, in assenza di un'univoca tradizione archivistica che permetta di conoscere esaustivamente lo svolgimento delle cose, spesso non si può stabilire con certezza nei dettagli se si tratti di un privilegio concesso dal principe territoriale o di una *Willkür* cittadina, diventa chiaro che il signore territoriale emana comunque dei regolamenti anche specifici, che toccano profondamente la vita giuridica della città. Anche se a Breslavia, come altrove, l'elenco delle conferme di privilegi è assai nutrito e si dovrebbe supporre che si sviluppi un campo privilegiato del diritto cittadino – così come il *Magdeburger Recht* è garantito non solo in modo personale, ma anche sotto forma di privilegio, per quel che riguarda il contenuto, – in realtà si potrebbe difficilmente supporre che tutti i relativi editti del signore territoriale a noi pervenuti fossero sempre il risultato di una concessione o almeno di un'approvazione del consiglio. Certamente questo rappresenta la maggior parte dei casi. La situazione della ricerca è tuttavia ancora assai aperta ed in merito non mi provo a tirare delle conclusioni definitive. Dal punto di vista della pubblicazione dovrà venir utilizzato in misura più ampia in un testo definitivo anche materiale proveniente dagli archivi.

IV. *La legislazione in forma di giudizio*

Accanto alla *Willkür* con competenza autonoma (che da tempo ha abbandonato la sua natura interna alla città ed è diventata ordinanza dell'autorità) ed accanto al privilegio del signore territoriale compare un'ulteriore forma di legislazione cittadina. Le ordinanze si trovano non di rado sotto la forma di giudizio, tanto che il consiglio compare come

[21] RW G 16.

[22] RW G 16, 23, K 32 e oltre.

istanza arbitrale o tribunale – l'opposizione non è ben definita. Un esempio fra i tanti: nel 1327 si rende noto in un documento consiliare ufficiale che dinanzi al consiglio sono comparsi i bottegai della città, i quali «claiten uns manchirhande gebrechin, den si hettin an irre cromerie, und botin, das wir in dor czu beholfin werin uf ein recht» (lamentavano molti inconvenienti, che incontravano nella loro professione, il commercio al minuto, e chiedevano che noi si provvedesse in merito con un'ordinanza giuridicamente valida)[23]. Tutta la successiva ordinanza per i bottegai riveste la forma del giudizio, sebbene in chiusura una formula accordi espressamente ai consiglieri il diritto «die vorgenantin sachin czu merin unde czu minrin noch dem, das sich di dink schickin in den landin unde in der stat» (di estendere o di limitare la validità delle suddette ordinanze, conformemente alle esigenze della città e del territorio) (*ibidem*, §11) e i bottegai vengono infine minacciati di sanzioni penali.

Va comunque preso nota del fatto che prima di quest'evoluzione a Breslavia, come nella maggior parte delle città di nuova fondazione della Germania orientale, ebbe luogo un processo che per primo in assoluto favorì questa «competenza legislativa» già parzialmente disponibile. Si tratta dell'eliminazione del *locator*, del fondatore. Il locatore Heinrich, uno dei pochi conosciuto per nome, ottenne in occasione della fondazione di Breslavia l'avvocazia ereditaria, estesa poi sull'alta e sulla bassa giurisdizione. Compito dell'avvocato era di assumere la presidenza del tribunale cittadino e di amministrare il diritto tramite gli scabini, inoltre di presiedere l'assemblea plenaria dei cittadini; egli riceveva un terzo dei proventi giudiziari. Dopo un periodo relativamente breve nelle mani delle famiglie dei locatori, l'avvocazia ereditaria venne acquisita dagli appartenenti al patriziato cittadino, all'interno di quest'ultimo nuovamente ceduto, per finire in conclusione nelle mani della città il cui consiglio con l'esclusione dell'avvocato poté eliminare uno scomodo potere concorrente[24].

[23] G. Korn, *Breslauer Urkundenbuch*, cit., n. 123.

[24] Cfr. T. Goerlitz, *Verfassung, Verwaltung und Recht*, cit., pp. 29 ss.

V. *Lubecca*

1. Il consiglio

Più chiaramente si delinea il punto della competenza in materia di *Willkür* nel caso della città imperiale di Lubecca[25]. Già il privilegio di Enrico il Leone, risalente addirittura al 1163, così come quelli successivi, e specialmente il cosiddetto privilegio di Barbarossa del 1188, conferisce alla città (al consiglio) la libertà di emanare «omnia civitatis decreta». Più esattamente: tale libertà viene presupposta. Per *decreta* si rinviene nei manoscritti in bassotedesco *kore*; quindi alla città viene assegnata la competenza a perfezionare il diritto.

In tal modo il diritto di legiferare (*Willkürungsrecht*) di Lubecca e delle città ad essa sottoposte diviene completo. Per le città che non godevano, come invece Lubecca, di un rapporto immediato con l'impero, vi erano naturalmente delle riserve da parte dei rispettivi signori della città.

Questo è il motivo, per cui più oltre mi limiterò in tema di sovranità amministrativa a parlare di Breslavia, città soggetta ad un principe territoriale e non immediata dell'impero (seppure assai importante e di grande autonomia politica), che nella tensione tra autonomia e sottomissione al principe territoriale riveste un ruolo caratteristico per altre importanti città territoriali.

Nell'area in cui vigeva il diritto di Lubecca le *Willküren* confluiscono tra l'altro nei manoscritti di diritto e divengono così parte dell'intero diritto di Lubecca. Si mantenne comunque una certa entità fissa di *Willküren* cittadine come cosiddetta *bursprake*, di cui annualmente si dava pubblica lettura. Al potere legislativo erano sottomessi i cittadini, ossia la città non in senso spaziale, ma in senso personale. Poiché, diversamente da quanto avveniva nell'area di validità del diritto di Magdeburgo, nell'amministrazione della

[25] Conclusivo e particolareggiato per quanto segue è W. EBEL, *Lübisches Recht I*, Lübeck 1971, pp. 168 ss.

giustizia di Lubecca non vi erano scabini, il consiglio era competente non solo per l'amministrazione della giustizia, ma anche per l'attività legislativa. Ciò è quanto si rinviene già nel più antico codice di diritto in lingua tedesca, che viene ripetuto costantemente e affiora nuovamente nel rivisto diritto cittadino del 1586[26].

2. La partecipazione dei cittadini

La partecipazione dei cittadini è possibile durante tutto il Medioevo e la prima età moderna, ma non è obbligatoria. Tutti i gradi, dal puro e semplice consiglio alla completa approvazione, si rinvengono tanto a Lubecca quanto in altre città della sua giurisdizione. Assai frequentemente il vecchio consiglio viene indicato come partecipe, ma il consiglio riunito in seduta non viene mai chiamato da solo *willkürend*. La differenza tra le formulazioni non deve aver avuto un grande peso e tanto minore quanto più piccola era la città.

Nel diritto di Lubecca le *Willküren* avevano bisogno della promulgazione, per la quale la forma originaria più antica era quella della lettura pubblica. Per il proclama al mercato e sulle strade la lettura era effettuata dai pulpiti, uso che scompare solamente nel XVIII secolo, allorché gli ecclesiastici cominciarono a ricusarlo come abuso dei pulpiti stessi. Vi erano inoltre albi per gli avvisi, sui muri dei municipi.

VI. *L'amministrazione*

Si deve notare in primo luogo che un'ideale separazione di *Verwillkürung* (legislazione) e amministrazione tanto meno può aver luogo quanto le loro origini concettuali sono affini, se non perfino identiche.

Gli inizi della sovranità amministrativa trovano fondamento naturalmente sugli inizi dell'amministrazione stessa. Come nel caso della legislazione anche qui il primo passo è la

[26] Cfr. *Ibidem*, p. 173.

giurisdizione. Ciò appare già nel fatto che il massimo elemento dell'amministrazione cittadina, ovvero il registro della città, è insediato presso l'organo di amministrazione della giustizia. Questo è innanzitutto il tribunale, per cui dopo la comparsa del consiglio anche questo si mette assai presto a redigere un *liber memorialis*. Le città più piccole della Germania orientale non sono mai riuscite ad avere un simile registro unitario, finché la prima età moderna con gli organi amministrativi dello Stato territoriale ritirò le competenze ivi presenti e rese superflua un'ulteriore evoluzione autonoma.

Lo sviluppo dell'amministrazione coincide innanzitutto con quello delle registrazioni; ad ogni modo è qui che lo sviluppo dell'amministrazione si fa maggiormente tangibile. Le registrazioni per parte loro sono state, tra l'altro, perfezionate con una più profonda differenziazione degli uffici.

1. In merito a Breslavia

a) La concezione della costituzione consiliare

Come già accennato, mi limiterò, soprattutto per ragioni di tempo, nel complesso del discorso che seguirà, alle città soggette ad un principe territoriale, quindi soprattutto al mio esempio di Breslavia. L'immediatezza con l'impero non fa sorgere per Lubecca la maggior parte dei problemi che fecero diventare le città del tardo Medioevo e della prima età moderna sottomesse al potere del signore territoriale – dopo la fioritura dell'autonomia cittadina – meri accessori dello Stato territoriale dell'età barocca e fornirono il motivo di fondo al parziale disinteresse delle medesime nei confronti dello Stato. Mentre a Magdeburgo gli scabini, che si autointegravano con una elezione a vita, restarono indipendenti dal consiglio di prevalente provenienza dalla classe dei commercianti, a Breslavia gli scabini erano una sorta di consiglieri di secondo rango. Come in tutta la Slesia gli scabini venivano eletti per la durata di un anno dai consiglieri uscenti, come avveniva per i consiglieri stessi.

Una sollevazione della corporazioni nel 1418 cambiò la costituzione consiliare cosicché 24 consiglieri governavano per così dire permanentemente. Questo governo condusse pochi anni dopo ad una cattiva amministrazione, tanto che re Alberto II d'Asburgo ripristinò la costituzione cittadina basata sulla rotazione annuale. Proprio questo intervento del principe territoriale, che non è assolutamente straordinario, dimostra chiaramente che un'autonoma sovranità costituzionale era comunque fuori discussione. Quanto l'amministrazione nel Medioevo si differenzi dalla costituzione, è una questione tanto delicata che non verrà approfondita in questo contesto. Non verranno infatti prese in considerazione le singole variazioni nell'elezione del consiglio e degli scabini. Dopo alcuni disordini, nel tardo XV secolo e all'inizio del XVI, la città ritornò all'ordinamento elettorale di Carlo IV, fino a che Breslavia nel 1741 divenne prussiana.

I consiglieri e gli scabini ricoprivano la carica a titolo onorario e non percepivano alcun compenso, se non per le spese di rappresentanza, che erano davvero notevoli. Tali erano all'incirca le entrate dei consiglieri quali amministratori del governo territoriale, custodi del sigillo, compensi per attività di maestro cantiniere, di maestro mugnaio, ecc. I consiglieri godevano inoltre dell'esenzione fiscale. Naturalmente va anche ricordato che il consiglio conservava un vino particolare proveniente da una certa botte nella taverna Schweidnitz del famoso municipio storico.

Nel corso del XIV secolo comparve tra i membri del consiglio la figura del primo consigliere, che proveniva sempre dal patriziato. Così cominciò la serie dei borgomastri che a lungo furono contemporaneamente governatori del principato di Breslavia. Con tale carica il borgomastro teneva le chiavi della cassa regia, quindi amministrava nel principato le entrate e le uscite regie.

b) L'amministrazione finanziaria

Un punto particolarmente controverso, che confluisce nella questione della sovranità territorializzata, è naturalmente

quello dell'amministrazione finanziaria. Qui si contrappongono duramente già nel XIII secolo gli interessi del principe territoriale e della città. Sempre nel XIII secolo vi sono dei tributi al signore territoriale (*Gründerleibezins*), com'è chiaro relativamente contenuti, e tra questi da sempre un'imposta fondiaria. Mentre la pressione sui contribuenti nel XIII secolo avveniva in egual misura ad opera della città e dei duchi, la situazione cambiò allorché, sulla spinta delle aspirazioni all'indipendenza della Polonia, dal 1295 i duchi pretesero i tributi direttamente dalle città, rimettendo poi tuttavia alle stesse il rifinanziamento. Quindi lo *Erbgeschoss* (*tributum de herediis*) diviene nel periodo a cavallo tra XIII e XIV secolo una tassa cittadina. Ne derivano occasionali collette che vanno ricondotte essenzialmente all'onerosità dei tributi. Due ulteriori fatti all'interno dell'amministrazione finanziaria cittadina si basano sulla medesima causa. I consistenti pagamenti spingono nel 1299 un cancelliere cittadino alla compilazione annuale di prospetti delle principali entrate ed uscite, dai quali derivarono le chiusure annuali dei conti. Inoltre si passò alla registrazione dei crediti, con la diretta conseguenza di un'intensificarsi dell'amministrazione (libri del debito, ecc.).

Nel Medioevo e nella prima età moderna non era usuale apprestare un piano preventivo dell'amministrazione finanziaria, ma veniva tenuto conto delle esperienze degli anni precedenti.

Breslavia, come altre città dell'area orientale, differiva profondamente in campo fiscale dalla situazione delle città della Germania occidentale e meridionale. Le entrate maggiori erano fornite dalle imposte dirette e non dalle imposte indirette come quelle sulla birra e sul vino. Le cose cambiarono solamente nel XV secolo. Accanto all'*Erbgeschoss* si colloca l'*Eidgeschoss* [tributo, fissato con giuramento, da versare alla città in patrimonio e opere], che comunque non colpiva gli artigiani. Questi ultimi dovevano infatti pagare una tassa sull'industria (*exactio de opere*), che da allora è divenuta un'imposta comunale; causale ne era l'appartenenza alle corporazioni e il diritto di cittadino che su questa si basava.

Riforme occasionali ad opera del principe territoriale dimostrano che la città in questo caso non era del tutto autonoma. I nuovi regolamenti fiscali vanno messi in rapporto con la composizione dei disordini, come avvenne infatti nel 1420 con re Sigismondo, allorché venne autorizzata l'imposta sullo spaccio degli alcoolici oltre che per la birra anche per l'idromele, per estinguere i debiti della città di Breslavia. Un'ulteriore fonte di entrate era rappresentata naturalmente dalla tassa di consumo, che, in quanto tale, di regola veniva imposta agli stranieri per il doppio del suo ammontare.

In diretta connessione con determinati mutamenti dell'amministrazione si trovano altre riscossioni d'imposta, all'origine delle quali va menzionato in particolare l'onere finanziario derivato dalle ingenti spese militari della città (milizia cittadina, potenziamento delle fortificazioni).

Anche i dazi, che hanno un proprio considerevole peso, poggiano ampiamente sulle autorizzazioni da parte dei duchi. Originariamente essi erano imposte dirette a favore del principe territoriale, cosicché ancora nel 1261 in occasione del conferimento del diritto cittadino i duchi si riservarono espressamente nei confronti della città i diritti doganali come *nostra thelonea*. In modo simile stanno le cose per il *Niederlagsrecht* (diritto d'emporio), nel cui caso le tariffe doganali, come quelle del 1327[27], rappresentano per Breslavia un privilegio. Lo stesso vale per i dazi cittadini, alla cui riscossione il consiglio di Breslavia viene autorizzato dai principi territoriali fin dalla metà del XIV secolo.

c) Le amministrazioni straordinarie

L'amministrazione finanziaria si colloca al centro dell'amministrazione generale. Le si contrappongono nel Medioevo le amministrazioni particolari, tra le quali l'amministrazione militare. Contrariamente a quanto avviene nell'età moderna, mancano comunque le amministrazioni sussidiarie, poiché

[27] G. KORN, *Breslauer Urkundenbuch*, cit., n. 122.

l'organizzazione scolastica, l'assistenza ai poveri e quella sanitaria venivano gestite quasi interamente dalla Chiesa. Solamente la Riforma estese l'amministrazione cittadina a questi settori. Al contrario la città aveva, soprattutto a causa dei suoi tanti monopoli, più amministrazione delle eccedenze che nel presente.

Ad un addetto alle costruzioni competeva l'amministrazione dell'edilizia che si estendeva anche alle opere di fortificazione. La direzione specialistica era esercitata dal sovrintendente all'edilizia della città, che veniva retribuito dalla città stessa. Inoltre vi erano contabili edili ed altre cariche pubbliche (*Stadtzimmermeister, Rohrmeister*), nonché uffici con incarico onorario, come quello dell'*Erbschauer* o del *Mauerschätzer*.

Fondamento giuridico dell'amministrazione dell'edilizia era l'ordinanza edilizia del 1377, che rimase in vigore fino a che subentrò quella del 1574[28]. L'amministrazione dell'edilizia osservava non solo, secondo i concetti moderni, la legislazione edilizia pubblica, ma anche il diritto privato dei rapporti di vicinato, per cui il consiglio integrava eventuali deficit con sovvenzioni, per le quali si fece concedere un cosiddetto *Mauerzins*.

Anche l'amministrazione di polizia era nelle mani del consiglio e veniva condotta presumibilmente dai borgomastri in carica. Il servizio di polizia esecutiva era ripartito secondo i quartieri cittadini. Guardie civiche, i cosiddetti *Zögler*, che avevano anche il servizio di notte, sentinelle alle porte della città ed altri esercitavano l'amministrazione diretta della polizia. Al mercato il consiglio esercitava il servizio di polizia annonaria per mezzo dello *Hokenvogt* [avvocato competente sul commercio al minuto], che doveva in particolare esercitare il controllo dei prezzi e prevenire la frode. A ciò era connessa la sorveglianza del consiglio sui pesi e sulle misure. Da qui ebbe sviluppo in misura considerevole una giurisdizione penale da parte del consiglio, il che riconduce

[28] Pubblicato *ibidem*, p. 250, n. 306.

all'ambito della giurisdizione in generale, in connessione con la legislazione attraverso le *Willküren*.

Va citata inoltre l'amministrazione militare, ove le corporazioni rappresentavano un momento di integrazione, per cui esse dovevano inviare loro membri o apprendisti sul campo o per il servizio di guardia alle porte della città. I dettagli erano regolati da ordinanze della signoria territoriale ancora alla fine del XIV secolo, per esempio circa la conservazione delle armature. Per rinforzare l'esercito la città arruolava comunque già nel XV secolo fanti e soldati a cavallo.

Un'altra sfera amministrativa del consiglio corrispondeva infine all'amministrazione del patrimonio delle chiese, che coesisteva accanto al patrimonio parrocchiale. Qui vi è un preciso rapporto con la posizione del consiglio quale organo di tutela.

In conclusione va ancora ricordata una nutrita serie di amministrazioni di monopoli e di imprese, che erano nate in parte da diritti ducali ed in parte si basavano su privilegi della signoria territoriale, ma potevano essere anche diritti acquisiti per contratto dalla città.

Un insieme particolare è costituito dalla carica del governatorato (*Landeshauptmannschaft*) in mano al consiglio, che rappresenta comunque un *unicum* storico di ampia portata e quindi non verrà ulteriormente approfondito nella storia più generale di cui si tratta nell'odierna conferenza. Essa è il risultato di uno sviluppo specificamente boemo, dato che, dopo l'estinzione nel 1335 della famiglia ducale, il re boemo si vide impossibilitato ad esercitare personalmente, come aveva fatto fino a quel momento il principe territoriale, la suprema amministrazione territoriale del principato di Breslavia. Dopo che dapprima ad alcuni nobili del principato venne affidata quella carica, negli anni 1357-1361 il consiglio riuscì a mantenerne la rappresentanza finché nel 1361 la città stessa potè ottenere tale ufficio. Dopo alcuni episodi intermedi, nel 1425 re Sigismondo attuò definitivamente l'unione stabile tra la *Landeshauptmannschaft*, che nel frattempo era stata estesa anche a Namslau, ed il consiglio della

città di Breslavia. Se la conquista di quell'ufficio dal punto di vista finanziario non era stata una soluzione del tutto favorevole, essa aveva rivestito comunque grande importanza per la posizione di forza ed il futuro sviluppo della città. Con poche interruzioni la *Landeshauptmannschaft* rimase nelle mani del consiglio fino al 1635.

Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena

di *Mario Ascheri*

Gli statuti di una comunità possono essere esaminati nei loro contenuti specifici, cercando di descriverne i singoli istituti, per valutarli in sé e per favorirne la comparazione con quelli di altre città. Una loro illustrazione in tal senso che sappia cogliere il significativo, il caratterizzante, cercando di evitare le usuali e (normalmente) prolisse descrizioni sarebbe certo utile. Tuttavia, per Siena credo più urgente porre qui un'altra questione: quella della cultura degli statuti, della politica statutaria e delle cautele con cui accostarsi a questa fonte. Sia pure per sommarissimi capi, ma cercando di vedere il problema dall'interno, nell'ottica stessa delle fonti, si vorrebbe tentare, cioè, qualche inizio di risposta a questioni del tipo: in che contesto vengono fuori gli statuti, o almeno quelli di cui possiamo dire qualcosa di documentato? C'è l'idea che lo statuto comunale sia qualcosa di onnicomprensivo, e in caso positivo qual è il rapporto con gli statuti di altri enti? Quando si può verificare un'attenzione più puntuale intorno ad essi, e quando invece rappresentano più un fatto residuale? Che rapporto c'è con la legislazione? In particolare per gli operatori del diritto, ma anche per i privati coinvolti nella giustizia comunale? Fino a che punto lo statuto è norma personale dei *cives* e non anche territoriale, e in tal caso in che senso lo è? Insomma, per dirla sinteticamente, quali sono le principali funzioni che vanno via via riconosciute agli statuti presi in considerazione?

Ricerca effettuata nell'ambito del programma CNR (Comitato per le scienze giuridiche e politiche) «Per la storia del diritto e dello Stato nella Repubblica di Siena».

1. *Le sparse tracce fino a metà Duecento*

C'è intanto, come sempre, un problema di fonti. Perché il primo statuto del Comune che conosciamo è quello celebre del 1262 edito quasi un secolo fa dallo Zdekauer in due tempi e poi completato da una proposta del Mondolfo[1]. Ossia noi possiamo concretamente esaminare uno statuto senese quando a Siena e altrove la vicenda statutaria è già molto avanti – così come, del resto, l'evoluzione delle strutture comunali, per cui ad esempio, come si vedrà meglio, l'istituto podestarile in questo statuto è già maturo (se non proprio in crisi rispetto al modello di primo Duecento). Tuttavia, grazie ad alcuni suoi capitoli datati, ad altri dello statuto dei Consoli del placito (pervenutoci in una redazione di fine Duecento) e ad altri atti, come privilegi imperiali e accordi con Signori del territorio[2] o documenti normativi e amministrativi, possiamo dire qualcosa sul periodo precedente.

[1] Si vedano L. ZDEKAUER, *Il constituto del Comune di Siena dell'anno 1262,* Milano 1897, rist. anast. Bologna 1974, con la ricchissima (e sfortunatamente priva di indici) *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262,* pp. XIII-CXV, dalla quale traiamo soltanto alcuni dei dati interessanti la nostra prospettiva; v. poi dello stesso, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto senese (1262-1270),* in «Bullettino senese di storia patria» (da ora «BSSP»), I, 1894, pp. 131-154, 271-284; II, 1895, pp. 135-144, 315-322; III (1896), pp. 79-92; U. G. MONDOLFO, *L'ultima parte del Constituto senese del 1262 ricostruita dalle riforme successive,* in «BSSP», V, 1898, pp. 194-228. Il Comune di Siena comincia ad essere testimoniato con le azioni militari dei suoi consoli, intorno al 1125-30, per difendere contro un ordine papale la pretesa del vescovo cittadino su talune pievi da secoli contestate al vescovo di Arezzo. Per questa via si consolidò l'ostilità già manifestatasi contro Firenze, condotta all'alleanza con Arezzo, viva già avanti la metà del secolo. Per un'ampia panoramica dei problemi storiografici posti dalle origini del Comune senese v. ora P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina,* Siena 1988, estratto anticipato dal vol. V dell'edizione del *Caleffo Vecchio,* il più antico *liber iurium* del Comune.

[2] Per lo statuto, v. L. ZDEKAUER, *Il constituto dei consoli del placito del Comune di Siena,* I parte, Siena 1890 (anche in «Studi Senesi», VI, 1889, pp. 152-206) con il testo latino dello statuto (una sua redazione volgare fu poi inserita in fine alla II distinzione dello statuto del 1309-10, di cui a n. 51, I, pp. 515-544), II parte in «Studi Senesi», IX, 1892, pp. 35-75; per i *libri iurium* senesi, v. P. CAMMAROSANO alla n. precedente e, in generale A. ROVERE, *I 'libri iurium' dell'Italia comunale,* in *Civiltà comunale: libro,*

Intorno al 1180 abbiamo le prime notizie certe di *consuetudines*, di *usus* della *civitas*, di un *mos* della *regio*, e in alcuni contesti, almeno apparentemente, questo tipo di fonti tradizionali poté essere contrapposto ad un *constitutum* non meglio precisato, ma che tuttavia avrebbe dovuto designare verosimilmente il diritto scritto[3]. Agli anni successivi risalgono capitoli datati, essenzialmente di diritto privato, e per lo più in accordo al diritto romano (anzi, quasi sue specificazioni)[4]. Al lessico giuspubblicistico tardoromano, del resto,

scrittura, documento, Genova 1989 («Atti della Società ligure di storia patria», NS, XXIX, fasc. II), pp. 159-199(che a ragione sottolinea l'incompiutezza dell'inventariazione: il discorso vale ad es. per il bell'esempio di San Gimignano, di cui si promuove ora l'edizione, a cura di I. VICHI IMBERCIADORI - D. CIAMPOLI - D. WALEY, ma non è chiuso neppure per Siena); sul governo podestarile in generale il profilo recente più articolato sembra quello di E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia*, II, Torino 1986, pp. 461-491.

[3] È il *constitutum* (significativamente accostato a *ratio*) distinto dall' *usus* che compare in una promessa dei consoli senesi del 1179 in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, I, a cura di G. CECCHINI, Firenze 1932, p. 42, e che R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secoli XII-XV*, I: *Pisa, Siena*, Firenze 1976, pp. 242-247, intende contro lo Zdekauer come riferentisi al costituto del placito anziché a quello del Comune (conoscendo i testi in redazioni di vari decenni successive mi sembra arduo affermare alcunché che abbia un minimo di plausibilità); del 1180 è il privilegio imperiale che comprende «omnes consuetudines et beneficia» della *civitas* nel *comitatus* ora edito da D. HÄGERMANN al nu. 25 nel suo *Die Urkunden Erzbischofs Christians I. von Mainz als Reichslegat Friedrich Barbarossas in Italien*, in «Archiv für Diplomatik», XIV (1968), pp. 202-301; il *mos huius regionis* è in una sentenza di un giudice imperiale delegato dai consoli senesi a decidere sullo *status* di un villano che intorno al 1183 tentò di sottrarsi agli oneri signorili: pubblicata da L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Milano 1738, dissert. XIV, col. 827, e poi edita in traduzione italiana e esaminata da P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974 (p. 77 per il passo interessante), da essa si apprende anche che i consoli giuravano di difendere gli allodieri «et eorum iura et rationes».

[4] Si tratta di norme sulle successioni, emancipazioni, responsabilità per atti del *servus*, comprese anche disposizioni riguardanti il contado (in particolare sui beni dei 'villani' fuggitivi) e la città (ad es. con il divieto di scavare sotto alle mura): in dettaglio cfr. L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., pp. XV ss., XXXII, che nota però nella normativa per la donna forti residui germanici sotto la forma romanistica (p. LVI); la preoccupazione di segnalare il rapporto con il diritto romano è tale che un capitolo del costituto del placito (29, ed. L. ZDEKAUER, cit., p. 29) abroga esplicita-

all'atto legislativo imperiale, risale la stessa designazione *constitutum*[5]; per il 1176 è attestato un docente di diritto in città[6], e nello stesso anno i consoli compiono una donazione che vogliono sia disciplinata dal diritto romano, perché essi – dicono – vivono «lege romana cum tota civitate». Intorno al 1200 s'infittiscono le notizie di norme, ad esempio sui villani del contado, sulle *massaricie* e sul *datium*[7]. C'è un *constitutum* ormai distinto in *capita* e un *breve* che sono giurati dai Consoli[8], ma distinto dal costituto dei Consoli del placito, una magistratura che vedrà restringersi le proprie competenze soprattutto alle tutele e curatele[9].

Sono gli stessi anni cui risale anche un importante *liber iu-*

mente una 'costituzione romana' (in Cod. 1.8.47, sulla *turbata possessio*) e un altro (cap. 66, *ibidem*, p. 47) implicitamente («dicit ius») un passo delle Istituzioni (1.24); un altro ancora, invece, il 21 (*ibidem*, p. 25) richiama il *mos Imperii* per intendere il diritto germanico. Sull'organizzazione giudiziaria e il diritto privato di questi decenni è ritornato riassuntivamente R. CELLI, *Studi*, cit., pp. 229-262, che si occupa poi (fino a p. 346) del sistema delle fonti e del diritto penale negli statuti editi.

[5] Si pensi al precocissimo uso di *constitutum* a Pisa e, a Siena, alla 'costituzione' citata alla nota precedente.

[6] Così è inteso il «sapiens» che «legebat» di un documento scoperto da R. DAVIDSOHN (v. *Storia di Firenze*, I, trad. ital. Firenze 1972, pp. 803, 1202) e poi ripreso in *Chartularium Studii Senensis*, I (*1240-1357*) a cura di G. CECCHINI - G. PRUNAI, Siena 1942, p. 579, ove anche ricordo della donazione del 1176 edita dal Ficker e dal Santini e qui riportata, senza spiegazione, al 1162; gli «iudices et notarii» compaiono in un documento del Comune nel 1176 (L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. LII s.). Come si sa, però, l'area senese in senso lato fu interessata da precocissime testimonianze di cultura romanistica, ancora da valutare complessivamente: v. intanto P. FIORELLI, *Clarum Bononiensium Lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 415-459, e, per specifici approfondimenti privatistici, alcuni dei saggi di D. BIZZARRI accolti nei suoi importanti *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937.

[7] Si veda L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., pp. XX s., XXXI s.; su questi problemi è tornato, dopo Odile Redon, P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, I, Firenze 1979, pp. 153-222.

[8] Sempre dal *Caleffo Vecchio*, 1201, e da un documento edito dal Ficker: v. L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., rispettivamente a pp. XX s., XXXI.

[9] Problema riesaminato da R. CELLI, *Studi*, cit., pp. 233-247.

rium, promosso per porre riparo alla dispersione degli atti più considerevoli del Comune in Biccherna, l'ufficio amministrativo più importante[10]. Gli anni in cui il costituto si occupa – fa sapere la redazione del 1262 – delle *societates*, dell'urbanistica ed edilizia, dei villani e di alcune categorie professionali (come i notai) e reca traccia della politica estera – per così dire – perché include l'obbligo di rispettare i patti conclusi con taluni centri di potere del territorio (S. Antimo, S. Eugenio, ad esempio)[11].

La distinzione tra breve dei consoli, *constitutum* del Comune e *constitutum* del placito mostra che c'è già la tendenza a fare dello statuto qualcosa di più e di diverso dalla normativa per i consoli (e poi per i podestà) o per una singola magistratura. Il *constitutum* tende a raccogliere la normativa più importante e meno fluttuante: è un po' sul piano unilaterale, autoritativo, quello che il *liber iurium* è spesso sul piano bilaterale, contrattuale. Molto ci dice un ampio provvedimento di oltre quaranta *capita* conservatoci da una perga-

[10] Disposta nel 1203 dal podestà, l'opera si apre con un solenne *prologus*, un elaborato inno alla giustizia di derivazione retorica da accostare alla celebre *charta libertatis* di Tintinnano del 1207 già studiata da Zdekauer e Salvemini e ora riedita e riesaminata da O. REDON, *Uomini e comunità del contado senese nel Duecento*, Siena 1982 (pp. 136-143 per il testo) (rapida contestualizzazione nel mio saggio in *Tintinnano: la Rocca e il territorio di Castiglione d'Orcia*, a cura di C. AVETTA, S. Quirico d'Orcia 1988, pp. 73-85): è il *Caleffo Vecchio* già più volte citato, per il quale basti rinviare a P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit. (n. 1). Sulla Biccherna v. ora V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei Comuni italiani*, in *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario, modelli storici comparativi*, I: *Profili storici*, Perugia 1981, pp. 383-529, e, in generale, il saggio di U. MORANDI in *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII)*, a cura di L. BORGIA - E. CARLI - M. A. CEPPARI - U. MORANDI - P. SINIBALDI - C. ZARRILLI, Roma 1984, pp. 1-19.

[11] Si vedano ad esempio: nel costituto del 1262, libro I, capp. 115, 116, 156, II 126, III 66, IV 62-64, 81, V 32; nel costituto del placito il cap. 56. Per la città in questo torno d'anni v. ora P. NARDI, *I borghi di san Donato e di san Pietro a Ovile. 'Populi', contrade e compagnie d'armi nella società senese dei secoli XI-XIII*, in «BSSP», LXXIII-LXXV, 1966-1968 [ma 1972] e P. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi, Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto 1974 (considerazioni conclusive al cap. V).

mena del 1208 che dà ampie informazioni sul Comune all'inizio del Duecento, nel momento in cui tenta di rimediare alle necessità finanziarie imposte da un recente conflitto con Firenze[12]. Sono norme eterogenee di XV *inventores unde debita Comunis solvantur et sbrigentur* (del cui mandato non si fa cenno) che si riallacciano a disposizioni analoghe non pervenuteci di un'altra precedente commissione di XV. Il 'pacchetto', che riguarda signori, vassalli, mezzadri, lira e dazi, *passagia consueta,* giudizi d'appello e il sindacato (si esemplifica per darne un'idea), non sono detti *statuta* (i XV hanno «trovato e ordinato»), né si dicono autorizzate dal generale Consiglio della campana, eppure dispongono pagamenti da eseguirsi da parte di comunità del contado, prevedono decisioni che saranno specificate dal Consiglio della campana, ordinano al podestà che in passato ha 'statuito' sui dazi e 'costituito' dei *passagia,* di togliere dal *constitutum* quel che vi fu posto per i danni di guerra e di inserire certi obblighi nel *sacramentum* del futuro podestà. In più, il podestà dovrà eseguire quanto viene prescritto dai XV sempreché non in contrasto con il suo *sacramentum.* È un atto di forte volontà politica, prima che un atto giuridico; il Consiglio della campana è ormai il normale consesso legislativo, ma ciò non esclude atti normativi di altri centri del potere comunale. Si tratta comunque di provvedimenti congiunturali, temporanei anche se molto importanti.

Negli anni '20, mentre da tempo è comparsa l'organizzazione dei *milites* e del *populus*[13], si moltiplicano le notizie di una *reaptatio* statutaria affidata ad un *magister* distinto dagli

[12] ASSi, *Diplomatico riformagioni* 1208, 6 dicembre, di cui preparo l'edizione.

[13] I consoli dei *milites* compaiono nel 1203; del 1213 è la *Societas populi* con giurisdizione sulle torri; poco dopo i conflitti con le autorità ecclesiastiche per capitoli statutari contrari alla *libertas Ecclesie* (1216; la crisi si ripete nel 1255), si affacciano *societates* organizzate contro il Comune e si sa di persone che giurano di non obbedire agli ordini del podestà: per tutto v. rispettivamente L. ZDEKAUER, *Dissertazione,* cit., pp. XXXXV, XXXXII, XXXI, e *Il frammento,* cit., dist. V cap. 32 e V.93, pp. 148 e 280, e ora P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria,* cit., p. 59 ss. Negli stessi anni si ritorna più volte sul problema dei villani e dello status di *liber homo*: v. *Dissertazione,* cit., pp. XXXIII s.

usuali XIII emendatori degli statuti, e si parla di un *constitutum novum* e del *constitutum potestatis*[14]. Allora compare anche un documento singolare a confermare la diffusione della cultura romanistica. Il cosiddetto 'Memoriale delle offese' (*Liber census et liber memorialis offensarum*) del 1223-24, iniziato al tempo di un podestà e notaio bolognese, mostra il Comune come persona, «astrazione formidabile» (Zdekauer), ora offesa dalla inosservanza del «constitutum senense de facto bladi» da parte di talune comunità del contado, ora invece soddisfatto per la conquista di Grosseto, un *exemplum* da tramandare ai posteri, come facevano i Romani[15].

[14] Dal 1226 comincia la serie conservata (quasi continua) dei libri di Biccherna, che offrono con le loro registrazioni contabili un'infinità di notizie utili, più o meno importanti (sono ora edite fino al 1259: si v. per dettagli l'elenco delle *Fonti di storia senese* in appendice ad un «BSSP»). Ne vien fuori ad esempio che un notaio è pagato nel maggio 1226 per aver lavorato per i 13 emendatori del costituto del podestà, dei Consoli del placito, del breve del camerlengo del Comune e «degli altri brevi» (L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. XVIII n. 1), mentre già ad aprile un altro notaio veniva pagato per le carte del *constitutum novum* che *magister* Forte, sempre presente in questi anni e fino a metà secolo nella documentazione comunale (anche come cancelliere e *patronus causarum*), aveva «reaptato» (*ibidem*, p. XXXVIII n. 3). Zdekauer pensò che si trattasse, per essere designato come *magister*, di un notaio, ma da altre registrazioni non c'è dubbio che Forte fosse un *iudex* (che lavorò assistito da altri due *iudices* «domini»): v. la dettagliata ricerca di V. CRESCENZI, *Note critiche sul codice 'Statuti 1' dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Archivio storico italiano», CXLVIII, 1990, pp. 511-579, nn. 2 e 49, ove anche un accenno ad un notaio pagato «pro raditura viii. quaternorum de constituto quod reformat magister Fortis» (in corso di stampa e gentilmente anticipatomi dall'Autore). Per il costituto del podestà v. sempre *Dissertazione*, cit., pp. xviii n. 1, xxxix n. 5; Enzo Mecacci sta preparando un lavoro su un frammento di statuto, che potrebbe risalire anche a questi anni, appunto, scoperto in un codice palinsesto della Biblioteca Comunale di Siena.

[15] Edito dal benemerito L. BANCHI, *Il Memoriale delle offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena ordinato nell'anno MCCXXIII dal podestà bolognese Bonifazio Guicciardi bolognese*, in «Archivio storico italiano», XII, 1875, pp. 199-234; si v. L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., pp. xxxv s. Con il testo si vuole che «exemplum posteris relinquatur, ut eos titulorum fama illiciat ad virtutes. Sic namque fertur Romanos predecessorum suorum magnalia in postibus intuentes depicta orbem sibi satagerunt subicere universum... omnium habere memoriam et penitus in nullo

Nel 1228 i capitoli della lega antifiorentina vanno inseriti negli statuti e «nei brevi dei consiglieri e degli ufficiali e del popolo»[16]. Dagli anni '30 compare il nome dei complessi normativi delle commissioni speciali: *ordinamenta*, ora su lavori nel contado, ora sull'*exercitus*, ora *super facto maleficiorum* e più tardi *super modo iuris reddendi*, sulla custodia notturna della città, sui mugnai[17], e probabilmente anche sui documenti guarentigiati che compaiono nella prassi notarile degli anni '40[18]. *Ordinamenta* che ricordo perché sembrano attestare che ancora parte almeno della procedura e del diritto penale è fuori dello statuto, ma anche che c'è come l'esigenza di caute sperimentazioni prima di includervi nuove normative; infine, perché attestano una legislazione comunale crescente, collegata alle più numerose e complesse funzioni pubbliche rivendicate dal Comune.

Statuti e brevi sono ritenuti però testi più solenni. Non foss'altro perché su di essi si giura. Nel 1246 si scrivono i 9 brevi non meglio precisati sui quali giura il *Populus*, ma si parla

peccare pocius sit divinitatis quam humanitatis...» (pp. 224 s.). I censi sono presentati riassuntivamente in O. REDON, *Uomini e comunità*, cit., pp. 224 s.; la miniatura è esaminata nel lavoro complessivo di G. OROFINO, *Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa*, in *Civiltà comunale*, cit. (n. 2), pp. 453-505 (470 e tav. I, dopo p. 480; 471 ss. per ampie notizie dai libri di Biccherna), che mette in rilievo l'eccezionale cura senese per la miniatura dei codici comunali.

16 Const. 1262, III.384 (L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. XXXX). Negli anni '30 i XIII emendatori inseriscono quel che viene richiesto dal podestà, e si sa di un ordinamento di XII *boni homines* su lavori nel contado inserito nel costituto; si spende inoltre per bandire i *brevia militum et populi* nelle chiese e in parlamento (*ibidem*, pp. XIX, XXXXI, XXXXI n. 7).

17 Sempre *Dissertazione*, cit., pp. XXXXI n. 7 (mentre si ricopia il costituto del podestà), XXXXVII, XXXXIX (del 1236-37, poi *distinctio* II del costituto), LXVI e CXI s. (poi rifatto nel 1243, '50 e '55), LXXXXIII (1246 e poi 1250). Nel 1232, in una lagnanza contro Firenze alla corte imperiale, si chiede il rispetto del diritto comune (p. XXXXVIII, che Zdekauer mette in collegamento con la *restitutio in integrum* contro la condanna ingiusta prevista in Const. 1262, II.133). Del 1238 è la notizia di un «ordinamentum et bannum» del *pretor*, un ufficiale con larghe competenze nei processi di esecuzione e riscossione delle condanne, che sarà coinvolto dal rinnovamento istituzionale di metà secolo (*ibidem*, pp. XXVII, XXXXV).

18 L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., pp. LXVI s., LXIX s.

di altri 26 brevi e di un *constitutum* dei 4 provveditori di Biccherna, peraltro già attestato per il 1229[19]. Lo statuto del Comune è più propriamente diretto a vincolare poteri e attività del podestà. Perciò l'ampia attività amministrativa e finanziaria da esso non controllata è regolata in un costituto a parte.

Dello stesso anno è la prima attestazione che il costituto del Comune è diviso in *distinctiones*, entro le quali i XIII emendatori devono riporre i *capitula nova*[20]: non libri quindi, forse per imitare le distinzioni della classica raccolta di Graziano. A pochi anni dopo, al 1250, al tempo della podesteria di Uberto dell'Andito, noto genero di Manfredi proveniente dalla podesteria fiorentina, risalgono vari atti importanti che tentano di limitare il potere del *Populus* e di riaffermare la 'centralità' podestarile[21]. Il primo è il cosiddetto 'Breve degli ufficiali', che andrebbe meglio denominato *breviarium*[22], di evidente cultura notarile, e che comunque ci fa conoscere globalmente cariche e uffici comunali, una cinquantina, anche se brevi importanti ne rimangono fuori. Innanzitutto, quello dei consiglieri della campana, che a rigore non costituiscono un ufficio, e poi quello del podestà, perché sostanzialmente assorbito dal costituto. Tanto è vero, che già nel prologo Uberto si autodefinisce *capud* vincolato

[19] Il notaio che scrive i brevi del *populus* ne emenda altri 26; per questo e la Biccherna v. L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., rispettivamente a pp. LXX, LXX n. 3, XXIV.

[20] L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. XIX. Naturalmente, non sono autorizzati a espungere i capitoli 'perpetui' secondo il costituto del 1262 (*ibidem*, p. XIX).

[21] Il giudizio è di V. CRESCENZI, *Note critiche*, cit., che riporta il testo che possediamo del Breviario al 1258.

[22] Edito con mende da L. BANCHI, *Breve degli officiali del Comune di Siena compilato nell'anno mccl al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza*, in «Archivio storico italiano» s. III, III, parte II, 1866, pp. 3-104; IV, parte II, 1866, pp. 3-57. Naturalmente non ha gli uffici del *Populus* e in particolare i XXIV (i governanti presi a modello nell'affresco del Lorenzetti), sui quali – contro l'opinione di Zdekauer e con Salvemini – v. U. G. MONDOLFO, *Il Populus a Siena nella vita della città e nel governo del Comune fino alla riforma antimagnatizia del 1277*, Genova 1911, p. 26.

dallo statuto, allo stesso modo in cui gli ufficiali, le sue *membra*, lo sono in base ad un proprio *breve speciale*[23]. Interessante notare che i consoli del placito vi giurano di rispettare il costituto del podestà e quello della propria curia, «seu ordinamento de meo officio»[24]: 'ordinamentum' tende quindi a coprire ogni normativa di settore, per così dire, mentre *constitutum* ha normalmente un ambito più ampio.

Il secondo provvedimento importante è la *Charta bannorum* del podestà – mandata in Consiglio della campana per l'approvazione –, una raccolta in 86 capitoli di *banna* che costituiscono essenzialmente una raccolta di disposizioni penali caratteristiche per l'ampia discrezionalità che si riserva il podestà nel punire i vari reati[25]. Il terzo è una carta dei malefici, elaborata da una apposita commissione di XII, che appunto Uberto promette di applicare[26]. Infine ci fu un costituto *novum*, miniato, redatto da più *iudices*[27], e ora per la prima volta lo sappiamo ripartito in 5 *distinctiones*[28]. Pochi anni dopo lo si fa scrivere per tenerlo alla catena in 'lettera grossa' e con miniature, e si limita il potere di banno del

[23] «Cum singula officia singulis suo ordine debeant nexibus legalium preceptorum astringi, dignum est ut, sicut capud alligatur statuto, ita officiales ipsius, qui sunt in regimine membra sua, quilibet suo brevi speciali ligetur» (accolgo la punteggiatura di V. CRESCENZI, *contra* L. BANCHI, *Breve*, cit., p. 7).

[24] Cap. 17, in ed. BANCHI, *ibidem*, cit., p. 49.

[25] Edizione in G. MENGOZZI, *La «Charta bannorum» di Ubertino dall'Andito, podestà di Siena nel 1249*, in «BSSP», XIII, 1906, pp. 381-456; il podestà in chiusura si riserva «fines a nobis statuti et statuendi» vincolanti per i destinatari, ancorché, subito dopo, si dichiari di non voler derogare alle norme statutarie che vietano di richiedere l'*arbitrium* (p. 455). Interessante notare che la prova del duello è ancora ammessa, ma contrapposta alla 'difesa legittima' (cap. 35, p.448).

[26] *Ibidem*, pp. 440, 442 (cap. 1), 450 (cap. 53), 455.

[27] L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. LXXIII (ma anche si rilega un *constitutum vetus*; quattro anni prima se ne era venduta una copia: p. LXX), anche per la *tascha* in cui i *costituta nova* furono «missa et sigillata» (probabilmente fino al Consiglio fissato per l'approvazione).

[28] Da L. BANCHI, *Breve degli officiali*, cit., p. 11.

podestà, tenuto ora ad accordarsi preventivamente con il Capitano del popolo[29].

Dicevamo di una crisi dell'istituto podestarile. Infatti, mentre il Capitano opera autonomamente dal podestà[30], s'infittiscono le tracce del predominio del *Populus*, con il suo collegio di 24 priori, che nel 1256 hanno uno *statutum* da rivedere per onore e utilità del *Populus*[31]. Nello stesso anno si vorrebbe migliorare il *constitutum* del *Populus*, per cui viene consultato *secrete* dai XXIV presso il Capitano del popolo[32]. Nell'anno successivo, si viene a sapere, esso è esemplato su quello di Pisa (non pervenuto in questa redazione)[33], e il Popolo nel proprio costituto ha un proprio giudice – fatto che non meraviglia –, e inoltre esso si spinge fino al punto di dettare norme sui poteri dei giudici comunali[34]. Continuano le notizie su *ordinamenta* del Comune[35], e sappiamo che nel '57 ci sono IX emendatori pagati dal Comune preposti a correggere il costituto *seu ordinamentum* del popolo (conforme alla nozione già vista di *ordinamentum*), il quale a sua volta dispone, ad esempio, uno *statutum* sui mulini nel 1258, e ha un *breve* per i propri consiglieri[36].

[29] L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., rispettivamente pp. LXXX, LXXV n. 5: 1255.

[30] *Ibidem*, pp. LXXVII, LXXXV s.

[31] *Ibidem*, p. LXXVIII n. 2.

[32] *Ibidem*, n. 3: i nuovi XXIV intendono accertare se il giudice del Popolo possa fare alcunché ad onore del Popolo e (naturalmente) del Comune. Lo spettro di questi poteri stava loro a cuore comprensibilmente, se si pensa che lo statuto del popolo dichiarava appellabili solo a loro le sentenze pronunciate dal capitano e dal suo giudice in base allo statuto del Popolo (e lo statuto del Comune del 1262 riconoscerà questa pretesa in dist. II cap. 167, ed. L. ZDEKAUER, *Il constituto del Comune di Siena*, p. 255)!

[33] L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, p. LXXIX (qui elenco dei libri del Popolo, con volume dei XXIV che sembra decisivo per il carattere 'popolare' della magistratura: il leone, la matricola degli iscritt...).

[34] *Ibidem*, p. LXXXV (1256).

[35] *Ibidem*, p. LXXV ss., ad esempio.

[36] *Ibidem*, p. LXXXV.

2. *Le grandi redazioni dai ghibellini ai guelfi*

Finalmente arriviamo alla redazione ricordata del 1262, fondata su una revisione eccezionale[37] disposta dopo la vittoria ghibellina di Montaperti e che ci mostra molte innovazioni nell'organizzazione comunale rispetto al *breviarium* del 1250. È il grande costituto del periodo del trionfo del *Populus*[38], del quale purtroppo non abbiamo documentazione (a partire dallo statuto) se non per il tramite comunale. Le sue 5 distinzioni ripartiscono la materia, amava sottolineare lo Zdekauer, secondo schemi grosso modo romanistici. La I è «de fide catholica» riprendendo dal *Codex* giustinianeo, ma senza le costituzioni contro gli eretici di Innocenzo IV, Federico II e Clemente IV. La II è «De iudiciis» di nuovo come nel *Codex*; la III sulla città, contado, dazi, mura, strade, cioè sulle «res publice», e la IV «De rebus et negotiis privatorum» – pedaggi, cittadinanza, stranieri e villani – ricordano Istituzioni e Digesto, come la V distinzione sulle pene, in particolare, il Digesto. In esso vengono equiparati il costituto del Capitano del popolo e del popolo e questo (del podestà e del Comune)[39], ma la distinzione formale è sempre rigorosa: i XIII emendatori, ad esempio, si riuniscono annualmente per otto giorni per emendare lo statuto e fare *constitutiones*, o esaminare lo statuto dei Consoli del placito, il *breve* del Camerlengo e dei 4 di Biccherna «e gli altri brevi»[40], beninteso del Comune, non del Popolo. Il vescovo e il capitolo della cattedrale, cui è attribuito il compito di

[37] Fatta da tre giudici (non dai XIII emendatori) che (traduco) lo corressero ed emendarono, fecero le rubriche e posero in ordine i *capitula*; un notaio venne pagato per averli assistiti per (almeno) 27 giorni: *ibidem*, p. LXXXXVII.

[38] Cui è assegnata la metà degli uffici (Const. 1262, I.518, ed. L. ZDEKAUER, *Il constituto del Comune di Siena*, cit., p. 189); ma v. anche ad es. n. 32.

[39] Const. 1262, I.178, ed. cit., p. 75: quanto alla loro intangibilità da parte di *consilia secreta vel generalia* cui partecipino capitano del popolo e podestà.

[40] Const. 1262, I.143, ed. cit., p. 61; in questo periodo la revisione annuale si fa per un massimo di otto giorni a settembre-ottobre di ogni anno: L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. XXXIII n. 3 (v. poi XVIII s.: nel 1230

chiarire le oscurità dello statuto, potranno intervenire alle loro riunioni, ma i XIII non sono tenuti a seguire i suggerimenti loro o del podestà; hanno quindi molte libertà, anche se limitate dagli *statuta perpetua*[41].

L'equilibrio formale Comune-Popolo sembra essere stato gravemente alterato in conseguenza del progressivo sopravvento guelfo. Già nel '68 si ordina che i capitoli su vie, strade, ponti, fonti, porte etc. siano stralciati dal costituto del popolo e inseriti in quello del Comune[42]. Poi, dopo il definitivo crollo ghibellino del '69, si riformulano gli statuti, ora per la prima volta ad onore non solo di re Carlo ma anche del papa. Ma a parte i capitoli più prettamente politici, lo statuto di cui ci è pervenuta una redazione degli anni '70 è modellato su quello del '62, perché non c'era alcun bisogno di sconvolgerlo[43]. Tuttavia si sa anche che la parte guelfa ha un proprio costituto[44], e che il suo Consiglio[45] non dovreb-

un notaio è pagato per due documenti con i desiderata del podestà per gli Emendatori); la revisione va approvata dal Consiglio cittadino con la maggioranza qualificata di due terzi (I.128, ed. cit., p. 57).

[41] Const. 1262, rispettivamente: I.192 (ed. cit., p. 80), I.141 e 142 (p. 60), I.128 (p. 57) e II.63 (p. 223 s.). I capitoli temporanei, relativi a singole operazioni, una volta eseguiti non dovranno più essere letti in Consiglio dal podestà, che ad ogni seduta fa leggere i capitoli sulle questioni all'ordine del giorno (I.406, p. 150); questi perde il potere di banno (I.181, p. 75 s.) e si elimina il parlamento (I.183, p. 76).

[42] ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. C s.

[43] ASSi, *Statuti di Siena* 3 (il numero 1 è il breviario già visto, il 2 il costituto del 1262), che è infatti servito per ricostruire la parte non pervenuta del 1262. Sul codice v. G. OROFINO, *Decorazione e miniature*, cit., p. 475 s., da vedere anche per gli altri codici statutari; l'Autore si fonda sulle datazioni in Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario*, I, Roma 1951, pp. 63-71, ma per le difficoltà dell'operazione v. U. G. MONDOLFO, *La legislazione statutaria senese dal 1262 al 1310*, in «Studi Senesi», XXI, 1904, pp. 230-256, e Th. SZABÓ, *La rete stradale del contado di Siena: legislazione statutaria e amministrazione comunale nel Duecento*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen-age et temps modernes», LXXXVII, 1975, pp. 141-186.

[44] FRANCINI, *Appunti sulla costituzione guelfa del Comune di Siena secondo il costituto del 1274*, in «BSSP», XLVI, 1939, pp. 11-28 (26).

[45] *Ibidem*, p. 23 s.; la parte può contrarre mutui e infliggere multe che sarà il podestà a riscuotere: *ibidem*, p. 19.

be, come del resto i 36 priori guelfi[46], «rompere» i capitoli del costituto comunale, in particolare quelli penali: il che dice molto della perdurante ingerenza politica nella sfera giudiziaria. Ma il forte controllo di carattere politico sembra già evidenziarsi in chiusura dello statuto, laddove si precisa che le norme precedenti non devono né possono ledere l'ufficio dei 36, che deve poter operare «libere et expedite»[47]: come dire che la legislazione anche più solenne non può essere di ostacolo alla discrezionalità politica e amministrativa.

Con gli anni '80, segnatamente negli ultimi anni, si consolida il governo guelfo e inizia il periodo del boom statutario, vivace fino al primo Trecento. Risalgono a quegli anni molti codici pervenutici in redazioni leggermente diverse una dall'altra, talora fittamente annotate dagli emendatori, che datano regolarmente le loro rubriche, elaborate per lo più a maggio e con capitoli cancellati che attestano la loro esecuzione. Si tratta non a caso di codici miniati *de lictera grossa,* ben conservati perché di ottima fattura sin dalla confezione, ma anche perché rapidamente superati[48]. Siamo alla preparazione o agli inizi del duraturo governo di mercanti e di «mezzana gente»[49].

[46] *Ibidem*, p. 24. I XXXVI prendono il posto dei XXIV come organo dirigente: devono essere dei «maiores et utiliores homines civitatis», «de numero mercatorum», ma ad esclusione degli appartenenti ai 'casati', dei cavalieri («qui susceperit honorem militie»), ghibellini, giudici e notai: *ibidem*, p. 21. Giustamente P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit., p. 73 ss., sottolinea che si trattò di una 'autoesclusione'.

[47] In U.G. MONDOLFO, *La legislazione statutaria*, cit., pp. 225 s., 228 (capp. 312, 320).

[48] Sono i numeri dal 4 al 20 della serie *Statuti di Siena* dell'ASSi; si osservi però che l'ordine cronologico non è rigoroso (il numero 16, ad esempio, è anteriore al 15 e così via), né tutti i codici contengono per intero lo statuto, né, talora, tramandano lo statuto, bensì soltanto raccolte di provvedimenti vari (come al 4); per contro, ci sono statuti, come si vedrà, fuori del fondo statutario. Prime indicazioni in *Guida-inventario*, cit. e Th. SZABÓ, *La rete stradale*, cit.

[49] Cfr., anche per il rinvio a lavori precedenti, W. M. BOWSKY, *Un Comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355*, Bologna 1986 (dall'ed. Berkeley 1981), opera sulla quale rinvio per pri-

Questi statuti si presentano già ad apertura come un superamento dei precedenti, in parte ancora programmi di governo podestarile. Si aprono con le costituzioni contro gli eretici[50] e un inno alla Chiesa, ma dimenticano gli Angiò e, soprattutto, si incentrano sul Comune e il suo governo, i Nove governatori e difensori del Comune e del Popolo. La stessa sistematica registra, anche se solo parzialmente, i cambiamenti avvenuti. La distinzione IV sui «privati» è ora più espressivamente intitolata alle franchigie (con norme ad esempio sulle rappresaglie, sui villani e i professori dello Studio etc.) e in fine si aggiunge una VI distinzione sull'ufficio dei Nove, ossia sul governo da proteggere e di cui va esaltato il potere di comando. È sempre il podestà, che ha ormai un potere di banno molto limitato[51], a portare le proposte in Consiglio generale, ma dopo averle concordate con i 4 provveditori di Biccherna eletti dai Nove, che divengono il motore di tutte le attività governative[52]. C'è una norma molto

me impressioni alla mia nota in «Nuovi Studi Cateriniani», III, 1988, pp. 126-133. Per quanto qui ci riguarda andranno visti soprattutto i capp. 2 e 3 (magistrature, legislazione e giustizia). Dire che Siena è allora governata da un'oligarchia mercantile o da un patriziato urbano rappresenta naturalmente una grossa semplificazione, che può anche impedire la comprensione delle difficoltà politiche che la città attraversa. P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 73-81, ha accennato alla complessità della situazione; si noterà, ad esempio, che l'élite di governo poteva contare ai primi del Trecento su un corpo di 3000 cittadini armati (W.M. BOWSKY, *Un Comune italiano*, cit., p. 190); per altro verso, poi, che i mercanti 'volevano' presentarsi come ceto medio (v. la sottolineatura di V. WAINWRIGHT, *Conflict and popular government in fourteenth century Siena: il Monte dei Dodici, 1355-1368*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardocomunale*, Monte Oriolo 1983, pp. 57-80, a p. 63 n. 22).

[50] Nel 1267 l'inserzione sarebbe stata richiesta dal francescano Giovanni, inquisitore in Toscana (G. MENGOZZI, *Il Populus*, cit., p. 44 n. 2), ma L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. C, aveva già indicato una registrazione di Biccherna per il 1266. Va da sé che il costituto del 1262 ha proprie norme contro l'eresia: v. nell'ed. L. ZDEKAUER, *Il constituto del Comune di Siena*, cit., p. 441 (s.v. *heresis*).

[51] Si veda [A. LISINI], *Il costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, I, Siena 1903, p. 168 (I.190): solo secondo quanto previsto dallo statuto.

[52] L'importanza dei 4 di Biccherna e l'onnipresenza dei Nove emerge chiaramente dallo statuto appena citato; per il punto in questione v. vol.

espressiva della loro centralità. Settimanalmente podestà e capitano del popolo si devono recare alla residenza dei Nove e alla loro presenza vagliare le petizioni (anche di tipo giudiziario si può immaginare) ricevute[53]. Con quali possibilità di condizionamento da parte del governo è facile intuire.

Concentrazione di potere che è come equilibrato da più articolati controlli formali, affidati ad esempio al Maggior sindaco straniero, che non solo sindaca gli ufficiali, ma controlla la legittimità statutaria delle proposte che giungono al Consiglio[54]. È forse pur sempre un compenso al forte accentramento anche la cura per la redazione volgare degli statuti (nella quale sono accolti anche quelli della curia del placito)[55]. L'ideologia 'popolare' vi è recepita con tutta evidenza: sono in volgare perché tutti possano leggerli e trarne copia: in particolare le «povare persone et l'altre persone che non

I dell'ed. cit., p. 203(I.256): in più, all'ordine del giorno il podestà non può mettere più di quattro 'articoli', la cui 'imposta' va scritta «apo 'l palazzo del Comune»; del resto, non si può abbandonare il consiglio «senza paravola et licentia» del podestà o del suo giudice ovvero del camerlengo e dei quattro provveditori di Biccherna. Naturalmente il governo, cioè i Nove, decideva quando convocare il Consiglio e ne fissava l'ordine del giorno: v. ad es. il verbale del 1339 in ASSi, *Concistoro* 1, c. 4v.

[53] La norma nella dist. VI.31: ed. A. LISINI, *Il costituto del Comune di Siena*, cit., II, p. 505. Inoltre ogni mese, sempre nella dimora del governo, i due alti funzionari dovranno far leggere la VI distinzione dello statuto, relativa appunto ai Nove. La 'centralità' signorile (ma al tempo stesso 'popolare') dei quali è evidente dalla norma precedente, sull'udienza settimanale del giovedì «in uno luogo publico et aperto... acciò che li uomini de la città et del contado [fatto da sottolineare, n.d.r.] possano allore (!) exponare li fatti et li gravamenti... ciascuna persona possa andare alloro, et exponere el fatto loro brevemente et portare la petitione loro et alloro lassarla». Essi risponderanno il lunedì «a tutti... et le petitioni giuste amettano, et l'ingiuste debiano squarciare» (p. 504 s.).

[54] Per un esempio v. M. ASCHERI - E. OTTAVIANI, *Le provvisioni della raccolta 'Statuti 23'(1323-39) dell'Archivio di Stato di Siena: spoglio con un cenno sul procedimento legislativo*, in «BSSP», LXXXVIII, 1981, pp. 206-233 (209).

[55] In fine alla II distinzione, quella processualistica: v. in ed. A. LISINI, *Il constituto del Comune*, cit., I, pp. 515-533.

sanno gramatica»[56]. In questi primi anni del '300, tuttavia, si nota un rallentamento dell'attività degli emendatori, come se si volesse riservare agli statuti la normativa consolidata[57]. La legislazione di dettaglio è ormai pienamente tipicizzata e non si tenta neppur più di farla periodicamente rientrare negli statuti. L'esigenza della pubblicità di queste 'leggine' sempre più frequenti è assicurata dalla loro raccolta in volumi a parte, da tenere pubblici come gli statuti[58]. Si tratta dei *libri reformationum*, in volgare *libri degli ordinamenti,* di cui abbiamo alcuni esempi conservati, e che dimostrano di nuovo la centralità del governo. Anche se per lo più i provvedimenti sono approvati dal Consiglio cittadino, sono i Nove a proporli al Consiglio o a farsi autorizzare a nominare una commissione per la loro preparazione[59]. Per l'amministrazione il raccordo tra statuti in senso stretto e normativa corrente è assicurato dalla frequente redazione di testi unici delle disposizioni riguardanti i vari uffici. Del primo Tre-

[56] Si v. la prefazione di A. Lisini, *ibidem,* I, p. IV. Ma c'erano problemi di conoscibilità del diritto per gli stessi ufficiali, se la raccolta per il capitano del popolo si dispose che fosse scritta «de lictera grossa et de testu cum debitis robricis» e messa con la catena al disco del capitano, perché questo e i suoi collaboratori lo leggessero: così nella delibera del Consiglio dell'agosto 1316 ricordata in ASSi, *Capitano del popolo* 1, c. 48r.

[57] Appare evidente dai volumi statutari sopra ricordati il crollo, che può collegarsi anche al ruolo ormai ristretto del podestà da un lato, e dall'esigenza tutta politica di non vincolare preventivamente l'attività del governo dall'altro (normalmente il Consiglio, interrogato se crede di dover disporre per la revisione annuale, delibera di soprassedere, come in ASSi, *Consiglio generale* 122, cc. 38r-39r: 29 aprile 1338). Che queste novità dessero luogo a malcontento sembra indicare un passo dello statuto in volgare edito da A. Lisini (II, p. 535, VI.88), ove si rileva che i consiglieri rifiutano di approvare con voto palese (per alzata) capitoli pur utili se si sa che riguardano dei privati («alcuno spetiale»); il rimedio ipotizzato è che quando i 9 o gli emendatori prevedano il voto palese («partito publicamente») contrario a «capitoli utili per lo Comune» facciano disporre dal podestà «el partito a scruttineo et a pallotte».

[58] Ad es. ASSi, *Statuti di Siena,* 11, da c. 309r («Hic est liber reformationum consiliorum»: 1300-1334); ma v. anche i numeri 4, 15 e 22 della stessa serie, nonché il 23, oggetto del lavoro cit. a n. 54.

[59] Sulla regola e l'eccezione v. ad es. M. Ascheri - E. Ottaviani, *Le provvisioni,* cit.; inoltre W.M. Bowsky, *Un Comune italiano,* cit., p. 141.

cento c'è pervenuto quello del Maggior sindaco appunto[60], della Biccherna[61], dei Viarii[62] e del Capitano del popolo e del Popolo[63]. Nuovi statuti e non testi unici sono il codice del divieto, quanto meno a partire dal testo del 1300[64], e quello delle gabelle in città e nel contado, redatto da apposita commissione di savi[65].

[60] ASSi, *Maggior sindaco* 1, studiato da W.M. BOWSKY, *The constitution and administration of a Tuscan Republic in the middle ages and early Renaissance: the Maggior sindaco in Siena,* in «Studi Senesi», LXXX, 1968, pp. 7-22 (11 n. 13 sul codice): di fine '200, con «capitula extracta et scripta de prima distinctione Comunis (!)» di mandato del camerlengo e dei 4 provveditori (seguono quelli delle altre distinzioni).

[61] ASSi, *Biccherna* 1, con «capitula constituti Senensis que pertinent ad officium Camerarii et iiii.».

[62] ASSi, *Viarii* 1, già oggetto del lavoro di Th. SZABÓ, *La rete stradale,* cit., è ora in via di edizione a cura dello stesso e di D. CIAMPOLI; in parte trascritto da S. Epstein e M. Ginatempo.

[63] ASSi, *Capitano del Popolo* 1, oggetto dello studio di D. CIAMPOLI, *Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecento,* Siena 1984; per il Popolo si veda l'ed. in G. CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI,* Firenze 1851 («Archivio storico italiano», XV), pp. 13-25, e poi rinvii in M. ASCHERI - D. CIAMPOLI, *Siena e il suo territorio,* cit., I, p. 23 n. 17. Si deve ricordare anche che nel 1343 il Consiglio generale approva un testo unico sulla magistratura del 'donnaio' fatto predisporre dai Nove per riordinare e abrogare la normativa suntuaria precedente: se ne è conservata solo la redazione latina in ASSi, *Statuti di Siena* 28; del testo preparano l'edizione M.A. Ceppari e Patrizia Turrini.

[64] Normativa complessa, dispersa e tutta da studiare ancora: 'ordinamenta' sui mugnai del 1281 furono editi in S. DE COLLI, *Lo statuto degli 'ufficiali sopra i mugnai' (1281),* in «BSSP», LXIV, 1957, pp. 153-181, da ASSi, *Abbondanza* 1; ivi, al numero 2 (cc. 12), *ordinamenta deveti* (1286), ma al numero 3 è un corposo codice con «statuta et ordinamenta deveti» (sui mulini etc.) in 11 libri redatti da una commissione nominata dai Nove su mandato del Consiglio (il numero 4, successivo nel tempo, è mutilo); in *Statuti di Siena* 27, poi, ci sono provvisioni del biado degli anni 1340-47. Il numero 4, del 1311, dovrebbe essere il testo cui si riferisce il capitolo datato 1309 dello statuto comunale in volgare: v. ed. A. LISINI, *Il constituto del Comune di Siena,* cit., II, p. 509 (VI.42), con interessante motivazione («in favore et aiutorio de le povare persone et acciò che abbondanza de le co' da vivere inde ne seguitasse a li cittadini et a li contadini bisognosi»).

[65] ASSi, *Gabella generale dei contratti* (!) 1: «Infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta et inventa per sapientes viros...» (la base sembra del 1273, con molte aggiunte, circa 1300). Uno statuto in volgare della

3. *Statuti e affreschi del Buon Governo: una città-Stato sovrana?*

È con questa molteplicità di testi che si arriva agli anni '30, quando si affida ad un giudice di Orvieto (poi sostituito da un *legum doctor* di Prato assistito da una commissione di cittadini, politici e *civilis scientie professores*)[66] il compito di raccogliere in un breve *volumen* le *leges* del Comune per assicurare pace, giustizia e *honestas*. Si trattava di rimediare alla «tanta legum penuria et egena librorum multitudine»; ora finalmente si era divenuti *ditissimi* perché «nove compilationis opulentissima brevitate repleti». È chiaro l'implicito richiamo al modello della grande compilazione giustinianea, che è del resto evocata anche più chiaramente sin nell'*incipit* del proemio, da «Deo auctore», parole iniziali della costituzione che ordinò la redazione del Digesto.

Questi statuti sono completati negli anni 1337-39, ossia contemporaneamente alla composizione del grande *liber iurium* noto come Caleffo dell'Assunta (dalla grande miniatura iniziale), che rapppresenta di per sé l'acme di questo tipo di interventi[67], e agli affreschi del Lorenzetti a Palazzo pubblico dedicati al buono e cattivo governo[68]. Ovvio ipotizzare che

gabella alle porte della città (circa 1300, in ASSi, Gabella 8) fu edito da L. Banchi, *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, II, Bologna 1871, pp. 1-66.

[66] L' «opus compilationis statuti» affidata a Niccolò di Angelo giudice di Orvieto risulta terminata l'11 agosto 1337, ma non esaminata né rivista (ASSi, *Consiglio generale* 121, c. 15); si affida poi a una commissione governativa il compito di incontrarsi con lui per la revisione (M. Ascheri - E. Ottaviani, *Le provvisioni*, cit., p. 213); l'anno dopo il lavoro non era ancora finito e egli dovette essere sostituito, avendo lasciato Siena, da altro giudice forestiero (*ibidem*, p. 216), che dall'esemplare ufficiale in latino dello statuto conservato (ASSi, *Statuti di Siena* 26) sappiamo essere stato Beneamato di Michele da Prato. Le citazioni nel testo sono tratte dal proemio, di cui presento l'edizione in collaborazione con Rodolfo Funari in «BSSP», XCVI, 1989, pp. 350-364. Per la redazione volgarizzata allora certamente predisposta, v. la mia introduzione in D. Ciampoli, *Il Capitano*, cit., p. 8 s.

[67] Cfr. ora P. Cammarosano, *Tradizione documentaria*, cit., pp. 62, 74.

[68] Bibliografia molto vasta, cui si può risalire agevolmente grazie ai recenti: C. Frugoni, *Una lontana città: sentimenti e immagini nel medioe-*

abbiano una comune matrice politico-culturale. Ma quali conseguenze trarne? Negli statuti Siena con le sue *leges* mi sembra voler eguagliare, «Deo auctore», Roma; negli affreschi, poi, il Comune è personificato (fig. 1) come assolutamente sovrano – nei modi e in luogo dell'imperatore[69] – e ha ai suoi piedi il simbolo di Roma: la lupa con i gemelli[70]. Ogni altro potere, laico o ecclesiastico, è escluso dalla raffigurazione *pour cause*: l'Impero ha solo turbato nei decenni pre-

vo, Torino 1983; R. STARN, *The Republican regime of the «Room of Peace» in Siena, 1338-40*, in «Representations», 18, 1987, pp. 1-32, e Q. SKINNER, *Ambrogio Lorenzetti: the artist as political philosopher*, in «Proceedings of the British Academy», LXXII, 1986, pp. 1-56 (trad. ital. di una precedente redazione in «Intersezioni», 7, 1987, pp. 439-482), che mi sembra reagire alla tendenza a sopravvalutare l'influsso aristotelico-tomistico per valorizzare piuttosto la tradizione retorica di derivazione romana, ciceroniana in particolare, sulla scia di quanto già sostenuto nel suo *Le origini del pensiero politico moderno*, I, Bologna 1989 (dall'ed. Cambridge 1978), di cui si vedrà in particolare il cap. 2 su «Retorica e libertà». Su un altro ciclo di affreschi 'politici' in un importante centro della val di Chiana, v. C. L. JOOST-GAUGIER, *Why Janus at Lucignano? Ovid, Dante, St. Augustine and the First King of Italy*, in «Acta Historiae Artium», XXX, 1984, pp. 109-122. Quando questo lavoro era in bozze, il collega Roberto Guerrini ha attratto la mia attenzione su altri affreschi studiati analiticamente da M.M. DONATO, *Un ciclo pittorico ad Asciano (Siena), Palazzo Pubblico e l'iconografia 'politica' alla fine del Medioevo*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie III, XVIII, 1988, pp. 1105-1273 (con prima discussione della 'revisione' Skinner).

[69] Nel quadro della sua tesi generale, E. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re*, Torino 1989 (dall'ed. Princeton N.J. 1957), p. 97 s., è costretto invece – entro la sua magistrale trattazione – a ritenere il Gran Vecchio «una gigantesca figura di imperatore... in bianco e nero... con la lupa... simboleggiante la fondazione della città da parte di Roma»; coerentemente l'immagine senese è stata posta in copertina nell'ed. italiana e il sottotitolo originario (*A Study in Mediaeval Political Theology*) cambiato in *L'idea di regalità nella teologia politica medievale*.

[70] Che mi sembra comparire per la prima volta nella *Maestà* di Simone Martini riportata al 1315. Attenzione alle date: siamo subito dopo il conflitto con Enrico VII. L'ipotesi che vorrei affacciare timidamente, e sulla quale c'è molto da lavorare, è che nel mondo guelfo l'Impero fosse ormai screditato anche teoricamente e che ormai si pensasse ad una sovranità parcellizzata territorialmente: Siena aveva appunto ereditato la sua parte, senza mediazioni; nello scudo il Sovrano ha la Madonna con il bambino. Quando Bartolo da Sassoferrato contrappone una situazione *de iure*, secondo cui l'*imperator* è *dominus mundi*, a una di fatto che vede invece una molteplicità di poteri localmente sovrani, non è detto che

cedenti, ridando spazio ai signori del territorio[71], e l'imperatore ha finito per essere percepito (fig. 2) come un Anticristo[72], mentre la Chiesa e gli Angioini o sono stati assenti o, come negli ultimi anni, hanno manovrato in modo oscuro. Siena non ha bisogno di legittimazioni terrene: è in rapporto diretto con la Vergine (nello scudo del Gran Vecchio), è «sibi princeps», direbbe Bartolo[73]: è Stato sovrano, diremmo noi. Perciò raccoglie le proprie *leges* come Giustiniano.

Anzi, ancor più, sembra poter arrivare a concettualizzare lo Stato in uno straordinario e negletto passo dell'iscrizione coeva che corre sotto la scena centrale del grande affresco: «Questa santa virtù [la Giustizia] là dove regge induce ad unità li animi molti, et questi acciò ricolti un Ben Comun per lor Signor si fanno, lo qual per governar suo Stato elegge di non tener giamma gli ochi rivolti da lo splendor de volti de le virtù che torno allui si stanno...»[74]. È Lo Stato, la

voglia sottolineare l'illegittimità *tout court* dei secondi: si tratta di vedere a che livello, relativo, quindi, si discute di legittimità; ebbene, *de iure* indica soltanto una situazione riferita al diritto imperiale, *ius* per antonomasia, 'de facto' è la situazione di sovranità *rispetto a quel diritto,* cosa che non esclude una sua legittimità su altro piano (v. infatti Q. SKINNER, *Le origini,* cit., pp. 57 ss.; taluni di questi temi, con altri, sono anticipati nel mio *Siena in the 14th century: State, territory, and culture,* in *The other Tuscany,* eds. M. FENNELL MAZZAOUI - Th. BLOMQUIST (in corso di stampa; il testo italiano senza note è in *La Toscana nel secolo XIV,* a cura di S. GENSINI, Pisa 1988, pp. 165-177).

[71] Naturalmente ci si riferisce agli anni di Ludovico il Bavaro, che minacciò per più versi la libertà senese: basterà un rinvio generico alle storie di Siena antiche (Malavolti, Tommasi) e meno antiche (dal Bonsignori al Bowsky).

[72] In famosi affreschi di Pisa e Ravenna sui quali ha richiamato l'attenzione F. BISOGNI, *Problemi iconografici riminesi: le storie dell'Anticristo in S. Maria in Porto Fuori,* in «Paragone», 305, 1975, pp. 13-23, che ringrazio vivamente, anche per aver messo a disposizione la foto ravennate.

[73] Tanto più che – com'è noto – nell'ideologia guelfa l'Impero è vacante dalla morte di Enrico VII.

[74] Il testo è, ad es., in R. STARN, *The Republican regime,* cit., p. 7. Insomma, assumerei che si rievocassero formule antiche come quelle esaminate in C.M. MOSCHETTI, *Gubernare navem, gubernare rem publicam,* Milano 1966 (v. ad es. pp. 128 ss., 136, 142).

Fig. 1. Siena, Palazzo pubblico, *Il (Ben) Comune di Siena.* A lato C(ivitas) S(enarum) C(ivitas) V(irginis), per escludere altre dipendenze. A sinistra in basso, dal governo, sale la "corda" della concordia che fonda la maestà/sovranità dello Stato. (Foto Lensini, Siena).

Fig. 2. Ravenna, S. Maria in Porto fuori. Sulla destra, l'imperatore giustiziato in attesa di precipitare, a destra in basso, all'Inferno (affresco distrutto durante la guerra).

Fig. 3. Siena, Palazzo pubblico. Scena centrale dell'affresco del Lorenzetti: a sinistra in basso il governo, i XXIV del trionfo "popolare" duecentesco. (Foto Lensini, Siena).

Fig. 4. Arezzo, Cattedrale. Il Comune "in signoria" — opposto a quello "pelato" — riceve l'omaggio dei governati nel monumento in memoria del vescovo Tarlati, signore della città. (Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo).

Fig. 5. Siena, Archivio di Stato. Copertina di un registro di gabella che rappresenta la maestà del Comune/Stato, cui sono conferiti i tributi registrati nel volume. (Foto Lensini, Siena)

Fig. 6. Siena, Archivio di Stato. Lo Stato/Comune è sovrano e regale (si notino le trombe) se il governo è "concorde". (Foto Lensini, Siena).

Respublica, come ente a sé, distinto dal governo, il quale quello sorregge se unito (fig. 3), come mostra la corda che dai XXIV governanti sale al Gran Vecchio.

È un'acquisizione che rimane nella cultura politica e figurativa del secolo. Si era già vista ad Arezzo (fig. 4), ma la ritroviamo chiaramente in una tavoletta di gabella (fig. 5) di pochi anni più tardi attribuita allo stesso Lorenzetti[75] e ancora decenni più tardi, nel 1385, pur dopo i tanti sconvolgimenti iniziati da Carlo IV, in una tavoletta di biccherna. Il gran vecchio che vi campeggia (fig. 6) viene tradizionalmente visto come «Il governo restaurato (che) tiene a freno i cittadini»[76]. In realtà i 10 personaggi in basso costituiscono il governo in carica, ed esso se unito – concorde, appunto, come suggerisce di nuovo la corda – permette al Comune-Stato di essere sovrano come lo erano i re o, per antonomasia, l'Imperatore, imitato dal Gran Vecchio. A qualcuno, e a più di uno, questa apparirà una lettura ardita e anacronistica delle fonti considerate, e tuttavia sembra proponibile, anche tenuto conto della maturità e varietà della cultura politica di questo primo Trecento[77] e della assenza o negatività degli interventi dell'Impero, che costringe i centri politici mag-

[75] In *Le biccherne*, cit., p. 96. Aggiungerei che era destinata ad un volume di registrazioni dei censi dovuti dalle comunità del territorio soggetto (nel secondo semestre del 1344: ASSi, *Gabella contratti* 21: che ha infatti legatura recente): se si collega al passo sotto l'affresco, si potrebbe pensare che questa raffigurazione dello Stato, come nell'affresco cosiddetto del Buon Governo, intenda sottolineare la dimensione spaziale della sua sovranità (anche qui l'intitolazione «Il Buon Governo di Siena» non coglie la complessità dell'immagine, in cui c'è la maestà e la non coincidenza con il governo dell'ente rappresentato: perciò forse anche la sua fissità ...). Per un'immagine di poco successiva (1349) dell'imperatore, v. *Kaiser Karl IV., Staatsmann und Mäzen,* hrg. von F. SEIBT, München 1978, p. 327.

[76] Si v. in *Le biccherne*, cit., p. 116.

[77] Che, come ha dimostrato ad es. Q. SKINNER, (*Le origini*, cit., n. 68), è anche più complessa di quanto si pensasse. Bisognerà tener conto poi che lo Stato venne allora personificato anche altrove: intorno al 1335 nel palazzo del podestà ad opera di Giotto a Firenze (e v. già L. ZDEKAUER, *Iustitia: immagine e idea,* in «BSSP», XX, 1930, pp. 384-425), ma già qualche anno prima (1330?), ad Arezzo, in un monumento opera di scultori senesi, con il Comune presentato ora «pelato» (dall'ingordigia,

giori all'antagonismo o li sollecita comunque a operare in modo pienamente autonomo[78]. È più tardi, con Carlo IV e la nuova situazione Impero-Papato, che si ricostruisce l'ideologia imperiale.

Non è forse casuale perciò che, come nello statuto del 1262, anche ora il testo statutario (che nel proemio ha solo un generico richiamo alla Vergine e alla Chiesa) non abbia un capitolo sulla cosiddetta 'gerarchia delle fonti', che comporti un riconoscimento generale ed esplicito del diritto imperiale. Quasi che il diritto senese si presuma tendenzialmente completo o sullo stesso piano del primo[79]. Già da tempo un

dalle fazioni etc.) e ora «in signoria» (grazie all'intervento del Tarlati). Il tema richiederebbe un forte approccio interdisciplinare; si vedano, sempre tenendo come 'base' il KANTOROWICZ, *I due corpi*, cit., ad es. J. B. RIESS, *French influences on the early development of civic art in Italy*, in *Machaut's world: science and art in the fourteenth century*, ed. M. PELNER COSMAN - B. CHANDLER, New York 1978, pp. 285-309; dello stesso, *Political ideas in medieval Italian art: the freschoes in the Palazzo dei Priori, Perugia (1297)*, Ann Arbor 1981; S. EDGERTON, *Icons of justice*, in «Past & Present», 89, 1980, pp. 23-38; H. DOWDALL, *The word 'State'*, in «Law Quarterly Review», XXXIX, 1923, pp. 98-125; A. MARONGIU, *La parola 'Stato'*, nel suo *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne*, Milano 1979, pp. 63-109; A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica*, Bologna 1987, pp. 15-97. Il lavoro da fare nelle fonti è enorme; segnalerei comunque un passo di B. LATINI, *La rettorica*, ed. F. MAGGINI, Firenze 1968, p. 10: «Julio Cesare si tenne con Pompeio, sicome tutti'savi ch'amavano lo Stato di Roma». Bisognerebbe estendere lavori come quello di E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni storici», XXI, 1986, pp. 687-719; v. anche E. GRAZIOSI, *Fra retorica e giurisprudenza*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», NS III, 1983, pp. 3-38.

[78] Pochi anni dopo, come si sa, Carlo IV avrebbe ricordato drammaticamente ai Senesi l'esistenza dell'Impero. La città si farà più prudente: chiederà il vicariato e poi, nel 1432, ospiterà a lungo Sigismondo, ottenendone conferma di statuti, provvisioni e ordini, oltreché l'asssoluzione per i censi previsti al tempo di Carlo IV e non pagati. Tuttavia poco prima, a Palazzo pubblico, nella cosiddetta Sala di Balia, il governo aveva fatto dipingere un ciclo a ricordo di Alessandro III, il grande senese trionfatore sull'Impero.

[79] L. ZDEKAUER, *Dissertazione*, cit., p. LXXXII, non documenta purtroppo quando afferma che nel Trecento si contesta «la validità d'una serie di atti privati notarili, solo perché nella data mancava il nome dell'imperatore»: è evidente che la questione è collegata a quella esaminata nel testo.

capitolo molto istruttivo distingue infatti tra i *cives* che riconoscono la sovranità comunale (in concreto, che pagano le tasse) per precisare che ad essi è riservato il costituto, gli stranieri con un regime a sé differenziato per categorie, e infine i *cives* che non pagano, cui è assicurato 'solamente' il rispetto delle «ragioni comuni in tutti i casi et questioni et liti sì criminali come civili»[80]. Coerentemente, ora è il governo che detta come interpretare gli statuti nei casi dubbi (e quello delle lacune non è un caso dubbio?) o di contraddizioni interne[81]; non più il vescovo e meno che mai i *doctores*, relegati ad una mera funzione tecnica di consulenti nella redazione; tanto più che giudici e notai sono esclusi dal governo cittadino in senso stretto[82], proprio perché non prevarichino con le loro superiori sottigliezze la volontà dei politici 'popolari' al governo. Il quale, a sua volta, di nuovo in modo molto sofisticato e dotto, è presentato come un esecutore della volontà della legge[83]; esso sembra aver semplicemente preso il posto del podestà. L'astratto e formale

[80] Si v. A. LISINI, *Il costituto del Comune di Siena*, ed. cit., I, p. 499, I.258.

[81] Capitolo del 1280 *ibidem*, I, p. 499, II.257.

[82] Almeno al tempo dei Nove: ma vi ritorneranno più tardi.

[83] I Nove giurano all'atto dell'entrata in carica, bimestralmente, di «observare et fare observare tucti et ciaschuno statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni facte o che se facessero nel vostro Comune»; inoltre che «li statuti del vostro Comune et soi ordinamenti siano observati ad ciascheuno che'l domandasse», «che ragione et iustitia se faccia et sia administrata ad ciptadini et soctoposti vostri indifferentemente per li vostri rectori et officiali»; infine (per questo ordine di problemi) che «non potete intromectervi in alcuno maleficio overo excesso singulare, né in alcuno sindicamento né in alcune questioni civili, che non habbiano debita et determinata expeditione» (pur dovendo, come ogni *princeps*, tutelare chiese, enti pii, vedove, orfani e pupilli): J. LUCHAIRE, *Le statut des Neuf gouverneurs et défenseurs de la Commune de Sienne (1310)*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», XXI, 1901, pp. 23-64, 243-304, a p. 244. Inutile dire che in tutto ciò c'è molta ideologia, puntualmente contraddetta nella prassi quotidiana. Ad esempio, il 26 dicembre 1338 si approvano decisioni in contrasto con capitoli statutari che avrebbero dovuto essere – si ammette – «precisa perpetua et iurata et [sint] derogatoria», per cui né gli emendatori, né i Nove, né gli Ordini o il Consiglio cittadino, neppure accampando la *necessitas*, avrebbero potuto derogarvi (ASSi, *Consiglio generale* 123, cc. 47r, 51r-53r).

interesse del Comune è invece rappresentato dal Maggior sindaco, che appunto deve alzarsi in Consiglio a difendere le ragioni del Comune[84]. Il governo cittadino, invece, opera come ogni *princeps*, re o imperatore che sia, con l'obbligo, come si dice ai primi del Trecento, di far trionfare «ragione, aguellianza et giustitia», facendo estirpare le iniquità dalla città e dal contado e applicare gli statuti a chiunque lo richieda «secondo la forma de la ragione e de lo statuto del Comune di Siena» – dove 'ragione' è forse più un richiamo generico al diritto vigente nel suo complesso che non al diritto comune[85].

Ma non è solo per questi motivi generali che meritava di soffermarsi su questo statuto che ben si può dire del 'buon governo'. C'era da sottolineare ancora che anch'esso fu naturalmente redatto in volgare per renderlo accessibile a tutti[86], e che appare in un momento di grande effervescenza statutaria, contemporaneo com'è a quelli di centri importanti del Senese come Montepulciano (1337) e Grosseto (1338)[87], o, in città, a quello del Campaio (1337) e della Mercanzia (1338)[88], e rappresenta un poderoso sforzo di

[84] Si veda A. LISINI, *Il costituto del Comune di Siena*, ed. cit., I, p. 316 s., I.502: «Che lo giudice sindaco si levi nel consellio de la campana a difendere le ragioni del Comune, quando alcuna cosa s'arengasse in pregiudicio del Comune».

[85] Si veda A. LISINI, *ibidem*, ed. cit., II, p. 498 s. (VI.18); ripetuto a p. 518 (VI.59), per motivare un provvedimento discriminatorio come l'esclusione dei magnati dal governo («acciò che ogne via d'errore et d'invidia et materia di scandolo si tolla et si cassi»).

[86] Si veda introduzione di M. ASCHERI in D. CIAMPOLI, *Il Capitano*, cit., p. 8 s.

[87] Il primo è stato edito da U. MORANDI nel 1966: v. ora I. CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento: contributi per la storia giuridica e istituzionale*, Siena 1987; del secondo, perduto nel complesso, si è ora rintracciato qualche frammento da parte di G. PRISCO, *Grosseto da corte a città*, Amministrazione Provinciale di Grosseto 1989. Sono anche gli anni di un importante statuto di Massa Marittima cui sta ora lavorando Piero BINI.

[88] Per il primo, v. I. IMBERCIADORI, *Gli statuti del Campaio del Comune di Siena (1337-1361)*, in «Archivio V. Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», VII, 1940, pp. 86-184; per il

unificazione normativa. Ridotto a 4 distinzioni soltanto, esse non a caso sono prive di intitolazioni; la I riguarda gli uffici tradizionali, ma anche la cittadinanza e la tassa del contado, ad esempio; la II la procedura, con norme interessanti anche il contado; la III il diritto penale anche nel contado, e quindi l'importante ufficio del Capitano della guerra, ma anche il Capitano del popolo, le compagnie e i vicariati militari[89]; la IV l'organizzazione più propriamente politica: i Nove, il *populus* e gli uffici da esso dipendenti. Lo statuto realizza così una svolta fondamentale, perché probabilmente unifica le normative 'popolari' ancora esterne con quelle comunali, accoglie la normativa mercantile che fa da *pendant* a quella inclusa nel coevo statuto di Mercanzia, e dà così un quadro complessivo della normativa per la città e il suo territorio, rafforzando il suo profilo di legislazione 'statale' anziché urbana. È soltanto espulsa, non tanto perché faccenda d'interesse minore, 'contadino', quanto piuttosto per accentuarne il rilievo, la materia del danno dato, che viene ora autonomizzata nello statuto del Campaio – realizzato da certi savi che attinsero a vari volumi e agli ordinamenti dei Nove[90].

secondo Q. SENIGAGLIA, *Lo statuto dell'arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, Siena 1911 (a puntate in «BSSP» dal vol. XIV, 1907), ma per la datazione v. M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento: istituzioni e sistema politico*, Siena 1985, p. 115 n. 12. Già nello statuto in volgare conservato, tuttavia (v. A. LISINI, *Il costituto del Comune di Siena*, ed. cit., I, pp. 444 s., II.129), il podestà si impegna a rispettare l'uso dell'arte tra gli 'artefici', e a eseguire le sentenze dei consoli di Mercanzia (e in questo statuto c'è impegno parallelo), e quelli del placito a osservare «questo statuto, overo de la podestà» (*ibidem*, I, p. 533, II.334), ma non si parla delle sentenze ecclesiastiche. Intanto, un conflitto tra autorità laica e ecclesiastica per i reati commessi dal clero era stato risolto con il vasto provvedimento emesso dal vescovo dopo gli opportuni contatti con il Comune: il fatto e le norme in L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena*, in «BSSP», VII, 1900, pp. 231-264 (dal volume miscellaneo di ASSi, *Statuti di Siena* 15).

[89] Su tutti questi punti si v. naturalmente W.M. BOWSKY, *Un Comune italiano*, cit.; dello statuto sta ora preparando l'edizione Andrea GIORGI.

[90] V. sopra n. 88: ed. cit., proemio. Da R. STARN, *The Republican regime*, cit., p. 26, sembrerebbe che nel '39 fosse stato preparato un separato «criminal code». In realtà, si trattò solo di *ordinamenta* per provvedere «quomodo et qualiter non graventur litigantes et contra hii (!) qui pro debito caperentur quando relaxantur a carceribus» (ASSi, *Consiglio ge-*

Completamente autonomo invece, non approvato neppure dal Comune, a quanto pare, è lo statuto della Mercanzia, rivisto proprio in questi anni, e comunque coordinato a quello del Comune: entrambi gli statuti si riconoscono e si promettono rispetto ed esecuzione nel proprio ambito. L'impressione è che lo statuto del 1337-39 rappresenti il culmine della cultura statutaria per Siena: qui raggiunge l'acme l'idea di un testo onnicomprensivo. L'ideologia della giusitizia per tutti, e specie per i deboli, lo pretendeva. Questo potente mito rimarrà ancora operante. Ma con crepe crescenti.

4. *Crisi dei grandi progetti: trionfo della legislazione*

Che succede più tardi? La pratica delle riforme annuali sembra essere già cessata al tempo dell'ultimo grande statuto, che vuole evidentemente essere un testo di lunga durata. Quando nel '55 cadono i Nove ci si limita ai ritocchi necessari politicamente al nuovo governo[91] e si continua piuttosto con la prassi di governare con le leggi di settore, le *reformationes* approvate dai Consigli, o ampi provvedimenti congiunturali preparati da commissioni *ad hoc*, le *provisiones* che nel tentativo di risolvere assillanti problemi finanziari ritoccano ogni volta molte normative. Due raccolte in particolare del secondo Trecento - primo Quattrocento si possono ricordare: quelle che verranno poi citate come *ordinamenta vetera* e *nova*[92].

Continua anche la prassi delle raccolte di norme per singoli

nerale 124, 8 gennaio 1339, c. 3v), contro i quali peraltro già il 21 febbraio, per «relatio plurimorum», si chiedeva una riforma (ASSi, *Concistoro* 1, c. 20v).

[91] Indice dei capitoli sui quali si intervenne in D. CIAMPOLI, *Il Capitano*, cit., p. 121.

[92] ASSi, *Statuti di Siena*, 31 e 32. Una raccolta di provvedimenti 'congiunturali' del 1385-86, il cosiddetto 'libro della pace' in ASSi, *Statuti di Siena* 37, è ora edito a cura di M. GUERRINI in *Siena e il suo territorio*, II, Siena 1990, pp. 71-97; raccolta analoga precedente fu edita da A. LISINI, *Provvedimenti economici della Repubblica di Siena nel 1382*, Siena 1895.

uffici. Nel 1361 la Biccherna promuove una «compilatio statuti» in 3 distinzioni del Campaio da esporre al pubblico accanto agli altri statuti. Si è fatta la nuova raccolta, si dice, perché la prima non era ordinata; l'opera ha una sua *intentio*, c'è una *divisio totius operis* e una presentazione nel complesso molto scolastica, fatta com'è per risolvere i problemi della *Respublica civitatis*[93]. Perciò anche si insiste sul problema delle lacune, che va risolto con il ricorso alla *ratio* e all'analogia entro lo statuto stesso, e solo in mancanza al diritto comune. Perché va tenuto conto, si aggiunse, che talora si erra nonostante l'autorità del *ius civile*, per cui bisogna interpretare rimanendo piuttosto aderenti alla volontà del legislatore, e comunque in modo il più possibile vicino alla *equitas* e alla *ratio naturalis*[94].

Un anno dopo, nel 1362, il notaio delle riformagioni, avutone espresso incarico, finisce di riordinare in uno statuto la normativa dei Maggiori revisori dei conti, poi denominati Regolatori, una magistratura cui col tempo si assegnerà anche la supervisione delle comunità dello Stato e che, tra l'altro, nel 1390, riceverà anche (per risparmiare) le competenze ormai prevalentemente formali degli statutari[95].

Ma sono episodi isolati. La crisi dell'ideologia statutaria e le difficoltà politiche, finanziarie etc. impediscono revisioni complessive. Si provvede solo per uffici nuovi, come s'è visto, eventualmente senza l'intervento dei consigli. Alla fine del secolo la situazione appare assai confusa. Si sente che

[93] Edizione in I. IMBERCIADORI, *Gli statuti del Campaio*, cit.

[94] Nell'ed. appena citata, v. cap. 22 (il 'cura' della terz'ultima riga leggasi 'circa') e 23: «De maligna interpretatione statutorum procul reicienda: Quia nonnunquam iuris sub auctoritate civilis non tam manifeste quam pernitiose erratur... ita intelligantur... ne alia in condendo alia in interpretando immitetur auctoritas. Quod si de eo non appareat, interpretentur secundum meliorem intellectum et qui validiori et equiori [cancellato?] nititur ratione et naturali est proximior equitati. Omni extraneo intellectu aut naturali rationi sive equitati alieno...». Sembra il linguaggio di Baldo, il più 'filosofo' dei giuristi trecenteschi... Si parla di «Respublica civitatis» anche in ASSi, *Statuti di Siena* 32, c. 4r.

[95] Su questa magistratura, anche per bibliografia, rinvio a *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, Documenti raccolti a cura di M. ASCHERI - D.

bisognerebbe provvedere, ma poi non se ne fa nulla[96]. Il problema a questo punto non è più, ovviamente, quello di mettere ordine negli obblighi del podestà. I provvedimenti, peraltro, sono ormai proposti in Consiglio da un priore al governo o dal notaio delle riformagioni, sempre più chiaramente responsabile della legislazione comunale – tanto che nel 1433 gli fu affidato anche l'onere di respingere le deliberazioni illegittime[97]. Il problema è piuttosto quello della pubblicità e reperibilità della normativa. Si tenta allora una nuova strada: di dare almeno ordine ai provvedimenti più importanti dei Consigli e del governo, mettendoli congiuntamente e ordinatamente a disposizione del pubblico. Nasce così un libro (oggi utilissimo) ricordato già anticamente come 'della catena' per antonomasia. Ma l'esperimento non durò più di sei anni[98].

Continuano invece le leggi congiunturali, come le provvisioni dei 45 nel 1419 (ricordate come leggi nelle fonti del tempo)[99], i testi unici, come quello per la dogana dei Paschi del 1419 («statuta et ordinamenta... brevi compendio», testo in volgare)[100], o la previsione di una raccolta in base alla quale

CIAMPOLI, II, cit., pp. 183-220, ove spoglio del fondamentale registro ASSi, *Regolatori* 1, a cura di G. CHIRONI (ivi c. 36v per il provvedimento del 1390).

[96] Da ASSi, *Consiglio generale* 196 (1387, 3 giugno), c. 13r, apprendiamo che gli statutari hanno avuto l'incarico di ritrovare e 'pubblicare' «omnia statuta, reformationes et ordinamenta» in modo che tutti possano consultarli, ma non è chiaro se si possano pagare i notai che li copino, e poi non hanno gli addetti per convocare... La crisi (anche) statutaria si coglie bene dalle modifiche statutarie del 1389 (affidate naturalmente al notaio delle riformagioni) in *Statuti di Siena* 26, cc. 263r-265r: non si citano i capitoli sui quali si è intervenuti!

[97] Su questo importante notaio v. già W.M. BOWSKY, *Un Comune italiano*, cit., p. 148. Per il nuovo compito v. ASSi, *Regolatori* 1, c. 152r.

[98] Si v. D. CIAMPOLI, *Una raccolta di provvisioni senesi agli albori del secolo XV: il 'libro della catena'*, in «BSSP», LXXXVI, 1979, pp. 243-283.

[99] Ampiamente riprese in ASSi, *Statuti di Siena* 41, di cui oltre.

[100] V., con edizione del testo, I. IMBERCIADORI, *Il primo statuto della Dogana dei Paschi maremmani (1419)*, ora nel suo *Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma 1971, pp. 107-140.

il Maggior sindaco e giudice d'appello, ufficio reintrodotto, avrebbe controllato l'operato degli ufficiali senesi; com'è facile immaginare, la redazione fu molto laboriosa e venne completata da una commissione di politici soltanto nel 1422, in modo che il Maggior sindaco non potesse né «impicciare, né intromettere per alchuno modo»[101].

Intanto gli stabili governi di questi decenni dovevano tornare sul problema statutario, perché la confusione creava seri intoppi nell'amministrazione della giustizia. Evidentemente, le cautele minori non bastavano. Come quando nel 1423 si era deciso che ogni notaio incaricato di scrivere leggi o provvedimenti per qualunque commissione dovesse curarne la registrazione nei libri della cancelleria delle riformagioni entro un mese, e che se ne facesse un libro separato in pergamena a partire dal nuovo 'reggimento' (governo bimestrale)[102]. Tuttavia due anni dopo un documento ufficiale lamentava che per lo stesso reato si era ora condannati alla testa mozzata ora a sole 25 lire, assegnando la responsabilità di questo stato di cose non già alla legislazione o ai giudici e alla loro cultura, ma alle «subtilità et cavillationi degli avocati o procuratori, in grande infamia della nostra città et del nostro reggimento»: sentendo esattamente che c'era una questione di discredito, ma evitando di accennare alle responsabilità politiche.

L'ordine nelle leggi non bastava. Tuttavia, si volle tentare anche questa strada. Una commissione di 9 membri – tra cui tre «admaestrati di ragione» (compreso uno dottore) – avrebbe provveduto a fondere tutti gli statuti, riformagioni e provvisioni, in un volume di cui fornire tutti gli uffici[103]. Il problema politico per una Repubblica popolare tanto orgo-

[101] V., con edizione del testo, M. ASCHERI - D. CIAMPOLI, *Siena e il suo territorio*, cit., I, pp. 251-336.

[102] ASSi, *Statuti di Siena* 25, c. 434r (dal Consiglio generale del 28 agosto).

[103] V. la mia introduzione a D. CIAMPOLI, *Il Capitano*, cit. Per una recente valutazione della situazione complessiva, anche storiografica, rinvio al mio saggio che apre il volume *La pittura senese nel Rinascimento*, Monte dei Paschi di Siena 1989 (ed. fuori commercio).

gliosa quanto debole e incerta era evidente. Si voleva «uno medesimo modo di vivere»: che «ognuno sapia chiaramente sotto che regola et leggie debba vivere»[104]. Nello stesso anno si approvarono provvisioni ispirate da frate Bernardino, il futuro santo, poi dette «statuti bernardiniani»[105], che hanno fatto pensare ad una revisione statutaria effettivamente attuata. Invece niente di tutto questo.

In cancelleria, comunque, si sapeva dove mettere le mani, grazie agli indici dei volumi contenenti leggi, provvisioni e così via. Ne conosciamo uno che riguarda il Trecento fino agli anni '70[106], poi uno chiamato 'tesoretto' che si arresta al 1419 per la morte del notaio delle riformagioni che lo aveva curato[107]. Infine, certamente collegato alla prevista e fallita riforma del 1425, c'è un altro 'tesoretto' che, riportando integralmente i testi anche soltanto citandoli, guida in maniera magistrale e insostituibile entro la gran massa dei provvedimenti susseguitisi dopo lo statuto del primo Trecento. Non a caso è opera d'un notaio delle riformagioni proveniente da Todi che si distinse per la lunga durata dell'ufficio[108]. Sempre il fallimento statutario deve aver prodotto nel 1434, a cura di una commissione *ad hoc* di tre membri (due dottori giuristi), il testo unico delle norme sulle 'vacanze'[109], cioè sul tema delicatissimo delle incompatibilità tra uffici, estremamente importante, come si capisce, in un or-

[104] Introduzione di M. ASCHERI a D. CIAMPOLI, *Il Capitano*, cit., p. 20 s.

[105] Per norme qui rilevanti, v. *ibidem*, p. 18 s.

[106] Si v. M. ASCHERI, *Uno strumento di lavoro: gli indici antichi del Consiglio generale del Comune di Siena,* in «BSSP», XCIII, 1986, pp. 387-391 (388).

[107] *Ibidem*, p. 389 (nu. 2) e in D. CIAMPOLI, *Il Capitano*, cit., p. 11 n. 16.

[108] Può anche essere collegato, comunque, alla norma del 1423 (v. sopra n. 102). Per il notaio Barnaba da Todi, v. il mio *Siena nel Rinascimento*, cit., p. 44 n. 64. La raccolta (in ASSi, *Statuti di Siena* 41) è un esemplare calligrafico e pergamenaceo del lavoro preparatorio in *Statuti di Siena* 47 (*Liber notularum*), che ha però il vantaggio di offrire un indice assente nel primo volume (da c. 296r) e purtuttavia utilizzabile, perché la fogliazione coincide.

[109] Ora in *Siena e il suo territorio*, cit., II, pp. 121-149, a cura di Maria ALBERTI CAMBI e Massimiliana QUARTESAN.

dinamento in cui la maggior parte delle cariche era ancora attribuita a sorte.

Ma poco dopo, nel '40, si rilevava che podestà e capitano di giustizia giuravano sullo statuto quando venivano in città e tuttavia «da poy non se ne faccia alcuna cosa in vergogna et damno del nostro Comuno»[110]. Si trattava di por fine ad abusi che davano luogo a scandali, come si diceva, che minavano l'unità dei cittadini, perché facevano pensare ad un uso arbitrario delle istituzioni, con indebite influenze politico-clientelari nell'amministrazione della giustizia. I riflessi politici della situazione non potevano essere ignorati, per cui non è un caso che a metà secolo, in un momento di crisi politica grave, si ponesse il problema delle prassi consolidate ma contrarie alle leggi.

Nell'agosto 1451, premesso che «senza gli ordini e gli statuti niuna Republica si può rectamente ghovernare», ma anche che è inutile aver buone leggi se non si adoperano, rilevato a mo' di consolazione «che la nostra ciptà è quella [che] à li più optimi statuti et provisioni che città simile allei, colli quali à dato el modo del vivare a più et più comunità et signorie circumstanti», si doveva però riconoscere che «maxime circha alle vagationi» (per le quali da meno di vent'anni si era provveduto con il testo unico ricordato!) ci sono consuetudini e usi «stato una volta o più innanzi qualsiasi ufficio» contro statuti, riformagioni o provvisioni. Si vietava di applicarle, con pene per il giudice e notaio che le rispettassero. Ma si faceva espressamente salva la consuetudine di dar fede ai libri dei mercanti e 'buttighari' e a quelli dei cittadini per fatti di «mezaria o di altra cosa contra li contadini e mezaiuoli»[111].

Il provvedimento, generico com'era, deve aver sortito scarsi effetti. Oppure creato nuove confusioni e incertezze. Due mesi dopo, un'apposita commissione mette per scritto le

[110] ASSi, *Statuti di Siena* 25, cc. 435v-436v (1440, 3 febbraio).

[111] *Ibidem*, cc. 307r-308r. È dedicato all'esame dettagliato di un libretto rurale D. Balestracci, *La zappa e la retorica*, Firenze 1984.

consuetudini contrarie alla legge: almeno si sarebbe chiarita la mappa delle illegalità. È un elenco di addirittura una ventina di ambiti: si va dalle norme sulle incompatibilità alle pratiche del governo contrarie al giuramento pronunciato all'atto di assumere la carica, dal porto d'armi alle «robarie» e assenze degli ufficiali del territorio, ai camerlenghi, alla conservazione delle scritture comunali, alla tenuta del libro dello specchio e alla revisione dei conti, ai notai, controlli delle truppe, termini processuali, compere per rivendere, ordinamenti suntuari, concessioni di piazze e strade comunali e tenuta delle carceri[112].

Non è probabile che questi interventi abbiano avuto successo, se si tien conto della lenta ma crescente crisi delle istituzioni comunali tradizionali, culminanti nel secondo '400 con l'istituzione di balie con potere deliberativo autonomo rispetto ai Consigli, che devono perciò aver complicato anziché semplificato il sistema delle fonti normative[113]. In mancanza di riforme statutarie si rimediava empiricamente con lavori di cancelleria. Un bell'esempio è dato da un volume, presumibilmente già molto utile allora, ma oggi ancor più, con cui nella seconda metà del secolo, appunto, si raccolsero per esteso e per materia molti provvedimenti emessi dopo gli ultimi statuti. Le rubriche riecheggiano naturalmente quelle dei testi legali: «de iurisdictione, de bannitis», ma anche «de libra», «de mediariis» etc.[114].

[112] ASSi, *Regolatori* 1, cc. 212v-213r (8 ottobre 1451).

[113] Importante testimonio di questa situazione ASSi, *Statuti di Siena* 40.

[114] Il già citato *Statuti di Siena* 25. A fine secolo dovrebbe risalire il *consilium* 44 (ed. Venetiis 1576, cc. 288ra-292ra) della raccolta di Ludovico Bolognini gentilmente segnalatomi da Angela De Benedictis (che si è occupata recentemente del giurista bolognese nel suo contributo a *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, Bologna 1987, pp. 205-227), in cui è riportato un capitolo statutario «Circa contractus initos cum minoribus et filiisfamilias» del quale si dice «quod ipsi Senenses habuerunt omniaque alia eorum a civitate Bononie»: ma, a parte il fatto che il *consilium* riguarda una famiglia con tutta probabilità bolognese, dei Gualandi, nel testo stesso dello statuto si parla di moneta e di istituzioni (Anziani) tipicamente bolognesi; come è venuto fuori l'equivoco?

5. *L'ultimo statuto dell'ultima Repubblica*

La crisi politica, come a Firenze tutta incentrata sul problema del governo 'largo', non permetteva momenti di riflessione e risistemazione, che non interverranno neppure negli anni dell'unica signoria di fatto avuta da Siena, negli anni a cavallo del 1500. Bisognerà arrivare al 1541 perché certi cittadini pongano seriamente il problema della revisione statutaria e ci si muova concretamente in tal senso, affidando il progetto prima a 4 giuristi e 2 avvocati, infine a XII *nobili legumlatores,* cioè 4 dottori *clarissimi* e 8 *mercatores.* I nuovi statuti furono promulgati con effetto dal 1 gennaio 1545 e redatti solennemente recependo largamente dal lessico del diritto romano. Anche tecnicamente lo statuto, sempre in 4 distinzioni come quello di due secoli prima, segna un notevole passo avanti[115].

È legge formulata in termini oggettivi e tendenzialmente stabile, perché si eliminano le menzioni di accordi con le comunità o i lavori da eseguire che costituivano la parte più temporanea degli statuti medievali, anche se si lasciano le quantità di sale imposto alle comunità e le elemosine a chiese e ospedali. L'intonazione romanistica appare già in apertura dove, come nel *Codex* giustinianeo, un capitolo iniziante con «Cunctos populos» sostituisce l'*Imperium* senese a quello romano nell'abbracciare la religione cattolica. Nel proemio generale la fondazione della città da parte di Senio figlio di Remo e la dedicazione alla Vergine introducono alla *dignitas, veneratio* e *maiestas* delle leggi senesi, che si sono imposte all'ammirazione e imitazione dei vicini. Del resto nella sua *ditio,* più spesso poi ricordata come *dominium,* ci sono centri di terra e di mare, antiche città della Tuscia come Chiusi, un tempo dominata da Porsenna, porti, pascoli, miniere, boschi e centri termali considerati (molto miticamente) conquistati con le leggi appunto, più che con le armi. La

[115] Di questa redazione mi occupo nel mio contributo al volume *Leggi, magistrature, archivi: repertorio di fonti normative e archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel '700,* a cura di S. ADORNI FINESCHI - C. ZARRILLI, Milano 1990, pp. 9-35.

giustizia sarà amministrata *communiter* a tutti, di qualunque condizione sociale, secondo la *forma iurium* della Repubblica[116]. Il Consiglio, ora classicamente Senato, sarà il *princeps* da cui tutto dipenderà direttamente o meno, perché si sa che «quod principi placet, legis semper habeat auctoritatem»[117]. Il governo, ossia il Concistoro, darà una soluzione alle *contrarietates* legali e esse saranno messe nel *liber reformationum* (I. 21); il Sindaco fiscale tutelerà i diritti della Repubblica e i 4 di Biccherna staranno in luogo dei Questori romani e del *Procurator Caesaris*. Ricordando Cicerone, ci si impegna ad assicurare attenzione ed interesse a tutto il Dominio, del resto oggetto di molte norme raccolte nello statuto[118].

Pochi anni avanti il crollo della Repubblica, lo statuto rappresentò ancora un poderoso atto di fiducia politica e di consapevolezza delle proprie tradizioni culturali e pubbliche. Tuttavia, al di là della forma, i problemi non si nascondevano. Erano già nello statuto stesso, che lasciava in vigore «statuta et ordinamenta vetera» sperando con essi di colmarne le lacune; solo in ultima istanza si sarebbe fatto ricorso al diritto comune[119]. In più lo statuto fu promulgato già con la riserva di essere emendato in più parti e nello stesso anno 1545 furono approvate più «declarationes, additiones et retractationes» che consigliarono di rinviarne la stampa, inizialmente decisa senza esitazioni[120].

Ma allora perché tanta fretta? Per lo stesso motivo, probabilmente, per cui dopo quasi due secoli di inerzia ci si decise a lavorare a questa riformulazione complessiva. C'era ora uno stimolo esterno prima mancato; vale a dire l'inserimento di Siena nel sistema di potere costruito da Carlo V, e la

[116] Da ASSi, *Statuti di Siena* 49-52; per i passi citati, v. in particolare la *distinctio* I nel vol. 49 (e il solenne cap. 1); v. poi il cap. 7: «iubemus... hac nostra sanctione»; c'è una «consuetudo vetustissima» che viene ora rinforzata con l'*auctoritas* di questa *nostra constitutio* (cap. 15).

[117] ASSi, *Statuti di Siena* 49, I, cap. 29 (ma v. anche cap. 36).

[118] *Ibidem*, I, capp. 63, 69, 213.

[119] ASSi, *Statuti di Siena* 52, IV dist., cap. 267.

[120] Si v. il lavoro cit. a n. 115.

presenza a Siena dei suoi inviati (truppe comprese). Lo statuto in tale luce assume un significato specifico: è sul piano giuridico un condensato delle tradizioni politico-culturali senesi e un progetto politico-giuridico per il futuro, un programma complessivo cui si vorrebbe vincolare il fortissimo imperatore: perciò tanta insistenza sull'*imperium* senese e il suo *dominium*, ora concretamente minacciati nella sostanza. Lo statuto è anche un atto di politica estera, oltreché interna.

Valga l'esempio della minuta disciplina del Capitano di giustizia, che vi viene previsto secondo la tradizione quattrocentesca in sostituzione degli Otto di guardia che, pare, avevano operato con la più arbitraria delle procedure e di cui molto ci si era lamentati presso Carlo[121]. Ebbene, Siena lo reintroduce, ma naturalmente se ne riserva l'elezione, ne esclude la rieleggibilità e ne circonda l'operato con una normativa molto dettagliata. Tutti desideri, più che realtà: il Capitano verrà a Siena, ma sarà nominato dal Senato di Milano – Carlo doveva pur concedere qualcosa qua e là. Non solo; abbiamo già detto delle riforme del '45 stesso; ebbene, altre furono deliberate tra la fine del '48 e l'inizio del '49, dopo un autoritario intervento dell'imperatore negli affari politici interni di Siena[122].

Lo statuto era dedicato solo alla Vergine e ai santi senesi, ossia non teneva nessun conto dei rapporti di forza reali, né del fatto che Siena si proclamasse allora città imperiale. Un'altra norma invece ci dà forse una delle chiavi per capire perché questo statuto, pur restato in vigore formalmente fino al 1808, non fu mai pubblicato. Una disposizione[123] vietava l'assunzione agli uffici dello Stato di Siena solo e sempre ai cittadini o sudditi di Firenze, il cui duca Cosimo era pur alleato di Siena, allora. La norma non fu mai abrogata, ancorché Siena divenisse feudo dei Medici, perché gli

[121] Rinvio su questo e altri punti relativi alla situazione politico-istituzionale ad un lavoro in preparazione.

[122] Valga per tutti ASSi, *Consiglio generale* 245, cc. 205r-208v (nuova num.).

[123] V. lavoro a n. 115.

uffici del feudatario si aggiunsero e sovrapposero a quelli tradizionali dello Stato, formalmente rispettato. Questi statuti, beninteso, furono via via riformati[124], ma nel complesso le revisioni indicate e quella coeva del Campaio[125] superò i secoli, fino alla dominazione napoleonica. Poi, va tenuto conto della loro efficacia nello spazio, perché essi ebbero larga applicazione nel territorio statale.

Intanto, perché qui, come altrove, il diritto senese divenne sussidiario rispetto al diritto statutario delle varie località del Dominio, con priorità rispetto al diritto comune[126]. Ma, poi, forse anche per un altro motivo attinente specificamente all'organizzazione territoriale del Senese. C'è, cioè, il fatto che Siena non sembra aver mai promosso la formazione di distretti comunali ampi. Una cosa sono ovviamente i distretti giudiziari e amministrativi sovracomunali, aree in cui esercitavano le loro competenze capitani, podestà, vicari e cancellieri, per fare qualche nome[127]; altra cosa i distretti comunali, di regola estremamente ridotti, almeno nelle aree più vicine alla capitale, come avrebbe ben confermato il rivoluzionario e durevole intervento di Pietro Leopoldo[128]. In questa situazione, si può per ora ipotizzare con qualche

[124] V. *Leggi, magistrature, archivi*, cit., e ASSi, *Statuti di Siena* 64, 65, 67.

[125] ASSi, *Campaio* 3 (*constitutiones* nelle quali si riprende la polemica contro l'interpretazione 'scientifica' delle leggi: v. c. 12v).

[126] Emerge da lavori in corso su più statuti 'moderni' di località dello Stato, ma in un periodo anteriore era tutt'altro che pacifico: v. ad es. le lagnanze che nel 1416 riguardano l'amministrazione della giustizia nel contado: allora si chiese che si giudicasse secondo 'ragione' (qui dovrebbe indicare il 'diritto comune') e lo statuto del luogo, mentre il diritto senese sarebbe intervenuto solo in caso di lacuna: ASSi, *Regolatori* 1, c. 93v.

[127] Cfr. ora il lavoro a n. 115, ma intanto utili dati anche su questa questione in M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio: il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988.

[128] Ancora da valutare compiutamente, mi sembra; ho concretamente menzionato un esempio in «*Tintinnano*»: cit. Nel 1502 il Comune di Abbadia a Isola, poco distante dalla città, ai piedi della Montagnola, decide che una commissione prepari gli statuti, perché «senza statuti et hordini particulari non si può bene governare detto Comune»; eppure

plausibilità che nei cosiddetti 'comunelli', quelli privi di statuto e di struttura pubblica, avesse applicazione direttamente il diritto di Siena.

Altro problema ancora è quello delle comunità che in tempi diversi ebbero la cittadinanza senese[129]: il fatto, se comportava un'equiparazione dal punto di vista fiscale e vantaggi commerciali e politici, non deve anche far pensare all'estensione del diritto senese. La concessione della cittadinanza fu vista come una misura politico-finanziaria, ad esempio una forma di rappresentanza del territorio e un ampliamento delle possibilità di reclutamento per i ceti cittadini, non come una misura di unificazione giuridica. I Senesi, una volta tanto, non imitarono i Romani nella loro pretesa del 212... Però è chiaro che gli stessi ufficiali inviati al governo del territorio spesso dovevano avere, in quanto politici più che tecnici, una scarsa conoscenza del diritto in generale e di quello locale in particolare, per cui dovevano tendere se mai ad applicare quello che si vedevano amministrato nei loro confronti a Siena[130]. Ciò spiega ad esempio – unito alla crisi dei possidenti locali – la soluzione adottata in una comunità vicino a Siena, Castelnuovo Berardenga, quando, in età moderna, divennero inutilizzabili gli statuti, troppo antichi e logori: la soluzione pronta e semplice fu di adottare senz'altro il diritto statutario di Siena – il più noto ai proprietari della zona[131].

erano «stati già più tempo senza statuti» (tutto da ASSi, *Statuti dello Stato* 1), e certamente la lacuna sarà stata colmata dai giusdicenti ricorrendo al diritto che meglio conoscevano.

[129] Qualche cenno ho inserito anche nel volume sulla *Pittura senese nel Rinascimento*, cit. (n. 103) e si ritrova anche in M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio*, cit., ma è problema sostanzialmente ancora da studiare nel suo complesso.

[130] Cfr. sopra n. 126.

[131] «Ha li statuti scritti in cartapecora con carattere antichissimo, ma per essere stati strappati tutti i fogli non può governarsi con quelli [poi scomparsi, per cui non se ne ha esemplare all'ASSi, n.d.r.], onde ne' bisogni si ricorre a quelli di Siena»: così una relazione tardo-secentesca edita in L. BONELLI CONENNA, *Castelnuovo Berardenga nel XVII secolo*, Montepulciano 1987, p. 34.

6. *Per concludere*

Si tenterà qualche osservazione trasversale, che la precedente esposizione diacronica non ha consentito.

1. Il giusto e più che opportuno interesse storiografico degli ultimi anni, che rimedia al lungo disinteresse nei confronti degli statuti in Italia, non ci può far nascondere che il boom ha anche portato alle pubblicazioni più incontrollate[132]. Di fronte ad esse bisogna ribadire non solo l'estrema eterogeneità di questa fonte – cosa ovvia, perché c'è statuto comunale e rurale, originale e copiato, di città indipendente e non, quello molto ricco e quello invece esangue e così via – ma piuttosto insistere sulla frammentarietà e incompletezza dello statuto. Intanto, perché si presuppongono sempre più chiaramente, dal Duecento inoltrato, le soluzioni del diritto comune: quando queste sono gradite a livello locale è inutile ribadirle, per cui c'è un'ampia parte del diritto (soprattutto privato) che non è normalmente disciplinata negli statuti e per la quale invece bisogna sempre ricorrere alle opere dei famigerati dottori, quelle che richiedono purtroppo, a differenza degli statuti, un approccio difficile per il non specialista. Quelle, aggiungerò anche, che oggi sono troppo e ingiustamente neglette[133], soprattutto comparativamente ad altre fonti – a cominciare dagli statuti appunto. Inoltre, perché se pure lo statuto comunale è in origine il diritto locale messo per scritto per dare certezza o anche modificare le

[132] Utili messe a punto nei recenti incontri statutari: di Ferentino, i cui atti sono in corso di stampa a cura del Centro Giuseppe Ermini che vi ha la sede, e di Albenga ora apparsi: *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Bordighera 1990.

[133] Perché mentre si trova normale, in Italia, l'insegnamento della storia economica nei corsi di laurea in lettere, in storia e simili, la storia giuridica, per un pregiudizio inveterato nei confronti del diritto che fa parte della cultura italiana recente *tout court* (prima ancora che di quella storiografica), incontra ancora difficoltà a trovare un proprio spazio. Si v. comunque la mia Introduzione al vol. VII del *Catalogo della raccolta di statuti* della Biblioteca del Senato, a cura di G. PIERANGELI - S. BULGARELLI, con una Prefazione di G. DE ROSA, Firenze 1990.

consuetudini, con la crescita delle funzioni comunali, nel Duecento, esso è sempre meno l'unica fonte di diritto e tende a ridursi ad una specie di *memorandum* per il podestà. Per cui non esclude altre raccolte normative, per altre corti o uffici o provenienti da altri enti. Nel caso senese s'è vista la grave lacuna riguardante il *populus*, ma si rifletta anche sulla completa autonomia della Mercanzia: senza il suo statuto non si sarebbe potuto certo immaginare la sua posizione sovracorporativa[134].

Ancora: c'è il problema della consuetudine, *secundum, preter* o *contra legem,* e della legislazione di dettaglio, che quanto meno alcune volte può spiegare le discrasie (e le deprecazioni già antiche) che il ricercatore verifica tra il diritto statutario e il *law in action*. A Siena (e altrove, per lo più) le 'leggine' mancano ancora oggi di repertori, che non siano quelli prodotti dall'antica cancelleria della Repubblica. Bene: basterà pensare che un organo-chiave nel '400 come il Consiglio del popolo si sarebbe cercato invano negli statuti[135]. Gli statuti, quindi, non devono far trascurare la normativa meno nobile, per così dire, e la consuetudine (cui noi abituati ai miti codificatori non siamo più sensibili), né – quando si tratti di comunità sotto una Dominante – lo sviluppo autonomo degli accordi bilaterali e dei provvedimenti unilaterali che sono sempre indispensabili per definire lo *status* giuspubblicistico di una comunità – il quanto e il come del suo particolarismo – anche in materie talora insospettate: come quando nel Senese alcune comunità ottengono che si possa localmente impiegare in sede processuale la tortura solo con l'assenso della giunta locale di governo[136]. Insomma, ieri come oggi, è

[134] Sottolineata nel mio *Siena nel Rinascimento*, cit. e sviluppato come problema non solo senese nel mio *Istituzioni politiche, mercanti e Mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)*, in *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea,* a cura di C. Mozzarelli, Milano 1988, pp. 41-55.

[135] Devo ancora rinviare a *Siena nel Rinascimento*, cit.

[136] Ho rilevato, con D. Ciampoli, il caso di talune comunità nella relazione al convegno su *La val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, a cura di A. Cortonesi, Roma 1990, pp. 83-112.

difficile avere una visione complessiva delle fonti normative, eppure essa è una via indispensabile per poter valutare men che impressionisticamente un ordinamento.

2. La 'personalità' dello statuto non esclude ovviamente, quando si tratti di città dominanti, la presenza di molte norme sul territorio e, come s'è visto, la possibilità che esso si applichi fuori della città a chi *civis* non sia. Ma anche in città si può applicare al non *civis*; pensiamo alle norme penali e a quelle sulla forma degli atti giuridici, in genere di applicazione territoriale[137]. Per questa via ci si familiarizzò con l'idea di un diritto statutario non tanto dei *cives* quanto del territorio, anche in sede privatistica, ed è anche questa la strada per cui il diritto della Dominante divenne diritto comune del territorio. Un bell'esempio senese è del 1463, quando si dovette precisare che le norme sulle successioni e le donazioni non si applicavano che ai sottoposti alla giurisdizione senese, mentre per gli altri soggetti si doveva ricorrere al diritto comune[138]. Però in questo modo siamo ben lontani dall'originario statuto cittadino e, soprattutto, dall'originaria ideologia comunale. Quella, per intenderci, che troviamo bene espressa da Brunetto Latini in una poco nota definizione di 'città': «Cittade è uno raunamento di gente fatto per vivere a ragione; onde non sono detti cittadini d'uno medesimo Comune perché siano insieme accolti dentro ad un muro, ma quelli che insieme sono raccolti a vivere ad una ragione»[139] (dove 'ragione', ancora una volta, non può evidentemente indicare il diritto comune).

3. Lo statuto, in origine raccolta del diritto locale consuetudinario integrato dalla normativa nuova per gli uffici comunali, si arricchisce dei contenuti di un programma di

[137] Per una recente messa a punto, v. il mio *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città: stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1989, pp. 33-46.

[138] ASSi, *Statuti di Siena* 25, c. 436v.

[139] Si v. *La rettorica*, cit., p. 13.

governo, periodicamente aggiornato dagli emendatori, nel momento in cui deve organizzare e orientare il lavoro di un funzionario 'condotto' dall'esterno. Quando, però, si assiste alla crisi delle tradizionali istituzioni cittadine, si allarga l'area territoriale del Comune e si sviluppa la legislazione speciale, tende nuovamente ad assumere l'aspetto di una normativa statica, a rappresentare il profilo giuridico delle tradizioni cittadine. Fenomeno che si accentua tanto più laddove, come a Siena appunto, le dure vicende politiche del secolo XVI finiscono per configurarlo anche come strumento di resistenza, un baluardo degli interessi dei ceti locali minacciati dall'esterno[140].

4. Ultimo punto: le grandi revisioni statutarie si attuano tra Due e Trecento quando il Comune ha completato il suo sviluppo istituzionale[141], o in connessione con situazioni politiche in qualche modo eccezionali. Ma ci sono lunghi periodi di stasi statutaria e di routine legislativa che vanno comunque letti con attenzione. Bisogna certamente tener conto degli interessi delle categorie professionali, ma anche del fatto che questi addebiti noi li conosciamo spesso solo attraverso la mediazione di documenti ufficiali, nei quali i politici cercano o possono cercare di scaricare le proprie responsabilità. Ad esempio, l'inutile tentativo di riordino normativo del 1389 a Siena ci viene presentato con questa motivazione: l'incertezza del diritto, l'immortalità delle cause e la casualità delle sentenze, perché gli operatori locali abilmente sostenevano talora la sopravvivenza di vecchie

[140] Altrove è facile che il fenomeno si sia sviluppato assai prima (ad es., in connessione con gli sviluppi 'signorili'-principeschi).

[141] Che allora si raggiungesse l'acme della cultura (e dei miti statutari) sembra indicarlo anche il fatto che lo statuto andasse letto ogni sei mesi al Consiglio (immagino solo le rubriche!) e che la sua attività fosse interpretata come un'applicazione di quello. L'exploit duecentesco è poi, ovviamente, un aspetto importante del generale processo di ridefinizione delle istituzioni e del grande processo di 'scritturazione' ben sottolineato da H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Frühmittelalterliche Studien», XXII, 1988, pp. 288-314.

leggi[142]; insomma, anche da questo punto di vista, oltreché dalla pratica dei *consilia*, sembra confermato il primato dei locali sui magistrati forestieri[143].

Ma in queste crociate può anche esserci tanta retorica, per rispondere alle più che fondate preoccupazioni di un'opinione pubblica attenta ai problemi pubblici, e poca politica effettiva di riforma dell'amministrazione della giustizia. Che avrebbe richiesto tra l'altro (ma non solo) una chiara riformulazione statutaria, si sarebbe tratti a dire, con il rischio di apparire condizionati (come spesso siamo, beninteso) dall'esperienza illuministica. Ma abbiamo visto che era già stata la cultura 'popolare' ufficiale a richiedere che ognuno apprendesse 'come doveva vivere'. Però oggi sappiamo, meglio che un tempo, quanto sia difficile passare dal piano propositivo a quello applicativo. Il problema non era tanto (o soltanto) di riordinare la legislazione, ma soprattutto quello della sua uniforme interpretazione (nel tempo e nello spazio) e della indipendenza e cultura dei giudici. Cosa che nei secoli successivi si pensò di risolvere talora con una gestione centralizzata e professionale della giustizia, e con strumenti di controllo sull'operato concreto dei giudici, a cominciare dalla motivazione della sentenza, anziché con i discontinui interventi in sede di sindacato. Insomma, con i rimedi che cominceranno a tentarsi soprattutto nelle aree di tradizione

[142] Si vuole che la città «iuste regatur», ma ci sono «infinita statuta et infinite reformationes sibi invicem adversantes... et aliqua sunt in biccherna et aliqua in cabella, aliqua apud notarium reformationum et aliqua penes diversos notarios, et aliqua etiam ordinamenta bona composita in preteritum que non reperiuntur. Insuper cauti procuratores aliquando allegant vetera statuta dicentes illud novis prevalere statutis. Aliquando in eadem materia allegant nova et volunt et obtinent aliquando quod prevalent veteribus... homines in litigiis consumuntur et peius est quod iura Comunis Senarum non possunt de facili reperiri»: si propone perciò di far redigere da parte di una commissione di giudici, avvocati o notai un *volumen parvum* da tenere in biccherna per il pubblico. Il governo ne avrà una copia, mentre gli altri uffici riceveranno estratti delle parti rilevanti: ASSi, *Consiglio generale* 196, cc. 102v-103r.

[143] Si v. ad es. il primo capitolo del mio *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.

comunale a partire dal primo '500, con risultati vari e ancora tutti da valutare[144].

Certo però in alcuni casi i rimedi giunsero quando la crisi politica, sociale e culturale era troppo avanzata. Questo è quanto sembra essere successo alla solenne riforma del 1545 degli statuti della Repubblica di Siena: la città che pur aveva saputo immaginare iconograficamente la maestà dello Stato.

[144] Un contributo notevole a queste problematiche verrà dagli atti del convegno organizzato dall'Università di Macerata sulle Rote e gli altri 'grandi' tribunali (dicembre 1989); il mio intervento, su *Gino Gorla tra diritto e storia: per il diritto comune europeo*, è stato anticipato in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XLIV, 1990, pp. 945-962.

Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano

di *Angela De Benedictis*

> «Tutto ciò che è legge di statuto...
> non è punto soggetto di riforma»

La citazione ripresa per dare il titolo a questo intervento proviene da un memoriale presentato nel 1720, in difesa delle ragioni di Bologna, da un gruppo d'avvocati davanti ad una congregazione cardinalizia istituita vent'anni prima per il «Sollievo Pubblico» della città. Le argomentazioni degli avvocati si estendevano, naturalmente, in maniera più ampia sulle motivazioni di quella chiara ed inequivocabile presa di posizione:

> «Si vede dunque in necessità il Reggimento di umilmente rappresentare... che tutto ciò, che è legge di statuto, diritto, prerogative, uso e consuetudine favorevole del Pubblico, de' Senatori, e degl'altr'ordini di persone et della predetta città di Bologna, non è punto soggetto di riforma, né di revocazione o sia moderazione, perché non procede da titolo privilegiativo, che possa cadere sotto il sistema di una giusta revocazione, quando le contingenze dei tempi, o le pubbliche calamità così richieggiano; ma nasce, ed ha il suo fondamento nelli suddetti solenni capitoli concordati con papa Niccolò V...»[1].

Il problema che veniva posto qui come istanza politica poggiata su fondamenti giuridici che il tenore delle frasi, come di tutto il memoriale, fa supporre del tutto solidi, mi pare

Abbreviazioni usate: ASB = Archivio di Stato di Bologna; BCAB = Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna; BUB = Biblioteca Universitaria di Bologna.

[1] Il memoriale si trova in BCAB, ms B 1099; il passo citato è riportato anche in A. De Benedictis, *Politica e amministrazione nel Settecento bolognese*, I: *La Congregazione del Sollievo (1700-1725)*, Bologna 1978, p. 88.

che trovi rispondenza in alcune questioni – storiche e storiografiche insieme – sollevate nelle due relazioni introduttive di questo seminario. Sia Giorgio Chittolini che Dietmar Willoweit hanno accennato ad una presenza degli statuti cittadini che, pur nella diversità delle situazioni tedesca ed italiana, andava al di là del momento della loro ultima emanazione nel tempo, e che sembra aver coesistito, in qualche modo, con la legislazione principesca tendenzialmente vincente nel futuro. Una presenza continuata di cui oggi sono una spia sia i dibattiti del secondo Settecento sulle istituzioni di cattedre di diritto municipale che Chittolini ha esemplificato nelle posizioni di Scipione Maffei e di Gabriele Verri, sia il costante confronto della letteratura giuridica tedesca del Sei-Settecento con l'*altes Recht* e la *Gewohnheit* di cui ha parlato Willoweit.

A queste considerazioni dei due coordinatori del seminario vorrei riallacciarmi con le note che seguono, fornendo alcuni materiali che consentono, a mio parere, di avvicinarsi a comprendere il ruolo svolto dagli statuti cittadini in quanto *jus municipale* nella realtà costituzionale di un territorio d'antico regime.

Lo «statuto, diritto, uso e consuetudine» che veniva presentato come intoccabile nel 1720 era, nello specifico della situazione bolognese, un complesso di norme e ordinamenti alquanto articolato, riguardante le funzioni e le competenze delle magistrature cittadine. Vi erano comprese singole rubriche dell'ultima compilazione statutaria risalente al 1454 (e solo parzialmente edita e commentata nel Cinquecento e nel Seicento); le ordinazioni e costituzioni cinque e seicentesche delle singole magistrature che peraltro a quelle rubriche statutarie si rifacevano; le conferme ripetutamente date dai vari pontefici a quegli statuti e a quelle ordinazioni e che ripetevano, in gran parte, quanto convenuto a proposito del reggimento politico della città nelle capitolazioni intercorse tra i bolognesi e papa Niccolò V nel 1447.

Tutto questo minacciava d'essere compresso, quand'anche non eliminato, dalle proposte di riforma, quelle appunto

che così drasticamente venivano rifiutate, che erano state formulate dalla Segreteria di Stato in una riunione di quella Congregazione che avrebbe dovuto progettare le misure per il sollievo di Bologna, cioè, sostanzialmente, per risanare l'indebitamento della città nei confronti della Camera Apostolica. Ipotesi e controipotesi sull'argomento si riproducevano dal momento in cui, nell'anno 1700, il pontefice Clemente XI aveva firmato il chirografo istitutivo della Congregazione. Da allora le uniche decisioni realizzate erano state relative alla diminuzione delle rendite dei titoli di debito pubblico (i luoghi di monte); il che aveva portato a reazioni dei percettori di quelle rendite, e all'impostazione del problema in termini di riforme delle istituzioni cittadine. Non è qui il luogo di insistere su questi aspetti della questione; anche se vale forse la pena di ricordare molto brevemente che i dibattiti così sollevati sulla fiscalità e sul governo municipale venivano alimentati dalle ancora generali difficoltà del primo Settecento che le guerre di successione ovunque rendevano più acute, e che a Bologna e nel suo territorio si assommavano ad una situazione di ormai secolare profonda instabilità causata dalle vicende della bonificazione delle tre Legazioni (Bologna, Ferrara, Ravenna). Si trattava di un problema che proprio per i suoi necessari risvolti fiscali coinvolgeva posizioni, anche materiali, di ceto e ruoli dei ceti nel governo cittadino, e quindi anche nei loro reciproci rapporti con lo Stato[2].

In una situazione generale come quella rapidamente schizzata, la Segreteria di Stato e alcuni cardinali membri della 'Congregazione del sollievo' prospettavano alcune misure «tecniche» per il riassestamento del bilancio bolognese che riducevano le provvisioni in denaro assegnate alle magistrature cittadine. Le somme in discussione non erano certo molto alte (seppure non del tutto superflue per una parte della nobiltà bolognese alquanto immiserita): ma ciò che esse significavano, in quel contesto, era l'onore dei magistrati, e di quello che essi rappresentavano, la città tutta. L'irrilevanza

[2] A. GIACOMELLI, *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del settecento*, 1. *L'età lambertiniana*, «Quaderni Culturali Bolognesi», III, 1979.

in termini economici della proposta di parte governativa pontificia e l'apparente esageratezza, al confronto, della reazione bolognese si possono meglio misurare in ciò che sottendevano, se si pensa al luogo istituzionale da cui partivano le prime e al quale venivano indirizzate le seconde: una congregazione cardinalizia straordinaria, dotata di ampie facoltà di azione, all'interno della quale venivano discussi, ed allora sembrava con grossi rischi di successo, quegli *iura naturalia* cui le magistrature, come gli altri corpi della società, rimanevano tenacemente attaccati e che l'apparato giudiziario dei tribunali romani non riusciva a mettere seriamente in discussione[3].

Anche se fino ad allora gli «attentati» ai diritti e ai poteri delle magistrature erano certamente stati praticati, ed anche frequentemente; anche se i loro ambiti d'azione erano stati soggetti ad una costante erosione negli ultimi due secoli e mezzo; ciò nonostante esse continuavano ad esistere, ad avere riconosciuta una determinata giurisdizione ed anche ad esercitarla in parte; e questo anche perché gli statuti che rappresentavano in certo modo il nucleo sostanziale della

[3] Il ruolo svolto dalle congregazioni straordinarie all'interno dell'ordinamento amministrativo e giudiziario dello Stato della Chiesa è ancora tutto da chiarire, come ha rilevato già P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, pp. 156-163. Per gli *iura naturalia* nel modo in cui ne ho fatto cenno, si veda soprattutto G. GORLA, «*Iura naturalia sunt immutabilia*». *I limiti al potere del Principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIIII*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze 1982, pp. 629-684. La funzione dei corpi nella società d'antico regime è un problema costituzionale e affrontato dalla storiografia costituzionale, per cui si fa qui riferimento solo a O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, trad. it. a cura di P. SCHIERA, Milano 1970; G. OESTREICH, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, in *Lo Stato moderno*, I. *Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1971, pp. 173-192; I. CERVELLI, *Ceti territoriali e stato moderno in Germania: un problema storico e storiografico*, in *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Règime*, a cura di A. MUSI, Napoli 1979, pp. 155-178; D. WILLOWEIT, *Struktur und Funktion intermediärer Gewalten im Ancien Régime*, in *Gesellschaftliche Strukturen als Verfassungsproblem. Intermediäre Gewalten, Associationen, öffentlichen Körperscahften im 18. und 19. Jahrhundert*, Berlin 1978, pp. 9-27; P. SCHIERA, Introduzione a *Società e corpi. Scritti di Lamprecht, Gierke, Maitland, Bloch, Lousse, Oestreich,*

loro identità politica[4], che costituivano le norme fondanti le istituzioni, non erano mai stati abrogati.

Tra le magistrature interessate alle riforme ipotizzate dalla Segreteria di Stato e suggerite dalla 'Congregazione del sollievo' vi era il Senato, massimo organo di governo municipale composto da cinquanta membri, tutti patrizi, che occupavano il loro seggio a vita. Vi erano gli Anziani Consoli, che in numero di otto venivano eletti ogni due mesi dal Senato tra la nobiltà cittadina, dottorale e delle professioni, seguendo il metodo dell'imborsazione: essi avevano giurisdizione di primo grado, e quindi costituivano, come si diceva allora, tribunale, decidendo su cause relative soprattutto a controversie in materia di distribuzione degli uffici cosiddetti da «utile», ma anche a frodi commerciali e annonarie. Vi erano poi i sedici Tribuni della plebe, anch'essi eletti dal Senato tra il ceto dei gentiluomini e quello dei mercanti, con giurisdizione di primo grado, analogamente agli Anziani, in materia di frodi alimentari. Era coinvolta nella riforma anche la Rota civile, il tribunale di appello cittadino composto da cinque giudici dottori forestieri, di cui si proponeva una formazione tutta municipale, e pure quegli uffici da «utile» cui s'è già accennato in relazione agli Anziani, e che costituivano per il ceto dei cittadini non nobili l'ambito nel quale

Auerbach, a cura dello stesso, Napoli 1986; L. BLANCO, *La storiografia «corporativa» e «costituzionale» di Emile Lousse: osservazioni e linee di verifica*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIII, 1987, pp. 271-326.

[4] Sul significato complessivo degli statuti, si vedano, oltre al saggio introduttivo di G. CHITTOLINI a questo volume (e la relativa bibliografia ivi citata), le osservazioni di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e principi di governo della Civitas. Il caso di Sassari*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. MATTONE - M. TANGHERONI, Sassari 1987, pp. 177-190; e i recentissimi contributi di M. ASCHERI, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, che è l'Introduzione al VII volume del *Catalogo della raccolta di statuti*, a cura di G. PIERANGELI - S. BULGARELLI, Firenze 1990, pp. XXXI-XLIX, e di F. SOFIA, *Per un repertorio memorizzato degli statuti comunali e castrensi del Lazio*, in «Clio», XXVI, 1990, soprattutto pp. 301-323. Importanti considerazioni in P. L. ROVITO, *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria citra 1647-1650*, Napoli 1988, soprattutto alle pp. 149-152 e 192-195.

potessero essere fatti partecipi, seppure ai livelli inferiori, dell'attività di governo. Per quanto concerne questi uffici, che erano circa una quarantina – la maggior parte dei quali affidati a capitani, podestà, vicari, che (in ordine decrescente di importanza) dovevano così amministrare giustizia «summarie, de plano, sine strepitu ac figura iudicii» nelle comunità del contado bolognese per cause di minimo valore –, secondo il progetto della Segreteria di Stato il prolungamento della loro durata dai sei mesi abituali e previsti dalle loro costituzioni ad un anno, naturalmente con lo stesso salario, doveva rappresentare una ulteriore fonte di riduzione delle spese pubbliche[5].

Così erano tutti i ceti della città che venivano singolarmente e collettivamente implicati in un processo che era vissuto come la fase iniziale di un sovvertimento di tutto il complessivo «buon ordine cittadino». C'è un memoriale della magistratura dei Tribuni della plebe che mi sembra indicativo di questa consapevolezza, e proprio per le metafore usate. Nel caso specifico la protesta è indirizzata contro la novità che sarebbe rappresentata dalla riforma del tribunale della Rota civile: di cui si dice che essa è una «parte integrante del

[5] Sulle misure di riforma proposte A. DE BENEDICTIS, *Politica e amministrazione*, cit., pp. 83-86. Le competenze delle magistrature, sulle quali manca però una indagine approfondita, sono delineate in varie relazioni di governo del Sei-Settecento. In particolare ad una di queste è dedicato il saggio di S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del ms. B. 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio: Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna del cavalier Ciro Spontone*, in «L'Archiginnasio», LXXXIV, 1979, pp. 181-425, che rappresenta al momento la più ampia ricognizione complessiva sull'argomento. Si veda anche M. FANTI, *Le classi sociali e il governo di Bologna all'inizio del secolo XVII in un'opera inedita di Camillo Baldi*, «Strenna Storica Bolognese», XI, 1961, pp. 161-173. La giurisdizione dei Tribuni sulle corporazioni d'arte cittadine è osservata attraverso alcuni conflitti di queste col governo bolognese da A. GUENZI, *La «fabbrica» delle tele fra città e campagna. Gruppi professionali e governo dell'economia a Bologna del secolo XVIII*, Ancona 1987. Accenno qui solo di sfuggita ad un problema che peraltro meriterebbe ben altro approfondimento: la distinzione degli *officia* costituenti il governo cittadino in *uffici da onore* e *uffici da utile* ripete la distinzione bartoliana, la quale rinvia, a sua volta, ai vari gradi di *iurisdictio*. Per alcuni riferimenti bibliografici, vedi oltre, alla nota 15.

Corpo mistico della Città», ed essendo la sua istituzione (risalente al 1539) diretta «non solo al maggior comodo e vantaggio dei Cittadini» ma anche al «decorso e lustro de' medesimi», un suo mutamento avrebbe il significato di «rendere deforme un tal corpo e non corrispondente al suo tutto»[6]. L'artificio retorico, che è certamente presente in un memoriale indirizzato al pontefice per sollecitare la clemenza contro l'«arbitrio» delle misure proposte dalla Segreteria di Stato, è però il segno di una concezione diffusa, quasi l'immagine di un sentimento costituzionale da rendere all'esterno quando la costituzione materiale della città, il suo «buon ordine» viene messo in pericolo; e immagine forse non casualmente scelta in relazione al suo destinatario, il sovrano pontefice[7].

Di quel corpo e di quelle membra gli statuti cittadini e gli ordinamenti delle singole magistrature, come anche delle corporazioni d'arte, costituivano per così dire il tessuto connettivo: e questa funzione vitale, solo enunciata nei documenti citati emerge con maggiore evidenza se si considerano gli atti delle contese giurisdizionali cui le singole magistrature erano interessate. Se nel 1720 i cardinali riuniti nella 'Congregazione del sollievo' non avevano deliberato in merito alle proposte dalle Segreteria di Stato – fatta eccezione per una parziale riforma della Rota civile –, ciò era successo anche perché l'allora legato Orighi aveva espressamente sconsigliato il consesso dei porporati di seguire una «strada sì inusitata» per avviare una «riforma non assistita dalla ragione, né dagli esempi»[8]. Ma il pericolo per i bolognesi era

[6] *Considerazioni del Magistrato de' Tribuni della Plebe e de' Massari delle Arti di Bologna per la Sacra Congregazione deputata al sollievo della medesima. Sopra alcune proposizioni di riforma*, Bononiae 1720, in BCAB, ms. B. 1099 cit.

[7] Sul significato dell'immagine del corpo mistico non si possono non citare le bellissime pagine di E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, trad. it., Torino 1989, soprattutto i capp. V e VI; ed anche, in relazione alla regalità pontificia, P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit.

[8] ASB, *Ambasciata bolognese a Roma, Posizioni*, 156, «Sollievo Pubblico».

stato solo momentaneamente rimosso; la breve durata dell'ufficio legatizio (generalmente triennale) faceva sì che ogni nuovo cardinale potesse non essere consenziente con la prassi di governo municipale e con le prerogative giurisdizionali delle singole magistrature. E così succedeva, infatti, che nel 1723 il cardinale Tommaso Ruffo, giunto a Bologna dopo essere stato Legato a Ferrara, contestasse ai Tribuni della plebe la loro giurisdizione in materia annonaria. Ruffo si era già mostrato rappresentante di un'idea di sovranità pontificia del tutto contraria al ruolo svolto dalle magistrature nel reggimento cittadino[9]; e la risposta che gli diedero i Tribuni, pur protestando la loro soggezione nel ribadire costantemente che i loro poteri, come quelli degli altri magistrati, derivavano dal principe, li difendeva però puntualmente appoggiandosi giuridicamente alle norme che li avevano fondati e ai principi che li legittimavano.

«Per il serviggio di questa Patria» i Tribuni si occupavano di ciò che interessava il bene pubblico, e specificamente della «pubblica annona», come pure di molte corporazioni d'arte, giudicando sulle frodi che fossero commesse contravvenendo ai bandi emanati in materia dal Senato e confermati o riformati dal Legato. Questa giurisdizione che i Tribuni avevano in quanto magistrati municipali si fondava – come il loro consultore legale scriveva – sulle leggi del diritto romano; il fatto che potessero e dovessero usarla «si deduce dallo statuto universale della città», confermato dai pontefici, dal quale statuto erano state «legittimamente estratte» le rubriche concernenti il magistrato e raccolte poi nello statuto particolare dei Tribuni della plebe[10]. Con questa affermazione non tutto però era stato risolto, ed il consulente dei

[9] Sulla Legazione Ruffo A. GIACOMELLI, *Carlo Grassi*, cit., pp. 36-41, ed anche A. DE BENEDICITS, *Politica e amministrazione*, cit., pp. 92-100.

[10] Si trattava quindi di uno statuto che fissava le funzioni di disciplinamento sociale della magistratura, analoghe a quelle di altri corpi d'antico regime, per cui: G. OESTREICH, *Polizia (Policey) e Prudentia civilis nella società barocca di città e stato*, ora in *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, a cura di P. SCHIERA, I, Napoli 1989, pp. 213-231; D. WILLOWEIT, *Struktur und Funktion intermediärer Gewalten*, cit.

Tribuni ne era consapevole; e continuava argomentando il possesso della giurisdizione con l'esercizio di essa, portando come prove le cause che erano state discusse davanti alla magistratura e le condanne emesse dalla stessa contro l'inosservanza dei bandi. Proprio quindi in quanto esecutori dei bandi, secondo «la facoltà che viene concessa a questo Magistrato nel suo Statuto e nelle Concessioni Ponteficie... ogni reo offenderebbe troppo il Principe suo legislatore se disprezzasse quel Magistrato, che esigge l'adempimento delle di lui leggi»[11].

La stretta dipendenza tra rispetto dei magistrati e delle loro leggi e rispetto del principe era, com'è noto, universalmente affermata nella letteratura giuridica *de magistratibus*[12], che doveva essere naturalmente ben presente all'estensore del memoriale dei Tribuni, poiché faceva parte dello strumentario scientifico di cui i giuristi consulenti della magistratura (e che spesso ne erano stati anche membri) non potevano fare a meno nell'esercizio della loro professione. Più ancora che nell'anonimo sopra citato, ciò è osservabile nella letteratura di *decisiones* delle magistrature, che nel caso bolognese è

[11] ASB, *Archivio degli Anziani*, b. XIX, Statuti civili. La presenza di documenti relativi ai Tribuni della plebe nell'archivio degli Anziani Consoli potrebbe esser messa in relazione col fatto che anche quest'altra magistratura, coinvolta nei progetti di riforma, era all'incirca nello stesso periodo alla ricerca dei suoi «diritti». Su ciò si vedano ora le considerazioni della direttrice dell'Archivio di Stato di Bologna I. ZANNI ROSIELLO, *Anche le carte hanno una storia (a proposito del I volume delle «Insigna»)*, Bologna 1990.

[12] Per questo aspetto rinvio sinteticamente a V. I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974; P. L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981; V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il Ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983; D. QUAGLIONI, *«Les bornes sacrées de la Loy de Dieu et de nature». La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella «république» di Jean Bodin e nelle sue fonti*, in «Annali dell'Istituto storico italico-germanico in Trento», XIV, 1988, pp. 39-62. Per la Toscana quella letteratura è stata analizzata nelle sue relazioni con la pratica di governo da L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988, soprattutto pp. 165-211.

rappresentata dall'opera di un giurista seicentesco, Giovanni Battista Gargiaria, lettore nello Studio bolognese e, come sappiamo da notizie settecentesche ed anche dagli accenni reperibili nei suoi scritti, più volte membro e *iudex* sia dei Tribuni della plebe che dell'altra magistratura degli Anziani Consoli[13].

In una *decisio* relativa ad una causa di soluzione di debito, l'occasione per confermare che «Magistratus Tribunorum Plebis Bononiae nedum criminaliter, sed civiliter etiam procedendi, facultatem habet» era data proprio dall'osservanza del Legato, che in quel caso aveva rinviato alla stessa magistratura il reo che aveva ricorso al suo Uditore generale contro la decisione in prima istanza del magistrato. Il Legato, scriveva il Gargiaria, aveva ribadito la facoltà dei Tribuni «de quibus in Statuto eiusdem fori, et aliis concessionibus, et facultatibus ac inveterata consuetudine». Sulla scorta di questi *iura* il giurista sosteneva l'appartenenza dei Tribuni alle magistrature maggiori, il che gli consentiva di dichiarare che «Magistratus Maiores habent dignitatem cum administratione et imperium coercendi et carcerare faciendi... fuerunt et sunt guberni Civitatis Bononiae participes»; e quindi anche di richiamare alla correttezza del rapporto principe-magistrati, nel rispetto della quale «Princeps Magistratus protegere debet, non exterminare eorum pias resolutiones»[14].

La raccolta di *Decisiones* del Gargiaria, stampate anche per onorare il Senato cittadino dal quale, come si è detto, Tribuni ed Anziani venivano scelti, provava, certo, la continuata

[13] Sulla vita e sugli scritti del Gargiaria G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, tomo IV, Bologna 1784, pp. 65-70. Dell'attività consulente a favore del Senato bolognese ho dato qualche notizia in una lezione tenuta presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna, ed ora pubblicata: A. DE BENEDICTIS, *L'applicazione degli statuti bolognesi del 1454 nella pratica giudiziario-amministrativa del '600-'700*, Bologna 1989, pp. 8-9.

[14] *Casus decisi in amplissimo Tribunorum Plebis Bonon. Magistratu*, JOANNE BAPTISTA GARGIAREO *Iur. C. Bononiense, et in Patrio Archiginnasio legum criminalium publico interprete Auctore*, Tomus primus, Bononiae 1640, *Decisio* LXII, p. 43.

giurisdizione delle magistrature, ma mostrava anche a quali ambiti esse fossero limitate. E i confini che da tempo erano stati loro posti non erano stati tracciati solo dai legati, ma anche da altre magistrature, e soprattutto da quelle deputazioni senatorie, le cosiddette a s s u n t e r i e, che pure in molti casi sedevano *pro tribunali* e rendevano giustizia sommariamente nelle cause relative ad affari loro competenti. Sarebbe interessante seguire il processo attraverso il quale le assunterie avevano assoggettato a sé, anche in termini di svolgimento di competenze, gli uffici «da onore»[15] minori di cui si è parlato, ma non è qui il caso di farlo. Può essere per il momento sufficiente accennare al fatto che furono frequenti i conflitti di giurisdizione tra magistrature maggiori e minori, e tanto più quanto le questioni economiche finanziarie e politiche in gioco si presentavano con una complessità che il Senato patrizio, prigioniero di una sostanziale chiusura di ceto da lui creata, ed impoverito nelle risorse economiche come anche nelle capacità culturali[16], non sempre mostrava di saper governare. La difesa dei propri statuti aveva allora per gli uffici minori, che tali erano nonostante le affermazioni di Gargiaria, anche il senso di ribadire la legittimità della propria funzione politica all'interno del governo cittadino; anche se ciò non impediva poi, quando le leggi e le istituzioni della *civitas* nel suo complesso venivano minacciate, di

[15] È molto frequente nella documentazione dell'epoca l'uso di questa terminologia, che, come è noto, ha origini ben più antiche e che rinvia al concetto del processo di potere come esercizio di *iurisdictio*, su cui fondamentale P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969; e allo *status* necessario agli individui per ricoprire le *dignità* di governo. Per una riflessione sul ruolo dell'*officium* nella società d'antico regime A. M. HESPANHA, *Répresentation dogmatique et projects de pouvoir. Les outils conceptuels des juristes du ius commne dans le domaine de l'administration*, in *Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime. Europäische Ansichten*, hrsg. von E. V. HEYEN, Frankfurt am Main 1984, pp. 3-39 e dello stesso, *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid 1989.

[16] Su ciò A. GIACOMELLI, *La dinamica della nobiltà bolognese nel XVIII secolo*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel settecento*, Bologna 1980, pp. 55-112.

fare corpo unico per la difesa comune, poiché la *civitas* era pur sempre, come si diceva «civium unitas»[17].

Ecco il perché, quindi, della intoccabilità degli statuti, delle leggi e consuetudini cittadine nel loro insieme. Ed essa era continuamente reclamata: allora, nel 1720, come era stato anche prima, e come sarebbe stato pure in seguito, nel corso di quei decenni del Settecento in cui ad ondate ricorrenti si ripresentavano sul tappeto problemi urgenti sia per l'esercizio della sovranità che per il buon governo ed il buon ordine della società e che pure, nonostante progetti su progetti, rimanevano sostanzialmente irrisolti. «Tutto ciò che è legge di statuto... non è punto soggetto di riforma»: perché, come si diceva in un altro documento coevo, era forte l'impressione che con le novità suggerite la Congregazione volesse «eccedere le pratiche solite con gli altri sudditi, oltrepassare la clementissima intenzione di Sua Santità» e che volesse preparare «da lontano... straordinarie congiunture al nostro governo»[18]. Era una posizione che nella sua risolutezza può evocare un «Settecento conservatore» del tutto antitetico ad un «Settecento riformatore»[19], quest'ultimo ben sintetizzabile nel programma di un Richecourt, ad esempio: «Changer toutes les magistratures», «refondre les lois»[20]. Ma che non

[17] «Civitas est civium unitas, et laeso uno cive laesa tota civitas dicitur»: *Decisionum Tomus secundus casuum nempè aliquorum in exclusivo ac illustrissimo Antianorum Magistratu Bononiae mature discussorum et definitorum auctore* JOANNE BAPTISTA GARGIAREO *I. C. Bononiae, et Clementinarum sexti decretal. publico in patria enodatore*, Bononiae 1645, *decisio I*, p. 3.

[18] Lettera dell'ambasciatore bolognese a Roma, in ASB, *Reggimento, Senato*, Filze 1720, cc. 264v-268r. già citata in A. DE BENEDICTIS, *Politica e amministrazione*, cit., p. 87.

[19] Ciò che qui ho usato molto concisamente come formula è da riportare alle ampie ricerche di P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore. Lampredi e il diritto naturale*, Milano 1981, e alle impresa storiografica di F. VENTURI, di cui qui cito solo *Settecento riformatore. Da Muratori al Beccaria*, Torino 1969. Una recente sintesi di problemi storici e impostazioni storiografiche in D. CARPANETTO - G. RECUPERATI, *Il Settecento*, Bari-Roma 1987.

[20] M. VERGA, *«Changer toutes les magistratures», «refondre les lois». Dibattito politico e riforme istituzionali nella Toscana della Reggenza lorene-*

sembra affatto essere lontana dal clima in cui quelle proposte «assolutistiche» si inserivano; e che era caratterizzato, in Toscana come nel Regno di Napoli[21], come nella Lombardia austriaca[22], come anche altrove, dal persistente vigore della legislazione municipale, del suo continuare ad essere elemento costitutivo della vita politica, tanto da assurgere, se pure in modi e tempi diversi, alla dignità delle cattedre universitarie[23].

Il problema del rapporto di questo diritto con quello emanante ed emanato dall'autorità sovrana, e di quale avrebbe dovuto essere utilizzato ed in quali circostanze, faceva parte delle riflessioni che avevano portato e continuavano a portare i giuristi operanti nei tribunali, nei quali il diritto doveva essere applicato, a stendere le raccolte di *Decisiones* e ad approntare le varie *Pratiche giudiziarie*. In queste opere il problema della gerarchia delle fonti veniva affrontato in relazione al momento e all'occasione giudiziaria che avevano imposto una decisione in merito. E da come esso veniva risolto, pur se mai uniformemente, appare chiaro, come è stato autorevolmente rilevato, che

«L'accettazione di una gerarchia formale di fonti giuridiche avente al suo vertice la volontà del princeps era divenuta pressoché gene-

se (1737-1765), in *La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo*, Siena 1986, I, pp. 15-150 (Preprint) e ora, più ampiamente, *Da «cittadini a nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990, pp. 91-167.

21 Tra i molti studi di R. AJELLO, cito *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1961-1965 e *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1978.

22 C. MOZZARELLI, *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Bologna 1982 e *Del buon uso della storia. Pietro Verri e la sua «Storia di Milano»*, in «Società e storia», X, 1987, pp. 586-589.

23 Anche qui, per tutti, A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*, Milano 1980, soprattutto pp. 314-318; G. DI RENZO VILLATA, *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, *ibidem*, soprat-

rale fin dall'Umanesimo, per effetto della crisi dell'universalismo religioso medievale; ma esso costituì una soluzione spesso solamente apparente e di comodo e che comunque nascose realtà molto più articolate e complesse. Gran parte delle teoriche giusnaturalistiche seicentesche e della ricca dinamica di sviluppo del terzo stato dagli ambienti giuridici, burocratici e parlamentari diverrebbero davvero incomprensibili se quello schema fosse considerato come rispondente senza residuo alla sostanza dei fatti»[24].

Che la pluralità di situazioni giuridiche fosse tale da impedire la preminenza costante e continua di un diritto su di un altro era nella consapevolezza dei contemporanei, anche di chi lavorava per dare un assetto più razionale, nell'interesse del sovrano, alla situazione esistente. Giovanbattista De Luca, avvocato di grande fama nella Roma della seconda metà del Seicento, consigliere e ispiratore politico di papa Innocenzo XI[25], scriveva nel suo *Theatrum veritatis et iustitiae*, all'interno del libro XV *De iudiciis*, a proposito del problema «quale ius in iudicandum tenendum sit»:

«Reflectendum in primis est, ad ipsarum legum diversitatem ac naturam, seu qualitatem causarum, ut in singulis, cum ille respective legibus diversis, procedi debeat, quas subiecta materia patiatur; Dum, in aliquibus causis cum jure civili; in aliis cum canonico; in aliis cum feudali; in aliis cum municipali, vel consuetudinario jure est iudicandum; et in aliquibus cum regulis theologicis»[26].

tutto pp. 367-375; D. MARRARA, *Lo studio di Pisa e la discussione settecentesca sull'insegnamento del diritto patrio*, in «Bollettino storico pisano», LII, 1983, pp. 17-42.

[24] R. AJELLO, *Arcana Juris*, cit., p. 39. Sul problema anche A. CAVANNA, *La storia del diritto moderno (sec. XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano, 1983, pp 76-92. Alcune osservazioni in A. MATTONE, *Gli statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti Sassaresi*, cit., soprattutto pp. 454-461.

[25] Sulla figura del De Luca P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit., soprattutto pp. 127-163; e, in attesa della voce redatta per il *Dizionario biografico degli italiani*, si veda dello stesso autore A. MAZZACANE, *Giambattista De Luca e la «compagnia d'uffizio»*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. KELLENBENZ - P. PRODI, Bologna 1989, pp. 505-530.

[26] Cito qui dall'edizione veneziana del 1697: *Disc. XXXV*, p. 113.

Definendo più oltre quella parte dello *ius municipale civile* che è lo *ius statutarium* o *municipale* come quello comprensivo «illa Statuta vel ordinationes, quae fiant per Civitates subditas, aliave inferiora loca iusta frequentem Italiae praxim», De Luca ne sottolineava la diversità in relazione al fatto che si trattasse di ordinamenti creati da baroni, che in quanto sudditi non avevano la facoltà di derogare dallo *ius commune*; oppure di leggi fatte dal Principe supremo e assoluto o dal feudatario che avesse lo «ius principatus» e i «regalia maiora» (tra i quali soprattutto rilevante quello di derogare dallo *ius commune* con le leggi da lui create); oppure ancora di statuti emanati da quelle città «quae libertatem sibi vindicaverint, a quocumque Principe vel dominante, adeout se gerant pro Republica, cum eodem jure principatus, et regalium, quamvis sub alicujus adiacentis Principis protectione vivant»[27]. Il giudizio di De Luca a proposito di queste città e delle loro leggi, delle quali anche coloro che fossero «mediocriter versat[i] in historiis» sapevano che ve ne erano molte anche nello Stato ecclesiastico, era che bisognava riflettere, prima di decidere come dovessero essere interpretati i relativi statuti, al periodo o alla condizione di soggezione o libertà nella quale la città si era data quell'ordinamento legislativo. Le città che avevano emanato i loro statuti in condizione di libertà, come repubbliche, cioè coi diritti del principato e delle maggiori regalie, permanevano in questa situazione anche dopo l'assoggettamento, continuando ad esercitare sostanzialmente quella forma di «dominatio vera» o «politica» che avrebbe dovuto essere propria solo delle città non suddite e indipendenti[28].

In queste città succedeva di fatto che si considerasse che le bolle e i bandi che emanavano disposizioni valide per tutto lo Stato, e che ne costituivano il diritto comune, non avessero efficacia: «quod non semel in praxi vidi et audivi», annotava in altro luogo il De Luca, facendo riferimento a situazioni interne allo Stato della Chiesa, come quelle di Urbino, Fer-

[27] *Ibidem*.

[28] *Ibidem*, p. 114.

rara e Bologna, in relazione alla applicabilità della Costituzione egidiana. Tutte e tre «licet sunt de Statu ecclesiastico, attamen vivere videntur tamquam provinciae omnino separatae, et stans de per se»[29]. In molti altri casi succedeva che queste tre Legazioni non sottostessero alla «ratio universalis» in base alla quale il papa governava uniformemente con le stesse leggi, attraverso i presidi delle province e i suoi ufficiali, tutto lo Stato. La «difficultas» all'inverarsi di quella «ratio» era sollevata da particolari circostanze di fatto, in base alle quali anche la città di Bologna col suo contado e Legazione non era compresa in molte bolle pontificie che imponevano oneri generali allo Stato:

«Quod scilicet Pontifices dictam Civitatem alias pro Republica se gerentem, seu sub propriis Tyrannis rectam, et ad Sedis Apostolicae oboedientiam reversam, relinquere voluerunt in suo consueto statu, etiam cum monetis diversis, et sub diverso modo supportationis publicorum onerum Cardinali Legato faciente quandam figuram Principis particularis illius ditionis»[30].

Nonostante Bologna, come le altre due Legazioni, fosse dello Stato ecclesiastico «qui est unus et idem», dal momento che il papa non poteva essere signore e feudatario, pur tuttavia «ex quadam fictione» si riteneva che continuasse nell'antica separazione[31].

Quando De Luca redigeva i suoi *Discorsi*, quella prassi aveva avuto modo di consolidarsi proprio in relazione ai tentativi più decisi di imposizione di quella «ratio universalis»; e non solo, come negli esempi riportati, in materia fiscale[32]. Agli inizi del Seicento la Legazione del cardinale Benedetto Giu-

[29] Lib. I, De *feudis et bonis jurisditionalibus, Disc. LXXXIII*, pp. 238-239.

[30] Lib. II, *De regalibus, Disc. LXXX*, p. 135.

[31] *Ibidem*.

[32] Una ricognizione delle politiche principesche in materia fiscale in C. PENUTI, *Il principe e le comunità soggette: il regime fiscale dalle «pattuizioni» al «buon governo»*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ, Bologna 1984, pp. 89-100. Per alcune posizioni dottrinarie M. BIANCHINI, *La tassazione nella seconda scolastica e negli scritti politici*

stiniani era stata informata da un deciso principio di affermazione della validità generale della legislazione pontificia[33]: i bandi da lui editi, che revocavano e annullavano quelli precedenti, avevano provocato le reazioni politiche di parte bolognese e avevano dato adito a più di un commento interpretativo, da parte dei giuristi, sul rapporto tra legge principesca e legge statutaria cittadina. Come per molti altri punti che ho toccato, anche per questo la situazione della ricerca sui rapporti costituzionali tra Bologna e lo Stato nel suo complesso è tale, nonostante alcuni recenti studi, da consentire solo, per il momento, di formulare delle ipotesi. E se già in parte la testimonianza per così dire insospettabile di De Luca consente, a mio parere, di riconoscere più fondatamente di quanto non sia stato fatto finora la peculiarità della situazione bolognese, insieme a quella urbinate e ferrarese, altre prove sono offerte da documentazione di qualche decennio successiva al *Theatrum*, e quando la «ratio universalis» urgeva sempre più sotto la spinta della trasformazioni del primo Settecento.

Nei *Notabilia in banniments generalibus Ditionis Ecclesiasticae* (1741) il giurista romagnolo Francesco Antonio Bonfini, commentando i bandi emanati da Alessandro VII e da Alessandro VIII[34], tornava, dopo altri, sull'operato del cardinale Giustiniani: e affermava che anche se i vecchi bandi erano stati abrogati da nuovi per essere tutti compresi in una nuova e più chiara costituzione, non per questo però si riteneva abrogata la «ratio» degli antichi bandi, talché essi potevano essere allegati ancora alle *decisiones* delle cause,

dell'Italia cinque-seicentesca, in *Fisco religione Stato*, cit., pp. 43-62. Sulla fiscalità nello stato pontificio E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985.

[33] Sulla Legazione Giustiniani S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese*, cit., pp. 409-422.

[34] L'opera di Francesco Antonio, edita a Venezia nel 1741, era in realtà la continuazione dei *Notabilia ad bannimenta generalia fel. rec. S.D.N. Alexandri VII* stampati a Cesena nel 1678 e redatti dal nonno Silvestro Bonfini. Su entrambi qualche notizia in G. MAZZUCHELLI, *Gli Scrittori d'Italia*, I, parte III, Brescia 1762, p. 1624.

come molte *decisiones* rotali dimostrano «cur attendatur magis ratio, quam lex»[35]. La «ratio» soggetta all'interpretazione prevale di fatto sulla «ratio universalis»? Bonfini non si sofferma più oltre sulla questione del rapporto *ratio-lex*[36]. Ma più avanti, sempre all'interno del discorso sulla validità generale dei bandi pontifici, inserisce una digressione «Status Ecclesiastici nomine quid veniat», dove di nuovo è ribadita la particolare posizione di Bologna.

«Civitas vero Bononiae non comprehenditur sub Costitutionibus, et Bannimentis, quae Pontifices condunt uti Princeps temporales, licet generaliter ad totum Statum Ecclesiaticum illa extendant, nisi de ea expressam et individuam faciant mentionem... cuius privilegi rationem illam esse puto, quam indicant Card. De Luca... quia nempe Summi Pontifices hanc Civitatem antea pro Republica se gerentem, et ad Sedis Apostolicae oboedientiam reversam relinquere voluerunt in suo antiquo statu, diverso ab illo caeterarum Urbium Ecclesiasticae Ditionis»[37].

E poiché uno dei punti toccati dai bandi generali commentati dal Bonfini è quello della confisca dei beni dei banditi, venendo a parlare di casi in cui la disposizione generale non ha luogo, il giurista dedica largo spazio alle ragioni per le quali la confisca non può essere applicata ai cittadini bolognesi.

«Celebris in hac materia confiscationis bonorum ut hoc obiter dicam in obseqium nobilissimae Urbis, cui me singulariter devinctum profiteor, quaeve, licet assueta Principi imperio, majore tamen gaudet libertatis umbra, quin caterae Urbes,... est consuetudo civitatis Bononiae, non exequendi poenam confiscationis, nisi in casibus Lesae Maiestatis Divinae, vel Humanae in primo capite... Consimili privilegio guadent Nepolitani, quorum bona non confiscantur, nisi propter crimen Lesae Maiestatis Divinae et Humanae... Quamvis vero huiusmodi privilegia exclusiva confiscationis, non tollant Superioribus facultatem faciendi praecepta generalia, et

[35] F. A. BONFINI, *Notabilia in bannimentis generalibus*, cit., p. 3.

[36] Per una trattazione fondamentale del problema, che qui è solo accennato, E. CORTESE, *La norma giuridica*, II, Milano 1964, pp. 295 ss., ed anche M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1968.

[37] F. A. BONFINI, *Notabilia in bannimentis generalibus*, cit., p. 3.

exigenti poenas, seu mulctas in casu contravenctionis... Hoc tamen fallit quo ad ipsos bononienses, propter Breve speciale Gregorii XIII prohibitivum impositionis et exactionis mulctarum in causis ipsorum...»[38].

Il caso che aveva portato il Bonfini ad occuparsi del problema, su richiesta del Senato bolognese, era stata una rissa avvenuta durante il pontificato di Clemente XI tra due patrizi, ai quali poi, su intervento del Legato, il notaio del tribunale criminale voleva fare l'inventario dei beni, che era l'atto precedente alla multa e alla confisca[39]. I fondamenti giuridici su cui si basava la difesa bolognese del Bonfini erano, come già per le posizioni sopra citate, molte e argomentate: *doctores* e brevi pontifici, statuti e consuetudini, «adeout – scriveva il giurista – stantibus tot confirmationibus, haec non amplius consuetudo, sed proprie Pontificia Constitutio appellari debeat... neque ideo possit per inferiores mutari, vel abrogari, quia quod Papa confirmat, nemo infirmat...»[40]. Che i Legati avessero tentato e tentassero di imporre disposizioni che andavano contro la consuetudine e l'uso era un dato di fatto; ma la città aveva sempre reclamato di fronte a ciò e non aveva mai sopportato che «huiusmodi perniciosas novitates introduci». Infatti

«... ius omne, ratio et aequitas postulant, ut Civitas adeo inclita, et praeclarissima, deque Sede Apostolica optime merita, a suis juribus non deiciantur [sic], sed ea illaesa sibi, et intacta conserventur, et augeantur; prout sperare fas est a iustissimo, et clementissimo Pontefice: non enim unquam deterior est causa Fisci, quam sub bono Principe... neque decet optimum Principem, subiectorum damnis locupletari»[41].

[38] *Ibidem*, p. 173.

[39] Gli avvenimenti sono narrati da A. F. GHISELLI, *Memorie antiche manoscritte della città di Bologna*, ms. 770 della BUB, vol. LXXVI (1710), parte I, cc. 139-145. Sulla non validità delle multe per Bologna, S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese*, cit., pp. 375-383. Sul delitto di lesa mestà bisogna ovviamente rinviare a M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis*, Milano 1974.

[40] F.A. BONFINI, *Notabilia in bannimentis generalibus*, cit., p. 174.

[41] *Ibidem*, p. 177.

Unicamente mosso da queste ragioni il pontefice Clemente XI aveva ascoltato le suppliche della città – continuava il Bonfini – e disposto che il breve di Gregorio XIII fosse interamente osservato[42]. Ogni diritto, la ragione e l'equità postulavano quindi che la città non fosse spossessata dei suoi diritti: questo sostenevano attraverso il loro consulente legale le magistrature cittadine in relazione ai loro *iura*; questo richiedeva il Senato per la città, tramite il parere di Bonfini, quando si tentavano di abolire usi e consuetudini inveterate; questo ribadiva chiunque vedesse minacciato, anche attraverso le sentenze dei tribunali romani, quel ben vivere delle famiglie, quel buon ordine dei corpi nella città, quel bene pubblico che venivano disciplinati negli statuti e nelle leggi cittadine.

La chiave di volta per reggere diritto ragione ed equità – quando nella prassi sembravano vacillare – e la leva per sollecitare la benignità del pontefice erano fornite dall'argomentazione della validità degli statuti «per vim contractus». Il memoriale del 1720 di cui si è parlato all'inizio poneva a fondamento degli statuti i «solenni capitoli concordati con Niccolò V».

«Dunque tutto ciò che con reciproco solenne giuramento si legge capitolato, convenuto, e concordato tra la Santa Sede, e la Città di Bologna, non può (legalmente parlando) né rivocarsi, né patir alterazione, benché minima, senza il consentimento della medesima Città, essendo questa la notoria differenza tra i privilegij, o vero concessioni gratuite, et i contratti fondamentali, capitoli di pace, transazioni ed altre simili stipulazioni, quando veramente non costi del titolo precisamente oneroso, secondo la forma prescritta in doverse costituzioni apostoliche, e specialmente nell'ultima della Santa memoria d'Innocenzo XII sopra li privilegi, e grazie esentive delle gabelle e pubblici pesi. Non è così, trattandosi di capitolazioni, contratti e transazioni, che hanno di sua natura una onerosa correspettività, senza bisogno di altra giustificazione, poiché in questi il principe contraente non si isdegna di essere considerato

[42] *Ibidem*. Per una recente e approfondita analisi del significato della rottura delle «patriae leges» nel rapporto tra corpi e sovrano, si veda ora A. CERNIGLIARO, *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988.

come ogni altro privato, a cui non è lecito recedere dal contratto perpetuo, dal patto, e capitolazioni inviolabili con tanta solennità firmati e giurati, se non vi accede il consenso dell'altra parte ...»[43].

Il riferimento era alle convenzioni stabilite nel 1447 tra il pontefice Niccolò V e la città, quando Bologna, dopo un periodo di soggezione ai Visconti, si era consegnata al pontefice, pattuendo forme e contenuti di uno *status libertatis* che fosse compatibile con la *libertas Ecclesiae*[44]. Sette anni dopo era stata emanata dalla città una nuova raccolta statutaria che aveva ricevuto, come doveva ricevere per essere valida, l'approvazione pontificia. E la sua continua vigenza era sempre stata confermata dai pontefici che si erano succeduti al soglio di Pietro, anche quando Bologna era stata conquistata da Giulio II ed annessa allo stato come provincia *immediate subiecta*, purché naturalmente nulla fosse essi ordinato che fosse contrario alla *libertas Ecclesiae*. Era questa una riserva che lasciava ampio spazio all'interpretazione, da una parte e dall'altra[45]; e per quanto lo stato della ricerca imponga enorme cautela, credo tuttavia che si possa dire che quello spazio veniva occupato da Bologna ricorrendo a molti degli strumenti che la scienza giuridica aveva elaborato in tema di diritto naturale e di teoria del contratto[46].

[43] Vedi nota 1. Sull'importanza del giuramento nel patto politico P. PRODI, *Dall'analogia alla storia. Il sacramento del potere*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIV, 1988, pp. 9-38.

[44] Sui capitoli G. ORLANDELLI, *Considerazioni sui capitoli di Niccolò V coi bolognesi*, in «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», s. VII, IV, 1949, pp. 454-473; M. BARTOLOTTI, *Sui capitoli di Niccolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», III-IV, 1970-1971, pp. 513-553; M.C. CARAVALE - A. CARACCIOLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XIV, Torino 1978, p. 79 e 395; S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese*, cit., pp. 303-314.

[45] Sul problema dell'interpretazione, oltre ai già citati E. CORTESE e M. SBRICCOLI, V. PIANO MORTARI, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli 1976 e *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli 1978.

[46] Non diversamente, in questo senso, da altre specifiche situazioni, come risulta da V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia*, cit., pp. 69-72. In generale, F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, trad. it., Milano

Alla metà del Seicento anche Giambattista De Luca aveva condiviso questa posizione, pur se limitatamente ad un problema di diritto privato regolato da una sola rubrica statutaria. La questione allora verteva sulla capacità dello *statutum* che escludeva le donne dalla successione *ab intestato* di essere *lex*: ed il famoso giurista aveva sostenuto che lo statuto poteva svolgere la sua funzione di legge proprio perché riferito al diritto canonico, in quanto esso era stato più volte confermato dalla Sede Apostolica in forma specifica ed amplissima, il che gli conferiva «vim novae legis» e dava «vim contractus» ai rapporti fra Santa Sede e città di Bologna[47]. Non era una posizione condivisa da tutti i giuristi, come ben sapeva il De Luca, ma era tuttavia sicuramente così diffusa da poterla accreditare come *communis opinio doctorum*: allora, e, sulla sua scorta, anche in seguito.

La più compiuta sistemazione di questa ideologia statutaria e repubblicana si ritrova due decenni dopo quel «tutto ciò che è legge di statuto... non è punto soggetto di riforma» da cui sono partita, nel periodo del pontificato di Benedetto XIV, al secolo il bolognese Prospero Lambertini. Lo stato «a mosaico» che il papa aveva la consapevolezza di reggere *in temporalibus* era tale anche perché ogni sua parte era governata da diverse leggi, e la costituzione che ne derivava non sembrava affatto superabile. E il riformismo del Lambertini ne teneva conto, confermando, pur nelle innovazioni politiche introdotte in campo giudiziario, in campo amministrativo, in campo fiscale, proprio quei privilegi, quegli *iura* che facevano di Bologna, anche agli occhi dei contemporanei, una «respublica stans de per se»[48].

1980, I, pp. 391-412. Su ciò sto svolgendo una ricerca più ampia, di cui ho indicato qualche linea in *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello Stato (pontificio)*, in «Scienza e politica», 1990, n. 4, pp. 59-72.

[47] G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, cit., lib. XI, p. II disc. V., pp. 16-49, su cui A. De Benedictis, *L'applicazione degli statuti bolognesi*, cit., pp. 15-18.

[48] Sul pontificato lambertiniano in relazione a Bologna A. Giacomelli, *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del settecento. 2. Sviluppo delle riforme e contestazione dell'ordine antico*, in «Quaderni Culturali Bolognesi»,

La scienza giuridica su cui quell'immagine poteva basarsi era tutta presente nelle *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae* che il conte e dottore Vincenzo Sacco diede alle stampe nel 1743, come commento ai due volumi di *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae* che il figlio Filippo Carlo aveva pubblicato nel 1735-1737. Lì, nel primo volume, vi era la raccolta più vasta, rispetto a tutte le altre precedenti, di rubriche degli statuti cittadini del 1454; ma vi si trovavano anche alcune *provisiones* emanate dopo quella data dalla magistratura dei Sedici riformatori dello Stato di Libertà, ed alcuni *senatusconsulta* del maggior organo di governo cittadino dopo il 1506; vi erano le *Costituzioni* del tribunale civile cittadino, la Rota, fatte dal Senato col Legato; vi erano alcuni bandi dei Legati; vi erano le concessioni fatte a Bologna dagli imperatori; vi erano i brevi e le lettere apostoliche dei pontefici a favore di Bologna. Nell'introdurre l'opera, che si può forse definire in tutto e per tutto una consolidazione, con un proemio alle osservazioni fatte ad alcune singole rubriche statutarie, Vincenzo Sacco (che più volte aveva ricoperto la carica d'Anziano Console e di Tribuno della plebe), cercava di fondare lo *ius municipale* come *ius publicum bononiense*. Per il giurista bolognese gli statuti approvati dal pontefice diventavano legge del principe, e tali erano anche gli ordini e le provvisioni e i bandi che «edita per modum legis» aevano «vim legis perpetuae» proprio in virtù dei capitoli IV e V dei patti del 1447. Anche qui, come già precedentemente, veniva ribadito che le costituzioni edite per l'intero stato non comprendevano la città di Bologna: i pontefici avevano lasciato che questa città vivesse come una provincia separata «stans de per se» che aveva i

III, 1979 e *Economia e riforme a Bologna nell'età di Benedetto XIV*, in *Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*. Convegno internazionale di studi storici. Cento 6-9 dicembre 1979, Cento 1981, II, pp. 871-913. Per una ricognizione recente del «repubblicanesimo» di città immediatamente soggette ad un potere sovrano, si veda la recente raccolta di studi *Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit*, hrsg. von H. KOENIGSBERGER, München 1988; ed in generale anche E. FASANO GUARINI, *La crisi del modello repubblicano: patriziati e oligarchie*, in *La Storia*, II: *L'età moderna. I quadri generali*, Torino 1987, pp. 553-584.

suoi propri reggimenti ed era governata secondo le sue antiche leggi. Sacco sosteneva che, come si è già visto affermato in De Luca a proposito di una rubrica statutaria, la conferma in forma specifica di quelle leggi fatta dal pontefice desse ad esse, che erano state stabilite dal pontefice insieme al *populus*, carattere di legge pontificia[49].

Ciò che Sacco presentava, in quel proemio, proseguendo una tradizione ormai secolare, era una chiara posizione ideologica in cui trovavano espressione realtà, esigenze e rivendicazioni di un intero corpo cittadino a fianco di una teoria della sovranità che non trovava ancora gli strumenti adeguati per inverarsi nella prassi politica[50]. E per riuscirvi avrebbe dovuto aspettare ancora un nuovo secolo.

[49] Alcuni accenni nel mio breve saggio *«Ius municipale» e costituzione bolognese «per vim contractus»: argomentazione politica e scienza giuridica in Vincenzo Sacco (1681-1744)*, in «Ius Commune», XVI, 1989, pp. 1-25.

[50] Su ciò molte puntualizzazioni in O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, cit.; G. OESTREICH, *Problemi di struttura*, cit.; D. WILLOWEIT, *Struktur und Funktionen intermediärer Gewalten*, cit.; A.M. HESPANHA, *Vísperas del Leviatán*, cit.

Diritto statutario e signoria territoriale in Baviera

di *Hans Schlosser*

I. *Formulazione dei temi*

1. Gli statuti in Baviera nell'ottica dei secoli XVIII-XIX

Una definizione assai precisa del diritto statutario trova origine negli scritti di Wiguläus Kreittmayr, l'unico, benché non necessariamente geniale, autore delle codificazioni di diritto penale, processuale e civile[1], tanto importanti per l'unità giuridica della Baviera nel XVIII secolo. Nel suo commento del 1756 al codice civile, intitolato *Anmerkungen*[2], egli scrive che gli *statuta* definiti *municipalia* sarebbero «sensu scricto nur jene Gesätz, welche nicht jure legislatorio proprio, sondern ex speciali concessione vel privilegio legislatoris von subordinirte Obrigkeiten ergehen»[3]. Egli vede tanto nel

Traduzione di Rossella Martini.

[1] Sulla rilevanza di Kreittmayr per la legislazione bavarese nell'epoca del diritto naturale vedi H. SCHLOSSER, *Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte*, Heidelberg 1988[6], pp. 92 ss.; *Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten*, hrsg. von KLEINHEYER-SCHRÖDER, Heidelberg 1989[3], pp. 153 ss.

[2] In virtù della amministrazione della giustizia da parte del giudice massimo i commentari possedevano all'inizio la stessa autorità di una legge: vedi O. FRHR. VON VÖLDERNDORFF, *Civilgesetzstatistik des Königreichs Bayern*, Nördlingen 1880[2], pp. 19 s.; più tardi si attribuì loro solamente il valore di un sostegno scientifico: vedi P. VON ROTH, *Bayrisches Civilrecht*, I, Tübingen 1881[2], pp. 31 s.

[3] *Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum Civilem* (*CMBC*), München 1791, I 2 § 13.

diritto cittadino di Ingolstadt quanto in quello di Monaco i classici rappresentanti, ancora attuali, di un ordinamento giuridico particolare, che resta vigente accanto ai nuovi codici unificatori [4].

A distanza di circa un secolo il germanista Paul von Roth, nella sua qualità di primo compilatore moderno del diritto civile bavarese, conferma la definizione di Kreittmayr. Egli condivide anche l'opinione di quest'ultimo sul diritto, nel suo riferimento all'immutato potere vincolante del diritto statutario. Nella sua opera sistematica, la cui prima edizione apparve nel 1871, egli sostiene perfino che l'immutata continuità dell'ordinamento giuridico statutario di Monaco non avrebbe bisogno di alcuna altra giustificazione, confermabile tramite prove, poiché tale continuità sarebbe «ohnehin notorisch»[5].

Ciò che nella loro descrizione del diritto statutario unisce i due giuristi, ambedue così significativi per la storia del diritto in Baviera, è il fatto della logica continua validità, mai messa in dubbio, degli statuti sorti storicamente accanto a leggi e decreti rispettivamente del 1756 del principe elettore e del 1871 del re. Ed inoltre: Kreittmayr, uomo politico che si occupava di giustizia, così come Roth, uomo di scienza e compilatore sistematico, ammettono tacitamente come ovvia la possibilità ancora esistente di una redazione di nuovi statuti da parte degli organismi competenti. Secondo l'ottica di entrambi gli autori degli statuti cittadini stanno in un ininterrotto rapporto di validità e tradizione con gli inizi medievali di particolari poteri giurisdizionali.

Se, considerati in senso giuridico, gli anni 1294 (primo documento di diritto cittadino) e 1340 (prima raccolta di diritto cittadino) possono costituire per l'ordinamento giuridico statutario di Monaco, assunto come rappresentativo, e per il trasformarsi di questa in città, delle pietre miliari, viene così

[4] *CMBC* - *Anmerkungen* I 6 § 32 n. 1.

[5] P. VON ROTH, *Bayrisches Civilrecht*, cit., p. 28, nota 33 (nella seconda edizione p. 31 nota 33), p. 32 (35).

data per certa una continuità di diritto che non è stata frequentemente considerata dalla ricerca storica sul diritto cittadino, che durerebbe da quasi 600 anni.

2. Situazione ed aspirazioni della ricerca

Questo esito fornisce l'occasione per dubitare. Innanzi tutto si pone la domanda se il quadro delineato dalla prospettiva del XVIII e XIX secolo trovi la propria conferma nelle fonti, e sia oltre a ciò ancora passibile di generalizzazione. La ricerca fino ad oggi non si è ancora occupata di questa tematica in modo specifico. Solamente nelle opere attorno alla genesi del principato territoriale bavarese o alla nascita degli uffici si rinvengono riferimenti occasionali e pertinenti[6].

La questione che sta alla base di questo saggio è se l'abbozzo steso da Kreittmayr e Roth sia storicamente esatto ed eventualmente in quale misura esso vada corretto. Il quesito di maggiore interesse riguarda il rapporto gerarchico e di reciproco effetto tra la sovranità statutaria delle città ed il nascente monopolio del potere e dell'attività legislativa dello Stato principesco. Chiarimenti in merito non possono risultare se non si fornisce in primo luogo un ampio quadro rappresentativo della nascita e delle fonti più importanti del diritto statutario vigente nel ducato, dal 1623 elettorato di Baviera. Su questo sfondo si dovrebbero poter scoprire le condizioni di base, di volta in volta ridefinite politicamente, per l'esistenza, la validità e la funzione degli statuti in un tipo di Stato preassolutista. I risultati di tale analisi dovrebbero riportare in conclusione al quesito iniziale sulla veridicità delle affermazioni di Kreittmayr e Roth.

[6] Vedi gli *obiter dicta* in E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns*, I, Würzburg 1889, pp. 174 ss.; II, Würzburg 1906, pp. 134 ss.; H. RALL, *Kurbayern in der letzten Epoche der alten Reichsverfassung 1745-1801*, München 1952, pp. 488 s.

II. *Fonti ed origine del diritto statutario fino al XVI secolo*

L'accesso alle fonti così come l'esame approfondito dell'origine e della genesi del diritto statutario cittadino incontra gravi difficoltà nel principato territoriale di Baviera, contrariamente a quanto accade negli altri territori tedeschi. Causa prima ne sono innanzi tutto le suddivisioni territoriali[7]. Esse hanno influenzato in modo determinante, al di là delle dirette conseguenze politiche, il diritto e l'attività legislativa dei grandi territori sorti dalla suddivisione. Il ducato di Baviera, riunificato dal 1503 e consistente nei sottoducati di Alta Baviera (Oberbayern) e Bassa Baviera (Niederbayern), non disponeva di un diritto o di un codice unitario per le due metà del territorio, fino all'ordinanza del 1616[8], il grande *Landrecht, Policey-, Gerichts- und Malefitzordnung* di Massimiliano. In Baviera esistevano giuridicamente fin dalla prima suddivisione territoriale del 1255 due province con leggi diverse[9]. Nella Bassa Baviera, con la sua capitale di Landshut, vigeva un diritto consuetudinario tramandato oralmente e una pratica giudiziaria non scritta. La Alta Baviera, con capitale Monaco, disponeva al contrario di un diritto codificato a partire dal diritto territoriale alto-bavarese 1335-1345 dell'imperatore Ludovico il Bavaro. In questa situazione di diritto si rimase malgrado le ulteriori suddivisioni territoriali degli anni 1349 (Alta Baviera - Tirol, Bassa Baviera - Landshut, Bassa Baviera - Straubing e Holland) e 1392 (Baviera - Monaco, Baviera - Landshut, Baviera - Ingolstadt). Nulla poterono modificare anche i cauti tentativi dei duchi di Bassa Baviera Ludovico e Giorgio il Ricco, che volevano imporre nel loro territorio di Baviera - Landshut la validità di un

[7] Vedi in merito G. SCHWERTL, in *Lexikon des Mittelalters*, I, München-Zürich 1980, coll. 1704 ss.

[8] Sulla storia delle origini si veda H. GÜNTER, *Das Bayerische Landrecht von 1616*, München 1969, pp. 128 ss.

[9] Un panorama a grandi linee si trova in L. ROCKINGER, *Die Folgen der Theilungen Baierns für seine Landesgesetzgebung im Mittelalter* (Abhandlungen der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Histor. Classe, 11), München 1869, pp. 115 ss.

diritto esclusivamente scritto (ordinanza territoriale del 1474). Lo stesso Alberto IV, il primo duca del ducato riunificato, fallì con i suoi progetti di unificazione giuridica. Non gli riuscì infatti di porre in vigore in Bassa Baviera né l'ordinanza territoriale del 1516, redatta per ambedue le parti del ducato, né l'antico diritto territoriale del 1335-1346 dell'Alta Baviera riformato nel 1518[10].

1. I privilegi come leggi delegate

La divisione del principato territoriale in due grandi regioni giuridiche, indotta agli inizi da ragioni dinastiche, ebbe senz'altro un senso politico-pratico fino alla riunificazione del 1503. Essa rese possibile di fatto dimostrare con chiarezza l'autonomia in materia di giustizia, anche verso territori terzi, presente nei sottoducati. Che la divisione in due parti potesse mantenersi stabile anche più avanti, fino alla grande codificazione del 1616, è certo da ricondurre anche alla singolare capacità di perseveranza che contraddistingue da sempre questa regione tedesca.

Per il diritto statutario la frantumazione giuridica ebbe quale conseguenza nel diritto territoriale la mancanza di omogeneità dei presupposti di diritto costituzionale per un'autonomia legislativa cittadina. Nel XIII secolo l'autorizzazione ad emettere statuti si fondava prevalentemente su atti di privilegio ducali, i cosiddetti *Handfesten* [lett. promesse suggellate da una stretta di mano][11]. Nella forma giuridica dei documenti di diritto cittadino questo diritto basato su privilegi sostituiva di regola un'attività legislativa ancora del tutto carente. In casi più rari i privilegi spezzarono, modificarono oppure integrarono vigenti legislazioni autonome

[10] H. G. GENGLER, *Quellengeschichte und System des im Königreiche Bayern mit Ausschluß der Pfalz geltenden Privatrechts*, I, Erlangen 1846, pp. 15 ss.; M. VON SEYDEL, *Bayerisches Staatsrecht*, I, bearb. von R. PILOTY, Tübingen 1913², pp. 16 ss.; W. VOLKERT, in *Handbuch der bayerischen Geschichte*, hrsg. von M. SPINDLER, II, München 1966, pp. 528 ss.

[11] W. VOLKERT, *Handbuch*, cit., pp. 524 ss.

cittadine di carattere generale, quali *leges speciales*[12]. Con riferimento alle materie concretamente regolamentate si possono distinguere chiaramente, dal punto di vista storico-evolutivo, due forme di conferimento con un diverso contenuto giuridico di delega di potere.

Nel primo periodo della fondazione delle città e dei borghi-mercato dei Wittelsbach prevalgono i documenti di diritto cittadino, che regolamentano soltanto per sommi capi i presupposti giuridici per la costituzione della cittadinanza quale personalità giuridica, per l'esistenza di un consiglio cittadino, per la giurisdizione inferiore nella competenza del consiglio, e rispettivamente del giudice cittadino, così come per la creazione di nuove norme. Alle più importanti concessioni di diritto cittadino di quel genere, che si rinvenivano piuttosto di frequente, appartengono i privilegi di Landshut (1256-1279), Burghausen (1235-1307), Straubing (1280) e Monaco (1294). Tutti questi comuni sorgono più tardi a seguito della divisione territoriale in città-residenze oppure, quali distretti finanziari rimangono, dopo la riunificazione del 1503, i più importanti centri amministrativi del ducato[13].

2. La provvisione dei diritti cittadini

Questi privilegi costitutivi dell'ordinamento fondamentale cittadino, che erano materialmente assai riservati sui termini del mandato, furono sempre più frequentemente rimpiazzati da un'altra forma giuridica già a partire dalla fine del secolo XIII. Da allora dominano i conferimenti ducali solenni, che trasferiscono in blocco ad una città o ad un borgo-mercato un diritto cittadino già esistente in un'altra co-

[12] R. HEYDENREUTER, *Kaiser Ludwig der Bayer und das Stadtrecht*, in *Aichach im Mittelalter*, hrsg. von W. LIEBHART - R. WAGNER, Aichach 1985, pp. 112 ss.

[13] E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens*, cit., pp. 174 ss.; W. VOLKERT, *Handbuch*, cit., p. 525; W. LIEBHART, *Die frühen Wittelsbacher als Städte- und Märktegründer in Bayern*, in *Wittelsbach und Bayern*, I 1, hrsg. von H. GLASER, München-Zürich 1980, pp. 310 ss.

munità, interamente formato, sperimentato nella pratica e quindi in grado di fungere da modello. I relativi documenti contengono dal punto di vista giuridico il permesso generico di applicare, nell'ambito dell'autonomia amministrativa del consiglio e della giurisdizione del magistrato cittadino, e quale cosiddetto *Mutterrecht* [diritto della città-madre], l'intero corpo del diritto di una certa altra città; allo stesso modo era consentito anche stabilire, su quelle basi e con propria pienezza di poteri, un diritto statutario proprio.

Un diritto statutario conferito in questo modo, o sorto in virtù di un'acquisita autonomia legislativa, può essere ascritto, in base ai criteri della moderna ricerca, a vaste e significative «famiglie» del diritto cittadino. Le vestigia delle loro norme continuarono ad essere parzialmente vigenti, soprattutto nel campo del diritto privato (diritto di famiglia, diritto successorio, diritto privato dei rapporti di vicinato), fino all'entrata in vigore il primo gennaio del 1900 del codice civile tedesco. I centri più importanti, produttori di *Mutterrecht*, furono Monaco per le città ed i borghi-mercato dell'Alta baviera, Landshut e Burghausen per il territorio della Bassa Baviera ed Amberg per quei lembi di territorio che oggi ricadono sotto l'Alto Palatinato fino al 1329 (trattato di Pavia) sotto il cosiddetto *Nordgau* (distretto settentrionale), appartenente all'Alta Baviera[14]. Che proprio le città sunnominate potessero divenire modelli e nuclei di una famiglia di diritto cittadino, non era tanto conseguenza della qualità e dell'alto livello tecnico dei loro ordinamenti giuridici. Essi dovevano piuttosto la loro elevata posizione nell'intreccio delle città e dei borghi-mercato del ducato a particolarità sia di carattere organizzativo sia concernenti specificamente l'ordinamento giudiziario. Le sedi di governo d'un tempo, che costituirono successivamente le maggiori autorità amministrative del principato territoriale, erano contemporaneamente sedi di un tribunale del signore territoriale. Dinnanzi a quest'ultimo poteva essere rivista in appello (il cosiddetto *Geding gen Hof*) nell'ambito di un con-

[14] Vedi W. VOLKERT, *Handbuch*, cit., pp. 526 s.; e III, München 1971, p. 1362.

creto conflitto giuridico anche una norma giuridica di diritto cittadino. Per motivi di snellimento della giustizia, di certezza di diritto ed infine di utilità, si propose quindi di dotare della legislazione del capoluogo competente in seconda istanza anche le città ed i borghi-mercato che ricadevano sotto la giurisdizione del rispettivo tribunale[15].

3. La situazione giuridica dopo l'entrata in vigore dell'«Oberbayerisches Landrecht» del 1335-1346

Una cesura importante nella storia dell'origine degli statuti bavaresi fu operata dall'*Oberbayerisches Landrecht* [diritto territoriale dell'Alta Baviera][16]. Questo codice, nato per volere di Ludovico il Bavaro, ma formalmente emanato dai suoi figli il 7 gennaio 1346, venne chiamato comunemente soltanto «des Kaisers Buch (pouch)». Proprio questa definizione esprime l'esigenza con la quale era iniziata la codificazione. In conformità al decreto di introduzione il *Landrecht* doveva avere validità «in unserm Land zu Bayern überall, in Städten und Märkten und auf dem Lande». Una particolare prescrizione garantiva inoltre espressamente il perdurare della validità dei preesistenti «altes Recht und Gowohnheit» delle città e dei borghi-mercato nell'ambito della loro giurisdizione di pace (*Burgfrieden*)[17]. Ciò concerneva comunque solo quelle materie giuridiche del diritto statutario per le quali il

[15] R. HEYDENREUTER, *Kaiser Ludwig*, cit., pp. 118 s.; H. SCHLOSSER, *Spätmittelalterlicher Zivilprozeß nach bayerischen Quellen*, Köln-Wien 1971, pp. 411 ss.

[16] Basilare in merito H. LIEBERICH, *Kaiser Ludwig der Baier als Gesetzgeber*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abteilung», LXXVI, 1959, pp. 232 ss.; lo stesso autore in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, III, Berlin 1984, coll. 1129 ss.; W. JAROSCHKA, *Das oberbayerische Landrecht Kaiser Ludwigs des Bayern*, in *Wittelsbach und Bayern*, I 1, cit., pp. 379 ss.

[17] Art. 196; citato seguendo l'edizione di M. FREIHERR VON FREYBERG, *Sammlung historischer Schriften und Urkunden*, IV, Heft 3, Stuttgart-Tübingen 1834, p. 453.

codice del *Landrecht* non prevedeva alcuna norma. La legge valeva quindi ufficialmente come una fonte di diritto sussidiaria ed integrativa degli statuti cittadini. L'importanza che potè conseguire appena un secolo dopo la sua entrata in vigore è sottolineata da una statistica del 1440, da cui si dimostra che il codice era stato concesso dal principe territoriale a 25 città e borghi-mercato cosiddetti *gefreit* o *gebannt*[18], tra i quali dal 1347 anche Monaco e dal 1376 Ingolstadt[19].

In questo campo nulla modificò in fondo il fallimento di numerosi risoluti tentativi da parte dei duchi per imporre il potere vincolante di questa legislazione su tutta l'Alta Baviera. Allo stesso Ludovico il Bavaro non riuscì il tentativo del 1340, dopo l'estinzione della linea di successione della Bassa Baviera e l'annessione del territorio al ducato dell'Alta Baviera, di estendere la validità del codice sul territorio recentemente acquisito[20]. In Bassa Baviera si rimase comunque nell'antica condizione giuridica: un diritto prevalentemente non scritto, tramandato oralmente, vigeva nei distretti di competenza del tribunale territoriale e del tribunale tutelare; solamente le città e i mercati più importanti possedevano un diritto scritto che avevano ottenuto tramite l'acquisizione universale di un cosiddetto *Mutterstadtrecht* (Burghausen, Landshut) e/o avevano creato con l'andare del tempo in virtù della propria autonomia normativa[21].

Le cause di questa sconcertante molteplicità di fenomeni di legislazione statutaria nelle città del ducato trovano agevolmente spiegazione nello sviluppo del diritto che si evolveva

[18] I borghi-mercato *gebannt* erano registrati nella cosiddetta *Landtafel* e possedevano un diritto di ceto territoriale, ovvero un seggio ed un voto nella dieta; vedi in merito *CMBC - Anmerkungen*, V 25 par. 1; *Anmerkungen über den Codex juris Bavarici judiciarii*, München 1842, cap. 1, § 21 (p. 103); M. von Seydel, *Bayerisches Staatsrecht*, cit., pp. 4, 10; D. Albrecht, *Handbuch*, cit., II, p. 453.

[19] W. Jaroschka, *Das oberbayerische Landrecht*, cit., p. 382; inoltre anche W. Liebhart, *Die frühen Wittelsbacher*, cit., pp. 313 s.

[20] H. Lieberich, *Kaiser Ludwig*, cit., coll. 1130 s.

[21] W. Volkert, *Handbuch*, cit., pp. 526 s.

distintamente nelle due province ed in conseguenza della divisione del territorio.

Riassumendo, l'esito di tutto ciò può essere stabilito in quanto segue: fino al codice del diritto territoriale di Ludovico il Bavaro, che data 1346, il diritto statutario sorgeva prevalentemente sulla base di privilegi che rivestivano una vera funzione legislativa o una funzione integrativa. A partire dal XIV secolo la legislazione statutaria autonoma si articolò prevalentemente sulla base di pieni poteri conferiti dai *Mutterstadtrechte*, associabili da allora a precise famiglie di diritto cittadino, che si stavano facendo dominanti. Nella prassi giuridica del territorio dell'Alta Baviera il *Landrechtsbuch* del 1335-1346, assieme al diritto cittadino di Monaco del 1340, assunsero gradatamente il ruolo di modello. In Bassa Baviera le regolamentazioni giuridiche delle sedi di governo di Landshut e Burghausen costituirono un corpus di diritto cittadino. Le loro ordinanze fondamentali vennero trasmesse in blocco alle città ed ai borghi-mercato più importanti di quel territorio.

III. *La repressione della libertà cittadina e dell'autonomia legislativa a partire dal XVI secolo*

1. Le conseguenze dei cosiddetti «Rentmeisterumritte» [visite dei controllori]

Alle città ed ai borghi-mercato liberi del ducato di Baviera era riuscito, lentamente ma ostinatamente, di affermare la propria autonomia di fronte ai fondatori ed ai principi territoriali Wittelsbach. Segni visibili di uno sforzo per l'indipendenza, coronato da successo, erano il diritto cittadino e la dignità di ceto provinciale. Essi significavano un'ampia autonomia nella costituzione giuridica, così come un seggio ed un voto nella dieta di qualità di terza curia delle assemblee dei ceti territoriali, accanto ai prelati ed ai cavalieri[22]. Que-

[22] M. von Seydel, *Bayerisches Staatsrecht*, cit., p. 4; D. Albrecht, *Handbuch*, cit., pp. 576 ss.

sto processo di emancipazione politica venne incentivato da un favorevole sviluppo economico generale nel XV secolo. Il vortice del generale progresso economico coinvolse anche i comuni. Va comunque operata una distinzione in due classi all'interno del gruppo delle città[23]. La distinzione ebbe conseguenze d'ampia portata per il loro peso politico e quindi anche per la possibilità di uno sviluppo giuridico autonomamente determinato.

Una vita veramente cittadina era presente solamente nei comuni con una propria costituzione cittadina, un ordinamento giuridico ben formato, una elevata e vasta giurisdizione, un'autorità fiscale ed autonomi settori artigianali e professionali. Queste condizioni erano tuttavia presenti solamente nelle città principali: Monaco, Landshut, Straubing, Burghausen e Ingolstadt. Esse erano titolari della giurisdizione criminale (Monaco 1561, Landshut 1599, Burghausen 1580, Straubing 1602, Ingolstadt 1507) e dipendevano direttamente dai principi. Tutti gli altri maggiori centri urbani – ed erano la maggioranza – cadevano fuori da questa categoria già per il numero dei propri abitanti e per il genere di attività produttiva esercitata all'interno delle loro mura; essi assomigliavano piuttosto a grossi villaggi con un'amministrazione autonoma limitata, la bassa giurisdizione e un ristretto potere legislativo. Conseguentemente queste comunità cittadine «rurali» ricadevano sotto un più severo controllo del signore della città e del territorio. Contrariamente a quanto avveniva per le quattro residenze dotate di privilegi, esse furono fin dall'inizio del XV secolo obiettivo dei controlli dei cd. *Rentmeisterumritte* [lett. cavalcate del maestro delle finanze]. Questo importantissimo strumento di controllo finanziario e amministrativo del signore territoriale assoggettava tutte le città ed i mercati che ricadevano all'interno dell'organizzazione dei tribunali territoriali e tutelari del principe al totale controllo da parte del *Rentmeister*. Spettava a questo funzionario ducale, proveniente in origine dal-

[23] A questo proposito ed in merito a ciò che segue è basilare R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat unter Herzog und Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1598-1651)*, München 1981, pp. 257 ss.

l'amministrazione delle finanze, controllare nel modo più preciso tutti i settori della giustizia e dell'amministrazione nel suo distretto nel corso delle visite annuali, di ispezione (gli *Umritte*), e quindi riferire al consiglio ducale, quale massima autorità del principato, gli abusi in materia finanziaria (gestione delle casse) o nella conduzione degli organi cittadini. Gli esiti di queste ispezioni meticolosamente condotte e quindi temute dovevano essere registrati nei cosiddetti *Umrittsprotokolle* e successivamente trasmessi al consiglio ducale[24]. Le cavalcate del *Rentmeister* permettevano al signore territoriale di intervenire in qualsiasi momento sui poteri elementari dell'amministrazione autonoma cittadina e dell'autonomia giuridica. Per questa via la maggioranza delle città bavaresi divennero destinatarie di ordini e semplici succursali del potere centrale. Il problema del diritto statutario, a questo punto, non aveva naturalmente più alcuna importanza.

2. L'ampio intervento dello Stato proto-assolutista

Un cambiamento di fondamentale importanza nello sviluppo per il momento in sé vantaggioso per le città ed i mercati iniziò a delinearsi a partire già dalla prima metà del XVI secolo. Le conseguenze della crisi economica generale colpirono duramente in particolare i centri cittadini del ducato. I prezzi dei prodotti agricoli iniziarono a salire velocemente dopo il 1600, così come i prezzi dei prodotti industriali. Nelle città in quel periodo non vi era più alcun ceto commerciale degno di menzione. Inizia così la fase del tramonto e della decadenza della libertà cittadina, dell'amministrazione autonoma e dell'autonoma legiferazione[25].

[24] E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens*, cit., I, pp. 291 ss. (318 s.); II, pp. 180 s.; D. ALBRECHT, *Handbuch*, cit., p. 582 (569); R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 50 ss.

[25] O. STOBBE, *Geschichte der deutschen Rechtsquellen*, II, Braunschweig 1864, pp. 225 ss.; E. ROSENTHAL, *Beiträge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte*, Würzburg 1883, pp. 52 s. (56) per Landshut, p. 247 per Straubing.

A questo proposito ecco un esempio che non ha bisogno di ulteriori commenti[26]. La sede di governo della Bassa Baviera, Landshut, ancora fiorente nel XVI secolo, si trovò nel 1629 in un disastroso stato sia architettonico, sia economico, sia amministrativo. Ciò indusse il principe elettore bavarese Massimiliano I ad una visita nella quale constatò che la città assomigliava più ad un mercato e ad un villaggio, prescindendo dalle mura e dalle pietre. Gli abitanti si erano impoveriti completamente, si sarebbero potuti prendere più per contadini che per cittadini. La maggior parte di loro, giovani compresi, camminavano per le strade a piedi nudi, senza mantello e cappello, in parte anche solo in camicia, come nei villaggi circostanti. Massimiliano, particolarmente attento ai doveri del sovrano nei confronti dei sudditi a lui affidati da Dio, riconobbe nell'amministrazione cittadina il vero responsabile di questa condizione desolata. Consapevole della sua piena giurisdizione in qualità di principe, deliberò l'immediata nomina di un commissario della signoria territoriale scavalcando le competenze degli uffici cittadini. Sotto l'amministrazione provvisoria di questo funzionario doveva essere allontanata la rovina sia dalla città che dal territorio.

Può essere che il quadro a tinte forti riportato in merito alla situazione dei cittadini di Landshut fornisca un esempio singolare delle condizioni generali nelle città bavaresi. Non c'è dubbio tuttavia che si tratti di un documento dell'epoca generalizzabile e fedele alla realtà. In ogni caso è vero che dall'inizio del XVI secolo i principi territoriali, in modo programmatico, con un vigore crescente e comunque senza troppi ritegni nella scelta dei mezzi, incominciarono a scalzare e ad eliminare i privilegi cittadini; in questo modo essi volevano rimuovere strutture di potere politico e fattori che erano di intralcio alla fondazione di una statualità accentratrice e protoassolutista. Questa politica determinata dal nuovo senso dello Stato si orientò contro l'indipendenza cittadina nell'amministrazione, nella giurisdizione e nell'attività legislativa. Il suo massimo scopo, immutato, era l'intervento energico e diretto della signoria territoriale sulla sovranità

[26] R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., p. 257.

delle città, non ostacolato da alcun privilegio particolare. Ciò avvenne limitando le competenze nell'autoamministrazione e nella giurisdizione, ma soprattutto surrogando l'attività legislativa statutaria con provvedimenti del principe territoriale prevalentemente a carattere di misure di polizia. Proprio la legislazione di polizia divenne lo strumento per il totale dominio del governo cittadino e della cittadinanza[27]. Essa fu il decisivo punto di penetrazione della signoria territoriale nell'autonomia dei poteri particolari. Fece diventare la loro capacità legislativa ben presto un'istituzione priva di significato e da ultimo dunque inconsistente.

All'intervento del potere centrale erano esposte tutte le città bavaresi ed i borghi-mercato affrancati. Esso colpì nel modo più drastico i comuni soggetti alle ispezioni del *Rentmeister*. Questi erano comunque sottoposti da sempre, al contrario delle città dotate di privilegi, ad un controllo intensivo da parte del principe territoriale. Si presenta quindi l'occasione di tratteggiare ed analizzare le fasi di declino del potere cittadino, sull'esempio di un comune e della sua cittadinanza, che da un lato sia rappresentativo, ma dall'altro lasci comprendere i tratti sintomatici ed il corso della sua evoluzione storica. Tali presupposti si realizzano a Monaco, che dal 1508 (dopo la guerra di successione di Landshut) diviene capoluogo e residenza del ducato ormai riunificato. Esclusa dalle visite del *Rentmeister*, la città dipendeva unicamente e direttamente dal consiglio ducale quale massima autorità centrale. La stretta vicinanza di sovranità cittadina e signoria territoriale trasformò Monaco in un campo sperimentale, particolarmente idoneo e tra i meglio sorvegliati, per le misure del principe contro la libertà cittadina. Nella realtà della vita quotidiana di questa città borghese ed ampiamente autonoma il principe poteva esplorare in modo attendibile i limiti reali della sopportabilità politica, ossia ciò che si poteva pretendere dai comuni. L'esperienza qui decideva se

[27] Esemplare ed ancora una volta fondamentale R. HEYDENREUTER, *Die Behördenreform Maximilians I.*, in *Wittelsbach und Bayern*, II 1, cit., pp. 237 ss. (239); inoltre R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 247 ss.

un modo di procedere era solo relativo a quella situazione o era estensibile all'intero principato.

3. Monaco come terreno sperimentale dell' assolutismo

Con Burghausen (1235), Landshut (1256), Dingolfing (1274) e Straubing (1280) Monaco appartiene al numero dei più antichi comuni del ducato di Baviera dotati di privilegi cittadini. L'atto statutario cittadino del 1294[28], chiamato *Rudolphinum* dal nome del suo estensore, il duca Rodolfo I, creò le basi sulle quali potè svilupparsi la comunità cittadina con strutture costitutive ed amministrative proprie e con un proprio diritto statutario. Il *Rudolphinum* non solo confermava un diritto ai privilegi e un diritto statutario che c'era già, antico e relativamente vasto. Esso autorizzava in modo esplicito ed in particolare il consiglio a creare un diritto statutario che vincolasse necessariamente il tribunale cittadino[29]. All'inizio del XIV secolo il magistrato decise per una revisione ed un riordino delle norme di diritto cittadino divenute confuse. Il risultato fu un'importante raccolta di diritto. Su richiesta della città essa venne sigillata dall'imperatore Ludovico il Bavaro nel 1340 a Regensburg ed ivi conservò fino all'età moderna, con la designazione di *Versiegeltes Buch*[30], i fondamenti di un ordinamento cittadino che ha contribuito in modo determinante, come modello ideale, alla nascita di una autonoma famiglia di diritto civico.

Il *Versiegeltes Buch* ha il valore di una prestazione legislativa di alta qualità tecnica e materiale. Esso non solo contiene le norme di diritto riprese dalla prima redazione del diritto territoriale *(Landrecht)* dell'Alta Baviera del 1335, che furo-

[28] P. DIRR, *Denkmäler des Münchner Stadtrechts*, I, München 1934, pp. 40 ss.

[29] Articolo 1, 11.

[30] Approfonditamente in merito P. DIRR, *Denkmäler*, cit., Introduzione, pp. 90 ss.

no abilmente adattate alle condizioni della città; dispone infatti anche di un grande patrimonio di norme statutarie originali sui più diversi campi della quotidianità giuridica. L'esemplarità di questa legislazione venne ben presto riconosciuta e diffusa. Ciò potrebbe fornire dunque la spiegazione del fatto che nel periodo seguente un gran numero di città e di mercati dell'Alta Baviera richiese al principe territoriale la concessione del *Versiegeltes Buch* ed in questo modo fondò la propria appartenenza al campo giuridico unitario della famiglia di statuti monacensi[31].

Solo pochi anni dopo, nel 1347, Monaco si fece concedere da Ludovico il Bavaro anche la nuova versione riveduta, la seconda, del diritto territoriale[32]. Questo fatto rappresenta un avvenimento singolare nella storia del diritto cittadino. Da allora in poi ricaddero infatti nel campo di validità del diritto statutario *(Burgfrieden)* non soltanto il *Versiegeltes Buch* del 1340, ma anche il *Landrecht* del 1346, per essere applicati parallelamente. In questo modo Monaco disponeva del più completo ordinamento giuridico, che univa in modo equilibrato il diritto statutario e il diritto territoriale. Sullo sfondo di questa piena autonomia l'acquisizione nel 1561 della *Blutgerichtsbarkeit* (giurisdizione criminale) da parte del duca Alberto V con il cosiddetto *Albertinisches Rezeß* fu un puro atto di aggiustamento del potere.

Il fatto che la città fosse sempre cosciente della propria posizione di risalto all'interno del ducato, viene documentato dalle numerose conferme imperiali di diritto cittadino e di attribuzione di privilegi. Nel periodo che va dal 1445 al 1641 Monaco richiese otto volte simili atti graziosi, naturalmente dietro corresponsione di grosse somme[33]. Al punto culminante dell'autonomia cittadina il duca, in qualità di originario signore della città, si limitò a richiedere l'omaggio

[31] Per esempio la città di Aichach; vedi in merito R. HEYDENREUTER, *Kaiser Ludwig*, cit., pp. 116 ss.

[32] P. DIRR, *Denkmäler*, cit., pp. 170 s. (documento del 1° settembre 1347).

[33] D. HEWIG, *Kaiserliche Bestätigungen von Stadt- und Landrechten*, Diss. Jur., München 1969, p. 95 nota 1.

dei cittadini al momento della salita al trono, il giuramento di fedeltà e la conferma annuale del consiglio ristretto, un limitato servizio militare dei cittadini e il conferimento della giustizia criminale al giudice superiore della città. Per il resto si accontentò di un'imposta annuale di 600 libbre. All'autonomia legislativa erano soggetti, accanto a materie di diritto privato (oneri reali, prestiti perpetui), in particolare tutti i settori di classica competenza delle leggi di polizia: edilizia, sicurezza, arti e professioni, buon costume, incendi, regolamentazione degli stranieri, annona, sanità. Il consiglio emanava coerentemente alle necessità del momento dettate dall'attività giuridica, conformi ordinanze sulle corporazioni, sull'abbigliamento, sui matrimoni e sull'accattonaggio, nonché regolamenti sui prezzi. Non vi era dunque alcun settore che fosse stato risparmiato dall'attività legislativa cittadina. Per lo stesso postribolo cittadino un'ordinanza sui bordelli stabiliva i limiti al di là dei quali la loro moralità si tramutava in scandalo. Gli statuti autorizzavano il giudice cittadino a perseguire *(Nacheile)* su tutto il territorio del ducato le persone costituenti pericolo pubblico. Essi conferivano ai cittadini la facoltà di pignorare i loro debitori anche al di fuori dei confini della città[34]. Di fronte a questo imponente assommarsi di autonomie legislative, che veniva sempre a corrispondere ad analoghe facoltà giurisdizionali, alla fine del XIV secolo si poteva paragonare il rapporto tra Monaco ed il proprio principe territoriale a quello di una città imperiale con il proprio re tedesco[35].

Contro questi centri di potere, che dimostravano coscientemente una autonomia politica, giuridica ed anche ampiamente economica, nei quali poterono trasformarsi complessivamente le città malgrado le locali differenze di organizzazione, si rivolse apertamente a partire dal XVI secolo la politica di livellamento e di accentramento del principe territoriale. Essa non si scontrò con opposizioni degne di nota,

[34] In generale vedi M. SCHATTENHOFER, *Beiträge zur Geschichte der Stadt München* (Oberbayerisches Archiv, 109), München 1984, pp. 45 ss., 135 ss.

[35] P. DIRR, *Denkmäler*, cit., Introduzione, p. 53.

poiché i Wittelsbach avevano già da tempo conseguito con successo il potenziamento ed il consolidamento della signoria territoriale nel ducato.

Le misure adottate contro le competenze e le autonomie cittadine erano comunque solamente una parte di una campagna concepita in grande con lo scopo di ancorare durevolmente la *suprema potestas* attraverso un'organizzazione effettiva e assai rigida del territorio della signoria. Da questo punto di vista nulla potè essere variato essenzialmente nell'esistente legame del potere del principe alle tre curie dei ceti provinciali[36]. Una coscienza dello Stato ed una concezione del potere protoassolutiste causarono proprio nel XVI secolo su ampia scala una monopolizzazione di tutti i poteri sovrani, naturalmente a carico dell'influsso politico dei particolari titolari di potere. Importanti precursori furono in Baviera le autorità centrali territoriali di nuova creazione ed i consigli esperti di diritto canonico e romano[37]. Nel XVI secolo questi dotti giuristi spinsero pesantemente e contemporaneamente verso le aspirazioni di monopolizzazione e di riunificazione nelle nuove cariche. Quali impiegati del principe territoriale essi vennero obbligati, in virtù della loro carica, al conseguente potenziamento di uno Stato centralizzato. Con questo compito essi dovettero necessariamente porsi in contrasto con i comuni del ducato emersi attraverso i privilegi e le libertà di ceto territoriale. A questi poteri particolari venne quindi subito dichiarata la guerra. Sull'esempio di Monaco, città che rappresentava autonomia e indipendenza in una forma particolare, le misure per l'esautorazione della metropoli e la sua trasformazione in una città ducale, entrate in scena in modo molteplice e spettacolare e risolutamente perseguite, possono essere esaminate in modo realistico.

[36] Ossia prelati, nobili, città e mercati, costituenti la cosiddetta *Landschaft*.

[37] Vedi R. HEYDENREUTER, *Probleme des Ämterkaufs in Bayern*, in *Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert*, hrsg. von I. MIECK, Berlin 1984, p. 234; inoltre R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 56 ss.; M. SCHATTENHOFER, *Beiträge zur Geschichte*, cit., pp. 45 s.; M. LANZINNER, *Fürst, Räte und Landstände*, Göttingen 1980, pp. 224 ss.

A mezzo del duca Alberto V nel 1589 ebbe luogo, con la creazione della carica del cd. *Hofoberrichter* (giudice superiore)[38], un primo intervento gravido di conseguenze sull'amministrazione e sull'autonomia di gestione della giustizia della città. Come funzionario del duca tale giudice era aggregato alle autorità cittadine ed era dotato di vasti poteri di controllo nei confronti della popolazione. Privo tuttavia di una propria autorità di punire, lo *Hofoberrichter* in virtù delle proprie competenze assolveva importanti compiti di ispezione del lavoro, di pubblica sicurezza e di controllo economico. Egli era contemporaneamente membro del consiglio ducale e garantiva così l'immediato adempimento, in qualsiasi tempo, delle disposizioni del principe territoriale da parte dei cittadini destinatari[39]. Massimiliano I, più tardi principe elettore, seppe sapientemente servirsi dello *Hofoberrichter* quale efficace strumento della sua accentratrice espansione di potere. Durante il suo regno le città, i borghi-mercato e le signorie fondiarie vennero radicalmente spogliati dei loro privilegi e legati saldamente al dominio del principe attraverso una marea di provvedimenti di polizia e di ordinanze territoriali. A Monaco lo *Hofoberrichter* rispondeva all'esecuzione senza contrasti di questa legislazione di polizia. In questo modo la città divenne il campo d'esercitazione del potere esecutivo del principe[40]. Nelle norme di polizia restava infatti sospeso il principio *Stadtrecht bricht Landrecht* [il diritto cittadino infrange il diritto territoriale][41]. La legge di polizia comprendeva infatti ogni aspetto della vita. Per l'amministrazione cittadina la legislazione di polizia comportava pesanti perdite di competenza, poiché essa subordinava fin dall'origine le attività autonome degli organi cittadini al controllo permanente della burocrazia del

[38] E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens*, cit., I, p. 235; II, pp. 30 ss., 315 ss.; R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 53 s.

[39] Vedi in merito G. BAUSCHINGER, *Das Verhältnis von städtischer Selbstverwaltung und königlicher Polizei in München im 19. Jahrhundert*, Diss. jur., München 1968, pp. 3 ss. (6 s.).

[40] R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 247 ss.

[41] *Ibidem*, p. 232.

principe. In conclusione, attraverso questa legislazione che sforacchiava il diritto cittadino, grazie alla sua rivendicazione di una validità assoluta, ogni autonomia legislativa delle città fu condannata alla perdita progressiva di importanza.

A prescindere da ciò, Massimiliano I cercò di depotenziare le città anche sulla base giuridica delle loro libertà. Per quanto concerne Monaco, riflessioni di questo genere si possono rifare ancora a Guglielmo V, padre di Massimiliano[42]. Nel 1593 egli aveva infatti dato incarico al proprio figlio di consultarsi con il cancelliere del ducato sul modo per far esibire alla città quei privilegi ai quali essa costantemente si richiamava. Nel 1598 si era arrivati a questo punto. L'allora reggente Massimiliano pretese dalle autorità cittadine di poter visionare i documenti originali. Il consiglio si ribellò sostenendo che quest'uso fino ad allora non era mai esistito; il principe territoriale si sarebbe quindi dovuto accontentare di copie. Ciò indusse il duca a non curarsi più dei privilegi. Ancor più egli intervenne allora direttamente sulle libertà cittadine, quando riteneva che queste fossero una palla al piede per i grandi traguardi della politica del ducato.

Nel 1559 si presentò l'occasione più appropriata[43]. Massimiliano ordinò alla città di sottoporre sigillati all'esame della corte tutti gli statuti delle corporazioni. Questa pretesa rappresentò un inaudito intervento sul potere statutario originario della città. Il 1640 segna il punto culminante dell'arroganza del potere del principe territoriale[44]. Con un decreto del principe elettore venne insediata una commissione composta dai più alti funzionari di corte ed incaricata della revisione dell'intera amministrazione cittadina, dell'attività legislativa e dell'amministrazione della giustizia. L'ispezione, durata due anni, si concluse con un lungo elenco di colpe. La libertà cittadina dovette infine abdicare. Da quel

[42] M. Schattenhofer, *Beiträge zur Geschichte*, cit., pp. 47 s.

[43] *Ibidem*, pp. 48 s.

[44] *Ibidem*, pp. 50 s.

momento la città ricadde sotto la curatela della corte e delle sue autorità. Non è quindi un caso che Monaco nel 1658 rinunciasse per la prima volta a far convalidare i propri privilegi dal neoeletto imperatore Leopoldo I, dietro versamento di una congrua somma. Essi avevano ormai perso qualsiasi significato.

La politica di influenza totale e di riduzione dei diritti, seguita generalmente contro le città, culminò nella prima ordinanza cittadina per l'intero territorio, emanata dal principe elettore Ferdinando Maria il 23 luglio 1670[45]. Questa legge fondamentale venne fissata in primo luogo solamente per i comuni subordinati alle cavalcate del *Rentmeister*[46]. Essa divenne ben presto, tuttavia, un'ordinanza generale anche per le città-residenza e per le città-capoluogo dotate di privilegi ed esenti dalle suddette ispezioni («pro norma et regula»)[47]. L'ordinanza per le città era tuttavia un'imposizione unilaterale del principe territoriale, sostanzialmente un puro e semplice elenco di doveri per il magistrato cittadino e la cittadinanza. Esso degradava l'autorità cittadina alla mera accettazione «ernsthaft und fleissig zu befolgender Befehle» [di ordini da eseguire seriamente e diligentemente] e quindi a organo di esecuzione del volere supremo. L'ordinanza cittadina del 1670 aveva formulato, con acuta previsione, così perfettamente i traguardi della politica di accentramento del principe che nel 1748 si rese necessaria una nuova versione, sotto il principe elettore Massimiliano Giuseppe III, a chiarimento della precedente e limitandosi ad integrazioni di poca importanza[48]. La fine del potere cittadino e dell'autonomia statutaria subentrò nella capitale negli anni tra il 1802

[45] Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, *Staatsverwaltung 2288*.

[46] Vedi in merito E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens*, cit., II, pp. 25 ss., 110 s., 131; H. RALL, *Kurbayern in der letzten Epoche*, cit., pp. 250 s.; S. FISCHER, *Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfürst Karl Albrecht von Bayern 1726-1745*, München 1987, pp. 128 ss.

[47] *CMBC - Anmerkungen* V 25 § 2.

[48] Data 1 gennaio 1748, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, *Staatsverwaltung 2288*; in merito vedi H. RALL, *Kurbayern in der letzten Epoche*, cit., pp. 252 s., 490 s.; S. FISCHER, *Der Geheime Rat*, cit., p. 131.

ed il 1810[49]: la città perse la propria giurisdizione e la propria polizia, l'amministrazione autonoma comunale fu eliminata[50].

4. Azioni similari contro le città rurali

Nella politica del signore territoriale, esercitata nei confronti di Monaco ed ivi collaudata, si fa manifesto il concetto fondamentale di una strategia, che ha condotto infine a rendere pienamente mediatizzate tutte le comunità cittadine sul territorio. A tal riguardo l'esito della ricerca per quanto concerne la capitale è sintomatico e può essere generalizzato nei suoi tratti fondamentali. Tutte le misure dirette contro l'indipendenza e l'autonomia legislativa delle città perseguivano unicamente lo scopo di riconquistare diritti perduti, che erano stati ceduti ai comuni. Occasionalmente alcune città e borghi-mercato dovettero essere persuasi con una particolare cautela politica a rinunciare ai propri privilegi. Ciò era vero soprattutto per quelle comunità cittadine che, a causa della loro posizione geografica, non erano esposte in modo così diretto all'influenza del principe territoriale, com'era il caso di Monaco, sede del potere governativo. All'abile uomo di stato, il risoluto duca Massimiliano I, riuscì anche in questi casi il tentativo di esautorazione, e per di più in un modo incredibilmente semplice, ma efficace.

L'occasione per trattare venne fornita per la prima volta nel 1598 da uno scandalo provocato, agli occhi del signore territoriale, dal comportamento irritante delle città. Molte di

[49] Già preparato dalla legislazione del principe elettore Carlo Teodoro, ad esempio dall'*Instruction für die Churfürstliche Obere Landesregierung* del 16 settembre 1779 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, *Staatsverwaltung* 1495); vedi in merito M. VON SEYDEL, *Bayerisches Staatsrecht*, cit., pp. 26 ss.; M. SCHATTENHOFER, *Beiträge zur Geschichte*, cit., pp. 51 s.

[50] Vedi in merito G. L. VON MAURER, *Geschichte der Städteverfassung in Deutschland*, IV, Erlangen 1871, pp. 286 ss. (288); inoltre M. SCHATTENHOFER, *Beiträge zur Geschichte*, cit., p. 52; R. HEYDENREUTER, *Gerichts- und Amtsprotokolle in Altbayern*, in «Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern» 25/26 1979/1980, p. 21 e nota 35.

esse, infatti, si erano richiamate regolarmente, e con evidente successo, ai privilegi acquisiti, contro i sempre più frequenti manifesti abusi dei funzionari ducali. Massimiliano si decise allora per un esame generale di queste libertà cittadine, che si estendesse a tutto il territorio. Egli ordinò di esibire l'originale dei documenti al consiglio ducale. Un abile ricorso giuridico alle norme processuali di esibizione delle prove fece in modo che l'intero onere della prova, in favore dell'effettivo contenuto dei privilegi, gravasse sulle autorità cittadine[51]. Con ciò il risultato restò stabilito fin dall'inizio per la maggioranza dei comuni: le difficoltà di esibire i documenti originali si ripercossero sempre a favore del signore territoriale. Se si prendono in considerazione le possibilità realmente esistenti in quel momento di disporre di una precisa e completa documentazione ed archiviazione, la necessità probatoria significò la fine giuridica per la maggioranza dei privilegi rimasti senza prova certa nel corso della revisione.

Accanto a questi attacchi resi abilmente non impugnabili dal punto di vista giuridico-formale, si trovano anche altre misure contro l'amministrazione autonoma della città, vincolate nel quadro della ragion di Stato ad una spietata affermazione di potere. Ad esse appartengono sia i molti interventi nella giurisdizione tesi a limitarne le competenze, sia l'ottusa censura moralizzatrice dell'amministrazione della giustizia da parte del tribunale cittadino. Dato che il consiglio della città possedeva di regola una sovranità legislativa per tutti i settori di competenza propria, cioè del tribunale cittadino[52], ogni misura presa contro la giustizia cittadina era al tempo stesso un protervo attentato all'autonomia legislativa della città. Questo portò poi ad un'azione spettacolare soprattutto nel momento in cui il signore territoriale usurpò il diritto di nominare e destituire il giudice cittadino e da quel momento ne fece un uso illimitato. Dal punto di vista

[51] Vedi R. HEYDENREUTER, *Der landesherrliche Hofrat*, cit., pp. 248 s. e nota 81, p. 250 nota 90; esemplare per Aichach R. HEYDENREUTER, *Kaiser Ludwig der Bayer*, cit., pp. 116 s. (127).

[52] E. ROSENTHAL, *Geschichte des Gerichtswesens*, cit., I, p. 175 s.; II, pp. 109 ss.

giuridico questa usurpazione, che sviliva manifestamente le autorità cittadine, era una chiara violazione della costituzione. Essa era in aperto contrasto con il diritto di proporre il *giudice cittadino, rientrante tra le più elementari* prerogative, assicurate da privilegi, le quali rinviavano al signore della città la mera facoltà di approvazione della proposta del consiglio.

A motivazione dell'intervento delle autorità centrali si approfittò di ogni, seppur minimo, evento[53]. Nel 1611, ad esempio, il consiglio ducale negò al giudice cittadino proposto dalla città di Burghausen la giurisdizione criminale, dato che il candidato era già stato inquisito per adulterio, e al tempo stesso espresse severamente alla città il proprio biasimo. Nel 1615 il signore territoriale revocò alla città di Wasserburg la giurisdizione criminale e riprese duramente il giudice cittadino con il pretesto di un provvedimento mite nei confronti dell'autore di un crimine, che sarebbe quindi riuscito a fuggire. Nel 1641 il consiglio ducale costrinse alla destituzione il massimo giudice cittadino di Straubing a causa della sua condotta di vita «scellerata» e la medesima autorità minacciò, nel 1642, perfino di privare la città di Monaco dello *ius gladii*, fintanto che il tribunale cittadino avesse continuato ad emettere sentenze troppo miti nei processi penali e a punire i delinquenti «so gering und schlecht» [così poco e male].

Conseguenze simili derivarono dalle misure disciplinari della signoria territoriale nei confronti dei titolari di uffici cittadini a causa delle loro colpe di natura etico-morale o della loro carente gestione dell'ufficio. Massimiliano I non esitò un attimo, infatti, a citare personalmente dinnanzi al consiglio ducale i giudici ed i funzionari insediati a norma di legge dal consiglio cittadino, come avvenne nel 1609 per il massimo giudice cittadino di Monaco a causa della sua vita dissoluta ed in particolare della sua passione per il gioco. In molti modi le conseguenze penali da sopportare superavano

[53] Il successivo materiale documentario mi è stato messo gentilmente a disposizione dal consigliere superiore dell'Archivio di Monaco, il dott. Reinhard Heydenreuter.

ampiamente la punizione di quelli che erano personalmente responsabili: nel 1604 a Dingolfing venne dichiarata decaduta la libertà cittadina in concomitanza con la provata appropriazione indebita da parte dell'amministrazione cittadina di considerevoli somme provenienti da tasse arretrate, e nuovamente concessa alla città dopo dieci anni, comunque con formula revocabile in qualsiasi momento. Nel 1622 Massimiliano I considerò seriamente di revocare del tutto la giurisdizione alla città di Monaco poiché i competenti organi cittadini si erano comportati in modo assai negligente nell'espletare pienamente i mandati del principe elettore.

Queste poche testimonianze delle fonti possono bastare. Ulteriori documentazioni di questo genere si possono moltiplicare a piacere e senza sforzo[54]. Sottolineano tutte la politica di subordinazione, generalmente fruttuosa, del signore territoriale, diretta contro l'autonomia politica e quindi contro la sovranità legislativa delle città.

IV. *Considerazioni finali*

L'insieme dei risultati di questo abbozzo, che analizza le fonti e le esamina a grandi linee, non risulta sorprendente per il principato territoriale bavarese. A prescindere da piccolezze, vi furono in sostanza identiche linee evolutive, quali ci sono state fornite da tempo anche per altri territori tedeschi.

Anche in Baviera la politica monopolistica di accentramento del principe si orientò, con il crescente consolidamento della signoria territoriale, contro l'indipendenza e l'autonomia dei fattori di disturbo particolaristici. L'intensivo processo di esautorazione ebbe inizio nel XVI secolo nelle città e nei borghi-mercato[55]. Esso si concluse con la scomparsa quasi in

[54] Maggiori dettagli in merito nel libro di prossima uscita di Reinhard Heydenreuter *Strafrecht und Strafrechtswissenschaft in Bayern seit dem 16. Jahrhundert*.

[55] M. DOEBERL, *Entwickelungsgeschichte Bayerns*, I, München 1916³, p. 528.

sordina dell'antica sovranità cittadina all'inizio del secolo XIX[56].

L'assunzione dei comuni nell'organizzazione amministrativa dello Stato del principe dell'età moderna era stata preparata in modo determinante in Baviera da Massimiliano I, quand'era ancora duca, e perseguita da lui come principe elettore con tenacia esemplare. Con la sua grande codificazione del 1616 dell'intero diritto bavarese, codificazione singolare per i criteri del tempo, aveva creato uno strumentario giuridico, con il quale si poteva rispondere in modo inequivocabilmente negativo ai quesiti sulla perdurante validità e sulla legittimità dell'esistenza degli statuti. Questo risultato venne raggiunto attraverso un abile artificio giuridico. Il *Landrecht* del 1616 lasciò intatti formalmente tutti gli «statuta et consuetudines locorum» finché questi non vennero espressamente annullati dalla legislazione di Massimiliano[57]. Dato che la codificazione tuttavia aveva regolamentato in modo esaustivo praticamente tutti i campi del diritto con un diritto comune, valido per il territorio, le città, i mercati e gli altri ceti del territorio[58], il principio della sussidiarietà del diritto territoriale nei confronti degli statuti[59] rimase una pura dichiarazione d'intenti. Non vi era più alcuno spazio in pratica per una formazione del diritto cittadino o locale. La questione dell'autonomia normativa particolare accanto al monopolio legislativo del signore territoriale in sostanza si era regolata da sé dal punto di vista giuridico. La marea di ordinanze principesche riversatasi anche sui comuni portò a compimento in modo coerente solo ciò a cui si era aspirato fin dall'inizio.

[56] Su questi fenomeni generali vedi ad esempio H. SCHLOSSER, *Stadtrechtsentwicklung in Berlin seit den Anfängen*, in *Rechtsentwicklungen in Berlin*, hrsg. von F. EBEL - A. RANDELZHOFER, Berlin - New York 1988, pp. 47 ss. (66 ss.)

[57] Vedi F. MERZBACHER, *Gesetzgebung und Rechtskodifikation unter Kurfürst Maximilian I.*, in *Wittelsbach und Bayern*, II 1, cit., p. 230.

[58] Cfr. il mandato di promulgazione del 24 gennaio 1617 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, *Staatsverwaltung* 2288).

[59] Vedi ad esempio *Landrecht*, titolo 49, articolo 2.

Ciò considerato, la descrizione del concetto e della funzione degli statuti a opera di Kreittmayr non corrispondeva più alla realtà. Nel 1756, sotto il governo del principe elettore Massimiliano Giuseppe III, la sovranità legislativa dei titolari di un potere particolare era ormai priva, in pratica, di qualsiasi importanza. Non diversamente va giudicata l'interpretazione giuridica di Paul von Roth. Nel 1871 solamente poche disposizioni della grande raccolta di diritto statutario di Monaco erano ancora in vigore: sul prestito perpetuo, sul diritto di successione fra coniugi e sulla forma testamentaria[60]. Il fatto che Roth, incurante di ciò, attestasse la continuità immutata di questo ordinamento giuridico statutario, un tempo certamente valido quale modello, si basa con grande verosimiglianza su un insieme di aspirazioni sublimate attraverso reminiscenze storico-giuridiche. Nella prassi giuridica il diritto cittadino di Monaco aveva già da tempo perduto ogni valore.

[60] H. TINSCH, *Das Stadtrecht von München. Systematische Darstellung der noch geltenden Rechtsinstitute*, Bamberg 1891, pp. 38 ss., 65 ss. (68 ss.); vedi pure F. AUER, *Das Stadtrecht von München*, München 1840, pp. LXVI ss.

Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento

di *Gian Maria Varanini*

1. *Lo stato degli studi; scopo e limiti della ricerca*

Il Quattrocento si presenta come un momento importante per chi intenda analizzare l'evoluzione della tradizione statutaria nelle città maggiori, di tradizione comunale, e anche nei centri minori, dell'Italia centro-settentrionale. I decenni fra XIV e XV secolo segnano infatti l'assestamento di un quadro istituzionale da tempo in gestazione, che convenzionalmente si usa definire di Stato territoriale o regionale. Con questa nuova realtà viene a confrontarsi una tipologia legislativa di ascendenza comunale/cittadina, che è stata spesso considerata in quest'epoca in via di esaurimento, ma alla quale sono sottesi equilibri sociali da tempo in via di consolidamento[1] e destinati a lunga fortuna. Ci si sarebbe potuto aspettare, dunque, dato lo sviluppo recente delle ricerche sul tema dello Stato regionale, ricchezza e puntualità di analisi

Si pubblica con modifiche non sostanziali (salvo l'omissione per ragioni di spazio del paragrafo dedicato agli statuti dei centri minori) il testo letto al seminario trentino del settembre 1989, qua e là ampliato e corredato del necessario apparato di note.

[1] Per i termini generali del dibattito è sufficiente rinviare qui alle numerose ricerche di G. CHITTOLINI; segnaliamo in particolare l'*Introduzione* a *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento* (Istituzioni e società nella storia d'Italia, 1), Bologna 1980, pp. 7-50 e due recenti rassegne con ulteriore ampia bibliografia: *Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien zwischen späten Mittelalter und früher Neuzeit*, in *Res publica. Burgerschaft in Stadt und Staat*, Berlin 1988, pp.179-200; *City, «city-states», and regional states in north-central Italy*, in *City Systems and State Formation*, edited by W. BLOCKMANS - C. TILLY («Theory and society», 18, 1989), pp. 689-706, con ulteriore ampia bibliografia.

su questo tema specifico; analisi che ponessero rimedio a quella tacita sottovalutazione che gli storici del diritto, attenti *in primis* alla fase comunale, hanno riservato alla tarda legislazione statutaria municipale. Nell'area prescelta per questa indagine – la terraferma veneta – gli spunti invero non sono mancati. Spetta agli studiosi dell'età moderna (primo fra tutti Gaetano Cozzi) il merito di avere posto al centro della ricerca e della discussione storiografica, sull'arco cronologico Quattrocento-Settecento, una serie di temi variamente dipendenti da una prospettiva giuridico-istituzionale: tra questi temi rientra anche (non isolata, ma contestualizzata nell'evoluzione di lungo periodo del dominio di terraferma) quella 'politica del diritto' della repubblica veneta, che qui specificamente interessa[2]. Nel quadro di ricerche che assumono in generale il periodo di formazione dello Stato di terraferma come punto di partenza per l'analisi degli sviluppi istituzionali e culturali cinque-settecenteschi – e quindi correndo inevitabilmente un qualche rischio di teleologismo – è stato affrontato infatti il problema, centrale per la storia istituzionale veneziana e veneta, dell' 'incontro impossibile' fra il diritto veneto e il diritto statutario dei comuni di terraferma, della compatibilità (coesistenza, o subordinazione) dei due sistemi, delle conseguenze di questa diversità di tradizione culturale e istituzionale sull'assetto dello Stato. Risolto al momento delle 'dedizioni' delle città di terraferma a Venezia garantendo in modo esplicito o implicito il rispetto degli statuti preesistenti[3], il problema continuò poi a

[2] G. Cozzi, *La politica del diritto nella repubblica di Venezia*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta*, a cura di G. Cozzi (Storia, 6), Roma 1980, I, pp. 15-152, ove si riferiscono al dominio di terraferma le pp. 79-121. La ricerca fu poi riedita con alcune modifiche nella raccolta di saggi *Repubblica veneta e antichi stati italiani* (Biblioteca di cultura storica, 146), Torino 1982, pp. 217-318, da cui citiamo salvo diversa indicazione. Il Cozzi è poi ritornato in argomento, con qualche diversità di sfumature (nel senso di una maggiore sottolineatura del rispetto delle peculiarità locali): G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, in G. Cozzi - M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517* (Storia d'Italia UTET, XII t.1), Torino 1986, pp. 207-208.

[3] A questi episodi rivelatori e ai patti stipulati fra le città e la dominante in queste occasioni, alla loro natura (impositiva o contrattualistica) e alla

porsi concretamente, nella prassi di governo, nei decenni successivi. A questo proposito, Cozzi ha ben delineato le caratteristiche essenziali della linea di condotta del governo veneziano, laddove afferma senza mezzi termini che – pur nella chiara affermazione dell'*arbitrium* sulle leggi municipali come prerogativa del potere sovrano[4] – «lungi dal mirare ad uniformare le leggi e gli statuti la politica del diritto condotta dalla repubblica fu caratterizzata dalla massima flessibilità, al lume del più realistico pragmatismo»; «il riserbarsi di approvare gli statuti, nonché le riforme che via via i consigli comunali vi apportassero sarà uno dei poteri basilari, simbolo ancor più che strumento, della propria sovranità»[5]. Il governo veneto non toccò quindi la gerarchia delle fonti di diritto (rinunciando ad inserire in essa il diritto veneto), e affidò un'eventuale uniformazione legislativa – «se un'unità doveva formarsi» – alla «prassi politica e giudiziaria», ad un «processo di osmosi dalla sottile, e lenta e impercettibile, ma sicura efficacia»[6]. Si potrebbe dire dunque che nel Quattrocento esso diede corpo piuttosto ad una non-politi-

loro sorte nei decenni e secoli successivi (rispetto sostanziale, o disattendimento) sono state dedicate numerose ricerche recenti: cfr. A. Menniti Ippolito, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello Stato regionale,* in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (secoli XV - XVIII)*, a cura di G. Cozzi (Storia, 17), Roma 1985, II, pp. 17-58; A. Menniti Ippolito, *Le dedizioni e lo Stato regionale: Osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio veneto», CXVII, 1986, pp. 5-30, con rinvio alla bibliografia precedente; dello stesso, *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in *Storia di Vicenza*, III/1: *L'età della repubblica veneta [1404 - 1797]*, a cura di F. Barbieri - P. Preto, Vicenza 1989, pp. 29-43.

[4] Non ha una importanza sostanziale – ma su questo si tornerà – che almeno in alcuni casi i capitoli susseguenti alla dedizione delle città di terraferma a Venezia non facciano parola dell'*arbitrium* del governo veneto sugli statuti, limitandosi ad approvare le leggi «sic stantibus rebus».

[5] G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., p. 265. Cfr. anche p. 266: «L'avesse chiarito o no nei patti, la Serenissima Signoria il diritto di approvare gli statuti e le riforme che eventualmente vi si facessero e ancor più il diritto di farvi di sua iniziativa delle modifiche, non se lo farà scappare».

[6] G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., p. 269.

ca, che ad una politica del diritto, e cercò altre strade – come l'uso calibrato e mirato delle istruzioni (*commissioni*) ai rettori inviati nelle città di terraferma[7], oppure l'esercizio dell'appello da parte delle magistrature centrali veneziane (come gli Auditori Nuovi)[8] – per affermare le prerogative dei propri rappresentanti, o per creare camere di compensazione nel rapporto fra città suddite e dominanti. Il problema è stato dunque chiaramente impostato, nei suoi tratti essenziali. In questa ricerca ci proponiamo di svilupparne alcuni aspetti, proponendo alcune sfumature e correzioni al quadro delineato da Cozzi, anche sulla base di un esame puntuale della documentazione locale. Sul fatto fondamentale che il governo veneziano avesse la possibilità di esercitare un pieno controllo in materia legislativa nello Stato di terraferma, ribadito da Cozzi e da Ventura[9], non v'è da spendere molte parole. Tuttavia va sottolineato che si trattava di una situazione certamente nuova e delicata per il comune veneziano, ma altrettanto certamente non nuova per le città della terraferma. Signori di terraferma, e anche governi comunali, avevano esercitato un analogo *arbitrium* sugli statuti dei

[7] Sulle quali cfr. *ibidem*, pp. 271 ss.

[8] *Ibidem*, pp. 289-92. In particolare su questa magistratura cfr. C. CARO LOPEZ, *Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato società e giustizia*, cit., pp. 261-78 e *passim*. Cfr. anche il recente saggio, dedicato agli Avogadori di Comune (competenti per gli appelli in criminale) e ricco di esemplificazioni concrete, anche sui contrasti fra l'una e l'altra magistratura, di A. VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello Stato territoriale veneto del Quattrocento*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. BERLINGUER - F. COLAO (La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo. Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer, 9), Milano 1989, pp. 309-356.

[9] Con una più forte sottolineatura dell'affermazione dell'*arbitrium* sugli statuti come funzione ed espressione di un potere assoluto; si veda in particolare A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, in «Rivista storica italiana», XCIV, 1982, in particolare p. 599, ma cfr. già la classica ricerca *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500* (Biblioteca di cultura moderna, 613), Bari 1984. In generale sul dibattito relativo alla struttura e alle caratteristiche dello Stato di terraferma cfr. anche la rassegna storiografica di J.S. GRUBB, *When myths lose power. Four decades of Venetian historiography*, in «Journal of Modern History», LVIII, 1986, specialmente pp. 76-82.

comuni soggetti, da 150 o 100 anni[10]; sotto questo rispetto l'avvento del dominio veneziano non costituisce certo una novità né una soluzione di continuità. La prassi operante nei regimi signorili tardoduecenteschi e trecenteschi veneti aveva profondamente inciso sulla tradizione statutaria dei comuni veneti, divaricandola da quella di altre zone dell'Italia centro-settentrionale. Ora, questo di una più salda connessione fra la pratica statutaria dei governi signorili trecenteschi e gli sviluppi quattrocenteschi – di una analisi delle pregresse specifiche situazioni di età signorile, sulle quali le riforme statutarie quattrocentesche si innestano e rispetto alla quale rappresentano, a seconda dei casi, una evoluzione o in qualche modo una rottura – è un primo aspetto, che ci sembra degno di qualche ulteriore approfondimento. Occorre collocare insomma il problema degli statuti delle città della terraferma veneta all'interno di un processo dinamico, di lungo periodo, che assuma come punto di partenza la 'crisi' delle istituzioni comunali duecentesche.

Inoltre, ed è un secondo punto importante, è almeno parzialmente mancata a tutt'oggi una analisi concreta – nei testi – di queste riforme statutarie quattrocentesche, al di là della enunciazione dei principi sopra esposti. Che cosa di fatto si approvi; come lo si approvi e con che grado di autonomia; chi modifichi che cosa nelle leggi municipali delle città venete del Quattrocento, in realtà non è poi così noto. Del resto, la necessità di questi approfondimenti era constatata dagli autori stessi sopra citati, proprio nella direzione – è stato osservato – di «un esame comparato delle riforme effettuate negli statuti municipali all'indomani della conquista veneta, onde verificare se esse hanno elementi comuni e in che misura tali elementi sono riconnettibili a un'influenza unificante della città dominante o esprimono invece un'analoga ma autonoma evoluzione delle varie società cittadine»[11]. Va insomma una buona volta superato lo stadio

[10] Basti qui rinviare alla classica ricerca di F. ERCOLE, *Comuni e signorie nel Veneto. Scaligeri Caminesi Carraresi*, in «Nuovo archivio veneto», n.s., XIX, 1910, pp. 314 ss.

[11] G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 269 nota 19.

delle ricerche preliminari, della enunciazione della gerarchia delle fonti, e occorre entrare *in medias res*. È obbligata dunque l'indicazione per ulteriori studi: occorre molta filologia prima della (e insieme alla) filosofia; e dunque occorrono edizioni (anche degli statuti trecenteschi, indispensabili termini di confronto), tabelle di concordanze, studio contestuale della situazione politico-amministrativa e dell'uso pratico, nel quotidiano, della norma statutaria. Nei limiti ristretti dello spazio disponibile, il secondo obiettivo della presente indagine è quello di sviluppare le citate indicazioni di Cozzi e di dare sostanza al quadro delle riforme statutarie delle città venete quattrocentesche, valutandone nel concreto omogeneità e diversità, tanto in ordine all'atteggiamento del governo veneziano (atteggiamento passivo o attivo rispetto alla nuova compilazione, rapporto tra statuti e decreti), quanto in ordine all'atteggiamento dei ceti dirigenti di terraferma, in particolare come è ovvio del ceto dei giuristi.

Anche questo nostro tentativo peraltro, proprio per la mole della materia e la necessità di un lunghissimo lavoro di analisi, si risolve in prolegomeni; non si tratta certamente una ricerca compiuta. L'obiettivo è ad ogni modo di porre qualche elemento utile per un confronto meno sommario con le altre aree regionali, in particolare con i ben noti e tra di loro differenziati decisionismi e interventismi dei governi 'regionali' toscano e lombardo in materia statutaria (sui quali altri si soffermano in questo incontro di studio, che ha obiettivi dichiaratamente comparatistici).

2. *Venezia e la legislazione trevigiana nel Trecento*

Il primo aspetto da mettere in chiaro, e che sarà d'altra parte uno dei fili costanti di questo rapido quadro, è quello della necessaria 'scomposizione' della terraferma veneta sotto il profilo dei rapporti politici e amministrativi con Venezia, e delle implicazioni di questa scomposizione. Vanno sottolineate le sostanziali diversità nell'approccio al problema degli statuti municipali nelle varie aree dello Stato di terraferma, a seconda delle concrete relazioni socio-economiche preesi-

stenti, e le forti divaricazioni che si vengono a stabilire fra la città dominante e i comuni soggetti più che nella quotidiana prassi amministrativa.

La differenziazione dei contesti in cui la problematica statutaria è inserita risalta con grande evidenza nel caso di Treviso. La città del Sile come è noto fu la prima ad essere assoggettata al dominio di Venezia, a partire dal 1339 (quando si conclude la guerra veneto-fiorentino-scaligera, con il definitivo ridimensionamento della potenza veronese nella Marca Trevigiana[12]). Nel marzo di quell'anno, ben prima della formale dedizione (che fu del 1344)[13], mentre prendeva immediati e incisivi provvedimenti per il riordino giurisdizionale del territorio trevigiano creando una serie di circoscrizioni podestarili minori (con obbligo per i giusdicenti di applicare gli statuti urbani[14]), il governo veneziano manifestò per un momento l'intenzione di procedere alla modifica dello statuto di Treviso «secundum illam formam que aptior videbitur ad honorem et statum». Ma ebbe poi un rapido ripensamento, e preferì ratificare lo statuto nella forma vigente, senza neppure procedere all'abrasione del nome del precedente

[12] L. SIMEONI, *Le origini del conflitto veneto-fiorentino-scaligero (1336-1339) e note sulla condotta della guerra*, in L. SIMEONI, *Studi su Verona nel medioevo*, III («Studi storici Luigi Simeoni», XI, 1961), Verona 1962, pp. 63-156.

[13] Per questa circostanza, come in generale per il dominio veneziano su Treviso, cfr. M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo. Atti del Convegno (Treviso 31 agosto - 3 settembre 1980)*, Treviso 1980, pp. 41-78.

[14] *Ibidem*, pp. 45-47,49-50; per il periodo precedente cfr. A. CASTAGNETTI, *L'ordinamento del territorio trevigiano nei secoli XII-XIV*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo*, cit., pp. 79-87. A conferma della assoluta libertà da condizionamenti, con cui il governo veneziano valutò i problemi del governo del territorio trevigiano, può essere ricordato il progetto di fondare due *villenove*, per incrementare la produzione cerealicola a vantaggio del mercato lagunare (G. CAGNIN, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana, Vidor e Colbertaldo*, a cura di D. GASPARINI, II: *Il medioevo. Secoli XI-XIV*, Vidor [Treviso] 1989, pp. 145-148 e nota 169).

signore dalla copia ufficiale; fu premesso invece al testo statutario un prologo ideologicamente abbastanza impegnativo, che come scrive il doge Dandolo al podestà Marino Falier doveva avere ed ebbe *vis statuti*[15]. In esso non si rivendicano solo le canoniche autorità di *addere et minuere* e di *interpretare et declarare*, ma si prefigura già la *vis et firmitas statuti* che avranno i *mandata et ordinamenta* da elaborarsi in futuro da parte del governo veneziano, e l'abrogazione degli statuti eventualmente in contraddizione con essi: con una chiarezza di scelte che non avrà come vedremo riscontri neppure nel secolo successivo nei rapporti con gli altri munici*pia* della terraferma[16].

Le scelte operate nel quarantennio successivo (il primo dominio veneziano su Treviso durò fino al 1381, per riprendere poi nel 1388 dopo i brevi interregni di Leopoldo d'Austria e di Francesco il Vecchio da Carrara) si uniformarono a questi princìpî. In alcune occasioni si presero iniziative e si predisposero materiali in vista di un rifacimento complessivo degli statuti trevigiani; ma senza portarle ad effetto. Nel 1358 il podestà doveva designare una commissione di *cives* che con la curia podestarile e lui medesimo procedessero a «removere confusiones, impietates, superfluitates et contradictiones que sunt in statutis»[17]; ma nel 1361 talune *correctiones statutorum*, forse risultanti da questa revisione, non

[15] Lo statuto trevigiano approvato nel 1339 fu edito a Venezia nel 1555 (per questa edizione cfr. qui sotto, nota 30), nel 1574 e nel 1768; la lettera vi compare col titolo *Decretum illustrissimi et excellentissimi senatus Veneti in confirmatione statutorum civitatis Tarvisii*. Cfr. anche la recente edizione (per altri aspetti discutibile) di un testimone protoquattrocentesco dello statuto trevigiano, ove si precisa che la lettera del Dandolo al Falier riprende *ad verbum* una parte del senato del 20 marzo 1339 (*Gli statuti del comune di Treviso [1316-1390] secondo il codice di Asolo*, a cura di G. Farronato - G. Netto, Asolo [Treviso] 1988, pp. 35-36).

[16] *Ibidem*. Si contempla anche l'eventualità che si ordini di «[mandata] in voluminibus et libris conscribi ... statutorum».

[17] B. Betto, Introduzione, in *Gli statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, I (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 109*), Roma 1984, p. LV; cfr. anche G. Cagnin, *Vivere e morire a Vidor*, cit., p. 103 nota 24.

erano ancora state approvate, e non lo furono mai[18]. È pervenuto anche un manoscritto di *Revisiones, correctiones, reformationes ducales super statuta comunis Tarvisii*, che raccoglie materiale degli anni 1367-72, forse in vista di un rimaneggiamento globale[19]. Quando poi Treviso fu riconquistata, nel 1388, ci si limitò ad abrogare gli statuti riformati dai giuristi padovani sulla falsariga del codice signorile di quella città[20] e approvati dal Carrarese nel 1384[21]; e di fronte ad un'esplicita richiesta del comune trevigiano di riforma (nel civile e nel criminale) del vecchio testo tornato in vigore, si affermò chiaramente che «intencio nostra non est hoc pro presenti facere»[22]. Fu infatti un'altra la strada che il governo veneto percorse, con maggiore convinzione. Sviluppando un elemento già presente *in nuce*, come si è detto, nel 'prologo' programmatico del marzo 1339, si volle dare forma ordinata e precisa alle *provisiones ducales*, espressamente concepite «pro reformatione statutorum communis Tarvisii», costituendole come corpo inseparabile dagli statuti cittadini, ma con una loro individualità, anche dal punto di vista formale[23]. È una prassi analoga a quella rilevata nella legislazione trecentesca di certe città lombarde, come Vigevano.

[18] B. BETTO, Introduzione, cit.

[19] Così pensa G. LIBERALI, Prefazione, in *Gli statuti del comune di Treviso*, I: *Statuti degli anni 1207-1218* (Deputazione di storia patria per le Venezie, Monumenti storici, NS, IV), Venezia 1951, p. 73 nota 170, che rinvia senza segnatura ad un manoscritto Marciano.

[20] Risalente al 1362: cfr. il paragrafo successivo.

[21] Per i quali cfr. B. BETTO, Introduzione, cit., pp. LVI-LVII e *Gli statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, II, Roma 1986, pp. 296-402 (testo); G. LIBERALI, *La dominazione carrarese in Treviso* (R. Università di Padova. Pubblicazioni della facoltà di lettere e filosofia, IX), Padova 1935, pp. 121-35 e brevemente G. LIBERALI, Prefazione, cit., p. LXXIV («opera esclusiva di giuristi e politici padovani»). Le modifiche apportate dal governo signorile padovano riguardarono solo il libro II, relativo alla materia civile.

[22] G. LIBERALI, *La dominazione carrarese in Treviso*, cit., p. 135.

[23] G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 264-65 e pp. 81-84 della prima edizione del saggio (citata sopra, nota 2), omesse nella riedizione in volume; sul rapporto fra *costitutiones* e statuti cfr. anche B. BETTO, *Il collegio dei giudici e dottori di Treviso dalle origini (sec. XIII) alla sop-*

Già nel 1342, appena tre anni dopo la conquista, esisteva probabilmente una raccolta di queste provvisioni; in quell'anno sono approvate 18 *rubrice* «de causis et questionibus civillibus et modo et forma procedendi et terminandi in eis»[24]. Un'altra raccolta, denominata la *Morosina* dal nome del suo confezionatore, è elaborata nel 1363-1364[25], ed inviata forse anche alle podesterie minori del distretto. E un salto di qualità venne poi fatto nel 1390, subito dopo la riconquista della città. In tale anno viene infatti raccolta ed ordinata per cura del podestà Marco Zeno, mettendo insieme «particulas et disiecta membra», una nuova collezione di provvedimenti ducali, denominata *Constitutiones* (non *Provisiones*, si badi) *ducales que titulantur Zena*, delle quali esistono a tutt'oggi, a comprova di una forte diffusione prima della stampa (realizzata assieme agli statuti solo nel Cinquecento) almeno cinque o sei copie negli archivi e nelle biblioteche di Venezia e di Treviso[26]. Che esse fossero nei secoli seguenti (quando saranno trascritte, e nel Cinquecento stampate[27], assieme al testo statutario) come un qualcosa di inseparabile dagli statuti, è confermato dalla letteratura consiliare quattrocentesca: nella seconda metà del secolo il professore padovano Bartolomeo Cipolla, richiesto di una interpretazione in materia successoria dallo stesso podestà veneziano di Treviso, mette a confronto i testi di varie *pro-*

pressione (anno 1806), in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale dell'Università cattolica*, III, Milano 1975, pp. 68-69, già citato da Cozzi.

[24] *Gli statuti del comune di Treviso*, cit., p. 573 ss. Sulla composizione della *curia* giudicante è da segnalare una 'marcia indietro': si pensò inizialmente a tre veneziani e tre trevigiani, per tornare poi all'antico (sei trevigiani, tre del collegio dei giudici e tre notai).

[25] G. Farronato, Premessa, cit., p. CXI nota 18 ne cita due manoscritti, uno alla Biblioteca Capitolare di Treviso e uno alla Biblioteca Comunale (ms. 452).

[26] Vedile elencate da G. Liberali, Prefazione, cit., p. LXXV, nota 174 (due esemplari trevigiani); G. Farronato, Premessa, cit., p. XX nota 25 (altri due esemplari trevigiani e due conservati alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia). Abbiamo utilizzato la recente edizione contenuta in *Gli statuti del comune di Treviso*, cit., pp. 543-652.

[27] G. Liberali, Prefazione, cit., p. LXXV.

visiones, sottolineandone le incongruenze ed applicando ai «verba statutorum seu provisionum» il principio della interpretazione, «in dubio, secundum ius commune»[28]. La struttura di questo libro di *Constitutiones*, la cui onorifica intitolazione al podestà compilatore ne indica di per sé l'importanza e l'ufficialità, si modella formalmente su quella degli statuti trevigiani (suddivisi in *Tractatus* e *Rubrice*). Non si tratta però di un contrappunto, di un 'commento' puntuale alla normativa; ma di una autonoma organizzazione del materiale prodotto dagli organismi di governo veneziani. Ciò accade certo sulla base delle sollecitazioni e dei problemi concreti posti dalla prassi di governo: è però da notare che in percentuale infima i provvedimenti sono motivati da episodi singoli dei quali si propone l'esemplarità o la generalizzazione, o che *a posteriori* assumeranno il valore di un precedente, come accadrà spesso nel secolo successivo in rapporto con la legislazione di altre città della terraferma; quasi sempre si tratta, invece, di provvedimenti 'pensati' in termini generali, di una elaborazione cosciente. I contenuti pertengono alla materia successoria, alla procedura delle cause civili, alla regolamentazione dell'ufficio dei pegni, agli appelli, «de venditionibus et alienationibus possessionum», alle doti e alla armonizzazione delle consuetudini veneziane e trevigiane in materia, dell'attività dei notai e dei preconi e berrovieri, «de criminalibus et modo et forma procedendi et terminandi ac observandi in eis». Ad uno di questi aspetti ha fatto cenno Cozzi, rilevando come in materia successoria si fosse mirato appunto a sottolineare l' *equitas* del giudice, e a circoscrivere le competenze dei temuti cavillosi giurisperiti di Terraferma[29]. Forse non fu per caso che la citata riforma statutaria voluta dai Carraresi di Padova durante la lor breve dominazione su Treviso(1384-88) si sia concentrata proprio sul solo libro II degli statuti trevigiani, quello del dirit-

[28] *Consilia d. Bartholomei Cepollae veronen. iurisconsul. clarissimi ad diversas materias...*, Venetiis 1575, *Consilia criminalia* (n. LXII). Le due serie di *consilia*, «ad diversas materias» e criminali, hanno autonoma paginazione.

[29] G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., pp. 264-65.

to civile, che riguardava anche la materia successoria[30]; si dovettero sentire come significative le innovazioni veneziane in questo settore.

In materia di procedura criminale si era intervenuto subito, già nel 1342, mettendo sullo stesso piano per il podestà il rispetto della «forma sue commissionis» e il rispetto della procedura stabilita dagli statuti[31]; ma successivamente nel 1367 si subordina lo statuto trevigiano all'*arbitrium* podestarile e al rispetto delle *constitutiones ducales* e della commissione data al podestà: «in causis criminalibus potestas debeat procedere ex puro et libero officio suo, non audiendo advocatos in talibus causis, ut evitentur cavillationes advocatorum»[32]. Ciò vale anche per il capitano e per il giudice dei malefici, «observando tamen provissiones ducales, et deffitientibus provisionibus statuta Tarvisii», con l'esplicitazione dunque di una ben chiara gerarchia delle fonti di diritto. In questa materia si concretizzano specifiche e puntuali *correctiones statutorum* (provvedendo, per esempio, alla migliore definizione della *percussio cum sanguine*)[33].

In molti settori, senza dubbio, criteri e istituti che sembrano guidare l'elaborazione delle provvisioni veneziane raccolte nella *Zena* restano interni al sistema dottrinale del diritto comune: qua e là traspare il rispetto della gerarchia consueta delle fonti del diritto locale («statuta, consuetudines, bona et iusta conscientia»)[34]; appare consolidata la prassi, per il

[30] Del solo secondo libro degli statuti trevigiani, nella versione ripristinata dopo la riconquista veneziana, si trovano diverse copie nelle biblioteche trevigiane o veneziane (una di fine Trecento, una quattrocentesca – anche col libro III –, una del 1507); cfr. G. NETTO, *La condanna al rogo della prima edizione degli statuti di Treviso (ottobre 1559)*, in «Archivio veneto», CXVIII, 1986, p. 166.

[31] «Et super ipsis procedere debeat secundum formam statutorum comunis Tarvisii vel aliter secundum formam sue comissionis...» (*Gli statuti del comune di Treviso*, cit., pp. 641 ss.).

[32] *Ibidem*, pp. 643-44.

[33] *Ibidem*.

[34] Si cfr. la *Rubrica* I del *Tractatus* II (*Gli statuti del comune di Treviso*, cit., p. 573).

podestà di Treviso, del ricorso al *consilium sapientis*[35]. È da notare anche la menzione di *sapientes*, esperti di diritto, che a Venezia «consulunt et corrigunt» per il senato pareri e deliberazioni che saranno inviate a Treviso[36]. A questi aspetti si collegano poi le prime tracce dell'operato di magistrature d'appello itineranti (attestate per Treviso – ma non per le giurisdizioni minori del trevigiano – dal 1367 almeno)[37]; o anche i ricorrenti indizi della – ben nota, ma qui toccata con mano nell'operare quotidiano – insofferenza veneziana per le *subtilitates iuris,* per l'esosità degli avvocati (ai quali «quod peius est non sufficiunt cavillationes, exceptiones et subtilitates quibus utuntur in qualibet minima questione»), che compaiono sin dalla prima pagina della *Zena*[38]. E si può citare infine la minuta regolamentazione, prevista dalla raccolta del 1390, dei pagamenti dei notai trevigiani e cenedesi[39] e degli incaricati dei sequestri giudiziari. Altre osservazioni potrebbero essere fatte. Ma tutti questi indizi collimano verso una presa in carico matura e consapevole da parte veneziana della normativa locale; verso una volontà di intervenire nel concreto, con raziocinio e in maniera meditata. Si capisce allora, a partire da questa situazione concretatasi nel corso del Trecento, perché – diversamente da quanto accadrà per le leggi municipali delle

[35] Nel 1375 si stabilisce «quod sit in arbitrio potestatis, ad requisitionem alterius partis, mittere ad consilium sapientis litem seu questionem coram se vertentem»; in precedenza occorreva, «secundum quasdam provissiones ducales et formam iuris», il consenso di ambedue le parti (*Gli statuti del comune di Treviso,* cit., p. 592).

[36] In tale senso riteniamo vada intesa l'espressione «consulunt sapientes quod...» che compare in diverse rubriche (cfr. *Gli statuti del comune di Treviso,* cit., pp. 571, 582, 587; per l'espressione «corrigunt sapientes», vedi p. 588).

[37] «Item quod sindici qui mittuntur omni anno Tarvisium...» (*Gli statuti del comune di Treviso,* cit., p. 587; fa parte di un blocco di provvedimenti del 1367); «ad alia loca Tarvisane non vadunt sindici», e lì alcune competenze spettano agli Avogadori di Comun (*ibidem*).

[38] «Proemium novum super testamentis» (*Gli statuti del comune di Treviso,* cit., p. 561; ma cfr. anche p. 569).

[39] *Gli statuti del comune di Treviso,* cit., pp. 631-36, 637-38 rispettivamente.

altre città soggette dal Quattrocento a Venezia – lo statuto trevigiano sia rimasto per lunghissimo tempo immutato nelle forme del 1339, che riproducevano poi a loro volta quelle del testo elaborato durante la breve dominazione scaligera (1329-1338). Non a caso, ancora, esso restò inedito per lungo tempo, sino al 1559[40], mentre gli stampatori veneti quattrocenteschi si interesseranno con estrema tempestività delle leggi municipali di Vicenza, Padova e Verona. Quello trevigiano è uno statuto in un certo senso fossile, non più rinnovato, che continua sì ad essere usato, ma il cui rapporto con la normativa veneziana è passivo e subalterno. Non c'è in sede locale la possibilità di modificare questa situazione: il fatto che il collegio dei giudici di Treviso attraversi nel Trecento una crisi profondissima[41], in stridente contrasto con gli omologhi collegi delle altre città, è insieme effetto e concausa di ciò. La pratica di raccogliere la legislazione veneziana in *additiones* e *novissime additiones*,[42] attestata nel Cinque e Seicento, si inserisce a Treviso sulla falsariga delle *constitutiones* trecentesche, mentre altrove raccolte consistenti di ducali sono in più casi una novità cinquecentesca, talvolta sollecitata o promossa da avvocati o giuristi[43].

Si può parlare in conclusione, per Treviso trecentesca, di una riforma statutaria strisciante, che senza prendere di petto il problema nel concreto rivede e provvede con una certa organicità, su numerosi e importanti aspetti: in alcuni campi anche introducendo significative contaminazioni di diritto equitativo veneziano nel corpo legislativo di una città della terraferma. L'ipotesi avanzata da uno studioso recente, secondo il quale Treviso trecentesca sarebbe diventata in certa misura «più città di prassi veneziana che non di tradizione di diritto statutario e comune», subendo un trattamento in

[40] Per le tormentate vicende di questa edizione, cfr. G. NETTO, *La condanna al rogo della prima edizione*, cit.

[41] Nel 1390 era composto di soli 4 membri: B. BETTO, *Il collegio dei giudici e dottori*, cit., p. 38 nota 40.

[42] B. BETTO, *Il collegio dei giudici e dottori*, cit., p. 69 nota 172.

[43] Cfr. qui oltre, note 180-81 e testo corrispondente.

qualche modo analogo a quello dei domini adriatici del Due-Trecento piuttosto che alle città di terraferma nel Quattrocento, risulta dunque in sostanza confermata da questa sommaria analisi[44].

Il confronto con le altre città confermerà, come sopra si diceva, che nel Quattrocento esistono diverse realtà di terraferma, con diversità profonde nei rapporti politico-amministrativi con la dominante: al di là e al di sotto della foglia di fico dell'uniforme *arbitrium* politico. Ma il caso trevigiano mostra anche, forse con più evidenza rispetto a quanto non sia stato sinora esplicitato, che il ceto dirigente veneziano era perfettamente attrezzato in linea di principio, dal punto di vista culturale, per impostare nei confronti delle città soggette e dei loro statuti un rapporto impositivo e non collaborativo, un rapporto rigido e non duttile. Quello che *non* farà nel Quattrocento nelle altre città, cioè riforma sostanziale dall'alto degli statuti municipali e elaborazione organica di un corpo di decreti, il governo veneto lo aveva in qualche modo fatto nel Trecento a Treviso, cioè in una città che aveva pur sempre una ricca e gloriosa tradizione statutaria municipale. In quell'epoca, è stato osservato sin dal Settecento, «erano instrutti li venetiani anco della romana giurisprudenza»: il ceto di governo veneziano nonostante i suoi complessi di inferiorità (o talvolta di superiorità) in materia di cultura giuridica, sapeva come rapportarsi alla tradizione giuridica che informava gli statuti delle città di terraferma, e non era d'altronde alieno a priori dall'esportare il proprio diritto (sia pure con il pragmatismo e la moderazione del caso).

Perché ciò in qualche misura accade a Treviso, e non altrove? Restando sul solo piano giuridico-culturale, il diverso approccio, la differenza delle scelte del governo veneziano non si spiega. Le motivazioni vanno cercate ovviamente nei rapporti di forza su altri piani: la debolezza del *partner* politico, l'intimità e l'impellenza dei rapporti economici e sociali tra le due città, avevano reso possibile e/o avevano

[44] M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento*, cit., p. 50.

determinato questa scelta, che in situazioni diverse (come accade a Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo) non si prospetta neppure. A ulteriore riprova di questa affermazione, sta la circostanza che – come accenneremo più oltre – il solo statuto riformato quattrocentesco che contenga qualche contaminazione di diritto veneziano è quello dell'altra città della terraferma orientale, in cui il concreto esercizio della sovranità si svolge nel Quattrocento, sul piano fiscale e giurisdizionale, con pienezza e sicurezza, cioè Padova[45].

3. *Gli statuti quattrocenteschi delle altre città di terraferma*

È interessante pertanto vedere – e costituisce l'oggetto principale di questa ricerca – come si articola il rapporto fra tradizione statutaria locale e quadro istituzionale quattrocentesco nelle altre città della terraferma, in situazioni profondamente diverse, rispetto a quella trevigiana e tra di loro.

In generale, le riforme statutarie attuate nel Quattro e Cinquecento nelle città italiane si possono far rientrare nella generale tendenza al definitivo adeguamento, alla subordinazione dello *ius proprium* al diritto comune, superate ormai le tensioni tra dottori e politici dell'età comunale e le sistematizzazioni trecentesche. Ne va valutata però la funzionalità come strumenti giuridico-politici di garanzia dell'assetto sociale tendenzialmente più rigido che emerge nelle città italiane del Quattrocento (l'assetto 'patrizio')[46], e la compatibilità, e le forme della compatibilità, di questi assetti e della loro veste-statuto nel quadro dello Stato sovracittadino. Non intendiamo muoverci sul terreno tecnico, che non ci compete, ma continuare la riflessione sugli aspetti politico-istituzionali e quelli ad essi connessi, e va sviluppata allora una serie di osservazioni e di riflessioni preliminari.

[45] Cfr. qui sotto, testo corrispondente a nota 148.

[46] È sufficiente rinviare qui alla classica ricerca di M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale* (Università di Macerata, Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, 1), Milano 1969, ad es. pp. 459 ss.

a. Gli 'altri' statuti: statuti mercantili e daziari

Un primo aspetto, a nostro avviso di un certo rilievo, che in questa sede ci limitiamo semplicemente ad enunciare, è legato al fatto che il materiale statutario cittadino da valutare nei suoi adattamenti quattrocenteschi (adattamenti interni, e riconoscimenti veneziani) non deve comprendere solo le leggi municipali in senso stretto, ma tutto il complesso della produzione legislativa che l'esperienza comunale e cittadina aveva nel suo sperimentalismo istituzionale partorito; produzione, la cui efficacia era tutt'altro che esaurita. Rispetto agli statuti dei comuni, certi settori di legislazione sollecitano non di rado nel governo veneto minori cautele, una maggiore reattività e un atteggiamento più incisivo, proprio perché si collocano in settori normativi il cui impatto sul sempre vivo municipalismo veneziano è più diretto: l'annona, o il commercio, per esempio. Esempio tipico sono gli statuti delle organizzazioni mercantili, come la *Domus mercatorum* veronese, l'organismo politico-economico che aveva figliato la signoria scaligera e che aveva nell'assetto amministrativo locale un ruolo più alternativo o parallelo che subalterno rispetto al comune, sì che solo gli statuti riformati del 1450 formalizzeranno la subordinazione dei suoi statuti a quelli del comune urbano[47]. Anche a Padova gli *statuta misterii artis lane*, e a Brescia gli *statuta mercantie*, rispetto agli statuti del comune vengono per così dire stralciati e confermati a parte, rispettivamente nel 1407[48] e nel 1429[49]. Lo stesso può dirsi

[47] *Statutorum Veronae libri quinque...*, Venetiis 1747, p. 43, st. XCII del libro I.

[48] Archivio di stato di Padova (d'ora in poi ASPadova), *Ducali*, reg. 4, c. 4r; cfr. R. CESSI, *Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV*, Venezia 1908, pp. 99-100 e S. COLLODO, *Signore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento*, in «Nuova rivista storica», LXXI, 1987, pp. 487-98 e nota 43.

[49] *Littere pro approbatione et confirmatione presentium statutorum mercatorum* di Tommaso Michiel podestà di Brescia, 20 ottobre 1429; ducale di Francesco Foscari del 1439, in *Statuta civitatis Brixiae cum reformationibus alias aeditis...* (Statuta Italiae, 11), Brixiae 1557 (rist. anast. Bologna 1987), p. 368.

degli statuti dei dazi, che vengono attentamente valutati e di cui si tenta qualche modifica[50], in genere senza esito; senza peraltro che questo significhi un tentativo di politica daziaria organica e il superamento delle 'economie di distretto'[51], che vengono al contrario passivamente recepite all'interno della compagine territoriale della terraferma e sostanzialmente rispettate per le città che non siano a immediato ridosso della laguna (Padova, Treviso).

b. I precedenti delle revisioni quattrocentesche: statuti e decreti nel Trecento signorile veneto

Un altro problema da porre preliminarmente, e di un certo rilievo ai fini del discorso che andiamo facendo, verte come si accennava all'inizio sulle caratteristiche della legislazione statutaria delle città venete nel Trecento.

L'arbitrium sugli statuti – il fatto non è forse stato adeguatamente sottolineato nelle sue implicazioni, nelle ricerche recenti – era pacificamente accettato e concretamente esercitato da oltre un secolo di tradizione signorile nel Veneto scaligero e carrarese, con interessanti differenziazioni fra Vicenza, Padova e Verona. La ricca tradizione legislativa di queste città muoveva dalle statuizioni duecentesche, rielaborate ovunque nella seconda metà del secolo dai governi di popolo o signorili: è questa la fase di passaggio dalla stratifi-

[50] Per un cenno cfr. M. KNAPTON, *Guerra e finanza (1381-1509)*, in G. COZZI - M. KNAPTON, *La repubblica di Venezia*, cit., p. 330 (*Pacta datiorum* veronesi del 1409); per Padova A. PINO BRANCA, *Il comune di Padova sotto la dominante nel secolo XV. (Rapporti amministrativi e finanziari)*, in «Atti del r. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», XCII, 1937-38, parte II, pp. 81-82 e cfr. Biblioteca Comunale di Treviso, ms 408, citato in G.M. VARANINI, *Aspetti della produzione e del commercio del vino nel Veneto alla fine del medioevo*, in *Il vino nell'economia e nella società italiana medioevale e moderna. Convegno di studi, Greve in Chianti, 21-24 maggio 1987* (Quaderni della «Rivista di storia dell'agricoltura», 1), Firenze 1988, p. 80 nota 66.

[51] L'espressione è usata da M. KNAPTON, *Guerra e finanza*, cit., p. 332.

cazione indiscriminata alla partizione ordinata in quattro o cinque libri, dedicati al reggimento politico, al civile, al criminale e all'amministrazione[52]. L'indagine sugli statuti veneti trecenteschi non si presenta semplice: i testi (due a Vicenza, due a Verona, uno a Padova) sono tutti inediti[53], e di ogni singolo testimone occorrerebbe precisare caratteristiche e modalità di utilizzazione. La mancanza di studi su queste raccolte va inserita in un più generale contesto storiografico: gli studi di carattere istituzionale sulle signorie venete hanno languito nei decenni recenti, fermi in sostanza alla tematica ercoliana, nonostante alcuni promettenti (anche se ormai lontani nel tempo) avvii di ricerca su Padova da parte di Kohl[54] e nonostante le riflessioni di Ventura[55]; e ciò non è stato senza influenze sulle ricerche dedicate al Quattro e Cinquecento veneto, che possono essere state condi-

[52] Per qualche cenno su queste redazioni, cfr. per Padova (statuti raccolti nel 1285) J.K. HYDE, *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Padova-Trieste 1985, p. 278; per Vicenza (statuti redatti nel 1264) G. CRACCO, *Da comune di famiglie a città-satellite*, in *Storia di Vicenza*, II: *L'età medioevale*, a cura di G. CRACCO, Vicenza 1988. Gli statuti di Verona (1276 ss., cfr. note 56 e 58), editi da tempo, non sono stati sinora oggetto di studi adeguati.

[53] A Verona come a Padova e Vicenza sono editi solo gli statuti duecenteschi: cfr. rispettivamente *Liber iuris civilis urbis Veronae*, a cura di B. CAMPAGNOLA, Veronae 1729, del periodo comunale, e l'edizione qui sotto citata (nota 56) per la redazione del 1276; le altre edizioni furono promosse nell'Ottocento da figure eminenti della cultura e dell'erudizione municipale: *Statuto di Vicenza MCCLXIV*, a cura di F. LAMPERTICO (Monumenti della r. Deputazione veneta di storia patria, Statuti), Venezia 1886; *Statuti del comune di Padova nel secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova 1873.

[54] B. J. KOHL, *Government and society in Renaissance Padua*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», II, 1972, pp. 205-211. Cfr. ora le ricerche di S. COLLODO, *La pratica del potere a Padova nel secondo Trecento*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 9, 1987, pp. 111-133 (riedito in *Una società in trasformazione. Padova dal XII al XV secolo* [Miscellanea erudita], Padova 1990).

[55] Restano un punto di riferimento le pagine dedicate alla «vocazione aristocratica della signoria», in A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 3-37, ristampate nell'antologia *La crisi degli ordinamenti comunali e le origine dello stato del Rinascimento*, cit.

zionate a proiettare in modo irriflesso all'indietro, sul Trecento, un'immagine troppo omogenea della terraferma.

A prescindere da alcuni interessanti aspetti formali, quali la presenza o l'assenza nei codici ufficiali degli statuti che conferiscono l'arbitrio ai signori – statuti che nel caso scaligero sono inseriti in pompa magna nella copia ufficiale dello statuto riformato del 1328[56] e rinnovati ad ogni successione, mentre non figurano nel codice carrarese, relegati fra i cosiddetti extravaganti tramandatici occasionalmente in copie[57] – uno dei problemi capitali in funzione degli sviluppi quattrocenteschi è quello del rapporto statuti-decreti, che nelle signorie venete non viene mai formalizzato nella gerarchia delle fonti di diritto, così come accade in diversi statuti lombardi dell'età di Bernabò e di Giangaleazzo Visconti e che si presenta in modo assai articolato.

Al riguardo, occorre innanzitutto distinguere le città sedi di un regime signorile – Verona e Padova – dalle città soggette. Nelle due principali città della Marca la diversa evoluzione politico-istituzionale comporta approcci diversi al testo fissato, nell'uno e nell'altro caso, nel tardo Duecento. Gli statuti veronesi (di cui è edita la redazione attribuibile al 1276,

[56] Per quanto riguarda Alberto della Scala, si vedano nel codice recentemente compilato gli statuti relativi alla sua elezione a capitano e rettore del popolo e dei mestieri, del 27 ottobre 1277, fra cui quello che gli conferisce «libera et generalis potestas interpretandi, mutandi et corrigendi et absolvendi omnia statuta et ordinamenta et reformationes consiliorum ad suam voluntatem»; ogni sua modifica ha *vis statuti* (*Gli statuti veronesi del 1276 con le correzioni e le aggiunte sino al 1323*, a cura di G. SANDRI [Monumenti storici pubblicati dalla regia Deputazione di storia patria per le Venezie, NS III], I, Venezia 1940, pp. 229-232, statuti CCLXXXXI-CCLXXXXV del l.I; cfr. anche L. SIMEONI, *La formazione della signoria scaligera*, in *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona 1960 («Studi storici veronesi», X, 1959), pp. 218-19. Per il Trecento cfr. Biblioteca Comunale di Verona (d'ora in poi BCVerona), ms 3036, cc. 74rv, 75rv (alla fine del libro I); si tratta del codice statutario del 1328, attualmente in corso di edizione a cura di S. BIANCHI e R. GRANUZZO nel «Corpus statutario delle Venezie» diretto da G. Ortalli.

[57] V. LAZZARINI, *Statuto che conferisce la signoria a Francesco I da Carrara*, in «Archivio veneto», s. 5ª, XVI, 1934, pp. 284-90; P. SAMBIN, *Il conferimento della signoria a Francesco II da Carrara*, in «Atti e memorie dell'Accademia patavina», LXXIII, 1960-61, pp. 69-93.

quando ancora vigeva formalmente il regime 'di popolo', e modificata negli anni immediatamente successivi)[58] denotano un forte contrasto fra la situazione di fine Duecento quando – vivo ancora un certo legame tra i signori e le istituzioni comunali – si sente il bisogno di continuare a integrare il codice coi *mandata* signorili, e il successivo illanguidimento ed esaurimento di questo rapporto. La redazione compilata sotto Cangrande I della Scala, nel 1328, si presenta nel codice conservatoci (uno di quelli in uso nel palazzo comunale) relativamente 'pulita', pur non mancando diverse inserzioni di riformagioni[59]: le *ambaxate* signorili, gli ordini di immediata esecutività promananti dal palazzo e dalla fattoria scaligera, seguono in genere[60] canali formali e strumenti di applicazione diversi, che possono anche essere ovviamente il funzionariato e la macchina esecutiva del comune urbano, ma non certo necessariamente lo statuto.

Anche nella prassi padovana, attestata dal codice degli statuti carraresi (1362)[61], si nota una significativa evoluzione. La redazione tardoduecentesca (rivista profondamente fra gli anni '70 e '80, completata nel 1285), non era stata aggiornata con l'ampia produzione legislativa dei decenni successivi. Sono molto numerosi nella documentazione archivistica padovana gli statuti cosiddetti extravaganti, non riportati per l'età tardocomunale e per il primo periodo di governo

[58] *Gli statuti veronesi del 1276*, cit., da consultare con l'importante recensione di G. MOSCHETTI in «Studia et documenta historiae et juris», VII, 1948, pp.216-32, in particolare per la discussione sulla datazione.

[59] BCVerona, ms 3036: si tratta di una delle copie d'uso del codice.

[60] Per un'eccezione cfr. BCVerona, ms 3036, c. 268r.

[61] Ne esistono due testimoni: Biblioteca del Museo Civico di Padova (d'ora in poi BCPadova), ms B.P. 1237 (è una delle copie ufficiali, compilata nel 1362 dal copista Iohannes de Lyebenberch, che si sottoscrive a c. 316r); Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, ms Lat. V 37 (=2306), forse appartenuta al collegio dei giudici di Padova e compilata leggermente più tardi, sotto la podesteria di Simone Lupi di Soragna (podestà di Padova dal 1364 al 1368): cfr. M. MAGLIANI, *Studi preparatori per l'edizione degli statuti comunali di Padova dell'età carrarese*, tesi di specializzazione, Università di Padova (Scuola di specializzazione per bibliotecari), rel. F. SENECA, a.a. 1988-89.

signorile nel codice duecentesco (fino alla sua obliterazione nel 1362) ma reperibili in grande numero in copie autentiche negli archivi locali[62]. I regimi signorili, prima nel breve periodo di dominazione scaligera (1329-1338)[63] e poi soprattutto nel periodo di governo di Ubertino da Carrara (1338-1345)[64], portarono a revisioni profonde: sotto il primo Carrarese fu prodotta forse una redazione completamente nuova dello statuto cittadino, e certamente una cospicua raccolta di riformagioni che poi confluirono nella revisione voluta da Francesco il Vecchio nel 1362. Quest'ultima si colloca in una fase di consolidamento istituzionale importante del regime signorile. Pochi anni prima (1354) ai Carraresi era stato concesso il vicariato imperiale da Carlo IV; e in tale circostanza, proprio riguardo alla libertà di statuire da parte del signore, alla *potestas condendi legem*, la signoria padovana aveva ricevuto per così dire una legittimazione dottrinale, grazie alle riflessioni in materia elaborate da Ranieri Arsendi, il maestro e collega di Bartolo recentemente trasferitosi all'Università di Padova[65]. Le forme furono a lungo mantenute, giacché solo nell'estrema fase signorile, quella di Francesco Novello a fine Trecento (1390-1405), si adottò da parte dell'autorità signorile legiferante la formula *statuo, ordino et volo,* inserendo senz'altro il provvedimento nel testo statutario. È una diversità di procedure della quale si ha coscienza nel Quattrocento laddove si afferma a proposito

[62] Vedi ad esempio S. BORTOLAMI, *Lo statuto padovano del 1320 «super bonis rebellium»*, in «Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti», LXXXVI, 1974-75, pp. 385-402.

[63] B. CESSI, *Gli statuti padovani durante la dominazione scaligera in Padova,* in «Atti dell'Accademia scientifica veneto-trentino-istriana», II, 1907, pp. 66-124.

[64] G. BEDA, *Ubertino da Carrara signore di Padova,* Città di Castello 1906, pp. 75-105.

[65] F. MARTINO, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova,* Catania 1984, specie p. 114. Cfr. anche in generale, sul problema del rapporto fra dottrina e pratica statutaria dei *tyranni* nel Trecento, D. QUAGLIONI, *Situazione e dottrine. Le elaborazioni dei giuristi,* in *Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci (Congresso storico internazionale, Foligno 10-13 dicembre 1986),* Perugia 1989, I, p. 47.

della legislazione carrarese che «in pluribus et pluribus locis prout per tempora sua statuta condebantur et ipsi observare iubebant», riferendosi dunque ad una pluralità di sedi istituzionali per la *conditio legum*.

Nei codici statutari di città soggette ad autorità esterne come Vicenza, opera invece quello che potremmo definire l'effetto-lontananza, o l'effetto-periferia. È molto più frequente infatti trovare tracce consistenti di normativa di provenienza signorile in essi, che non nelle raccolte normative della città 'capitale', sede dell'autorità signorile. Ciò, per l'ovvia funzione di punto di riferimento di tutto il complesso della attività amministrativa e di governo decentrato che l'apparato burocratico di un comune soggetto viene *ipso facto* ad assumere; e per la mancanza di archivi di ufficio che caratterizza la nascente burocrazia signorile. Già nella seconda metà del Duecento, nel periodo di soggezione al governo del comune di Padova (dal 1266), lo *ius statuendi* della città berica è soggetto al controllo esplicito della dominante: «non permittam facere aliquod statutum in civitate Vincencie sine speciali mandato potestatis comunis Padue», afferma il *sacramentum* del podestà (che è un cittadino padovano) di Vicenza. E i codici riformati nel 1311 (sotto il governo del vicario di Enrico VII di Lussemburgo) e poi di nuovo nel 1339 (essendo signori Alberto II e Mastino II della Scala) contengono per i decenni successivi alla promulgazione una grande massa di riformagioni in diversa materia. In particolare per quanto riguarda i decenni centrali del Trecento, si tratta di norme – emanate indifferentemente, si badi, dalla persona del dominus, titolare dell'*arbitrium*, o da un suo *familiaris* o fattore (personaggi questi inquadrabili sotto quell'etichetta di *canes curiarum* che legiferano *pro libito voluntatis*, tanto esecrati da Baldo) – che si mescolano nel codice statutario con le delibere del consiglio cittadino[66]. Il comune di Vicenza ebbe naturalmente in età scaligera un *liber ambaxatarum*, che conservava appunto la normativa

[66] Per tutto ciò cfr. la pur rapida analisi di G.M. VARANINI, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia*, in *Storia di Vicenza*, II, cit., pp. 147-149. In particolare per gli statuti degli anni '40-'80 aggiunti al

proveniente dalla capitale; ma non è possibile precisare i criteri di selezione in base ai quali una parte di questa normativa veniva riversata nel codice statutario municipale. Qualche decennio più tardi lo stesso accade in Treviso, soggetta per breve periodo (negli anni 1384-88) all'autorità del signore di Padova Francesco il Vecchio da Carrara: uno statuto teorizza

«quod quecumque ambaxiata reperiretur scripta ad cancellariam in comuni Tarvisii per notarium sigilli... ex parte magnifici domini nostri Padue etc. vel alterius pro parte domini nostri antedicti referentis, sit firma et rata et pro statuto et lege observetur»[67].

Con cautela, dunque, in Padova e in Verona, e con minori scrupoli formali nelle città soggette, i *domini* trecenteschi intervengono negli statuti municipali. Scelte ancora più chiare in direzione di un drastico esercizio dell'*arbitrium* compie infine, nei confronti degli statuti di una città soggetta, il governo di Gian Galeazzo Visconti, che applica anche in Verona (conquistata nel 1387) una linea di intervento immediato in materia di legislazione municipale analoga a quella adottata nelle città lombarde[68]. La dominazione viscontea su Verona (e su Vicenza; rispettivamente 1387-1405 e 1404), lungi dall'essere quella stanca parentesi in attesa del sicuro abbraccio con il leone di S. Marco che la storiografia tradizionale presenta, si rivela per le due città un momento estremamente significativo di definizione di rapporti istituzionali

testo del 1339 cfr. Biblioteca Bertoliana di Vicenza (d'ora in poi BBVicenza), ms Gonz. 22.8.10 (=569): dopo l'ultimo libro, si riportano alla rinfusa riformagioni effettuate dal Consiglio dei 500, *ambaxate* in volgare e in latino dei signori scaligeri, in più occasioni «statuta missa inclusa in quadam littera domini Cansignorii [de la Scala]» al podestà di Vicenza, *provisiones sapientum* prese dai *sapientes ad utilia* del comune urbano (la magistratura ristretta, in via di affermazione in quei decenni).

[67] G. LIBERALI, Prefazione, cit., p. LXXIV.

[68] Cfr. in generale C. STORTI STORCHI, *Aspetti della legislazione statutaria lombarda nell'età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)* (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), Bordighera 1990, pp. 71-101.

e di primo inserimento in una grande formazione territoriale[69], e in questo quadro ben si inserisce la politica statutaria viscontea. Del resto, le risposte ai *capitula* di dedizione del 1387 avevano avocato al Visconti ogni autorità in materia legislativa, senza concessioni o promesse in ordine al rispetto degli statuti cittadini. La revisione fu infatti compiuta completamente a Pavia, con un disinteresse per le condizioni locali che si riverberò fin nell'uso di unità di misura monetarie lombarde; a Verona si inviò (1393) il prodotto bello e confezionato, «statuta... que videri examinari et corrigi fecimus prout pro comuni bono... cognovimus expedire», con scarsissimo conto delle peculiarità locali (per non fare che un esempio, ci si rifà a «illa glossa quam approbat dominus», non alla glossa accursiana secondo la tradizione veronese, poi ripristinata nel Quattrocento)[70]. I *mandata* signorili vengono registrati, secondo moduli operativi più razionali ed organici, in appositi registri. Quanto al merito della revisione viscontea, si tratta di una rielaborazione meditata ed attenta, che non esita ad esempio ad abrogare un intero libro (quello relativo all'organizzazione militare)[71] della precedente redazione scaligera.

Il governo veneto si sostituì dunque ad autorità signorili che – pur compiendo scelte estremamente diversificate, nella forma e nella sostanza – avevano già pienamente esercitato l'*arbitrium* sulla legislazione di tradizione comunale: trovò di fronte a sé comuni urbani ed *élites* di consiglio già avvezze, da lunghi decenni, a questa pratica, secondo modalità tra loro diverse.

[69] Per questo giudizio cfr. già, rapidamente, G.M. VARANINI, *Il bilancio della Camera fiscale di Verona nel 1479-80. Prime osservazioni*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti (XV-XVIII secolo)*, a cura di G. BORELLI - P. LANARO SARTORI - F. VECCHIATO, Verona 1982, pp. 289-90.

[70] Cfr. qui sotto, nota 138.

[71] Per tutto ciò cfr. BCVerona, ms 2008, e l'analisi che ne fa G. SOLDI RONDININI, *La dominazione viscontea a Verona (1397-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV, Verona 1983 (ma estr. antic. Verona 1978), pp. 156-175.

c. All'inizio della dominazione veneziana

Com'è noto, i rapporti fra le città assoggettate nel 1404-1406 e la dominante vennero regolati attraverso 'patti di dedizione', che impostarono su basi formalmente contrattuali le relazioni fra le due parti[72]; ad esse tennero dietro quei *capitula*, che le fonti delle città di terraferma presentano generalmente come *privilegia* (ma che talvolta nelle fonti veneziane sono definiti *concessiones*), che regolavano i rapporti reciproci sulle materie più diverse, sulla base delle richieste delle città di terraferma.

In questi testi, che resteranno fondamentale punto di riferimento per i rapporti fra le città della terraferma e Venezia nel Quattrocento (e dopo), le competenze delle istituzioni municipali sul piano militare e fiscale, pur esse avocate dalle autorità signorili preesistenti a quella veneziana, sono assunte in pieno dal governo lagunare[73]; così come ferma fu la rivendicazione delle prerogative in materia di politica ecclesiastica[74]. La camera fiscale veneziana ereditò sostanzialmente, per esempio, le funzioni degli organismi amministrativi signorili (le fattorie) nella gestione dei dazi e della imposizio-

[72] A. MENNITI IPPOLITO, *Le dedizioni e lo Stato regionale*, cit., pp. 5-29, e le altre ricerche citate sopra, nota 3. Cfr. poi in generale A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 39 ss., e in particolare per Padova il rinvio alla fonte in G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 265; per Vicenza J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance State* (The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 106th Series, no. 3); Baltimore and London 1988, pp. 10-11; per Verona cfr. G. BIADEGO, *Dante e l'umanesimo veronese*, in «Nuovo archivio veneto», n.s., X, 1905, pp. 410-25.

[73] Lo confermano tutte le ricerche monografiche su singoli casi di città di terraferma nel Quattrocento, ampiamente citate in queste note (Knapton su Padova, Grubb su Vicenza, Law su Verona).

[74] Per un'energica sottolineatura di questi temi («ben pochi principi in Italia e in Europa potevano vantare nel Quattrocento un potere statale relativamente penetrante e articolato sul territorio, paragonabile a quello esercitato dal patriziato della città-stato veneziana») cfr. A. VENTURA, Introduzione, in *Dentro lo «stado italico». Venezia e la terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO e M. KNAPTON (Biblioteca «Civis», 2), Trento 1984, pp. 5-15.

ne diretta, che essi avevano – di fatto, ma talvolta anche formalmente – sottratto al comune urbano[75]; il governo veneto fu con pochissime eccezioni[76] assai rigido nel riservare esclusivamente a sé e ai cittadini veneti le cariche comportanti il *merum et mixtum imperium*.

In materia di legislazione municipale, si garantì l'assoluto rispetto dello *status quo*: una scelta non scontata, giacché – per fare un esempio vicino nel tempo e nello spazio – in una circostanza analoga il governo visconteo nel 1421 si era rifiutato di ratificare gli statuti di Brescia conquistata, non impegnandosi in alcun modo. Alla richiesta di conferma avanzata dalla città, Filippo Maria Visconti rispose infatti «Dux cupidus boni status civitatis providebit sicut videbitur convenire»[77]. Diversamente le cose andarono nel Veneto. Nei patti tra Venezia e il comune di Vicenza (1404), come ha osservato Cozzi[78], si volle che dagli statuti locali «fosse tolto quanto di avverso a Venezia si conteneva», ma la tutela *ad unguem* di «statuta, et concessiones facte ipsi fidelissime comunitati nostre» fu più volte ribadita[79]. Nei *capitula* che riguardano Verona[80] e Pa-

[75] M. KNAPTON, *Il fisco nello stato veneziano di terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate*, in *Il sistema fiscale veneto*, cit., p. 23 ss.

[76] Una riguardò, ma solo per i primi decenni del Quattrocento, la carica di *capitaneus deveti* nel territorio di Verona.

[77] A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano(1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello Stato regionale*, in *Stato società e giustizia*, II, cit., p. 31.

[78] G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 265-66.

[79] J.S. GRUBB, *Comune privilegiato e comune di privilegiati*, in *Storia di Vicenza*, cit., III/1, Vicenza 1989, pp. 45-46.

[80] I legati cittadini sono ovviamente incaricati il 3 luglio 1405 di conferire al dominio veneto l'autorità di «statuta, ordinamenta et reformationes... condere seu condi facere... interpretare et corrigere, mutare et addere... suo libero arbitrio et voluntate uti vera et pleno iure domina» (Archivio di stato di Verona [d'ora in poi ASVerona], *Archivio antico del comune*, reg. 56, c. 9r; G. BIADEGO, *Dante e l'umanesimo veronese*, cit., p. 420, oltre alla ricerca del Law qui sotto citata), ma le risposte ai *capitula* presentati a Venezia il 12 luglio sono di diverso tenore («Omnia statuta civitatis Verone et domus mercatorum inviolabiliter observentur, et se-

dova[81] (1405 e 1406), il rispetto degli statuti vigenti non è soggetto, in teoria, ad alcuna condizione. Nel caso di Brescia, la riforma degli statuti «sub titulo ... prelibate dominationis» era stata invece richiesta (nel 1428, al momento dell'acquisizione della città) dagli stessi cittadini nei capitoli di una dedizione, nella quale il ceto dirigente locale mostrò una consapevolezza particolarmente acuta del passo che compiva[82], e fu prontamente effettuata (1429) da una commissione di statutari, esclusivamente cittadini; il senato menzionò espressamente, nell'approvazione, l'*arbitrium et libertas* di apportare correzioni[83].

L'indiscutibile capacità di principio del governo della dominante a esercitare un controllo sulla materia statutaria non

cundum formam dictorum statutorum contra inquilinos, decimales, laboratores et partiarios de fructibus et redditibus... debitum ius reddatur et fiat»: *Statutorum Veronae libri quinque*, cit., p. 393). È anche e forse soprattutto questa seconda parte del provvedimento, come ha giustamente osservato J.E. LAW, *Verona and the Venetian State in the fifteenth Century*, in «Bulletin of the Institute of Historical Research», LI, 1979, p. 15, che interessa al ceto dirigente veronese; ma va ribadita anche l'altra osservazione del Law, laddove sottolinea che il permanere immutata, nei secoli, di questa formulazione (la ducale contenente i privilegi fu ristampata assieme agli statuti fino al Settecento) aveva un valore psicologicamente gratificante, «as a reminder of the original negotiations», suggerendo che i rapporti Verona-Venezia fossero «rather that of two separate authorities linked by treaty». Del resto negli statuti del 1450 si pongono sullo stesso piano i diplomi concessi da Federico Barbarossa «et ab aliis principibus ecclesiasticis et secularibus» e i *privilegia* veneziani per Verona, tutti da ricercare e conservare in originale e in copia «in aedem sacram», nella sacrestia comunale (*Statutorum Veronae libri quinque*, cit., p. 39, st. LXXXII del libro I).

[81] A. GLORIA, *La bolla d'oro della dedizione della città di Padova alla repubblica veneta*, Padova 1848; A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 52-53.

[82] A. MENNITI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e Venezia (1427)*, cit., p. 51.

[83] A. VALENTINI, *Gli statuti di Brescia dei secoli XII al XV illustrati e documenti inediti*, in «Nuovo archivio veneto», VIII, 1898, t. XVI, pp. 88-90; G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 266 nota 11. Va sottolineato che dopo le sommarie annotazioni del Valentini, vecchie ormai di quasi un secolo, nessuna ricerca specifica è più stata svolta sugli statuti quattrocenteschi bresciani.

fu dunque, nella concreta realtà dei fatti, inizialmente applicata. L'occasione offerta dalla preesistente prassi di piena subordinazione degli organi di governo municipali delle città soggette non fu colta, e fu adottata una linea di comportamento diversa in modo sostanziale da quella assunta, nel secolo precedente, in Treviso; e radicalmente diversa anche dalle categoriche imposizioni (pur tra di loro profondamente difformi) che presiedono, negli anni immediatamente successivi all'espansione territoriale, alla politica statutaria negli Stati regionali lombardo e toscano. È del resto significativo che volendo citare attestazioni di interventi autoritativi del senato veneto in materia di statuti delle città di terraferma, non ci si rifaccia mai, negli studi recenti, ad episodi anteriori ai decenni centrali del secolo[84].

d. Circostanze e protagonisti delle riforme quattrocentesche

La revisione e la promulgazione del nuovo testo statutario avviene nelle città al di qua del Mincio dopo un lasso di tempo non sempre breve rispetto alla conquista/dedizione, e dopo una gestazione di varia durata: a Padova nel 1420, a Vicenza nel 1425, a Verona nel 1450. Diverso il caso della Lombardia veneta, ove ad una prima immediata revisione ne seguono altre a distanza di molti decenni, sempre per sollecitazione locale (Bergamo, 1430 e poi di nuovo 1453 e 1491; Brescia, 1429 e 1465)[85]: su ciò influì probabilmente la tradizione di una immediata riformulazione statutaria nelle città

[84] G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 266-67 e note: Verona 1429 (ma si tratta di delibere del consiglio cittadino, non di capitoli), Verona 1450; Bergamo 1491; la formula inserita negli statuti di Vicenza – come afferma Cozzi stesso – è «volutamente ambigua». Cfr. poi A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 44 nota 9 (Treviso 1443; Verona 1450).

[85] Per un quadro rapido ma preciso della storia statutaria di Bergamo – particolarmente ricca e complessa – in età viscontea e veneziana, cfr. C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria* (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 10), Milano 1984, pp. 5-

conquistate, che caratterizza il Trecento visconteo. Ma nelle tre città della Marca lo scarto cronologico va dai 15 anni di Padova ai 45 di Verona, e la tolleranza di decenni della sconveniente menzione dei nomi stessi dei tiranni nelle leggi municipali[86], gli intervalli anche decennali fra le fasi preliminari e i lavori di revisione veri e propri[87], sono già di per sé una circostanza indicativa, che rinvia piuttosto ai ritmi e alle esigenze del ceto dirigente locale – o *anche* a questi ritmi e a queste esigenze – che non ad una volontà del governo veneziano[88].

Allo stesso modo, è indicativa la relativa accidentalità delle iniziative che in alcuni casi determinano la riforma. A Verona, dopo una occasionale menzione del problema nel 1414[89], e un tentativo fallito nel 1427, pure blandamente sollecitato dal podestà veneziano[90], si prende nel 1450 spunto dalla delibera recentemente presa a livello di consiglio cittadino di

7 ss. Per Brescia cfr. qui sopra, nota 49, e per la riforma degli anni '60 C. Pasero, *Il dominio veneto fino all'incendio della Loggia (1426-1575)*, in *Storia di Brescia*, II, Brescia 1963, pp. 154-56.

[86] A Verona si provvide, in una copia degli statuti, solo nel 1445: J.E. Law, *Verona and the Venetian State*, cit., pp. 15-16

[87] *Ibidem*, p. 16, sempre per Verona; proposte e discussioni si fecero nel 1414 e 1427 (cfr. qui sotto, note 89-90).

[88] L'affermazione del Cozzi (*La politica del diritto*, cit., pp. 266-67) ove si contrappone il *laissez faire* veneziano nei confronti degli statuti dei centri minori con la riforma degli statuti dei maggiori centri urbani «subito dopo l'insediamento del Dominio veneto» va dunque precisata (per il che cfr. già G.M. Varanini, *Vicenza nel Trecento*, cit., p. 147 nota 38). È vero però che in alcuni casi, come a Verona vi furono immediatamente dopo la dedizione (nel 1409) proposte di riforma degli statuti, ma fallirono.

[89] Da parte di un personaggio particolarmente avvertito, come Zaccaria Trevisan *senior*: cfr. un cenno qui sotto, nota 113.

[90] «Enarravit magnificus dominus potestas quod necessarium erat reformare et corrigere statuta huius civitatis», e fu eletta una commissione della quale fecero parte fra gli altri Iacopo Fabbri, Maggio Maggi, Pierfrancesco Giusti, Bartolomeo Pellegrini e Cristoforo da Campo, tutti fra i più noti giuristi cittadini (ASVerona, *Archivio antico del comune*, reg. 57, c. 102r). In tale occasione venne presa in mano, tra le precedenti redazioni statutarie, almeno quella precedente al formale inizio della signoria

riformare gli statuti pertinenti alla carica (di modesta importanza) del giudice del procuratore, e si ritiene «utile et honorabile» procedere ad una «universalis reformatio» riprendendo un lavoro iniziato da tempo («opus aliquando inceptum»), sollecitato a suo tempo, si è accennato, dallo stesso podestà veneto[91]. Si porrà così rimedio al fatto che, «cum indignitate non mediocri nostre civitatis», gli statuti veronesi non siano nel 1450 ancora stati *intitulati* al governo veneto. A Vicenza l'iniziativa fu a quanto sembra completamente locale, e il podestà Francesco Barbaro, adulato a proposito della riforma nel proemio agli statuti, ebbe tutt'al più – a quanto si arguisce dal testo – il merito di predisporre una raccolta dei decreti veneziani utilizzata dagli statutari[92].

Ovunque le commissioni sono costituite, si è detto, esclusivamente da dottori e patrizi locali, talvolta assieme con il podestà o i rettori in carica, e talvolta con un giudice podestarile; con differenziazioni in questo fra una situazione cittadina e l'altra. Particolari esigenze e preoccupazioni da parte veneziana condizionarono le modalità di revisione statutaria (1420) in Padova, ove la conquista del 1406 aveva rappresentato un fatto traumatico, dove nei capitoli presentati a Venezia traspare una palese irritazione e preoccupazione da parte del ceto dirigente cittadino per l'assetto venutosi a determinare nel distretto (i centri maggiori – Montagnana,

scaligera degli anni '70 del Duecento – quella edita dal Sandri – come prova una revisione della fascicolazione del codice (effettuata e datata appunto nel 1427) di cui si ha notizia dall'ultimo foglio di guardia (BCVerona, ms 3036; ringraziamo Silvana A. Bianchi di questa informazione).

[91] ASVerona, *Archivio antico del Comune*, reg. 60, c. 9r, 23 gennaio 1450: «considerata desuetudine, derogatione et abrogatione plurimorum et multis abinde ordinibus et provisionibus factis per nostrum comune a tempore adepti dominii citra et pluribus etiam ducalibus, decretis atque mandatis que melius starent in forma et volumine statutorum composita, omissis illis aliis absurditatibus et vetustatibus cum presenti tempore et cum regimine ill. nostri dominii minime competentibus».

[92] «Plebiscita... que vaga et dissipata erant unum in corpus congregavit et sub unum aspectum ita composuit ut semper usui parata et in promptu essent»: *Statuta communis Vicentiae*, Vicenza 1480, p. 2; J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., p. 52.

Monselice, Este, Cittadella, ecc. – avevano tutti un podestà veneziano, non padovano)[93], e dove le inquietudini filosignorili di una parte dell'aristocrazia si sarebbero nei decenni successivi rivelate abbastanza serie. In questa città indubbiamente si constata cautela, da parte veneziana, nell'autorizzare una riforma già chiesta da alcuni anni: già nel 1414, attaccandosi ad una norma dello statuto duecentesco e della commissione podestarile, era stata proposta dal ceto dirigente locale la revisione dello statuto cittadino, ma il podestà non aveva voluto iniziare *tantum opus* senza il consenso esplicito di Venezia[94]. Furono adottate particolari cautele procedurali: la commissione incaricata della revisione dello statuto (composta di 16 persone, 4 per quartiere; la città era da 15 anni priva di un organismo amministrativo autonomo, per la scomparsa del consiglio degli anziani) deliberava a maggioranza, con obbligo di notificare a Venezia l'eventuale disaccordo fra la maggioranza dei 16 e i rettori veneziani (e in tal caso prevaleva il parere del governo veneto)[95]. Il controllo veneziano sulla riforma è dunque diretto, si manifesta in corso d'opera. È significativo comunque che nonostante questa condizione di 'libertà vigilata', che poteva senza dubbio essere sentita come umiliante, sia proprio la riforma statutaria a segnare in qualche modo un momento significativo della ripresa dell'identità cittadina e a far da premessa al ripristino del consiglio municipale, che si realizzerà negli anni immediatamente successivi. È infatti «incipiendo post reformationem statutorum Padue» che comincia, negli anni '20, il primo registro degli atti consiliari di Padova[96]: tale era, anche in una condizione di totale subordinazione politica, la forza della tradizione cittadina.

[93] Vedili nelle cc. I-V che precedono le rubriche dello statuto padovano del 1420 (BCPadova, ms B.P. 1236).

[94] BCPadova, ms B.P. 1236, c. IIIr.

[95] A. Pino Branca, *Il comune di Padova sotto la dominante nel sec. XV*, cit., pp. 348-53 e in particolare 350-51; e A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 56.

[96] Lo ricorda A. Ventura, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 58 e nota 31.

Ben diverse sono le circostanze e, vorremmo dire, le sfumature psicologiche connesse alla riforma statutaria in situazioni segnate ancor più fortemente dalla continuità nella transizione allo Stato regionale, come Vicenza. Per questa città l'esemplare ricerca di Grubb ha recentemente sottolineato, con energia, le caratteristiche nettamente municipali dell'iniziativa, proposta una prima volta nel 1417 e poi portata a realizzazione nel 1425[97]. E il contesto è ancora diverso a Verona e Brescia, ove lo statuto è riscritto nei decenni centrali del secolo, quando le due città, economicamente e fiscalmente le più importanti dello Stato *di terra*, hanno il massimo della capacità contrattuale nei confronti della dominante, e nella dialettica bilaterale con essa spuntano cospicui successi, ad esempio sul piano dei carichi fiscali[98]. È questo un altro elemento importante, da tenere sempre ben presente: il problema della riforma statutaria non va infatti mai, e men che meno in questi casi, isolato dal quadro complessivo dei rapporti istituzionali, fiscali, economici con Venezia. A Verona in particolare gli anni '40 sono gli anni di una marcata 'ripresa' urbana; e gli anni attorno e dopo il 1450 anche di un più appariscente consenso al governo veneziano, dopo che ancora in occasione della guerra veneto-viscontea del 1438 non pochi esponenti del patriziato cittadino avevano manifestato incertezze nei confronti del regime.

Diverse sfumature, dunque. Tratto comune a Padova, Verona, Vicenza e Brescia[99] è comunque la elevata rappresentati-

[97] J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., pp. 52 ss. Grubb sottolinea fortemente la specificità del caso vicentino, che non sembra peraltro differenziarsi in modo radicale da quello veronese o bresciano. Ricordava la richiesta di revisione del 1417 già G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, III parte 2ª: *Dal 1404 al 1563*, Vicenza 1958, p. 486.

[98] M. KNAPTON, *Guerra e finanza*, cit., p. 321; G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)* (Studi e ricerche storiche, 81), Milano 1986, p. 16, con rinvio alla precedente bibliografia.

[99] Dove la commissione di nomina consiliare eletta nel 1448 è composta di soli bresciani, e bresciani sono i 15 revisori eletti nel 1465, 10 dei quali appartengono alla nobiltà: cfr. C. PASERO, *Il dominio veneto*, cit., pp. 155-56.

vità delle commissioni. L'intervento del tecnico esterno non è raro, in circostanze analoghe, in altre città, sotto regimi signorili: a Mantova nel 1404 la riforma statutaria è effettuata dal giovane ma già autorevole Raffaele Fulgosi[100]. Nel caso delle città venete però all'autorevolezza del giurista, non operante da solo del resto ma inserito in un collegio di riformatori, si unisce la condizione di esponente del patriziato urbano. A Padova l'intreccio è particolarmente stretto: diversi docenti universitari o promotori alle lauree sono coinvolti nei lavori della commissione, sì che alla rappresentatività topografica (quattro membri per quartiere) si accompagna (nel proemio agli statuti) l'insistenza sul prestigio dei *doctores eximii* e *sagacissimi* che avevano preso parte ai lavori: tra di essi Prosdocimo Conti, Marino Zabarella, Galeazzo Dondi dall'Orologio, Antonio da S. Leonardo[101]. Si sente inoltre il bisogno di precisare – *in limine* al codice riformato, nell'elencazione dei *cives statutarii* – che oltre ai 16 rappresentanti dei quartieri «interfuerunt etiam cives alii non pauci, viri notabiles et doctores egregii», e fra di loro ancora docenti quali Benedetto Dottori, Fabio Massimo da

[100] M. VAINI, *Gli statuti di Francesco Gonzaga IV capitano. Prime ricerche*, in «Accademia nazionale virgiliana. Atti e memorie», LVI, 1988, p. 191.

[101] Su di loro cfr. A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova. Profili bio-bibliografici e cattedre* (Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Sonderhefte. Studien zur Europäische Rechtsgeschichte, 28), Frankfurt am Main 1986, pp. 303-306 per il Conti (a proposito del quale non è fuori luogo ricordare che proprio l'anno precedente si era reso benemerito della repubblica veneta, denunciando il collega Gianfrancesco Capodilista che fu esiliato: cfr. G. DE SANDRE, *Dottori, Università, comune a Padova nel Quattrocento*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», I, 1968, pp. 23-24, anche per la partecipazione degli altri dottori alla riforma dello statuto), 345, 350 (per lo Zabarella), 344 (per il Dondi, all'epoca non ancora docente ma semplice *civis honorabilis*), 346 (per il da S. Leonardo). Anche altri statutari sono in qualche modo legati allo studio, come Alessandro Dottori (padre di Benedetto, qui sotto citato), Giacomo Pizzacomino (certamente parente di Padovano Pizzacomino «deputatus ad lecturam notarie»: A. BELLONI, *Professori giuristi*, cit., p. 146). Minoritaria la presenza di *milites* (come Enrico Scrovegni) e *mercatores* (come Giovanni *a Sole*).

S. Urbano, Pietro Zacchi[102]; nei lavori è coinvolto anche un altro professore, Enrico *de Alano*, che nel 1421 va con Giacomo Zabarella a Venezia a chiedere autorizzazione per la prosecuzione del lavoro, «cum sit magnum et infinita contineat»[103]. Tutta la città dunque è vigile e presente; spesso, «conveniebant» nel luogo ove si lavorava al nuovo testo «milites spectandi» (convocati, oppure *arbitrio suo*) a «consulere publice utilitati»[104].

A Vicenza con Antonio Nicola Loschi, «huius dictator operis»[105], troviamo all'opera giureconsulti di altre famiglie eminenti (Giovanni da Porto[106], Battista Valmarana[107], Matteo Bissaro[108]; altri due giuristi, Giovanni da Schio e Nicola Rainaldi, sono presenti in quanto «advocati comunis Vincentie»)[109]. A Verona, infine, ove la commissione è composta di 4 *milites*, quattro cittadini e 4 giuristi fra cui l'assessore

[102] Cfr. A. Belloni, *Professori giuristi*, cit., rispettivamente pp. 176-77, 344, 356.

[103] ASPadova, *Ducali*, reg. 4, c. 10rv. Su Enrico *de Alano* cfr. A. Belloni, *Professori giuristi*, cit., pp. 187-88.

[104] Tali espressioni figurano nel prologo agli statuti padovani: BCPadova, ms B.P. 1236.

[105] Su questo giurista assai autorevole a livello locale, fratellastro del cancelliere visconteo Antonio Loschi, si vedano le notizie biografiche raccolte da G. Mantese, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, cit., pp. 222, 486-87, 523, 774 nota 8.

[106] Si tratta probabilmente di Giovanni di Andrea da Porto, non del più noto Giovanni di Simone da Porto, docente a Padova; *ibidem*, pp. 742-43, 821-22, anche per i suoi rapporti di familiarità con Francesco Barbaro.

[107] *Ibidem*, p. 318 nota 6.

[108] Sul quale è sufficiente qui rinviare a E. Ragni, *Bissaro, Matteo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, X, Roma 1968, p. 690 (anche per la sua consuetudine col podestà veneziano del 1425 Francesco Barbaro), e B. Marx, *Bartolomeo Pagello: Epistolae familiares (1464-1525). Materialien zur Vicentiner Kulturgeschichte des 15. Jahrhunderts und kritische Edition des Briefwechsels* (Miscellanea erudita, XXXI), Padova 1978, pp. 15-16, anche per Giovanni da Schio sotto citato.

[109] *Statuta comunis Vicentie*, cit., p. 3. Completano la commissione il *miles* Nicola Nievo, altri 6 *cives* (da Porto, Gualdo fra gli altri) e i due sindaci del comune.

(non veronese) del podestà, un ruolo di grande importanza spetta (siamo nel 1450) al giovane ma già affermato Bartolomeo Cipolla[110], con altri giuristi localmente autorevoli che sottoscriveranno con lui alcuni *consilia*, come Bernardo Brenzoni e Pierfrancesco Giusti (incaricato di presentare gli statuti a Venezia, per l'approvazione). In questa città e a Padova, poi, notai-umanisti cittadini di ottimo livello letterario, come Sicco Polenton e Silvestro Lando – cancellieri del comune ed eredi anche formalmente dei *dictatores* trecenteschi – sono chiamati a dare veste formale ed ordine al testo delle nuove leggi («reformationi et ordinationi plurimum tribuere») e ad «explicare litterate que voluntate et consensu collegii essent vel de novo instituta vel de veteribus reformata»[111].

A Verona e a Vicenza sono accertati inoltre legami stretti tra esponenti locali e il podestà veneziano in carica nell'anno in cui si svolge o si completa la revisione. Si tratta di figure di medio o alto livello dell'umanesimo veneziano (a Vicenza: Francesco Barbaro col quale hanno legami alquanto stretti alcuni statutari; uno di loro, Matteo Bissaro, compose un'orazione per la sua podesteria)[112], e di laureati in diritto (a Verona: Zaccaria Trevisan *iunior*, compagno di studi del Cipolla, *protector precipuus* della città[113]). Anche a Brescia,

[110] Sulla sua carriera basti qui rinviare ad A. BELLONI, *Professori giuristi*, cit., pp. 153-61, con ampie indicazioni bibliografiche. Va probabilmente ricollegata alla sua partecipazione alla revisione del 1450 l'esistenza nell'archivio del comune di Verona di una copia parziale quattrocentesca degli statuti riformati di Padova, aggiornata fino al 1443 (ASVerona, *Archivio antico del Comune*, reg. 5, *Statuta maleficiorum comunis Padue*).

[111] Così si dice del Lando nel prologo agli statuti veronesi, e analogamente del Polenton a Padova: «explicavit literate que voluntate, consensu, sentencia collegii essent vel de novo instituta vel de veteribus reformata et ita novas ac veteres huius civitatis leges collocavit ex ordine quod facile pussunt et intelligi et inveniri».

[112] E. RAGNI, *Bissaro, Matteo*, cit., p. 690.

[113] ASVerona, *Archivio antico del comune*, reg. 60, c. 9r. Come sottolinea il provveditore del comune Francesco della Torre, già Zaccaria Trevisan *senior*, nella sua podesteria veronese, aveva progettato la riforma degli statuti (cfr. nota 89).

ove il lavoro di revisione per la redazione approvata negli anni '60 procedette a lungo nei decenni centrali del secolo, vi fu una pur episodica consulenza del vescovo e celebre giurista Pietro Del Monte al quale una bozza fu sottoposta per emendare eventuali provvedimenti «contra ecclesiasticam libertatem»[114]. Si tratta di circostanze probabilmente non casuali; e piuttosto che pensare ad 'astuzie' nelle designazioni di questi podestà, sembra verosimile che da parte dei ceti dirigenti municipali si colga l'occasione della presenza e del convolgimento di esponenti del patriziato veneziano culturalmente omogenei – appunto esperti di diritto, o umanisti –, più di altri in grado di apprezzare opportunità, ragioni e scelte, o anche eventualmente di stimolare essi stessi l'iniziativa in materia statutaria, come sembra aver fatto Zaccaria Trevisan *jr.* a Verona[115].

I patriziati cittadini, dunque, e i giuristi che ne costituivano parte integrante, si trovano a poter gestire l'adeguamento del corpo legislativo entro margini di libertà e di autonomia circoscritti, ma adeguati al quadro politico e agli interessi di difesa dello *status quo* sociale[116]. Ci sembra questo un punto centrale. Certo non ci piove sul fatto che la revisione statutaria «in nessun modo può essere interpretata come un ripristino della perduta autonomia»[117]. Può essere questa però

[114] C. PASERO, *Il dominio veneto*, cit., p. 83 nota 1.

[115] Su questi personaggi e in generale sul rapporto fra cultura e attività pubblica a Venezia nel Quattrocento, cfr. M.L. KING, *Venetian Humanism in an Age of patrician Dominance*, Princeton (N.J.) 1986 (ora anche in edizione italiana, *Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento*, Roma 1989, voll. 2). Cfr. inoltre M. PASTORE STOCCHI, *Scuola e cultura umanistica fra due secoli*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, III, *Dal Quattrocento al Concilio di Trento*, t. 1, Vicenza 1980, pp. 93-122.

[116] Per considerazioni generali per certi versi analoghe, cfr. G. SERGI, *Gli statuti casalesi come espressione di autonomia istituzionale di un comune non libero*, in P. CANCIAN - G. SERGI - A.A. SETTIA, *Gli statuti di Casale Monferrato del XIV secolo*, Alessandria 1978, pp. 1-30.

[117] Come osserva A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., p. 56, per il caso di Padova (diverso del resto, come si è detto, da quello di Vicenza, Padova, Brescia).

l'occasione della razionalizzazione, della maturazione di una coscienza del sistema patrizio in un contesto politico favorevole; e ciò nonostante la casualità, la natura non necessitata delle circostanze in cui l'iniziativa può maturare.

In questo contesto di ripensamento delle prerogative e delle caratteristiche delle istituzioni municipali, è naturale che potessero nascere frizioni e impazienze antiveneziane nel corso o al termine dei lavori: spesso sul punto delle modalità di elezione e delle prerogative dei consigli cittadini, sulle quali Venezia è irremovibile. A Brescia nel 1461 (siamo nella lunga fase di gestazione della riforma statutaria, poi promulgata nel 1470) si prevede, incautamente, che i provveditori *ad utilia*, la magistratura esecutiva cittadina, debbano accertare anche autoconvocandosi l'osservanza degli statuti da parte dei rettori veneziani[118]. A Verona, la maggioranza del consiglio civico fece certo non ingenuamente mettere a verbale, in occasione dell'invio a Venezia degli statuti riformati per la ratifica da parte del governo veneziano, che «videretur tutius et utilius, quando id posset impetrari, si dicta confirmatio esset sine clausula illa 'salvo iure addendi minuendi etc.', sed esset pura sub primo privilegio a bulla aurea»[119] (cioè il privilegio concesso da Venezia il 12 luglio 1405[120], al momento della dedizione): formalmente, come si è accennato, la bolla d'oro prevedeva la conferma degli statuti cittadini senza riserva di sorta, e infatti deliberando nel gennaio 1450 di porre mano alla revisione statutaria il consiglio cittadino non aveva mancato di fare esplicito riferimento a questa clausola («quod predicta universalis statutorum reformatio fiat sub confirmatione quidem veteri, contracta ab ill. mo nostro dominio tempore traditionis civitatis in privilegio a bulla aurea»)[121]. Che una simile concessione

[118] C. Pasero, *Il dominio veneto*, cit., p. 155.

[119] ASVerona, *Archivio antico del Comune*, reg. 60, c. 25v.

[120] Cfr. qui sopra, nota 80.

[121] ASVerona, *Archivio antico del Comune*, reg. 60, c. 9r ss. Sulla questione cfr. anche J.E. Law, *Verona and the Venetian State*, cit., p. 16; G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., p. 266.

fosse annoverata fra le cose possibili («quando id posset impetrari»), è in qualche modo indicativo: il governo veneto l'ebbe vinta naturalmente[122], ma il fatto stesso che la richiesta fosse stata avanzata prova quanto il ceto dirigente veronese sentisse 'propri' questi statuti. Del resto queste frizioni sono episodi presto rientrati, che non toccano la sostanziale tranquillità del lavoro di revisione e la sostanziale accettazione dello *status quo* venutosi a determinare.

I consiglieri veronesi avevano dunque ben chiara la contraddizione: la *confirmatio pura* dello statuto avrebbe rispettato le prerogative municipali; ma essa si rivelava politicamente impraticabile e contrastava con il riconoscimento dell'arbitrium veneziano sugli statuti. Sono le medesime difficoltà, del resto, che si riscontrano nella riflessione dei giuristi sulla natura e sulle caratteristiche dello Stato di terraferma. E non è un caso che sia proprio un giurista come il veronese Bartolomeo Cipolla, che è nello stesso tempo riformatore degli statuti cittadini e impegnato nell'attività amministrativa municipale, ad impegnarsi strenuamente in una riflessione, che accetti sì la sovranità veneziana, ma anche mantenga «intatta la continuità del regime delle città di terraferma», la autonomia indiscutibile e la maggior dignità del loro diritto (che dovrebbe essere applicato anche in Venezia, dalle magistrature d'appello veneziane). Muovendosi all'interno di una «ideologia particolaristica basata sulla visione di un permanente intreccio di ordinamenti, negatrice di una diversa unità dello stato»[123], il Cipolla ricerca, con più convinzione per esempio di un Paolo di Castro e più tardi di un Giason del Maino (che – meno legati all'assetto socio-istituzionale

[122] Nella ducale di conferma degli statuti – «de licentia nostra reformata, vobis potestate praesente sub nomine nostro» – figura infatti la clausola «reservato tamen arbitrio et libertate nobis in eis addendi et minuendi, corrigendi et mutandi...» (*Statutorum Veronae libri quinque*, cit., p. 390). Per provvedimenti di poco successivi (1454) «pro statutis comunis Veronae non observandis in preiudicium Camere Veronae», cfr. G.M. VARANINI, *Il distretto veronese nel Quattrocento*, Verona 1980, pp. 140-41.

[123] Si vedano le importanti riflessioni di A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti nel secolo della terraferma*, in *Storia della cultura veneta*, III, t. 1, cit., pp. 598-604.

veneto – non hanno mezze misure nell'affermare la sovranità veneziana) un difficile equilibrio teorico, come ha osservato il Mazzacane; convergenze parallele, fra tradizione tardocomunale e realtà statuale sovracittadina.

A proposito dei giuristi veneti e dei loro collegi, va ripetuta qui la rituale lamentela per l'inesistenza nella terraferma veneta del Quattrocento di un lavoro come quello del Martines per Firenze[124], e anche di ricerche come quelle dedicate in area lombarda ai rapporti tra i giuristi pavesi e milanesi e la corte ed il governo visconteo-sforzesco[125]. Ma deve anche essere ricordato in linea generale che la loro competenza – anche di quelli, e sono numerosi soprattutto fra i padovani e i vicentini, che insegnano a Padova, presso l'Università 'di Stato' – ha sbocchi politico-pratici prevalentemente nei canali municipali: attraverso la diretta partecipazione al governo locale, l'attività di consulenza, le legazioni a Venezia in rappresentanza del comune urbano. La loro dottrina resta a potenziare anche l'ambito locale, senza porre in essere quella variegata circolazione di esperienze amministrative a livello centrale che si rileva nell'ambiente di governo milanese. L'unica eccezione poté essere costituita dagli assessori, 'tecnici' itineranti al servizio dei podestà veneziani nelle diverse città, che non a caso nel Cinquecento veicoleranno tentativi di omogeneizzazione delle procedure giudiziarie[126] (di essi sarebbe interessante conoscere carriere ad attività nel Quattrocento): ma non può esistere nella terraferma un *pool* di giuristi che faccia capo alla capitale e alle istituzioni dello Stato. I collegi municipali dei giuristi conservano com'è ben

[124] L'osservazione è già di G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., p. 278.

[125] M.G. VILLATA DI RENZO, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1530)*, Milano 1982, pp. 65-145. Cfr. anche G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milan et les états bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (XIV-XVI^{e} siècles)*, Bâle 1988, pp. 49-65, con ampia bibliografia.

[126] Cfr. in generale A. VIGGIANO, *Ascesa sociale e burocrazia di stato: la carriera di assessore nello stato di terraferma veneto*, in «Annali veneti. Società cultura istituzioni», II, 1985, pp. 67-74.

noto, con l'eccezione di Treviso, importanza notevole. Ciò è ben rilevabile per Padova[127] (con le sue peculiarità di sede universitaria), per Brescia, e anche per Vicenza e Verona, ove tra l'altro due artefici della revisione statutaria, Antonio Nicola Loschi e Bartolomeo Cipolla, partecipano in molti casi alle legazioni a Venezia in rappresentanza dei rispettivi comuni. Particolarmente significativa appare la concreta e costante disponibilità agli affari municipali di un uomo di grande prestigio come il Cipolla (che peraltro rappresenterà la repubblica veneta alla dieta di Ratisbona, nel 1471)[128].

e. Il contenuto delle revisioni statutarie quattrocentesche: linee di ricerca

Un tratto comune delle revisioni quattrocentesche, che dovette dare forte soddisfazione agli statutari delle diverse città, incrementando la componente di rimozione storiografica e psicologica dell'età signorile che è presente nell'ideologia di buona parte dei ceti dirigenti veneti quattrocenteschi (nonostante le irrequietudini attestate dai noti episodi di congiure filosignorili, a Verona e ancor più a Padova), fu senza dubbio la ricostruzione di una verginità democratica, mediante l'eliminazione dalle statuizioni signorili delle formule (presenti per esempio nello statuto padovano di età carrarese) «statuo ordino et mando» (o «et volo»), o «de mea plenitudine potestatis»[129] – non dei contenuti di quegli statuti.

[127] J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., pp. 80-82; C. PASERO, *Il dominio veneto*, cit., pp. 116-17; per la situazione di Padova cfr. G. DE SANDRE, *Dottori, Università, Comune*, cit., pp. 27-44.

[128] Per la sua consulenza al comune cittadino e la partecipazione a numerose legazioni veronesi a Venezia, a discutere di questioni amministrative, mi permetto di rinviare ad una mia nota in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», in corso di stampa, ove si menziona come suo contraddittore in una controversia fra le due città proprio il Loschi (a proposito del quale cfr. anche G. MANTESE, *Memorie storiche della chiesa vicentina*, cit., p. 523).

[129] BCPadova, ms B.P. 1237, c. 327r.

Ma più che su questi pur rilevanti aspetti, interessa qui rapidamente soffermarsi sui contenuti delle revisioni statutarie. Ai comuni cittadini si lasciarono in sede di revisione statutaria ampi margini di recupero sul piano circoscritto, ma tutt'altro che ininfluente sulla gestione della cosa pubblica, dell'attività amministrativa locale e della sua razionalizzazione[130]; ed è appunto su questo terreno che si orientano le riforme statutarie, come appare dall'analisi ravvicinata dei singoli episodi.

La distribuzione della materia, negli statuti delle città venete, si modella a partire dalle redazioni tardoduecentesche su schemi sostanzialmente omogenei; al primo libro dedicato al reggimento politico e amministrativo, segue la materia civile e criminale nel secondo e terzo libro, ed un quarto libro generalmente dedicato ad aspetti annonari, urbanistici, ai rapporti col distretto. Non c'è da stupirsi dunque che novità evidenti e incisive si ritrovino nelle redazioni quattrocentesche soprattutto nella sezione iniziale, e con tanta maggiore maturità e organicità quanto più la revisione statutaria avviene qualche decennio dopo il cambio di regime, a ratifica e a sistemazione di una prassi amministrativa che aveva avuto precisi e significativi precedenti nel Trecento signorile e che viene ora sancita in modo 'definitivo'. Si può dire in generale che i primi libri degli statuti veneti quattrocenteschi perdono le caratteristiche di documento/monumento 'politico', e divengono o tendono a divenire un insieme più o meno ben compaginato di mansionari di singoli offici. Vi è in questo processo ovviamente una *pars destruens*, giacché la revisione quattrocentesca significa innanzitutto eliminazione dei molti capitoli *desuetudine obsoleta*: in nessuna delle redazioni di età signorile, pur nei diversi livelli di rielaborazione, si era provveduto a potature drastiche della legislazione duecentesca. Ma vi è, anche, una sostanziale convergenza nell'intervenire in modo incisivo sulla materia amministrativa e in particolare sull'assetto burocratico-funzionariale.

[130] Cfr., per qualche riflessione in questo senso, anche A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti*, cit., pp. 583 ss.

VERONA. Tagli e aggiunte sono, nel libro I dello statuto quattrocentesco di questa città, ben evidenti. Ad esempio dei numerosi atti che sin dalla redazione del 1228 (e senza modificazioni di sorta nelle successive del 1276, 1328 e 1393) avevano comprovato i principali *iura communis* – fra cui fondamentali erano gli acquisti in varia forma, da parte del comune urbano, delle giurisdizioni signorili nel contado[131] – non ne restano nel 1450 che ben poche, e probabilmente mirate al contenzioso fiscale latente (sarebbe deflagrato di lì a poco) con l'episcopio. Un relitto del passato sono anche le menzioni delle disposizioni antiereticali di Innocenzo IV e di Alessandro IV. Complessivamente, i 209 statuti che ancora nella redazione viscontea del 1393 componevano il libro I si riducono ora, nel 1450, a 179; nella loro revisione, gli statutari ebbero fra mano non solo il codice del 1393, ma anche quello di età scaligera, come mostrano le glosse marginali esistenti sul testimone superstite dello statuto del 1328, conservato allora nell'ufficio dei Procuratori del comune. Ma più che soffermarsi su questi tagli, o sulle nuove scontate norme relative ai podestà veneti, è interessante osservare che – come si accennava – uno dei criteri operativi che muove i legislatori veronesi è quello di una sagomatura e ripartizione del libro I sulle attuali strutture amministrative del comune. Si suddivide per la prima volta in modo organico la materia: «Hec sunt statuta consiliorum, hec sunt statuta officiorum, hec sunt statuta civilitatum, Camere Pignerum, vicariorum, sindacatus vicariorum, officii registri, viatorum, notariorum»; e così via. È molto importante sottolineare che in più casi si tratta della trasposizione, alla lettera o quasi, di interi deliberati del consiglio civico, presi di peso (o appena modificati) dai verbali degli atti consigliari dei decenni precedenti, già sottoposti (almeno in alcuni casi) alla approvazione veneziana e ora inseriti nel codice riformato, anche su materie delicate per la funzionalità amministrativa del co-

[131] Cfr. al riguardo L. SIMEONI, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona 1962 (= «Studi storici veronesi», XI, 1961), pp. 84-105, e l'edizione o i manoscritti più volte citati per le redazioni successive.

mune urbano come l'organizzazione dell'ufficio del registro[132], l'operato nei notai e dei *viatores*, la gestione e la destinazione dei proventi del *dacium baratarie*[133], la attività dei massari dei pegni, e così via[134]; nonché su temi di non scarsa rilevanza sociale, come le norme suntuarie o sui funerali. Dunque la riforma degli statuti di Verona si pone non tanto o non solo come una revisione *ab imis fundamentis* del corpo legislativo cittadino, ma in qualche modo come il punto d'arrivo e la sistematizzazione di una 'autoriforma continuata', portata avanti dal consiglio municipale e già in atto da tempo. È da ricordare anche, secondo quanto del resto accadeva in altre città dello stato *da terra* e *da mar*, la messa per iscritto e la «insertio in corpore statutorum» delle «consuetudines Verone» (fatta, come ricorda esplicitamente Bartolomeo Cipolla in un suo consiglio, «ut tollerentur dubitationes doctorum» in ordine all'interpretazione di alcune recenti ducali, che erano intervenute in materia di diritti dei livellari in tempo di guerra)[135]. Non a caso nel prologo della redazione del 1450 vi sono ripetuti accenni al fatto che stavano «extra volumen vagantia» prima della riforma statutaria «plurima veneti senatus decreta» (sentiti dunque come un materiale da rielaborare, da 'digerire' all'interno della tradizione legislativa cittadina), «pretorum nostrorum edicta, nostra quoque senatus consulta», ai quali occorreva dare definitiva collocazione.

[132] Sul quale cfr. il documentato lavoro di A. VITALIANI, *L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del registro in Verona nei primi decenni del sec. XV*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. V, XVI, 1938, pp. 191-218.

[133] *Statutorum Verone libri quinque*, cit., p. 255 (anni 1424-1450).

[134] Si cfr. ASVerona, *Archivio antico del comune*, reg. 57, *passim*; reg. 58, c. 10r («pro statutis infrascriptis redigendis in viridem observationem»), c. 107r (leggi suntuarie, dette «ordines vestimentorum» nei verbali e «statuta per suum consilium facta super vestimentis et aliis portaturis mulierum» in una ducale che li approva «reservato arbitrio», etc.) in confronto con *Statutorum Veronae libri quinque*, cit., *ad indicem*.

[135] *Consilia d. Bartholomei Cepollae*, cit., p. 86rv ss., n. XXV [*Consilia ad diversas materias*].

Permane in tutta la sua evidenza, e viene codificato da questo riordinamento – se ci fosse ancora bisogno di conferme al riguardo – il peso enorme che l'apparato del comune urbano continuava a giocare nell'esercizio dei poteri locali, nel funzionamento concreto della macchina statale. Se il podestà veneziano che giunge a Verona non può condurre a spese della camera fiscale veneziana che una piccola curia di *forenses* costituita da 3 giudici, un cancelliere, 2 *milites socii* e un conestabile, ad essa si contrappongono (senza contare l'apparato della influente *Domus mercatorum*, l'organismo economico che sovraintendeva al commercio e alla attività produttiva) gli oltre 100 *officia* del comune di Verona, gli oltre 70 notai, 6 giudici, i massari e gli esattori, gli 8 giudici consoli del comune urbano (pagati – e la circostanza ha una precisa rilevanza, in termini di 'immagine' – dalla camera fiscale veneziana; così come la stessa camera paga il capitano del lago di Garda designato dal comune di Verona)[136]. Certo il cancelliere del comune cittadino, la carica di recente istituzione che sostituisce i notai *dictatores* del passato, dev'essere «in primis fidelis ad statum dominii», e la sua designazione deve essere confermata da Venezia; nessuno mette in discussione l'*arbitrium* della dominante. Ma è in questa cura minuziosa e consapevole, in questa razionalizzazione del piccolo cabotaggio amministrativo quotidiano, che si indirizzano gli sforzi dei legislatori veronesi.

Un tratto significativo, che si ripresenta anche nei testi vicentino e padovano, è – nella stessa direzione – l'insistenza su alcuni delicati settori, il cui funzionamento interessava molto, del resto, anche il governo veneziano. Si tratta della materia dei pignoramenti coatti (e dei *viatores* che li effettuavano, tanto ai debitori del fisco quanto ai debitori di privati) e del funzionamento delle camere dei pegni forzosi, «camere di compensazione» fra l'economia naturale e l'economia monetaria, la cui centralità per il fisco municipale e statale è ovvia. Le camere (che sono istituti municipali) ven-

[136] Per un cenno in questo senso cfr. anche M. KNAPTON, *Guerra e finanza*, cit., p. 314.

gono riordinate in questi anni[137]. Il comune veronese mantiene un geloso monopolio: solo i *viatores* del comune, nessun dipendente della camera fiscale o tanto meno soldato può effettuare pignoramenti, neppure per debiti verso il fisco. Inserire con rilievo questa materia nel libro I degli statuti equivale, in qualche modo, a riaffermare l'indispensabilità, la centralità del comune cittadino e delle sue istituzioni nell'esercizio di una prerogativa assolutamente centrale del 'potere sovrano'.

Non è questa l'occasione per un'analisi sistematica degli statuti veronesi in materia civile, né di toccare aspetti particolari sotto il profilo dottrinale – del resto noti[138] – come il rispetto, intatto pure nella compilazione del 1450, della peculiare tradizione locale, che mette in onore nella gerarchia delle fonti di diritto la *glossa Accursii* e la *glossa quam approbat Dinus* (tradizione sulla quale erano già allora corsi fiumi di inchiostro da parte di *solennes doctores*, e che era ancora concretamente rispettata nel Quattrocento, come mostra la letteratura consiliare). Né è il caso di richiamare ancora, dopo le sottolineature di Cozzi e Povolo, i noti privilegi che gli statuti veronesi, come del resto quelli vicentini (e l'identità delle norme rinvia verosimilmente al Trecento scaligero) mantengono in materia di procedura criminale ai giudici cittadini costituenti la curia del podestà: è la cosiddetta prerogativa del «consolato», che conferiva ai giudici consoli locali (antica magistratura comunale) di istruire le cause[139]. Sono privilegi gelosamente tutelati: gli statuti vicentini li menzionano *in limine*, nella stessa rubrica relativa al podestà; a Verona, nella seconda metà del Quattrocento, per evitare che «timore seu reverentia sue [del podestà] opinionis» i membri della curia non esprimessero libera-

[137] G.M. Varanini, *Tra fisco e credito. Note sulle camere dei pegni nelle città venete del Quattrocento*, in «Studi storici Luigi Simeoni», XXXIII, 1983, pp. 215-46; l'espressione tra virgolette è ivi citata da una ricerca di R.C. Mueller.

[138] U. Nicolini, *I giuristi post-accursiani e la fortuna della glossa in Italia*, in *Atti del convegno internazionale di studi accursiani*, Milano 1968, p. 916.

[139] G. Cozzi, *La politica del diritto*, cit., p. 280.

mente il proprio parere, fu introdotta in deroga agli statuti la prassi di far esprimere, «servato respectu», il podestà per ultimo[140]. Ci pare però importante, e in coerenza con quanto abbiamo sopra osservato, ricordare le profonde innovazioni e gli ampliamenti apportati in materie-spia dell'attitudine legislativa di un patriziato urbano: la materia dotale, quella successoria («pro conservandis agnationibus»); e in generale quanto riguarda il patriziato cittadino, le sue prerogative, i suoi comportamenti. Tali orientamenti sono del resto confermati nei *consilia* dei giuristi/riformatori come il Cipolla e nella prassi cittadina: si veda ad esempio l'interpretazione larghissima che si dà, in un consiglio del Cipolla, del concetto di impunità garantito dagli statuti per il delitto d'onore, legalizzando di fatto la vendetta privata[141]. Regolarmente, nelle copie manoscritte degli statuti di proprietà di giuristi cittadini queste sezioni sono le più intensamente annotate, e le più soggette all'attività di aggiornamento dei consigli cittadini. La difesa delle agnazioni cittadine coincide con la *publica utilitas*, statutariamente sancita. È questa una spia importante di un orientamento complessivo, tanto più che l'accuratezza e la puntualità di questa normativa si ripresenta anche negli statuti delle altre città.

VICENZA. Una filosofia analoga si può riscontrare anche nel primo libro dello statuto di Vicenza, riformato come si è detto nel 1425. Lo statuto quattrocentesco è anche qui l'occasione per la definitiva cristallizzazione e consolidamento di strutture e prassi già operative e in corso di definizione nel Trecento e sinora prive di un riscontro normativo defini-

[140] Così annota il giurista cittadino Andrea Banda nella sua copia degli statuti, aggiungendo «et hoc fuit semper servatum ut habui semel a domino Bartholameo Cepolla», suo maestro (Biblioteca Capitolare di Verona [d'ora in poi BCapVerona], cod. CCI, c. 121r). Sul Banda, cfr. qui sotto, nota 194 ss. e testo corrispondente.

[141] «In civitate Verone statutum est quod si frater reperiatur aliquem male conversantem cum sorore possit ipsum impune occidere»: anche se si parla «de fratre», l'impunità deve essere estesa «ad amicos congregatos sine quibus tute non potuisset occidere illum repertum cum sorore, et ita per totam curiam Verone fuit iudicatum» (*Consilia d. Bartholomei Cepollae*, cit., p. 27 ss., *Consilia criminalia*, n. VII).

tivo. Il primo libro comprende 67 rubriche contro le 43 del primo libro del 1339; la crescita quantitativa (e vi sono anche potature di articoli desueti) è dovuta al significativo inserimento di una serie di norme relative al controllo del contado, e della proprietà fondiaria cittadina (come le norme sulle *marigantie* – la facoltà di eleggere gli officiali dei comuni rurali – e sulla *saltaria*, la polizia rurale). Maggiore rilievo e più precisa definizione di compiti hanno nella redazione del 1425 anche i deputati *ad utilia*, la magistratura ristretta (affermatasi nel Trecento scaligero) che è in età veneta la spina dorsale dell'amministrazione cittadina[142].

Introdotte *ex novo* sono le norme sull'avvocato dei poveri, sulle procedure di estimazione, sul massaro dei pegni forzosi e sui pignoramenti in genere, sull'ufficio del registro, e quelle «de notariis universis». Significativo anche qui il bisogno di elencare in modo sistematico gli «officia ordinaria comunis Vincentie», fra cui i citati 11 vicari del contado, funzionari le cui attribuzioni e il cui 'profilo' erano stati di recente definiti, che assicuravano al comune un controllo finalmente organico sul distretto e dei quali si precisano le competenze; e di rilievo anche l'accurata regolamentazione delle procedure di estimazione[143].

PADOVA. A Padova, la delicatezza delle condizioni politiche alle quali si è fatto cenno e il minor margine di manovra degli statutari locali suggeriscono nella revisione, che è minutissima ed accurata, procedure diverse. Le si possono seguire puntualmente attraverso le annotazioni «vacat», «confirmatus cum adicionibus», «approbatum» e simili reperibili sul codice conservato a Padova dello statuto carrarese del 1362[144].

[142] Cfr. la rubrica «De elecione, auctoritate et officio sapientum deputatorum ad utilia communis Vincentie et consilii Centum eligendi et convocandi per dictos sapientes».

[143] Abbiamo utilizzato la prima edizione a stampa (Vicenza 1480); per un confronto con la rubrica del primo libro degli statuti del 1339, cfr. BBVicenza, ms Gonz. 22.8.10 (=569), c. 60rv. Per una rapida analisi dello statuto del 1425 cfr. anche J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., pp. 52-53.

[144] Per una descrizione del quale si rinvia ancora a M. MAGLIANI, *Studi preparatori*, cit., che non si occupa peraltro – conformemente al suo

L'assetto formale del testo dello statuto padovano, organizzato sin dal secolo XIII in *rubrice* distinte dedicate a singole magistrature o a tematiche amministrativo-giudiziarie ben individuate, viene rispettato; così pure viene rispettata la natura stratificata del testo statutario, mantenendo addirittura la struttura grammaticale in prima persona risalente al codice duecentesco 'repubblicano', e riportando la data e il nome del podestà due- o trecentesco sotto il quale era stato preso un determinato provvedimento: è un segno piccolo, ma significativo del consapevole inserirsi di questa revisione nella lunga tradizione municipale. Gli statuti due-trecenteschi di cui è confermata la vigenza possono peraltro essere preceduti, a mo' di inquadramento, da norme concepite nel 1420 (così, ad esempio, le norme relative alla curia podestarile sono introdotte da un provvedimento del 1420, «potestate domino Marco Dandulo», cui seguono gli statuti due-trecenteschi confermati); ma le norme quattrocentesche possono anche essere inserite, rispettando o no la cronologia, nella sequenza di norme preesistenti. Ad ogni modo, la *viridis observantia* degli statuti due-trecenteschi, che mantengono questa formulazione vetusta, dagli antichi sapori, è assicurata dalla citazione nei luoghi opportuni del *dominium* ducale o da altri concreti indizi, come l'aggiornamento delle ammende, espresse in ducati, o la loro destinazione alla *camera nostri dominii*[145]. La normativa elaborata *ex novo* nel 1420, che è comunque abbondante e puntuale, inquadra quindi la legislazione preesistente o ad essa si giustappone, o meglio si sovrappone, o la interpreta; senza fondersi in una risistemazione formalmente più strutturata come accadrà a Verona e a Vicenza.

Non mancano naturalmente nello statuto padovano i settori dell'amministrazione municipale per i quali si dettano norme del tutto nuove (il consiglio cittadino, l'avvocato dei poveri, il massaro dei pegni, i *deputati ad ecclesias*), né

assunto – delle tracce lasciate sul manoscritto BCPadova, B.P. 1237 dalla commissione, che lavorò nel 1419-20.

[145] Cfr. a puro titolo di esempio BCPadova, B.P. 1236, cc. 183v, 196r. I tariffari sono tutti attentamente rivisti.

mancano sottolineature della cesura rispetto al passato signorile: la cancelleria del comune, affidata *ad vitam*, è detta «olim consueta et ordinata antiquitus, sed iam multo tempore neglecta». Ma altrettanto ovviamente è ben più largo l'intreccio fra vecchio e nuovo. Si può menzionare a titolo di esempio l'accurata revisione delle norme relative ai notai (ad es. in materia testamentaria) e dei rettori dei centri minori, la attenta tutela della materia pignoratizia e creditizia, dei danni dati.

Dal punto di vista degli orientamenti culturali, è scontato ma ugualmente interessante trovare nel testo padovano qualche contaminazione, qualche pur modesta traccia della diffidenza veneziana verso il diritto comune e il suo garantismo procedurale, che invano cercheremmo nei testi delle altre città. Si veda, al riguardo, l'insofferenza per le «exceptiones frustratorie», in specie nelle norme «de causis miserabilium personarum» che devono essere «celeriter expedite» (ma per evitare che «processus et iudicia subvertantur» la qualifica di 'miserabile' dovrà essere avallata dal podestà)[146]; ovvero la proibizione di avvalersi di più di due avvocati in una causa o di chiedere un *consilium in scriptis* a più di un dottore dello studio[147]; o il fatto che «committuntur iudicis conscientie terminanda cum conscilio domini potestatis» le sentenze su rei confessi di delitti che non comportino «abscissio membri»[148].

Con queste osservazioni esemplificative distinte caso per caso – ma l'analisi dovrebbe essere enormemente più ampia – sulle caratteristiche dei singoli statuti riformati, non si intende certo negare in assoluto l'esistenza di parallelismi e di punti di contatto fra le revisioni operate nelle diverse città. Anzi, in qualche occasione il governo veneto sembra prendere spunto da iniziative locali, assunte o no dai governi municipali, per introdurre su scala più ampia nuovi istituti.

[146] BCPadova, ms B.P. 1236, c. 111r.

[147] *Ibidem*, c. 82r.

[148] *Ibidem*, c. 203rv.

Per esempio la carica, politicamente significativa e delicata, di avvocato dei poveri, che compare come abbiamo ora visto per la prima volta nello statuto padovano del 1420, è poi istituita a Vicenza nel 1425-26, in occasione della revisione statutaria; e più tardi a Verona e Ravenna[149]. L'ufficio del registro dei contratti, istituito a Verona nel 1407-08 per iniziativa a quanto sembra municipale, compare a Vicenza dal 1416 e a Padova a partire dal 1422, due anni dopo la promulgazione dei nuovi statuti[150]; e l'esemplificazione potrà forse essere arricchita. Con tutto ciò, resta indiscutibile la a u t o n o m a vitalità in questa legislazione quattrocentesca. Se l'efficienza dello Stato del rinascimento va misurata non con lo chabodiano (insufficiente e non esente da teleologismo, pur se sempre parzialmente valido) metro dell'accentramento, ma anche con quello del pragmatico imbrigliamento delle realtà periferiche, se questo è vero, allora sembra importante questa spontanea convergenza verso razionalizzazioni amministrative che si constata in una legislazione municipale, basata sulla omogeneità degli sviluppi trecenteschi molto più di quanto non sia eterodiretta e orientata, 'pilotata' da Venezia. Che poi Venezia portasse avanti in terraferma, sin dal Quattrocento, «un graduale processo di penetrazione del diritto veneto e dei principi su cui i suoi ordinamenti si reggevano»[151], per esempio attraverso la regolamentazione degli appelli o attraverso la diffusione, gradita anche ai sudditi, del compromesso *more veneto* (apprezzato, o quantomeno accettato, per esempio dai giuristi veronesi della fine del Quattrocento)[152] è circostanza del tutto verosimile, che va precisata cronologicamente e geograficamente. Sono in ogni caso linee di tendenza, che

[149] V. LAZZARINI, *Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane. Saggi seguiti da una notizia bibliografica e dalla bibliografia dell'autore* (Storia ed economia, 6), Roma 1960, pp. 77-79.

[150] A. VITALIANI, *L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Registro*, cit., p.191.

[151] A. VENTURA, *Diritto e giustizia nella repubblica veneta*, cit., p. 599.

[152] Cfr. sotto, testo corrispondente a note 198-99.

assumono consistenza forte solo nel Cinquecento; è una prospettiva che non contraddice, ma va integrata con quella da noi proposta.

In conclusione, e senza in nessun modo voler riesumare una superata e consunta visione federalistica dei rapporti fra Venezia e le città soggette, sulla base di questa pur limitata analisi non sembra fuori luogo affermare che le calibrate retoriche espressioni dei proemi di questi statuti riformati – espressioni dalle quali si è istintivamente portati a diffidare, e che in effetti sono state spesso lette come puri esercizi letterari –; di quei pistolotti introduttivi, come quello veronese, nei quali si parla del superamento di un passato signorile nel quale «omnia violento intemperatoque premebantur arbitrio», e si propongono come valori la *aristocrateia* e la *moderata libertas*, in adesione ad un ideale mediano fra il *servilis metus* alla *regia potestas* e le preoccupazioni troppo gravi (*sollicita libertas*) connesse con un regime di popolo[153], possano esprimere in modo meno irreale di quanto si potrebbe pensare a prima vista la posizione dei ceti dirigenti municipali. Ceti che sono sì perfettamente consapevoli della propria subordinazione a Venezia, né intendono metterla in alcun modo in discussione[154]; ma che nel contempo – mi ri-

[153] Il proemio dello statuto veronese, redatto dal cancelliere umanista Silvestro Lando, è analizzato da R. AVESANI, *Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere* (*Verona e il suo territorio*, IV, parte III, *La letteratura*), Verona 1984, pp. 99-102 fr. anche G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 267-68 (per un giudizio complessivo sui proemi agli statuti riformati) e pp. 88-89 della prima redazione del saggio. Sulle meditate pagine del Lando, vero manifesto ideologico del patriziato cittadino, sarà opportuno ritornare, anche per l'acuta lettura della storia di Verona postcomunale che vi è abbozzata (con una assoluta continuità fra il regime ezzeliniano – lo spartiacque, il *servitutis inicium*, è posto con precisa sensibilità storica e piena aderenza alla realtà al 1250 – e la signoria scaligera, le cui radici 'popolari' sono considerate mera apparenza, o iniziale spunto presto dimenticato: «scalide duces et ipsi quidem cives quamvis rem populi agere primum viderentur, sibi tamen imperium ad extremum quesivisse inventi sunt»).

[154] Per convincersene una volta di più, si vedano a titolo di esempio le istruzioni che il consiglio veronese dà nel 1449 – l'anno precedente alla

faccio anche qui ai veronesi Bartolomeo Cipolla e Cristoforo Lafranchini – adottano un'ideologia aristocratica[155] e si avviano a diventare un'*élite* sociale e istituzionale tendenzialmente 'chiusa', patrizia, alla quale il riassetto del potere locale configurato negli statuti è in qualche misura funzionale.

È una linea di interpretazione che, ci sembra, si accorda bene anche con quell'assestamento dei rapporti città soggette / dominante che viene maturando nei decenni centrali del Quattrocento (non prima), e che ha (lo si accennava di sopra) precisi documentati riscontri sul piano dei rapporti fiscali (si pensi alle drastiche riduzioni dell' imposizione diretta, ottenute da Brescia e Verona) e amministrativi. Affermazioni del genere sembrano valide non solo per Verona[156], ma anche per altre città (Vicenza[157] *in primis* e Brescia, quanto meno; mentre Padova, Padova confinante e soggetta ad una penetrazione fondiaria e ad un condizionamento economico ben più incisivi, ha con Venezia rapporti molto più tesi[158]).

riforma statutaria – ai suoi rappresentanti a Venezia, che dovevano protestare contro l'abolizione del consiglio dei Dodici *ad utilia* («mutilatio statutarii, consuetudinarii et re ipsa necessarii consilii Duodecim» : «devoto collo humiliamus hanc et omnem aliam sibi placitam correctionem tanquam boni filii ab observandissimo patre...», ASVerona, *Archivio antico del Comune*, b. 67, proc. 715, c. 14rv).

155 Cfr. C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII* (Collana storica), Bari 1988, pp. 14-15 (Cipolla); per il Lafranchini cfr. G. BORELLI, «*Doctor an miles*»: *aspetti della ideologia nobiliare nell'opera del giurista Cristoforo Lafranchini*, in «Nuova rivista storica», LXXII, 1989, pp. 152-68, e A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 293-94.

156 Per la quale cfr. qualche dato e qualche riflessione in G.M. VARANINI, *Il distretto veronese*, cit., pp. 134 ss. e *Il bilancio della Camera fiscale*, cit., pp. 292-93.

157 Si cfr. il giudizio complessivo di J.S. GRUBB, *Comune privilegiato e comune dei privilegiati*, cit., pp. 62-65, ma è questa la linea interpretativa che sorregge tutta la sua monografia *Firstborn of Venice*, cit.

158 M. KNAPTON, *I rapporti fiscali tra Venezia e la terraferma: il caso padovano nel secondo '400*, in «Archivio veneto», CXVII, 1981, pp. 53-56; A. VENTURA, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice. Comparisons and relations*, II, Firenze 1980, pp. 179-80.

f. Approvazione e prime modifiche degli statuti riformati. Ducali e statuti: la difficile complementarità

Sul vaglio degli statuti riformati effettuato a Venezia – il momento che teoricamente dovrebbe essere decisivo e qualificante dell'atteggiamento del governo, il momento in cui si esercita l'*arbitrium* – non è stato ancora possibile (né sarà, pensiamo, in futuro) raccogliere informazioni organiche, non esistendo (circostanza di per sé indicativa di un atteggiamento profondamente diverso da quello che ad esempio il governo fiorentino adotta per il suo dominio territoriale) né una magistratura addetta né una prassi consolidata, al di là dei *cliché* che figurano nelle ducali di approvazione e nella documentazione dei comuni soggetti. Neppure in età tarda, neppure nel Sei-Settecento, esistette a Venezia una magistratura incaricata di raccogliere questi testi, che nell'archivio veneziano si trovano dispersi qua e là, o sono stati raccolti in collezioni artificiali, come la *Miscellanea codici* – non in archivi d'ufficio. In due casi, per Verona e per Bergamo, c'è negli atti di approvazione esplicito riferimento all'eccessiva lunghezza e alla macchinosità dell'operazione di controllo. In particolare il *magnum volumen* degli statuti di Bergamo (si tratta degli statuti riformati nel 1491) costituì un caso particolarmente delicato; da parte veneziana si era addirittura sospettata una falsificazione da parte delle autorità municipali della copia approvata a Venezia e re-inviata a Bergamo, e forse a questa circostanza fu dovuta la particolare accuratezza del controllo e un intervento del Consiglio dei Dieci[159]. Pur sottolineando l'impossibilità di esaminarlo «complete et

[159] Per tutta la vicenda cfr. C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo*, cit., pp. 13-15 e nota 32; l'intervento dei Dieci è menzionato da G. Cozzi, *Politica del diritto*, cit., p. 266 nota 11. La revisione era stata affidata, nel consiglio dei Pregadi, a due Savi di collegio di turno («duobus hebdomadariis Sapientum collegii nostri»), ma a seguito della massa ingente dei reclami e delle eccezioni presentate soprattutto dai *districtuales* bergamaschi la revisione fu affidata ad una commissione apposita. Cfr. *Litterae ducales pro confirmatione correctionum*, in *Statuta magnificae civitatis Bergomi cum correctionibus, reformationibus et aliis decretis...*,

perfecte», il testo è controllato in modo peraltro accurato nel 1492 dai Savi del Consiglio. In verità dall'analisi delle loro puntualissime annotazioni è difficile individuare schemi interpretativi coerenti. Traspaiono atteggiamenti contrastanti: da un certo qual orientamento a circoscrivere il numero di appelli che possono venire a Venezia dalla provincia, alla preoccupazione di limitare la durezza di certi provvedimenti contro la *audacia rusticorum* evidente nella sbrigatività di talune prassi, a una sistematica difesa delle *consuetudines*, all'ampliamento dell'arbitrio podestarile per reati contro la morale. Su questo specifico punto, mancando allo stato attuale la possibilità di svolgere altre ricerche analitiche e specifiche, è bene per ora sospendere il giudizio.

Può darsi che, con il consueto pragmatismo, le magistrature veneziane interessate si limitassero ad intervenire solo quando la necessità lo richiedeva. Nella prassi applicativa degli statuti veneti quattrocenteschi possiamo distinguere infatti due fasi.

Vi è appunto, ovunque, un contraccolpo iniziale, una serie di aggiustamenti immediati o relativamente ravvicinati che si realizzano in un arco breve di tempo negli anni successivi alla promulgazione, a correzione di incongruenze o di manchevolezze, o per semplice integrazione, per intervento centrale ma molto più spesso locale. Così nel 1425, solo cinque anni dopo la promulgazione del nuovo testo e a conferma delle capacità del neonato e gracile consiglio, a Padova si eleggono «de reformatione statutorum» 16 *cives* per chiarificare «dubia et obscura» (in materia successoria: «de registrandis instrumentis ad cancellariam»[160]), e anche a Verona[161], a Vicenza e a Brescia tutta una serie di *interpretationes* e di aggiunte viene inserita negli anni successivi alle riforme

Bergomi 1727 (rist. anast. Bologna 1981; Statuta Italiae, 2), pp. 455-57 (anche per le espressioni citate nel testo); segue, pp. 457-89, il testo delle correzioni, che ricalca – *collatio* per *collatio* – la falsariga dello statuto.

[160] ASPadova, *Ducali*, reg. 4, c. 21r.

[161] Lo statuto LII del libro I «Quomodo consilium eligatur» reca ad esempio un'aggiunta del 1454 «Reformatum per ducales litteras datas

in corpore statutorum, con l'intervento di alcuni del medesimi legislatori degli anni precedenti. In una materia importante come la procedura criminale, per esempio, negli anni successivi alla promulgazione degli statuti veronesi il ceto dirigente locale difende l'importante privilegio della inappellabilità in sede veneziana delle sentenze *latae in arengo*[162].

Ovviamente i consigli cittadini continuano a lavorare anche in seguito, e c'è al riguardo non solo una varietà di situazioni locali (nel senso che in alcune città le riformagioni consiliari hanno *vim statuti* di per sé, salvo opposizione o eccezione esplicita del governo veneto, mentre a Padova ad esempio il consiglio stese talvolta i suoi provvedimenti in forma di capitoli di cui il governo veneto avrebbe dato conferma), ma anche una casistica riguardo alle forme adottate da Venezia quando tali aggiunte gli vengono presentate. Così, a Verona ai *cives* «supplicantes confirmari duos ordines per ipsam comunitatem captos», il doge ordina sì ai rettori che «dicti ordines inviolabiliter observentur», ma evita di farli inserire negli statuti, salvaguardandone così da un punto di vista formale la 'purezza'.

Quanto alle successive aggiunte, che è poi dire quanto alle modalità concrete dell'aggiornamento 'ordinario' dello statuto, va analizzato preliminarmente l'atteggiamento degli organi di governo veneziani nei confronti della normativa da essi stessi prodotta e del rapporto di essa con gli statuti municipali testé approvati: quel problema che era stato risolto a Treviso con la raccolta di *Constitutiones ducales*. Le ducali e le parti dei consigli veneziani sono ovviamente fonte di diritto così come lo erano state le *ambaxate* e i *decreta*

XXX dec. MCCCCLV» (*Statutorum Veronae libri quinque*, cit., p. 23). *Ibidem*, p. 42, un esempio di statuto «reformatum die ultimo maii MCCCCLII [*dal consiglio cittadino*] et confirmatum per ducales litteras».

[162] Vedi i testi (1454-1455) ad es. in ASVerona, *Ospedale dei SS. Giacomo e Lazzaro alla Tomba*, reg. 1698, *Ducali che a manutenzione degli statuti di Verona vietano alli ecc.mi Auditori l'intromissione di cause ivi dichiarate*. In generale su questa materia cfr. G. COZZI, *La politica del diritto*, cit., pp. 286-87; J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., pp. 136-48.

signorili, anche se gli statuti delle città venete non le inseriscono mai esplicitamente nella gerarchia delle fonti come accade – viceversa – per i decreti signorili in molti statuti viscontei o negli statuti gonzagheschi di Mantova del 1404[163]. Ma è quasi superfluo precisare che non vi è alcuna eccezione o perplessità di principio al riguardo. Tutti gli statuti citati incorporano qua e là o citano esplicitamente, anche nella redazione originaria, qualche ducale – e sia pure con sfumature e accorgimenti diversi dal punto di vista formale, che sarebbero da analizzare caso per caso[164]. Nella letteratura consiliare è abbastanza frequentemente documentata l'esegesi del testo di una ducale, in alternativa o in connessione col testo di uno statuto municipale, senza peraltro anche qui che ci si pronunzi esplicitamente sulla gerarchia (tra le formule usate da Bartolomeo Cipolla, vi è ad esempio «Ex forma literarum ducalium et ex forma statutorum Verone»). Non di rado i giuristi consulenti sono richiesti poi di consulto dagli stessi rettori veneziani in ordine a problemi di armonizzazione fra provvedimenti veneziani e legislazione statutaria di terraferma, nel merito o sulle procedure: accade ad esempio a Bartolomeo Cipolla, che argomenta nel 1457 sulla efficacia di una ducale, se dal momento della sua promulgazione in palazzo ducale o della sua pubblicazione nel consiglio cittadino di Ravenna. Ma ad ogni modo in linea di principio le ducali avrebbero ben potuto venire a costituire un *corpus* normativo per il governo della terraferma; esistevano in astratto le premesse perché si mettesse mano ad una cernita e ad un riordino.

Colpisce invece, ed è molto significativo di un atteggiamento, il disinteresse che circonda questo patrimonio normativo, la mancata valorizzazione di ciò che poteva esservi in

[163] «Secundum leges et iura et defficientibus statutis et ordinamentis civitatis Mantue secundum decreta magnifici domini capitaney».

[164] Per uno statuto veronese «reformatum per ducales litteras» nel 1454 (circa l'elezione del consiglio cittadino) cfr. sopra, nota 158; per l'inserimento di ducali nel testo dello statuto vicentino cfr. ad esempio *Statuta comunis Vicentiae*, cit., pp. 101v-102r (libro III; è una ducale del 1414 relativa alla fondamentale questione del bando).

esso di valido per l'intera terraferma. Può darsi, come è stato affermato a proposito di Padova, che questa sia stata una deliberata scelta del governo veneto (che poteva così «continuare a proclamare la sua fedeltà al rispetto delle autonomie»[165]). È in qualche modo voluta, in altre parole, quell'immagine di bilateralità nei rapporti Venezia / città della terraferma che si può ricavare dagli archivi delle città soggette, l'idea di un rapporto speciale che il governo vuole coltivare (raramente sottolineando che il tal provvedimento è inviato «in simili forma rectoribus aliarum nostrarum civitatum»): anche se non è raro certo che gli stessi provvedimenti, in lettere ducali analoghe, siano inviati a tutti o a buona parte dei capoluoghi della terraferma, concretizzando uniformità di direttive. Vi è però anche il fatto obiettivo che le ducali potevano provenire da una decina o forse più di – non sempre concordi, anzi! – magistrature della dominante, e che si riferivano prevalentemente a provvedimenti singoli, di rado enunciando principi generali. La tendenza a concentrare in una sola magistratura le prerogative sul governo della terraferma fu parziale e selettiva[166].

Comunque sia, il governo veneto che da gran tempo conosceva nella prassi dei consigli veneziani la funzione di *addictiones* e di *declarationes* degli statuti svolta dalle deliberazioni dei consigli sin dal Trecento, e che nell' 'esperienza' trevigiana aveva proceduto ben diversamente, non si cura di dare orientamenti riguardo all'interazione fra normativa veneziana e leggi municipali. I registri delle ducali sono generalmente conservati, in terraferma, in archivi d'ufficio, come quello della camera fiscale veneziana e/o della magistratura esecutiva del comune urbano, e restano comunque un corpo del tutto autonomo e separato rispetto alle varie copie ufficiali degli statuti cittadini. La istituzione di correlazioni o

[165] M. KNAPTON, *I rapporti fiscali*, cit., p. 16.

[166] Cfr. ad esempio M. KNAPTON, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo Quattrocento*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno*, Milano 1981, pp. 237-60.

l'accorpamento dei decreti del governo alla legge municipale è perciò lasciato all'iniziativa degli amministratori locali, o all'iniziativa privata di qualche giurisperito; né mai si cerca dal centro di mettere ordine nella immensa «decretorum congeries, sceverando tyrannica et bona» come accade con inesausto lavorio nella Lombardia visconteo-sforzesca: laddove pure le raccolte a stampa danno solo un'idea sommaria della vasta legislazione signorile[167].

Al riguardo, fra le città della terraferma, un caso particolare sembra essere costituito – a conferma una volta di più della sua 'diversità', che la accomuna per certi aspetti del rapporto con la Dominante a Treviso – da Padova, ove sin dai primi decenni del Quattrocento il *Liber tabularum* raccoglie e ordina ducali e deliberati municipali[168]. Altrove è già di per sé significativo il fatto che si debba procedere ad una ricerca capillare e complessa, sui singoli testimoni manoscritti degli statuti.

Abbiamo analizzato al riguardo il caso di Verona, ove la norma prevedeva l'esistenza negli uffici municipali di 3 copie dello statuto riformato, con obbligo stretto dell'aggiornamento (riferito ai deliberati civici) *saltem* per la copia conservata dal podestà. Sono state prese in esame sei copie manoscritte dello statuto veronese del 1450[169], di cui due appartenute probabilmente ad autorevolissimi giuristi cittadini[170], una al collegio dei notai[171], una ufficiale conservata

[167] È sufficiente qui rinviare a G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia*, cit., specie pp. 59-60.

[168] A. PINO BRANCA, *Il comune di Padova sotto la Dominante nel sec. XV. Rapporti amministrativi e finanziari*, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», XCIII, 1933-34, p. 344 e nota 1, e *passim*.

[169] Oltre a quelle sotto citate cfr. BCVerona, ms 953 (incompleta; contiene solo II e III libro cioè gli statuti civili e criminali) e 963.

[170] Cfr., qui sotto, testo corrispondente a note 187-197.

[171] ASVerona, *Collegio dei notai*, cod. 3; cfr. la scheda di G. SANCASSANI in *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio*, Verona 1966, pp. 149-51, e quella di G. C[ASTIGLIONI], in *Miniatura veronese del Rinascimento*, a cura di G. CASTIGLIONI-S. MARINELLI, Verona 1986, pp. 193-94.

presso il *palacium iuris*[172]; e quattro o cinque tra le copie incunabole[173]. Non esiste più nelle biblioteche e negli archivi veronesi la copia podestarile; la copia usata nel tribunale, di cui è certo il lungo uso, e che pure avrebbe dovuto essere aggiornata con le *reformationes* del consiglio o le ducali, in realtà non lo è affatto, quale che sia la matrice delle modifiche. Orbene, l'unica copia fittamente integrata – da pertinenti rinvii sui margini: a ducali, ovviamente non trascritte, non meno che a provvedimenti approvati in sede locale – è quella appartenuta ai fratelli giuristi Bartolomeo e Michele Cipolla[174]. È dunque il puntiglio intellettuale e l'interesse professionale di due privati ad agire. Per farla breve, è certo che non si viene in nessun modo a costituire né a cristallizzare, nei decenni successivi alla promulgazione dello statuto veronese, un blocco di norme municipali o veneziane significative che integrino – in forma ufficiale o ufficiosa ma comunque consolidata – il testo statutario. Alla libera volontà del committente ad esempio sembra risalire anche un intervento gravido di conseguenze, cioè la scelta dei pochi decreti da inserire nella prima edizione a stampa (Vicenza 1475), finanziata localmente per motivi di prestigio da una famiglia

[172] BCVerona, ms 965: G. BIADEGO, *Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Verona*, Verona 1892, p. 264; cfr. anche la scheda di G. C[ASTIGLIONI] in *Miniatura veronese del Rinascimento*, cit., pp. 194-95.

[173] BCVerona, *Inc.* 35 (scheda di G. SANCASSANI in *Il notariato veronese*, cit., pp. 151-52); *Inc.* 1095 (scheda di G. C[ASTIGLIONI] in *Miniatura veronese*, cit., p. 206); *Inc.* 1028, 1098, 1107, 1113, 1189; e inoltre i *Post.* 371 e 321 (per questi due ultimi testi, si tratta dell'edizione del 1507, eseguita anche in questo caso a Vicenza); ASVerona, *Collegio dei notai*, reg. 1 (copia usata dai cancellieri del comune, con annotazioni di Silvestro Lando e Virgilio Zavarise).

[174] BCVerona, ms 2009, databile fra il 1450 e il 1455, sul quale cfr. la scheda di G. C[ASTIGLIONI], *Leges et statuta civitatis Veronae*, in *Miniatura veronese*, cit.; nella parte inferiore della c. 7r, ove inizia il proemio, figura l'arma Cipolla. Per l'ipotesi che il codice fosse appartenuto a Bartolomeo Cipolla, cfr. G. BIADEGO, *Catalogo descrittivo dei manoscritti*, cit., p. 245. Numerose annotazioni marginali sono firmate «Bar. Ce.», sì che sarebbe verosimilmente possibile distinguere la mano di Bartolomeo da quella del fratello; uno spoglio delle annotazioni datate permetterebbe anche di precisare nel tempo la fruizione del codice.

di *parvenus* in cerca di legittimazione sociale[175]. La stampa del 1475 (con le successive edizioni come quella, ancora vicentina, del 1507) rafforzò tale scelta, 'congelando' la composizione di questa appendice.

Di tutti gli statuti veneti riformati, del resto, le edizioni a stampa furono precoci (a Brescia, nel 1473; per Padova, Vicenza e Verona furono tutte eseguite a Vicenza fra il 1475 e il 1482[176], con riedizioni nei decenni successivi), tutte promosse e finanziate localmente. Ovviamente annotazioni aggiunte, inserimenti nel manoscritto o nel testo a stampa di *particule, particelle, folia* caratterizzano ovviamente anche altre città venete. Intervengono anche qui forti differenziazioni locali, e non sorprende che l'esigenza di allegare raccolte di ducali al manoscritto o all'incunabolo degli statuti sia nettamente più forte e più precoce – le premesse del primo Quattrocento le abbiamo sopra citate – in Padova soggetta ad una sovranità più immediatamente efficace, di quanto non sia a Verona a Vicenza e altrove[177].

In linea di massima – anche se è alla fin fine difficile di-

[175] Sulle circostanze cfr. G.M. VARANINI, *Nuove schede e proposte per la storia della stampa veronese nel Quattrocento*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, XXXVIII, 1987-88, pp. 248-51; cfr. anche al riguardo L. MESSEDAGLIA, *Una bolla d'oro del doge Michele Steno*, in «Atti del r. Istituto di scienze, lettere ed arti», LXXXVIII, 1928-29, p. 692 nota 1.

[176] Non solo da Verona ci si rivolge infatti alla più intraprendente tipografia vicentina (cfr. G.M. VARANINI, *Nuove schede e proposte*, cit., p. 248), ma anche da Padova basti qui rinviare a J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., p. 30 e nota 7 a p. 198. Per Brescia, ove lo stampatore e prototipografo è il figlio di un giurista inurbato (E. SANDAL, *Prime notizie di Giovanni Ferrando*, in *Studi in onore di Ugo Vaglia*, Brescia 1988, pp. 156-57), cfr. E. SANDAL, *Agli inizi della tipografia bresciana*, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia», CLXXXVII, 1988, pp. 88-89 (si stampano separatamente, nel 1473, tanto gli *Statuta civilia et criminalia* appena riformati quanto i *Pacta datiorum*; una sucessiva impressione è del 1507).

[177] Per il rapporto fra statuti padovani riformati e normativa veneziana, cfr. M. KNAPTON, *I rapporti fiscali*, cit., p. 16 e nota 14 (si citano oltre alla copia d'uso [BCPadova, ms B.P. 1236] altre due copie manoscritte quattrocentesche e una copia incunabola [1482] con aggiunte quattrocentesche).

stinguere raccolte di privilegi (non tutte 'di rappresentanza' come un ricco codice miniato bresciano della seconda metà del Quattrocento[178]) da prodotti d'uso quotidiano – le iniziative locali di raccolta di documenti di governo non sembrano prendere consistenza e relativa sistematicità prima del Cinquecento inoltrato, con la citata eccezione di Padova. In una città dalmata, Curzola, ove già dalla metà del Quattrocento è stato registrato un precoce illanguidimento della funzione reale di tutela dell'identità municipale e di roccaforte delle autonomie locali esercitata dagli statuti e un maggior uso di ducali e terminazioni dei rettori locali (pur senza che gli statuti siano messi in soffitta), fu il comune cittadino che scelse nel 1559 le ducali di maggior rilievo predisponendone una raccolta ufficiale[179]. A Brescia troviamo una raccolta predisposta nel 1535, per cura di una commissione di 6 giureconsulti sollecitati dal podestà Francesco Venier (con successiva integrazione in occasione della riedizione dello statuto nel 1557[180]), col titolo di *Decreta nonnulla ducalis dominationis*; comprende però anche parti del consiglio cittadino, e raccoglie per due terzi materiale cinquecentesco. A Verona fu il consiglio municipale a quanto sembra a farsi committente di una raccolta, curata da un autorevole giurista cittadino e stampata nel 1587 a Venezia con scopi pratici (*quotidianarum causarum decisiones*) e politici (*confirmatio iurium*): con piena coscienza della novità dell'operazione si raduna un' ottantina di *Partes et Decreta*, che «fedissimis mendis scatebant», datate fino al 1559, di cui una trentina quattrocentesche, comprendente anche in que-

[178] Biblioteca Civica Queriniana di Brescia, ms H.V. 5; cfr. C. PASERO, *Il dominio veneto*, cit., illustrazione fra le pp. 176-77.

[179] G. ORTALLI, *Il ruolo degli statuti tra autonomie e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 1986, p. 218.

[180] *Statuta civitatis Brixiae cum reformationibus alias editis, necnon cum aliquibus decretis... superadditis*, Brixiae 1557. Cfr. anche G.F. MAINAZZA, *Index decisionum ex omnibus statutis magnificae civitatis Brixiae, necnon aliquot decretis... post statuta impressis...*, Brixiae 1561.

sto caso un certo numero di parti[181]. Altre raccolte (rimaste manoscritte) non mancheranno nel secolo successivo.

g. Gli statuti riformati nell'uso: appunti dai «Consilia» di Bartolomeo Cipolla e dalle annotazioni di Andrea Banda agli statuti di Verona

Uno spoglio di quei *Consilia* di Bartolomeo Cipolla – non solo riformatore degli statuti della sua città, ideologo e teorico della nobiltà, consulente di rettori e podestà veneziani – ai quali si è già fatto ripetutamente cenno consente di accennare ad una delle tante possibilità che la documentazione offre, di analizzare nel concreto l'utilizzazione degli statuti nella prassi quotidiana[182]. Si riscontra in lui una tranquilla coscienza della possibilità per la legge cittadina di raccordarsi e di convivere con quello Stato e quel dominio del quale non solo si riconosce l'esistenza, ma in favore del quale si presta la propria opera, ricercando caso per caso le conciliazioni teoricamente e praticamente più accettabili. Ciò è in armonia con quanto aveva osservato alcuni anni fa Mazzacane sull'attitudine dei giuristi di terraferma a limitare il riconoscimento del dominium, non concependolo come una sovranità astrattamente intesa, ma relazionata e coordinata al diritto della *civitas*[183].

Diversi esempi, al riguardo, si possono fare. Il Cipolla sottolinea come la cancellazione sulla base di una ducale di una

[181] Cfr. l'edizione degli *Statuta mag. civitatis Veronae summa cum diligentia expurgata. Privilegia eiusdem civitatis una cum partibus et decretis ill. d.d. Venetiarum*, curata e finanziata dal giurista e libraio Marco Antonio Palazzolo e dedicata ad un intellettuale cittadino, Fabio Nichesola (Veronae 1587: «Hieronymus Discipulus excudebat sumptibus M. Antonii Palatioli»). In precedenza si erano avute due edizioni veneziane (1561 e 1582).

[182] Un'altra, e di grande rilievo, è, come accennato, l'approfondimento dell'attività degli assessori podestarili; cfr. sopra, nota 126.

[183] A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio*, cit., pp. 598 e ss.

ammenda dovuta per metà al fisco e per metà all'offeso non dovesse comportare la remissione del bando previsto dallo statuto, dunque affermando implicitamente la non subordinazione degli statuti alle ducali. Altrove egli affronta la delicata materia della liceità (stabilita da una ducale, basata su una parte dei Rogati del 1444) dell'uccisione dei banditi che si avvicinino a meno di 15 miglia dal territorio dal quale erano esclusi[184], che portava a conflitti di competenze fra le varie legislazioni municipali. Secondo il Cipolla bene aveva agito il podestà di Treviso, ritenendo legittima e di sua competenza una uccisione avvenuta nel territorio padovano; solo «si esset bannitus ab omnibus civitatibus imperii veneti, tunc in imperio veneto ubique possit occidi», dal che si deduce che il territorio dell'*imperium* veneto è una sommatoria di *civitates*. Solo aggiuntivo è un altro elemento, il fatto cioè che «et ita vult etiam statutum venetorum quod sequi debemus in hac parte cum tractetur de declaratione partium et litterarum ducalium»[185]. Anche in un'altra occasione, sottoscrivendo un parere di Alessandro Nievo, il Cipolla confermò la sua convinzione nella superiorità della legge municipale negando che la conferma data dalla Quarantia, con l'espressione «perpetuo sit bannitus», ad un bando sentenziato a Vicenza comportasse automaticamente l'estensione del bando «ab omnibus terris et locis ill. dominii veneti»[186].

Ma oltre ai *Consilia*, sulla importanza dello studio dei quali anche per questo aspetto è inutile che si richiami in questa sede l'attenzione[187], vanno segnalate come strumento utile per conoscere giudizi, valutazioni e modalità dell'uso quoti-

[184] La spinosa questione era da tempo all'ordine del giorno; per precedenti provvedimenti cfr. J.S. GRUBB, *Comune privilegiato e comune di privilegiati*, cit., p. 55, ma cfr. in generale, G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., pp. 84-85 ss. (cap. II, «La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia»).

[185] *Consilia domini Bartholomei Cepollae*, p. 30v ss. [*Consilia criminalia*, n. VIII].

[186] *Ibidem*, p. 51v ss., n. XVI.

[187] È sufficiente qui un rinvio a D. QUAGLIONI, *Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche*, in *Culture et idéologie dans la génèse de l'état*

diano degli statuti quattrocenteschi le copie private annotate da giuristi di maggiore o minore rilievo. Quello che resta oggi – si tratti di incunaboli o di manoscritti – è ben poca cosa, almeno nelle biblioteche pubbliche delle città venete; ma tra i professionisti del diritto e dell'amministrazione nel Quattrocento il possesso di una copia dello statuto municipale era diffusissimo. Per il caso di Verona taluni inventari di biblioteche quattrocentesche lo confermano[188]; ma del resto che «di statuti vechii [*cioè di copie della ormai decaduta redazione del 1393, che aveva avuto vigenza per poco più di cinquant'anni*] n'è piena Verona» lo affermano chiaramente gli ambasciatori (a Venezia) del comune cittadino, negli anni '50[189]. Delle poche copie manoscritte pervenuteci degli statuti riformati del 1450, ne ho analizzate in particolare due. I brevi accenni che seguono sono sufficienti ad attestare l'interesse, che presenterebbe una ricerca sistematica al riguardo.

La prima è quella, già citata[190], appartenuta ai fratelli Bartolomeo e Michele Cipolla, interessante perché attesta l'attenzione costante al tema statutario da parte di un protagonista della revisione cittadina[191]. Si è già detto che i due proprietari corredano il testo di frequenti riferimenti ai deliberati del consiglio civico e alle ducali, registrando senza incertezza, come attesta l'uso dell'espressione «reformatum per du-

moderne, Roma 1985, pp. 419-32, con rinvio a precedente bibliografia (Ascheri, Kisch).

[188] Vedi per esempio l'inventario dei libri di Pierfrancesco Giusti (1425): F. SCARCELLA, *Una libreria giuridica veronese del Trecento*, in *Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini*, Verona 1973, pp. 749-63.

[189] L'espressione è usata in una lettera di Leonardo e Antonio Pellegrini a Pierfrancesco Giusti (ASVerona, *Archivio antico del comune*, reg. 184, alla data 6 marzo 1459); dello statuto intendevano avvalersi in una controversia che si apprestavano a sostenere di fronte agli Avogadori di comune.

[190] Sopra, nota 174.

[191] Il Cipolla aveva una trentina d'anni quando partecipò alla revisione statutaria; il suo fedele interesse per questo testo e questi problemi dice la solidità delle sue radici municipali, anche negli anni della cattedra padovana. Come si è accennato sopra (nota 174), non tutte le annotazioni a questo testo gli devono essere peraltro attribuite.

cales litteras», l'esercizio dell'*arbitrium* da parte del *dominium*[192]. Una particolare attenzione – in consonanza con quanto sappiamo delle concezioni sociali nettamente aristocratiche del Cipolla – è riservata per esempio alle norme relative ai rapporti fra *agnationes* e *casade* e le istituzioni municipali[193]. Frequente è anche la preoccupazione per le contraddizioni fra il testo veronese e il diritto comune.

Il secondo codice esaminato appartenne ad Andrea Banda, allievo del concittadino Cipolla a Padova (da lui definito «pater et preceptor»)[194], giurista di rilievo a livello locale, promotore e committente del nuovo codice degli statuti della *Domus mercatorum* cittadina[195], legato ai circoli umanistici veneziani[196]. Piuttosto scarsa è la normativa aggiunta di mano dal Banda al testo dello statuto, relativa in genere a problemi di alto profilo, al 'prestigio' della città: i *privilegia* della dedizione, l'atto (importantissimo per la storia amministrativa del distretto veronese nel Quattrocento, chiave di volta della 'ripresa urbana')[197] che ripristinava nel 1439 la soggezione alla città di numerose *ville* del distretto («privilegium super unione membrorum»), l'inapplicata concessione dello *studium generale* alla città di Verona, la bolla d'oro del 1405 che regolava i rapporti Venezia-Verona, i patti col duca di Mantova relativi alla cessione di Peschiera ed Osti-

[192] BCVerona, ms 2009, cc. 29r, 31v.

[193] *Ibidem*, cc. 21v, 24v, 27r, 28v, 32r, tutte a correzione o delucidazione di statuti del libro I.

[194] Cfr. C. PERPOLLI, *L'«Actio Panthea» e l'umanesimo veronese*, in «Atti e memorie dell'accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. IV, XVI, 1915, pp. 97-98 dell'estratto; sul Banda cfr. poi R. AVESANI, *Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere*, cit., specie pp. 228-29.

[195] È un ricco codice miniato fatto eseguire dal Banda quando era vicario della *Domus* (1482): cfr. G. C[ASTIGLIONI], *Statuta et ordinamenta Domus Mercatorum*, in *Miniatura veronese*, cit., pp. 227-30.

[196] Su di lui cfr. R. AVESANI, *Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere*, cit., pp. 104, 248-49.

[197] G.M. VARANINI, *Il distretto veronese*, cit., 107 ss.

glia (1406) e poco altro (fra cui è però significativa la scelta di una ducale contro i «rustici creati cives»)[198]. Quanto alle annotazioni a margine, l'interesse del Banda in quanto patrizio ed esponente del consiglio civico si indirizza alla normativa di carattere amministrativo ed economico (sui sequestri e sui pegni, sui danni dati, sui rapporti con i rustici, sulle modalità di riunione del consiglio cittadino). I suoi interessi di professionista del diritto lo portano ad annotare fittamente le norme relative alla procedura per i processi criminali, con memoria ovviamente di processi sostenuti o di cariche ricoperte. I *vulnera* inflitti dal diritto veneto alle norme del diritto comune sono registrati asetticamente, con distacco e freddezza, senza apparente animosità: ad esempio a proposito dell'arbitrato («an valeat indistincte habeo infinita consilia pro et contra, set dominium nostrum Venetiarum ipsum statutum solet inviolabiliter servare»; o ancora «in compromissis factis more veneto [*una pratica dunque che si può supporre già abbastanza diffusa*] non servatur hoc statutum»; nella «lex venetorum, cui nos subicimus, ab illis [compromissis] non appellatur»). Ciò rafforza l'ipotesi, e lo confermerebbe verosimilmente una analisi degli scarsi resti degli atti giudiziari dei rettori veneti quattrocenteschi, che le pratiche equitative veneziane non entrano come a Treviso dalla porta principale, ma sono eventualmente introdotte di soppiatto, dalla porta di servizio dell'esercizio quotidiano. Pochi scatti di entusiasmo, o di rincrescimento, si riscontrano nelle annotazioni del Banda: uno è per il «sanctum statutum» che, attraverso il *consilium sapientis*, «abreviat lites» ed evita il temuto appello a Venezia[199]; un altro è l'autocritica per la *negligentia* della curia veronese in forza della quale «amisimus iurisdictiones de ponendo vel non ponendo ad tormentum» (circostanza rilevata anche dal Cipolla in un suo *consilium*: «que pena hodie per litteras ducales sublata est»), e qualche giudizio negativo sulle scelte delle magistrature veneziane circa l'immediata esecutività delle condanne

[198] BCapVerona, cod. CCI. Le aggiunte sono alle cc. 1r-2r e 196r e ss.

[199] BCapVerona, cod. CCI, c. 79r.

a morte contro i banditi[200]. Ma non trapela certo, come avrebbe potuto ben essere, in un codice di uso strettamente personale di un uomo intelligente e autorevole, attentissimo alla dignità della sua città, insoddisfazione o malessere per il complessivo *status quo* venutosi a determinare nei rapporti fra Verona e Venezia nella seconda metà del Quattrocento.

h. Cenno conclusivo

Gli statuti municipali rappresentano nel Quattrocento e rappresenteranno per tutto l'*ancien régime* un punto di riferimento permanentemente operante per le istituzioni locali e per la cultura giuridico-amministrativa del ceto dirigente delle città di terraferma. Non è un caso, per citare un episodio significativo, che verso il 1720 Scipione Maffei – quello stesso che nel suo *Consiglio politico* suggeriva di aprire alle nobiltà di terraferma le porte del patriziato veneziano – proponesse di istituire all'Università di Padova una cattedra di *Gius municipale e veneto*[201] (l'uno a fianco dell'altro dunque, nella consapevolezza di una permanente alterità). Come ha dimostrato il Cozzi, la contaminazione fra diritto veneto e diritto comune sembra essere rimasta tutto sommato modesta e limitata anche nel Settecento[202]. Indagare le caratteristiche degli statuti quattrocenteschi significa dunque studiare un elemento importante e lungamente vitale del dualismo irrisolto che ha segnato indelebilmente le vicende dello Stato di terraferma.

Sottolineando da un lato la specificità dell'approccio veneziano al problema posto dalla tradizione statutaria di Trevi-

200 Si vedano le annotazioni allo statuto XXXIX del libro III, «de bannitis captis», con riferimento ad una parte dei *Pregadi* del 1480 nella quale «fuit correctum ut absentes contumaces attentis probacionibus veris et manifestis de delicto possint ad mortem diffinitive condemnari», come annota il Banda, «que pars facta fuit invita et recusante civitate nostra».

201 G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., pp. 338-39 (cap. IV «Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento»).

202 *Ibidem*, p. 334.

so nel Trecento, e dall'altro i già consolidati meccanismi di legiferazione signorile che caratterizzano le città venete trecentesche, di fronte alla quale la repubblica veneta, nuova titolare dell'*arbitrium*, si pone in posizione di pragmatico attendismo, abbiamo ritenuto – sulla base di una conoscenza più approfondita delle circostanze, dei protagonisti e dei contenuti delle nuove redazioni – che non manchino elementi per sostenere come gli statuti veneti quattrocenteschi rispecchino scelte ed esigenze di ceti dirigenti municipali già assuefatti dal Trecento ad una *routine* prevalentemente amministrativa. Ciò vale, quanto meno, per città come Vicenza, Verona, Brescia, e in parte Padova, sia pure con sfumature di notevole portata, che non devono mai essere dimenticate. Se lo 'Stato regionale' quattrocentesco va studiato ed analizzato nella sua dimensione territoriale, nella sua capacità di proiettarsi sul territorio, il complesso meccanismo di inquadramento amministrativo creato a livello municipale dalle città venete nella fase comunale e signorile due e trecentesca conserva tutta la sua centralità, ben più – ad esempio – che nella Toscana fiorentina, profondamente rimaneggiata nel suo assetto territoriale. Per essere 'presente' in distretti cittadini che sono nel Quattrocento fra i più organicamente e compattamente organizzati dell'intera Italia padana (Padova, Vicenza)[203] o che sono comunque controllati in modo molto saldo dal comune e dal mondo urbano (Verona[204], e in una certa misura anche Brescia), il governo veneziano ha ovviamente bisogno della mediazione delle istituzioni locali, e solo lentamente ed empiricamente nel corso del Quattrocento si darà strumenti e magistrature (come il Consiglio dei Dieci) che gli consentiranno forme diverse di intervento. Ha bisogno di questa mediazione in misura minore, laddove l'integrazione tra le economie cittadine e forme extraistituzionali di influenza (il crescente peso della proprietà fondia-

[203] Per qualche osservazione in questa direzione cfr. G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di N. TRANFAGLIA - M. FIRPO, II: *Il medioevo*, t. 2: *Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 706-7, 713-17.

[204] G.M. VARANINI, *Il distretto veronese*, cit.

ria) sono più forti. Ne ha bisogno in misura maggiore, laddove l'economia cittadina è meno integrata (Verona, Brescia), e dove la sua burocrazia periferica è e resta misera cosa, di fronte agli schiaccianti apparati del comune urbano (come a Verona).

Perciò, le peculiarità del caso veneto invitano a raccordare in modo particolarmente intenso lo studio della legislazione municipale all'approfondimento della cultura politico-amministrativa dei patriziati e dei collegi dei giuristi, e agli altri piani dell'indagine, attraverso i quali passa – non meno che su questo piano normativo – il problema della costruzione dello Stato. Legislazione, istituzioni e funzioni pubbliche viste nel loro concreto operare non devono essere separate. È banale, ma non per questo meno vero ricordare che lo studio della produzione normativa deve integrarsi con l'analisi concreta dei poteri di fatto; vi è un contrasto profondo fra il Veneto legale, del quale gli statuti cittadini quattrocenteschi restano una pietra di paragone importante, e il Veneto reale, del quale essi non possono che dare un'immagine sfocata, da decodificare e da ridisegnare nei suoi contorni e nella sua tridimensionalità. Come è ben noto, approfondimenti significativi in questa direzione sono stati compiuti ad esempio in tema di amministrazione della giustizia, da Cozzi e dalla sua scuola[205]. In questo settore di centrale importanza gli statuti cittadini mostrano nel Cinque e Seicento tutta la loro resistente vitalità. Ma d'altro canto in altri settori della vita pubblica, non meno nevralgici, istituzioni amministrative e fiscali delle città di terraferma continuano a funzionare, si sviluppano, elaborano procedure e normative tangenzialmente agli statuti, o superando o ignorando gli statuti; e a questi aspetti è necessario in una prospettiva globale dedicare non minore attenzione. Il fatto che le pur problematiche comparazioni tra la terraferma veneta quattrocentesca e gli altri Stati regionali italiani – che sul terreno della politica statutaria sono piuttosto divaricazioni e contrapposizioni, come mostrano altri contributi a questo

[205] *Stato, società e giustizia*, cit. (volumi I-II).

seminario[206] – siano invece proponibili su altri piani, conferma quanto sia indispensabile mantenere sempre lo studio degli statuti in una prospettiva ampia e complessa, ricca di interrelazioni.

[206] Cfr. al riguardo l'intervento di E. Fasano Guarini a questo seminario, e gli studi di C. Storti Storchi (sopra, nota 68).

Appunti in tema di «potestas condendi statuta»

di *Claudia Storti Storchi*

L'esame delle teorie elaborate dagli interpreti per giustificare la potestà legislativa dei comuni[1] costituisce uno dei temi classici e più suggestivi della storia del sistema di diritto comune.

I termini del problema, che i giuristi si sforzarono di risolvere, sono ben noti: si trattava di ritrovare, possibilmente all'interno del *Corpus iuris civilis*[2], il fondamento di un'auto-

[1] In particolare, l'espressione di «giustificazioni teoriche a posteriori», per indicare tutte le dottrine sulla *potestas statuendi* è stata utilizzata da M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale* (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1), Milano 1969, pp. 29-31. Spunti di rilievo per l'interpretazione delle dottrine della *concessio* o *permissio*, della *iurisdictio*, nonché per una precisazione dei caratteri della teoria di Baldo si trovano nel lavoro di P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)* (Università di Firenze. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1), Milano 1969, in part. pp. 161-177.

[2] Come è noto, nell'età dei Glossatori la teoria della *permissio* era stata formulata anche in rapporto al privilegio della pace di Costanza del 1183 con il quale Federico I aveva concesso alle città lombarde di definire le cause d'appello «secundum mores et leges ipsius civitatis». Questa lettura della clausola nr. 10 è confermata nell'edizione critica di E. FALCONI, *La documentazione della Pace di Costanza*, in *Studi sulla Pace di Costanza* (Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, Sezione di Piacenza), Milano 1984, pp. 84-85. Sull'interpretazione di questa clausola, anche per i rinvii all'anteriore bibliografia rinvio a U. SANTARELLI, *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (Const. Aegid., II, 19)*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata» NS, II, Napoli 1968, pp. 249-251 a G. VISMARA, *Struttura e istituzioni della prima lega lombarda (1167-1183)*, in *XXIII Congresso Storico Subalpino, 6-9 ottobre 1968*, ora in *Scritti di Storia giu-*

nomia che per i comuni, di fatto, era pienamente raggiunta[3]. Gli ostacoli alla consacrazione teorica di tale autonomia, d'altra parte, erano posti dalle stesse fonti del diritto romano, le quali, se da un lato assegnavano alla consuetudine il ruolo di fonte del diritto e riconoscevano che i *populi* fossero retti da uno *ius proprium*, dall'altro sancivano l'esclusività della potestà normativa dell'imperatore[4].

Dal punto di vista teorico, pertanto, il problema di giustificare la *potestas condendi statuta* degli ordinamenti territoriali cittadini e rurali costituiva, in fondo, un aspetto particolare del controverso (e per lo più rappresentato in termini di antagonismo) rapporto tra *voluntas principis* e *voluntas populi* nei processi di formazione della legge o, più in generale, del diritto[5].

Non è però di questi temi che intendo occuparmi ora, anche perché in merito alle teorie sulla legittimazione della *potestas condendi statuta* dei comuni e in attesa di nuove indagini sul pensiero dei Postaccursiani[6], nei confronti dei quali giusta-

ridica, III, Milano 1987, pp. 22-25 nt. 19 e, da ultimo, a U. NICOLINI, *Diritto romano e diritti particolari in Italia nell'età comunale*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», LIX, 1986, pp. 156-159.

[3] Mi si consenta di omettere una bibliografia sul tema per il quale rinvio, naturalmente, in prima istanza, a tutti i principali testi istituzionali. Per una sintesi della sterminata problematica dell'affermazione delle autonomie comunali rimane sempre attuale la voce di F. CALASSO, *Autonomia*, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano-Varese 1959, pp. 349-356.

[4] D. 1, 1, 9 (*D. De iustitia et iure, l. Omnes populi*), C. 1, 14, 12 (*C. De legibus et constitutionibus, l. Si imperialis*). A titolo indicativo, per un primo approccio ai problemi di coordinamento tra i due passi del *Corpus iuris* incontrati dai Glossatori, si può ricorrere a due testi del finire dell'età della Glossa, e cioè alla glossa accursiana *Suo proprio* a D. 1, 1, 9 (*D. De iustitia et iure, l. Omnes populi*) e a ODOFREDUS, *In undecim primos pandectarum libros*, Lugduni 1550 (rist. an. Bologna 1968, Opera iuridica rariora II, I), ad D. 1, 1, 9 (*De iustitia et iure, l. Omnes populi*), nr. 3, f. 8v.

[5] Anche a questo proposito mi esimo dall'analisi della questione, che ha impegnato i più autorevoli storici del diritto comune e rinvio allo studio fondamentale di E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, in part. pp. 113-138.

[6] Rimane fondamentale lo studio di A. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, estratto da «Rivista

mente si rinnova di tempo in tempo l'attenzione degli storici[7], è difficile aggiungere alcunché di nuovo a quanto è stato osservato dagli studiosi più eminenti[8].

Italiana per le scienze giuridiche», Torino 1901, pp. 1-64, anche in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 341-413, nonché gli scritti del Kantorowicz su Alberto da Gandino (v. *infra*, nt. 11). Al Niccolini rinvio per la bibliografia più risalente sui postaccursiani; cfr. U. NICOLINI, *I giuristi postaccursiani e la fortuna della glossa in Italia*, in *Atti del Convegno internazionale di Studi accursiani. Bologna, 21-26 Ottobre 1963*, a cura di G. ROSSI, III, Milano 1969 (Comitato organizzatore delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Accursio), pp. 799-951. Sulla scuola giuridica reggiana, che vide avvicendarsi molti dei più illustri giuristi cosiddetti postaccursiani, mi sembra ancora utile lo studio di U. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel medio Evo*, in «Studi Parmensi» II, 1952, in part. pp. 279-386. Vedi però, ora, per una sintesi della produzione scientifica delle università minori E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del Convegno tenuto a Cagliari nei giorni 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 117-128.

[7] M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune (1988)*, (Ius proprium), Roma 1989[4], pp. 179-189. Sono ancora poco noti molti aspetti dell'attività interpretativa del periodo compreso tra la seconda metà del Duecento e i primi anni del Trecento. Vedi però a questo proposito E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI. Atti del nono Convegno Internazionale di studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979*, Bologna 1979, pp. 246-256. Le linee di pensiero di quest'epoca, cruciale per l'evoluzione del diritto e dello *ius proprium*, devono essere riscoperte nei numerosi manoscritti noti e, forse, in altri che potranno essere via via individuati. Tali linee di pensiero risultano documentate negli scritti dei giuristi successivi che si occuparono più a fondo di diritto statutario, dei vari Alberto Galeotti, Alberto da Gandino, Tancredi da Corneto, e più tardi da Ranieri Arsendi e Alberico da Rosciate. Queste testimonianze difettano, però, dal punto di vista della coerenza e dell'organicità e devono essere meditate e valutate con attenzione, per evitare il rischio di fraintendimenti, nei quali già, come denunciò, ad esempio, Ranieri Arsendi, a proposito di un'opinione di Jacopo d'Arena, era caduta la dottrina dell'epoca (cfr. RAYNERIUS DE FORLIVIO, *Repetitio super l. omnes populi, Repetitionum seu commentariorum in varia iurisconsultorum responsa volumen primum*, Lugduni 1553, ff. 62r-71v). La *repetitio* è edita anche nel Commentario sul *Corpus iuris* di Alberico da Rosciate, al quale fanno riferimento le citazioni che seguono (RAYNERIUS DE FORLIVIO, *Repetitio super l. Omnes populi*, in ALBERICUS A ROSATE, *Commentariorum pars prima super Digesto Veteri*, Lugduni 1545, nr. 10, f. 17v. L'edizione veneziana del 1585 è stata ristampata nel 1974).

[8] Cfr. *supra*, nt. 3.

Uno dei momenti più significativi di evoluzione delle teorie in tema di *potestas condendi statuta* è costituito dall'impatto della teoria della *iurisdictio*, elaborata da Bartolo nel 1343[9], sulla dottrina coeva dell'Italia settentrionale. La replica in chiave polemica di Ranieri Arsendi[10] riaprì il dibattito sulla questione dell'autonomia degli ordinamenti municipali, in un momento nel quale, ormai, nessuno più dubitava della validità e della piena efficacia delle fonti del diritto statutario[11] promulgate dai competenti organi municipali.

[9] Tra i giuristi posteriori, fu forse il Tartagni che diede maggior rilievo agli aspetti non univoci del pensiero di Bartolo sul rapporto tra *iurisdictio* e *potestas condendi statuta*. Cfr. per un cenno *infra* nt. 57.

[10] Sui rapporti tra Ranieri e i suoi allievi, Signorolo degli Omodei e Bartolo da Sassoferrato: A. LATTES, *Un punto controverso della biografia di Bartolo*, in *Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nel XXXV anno del suo insegnamento, p. II, Storia del diritto italiano*, Torino 1898, pp. 21-30. Sulla vita e le opere del giurista forlivese: R. ABBONDANZA, *Arsendi Raniero*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, pp. 330-339; A. ROMANO, *Le sostituzioni ereditarie nell'inedita «Repetitio de substitutionibus» di Raniero Arsendi*, Catania 1977, con riguardo alla vita, alle opere e al metodo del giurista: pp. 15-39. Sulla *repetitio super l. Omnes populi* F. MARTINO, *Aspetti inediti del pensiero di Ranieri Arsendi in alcune «additiones» a Bartolo*, in «Quaderni Catanesi», V, 9, 1983, pp. 177-199; dello stesso, *In tema di «potestas condendi statuta». Indagini sul pensiero di Ranieri Arsendi da Padova*, in «Quaderni Catanesi», V, 10, 1983, in part. pp. 461-482 ora «rifusi con modifiche» in *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova* (Studi e ricerche dei «Quaderni Catanesi», 5), Catania 1984.

[11] Le raccolte di *quaestiones* in materia statutaria di Alberto Galeotti, Alberto da Gandino, Tancredi da Corneto, composte nel periodo compreso tra il 1260 e il 1310, oltre che le innumerevoli questioni in materia statutaria di pratici e professori della seconda metà del secolo XIII e del primo Trecento, danno testimonianza di questo stato di fatto (ALBERTUS GALLEOTTUS, *Aurea margarita seu quaestionum summula*, in GUILELMUS DURANDUS, *Speculum iuris pars tertia et quarta*, Augustae Taurinorum 1578, in part. cap. XLI, ff. 111rv; ALBERTUS A GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, in H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, b. II: Die theorie. Kritische Ausgabe der Tractatus de maleficiis*, Berlin-Lepzig 1926, in part. «De statutis et eorum observantia et de multus questionibus dependentibus a statutis. Rubrica», pp. 381-425; ALBERTUS A GANDINO, *Quaestiones statutorum*, a cura di A. SOLMI, in *Biblioteca Iuridica Medii Aevi, Scripta Anecdota Glossatorum*, III, Bononiae 1901; [TANCREDUS A CORNETO], *Perutilis ac vere aurea practica*, Lugduni 1521

Le opinioni di Bartolo, che aveva offerto a tale questione una soluzione originale, furono contestate, come è noto, da Ranieri con un ampio ricorso agli «argomenti», che già la dottrina anteriore aveva utilizzato per definire il rapporto tra legislazioni comunali e diritto dell'Impero[12]. Questo modo di procedere, d'altra parte, non appare completamente avulso dalla realtà politica del tempo. Quando ormai le autonomie comunali erano in piena decadenza, furono i *domini*, aspiranti a rinsaldare o a legittimare il loro dominio, che, nell'Italia delle Signorie, rinnovarono l'adesione al modello medievale dell'universalismo imperiale, tentando di conseguire il loro scopo, mediante l'acquisto del titolo di vicari imperiali[13].

(ma 1520), in part. «De statutis rubrica», ff. XCVr-CXV. Mutila ed interpolata, tale opera fu edita nel 1513 e nel 1515 sotto il falso nome di Baldo. Già nell'edizione dalla quale cito, tuttavia, compariva l'avvertenza secondo la quale, come aveva segnalato Angelo Gambiglioni, la paternità di tale *Practica* spettava a Tancredi da Corneto. V. in proposito la minuziosa indagine di D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?* (Ius Commune. Sonderheft 10), Frankfurt am Main 1979, pp. 24-36. Non solo per la conoscenza della prassi e della dottrina del diritto statutario in pieno Trecento, ma proprio anche per le testimonianze sul pensiero dei giuristi anteriori, appare, come è noto, fondamentale l'Opus *statutorum* di Alberico Da Rosciate (cit., *infra* nt. 47); v. per l'esame e la ricognizione delle *quaestiones* utilizzate dal giurista bergamasco A. ROMANO, *Saggi dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, IV: *Le «Quaestiones disputatae»* (Cultura giuridica dell'età medievale e moderna a cura di M. Bellomo, 1), Reggio Calabria 1975. Sulla dottrina degli statuti con particolare riguardo ad Alberto da Gandino e ad Alberico da Rosciate v. da ultimo V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformagioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento* (Atti del Convegno. Genova 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 79-97.

[12] Mentre i riferimenti alle opere di giuristi anteriori sono, come di consueto, infrequenti nel Commentario a D. 1, 1, 9 di Bartolo, Ranieri Arsendi cita ricorrentemente le opinioni di Dino da Mugello (talora per confutarle) e soprattutto di Jacopo d'Arena.

[13] Tra i numerosi ed autorevoli studi italiani e stranieri in materia mi limito a citare per una buona sintesi di questo fenomeno G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e Signoria*, già in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, pp. 41-64, ora in *Scritti di Storia del diritto italiano*, a cura di G. ROSSI, II, Milano 1977, pp. 613-636.

Bene ha fatto, dunque, chi ha intravisto nel fenomeno dottrinale sopra delineato una certa connessione con i nuovi problemi, che la scienza del diritto non poteva nascondersi in pieno Trecento, posti dall'ineluttabile instaurazione di regimi signorili e dal porsi dei *domini* quali principali fonti di diritto nei loro territori[14]. Nelle terre lombarde soggette ai Visconti[15], nel Veneto dei Carraresi e altrove[16], questo avveniva in forma diretta, tramite la promulgazione di norme dei signori (quali i decreti, le *litterae* ecc.), ovvero indirettamente mediante il sistema di sottoporre alla loro approvazione (*confirmatio*) gli statuti delle terre soggette al dominio.

Al riguardo mi sembra opportuno assumere un atteggiamento di estrema cautela ed esaminare ancora taluni aspetti delle teorie della *permissio* e della *iurisdictio*, se è vero, come

[14] M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., pp. 41-47. Con particolare riguardo alla *repetitio* dell'Arsendi: F. MARTINO, *Dottrine di giuristi*, cit., in part. pp. 110-118.

[15] Anche per la ricchissima bibliografia rinvio a G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Rencontres de Milan (1er-3 octobre 1987), Milan et les Etats Bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre moyen Age et Renaissance (14e-16e s.)* (Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignons, 14e-16e s.), Louvain 1988, pp. 58-60; da ultimo, anche perché presenta taluni collegamenti con le note che seguono, mi sia consentito rinviare al mio *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Albenga 21-23 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 73-79, 87-95.

[16] Del tutto particolare fu comunque il fenomeno del controllo sulle legislazioni locali da parte delle autorità delegate dal pontefice nello Stato della Chiesa, nel quale una legge generale, come le Costituzioni Egidiane, sanzionò una prassi già in vigore da tempo (sugli accenni di Bartolo alla consuetudine anteriore al 1357, v. *infra*, nt. 24). Si allude in particolare a Co*stitutiones Aegidianae* II, 19 *(De statutis et ordinamentis terrarum. Rubrica)*, che si possono vedere nell'ed. del *Corpus statutorum italicorum*, sotto la direz. di P. SELLA, Roma 1912, pp. 84-94, in merito al quale rinvio a U. SANTARELLI, *Osservazioni*, cit., in part. pp. 252-259 e a G. ERMINI, *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in «Ius Romanum Medii Aevi» (IRMAe), pars V, 2 c, 1975, pp. 63-65.

pare[17], che esse costituiscono non solo l'elaborazione di orientamenti scientifici, ma anche l'espressione di una particolare «visione» del complesso rapporto tra l'Impero, i Comuni e le Signorie.

Oltre a quanto si è premesso, si può ancora rilevare che la natura del tema ha suggerito di rivolgere l'attenzione in modo precipuo al commento di un passo, come il gaiano *Omnes populi*, che fu privilegiato negli *Studia*, per l'esame della materia statutaria. Questo passo offriva ai giuristi un momento di riflessione squisitamente teorica, svincolata da quelle costrizioni e da quei compromessi che l'attività professionale di consulenza, la necessità o l'opportunità di difendere specifici interessi o, ancora, l'assetto istituzionale e legislativo di fatto esistente nell'ordinamento territoriale, nel quale operavano, imponevano. Proprio questi, infatti, come è comprensibile, furono elementi che poterono influire sull'adozione di soluzioni tra loro contrarie e da tale pericolo – è ben noto – nemmeno i più grandi giuristi furono immuni[18].

Le cautele e le precisazioni, che si è ritenuto di dover indicare fino a questo punto, non si può disconoscerlo, sono numerose. Ma sono altresì necessarie, a mio parere, perché la questione che si intende affrontare è estremamente delicata. Potremmo formularla nei termini seguenti: l'adozione delle teorie contrapposte della *permissio* e della *iurisdictio*, sorte in origine per giustificare l'autonomia dei comuni, assunse uno specifico significato ideologico in tempo di Signoria e impli-

[17] Mi sembra significativa, ad esempio, la puntualità delle confutazioni rivolte dall'Arsendi a Bartolo, ma cfr. inoltre quanto si osserverà *infra*, nt. 44.

[18] In molti casi la giurisprudenza posteriore, rilevò, ad esempio, le contraddittorie opinioni espresse da Baldo, in occasioni diverse, sulla questione dell'autonomia dei centri soggetti ad una signoria e sulla necessità dell'approvazione degli statuti da parte del *superior*. Mi limito a citare in proposito TUSCHUS DOMINICUS, *Praticarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, tomus VII, Lugduni 1634, «Statutum a quibus fieri possit vel non, Conclus. 429», f. 271, nr. 2. Inoltre, come osservò Giasone, Baldo dimostrò incertezza sul problema del rapporto tra *iurisdictio* e *potestas condendi statuta*. Cfr. *infra*, nt. 49.

cò inoltre per i giuristi un atteggiamento di sostegno, ovvero di contestazione, nei confronti dei *domini* e della loro conclamata, nei fatti, preminenza rispetto al potere legislativo degli ordinamenti particolari?[19]

Sembra indispensabile, innanzitutto, operare una netta distinzione tra il termine *permissio*, e l'effettivo significato che esso assunse nell'opera dei Commentatori, e quelli di *confirmatio* o *authoritas*. Questi due ultimi, infatti, designarono rispettivamente la conferma da parte del *superior* di norme promulgate da ordinamenti territoriali particolari e l'autorizzazione conferita dal *superior* agli organi competenti di questi ultimi ad esercitare il potere legislativo senza necessità di conferma successiva.

Nelle opere dei giuristi del Trecento, qui esaminate, invece, *permissio* designò il riconoscimento della prerogativa legislativa accordato in via generale dal diritto romano di età imperiale (e consolidato nel *Corpus iuris civilis*)[20] ai *populi*, termine che fu interpretato dai giuristi medievali in più modi. Per effetto dell'esercizio di tale potestà gli ordinamenti territoriali minori erano retti oltre che dal diritto civile generale imperiale e dallo *ius gentium*, anche dal diritto «proprio» (*ius proprium*)[21].

[19] Una risposta a tale quesito implica poi la considerazione di alcuni temi connessi, quali quello della possibilità di far rientrare tali *domini* nella categoria dei *superiores*, il termine che veniva per lo più assimilato a quello di *princeps* nell'esame della tipica questione «Qui possit condere statuta», ovvero nella categoria dei *magistratus*, ai quali molti passi del *Corpus iuris* riservavano una specifica competenza in campo legislativo.

[20] D. 1, 1, 9 *(De iustitia et iure, l. Omnes populi)*: «Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur». Lo stesso significato veniva attribuito al passo delle Inst., 1, 2 *(De iure naturali)*, 2.

[21] Cfr. in part. l'opinione di Cino da Pistoia, che aderiva alla tesi del suo maestro Dino da Mugello CYNUS PISTORIENSIS, *In Digesti Veteris libros doctissima commentaria*, Lugduni 1547, super D. 1, 3, 32 *(D. De legibus,*

Come è noto, secondo Bartolo, la *permissio* di osservare uno *ius proprium*, sancita dalla *l. Omnes populi*, era estesa soltanto ai *populi* titolari di *iurisdictio* («Omni populo iurisdictionem habenti, statuere permittitur quod ius civile vocatur»)[22], ovvero a quelli titolari di una *iurisdictio* limitata. In questo secondo caso, però, la *potestas condendi statuta* era ristretta alle materie comprese nell'ambito della *iurisdictio* della quale disponevano[23]. I *populi* privi di *iurisdictio*, come le *villae* e i *castra*, soggetti ad una *civitas* o ad un *dominus*, per *praescriptio* o per concessione del *princeps*, non potevano deliberare in materie pertinenti *ad decisionem causarum* senza l'approvazione del loro *superior*, in quanto avevano potestà legislativa soltanto in campo amministrativo locale («ad administrationem rerum ipsius populi»). Bartolo, d'altra parte, riconosceva come dato di fatto, che anche nelle città titolari di *iurisdictio* piena, la validità degli statuti poteva risultare subordinata all'approvazione di un *superior*. Questo si verificava appunto ai suoi tempi nelle terre della Chiesa ad opera dei *praesides provinciarum*[24].

Il potere legislativo, oltre che agli ordinamenti territoriali minori, era accordato da svariati passi del *Corpus iuris* anche a categorie di funzionari e di giudici. Secondo la teoria di Bartolo, l'ampiezza delle prerogative normative di costoro dipendeva dalla natura della *dignitas* (maggiore o minore) e dall'estensione (temporanea o perpetua) della *iurisdictio* che ad essi spettava. La *potestas statuendi* era, ad esempio, minima per i magistrati cittadini, come i consoli e i potestà: le

l. De quibus), f. 5v, nr. 14 e, nel merito E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., II, p. 167. Il commento alla *l. Omnes populi* è assente anche nella *lectura* di Cino, della quale erano scomparse le tracce, individuata in due manoscritti dal Maffei. Cfr. D. MAFFEI, *La «Lectura super Digesto Veteri» di Cino da Pistoia. Studio sui mss. Savigny 22 e Urb. Lat. 172*, Milano 1963, in part. pp. 15-16.

22 BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Ludguni 1555, Comm. ad D. 1, 1, 9 *(D. De iustitia et iure, l. Omnes populi)*, f. 9r, in princ.

23 *Comm. ad* D. 1, 1, 9, nr. 3, f. 9rv.

24 *Comm. ad* D. 1, 1, 9, nr. 4-5, f. 9v.

disposizioni promulgate da costoro avevano efficacia temporanea e, per lo più, ristretta entro i termini del loro incarico, a meno che esse fossero approvate dagli organi collegiali cittadini. Erano, invece, perpetue le delibere adottate dagli *iudices maiores* (senatori, pretori, prefetti del pretorio, che al tempo erano equiparati ai re) e quelle dei dignitari perpetui o «ad vitam», quali i conti e i marchesi titolari di un potere temporale e i vescovi nelle loro diocesi. Anche a questo proposito si verificavano, però, delle eccezioni, come avveniva nelle terre della Chiesa, dove i *praesides provinciarum*, per consuetudine, o per speciale concessione del pontefice potevano conferire efficacia perpetua alle proprie statuizioni senza il consenso generale dei provinciali, quantunque non fossero *iudices maiores*, ma investiti soltanto dalla dignità di *clarissimi*[25].

Mi sono soffermata a lungo sulla teoria di Bartolo – ancorché sia in gran parte nota – perché appaia più perspicuo il significato delle contestazioni che Ranieri Arsendi gli rivolse nella sua complessa ed articolata *repetitio*. In prima analisi, si può osservare che l'Arsendi da un lato negò l'esistenza di un collegamento – di un rapporto di «iponimia»[26] – tra *iurisdictio* e *potestas condendi statuta*, dall'altro ribadì la priorità del *consensus populi* nel momento formativo degli statuti, delle leggi speciali.

Nella *summa* della *l. Omnes populi* leggiamo, infatti, che «populus cuiuslibet civitatis rationabilis iure speciali et proprio et iuregentium communi omnium hominum uti potest»; nell'*expositio literae* della stessa *lex*, alla parola *Omnes*, il giurista rilevò che «populus nullus a statuto huius legis excipitur»; più oltre, infine, sostenne che la *l. Omnes populi* «loquitur indistincte de quolibet populo utente iure scripto et non scripto»[27]. La contrapposizione tra queste

[25] *Comm. ad* D. 1, 1, 9, nr. 7-10, f. 9v.

[26] P. Costa, *Iurisdictio*, cit., pp. 162-163; come è stato rilevato dal Costa, il pensiero di Bartolo sul rapporto tra *iurisdictio* e potestà di legiferare andava ricostruito anche in base al commento di Bartolo ad D. 2, 1, 3 *(De iurisdictione, l. Imperium)*, in part. nr. 4-6, f. 47v dell'ed. cit.

[27] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 1, f. 17r e nr. 24 f. 18vb.

formule e quelle con le quali Bartolo aveva subordinato la *potestas condendi statuta* dei singoli ordinamenti territoriali all'ampiezza della *iurisdictio*, che possedevano, non pare possa essere posta in dubbio.

Una così ampia estensione dei poteri legislativi dei *populi* aveva fondamento secondo l'Arsendi del disposto della *l. Omnes populi.*

È ben vero, quanto più volte è stato considerato, e cioè che nella replica alle possibili *oppositiones* ad una tale opinione, Ranieri osservò che l'imperatore non avrebbe avuto difficoltà ad evitare che il ruolo di fonte di diritto del *Corpus iuris civilis* fosse completamente usurpato dagli statuti contrari e che fosse privata di fondamento la stessa autorità imperiale. Come egli aggiungeva, infatti, il potere legislativo dei *populi* era fondato sulla *patientia* degli Imperatori e questi avrebbero potuto annullarlo con una legge *levissima*[28]. È anche vero, però, che il giurista delimitò rigidamente i casi nei quali coloro che si proclamavano titolari di poteri signorili avrebbero potuto vedersi riconosciuta una potestà di statuire della medesima estensione ed efficacia di quella che godevano i comuni soggetti al loro governo[29].

Tale prerogativa, la *potentia* di statuire, aveva fondamento, come si è detto, nella generale *permissio* accordata senza alcun limite, se non quello della *patientia* dell'Impero, dalla *l. Omnes populi*[30]. La *l. Omnes populi* costituiva, però, la causa *remota* dello statuto; il *consensus populi*, che di volta in volta poneva in essere le singole norme («consensus populi est proxima in esse ipsius productiva»), ne era invece la *causa proxima*.

[28] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 20-21, f. 18r e v. in proposito F. MARTINO, *Dottrine*, cit., pp. 108-109.

[29] V. *infra* nt. 35 e testo corrispondente.

[30] Questo aveva conseguenze di diversa natura; ad esempio consentiva ai *populi* di applicare sia il diritto proprio, che era *commune ipsius civitatis* per effetto dell'*authoritas* concessa appunto dal *princeps*, sia, in caso di lacuna degli statuti, il diritto *commune et generale* (una terminologia che il giurista forlivese mutuava da Dino del Mugello) (*Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 18, f. 18r).

Questa posizione di primo piano del *consensus populi*, il fatto che esso fosse *causa productiva*[31] di norme giuridiche vincolanti nell'ordinamento giuridico territoriale non perdeva la sua efficacia nonostante che, secondo quanto d'altra parte l'Arsendi affermava a chiare lettere, il *populus* dovesse ricorrere all'approvazione del suo *superior* – si esaminerà tra breve chi, e a quali condizioni, rientrasse, a suo parere, nella categoria di *superior* – per rendere validi ed efficaci i propri statuti[32].

L'approvazione era indispensabile tanto per gli statuti in materia di *iurisdictio*, quanto per quelli in materia di *merum et mixtum imperium*[33]. Il *superior*, però, aveva un unico modo per manifestarla e questo consisteva nel convocare solennemente il popolo o i membri dei suoi organi collegiali e sottoporre all'esame e votazione di questi le proposte di legge: «dico quod superior debet populum seu eius consiliarios ad hoc solemniter convocare... et inter eos propositionibus facere de ipsa lege condenda... et hoc modo requiratur eius authoritas non aliter». In altre parole, l'*authoritas* del *superior* non consisteva in una approvazione a posteriori di norme statuite dal Comune. Il procedimento di *confirmatio* era, per così dire, rovesciato. Il *superior* interveniva nella fase propositiva, ma non in quella deliberante.

Affinché le norme promulgate in sede locale avessero l'effi-

[31] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 22, f. 18v e per il termine *productiva*, nr. 19, f. 18r.

[32] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 27, f. 19r, dal quale è riportato il passo trascritto nel testo dopo la nota 33. Ranieri affermava tale opinione osservando che questa corrispondeva, secondo la sua interpretazione, a quanto era stato sostenuto da Innocenzo IV, nel suo apparato a c.8 *(cum accessissent)*, X, I, 2 (*De constitutionibus*) e a c. 10 (*cum ex parte*), X, I, 4 *(De consuetudine)* (INNOCENTIUS IV, *Super quinque decretalium libri*, Francofurti 1570, rist. an. Frankfurt a. Main 1968, ff. 3v-4v e ff. 34v-35r).

[33] Occorre rilevare a questo proposito che, nel pensiero del giurista, la potestà normativa dei *populi* era illimitata, per quanto concerneva le materie oggetto di statuizione, quando il *populus* ne fosse risultato titolare o per consuetudine o *de iure*. Secondo l'Arsendi, infatti, la titolarità del potere legislativo era insita nel *merum et mixtum imperium* (*Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 24-25, f. 18v).

cacia perpetua dei veri e propri statuti e dello *ius civile*, una tale procedura doveva essere applicata sia nel caso che il *populus* fosse stato retto dai magistrati municipali (consoli o podestà) investiti di *iurisdictio* temporanea[34], sia nell'ipotesi che il *superior* fosse, per così dire, estraneo all'organizzazione del comune, un *vicarius*, un duca, un conte o un marchese, investito di una *dignitas perpetua seu ad vitam*. La titolarità di tale *dignitas*, di per sé, non dava fondamento all'esercizio di una potestà legislativa autonoma[35]. La facoltà di *condere* statuti o leggi speciali, infatti, poteva essere conferi-

[34] *Repetitito super* D. 1, 1, 9, nr. 32, f. 19r. «Item quod subiicit, quod iudices qui habent iurisdictionem temporalem possunt facere statuta et consuetudines de consilio procerum civitatis, non alias, ut notatur in l. 1, § 1, *infra quod quisque iuris* (D. 2, 2, 1, 1), dico quod debet ipse intelligere ad hoc ut dicta lex sit perpetua, per *l. falso, C. De diversis rescriptis* (C. 1, 23, 2), sed sine dicto consilio potest, sed non erit perpetua, sed temporalis, quia non durabit ultra tempus sui regiminis». Se ho bene inteso, questo passo è stato interpretato diversamente dal Martino, che lo ha considerato come riconoscimento da parte dell'Arsendi della legittimità dell'«estrema latitudine di poteri» esercitati non solo da parte degli organi elettivi e rappresentativi del governo comunale, ma anche da parte dei Carraresi, vicarii imperiali a Padova (*Dottrine*, cit., pp. 114-115). Mi sembra in realtà che per risolvere questo problema, al quale non pare riferirsi il passo in esame, sia necessario avere riguardo alle specifiche clausole contenute nei singoli diplomi di concessione del vicariato, allo scopo di verificare se fossero stati conferiti generici poteri di *iurisdictio* e di *merum et mixtum imperium* ovvero anche la *potestas condendi statuta*. Da questo punto di vista si deve allora osservare che la giustificazione dei poteri esercitati da Jacopo da Carrara dipendeva dall'interpretazione delle clausole del diploma del giugno 1348 (*MGH, Legum s. IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. VIII: Acta Regni Karoli IV*, ed. K. ZEUMER - R. SALOMON, Hannoverae 1910-1926 [rist. an. 1982], n. 601 *Concessio vicariatus in civitate et districtu Paduae*, jun. 5, pp. 610-612).

[35] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 26, f. 18v: «Fatendum est tamen quod quilibet magistratus municipalis ac superior potest facere statutum ac legem specialem non principaliter ratione iurisdictionis ipsis competentis sed authoritate legis hoc ipsis concedentis ut. l. 1, § 1, Quod quisque» (D. 2, 2, 1, 1). A questo proposito, potrebbe sembrare che l'Arsendi individuasse nel citato passo del Digesto il conferimento de *iure*, a qualsiasi categoria di magistrati, della *potestas condendi statuta*, ma il suo effettivo pensiero mi sembra chiarito dal successivo passo, *ibidem*, nr. 31, f. 19r. Qui, ancora con riferimento a *vicarii, consules, duces*, egli osservava che tale potestà doveva essere concessa espressamente; in caso con-

ta a tali autorità soltanto tramite una legge espressa, perché era *ius reservatum Imperii*[36].

Giungiamo così al punto cruciale della trattazione dell'Arsendi: dato che nel *Corpus Iuris* le categorie di *iudices* titolari di potere legislativo erano fissate tassativamente, i magistrati che non vi rientravano (e che non avessero ottenuto espressamente tale prerogativa con una *lex* speciale) dovevano consultare il *populus* nel momento formativo della legge. In assenza del *consensus populi* le disposizioni del *superior* avrebbero ottenuto, al più, efficacia limitata, come avveniva per quelle dei giudici «qui habent iurisdictionem temporalem», ossia per quelle dei podestà e dei *rectores terrarum*[37].

Se si ha dunque considerazione per la concreta situazione istituzionale dell'epoca delle Signorie, nella quale appunto l'Arsendi operava, si può concludere che il giurista approvava il fatto che i signori (e quindi, si può anche aggiungere, i podestà che essi stessi nominavano nei centri sottoposti al loro regime) prendessero viva parte alla promulgazione degli statuti locali, ma questo poteva avvenire soltanto con il particolare sistema di *authoritas*, da lui stesso delineato, il quale, tra l'altro corrispondeva in linea di massima con quello prescritto dalla maggior parte degli statuti dell'Italia Settentrionale.

Il giurista non approvava, invece, che i signori, anche se

trario si sarebbe dovuto ritenere che essa fosse negata: «talis potestas specialiter concedatur a lege; igitur aliis denegatur; quod hoc sibi imperator specialiter reservavit». Il fatto che egli usasse il termine *lex* a proposito della concessione della potestà legislativa, induce a dubitare ch'egli ritenesse idonei e validi gli atti di dedizione ai signori, con i quali nella prassi essi venivano investiti dagli organi collegiali cittadini di tutte le prerogative spettanti al Comune. La validità di tali atti fu ammessa successivamente da Bartolo nel trattato *De tyranno*, a condizione che tali atti fossero spontanei. Cfr. da ultimo il mio *Aspetti*, cit., pp. 294-296 e *infra*, nt. 44.

[36] In altre parole, il *populus* aveva potere di esercitare una potestà normativa per effetto della titolarità del *merum et mixtum imperium*, al contrario *vicarii*, duchi, baroni ecc. vedevano subordinata tale potestà ad un espresso conferimento di legge (v. *supra* note 33-35).

[37] *Repetitio super* D. 1, 1, 9, nr. 32, f. 19r e v. *supra* nt. 34.

investiti del titolo di vicarii statuissero in proprio, senza il *consensus civium*, qualora non fossero stati espressamente investiti oltre che del *merum et mixtum imperium* anche della *potestas* di *condere statuta*. A questo punto, merita pertanto rilevare che per tutto il secolo XIV, fino a che l'imperatore Venceslao inaugurò la prassi dell'infeudazione del titolo ducale, è difficile trovare nei diplomi imperiali di concessione di un vicariato pervenutici una clausola espressa di quel tipo.

Qualora non ricorressero le condizioni che si sono indicate, le disposizioni signorili, secondo l'Arsendi, erano dotate di efficacia inferiore a quella dei veri e propri statuti municipali (del *ius civile speciale*); producevano effetti temporanei e non perpetui. Questa soluzione, peraltro, era aborrita da taluni regimi signorili, come quello visconteo, dove al contrario *litterae* e *decreta* venivano promulgati con l'inserzione della clausola che prevedeva la loro piena equiparazione alle disposizioni dei consigli eletti dal popolo[38].

Una tale interpretazione di questa parte della teoria dell'Arsendi sembra la più probabile e sembra altresì trovare conferma, oltre che nel successo che essa riscosse presso un buon numero degli interpreti lombardi posteriori – si avrà modo di accennarvi tra breve – anche nel fatto che tale teoria fu considerata nel seguito come espressione di uno specifico orientamento interpretativo da parte di Antonio Sola[39].

Il considerare che il giurista forlivese adottò criteri così rigidi per delimitare il potere legislativo dei signori suggerisce, inoltre, talune considerazioni sui probabili motivi che lo indussero a prendere così risolutamente le distanze dalla teoria di Bartolo.

Quest'ultima, infatti, costituiva una valida garanzia soltanto

[38] Mi permetto di rinviare, come ultimo, al mio *Aspetti*, cit., pp. 91 ss.

[39] Sola Antonius, *Commentaria in Costitutiones Antiquas Ducatus Sabaudiae ac Principatus Pedemontium*, Augustae Taurinorum 1582, Prooemii glossa tertia, nr. 17-21.

per l'autonomia delle città libere «superiorem non recognoscentes»[40]. Contribuiva, anzi, a rinsaldare il potere di tali città sul loro contado, dato che a *villae* e *castra*, soggetti alla *iurisdictio* cittadina, essa negava espressamente la facoltà di statuire, se non in materie di ordinaria amministrazione locale, a meno che intervenissero i controlli e le *confirmationes* degli organi competenti della *civitas* dominante[41].

La teoria della *iurisdictio* creava invece rischi notevoli per l'autonomia delle città sottoposte violentemente o per usurpazione ad un regime monocratico. Evitando di indagare sulle origini di tale potere[42], la teoria di Bartolo finiva, in un certo senso, per abbassare la soglia della legittimità dei regimi signorili, trascurando di fissare i confini tra un potere esercitato in base alla legge ed uno tirannico. Il possesso di una *dignitas* perpetua o a vita, la carica di giudice perpetuo conferivano di per sé *iurisdictio* e quindi la titolarità della potestà legislativa. La *iurisdictio*, inoltre, avrebbe potuto essere acquistata per concessione del *princeps* o anche per prescrizione.

La difficoltà di determinare il significato di *praescriptio*, la possibilità che, per via interpretativa nella categoria degli *iudices maiores* o dei titolari di una *dignitas* vitalizia o ereditaria rientrassero comunque anche i *domini*, i signori, non era remota[43]. In tal modo i *populi* rischiavano veramente di essere completamente privati del potere di statuire.

Tutti questi erano motivi sufficienti per indurre un giurista, che avesse nutrito qualche preoccupazione non soltanto per la fedeltà agli ideali imperiali, ma anche per la difesa delle

[40] Cfr. in proposito le osservazioni di Giasone del Maino, *infra*, testo corrispondente a nt. 54.

[41] Cfr. *supra* testo corrispondente a nt. 24.

[42] Cfr. in proposito M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., pp. 42-43 e F. MARTINO, *Dottrine*, cit., pp. 103-104.

[43] Come si ricorderà, secondo Bartolo, il possesso della *iurisdictio* e quindi della *potestas* di *condere legem* dipendeva per costoro dal fatto che fossero titolari di una *dignitas*.

autonomie, a contestare la teoria della *iurisdictio*. Di fronte al dilagare dei poteri dei signori, comuni e impero venivano a trovare nell'elaborazione dell'Arsendi una comune linea di difesa. Non si può escludere pertanto che con il suo trattato *De tyranno* Bartolo abbia inteso, tra l'altro, chiarire meglio il proprio pensiero e salvare la teoria della *iurisdictio* dalle critiche alle quali poteva prestarsi[44].

Mi sono occupata forse anche troppo a lungo della *repetitio* dell'Arsendi. Eppure, i motivi che indussero il giurista a contrapporsi a Bartolo, i procedimenti che egli delineò in tema di approvazione degli statuti da parte del *superior*, i limiti che egli pose alla potestà legislativa dei *superiores* estranei all'apparato istituzionale dei regimi comunali corrispondono ad una precisa linea di pensiero, che nella scienza giuridica lombarda coeva e posteriore ebbe numerosi seguaci. Le connotazioni «politiche» della teoria dell'Arsendi sono così spiccatamente marcate, che l'atteggiamento assunto dai giuristi più tardi nei confronti di una tale definizione della teoria della *permissio* potrebbe essere considerato come

[44] L'esame dei motivi che ispirarono l'elaborazione del trattato *De Tyranno* è stato svolto dal Quaglioni, con particolare riguardo all'esigenza avvertita dal giurista di prendere posizione di fronte ai problemi politici del suo tempo e di difendere con la forza del diritto le precarie condizioni di autonomia della *civitas* perugina: D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»* (Il Pensiero politico. Biblioteca 11), Firenze 1983, in part. pp. 10-11, 62-71. Se è corretta l'analisi fin qui condotta, non potrebbe escludersi che Bartolo abbia anche tentato di chiarire le proprie opinioni in tema di legittimità della Signoria e di evitare che il proprio pensiero fosse frainteso, in risposta alle accuse implicitamente rivolte dall'Arsendi al suo testo del 1343. Se si pensa che il trattato sulla tirannide è successivo alla *repetitio* di Ranieri dato che, come ha osservato il Quaglioni, dovrebbe risalire al periodo compreso tra il novembre 1355 e il 1357, anno della morte di Bartolo, che il giurista si occupò in larga misura dell'esame dei titoli necessari per la legittimazione del governo signorile, che egli pose l'accento oltre che sui titoli della legittimazione, anche sulla natura del governo signorile e sui modi di esercizio del potere, che, infine, si preoccupò di circoscrivere l'efficacia degli atti di dedizione compiuti dalle città a favore dei signori, considerando nulli quelli generati dalla violenza o dal timore di atti di violenza successivi, quest'ipotesi potrebbe non sembrare del tutto infondata.

espressione di una precisa presa di posizione nei confronti del problema delle autonomie[45].

Il principio della libertà dei *populi* di *condere legem*, in base al disposto della *l. Omnes populi*, fu affermato dai due allievi di Ranieri, Signorolo degli Omodei[46] e Alberico da Rosciate, a chiare lettere. Quest'ultimo, anzi, sembra persino aver superato il maestro, allorché oltre a fare completo rinvio alla *repetitio* dell'Arsendi per l'interpretazione della *l. Omnes populi*, nel motivare la propria adesione a tale teoria sostenne che ogni popolo soggetto all'impero aveva facoltà di «sibi facere leges et statuta», senza conferma del *superior* proprio in base al disposto di tale *lex*. Sostenne inoltre che, quantunque nel *Corpus iuris* fossero contemplate disposizioni (come quella del D. 2, 2, 1, 1) che riconoscevano il potere normativo a taluni magistrati, non per questo si doveva arguire che l'imperatore avesse inteso proibire ai *populi* di legiferare: «licet dicat magistratus ius speciale condere posse, non prohibet populo hoc facere: sed hec lex sibi concedit»[47].

Per l'affermazione di questa linea di pensiero, la dottrina lombarda trovò un solido punto di riferimento nelle opinioni del perugino Angelo degli Ubaldi, il quale aveva preso avvio dalla critica di Ranieri a Bartolo per elaborare una propria teoria del rapporto tra il potere legislativo dei magistrati e quello degli ordinamenti giuridici territoriali.

Angelo degli Ubaldi seguì le due tesi principali di Ranieri

[45] Per ulteriori considerazioni sulle origini e sui caratteri delle teorie della *permissio* e della *iurisdictio* rinvio a M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., pp. 31-47.

[46] Tra i diversi *consilia* dell'Omodei nei quali è ribadita tale opinione, mi limito a citare SIGNOROLUS DE HOMODEIS, *Consilia ac quaestiones*, Lugduni 1549, cons. XXI, nr. 27-28, ff. 13v-14v e nr. 10-11, f. 12v (cfr. anche M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., p. 34, nt. 31).

[47] ALBERICUS A ROSATE, *Comm. super* D. 1, 1, 9, nr. 3, f. 16r. V. inoltre tra le sue *quaestiones*, in merito all'efficacia perpetua degli statuti «quia procedunt a popolo» e perché come i plebisciti erano «pars iuris civilis»: ALBERICUS A ROSATE, *Commentariorum de statutis liber primus*, in *Tractatus de statutis diversorum auctorum*, Francofurti 1606, q. XXIX, pp. 21-22.

Arsendi e contestò sia l'utilizzo del termine *iurisdictio* come comprensivo della potestà di statuire (e di statuire norme con efficacia perpetua), sia l'opinione secondo la quale i magistrati titolari di *iurisdictio* godevano altresì di un pieno potere legislativo. In particolare ritenne che solo ai magistrati nominati *a principe* o da altro *superior* di rango, ad esempio da un re, fosse consentito confermare le norme statutarie dei *populi*. Affermò altresì che la *confirmatio* era necessaria soltanto per le delibere che concernevano lo *ius fiscale* ad esempio per quelle in materia penale[48]. E questo costituiva un'ulteriore contestazione delle opinioni di Bartolo, il quale, come si è ricordato, sottraeva al controllo del *superior* soltanto le norme in materia di amministrazione locale.

Il successo dei commentari alla *l. Omnes populi* e alla *l. Imperium* di Angelo degli Ubaldi presso i docenti della scuola pavese contribuì a mantenere vivo il culto dell'autonomia. Non bisogna dimenticare tra l'altro che, secondo quanto ritenne Giason del Maino, il pensiero di Angelo influì profondamente su Baldo, che a Pavia trascorse soltanto una parte della propria vita universitaria e, tuttavia, impresse profondamente nella scuola i segni della propria autorità. Secondo Giasone, dunque, dopo aver sottoposto ad approfondito esame le due teorie della *permissio* e della *iurisdictio* nella sua *lectura* della *Omnes populi*, pur non ammettendolo espressamente, Baldo dimostrò di preferire quella elaborata dal fratello[49]. Del resto, le oscillazioni di Baldo in questa

[48] ANGELUS DE PERUSIO, *In I atque II Digesti Veteris partem*, Venetiis 1579-1580, *super* D. 1, 1, 9, in part. nr. 4-7, ff. 5v-6r e *super* D. 2, 1, 3 *(De iurisdictione, l. Imperium)*, in part. nr. 6-7, f. 24r. In altro punto dei *Commentari* di Angelo era, però, possibile ricavare argomenti, fondati sulla sua autorità, a sostegno della potestà legislativa non solo degli *iudices maiores*, ma anche di *comites e barones*, in quanto magistrati perpetui *iure proprietatis*. Vedi in proposito *infra*, nt. 51.

[49] BALDUS DE UBALDIS, *In primam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1599, ad D. 1, 1, 9, in part. nr. 28, f. 13r, ma v. anche nr. 41-42, f. 13v dove contestava l'opinione di Bartolo in tema di *potestas condendi statuta* degli *Anciani*, affermando che gli statuti promulgati da costoro erano dotati dell'efficacia perpetua dello *ius civile*: «quia non habent potestatem hanc, quia magistratum gerant, sed quia per collegium ipsorum repraesentatur totus populus». Il giudizio di Giasone in YASONE MAY-

materia sono note e furono denunciate dagli stessi interpreti del diritto comune, che gli rimproveravano di aver adottato in più occasioni, nel corso della sua attività di consulente, soluzioni tra loro contrastanti[50].

Contrariamente ad altri, Raffaele Fulgosio, senza alcuna considerazione per le opinioni dei detrattori, aderì incondizionatamente alle opinioni di Bartolo. Il giurista, nella sua veste di docente, evitò di approfondire la delicata tematica e di prendere posizione su una questione che, dal punto di vista politico ed ideologico, continuava ad avere un certo rilievo. Trascurando di offrire agli allievi un quadro completo degli orientamenti interpretativi che si erano formati nel tempo sulla *l. Omnes populi* esordì osservando che «Lectio nostra hodierna est facilis: et hoc intendit secundum Bartolum: Omni populo iurisdictionem habenti permittitur sibi ius proprium constituere». «Propter doctrinam plenam» – sono le sue parole nel commento alla *l. Hoc Edictum* – Raffaele si soffermò, invece, sull'esame dell'efficacia delle norme promulgate dalle magistrature titolari di poteri normativi. Solo gli statuti dei magistrati dotati di un incarico temporaneo, come i podestà cittadini, erano soggetti a decadenza, qualora non fossero stati deliberati «cum consensu et consilio totius provincie»; tutti gli altri, *maximi* o *minores*, purché la loro carica fosse stata vitalizia, avevano pieno potere legislativo[51]. Non so come possa essere interpretato un tale atteg-

NUS, *In primam Digesti Veteris*, Venetiis 1589, *Comm. in* D. 1, 1, 9, (*repetitio* pavese), nr. 7, f. 13r. Le diverse soluzioni prospettate da Baldo nel merito sono, poi, via via ricordare da Giasone nel corso del commento.

[50] Vedi anche *supra*, nt. 18. Su questo aspetto della dottrina di Baldo v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., in part. pp. 33-35 e per una ricostruzione del pensiero del giurista perugino in tema di sovranità e di potestà legislativa dell'Impero, dei Comuni e dei Signori: J. CANNING, *The political thought of Baldus de Ubaldis* (Cambridge studies in medieval life and thought, s. IV, 6), Cambridge 1987, in part. pp. 98-127 e 221-227.

[51] RAPHAEL FULGOSIUS, *In primam Pandectarum partem Commentariorum tomus primus*, Lugduni 1554, rispettivamente *super* D. 1, 1, 9, f. 9v e *super* D. 2. 2. 1 *(Quod quisque iuris, l. Hoc edictum)*, nr. 2-5 f. 41 v. In merito alla potestà legislativa di conti e baroni, ossia di magistrati minori e perpetui e che tuttavia fondavano il loro potere sullo *ius proprietatis*, il Fulgosio attribuiva la paternità dell'opinione a Angelo degli Ubaldi.

giamento di «disimpegno» adottato dal giurista nel commento alla *l. Omnes populi*; non mi sembra però che esso possa essere attribuito semplicemente ad un calo di interesse nei confronti del problema delle autonomie locali. I problemi affrontati più tardi dagli Sforza, sulla metà del secolo, e le forze da essi profuse in sede di conferma o di riforma delle legislazioni locali sono anzi una prova dell'attualità della «questione» dell'autonomia e delle difficoltà esistenti nel dominio riguardo al coordinamento del potere legislativo centrale con quello locale, che continuava a rivendicare per sé spazi ben definiti[52].

D'altra parte, altri docenti, che si distinsero nello Studio pavese, per quanto è possibile dedurre dagli esigui resti dei testi delle loro lezioni, rinnovarono di lì a poco, anche nello Studio, l'interesse per il tema della *potestas condendi statuta* e diedero ampio risalto al contrasto tra le teorie della *permissio* (di Ranieri Arsendi, di Alberico da Rosciate e di Angelo degli Ubaldi) e della *iurisdictio*. Mi riferisco in particolare a Catone Sacco e a Giacomo dal Pozzo[53].

Sugli aspetti più riduttivi dell'autonomia degli ordinamenti

[52] Per una visione d'insieme di questi molteplici aspetti, rinvio a G. CHITTOLINI, *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1530)*, Milano 1982, pp. 27-41 e v. anche *infra* nt. 64. Sulla riforma degli statuti di Como, avvenuta nel 1458, alla quale furono deputati da Francesco Sforza, il docente pavese Sillano Negri e Pietro Cotta, membro del Consiglio Segreto: cfr. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia*, cit., pp. 66-68. Il problema della validità degli statuti locali e dei rapporti tra statuto e *confirmatio* del signore erano stati fatti oggetto, proprio a Como, di particolari controversie (v. da ultimo il mio *Aspetti*, cit., p. 101).

[53] *Repetita per D. Catonem ad Digestum Vetus*, ms in Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna, ms 128, *ad* D. 2, 1, 1, *(D. De iurisdictione, l. Iusdicentis)* in part. f. 365v (*Quid sit legem condere*) e *ad* D. 2, 1, 3 (*D. De iurisdictione, l. Imperium*), f. 371r ss. (*Condere legem*); GIACOMO DAL POZZO, *Lectiones iuris*, ms in Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms C. 316 inf., *ad* D. 1, 1, 9, in part. f. 24r. Sulla vita e le opere dei due giuristi e, in particolare, sul loro ruolo nella dottrina lombarda G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, cit., pp. 76-89; G. DI RENZO VILLATA, *Dal Pozzo Giacomo*, in *Dizionario Biografio degli Italiani*, XXXII, Roma 1986, pp. 219-227.

municipali particolari insiti nella teoria della *iurisdictio* concentrò, infine, l'attenzione Giasone del Maino soprattutto nella *repetitio* pavese sulla *l. Omnes populi*, la quale ampliava considerazioni già svolte nella *lectura patavina*. Giasone mise a nudo, quella che a suo parere era la principale caratteristica della teoria di Bartolo. Essa restringeva, rispetto a quanto ritenevano altri interpreti, l'area di applicazione della *l. Omnes populi* e la rendeva efficace soltanto nei confronti dei *populi* titolari di *iurisdictio*: «Quod ista lex restringatur ad populum habentem iurisdictionem. Nam talis populus bene potest statuta condere, alias secus»[54]. In altre parole, tale legge sarebbe stata applicabile come Giasone deduceva dagli scritti di Bartolo, soltanto ai popoli titolari di *iurisdictio separata*. E questa, come aveva osservato Baldo, era una *opinio severa*, quantunque di fatto corrispondesse, non solo alla prassi delle terre della Chiesa[55], ma anche a quella ormai generalizzata di tutti gli ordinamenti soggetti ad un *princeps*[56].

Sempre secondo il parere di Giasone, tuttavia, «in puncto iuris», vale a dire sulla questione di diritto, la dottrina appariva nel suo complesso più favorevole all'opinione contraria: quantunque privi di *iurisdictio* i *populi* potevano giovarsi dell'applicazione della *l. Omnes populi*. Tale opinione era stata condivisa da Alberico da Rosciate, dalla maggior parte dei canonisti, da Angelo degli Ubaldi e, in qualche caso, anche da Baldo, nonché da uno dei maestri dello stesso Giasone, cioè da Alessandro Tartagni[57].

Nei Commentari di Filippo Decio, che fu collega ma anche

[54] *Comm. in* D. 1, 1, 9 (*repetitio* pavese), nr. 6, f. 13r.

[55] Questo, del resto, era stato rilevato anche da Bartolo, cfr. *supra* nt. 24.

[56] BALDUS, *Comm. ad* D. 1, 1, 9, nr. 14, f. 13r.

[57] YASONE MAYNUS, *Comm. in* D. 1, 1, 9, (*repetitio* pavese), in part. nr. 35 (*in fine*), f. 14r e nr. 7, f. 13v; vedi inoltre *lectura* patavina, nr. 2 e nr. 22-24, f. 12rv. Per i riferimenti, oltre a quelli già citati v. ABBAS PANORMITANUS, *Prima interpretationum in secundum Decretalium pars*, Ludguni 1547, *super* c. 25 (*De clericis*), X, II, 2 (*De foro competenti*); per quanto

irriducibile antagonista di Giasone, la prospettiva appare completamente mutata. Viene tralasciato il commento alla *l. Omnes populi* – cosa non del tutto irrilevante – e l'impegno del giurista si profonde sui temi della dignità dei magistrati, maggiori e minori, sugli effetti della *confirmatio*, sulle questioni relative alla delega dei poteri[58]. Si tratta di temi complessi, che indubbiamente meriteranno ampi approfondimenti per contribuire ad una maggior comprensione degli aspetti precipuamente giuridici del grandioso e, per certi versi, misterioso fenomeno delle autonomie e del particolarismo giuridico in età moderna[59].

Non è certo casuale o frutto di mera retorica, il fatto che anche nella scuola, come avvenne appunto con le lezioni sulla *l. Omnes populi*, nonostante l'irreversibile consolidamento dei regimi signorili, il valore della teoria della *permissio*

riguarda Alessandro Tartagni si può osservare che nel commento dei frammenti del *Corpus iuris*, che qui si sono presi in considerazione, egli tentò soprattutto di conciliare gli aspetti del pensiero di Bartolo che apparivano contraddittori (e soprattutto il commento alla *l. Omnes populi* con quello alla *l. Imperium*) e di accreditare l'opinione che la teoria di Bartolo non era in contraddizione con quella della *permissio*. In proposito vedi, ad esempio, ALEXANDER TARTAGNA, *Commentaria in I et II Digesti Veteris partem*, Venetiis 1593, *super* D. 2, 1, 1, nr. 12, f. 20v; *super* D. 2, 1, 3, nr. 9, f. 23r. Sull'opera e sul ruolo svolto nella dottrina lombarda da Giasone del Maino cfr. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica*, cit., pp. 93-99.

[58] PHILIPPUS DECIUS, *In Digestum Vetus et Codicem Commentarii*, Venetiis 1595, *Comm. super* D. 1, 21, 1 (*De eius cui mandata, l. Quaecunque*) in part. nr. 25, f. 8v, sulla definizione di *provincia* quale *civitas* non soggetta alla giurisdizione altrui e quindi titolare di una propria piena giurisdizione; *Comm. super* D. 2, 1, 5 (*De iurisdictione, l. More maiorum*), per una teoria generale della *confirmatio*. È stato significativamente messo in luce come l'orientamento favorevole al *princeps* di Filippo Decio fosse risultato in contrasto anche con le opinioni filo-cittadine di un illustre giurista reggiano del suo tempo, quale fu Carlo Ruini. Cfr. M. CAVINA, *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna. Carolus Ruinus (1430-1530) eminentis scientiae doctor* (Seminario giuridico della Università di Bologna CXXII), Milano 1988, pp. 171-187.

[59] A. CAVANNA, *Tramonto e fine degli statuti lombardi*, in *Diritto comune e diritto locale nella storia dell'Europa. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979)*, Milano 1980, pp. 305-328.

sia stato riproposto nel tempo[60] ed abbia contribuito a rinnovare le tematiche relative alla *potestas condendi statuta* degli ordinamenti territoriali minori e, in buona sostanza, la tradizione del particolarismo giuridico[61].

In conclusione, mi sembra pertanto opportuno ricollegare a queste considerazioni (le quali, come ho osservato, intendono soltanto prospettare una possibile linea di indagine e richiederanno ulteriori e più ampi approfondimenti) taluni fatti che considero significativi.

Mi riferisco in particolare alle petizioni presentate nel 1415 dal comune di Viadana ai Gonzaga per la conservazione dei propri statuti[62], a quelle presentate dai Vigevanesi a Francesco Sforza nel 1449, con esito positivo, per ottenere l'abrogazione di tutti i decreti signorili, ad eccezione di alcuni pochi, e la conferma dei propri statuti[63], e, infine, alla richiesta che i bergamaschi sottoposero nel 1509, con esito ugualmente positivo, a Luigi XII per ottenere che le delibere dei consigli cittadini fossero considerate valide ed efficaci senza necessità di ulteriore conferma da parte del re o di suoi rappresentanti[64]. Questi episodi – e l'elenco è suscettibile di notevoli ampliamenti – alla luce delle considerazioni

[60] Si può vedere ancora, per una riaffermazione della teoria della *permissio*, la *repetitio super l. Omnes populi* del giurista monferrino Giovanni Crotti, in *Repetitiones*, cit., nr. 17, f. 99r.

[61] Nel tempo, se nessuno osò più dubitare della completa sottoposizione del diritto locale all'approvazione di *domini* e *superiores*, vi furono anche giuristi che tentarono di salvare il più possibile della prassi locale del diritto, con il ricorso a molteplici strumenti interpretativi (quelli del rispetto per le consuetudini interpretative, della subordinazione dell'efficacia di uno statuto alla verifica dell'*observantia*, della limitazione dell'efficacia sussidiaria del diritto del *princeps* o della dominante).

[62] Il documento è citato da C. MOZZARELLI, *Lo stato gonzaghesco. Mantova dal 1382 al 1707*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII: *I Ducati padani Trento e Trieste*, Torino 1979, p. 369.

[63] (*Statuta comunis Viglevani*), ms in Vigevano, Archivio Comunale, f. 106r.

[64] Il documento compare nella raccolta di C. AGLIARDI, *Raccolta di documenti riguardanti la storia di Bergamo dal 1402 sino al 1502 inclusive*

svolte assumono un significato speciale e paiono ispirati da motivi meno velleitari di quanto l'assetto istituzionale dell'Europa del tempo potrebbe indurre a ritenere. In altre parole, sembra che le petizioni, delle quali si è detto, non siano state suggerite soltanto dall'opportunità di sfruttare una contingenza politica particolare, ma anche dalla convinzione, confortata da almeno una parte della scienza giuridica, di essere nel proprio pieno diritto di conservare (come nel caso di Viadana) o di riacquistare (per quanto concerne i due ultimi esempi e sebbene ciò sia avvenuto solo per brevissimo tempo) una legittima sfera di autonomia.

(Excerpta xx Pergami), ms in Biblioteca Comunale di Bergamo, Gab. Gamma 5. 6/1 (= MMB 403), ff. 152r-157r, clausola nr. 9. Sul fenomeno in generale, v. in questo stesso volume G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, in corrispondenza delle note 42-43.

Gli statuti cittadini e le leggi territoriali nell'elettorato di Colonia e nel ducato di Kleve (1350-1550)

di *Wilhelm Janssen*

I.

Intorno alla metà del XV secolo la cittadina bassorenana di Wesel commissionò alla facoltà di giurisprudenza di Colonia due memorie che dovevano far luce sul diritto rivendicato dalla città di emanare statuti. Nella prima delle due memorie si trattava di risolvere il quesito se la città potesse operare attraverso statuti anche in ambiti nei quali non vi fosse un privilegio concesso dal principe territoriale che prevedesse un autonomo spazio di decisione e di azione: «Qualem potestatem opidani habeant statuendi in suo opido ubi non apparet de aliquo previlegio», rispettivamente nel tedesco del tempo «Oft eyn stadt ock hebbe macht, wat nyes intosetten van statuten over er borgher in punten oft dynghen, dar se ghen privilegien af hebben van oren heren»[1]. La seconda memoria concerneva il seguente punto: se il consiglio e la cittadinanza, malgrado il vigente accordo concluso con il principe territoriale sulla mancanza di autorità per emanare nuovi statuti senza suo espresso consen-

Traduzione di Rossella Martini.

[1] Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf (NWHSA), Hs K III 30, pp. 569, 571. Le argomentazioni seguenti si basano su un esame più o meno intenso, comunque solo parziale, delle fonti relative, per la maggior parte inedite. La revisione completa, sistematica e critica delle fonti non è ancora stata completata. Non si può quindi offrire in questa sede più di un tentativo di avvicinamento ad un argomento che non è ancora stato trattato in modo esaustivo. Si dovrà quindi sempre fare i conti con il carattere provvisorio di questo tentativo.

so[2], potessero comunque concludere accordi sanzionabili reciproci che non ledessero i diritti del principe, ma riguardassero solamente i loro affari per il bene ed a vantaggio della comunità cittadina: «Stante concordia vel ordinacione inter principem et opidum aliquod ei subditum, quod per opidum deinceps non fiant aliqua nova statuta sine speciali licencia principis vel sui heredis; pone quod consules et opidani aliquas conventiones inter se fecerunt etiam penales non tamen vergentes in preiudicium vel derogacionem iuris illius principis, sed tangentes sua negocia inter se pro bono et utilitate communitatis et civium opidi», ovvero in tedesco, «Wy eyn averdrach oft eyn ordinancie geschiet is tusschen enen forsten unde eyner stad den forsten underdaen, also dat avermits derselven stad nicht gheschien en solle oft ingesat werden nye statuta sunder sunderlike wille des forsten oft syner erfgenamen; oft et dan schege, dat de raitlude derselver stad makeden tusschen sick manck oren borgheren welke sette de ock pynlick oft brocklick weren, de nicht en ghenghen tegen den oren heren, men se weren allene tot saken der stad in nutticheit der ghemeynheit ind der borgher»[3].

I dotti esperti, due *legum doctores* ed un *doctor utriusque iuris*[4],

[2] Th.J. LACOMBLET, *Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins*, III, Düsseldorf 1853, n. 72; inoltre E. LIESEGANG, *Niederrheinisches Städtewesen vornehmlich im Mittelalter. Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der clevischen Städte* (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 52), Breslau 1897, p. 174.

[3] NWHSA, Hs K III 30, pp. 575, 579.

[4] Si tratta di Fastrard Bareit de Busco, *doctor legum* (attivo presso l'università di Colonia dal 1437 al 1479), Johann de Erpel, *doctor legum* (attivo presso l'università di Colonia dal 1437 al 1479, successivamente cancelliere del duca di Gheldria) e Wolter Bock, *doctor utriusque iuris* (dal 1456; nel 1455 *admissus ad consilia*; morto nel 1466); la documentazione in *Die Matrikel der Universität Köln*, bearb. von H. KEUSSEN, I (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 8), Bonn 1928[2], pp. 73 s., 243, 258, 360. Le due memorie senza data potrebbero essere quindi datate intorno al 1460. Sulle numerose memorie stilate da appartenenti alla facoltà giuridica dell'univesità di Colonia per città bassorenane – in particolare Duisburg e Wesel – si veda anche E. MEUTHEN, *Kölner Universitätsgeschichte*, I: *Die alte Universität*, Köln-Wien 1988, p. 138.

trattarono i problemi posti loro nel quadro della teoria degli statuti[5] con dovizia di riferimenti e citazioni da Baldo, Bartolo ed altre celebrità e riconobbero alla città un diritto ad emanare statuti orientato alla tutela della pace interna e all'interesse comune, e in questo senso dunque illimitato. Quale argomentazione sostanziale venne addotta la «cura arche rei publice et boni communis» conferita allo *Stadtmagistrat*[*], la quale comprendeva necessariamente il diritto di imporre ai cittadini, con il loro assenso, corrispondenti norme di comportamento e di munirle di disposizioni penali contro i trasgressori[6]. Tale argomentazione era piuttosto difficoltosa in quanto la *iurisdictio*, poiché il diritto a legiferare era compreso ed interpretato senza alcun dubbio come attributo del principe, era certamente in potere del signore della città e del territorio, e quindi doveva essere eliminata dai doveri del magistrato cittadino a tutela del bene comune. Alla posizione giurisdizionale del principe si acconsentì in conclusione sottolineando tuttavia la differenza tra gli *statuta* legati al potere del tribunale e le *conventiones* poste in essere attraverso accordi all'interno della comunità[7]. «Differentia enim videtur magna inter statuta et conventiones». Infatti nella versione tedesca *conventio* venne tradotto con *averdracht*

[5] J. KOHLER - H. LIESEGANG, *Das römische Recht am Niederrhein. NF: Gutachten Kölner Rechtsgelehrter aus dem 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Territorialstaatsrechts*, Stuttgart 1898, part. pp. 25-39; F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, Göttingen 1967², pp. 138 s. (trad. it. *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Milano 1980); N. HORN, *Die legistische Literatur der Kommentatoren und die Ausbreitung des gelehrten Rechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, I*, hrsg. von H. COING, München 1973, p. 262.

(*) *Stadtmagistrat*: consiglio composto da 18 cittadini (*Kurleute*) eletti in una seduta apposita da un collegio composto dagli scabini, dal borgomastro, dai consiglieri e dal tesoriere. Gli eletti dovevano essere abitanti di quella città fin dalla nascita ed avere ivi la propria residenza, la sede del proprio lavoro e tutti i propri beni. Cfr. *Beiträge zur Geschichte des Herzogtums Kleve: Festschrift des Historischen Vereins für den Niederrhein zur Feier der dreihundertjährigen Zugehörigkeit Kleves zur Krone Preussen*, hrsg. von dem Vorstande des Vereins, Köln 1909 (N. d. T.).

[6] NWHSA, Hs K III 30, p. 575.

[7] NWHSA, Hs K III 30, p. 577.

(accordo), avvicinando così molto la definizione di *conventio*, come regolamentazione che si basa sull'obbligazione volontaria dei destinatari, a *Willkür*[*] ed *Einung*[8], a quei concetti originari tedeschi intesi ad indicare ciò che più tardi venne individuato con il termine latino di *statutum*: «Wert saeck, dat eyn stad ghen iurisdictien enhedde ind koste oick nicht insetten pynlicke statuten sunder hulpe ind tolaten ores heren, so moghet sick noch de borgheren verbinden myt oren borghermeister ind raede, to halden eyn gesette, dat se laven tusschen malkanderen to halden by eyner pynen» («Se una città non ha alcun potere giurisdizionale e, senza l'approvazione del suo signore, non può emanare le sue leggi sotto comminatoria: allora i cittadini possono ciononostante accordarsi con il borgomastro ed il consiglio di osservare sotto la minaccia di sanzioni penali una legge autoimposta, al cui rispetto essi si obblighino reciprocamente con una promessa solenne»)[9]. Nella discussione giocò un ruolo non indifferente anche il riferimento al fatto che il principe territoriale aveva tacitamente accettato da tempo immemorabile simili *conventiones*, fatto che permise di non interpretare la disposizione citata all'inizio, in cui la promulgazione di statuti cittadini veniva fatta dipendere dal consenso del principe, come se si estendesse sulle *conventiones* fatte nell'interesse del *bonum commune*: «le parole e gli ordini di un principe sono infatti da interpretare tutti in modo che non siano d'intralcio al bene comune»[10].

(*) *Willkür*: l'italiano «arbitrio» (lat. *arbitrium*), che traduce nella maggioranza dei casi il termine *Willkür*, non pare adeguato al contesto, poiché nella sua etimologia si deve risalire al composto con la parola *Kur* (= *Kör* = *Kore*) con un chiaro riferimento ai cittadini che fanno parte del magistrato che si autoobbligano. V. nota del traduttore a pagina 347 (N. d. T.).

8 «Statuta... que vulgariter einyngen et kuer nuncupantur» (privilegio del 1259 dell'arcivescovo di Colonia Konrad per Neuss: F. LAU, *Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte* [Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 29], Neuss-Bonn 1911, pp. 45 s.). Cfr. in generale W. EBEL, *Die Willkür* (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien 6), Göttingen 1953.

9 NWHSA, Hs K III 30, p. 580 s.

10 NWHSA, Hs K III 30, p. 577: «...alias enim talis ordinacio principis esset contra bonum publicum... et sic illicita esset eius interpretatio et

A Wesel entrambe le memorie furono riportare puntualmente, sia in originale che nella traduzione, in uno dei numerosi registri delle leggi cittadine e degli statuti, uso che si stava ampiamente diffondendo nelle città del ducato di Kleve proprio dal XV secolo[11]. Esse offrono un favorevole approccio all'argomento di questa relazione. Da un lato i problemi in questione vengono formulati in modo così forzato dal punto di vista teorico e, come di rado è dato rinvenire, spinti fino al punto che le astratte ed erudite argomentazioni giuridiche non si riferiscono più a casi fittizi, bensì a contesti assai concreti. Dall'altro lato la compresenza di una versione latina e di una tedesca offre il motivo e l'occasione per confrontarsi con problemi terminologici, che abbondano particolarmente nel campo della legislazione tardo medievale; infatti la dotta distinzione sopra riportata tra *statutum* e *conventio* non trova alcun riflesso altrettanto chiaro e netto nella lingua delle fonti consuete. Ancor più si incontra qui, all'interno del campo linguistico e concettuale legato all'ordinare o allo stabilire delle norme giuridiche e di condotta, una confusione apparentemente priva di regole. Si potrebbe semplicemente constatare il fatto e lasciar correre, se non vi fosse la prospettiva di individuare forse la natura della cosa attraverso la scelta verbale delle relative fonti. È infatti da verificare quanto e se sia irrilevante, che uno statuto cittadino venga chiamato una *kore*[*], un accordo, un ordine, una legge o una ordinanza e che esso sia stato «posto», «comandato» o «concordato».

tamen verba principis sic debent intelligi semper, ut non vergant in preiudicium publice utilitatis...».

[11] Cfr. K. FLINK, *Rechts- und Verfassungsentwicklung klevischer Städte vom 15. bis 17. Jahrhundert*, Kap. II «Stadtrechts-Kodifikationen», in *Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt* (Städteforschung A 30), hrsg. von M. STOLLEIS, Köln-Wien 1990; una raccolta dei registri rimasti di diritto municipale si trova in K. FLINK, *Klevische Städteprivilegien* (Klever Archiv 8), Kleve 1989, pp. 95 (Kleve), 105 s. (Wesel), 141 (Emmerich), 153 (Kalkar), 181 (Xanten), 191 (Rees).

[*] *Kore*: v. significati 4) e 5) della voce *Kör, Köre, Kor, Kore*, in J. GRIMM - W. GRIMM, *Deutsches Wörterbuch*, Leipzig 1889, V, colonne 1794-1795. Lo stesso autore del saggio, Wilhelm Janssen, fa esplicito riferimento nel testo alla possibile applicazione di entrambi i significati del termine. Si

II.

Non sappiamo realmente per quale motivo la cittadina di Wesel avesse richiesto le due memorie giuridiche. Che ci debba essere stata una qualche ragione lo si può senz'altro supporre considerando il fatto che fu sborsata una bella cifra certamente non solo per soddisfare una brama di sapere di carattere giuridico. La causa fu probabilmente un aspro o incombente conflitto con il signore di quel territorio e della stessa città, il duca di Kleve. E tale contrasto poteva ben aver avuto origine dal fatto che i duchi – si tratti di Adolfo I o di Giovanni I – fin dagli anni trenta del '400 avevano cominciato a sviluppare considerevoli attività legislatorie, come alcuni dei primi principi territoriali tedeschi[12]. Essi potrebbero dunque aver inteso il diritto statutario delle loro città – ed in particolare di quella più grande e potente: Wesel – se non altro per un certo periodo ed in determinate circostanze, come loro concorrente e come una limitazione del proprio potere giurisdizionale, ed aver quindi studiato le possibilità per imporre a quel diritto statutario alcune restrizioni. Quali strumenti per realizzare tali propositi essi si servirono presumibilmente di giureconsulti esperti in diritto civile ed in diritto canonico, che si potevano trovare già dalla fine del secondo decennio tra i consiglieri dei principi[13]. Si può quindi capire perché la città di Wesel cercasse aiuto, contro simili attacchi, presso l'Università di Colonia anziché presso il proprio tribunale di seconda istanza, gli scabini di Dortmund. La discussione dovette essere combattuta fino in fondo con argomentazioni prese dal diritto ro-

veda inoltre: E. VERWIJS - J. VERDAM, *Middelnederlandsch Woordenboek*, 's-Gravenhage 1894, III, colonne 1895-1909 (*core*) e 's-Gravenhage 1929, IX, colonne 2581-2588 (*willecore*) (N. d. T.).

[12] D. WILLOWEIT, *Die Entwicklung und Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft*, in *Deutsche Verwaltungsgeschichte, I*, hrsg. von K. JESERICH - H. POHL - G. Chr. VON UNRUH, Stuttgart 1983, pp. 127 s.; W. JANSSEN, *«... na gesetze unser lande...». Zur territorialen Gesetzgebung im späten Mittelalter*, in *Gesetzgebung als Faktor der Staatsentwicklung*, hrsg. von D. WILLOWEIT (Der Staat, Beiheft 7), Berlin 1984, p. 27.

[13] W. JANSSEN, *Territoriale Gesetzgebung*, cit., p. 12.

mano; e in ciò la teoria degli statuti, sviluppata in Italia, offrì alla città utili appigli per difendere il proprio concetto del diritto, meglio comunque di quanto avrebbe potuto fare – di fronte all'alquanto dubbia posizione della situazione giuridica dei privilegi – il richiamarsi al diritto antico e agli usi.

Le memorie hanno avuto dunque origine in relazione con il confronto, che si stava delineando dal XV secolo, tra autonomia cittadina e competenza giurisdizionale del principe territoriale. In tale confronto le città rappresentano una posizione orientata alla tradizione, il signore territoriale, invece, una posizione moderna ed innovativa. Le città stavano sulla difensiva e tutelavano diritti fino ad allora incontestati, considerati comunque indiscutibili, mentre nel caso del signore territoriale allo stile del suo potere, tradizionale, orientato alla salvaguardia del diritto e della pace nonché all'estensione della proprietà, dunque per principio mirante alla conservazione dell'esistente, si sostituì un insolito attivismo politico diretto alla compensazione, al livellamento, all'intensificazione.

Possiamo allora presupporre che già dagli inizi della formazione delle comunità cittadine, ossia a partire dalla concessione del diritto civico, nell'area bassorenana in parola fosse concesso, e assolutamente scontato, che la vita sociale ed economica nella città fosse regolata da norme. Le prime testimonianze pertinenti parlano di «statuta..., que vulgariter einyngen et kuer nuncupantur», come di una antica istituzione, conosciuta da lungo tempo[14]. Il documento di fondazione della città di Emmerich del 1233 fa apparire il diritto di emanare statuti *in minoribus articulis et causis* addirittura come un diritto consuetudinario legato costitutivamente alla condizione giuridica di cittadino: «inter se cives sua statuta statuere consueverunt, quod wilkoer sive burkoer appellatur»[15]. Quando nel XIV secolo la competenza legislativa delle città si trasformò in oggetto di trattative fra la

[14] V. nota 8.

[15] Th.J. LACOMBLET, *Urkundenbuch*, cit., II, Düsseldorf 1846, n. 191. Similmente il privilegio del 1280 del conte Rainald I di Gheldria a favore

città ed il suo signore, non si trattò comunque mai di mettere fondamentalmente in dubbio tale competenza, quanto piuttosto di definire e delimitare i *minora*, passibili di regolamentazione ad opera dei cittadini, dai *maiora articula* riservati alla decisione del signore. Una sentenza del 1375 sui diritti dell'arcivescovo nella città di Colonia – che riflette comunque solamente le pretese del principe-vescovo e non la situazione reale della città, di fatto libera – dichiara che «alle gebot ind verbot zo Colne in der stat synt... syn [cioè dell'arcivescovo] ind syns gestichts» («il diritto di emanare ordini e divieti nella città di Colonia compete a lui [l'arcivescovo] ed al suo capitolo»), ma prosegue poi: «also doch dat die amptlude van der Rycherzecheit... mogen gebieden, verbieden, setzen ind entsetzen van alme veylen kouffe ind van satzunge der steide umb gemein beste, ast van alders hercomen is» («infatti i funzionari del Richerzeche [quartiere dei cittadini benestanti] sono depositari di un potere di comando e di divieto per quanto riguarda sia l''acquisto a buon mercato' [vale a dire l'attività di mercato e di commercio] sia gli statuti cittadini nell'interesse del bene comune, com'è consuetudine fin dai tempi antichi»)[16]. In modo del tutto simile la memoria sopra citata sceglie gli esempi per dimostrare la libera competenza della città in materia di statuti, malgrado la riserva del consenso da parte del princi-

di Duisburg (in qualità di signore della città): «Etiam statuta seu pene, que korin appellantur civitatis, requirere et recipere poterunt pro eorum voluntatis libito, sicut etiam hactenus est consuetum»: *Urkundenbuch der Stadt Duisburg*, bearb. von J. MILZ - W. BERGMANN - H. BUDDE - G. SPITZBART (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 67), Düsseldorf 1989, n. 93. Anche in un documento dell'arcivescovo Konrad a favore di Xanten dell'anno 1255 viene dato per scontato il diritto della città ad emanare statuti: P. WEILER, *Urkundenbuch des Stiftes Xanten*, Bonn 1937, n. 179.

[16] Th.J. LACOMBLET, *Urkundenbuch*, cit., III, n. 768. Allo stesso modo anche il privilegio di re Rodolfo a favore di Duisburg del 1290 riconosce il senso e lo scopo del potere legislativo delle città: «Insuper damus eis auctoritatem plenariam et liberum arbitrium statuendi in oppido ipsorum plebiscita, qui vulgariter kuiren apellantur, pro compescendis vulgaribus ipsius oppidi insolentiis et pro congrui fori taxatione» (*Urkundenbuch der Stadt Duisburg*, cit., n. 110).

pe: «opidum... possit facere statuta concernencia sua negocia inter se pro conservacione boni publici..., ut quod res tales vendantur tali precio vel quod nemo post certam horam ambulet in plateis de nocte; ... ut victualia et alia iusto precio et legaliter comparentur»[17].

Nel medesimo senso aveva già argomentato uno dei primi «teorici politici» del Medioevo, Filippo di Leida, nel suo trattato del 1355 *De cura rei publicae et sorte principantis*: «Potestas concordandi et faciendi statuta a d c o n s e r v a t i o n e m r e i p u b l i c a e per principes civitatibus est indulgenda»[18]. Furono allora problemi di ordine interno della città, della sua sicurezza e del suo rifornimento ad essere annoverati fra le *minores causae*; e di fatto essi divennero ovunque i campi nei quali il potere statutario delle città operò in modo più intensivo. Questa attribuzione è ben comprensibile se si pensa che da questo punto di vista la posizione del principe territoriale come depositario della *iurisdictio* era toccata solo marginalmente.

Come è logico definizioni e correlazioni di questo genere, considerate in un'ottica generale e prodotte solamente quale esempio, hanno anch'esse le loro insidie, visto che nel caso concreto si sarebbe potuto essere facilmente di diversa opinione sul fatto se uno statuto servisse o meno al bene della comunità o se gli interessi del principe fossero o non fossero stati toccati. Al fine di delimitare la competenza delle città in materia di statuto, più della divisione delle materie da regolamentare in *causae maiores* e *causae minores*, fu utile invece il controllo permanente della legislazione cittadina attuato vincolando ogni nuovo statuto all'approvazione del principe. Ciò fu quanto nel 1308 venne imposto alla città di Wesel dal conte di Kleve, in forma di divieto[19]: che non vi

[17] NWHSA, Hs K III 30, p. 575.

[18] PHILIPPUS DE LEYDEN, *De cura reipublicae et sorte principantis*, ed. R. FRUIN - P.C. MOLHUIJSEN (Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, II 1), 's-Gravenhage 1900, p. 379.

[19] V. nota 2; al riguardo E. LIESEGANG, *Niederrheinisches Städtewesen*, cit., p. 86.

fossero «nova statuta sine nostra speciali licencia»; ed a questo giunsero gli arcivescovi di Colonia nei confronti della città di Neuss, in forma di concessione graziosa: «Statuta... per nostros scultetos et per scabinos, officiatos et magistros civium fiant communiter»[20]. Quanto qui stabilito sotto forma di concessione graziosa, cioè una partecipazione degli ufficiali del principe territoriale alla attività regolativa delle *kore* fu adottata anche da parte del ducato di Kleve in un numero di casi relativamente basso, quando il diritto statutario era diventato oggetto di privilegi principeschi a favore delle città[21]. La maggior parte delle città era allora così piccola che non occorreva dedicare alcuna attenzione a tale argomento poiché non vi era né bisogno né necessità di ampie regolamentazioni statutarie e quindi non si dovevano temere possibili danni alla signoria principesca sulla città derivanti da esse.

Contrariamente a quanto fatto dagli arcivescovi di Colonia, che pretesero metà degli *emolumenta* che sarebbero stati riscossi a causa di infrazioni agli statuti cittadini[22], di regola il conte, o duca di Kleve, concesse per intero queste entrate non indifferenti alle città e con ciò fece capire che per lui nessun interesse finanziario ricopriva un ruolo importante in questo contesto[23].

[20] V. nota 8.

[21] Una versione d'insieme fino al 1373 è offerta dalla tabella che si trova in K. FLINK, *Klevische Städteprivilegien*, cit., pp. 44 s. Si tratta dei privilegi per: Wesel del 1308, Kalkar del 1347, Huissen del 1348, Uedem del 1359, Kleve del 1368; ad essi si aggiungono nel XV secolo Isselburg nel 1441 e Zevenaar nel 1487. (Elementi sulla loro tradizione e pubblicazione si trovano in W.R. SCHLEIDGEN, *Textkritik und Edition des Stadtrechtsprivilegs für Kleve vom 25. April 1242*, in K. FLINK, *Klevische Städteprivilegien*, cit., pp. 375 ss.)

[22] V. nota 8: «...quod proventus statutorum eorundem partiantur».

[23] V. nota 21. Funge da esempio la rispettiva formulazione del privilegio a favore di Kleve che data 1368: «Ind soe wat onse burgeren, die tertijt geswaeren sijn in onser voirg. stat, ramen ind setten van gebaids wegen in nutte ind orbar onser stat voirs. ind der gebaide yemant ongehoirsom were... onder penen, dij sij dair op setten, die penen soelen ind moigen onse stat uytpeynden mit oeren geswaren bayde buythen onsen richter»

Quale significato rivestissero le pene pecuniarie, con le quali si doveva ottenere l'osservanza degli statuti cittadini, non risulta tra l'altro solamente dal fatto che l'autorizzazione al sanzionamento fosse stata confutata in teoria[24], ma soprattutto dal fatto che le espressioni tedesche per *statutum, kore* e *gesette* si riferiscono, ancor più del contenuto della regolamentazione, alla pena stabilita per la trasgressione[25]. La carica di *Koermeister*[26], documentata nelle città bassorenane, e che era esercitata dalla polizia annonaria, ha preso il nome da queste componenti semantiche finanziarie del concetto.

(«E se i nostri cittadini, che al momento sono giurati della città, emanano delle norme a vantaggio della nostra città e qualcuno non osserva queste norme e quindi è divenuto passibile di pena, allora la città deve riscuotere le pene pecuniarie per mezzo dei suoi messi giurati – senza l'ausilio del nostro giudice [ossia, del giudice comitale]») (K. FLINK, *Klevische Priviligien*, cit., p. 257). Un'eccezione è rappresentata da Huissen, dove il signore nel 1348 decretò: «...die koeren sullen wy halff hebben ende onse voorsz. stadt halff» (W. TESCHENMACHER - J.C. DITHMAR, *Annales Cliviae, Juliae, Montium* ..., Frankfurt-Leipzig 1721, *Codex diplomaticus*, pp. 13 s.).

[24] Ciò deriva dal fatto che nella seconda memoria sopra citata il diritto di stabilire pene per le trasgressioni agli statuti viene difeso espressamente e dettagliatamente: «Et sic eciam si opidum habet rectores vel magistratus ab eo electos videtur eciam quod possunt huismodi statutis adicere penas licet non graves...; alias enim non curarentur statuta nisi pena diceretur contrafacientibus...». In tedesco: «Unde hirumme eyn stad, de regierers heft..., de mach ock pynlike statuten insetten, de nichtes to swar ensyt...; wan de statuten nicht pynlick enweren, so envragheden de undersaten dar nicht na...» (NWHSA, Hs K III 30, pp. 575, 580).

[25] *Urkundenbuch der Stadt Duisburg*, cit., n. 93: «statuta seu pene que korin appellantur civitatis» (1280); diritto cittadino di Kleve (prima metà del XV secolo): «... moighde, die assisen ind andere stucken koere ind gebaide... to setten» (NWHSA, Hs K III 12, f. 8b).

[26] Per Wesel nel 1382: F. REINHOLD, *Verfassungsgeschichte Wesels im Mittelalter* (Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, 23), Breslau 1888, p. 97. Per Xanten nel 1444: «... kiesen twe koermeistere van broit ende bier, twe koermeistere van gewicht ind maten... ind twe koermeisters va den gesette van vissch ind vleysch...» («... eleggere due *Koermeister* per [le norme su] pane e birra, due *koermeister* per pesi e misure... e due *Koermeister* per [le norme] sul pesce e la carne...») (*Privilegienbuch der Stadt Xanten*, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, UB 159 f. 9b). Per Kalkar intorno al 1400: E. LIESEGANG, *Niederrheinisches Städtewesen*, cit., p. 245.

Possiamo stabilire che le controversie testimoniate nel XIV secolo, o ancora da documentare, sul diritto statutario cittadino furono contrasti tra principe territoriale e cittadinanza nei quali era centrale questo rapporto particolare, diverso di città in città: una lotta di potere dunque tra le municipalità, che aspiravano ad un'autonomia e ad un'autodeterminazione sempre più ampie, e la sovranità sulla città che lottava per un'affermazione ed un cosolidamento della propria posizione di dominio. Essere signore della città significava prima di tutto esercitare una signoria giurisdizionale sulla città con tutti i diritti da essa derivanti. In tale contesto ricoprivano un ruolo decisivo il diritto di imporre e vietare, poiché la competenza ad emanare disposizioni comminatorie era espressamente reclamata dai principi e quindi si scontrava con il diritto di arbitrio delle municipalità. Così nel 1359 rientrò fra le aggravanti ai punti controversi del dissidio tra l'arcivescovo di Colonia e la sua città di Andernach il fatto che i cittadini avessero offeso la signoria ed il tribunale dell'arcivescovo poiché avevano «nuwe gesetze ind gebot gemachet» «ind dat kurre ind wedde upgesat» («emanato nuove leggi e precetti e stabilito pene ed ammende per la loro violazione»), benché il diritto ad emanare decreti e a legiferare nella città spettasse solamente all'arcivescovo[27]. Questa era senz'altro una presa di posizione estrema. Essa indicava tuttavia che si sarebbe dovuti arrivare sempre ed inevitabilmente ad un conflitto quando i diritti delle due parti – come accadeva spesso – non abbracciavano ambiti di regolamentazione diversi, ma al contrario si occupavano dei medesimi temi: in altre parole, quando gli statuti cittadini intervennero sul diritto processuale e sul diritto privato con effetti che andavano oltre le mura della città, o quando il signore della città, come principe territoriale, cominciò ad adoperarsi per ottenere la determinazione dei prezzi e dei salari.

[27] *Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter*, bearb. von W. JANSSEN (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 21), VI, Bonn 1977, n. 1257.

Nelle città, quale risultato provvisorio di questi contrasti, si ebbe un doppio diritto normativo, come è infatti documentato chiaramente per Neuss e Kleve, per cui i cittadini erano sottomessi tanto al giudice, quale rappresentante del principe territoriale, quanto ai borgomastri, quali rappresentanti della città[28]. Questo compromesso richiedeva, per il caso in cui tali norme non si fossero potute conciliare, una determinazione gerarchica del loro carattere vincolante. La memoria per Wesel del 1460 ca. si dimostrò precisa nel senso che «dat gebot der stad eyn minus imperium», «dat is eyn mynre gebot dan eynen heren tohort» («il diritto della città di emanare precetti [era] un *minus imperium*, ossia un diritto impositivo più debole di quello che spetta ad un signore»)[29] ed in tale ottica preparava anche la successiva distinzione tra legge e statuto, che è invece rimasta estranea, sia linguisticamente che concettualmente, alle fonti del XVI secolo.

Con ogni probabilità le controversie sul diritto delle città a darsi uno statuto, così come ci sono giunte documentate isolatamente per il XIV secolo, erano una stretta conseguenza della vittoria definitiva della costituzione consiliare in tutte le città bassorenane, il che certamente tornò a favore del rafforzamento dell'indipendenza dei comuni e della loro autocoscienza. D'altro canto questa forma costituzionale favorì la degenerazione della comunità cittadina in un ceto ristretto di cittadini che prendevano parte attivamente al governo, ceto che gradualmente assunse un'impronta autoritaria ed una propria consapevolezza, e nella massa della

[28] Diritto cittadino di Kleve (prima metà del XV secolo): «Alle borgere, borgersche end ingeseten bynnen der vrijheit der stat van Cleve ..., die soilen staen end wesen tot gebade des richters [in veste di rappresentante del principe territoriale], borgermeisters, scepenen ind rade der stat» («Tutti i cittadini, le cittadine e gli abitanti all'interno della libertà [ossia, del distretto giudiziario] della città di Cleve debbono essere assoggettati all'ordinanza del giudice ..., del borgomastro, degli scabini e del consiglio della città») (NWHSA, Hs K III 12, f. 18b, anche StA Kleve Hs 1 f. 6b). F. Lau, *Quellen*, cit., p. 11 (XV secolo): «Wer zu gebode ind verbode sitzet dem herren ind der stat ...» («Chi soggiace alle norme e ai divieti del signore e della città»).

[29] NWHSA, Hs K III 30, p. 572.

cittadinanza, che minacciò di venir degradata sempre più a semplice oggetto delle misure autoritarie a seguito dello svuotamento del diritto di partecipazione e codeterminazione comunitario-consociativo. Da questo sviluppo fu coinvolto anche il diritto statutario cittadino, riguardo al quale si fece sempre meno chiaro chi lo esercitasse veramente: se la comunità cittadina nel suo insieme in forma di un'obbligazione volontaria collettiva o piuttosto lo ***Stadtmagistrat*** nella forma del comando rivolto alla comunità cittadina. Un esame approfondito delle fonti dimostra che le due forme convivono, fatto questo che richiede dei chiarimenti.

È altresì necessario occuparsi più approfonditamente degli statuti delle città bassorenane, precisamente con riguardo alla loro espansione, tradizione, realizzazione, al loro rapporto con le altre fonti di diritto civico, alla loro accettazione da parte dei cittadini che ne erano destinatari e non da ultimo al loro contenuto.

III.

È preferibile tuttavia iniziare con alcune informazioni di carattere storico.

Alla fine del XV secolo 24 città ricadevano sotto il dominio del ducato di Kleve; esso rientrava dunque tra i territori tedeschi annoveranti il maggior numero di città. All'inizio del XVI secolo più della metà dei sudditi del ducato di Kleve viveva in piccole città, ovvero – per essere più precisi – in luoghi regolati dal diritto civico; infatti 18 delle 24 città racchiudevano entro le proprie mura una superficie inferiore a 10 ettari ed un numero di abitanti inferiore a mille[30]. Non potevano certo nascervi autentici conflitti tra tendenze autonomistiche cittadine e dominio del principe territoriale. La vita ed il commercio cittadini si riscontravano solamente

[30] K. FLINK, *Die klevischen Herzöge und ihre Städte (1394-1592)*, in *Land im Mittelpunkt der Mächte. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg* (Ausstellungskatalog), Kleve 1985³, pp. 75-98.

nelle «capitali» del ducato di Kleve, ossia nelle città più popolate, capaci di un maggiore gettito tributario ed in grado di tenere una dieta: Wesel, Emmerich, Kleve, Rees, Kalkar e Xanten. Le ultime quattro contavano comunque una popolazione compresa fra i 2.000 ed i 3.000 abitanti; emergevano per dimensioni solamente Wesel con 8.000 ed Emmerich con circa 6.000 abitanti. È necessario inoltre far presente che Xanten fino al 1392 e Rees fino al 1440 ricaddero sotto Colonia, Emmerich fino al (1372) 1402 sotto il ducato di Gheldria, e dunque che il duca di Kleve aveva acquisito la signoria su queste città solamente in un secondo momento, in un tempo in cui prestigio e potenziale di forza del principe erano ben più sviluppati.

Meno impressionante appariva la situazione nella signoria ecclesiastica del basso elettorato di Colonia, ossia nel territorio a nord di Colonia soggetto alla sovranità temporale dell'arcivescovo, al quale vogliamo per ora limitarci. Intorno al 1500 si trovavano in quel territorio solamente otto città, delle quali Neuss, con i suoi circa 5.000 abitanti, era la più grande, la più antica, la più attiva economicamente e la più progredita sul piano amministrativo. Kempen e Rheinberg devono aver avuto un numero di abitanti di poco inferiore a 2.000 nelle loro circa 350 case comprese all'interno delle mura; tutti gli altri centri non superavano le poche centinaia di abitanti[31]. In quel tempo dunque poco meno di un quinto della popolazione del basso principato ecclesiastico di Colonia risiedeva in città.

Non è certamente un caso il fatto che i primi e la maggior parte degli statuti siano attestati per le due più grandi città dei rispettivi territori, Neuss e Wesel. Nel caso di Neuss essi nascono negli anni trenta del '300, per Wesel alla metà del secolo[32]. Fino agli anni settanta essi venivano redatti in lati-

[31] K. FLINK, *Die rheinischen Städte des Erzstifts Köln und ihre Privilegien*, in *Kurköln. Land unter dem Krummstab* (Ausstellungskatalog), Kevelaer 1985, pp. 145-163.

[32] Cfr. gli estratti del memoriale consiliare di Neuss in F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 61-110 (*ibidem*, p. 62, il più antico statuto tramandatoci, datato

no e dovevano quindi essere tradotti in tedesco qualora fossero resi pubblici. La lingua cambiò poi quasi improvvisamente. A questo punto il testo originale degli statuti era ovunque in tedesco e il testo di uno statuto contestato compare citato in tedesco in una memoria commissionata dalla città di Duisburg nel 1437 ai membri della facoltà giuridica di Colonia[33].

Gli statuti del XIV secolo vengono riportati per la prima volta nei memoriali consiliari (Neuss) e nei libri civici (Wesel) del tempo[34]; nella legislazione statutaria questo uso sottolinea quindi il passaggio alla redazione scritta, che si compie nella preoccupazione di conservare il testo autentico. Dato che la legislazione delle *kore* era praticata già da almeno un secolo, vi deve essere stato un più lungo stadio precedente alla forma scritta nello sviluppo di questa istituzione[35].

1335), e l'archivio cittadino di Wesel (StA), Hs 1: *Älteres Bürgerbuch* (*ibidem*, f. 32b, *il più antico statuto tramandatoci, risalente al 1350, che* concerne la pace cittadina e appare più volte nei manoscritti di diritto municipale di Wesel). In ambedue i libri si tratta, secondo l'uso linguistico del tempo, di *Stadtbücher* (cfr. nota 48), nei quali tutto veniva registrato senza fare differenze, tutto quello che sembrava degno e bisognoso di essere fissato per iscritto. Essi sottolineano il momento in cui il governo cittadino compie coscientemente il passo verso la scritturazione della propria attività.

[33] J. KOHLER - H. LIESEGANG, *Römisches Recht am Niederrhein. NF*, cit., p. 83.

[34] V. nota 32.

[35] Cfr. note 8, 15, 16. A Wesel, da dove proviene il più antico statuto datato, del 1350, i Lombardi assimilati già nel 1338 dovevano giurare, «quod alia rationabilia statuta, que pro commodo vel honore opidi fuerint statuta, non infringent» (StA Wesel, Hs 1, f. 34a). Resta il problema di come si debba immaginare la tradizione di quegli antichi statuti, per i quali non vi è alcun testo autentico fissato per iscritto. Si può pensare ad annotazioni e appunti informali (i cd. *Weseler Bürgerbücher* destano il sospetto che appunto in ciò essi consistessero o che ne fossero abbondantemente riempiti); non è da escludere tuttavia che si trattasse di una tradizione orale e di una prassi esercitata, nelle quali gli statuti sopravvivevano, finché essi divennero parte integrante del diritto cittadino quali «gude ailde gewoenten» («buone antiche consuetudini») e rispettivamente «koren van alder ghewoenten» («koeren secondo antica consuetudine») (NWHSA, Hs K III 12, f. 28b). Il diritto del Magistrato cittadino

I testi della maggior parte degli statuti si sono mantenuti insieme alle annotazioni di diritto civico del XV e XVI secolo, e ci sono tramandati in più redazioni successive per molte delle città soggette a Kleve ed a Colonia; vanno citate in particolare Wesel, Kalkar, Kleve e Xanten[36]. Queste codificazioni – in parte pure e semplici compilazioni – devono la propria esistenza alla necessità di assicurare un diritto cittadino il più possibile completo, omogeneo e vantaggioso per la città cui si riferisce. Normalmente gli statuti cittadini giocarono come fonti un ruolo secondario, poiché il diritto delle città bassorenane era soprattutto diritto basato sui privilegi[37], vale a dire: formalmente si fondava su un atto grazioso del signore, in realtà al contrario si basava su convenzioni stipulate tra costui e la città. Dietro a privilegi ed a promesse suggellate da strette di mano si collocava l'antica consuetudine che coincideva materialmente in buona parte con un diritto territoriale molto vicino allo *Sachsenspiegel*. All'inizio della seconda redazione del registro cittadino di Kleve, della metà del XV secolo, sono state ben collocate nel loro ordine progressivo le singole fonti dalle quali attinge il diritto municipale vigente: «uyten privilegien ind handvesten... ind andere verkaeren statrechten ind goide alde gewoenten ind voirt ordinantie ind constitutien, alsoe die onse voiralderen mit wairachtiger schrifften ind konden an ons bracht ind gelaten hebn» («da privilegi e documenti di diritto cittadino, da altri particolari diritti cittadini e buone consuetudini antiche, così come da leggi e ordinanze, come li hanno tramandati i nostri antenati in scritti e documenti attendibili»)[38]. È comprensibile che con questa intenzione e

di giudicare quale fosse il diritto statutario vigente presuppone una certa consistenza di statuti oggetto di interpretazione, ossia tramandati solo *per consuetudinem*.

[36] Cfr. nota 11.

[37] K. FLINK, *Klevische Städteprivilegien*, cit., particolarmente pp. 43-59; in generale il più recente J.P.A. COOPMANS, *Het privilege als vorm van wetgeving in de late middeleeuwen*, in *Bewogen en bewegen. Van den Eerenbeemt-bundel*, Tilburg 1986, pp. 95-116.

[38] NWHSA, Hs K III 12, f. 7b.

tale metodo di lavoro solamente una scelta sempre minore di statuti resistenti all'invecchiamento venne trasmessa di redazione in redazione, cosicché alla fine è stato tramandato solo un *corpus* relativamente piccolo di statuti per ogni singola città[39]. Bisogna infine tener conto del fatto che per la massa di «gesette, gebade, koeren end broeken» (come è detto nel registro civico di Kleve)[40] si trattava di prescrizioni della polizia annonaria, di determinazioni di prezzi, di aliquote d'imposta, di tasse di consumo e simili – dunque di misure amministrative attuali – che dovevano essere costantemente adattate alle condizioni in continuo mutamento e secondo la loro natura non mirate ad una validità di lungo periodo. Tali misure rappresentavano soprattutto la ragione per cui la riserva di apporre modifiche assunse ben presto il carattere di un tratto costitutivo per quanto riguardava gli statuti cittadini.

Questa considerazione deve condurre ad alcune osservazioni sulla forma del testo, in cui si presentano gli statuti, e sulla concettualità ivi applicata. Negli statuti di Neuss del XIV secolo si parla di «statuere», «concordare et statuere», «statuere et ordinare»; con sorprendente logica viene incomodato il «commune bonum opidi Nussiensis» e spesso inserita una riserva ad apporre modifiche, formulata in modo ampolloso, per cui «ista omnia scabini et consules communiter vel maior et sanior pars immutare poterunt, variare, abreviare et prolongare, prout viderint utilitati communi expedire»[41]. Qui senza dubbio dev'essere stato all'opera un

[39] Particolarmente efficace la dimostrazione sulla base delle diverse redazioni degli statuti di Duisburg: cfr. KLEINE, *Statuten der Stadt Duisburg*, in *Wetzlar'sche Beiträge für Geschichte und Rechtsalterthümer*, hrsg. von P. WIGAND, III 3, Gießen 1851, pp. 296-310. A Wesel certi «statuti fondamentali», come quello sulla pace del 1350 e quello sulla manomorta del 1351 vengono continuamente riprodotti in quasi tutti i manoscritti di diritto cittadino fino al XVIII secolo, mentre altri statuti del XIV o XV secolo compaiono solo una volta nel *Liber plebiscitorum* o nel *Jungeres Bürgerbuch*, per finire poi dimenticati poiché caduti in disuso.

[40] NWHSA, Hs K III 12, f. 19b; StA Kleve, Hs 1, f. 6b.

[41] F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 61-63, 65 s. A Duisburg gli statuti fin dal principio venivano promulgati con una validità di solo 4 anni; successi-

cancelliere comunale esperto di diritto, che sottolineò il carattere normativo autoritario degli statuti, poiché il verbo *concordare*, che allude all'ideale dell'«accordo», si riferiva solamente alla formazione della volontà all'interno dello *Stadtmagistrat*, il cui esito si presentava alla cittadinanza come una norma dell'autorità superiore: «concordaverunt inter se scabini et consules et statuerunt»[42]. Tale combinazione di accordo e legge si trova anche altrove ed in epoche successive, ad esempio a Wesel, ove una regolamentazione «van erfnysse der kynder... averdragen ind geslaten» («[fu] accordata e decisa... sul diritto successorio dei bambini») da parte del borgomastro, degli scabini e del consiglio nel 1443[43], e nel 1465 i medesimi «averdragen sindt ind hebn vort doen gebieden ind in der kircken doin rupenn» («si sono accordati ed hanno ordinato di far dare pubblico annuncio perfino nella chiesa»), su come ci si dovesse comportare in futuro nella vendita di pesce fresco[44]. Va ricordato che nella memoria della metà del XV secolo, citata all'inizio, venne tradotto il termine *conventio* con *averdracht*, mentre *statutum* venne reso con *gesette (Gesetz)*. Contrariamente alle abitudini di Wesel, dove la maggior parte degli statuti venne «averdragen», il registro della città di Kleve preferisce parlare in proposito di leggi e ordini, «costitutie ende gesat», di «ordinare» e di «vietare», di «ordinieren ende setten»[45]. Ciò è senza dubbio collegato alla partecipazione della comunità cittadina all'attuazione degli statuti. Ed a Wesel la comunità venne convocata con grande frequenza «mitter clocken» («per mezzo delle campane»)[46] per dare il proprio assenso ad uno statuto che, secondo

vamente essi dovevano essere rinnovati nella vecchia forma o in un'altra modificata: H. AVERDUNK, *Geschichte der Stadt Duisburg bis... (1666)*, Duisburg 1894, p. 451.

[42] F. LAU, *Quellen*, cit., p. 64.

[43] NWHSA, Hs K III 19, ff. 33b-34a.

[44] NWHSA, Hs K III 30, p. 215.

[45] NWHSA, Hs K III 12, ff. 13b, 21b, 27b, 34b, 38a e più.

[46] In latino: «per pulsum campane in negocio rei publicae consuete pulsari» (StA Wesel, Hs 1, f. 38a). Il luogo di riunione era «apud fratres»

l'espressione vigente in città, venne separato e distinto quale *plebiscitum* dallo *statutum* basato su null'altro che una decisione del magistrato cittadino. Un simile plebiscito si avvicinava molto al concetto originario della *Willkür* e si nascondeva dietro al concetto della *conventio*, con cui si operò in una delle memorie giuridiche sopra ricordate. Che a Wesel si sia fatta effettivamente una distinzione tra le due forme di «leggi» cittadine riguardo alla loro qualità giuridica ed al loro grado vincolante, lo dimostra un accordo raggiunto nel 1464 tra il magistrato cittadino ed i rappresentanti della comunità, concernente i punti centrali del diritto civico e della costituzione della città[47]. Vi si dice: «Item alle averdrachten, der men myt der klocken avercomen is, so der statzboek inhalden, sal men strack hailden sonder enyck yndracht daeryn to maken off daerin to geschien laten». L'assoluto obbligo d'ubbidienza venne così limitato ai *plebiscita* – ovvero ai *plebiscita* documentati ed attestati per iscritto in un testo autentico. Ben diverso il registro cittadino di Kleve[48]! In esso si dichiara già all'inizio, nel foglio 8, che il magistrato cittadino ha il diritto di «assisen,... koere ind gebaede... to setten... buithen rayde off todoen der gemeynre burger» («imporre assise [tasse indirette]..., *koeren* e precetti... senza il concorso della comunità dei cittadini») in modo autonomo.

Risulta chiaro che questi statuti emanati da una posizione di quasi sovranità necessitassero di una forza ingiuntiva particolarmente energica. Oltre a ciò essi vennero protetti da ogni critica da parte dei destinatari con l'imposizione di una pena pecuniaria. A Duisburg, ove una simile critica doveva venir sanzionata con l'enorme somma di 50 fiorini, si giunse

rispettivamente «ten broderen» (ossia nel o presso il monastero dei domenicani). Esempi: StA Wesel, Hs 1, f. 38a; Hs 2, ff. 118a, 119b, 120a, 126a, 133b, 134b, 143a, 144b, 147a, 156b, 162b; Hs 4, pp. 8, 60, 95; NWHSA, Hs K III 18, p. 134. Anche gli statuti della città di Duisburg del 1378 vennero conclusi ed emanati «overmyts eyn klock dair tho gheluett» (KLEINE, *Statuten der Stadt Duisburg*, cit., p. 296).

[47] StA Wesel, Hs 4, pp. 9 s.; NWHSA, Hs K III 19, ff. 43b-45b.

[48] NWHSA, Hs K III 12, f. 8b.

comunque ad una controversia nella quale il magistrato cittadino si fece attestare da una memoria giuridica il proprio potere di vietare per statuto l'espressione di giudizi sfavorevoli sugli statuti cittadini[49].

Lo sforzo dei magistrati cittadini, che si può osservare ovunque, di ottenere ubbidienza ai propri statuti e di preservarsi dalle critiche[50], dimostra con quale difficoltà spesso si pervenne alla loro accettazione all'interno della cittadinanza. Non per caso alcune sentenze contenute nel libro civico di Wesel, rivolte a fornire insegnamenti per una vita cittadina onorata, annoverano l'osservanza degli statuti tra i doveri e le più nobili virtù del cittadino[51]: «...Dat recht halden al gheliken / Wail den armen als den ryken / Vast to halden oer statuten / Und den quaden werpen uyte / Getrowe syn oeren here / Dat is der alder Wysel lere» («Il diritto di concedere in egual misura ai poveri ed ai ricchi, di seguire esattamente gli statuti cittadini, di cacciare i malvagi dalla città, di essere fedeli al loro signore: questa è la massima degli antichi abitanti di Wesel»). A Kempen, nell'elettorato di Colonia, un corrispondente dovere era stato inserito quale clausola nel giuramento cittadino, per cui il neocittadino doveva giurare «...der stat recht helpen halden ind der stat gebaede halden» («di aiutare e difendere il diritto della città e di mantenere le ordinanze cittadine»)[52], formulazione che,

[49] J. KOHLER - H. LIESEGANG, *Römisches Recht am Niederrhein*, cit., pp. 80-91.

[50] Cfr. il privilegio di diritto municipale di Kleve del 1368 (K. FLINK, *Klevische Städteprivilegien*, cit., pp. 256 s.). NWHSA, Hs K III 12, ff. 19b, 23a (Kleve, XV secolo); F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 69 s. (1341-42) e p. 179 (XV secolo); Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, UB n. 159, f. 210a: «...want sij baven geseit ind ordinancie der stat gebrouwet ind getapt hebn» («poiché essi hanno prodotto [birra] e spillato contro una legge e un'ordinanza della città») (Xanten 1483), f. 208a: «...want hij die geswaeren der stat verspraicken had umb des geseits wyll van den bier» («poiché egli ha ingiuriato i giurati della città a causa della legge sulla birra») (Xanten 1461).

[51] NWHSA, Hs K III 19, p. 16.

[52] H. KEUSSEN, *Weisthümer aus Amt und Stadt Kempen*, in «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 24, 1872, p. 238.

tra l'altro, indica come a quel tempo ed in quel luogo si rinvenisse ancora una differenza tra diritto come autorità e legge come norma imperativa.

La difficoltà di imporre l'osservanza degli statuti alla cittadinanza era senza dubbio legata alle diverse interpretazioni della loro natura giuridica e della loro legittimazione. Se venivano stabiliti «nye statuten von borgermeister ind rait mit volbort des volkes» («nuovi statuti dal borgomastro e dal consiglio con l'approvazione del popolo») – come riporta la memoria di Wesel del 1460 circa[53] – non vi poteva essere dubbio sul loro carattere di convenzione e di accordo, che stabiliva l'identità degli interessati e dei destinatari. Se era cosa però esclusiva del magistrato, «koeren ind gebaide der stat... to setten» («l'imporre koeren ed ordinanze cittadine»)[54], lo statuto assumeva *de facto* il carattere di una norma giuridica autoritativa. In questo caso le sottigliezze della teoria della rappresentanza, così come fu applicata nella memoria per Duisburg del 1437 («...quia isti rectores sive consules Duisburgenses representant totum populum illius opidi...»)[55], devono aver difficilmente dato l'impressione ai destinatari di essere oggetti estranei di una coercizione superiore.

La struttura dicotomica della comunità cittadina, in continua evoluzione, trovò la sua espressione caratterizzante nell'uso occasionale del concetto *domini nostri* per gli appartenenti allo *Stadtmagistrat*, come si rinviene in uno statuto della città di Neuss del 1363, nel quale gli scabini ed i consiglieri compaiono come *domini nostri*[56].

A Colonia la consueta autodesignazione di «herren der stat van Colne» rivendicata dai componenti il consiglio suscitò nel 1419 l'ira dell'arcivescovo, che, quale signore della città,

[53] NWHSA, Hs K III 30, p. 580.

[54] V. nota 48.

[55] J. KOHLER - H. LIESEGANG, *Römisches Recht am Niederrhein*, cit., p. 86.

[56] F. LAU, *Quellen*, cit., p. 80.

reclamava per sé solo tale *titolo*[57]. Se si pensa che era ancora solamente una signoria nominale quella che egli esercitava a Colonia, si potrà valutare quanto egli e gli altri principi dovettero scandalizzarsi quando nelle città, ove forte era la loro posizione di dominio, trovarono simili formulazioni ed alla base una corrispondente autocoscienza. Non potevano fare diversamente dal vedere dei concorrenti e dei rivali nei magistrati cittadini dotati di potere legislativo ed esercitanti un diritto di comando, quando nel XV secolo si accinsero ad elevare i loro particolari diritti signoril-giurisdizionali di imporre comandi e divieti ad un generale diritto legislativo del principe territoriale[58]. Uno fra gli scopi di tale pratica legislatoria era quello di cancellare le differenze regionali e locali, soprattutto di demolire i confini ben marcati fra città e campagna e di imporre un ordinamento territoriale unitario sopra i diritti individuali della città e della campagna. Dal punto di vista materiale e contenutistico i principi poterono approfittare di regolamentazioni ed esperienze che le loro città avevano già da tempo adottato e raccolto nell'ambito del diritto statutario comunale.

Se si volesse rilevare tutta l'ampiezza e la molteplicità dei possibili oggetti che erano passibili di una regolamentazione statutaria, bisognerebbe limitarsi per la zona bassorenana alla città di Colonia, ove la popolazione era così numerosa e la vita sociale ed economica così complessa che per mantenere una convivenza pacifica ed ordinata l'esigenza di norme era eccezionalmente grande e differenziata[59]. Per Colonia tuttavia non si può dimostrare il rapporto tra statuti

[57] StA Köln, *Actus et processus*, 9, ff. 129 ss.; cfr. F. RITTER, *Erzbischof Dietrich von Moers und die Stadt Köln in den Jahren 1414-1424*, in «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 56, 1893, particolarmente pp. 56 s.

[58] W. JANSSEN, *Territoriale Gesetzgebung*, cit., p. 31.

[59] *Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert*, bearb. von W. STEIN, I-II (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 10), Bonn 1893-95. Un quadro d'insieme riassuntivo per il XIV secolo è offerto da F. LAU, *Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln*

cittadini e leggi del principe territoriale poiché la città non si era lasciata inserire nello Stato territoriale dell'arcivescovo. Ciò che è documentato negli statuti delle città che ricadevano sotto il dominio di Colonia e Kleve è estremamente scarso quanto a consistenza, ma permette di distinguere chiaramente i punti cruciali del contenuto della legislazione cittadina.

Vi sono innanzitutto i provvedimenti che riguardano la costituzione e l'amministrazione della città: l'elezione dei rappresentanti cittadini, la ricorrenza delle sedute del consiglio e l'obbligo a parteciparvi, disposizioni sulla tenuta della contabilità, la difesa dei membri del magistrato cittadino e degli impiegati da opposizioni, offese e diffamazioni, tanto per fare qualche esempio[60]. Vi sono inoltre disposizioni sul reperimento e l'assicurazione delle risorse finanziarie cittadine e quindi della capacità politica d'agire: l'imposizione di tasse dirette e indirette[61], le relative limitazioni della capacità successoria dei religiosi ed in generale della manomorta[62], norme contro la fabbricazione, l'acquisto e la vendita di

bis... 1396, Bonn 1898, pp. 277-309 («Die städtische Polizei»). Cfr. in merito anche E. PITZ, *Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Mittelalter* (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln, 45), Köln 1959, pp. 80-83.

[60] StA Wesel, Hs 2, f. 133b (XV secolo), 161b (1374); NWHSA, Hs III 19, f. 44b (Wesel 1464); F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 65 (1339), 72 (1346), 108 ss. (1382); Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, UB n. 159, ff. 9a-10b (Xanten XV secolo); «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 24, 1872, p. 232 (Kempen XV secolo); KLEINE, *Statuten der Stadt Duisburg*, cit., pp. 297 s. (1378), 299 s. (1386), 308 (ca. 1420). Sui fogli 208-221 del cd. *Privilegienbuch* della città di Xanten sono riportate le pene che tra il 1458 ed il 1545 vennero inflitte ai trasgressori degli statuti cittadini; tra queste rivestono un ruolo particolare le offese ai *Koermeister* competenti per la polizia annonaria (ff. 208a, 209b, 211b, 212a e oltre).

[61] Ad es. F. REINHOLD, *Verfassungsgeschichte Wesels*, cit., p. 65; «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 24, 1872, pp. 234 s. (Kempen).

[62] F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 61 s. (1334); StA Wesel, Hs 1, f. 42b (1351), Hs 2, f. 105 (1397). Nel 1420 il divieto venne esteso all'intero territorio del ducato di Kleve per mezzo di una legge del duca: NWHSA, Hs K III 18, pp. 99-101.

birra di luppolo[63], per non ridurre i proventi del monopolio cittadino, ecc. Seguono misure per la sicurezza della città verso l'esterno: come il divieto disposto a Neuss nel 1346 di vendere a stranieri le case situate a ridosso delle mura cittadine[64], prescrizioni sul comportamento dei cittadini al rintocco della campana a stormo[65], obblighi di lavorare nelle trincee[66], e così via. E ancora statuti che dovevano favorire la pace interna e l'ordine sociale della cittadinanza: divieto di faida e di armamento, limitazioni all'uscita dalla città, determinazioni di prezzi, frapposizione di ostacoli al commercio di transito attraverso divieti di acquisto su rivendita[67], controlli sulle derrate alimentari nonché sulle misure ed i pesi, blocco delle esportazioni[68]. A questa specie appartiene ad esempio anche lo statuto promulgato a Wesel, che prevede che il ricavato della vendita di immobili, che siano stati acquisiti tramite rivendita, sia da reinvestire necessariamente in immobili da parte di un genitore vedovo, cosicché non vengano danneggiati i figli aventi diritto all'eredità[69]. Con i controlli e le disposizioni sulla qualità delle merci[70], il permesso concesso ai cittadini di vendere pegni senza il triplice bando giudiziale richiesto dal diritto territoriale ed

[63] NWHSA, Hs K III 30, p. 303 (Wesel 1377); StA Wesel, Hs 2, ff. 120a (1400), 147a (1384).

[64] F. LAU, *Quellen*, cit., p. 72 (1346).

[65] *Ibidem*, p. 80 (1363); StA Wesel, Hs 2, ff. 143a (1371), 162b (1379); Hs 4, p. 8 (1407); «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 24, 1872, p. 237.

[66] StA Wesel, Hs 4, p. 16 (1410); F. LAU, *Quellen*, cit., p. 232 (1549).

[67] StA Wesel, Hs 1, ff. 32b (del 1350 lo statuto di Wesel più antico in assoluto tra quelli tramandatici), 57 (1426), Hs 2, f. 126a (1449); ulteriori indicazioni su Wesel in F. REINHOLD, *Verfassungsgeschichte Wesels*, cit., p. 74; KLEINE, *Statuten der Stadt Duisburg*, cit., pp. 300 (1386), 309 (ca. 1420); H. AVERDUNK, *Duisburg*, cit., pp. 455.

[68] H. AVERDUNK, *Duisburg*, cit., p. 455 (1412); NWHSA, Hs K III 12, ff. 34b, 38a (Kleve XV secolo); StA Wesel, Hs 2, f. 119a (1386), Hs 4, p. 7 (1406); NWHSA, Hs K III 19, ff. 35b-36a (Wesel 1382).

[69] StA Wesel, Hs 2, f. 124b (1443).

[70] StA Wesel, Hs 2, ff. 128b-132b (1452); F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 68 s. (1339-41), 13 (XV secolo).

altre cose del genere[71], il funzionamento dell'economia cittadina doveva essere reso più agile. Nella sfera morale-religiosa è sufficiente ricordare gli statuti diretti contro le imprecazioni ed i giuramenti blasfemi[72], mentre il divieto del gioco d'azzardo e le difficoltà poste alla frequentazione delle osterie[73], accanto alle indubbie tendenze moralizzatrici e disciplinatrici, fanno intendere anche momenti di premura da parte delle autorità per il benessere terreno e per la borsa dei cittadini. A questo allude non da ultimo uno statuto di Wesel del 1453, che si addentra nel diritto privato e dichiara nulle le promesse solenni di pagare debiti di gioco[74].

Alcuni statuti tuttavia non si lasciano classificare facilmente secondo la loro destinazione specifica, essendo multifunzionali. Con il blocco dell'esportazione di viveri si poteva tanto garantire il sostentamento della propria popolazione quanto esercitare una pressione sui vicini invisi. Disposizioni per proteggere i possessi comuni guardavano tanto alla tutela del patrimonio della città quanto agli interessi d'uso dei singoli cittadini[75]. Uno statuto emanato nel 1401 per i citta-

[71] F. REINHOLD, *Verfassungsgeschichte Wesels*, cit., p. 76.

[72] StA Wesel, Hs 2, f. 147b; NWHSA, Hs K III 12, f. 60b (Kleve XV secolo: contro le parole blasfeme e le donne che strillano); F. LAU, *Quellen*, cit., p. 178 (Quellen e Xanten).

[73] StA Wesel, Hs 2, ff. 144b, 147a (1389/91), Hs 4, p. 71 (1451); F. LAU, *Quellen*, cit., p. 81 (1364 «propter melius opidi Nussiensis et honestatem»); NWHSA, Hs K 12, f. 41a (Kleve XV secolo: ma di giorno sono consentiti «wortaefelen off schaeken» [giochi da scacchiera medievali] nelle taverne).

[74] StA Wesel, Hs 2, p. 72 (1453). Nel 1461 la città proibì la pratica ormai diffusa di concludere contratti di debito e di prestito, che obbligavano il debitore al pagamento di una penale in caso di ritardo nel saldo o nella restituzione (*ibidem*, p. 95).

[75] Statuti che vietano nel «comune» cittadino di scavare dinanzi alle mura più torba di quanta effettivamente necessiti per riscaldare (StA Wesel, Hs 4, p. 6, 1406), che vietano assolutamente la raccolta della torba nella cava cittadina (F. LAU, *Quellen*, cit., p. 72) o che si prendono cura della salvaguardia del bosco cittadino (H. AVERDUNK, *Duisburg*, cit., p. 454), dimostrano contemporaneamente la coscienza di quanto sia necessario far uso con riguardo delle risorse a propria disposizione. I principi territoriali dovevano fare successivamente propria questa istanza attraverso le numerose leggi per la tutela e la conservazione dei boschi.

dini di Wesel, che vietava di vendere terreni in città agli ebrei e di stipulare prestiti con loro[76], potrebbe esser nato dalla preoccupazione del danno derivante ai cittadini da interessi usurari, ma era forse solamente l'espressione di una diffusa ostilità verso gli ebrei. Nel caso delle cosiddette leggi suntuarie, con le quali si limitavano le spese ammesse per le festività[77], è difficile determinare con precisione se esse fossero state promulgate a favore delle borse troppo usate dei cittadini, da un punto di vista morale-religioso, oppure per mantenere la pace in città stabilendo i limiti di ceto e sociali.

Se si dà uno sguardo generale agli statuti, risulta evidente il fatto che la maggior parte di essi copriva campi che non erano regolati né dal diritto cittadino, né da quello territoriale, né da privilegi. Intromissioni nel diritto processuale ed in quello privato – per tacere del diritto penale – si verificavano piuttosto di rado; ciò spiega perché si giunse solo sporadicamente a conflitti tra il diritto consuetudinario tradizionale – il diritto *stricto sensu* – e l'ordinamento legislativo moderno fissato dal diritto statutario.

Statuti che si occupino di diritto processuale sono un'eccezione poiché si andrebbe qui ad operare nell'incontestata competenza del signore della città, del principe territoriale e titolare dell'alta giustizia. A questo riguardo si cercò di ottenere delle modifiche, da un lato attraverso nuovi privilegi, come fece la città di Wesel allorché stabilì che il tribunale cittadino (*Ratsgericht*) fosse il tribunale di prima istanza per tutti i processi contro la città ed i cittadini di Wesel[78]. Dall'altro lato si sollecitò il signore territoriale a prendere per parte sua i provvedimenti corrispondenti[79]. Le città si av-

[76] StA Wesel, Hs 2, f. 118b (1401).

[77] StA Wesel, Hs 4, p. 60 (1454); NWHSA, Hs K III 12, f. 41a-42b (Kleve XV secolo); F. LAU, *Quellen*, cit., pp. 200 s. (1526).

[78] StA Wesel, Hs 2, f. 133b (1457); confermato dal duca con il privilegio del 28 aprile 1459 (StA Wesel, Urk. St. 149 = NWHSA, Hs A III 22, ff. 172b-173a).

[79] Così i giorni di giudizio fissati per legge nei tribunali del ducato di Kleve sembra abbiano seguito l'iniziativa e l'esempio della città di Kleve (Th. ILGEN, *Herzogtum Kleve*, cit., II 2, p. 31).

venturarono con la loro legislazione statutaria anche nell'ambito del diritto privato ma solamente quando ciò sembrò loro indispensabile nell'interesse del *bonum commune*[80]. Ma il *gemeyne beste* significava innanzitutto la riduzione delle ragioni di conflitto sociale, dandone con ciò una definizione minimale.

Significato e funzione degli statuti cittadini risiedevano dunque nella tutela della capacità d'agire della città, nonché nella guida ed agevolazione della vita quotidiana dei suoi cittadini attraverso norme di comportamento e disposizioni per l'azione vincolanti. Ciò era quindi necessario poiché la vita di tutti i giorni in città – confrontata con quella del contado – era così intensa e serrata[81], così mirata alla cooperazione e legata alle situazioni contingenti, così complicata e variabile nel suo corso, che venivano meno i consueti meccanismi della regolazione sociale, mancando l'esperienza ed il tempo per sviluppare simili meccanismi sotto forma di consuetudini.

In ciò consisteva quella posizione eccezionale della città nel suo ambiente politico, sociale ed economico nella quale sorse il diritto statutario cittadino e dalla quale esso fu legittimato.

Nel momento in cui si ridussero le differenze tra città e campagna, si abbassò la soglia tra i due stili di vita ed alla città, nella forma organizzativa politica dello Stato territoriale in via di consolidamento, derivò un concorrente prima equivalente e successivamente superiore, da quel momento anche lo Stato territoriale non potè più fare a meno di stabi-

[80] V. nota 74.

[81] La convivenza piuttosto stretta rendeva necessaria tutta una serie di regole specifiche, a cominciare dalla pulizia delle strade (StA Wesel, Hs 2, f. 118a; H. AVERDUNK, *Duisburg*, cit., p. 454), per passare alla manutenzione delle fontane (StA Wesel, Hs 4, p. 90) e alla sostituzione dei tetti di paglia, facili ad incendiarsi, con tetti di tegole (StA Wesel, Hs 2, f. 156a [1382]; NWHSA, Hs K III 12, f. 46b [Kleve 1437]) fino al divieto di tenere cani in città, «utgeseget wynde ende hashonde ende kleyne hondikenne» («esclusi levrieri, cani da lepre e piccoli cagnolini») (StA Wesel, Hs 2, f. 156b).

lizzare il proprio ordinamento interno e la propria sicurezza seguendo la strada dell'attività legislativa.

IV.

Peter Moraw ha descritto lo sviluppo costituzionale in Germania nel corso del XV secolo come un processo di concentrazione[82]. Concentrazione significa un crescente intreccio della vita di relazione, un grado ascendente di interdipendenza, una tendenza alla regolamentazione ed alla istituzionalizzazione, in altri termini un generale allineamento dei rapporti politici, sociali ed economici, come si erano avuti fino a quel momento solamente nelle città di medie e grandi dimensioni. Nel ducato di Kleve questo termine «concentrazione» può essere preso perfino alla lettera. Le grandi opere di drenaggio e di costruzione di dighe, che risalivano al XIV secolo, avevano considerevolmente incrementato la superficie di terra sfruttabile ed avvicinato gli abitanti che fino ad allora vivevano in isole insediative. L'insolita vicinanza facilitò la vita e la rese più sicura, ma portò con sé anche dei problemi. Questa situazione rappresentò perlomeno uno dei motivi per i quali si può spiegare la precoce attività legislativa del duca di Kleve[83]. La sua attività legislativa territoriale ebbe inizio con una certa precisione proprio nel momento in cui le città del ducato di Kleve cominciarono a codificare il loro diritto cittadino[84]; difficilmente questa coincidenza può essere ritenuta casuale. Il punto è allora se le prime redazioni scritte del diritto cittadino siano da intendere quali reazioni alla legislazione del signore territoriale o se al contrario il consolidamento per

[82] P. MORAW, *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter* (Propyläen Geschichte Deutschlands, III), Berlin 1985, particolarmente pp. 21-27 – una concentrazione informe sarebbe stata tra parentesi il caos; cfr. anche D. WILLOWEIT, *Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft*, cit., p. 122.

[83] V. nota 12.

[84] K. FLINK, *Klevische Privilegien*, cit., pp. 50 s.

iscritto delle posizioni e delle pretese giuridiche delle città abbia sollecitato il signore a farsi attivo per parte sua nel fissare un ordinamento, per non lasciare che il suo campo d'azione e di decisione venisse limitato da un fronte di codificazioni di diritto particolare. Oppure si ha forse a che fare solamente con azioni contemporanee che non hanno alcun riferimento reciproco, indotte da tendenze generali del tempo.

Il conte e rispettivamente (dal 1417) duca Adolf von Kleve iniziò nel 1415 con un'ordinanza giudiziaria per quelle parti del suo territorio che si trovavano sulla riva destra del Reno[85]. Le ordinanze giudiziarie, corrispondendo alla finalità interna ed alla legittimazione dello Stato territoriale tardomedievale, sono l'argomento primo e di maggior riguardo dell'attività legislativa del principe territoriale, «want geyn lant in freden bestain noch gedien mach, da ensy gericht ind recht», come afferma nel 1452 l'arcivescovo di Colonia Dietrich II[86]. Nel 1431 si ebbe quindi per l'intero territorio del ducato di Kleve una cosiddetta ordinanza territoriale (*Landesordnung*)[87], che si articola in tre parti; la prima di esse regola i beni demaniali, la seconda contiene delle prescrizioni per la gestione dei funzionari del principe territoriale, la terza consiste in disposizioni di «polizia» e si occupa del pascolo del bestiame, della frequenza alle taverne da parte dei sudditi, del gioco vietato dei dadi e così via. Particolarmente interessante è una norma che impone l'applicazione delle medesime misure di capacità per la birra in città e nel suo circondario e delimita la differenza di prezzo tra la birra spillata dentro e fuori la città; tutto ciò è interessante poiché qui si indica una delle principali intenzioni della legislazione del principe territoriale, ovvero l'uniformazione dei rapporti in ogni parte del territorio. Nel 1437 il duca trattò con le sue

[85] Th. ILGEN, *Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve* (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 38), II 2, Bonn 1921, p. 8 n. 12.

[86] J.S. SEIBERTZ, *Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen*, III, Arnsberg 1854, n. 959.

[87] Th. ILGEN, *Herzogtum Kleve*, cit., p. 19 n. 22.

città l'introduzione di un sistema unitario di misura in tutto il ducato[88], probabilmente senza successo dato che non si conosce alcuna legge che vi corrisponda. Questo vale presumibilmente anche per l'ordinanza territoriale (*ordinancie van arbeidsloen ende dienst ende waeren dye men verkoept*), di cui si parla nei bilanci comunali di Wesel del 1441 e 1442[89]. Nel 1440 il duca potè imporre al contrario un'ordinanza giudiziaria e processuale[90] contro l'opposizione di singole città, mentre nel 1448 una legge sulla costruzione delle dighe e sul drenaggio («onsen ondersaiten to genaden ind to troist... ind umb den gemeynen orber... gemaickt» – «fatta a beneficio ed a favore dei nostri sudditi... ed a vantaggio della comunità») potè essere emanata senza particolari difficoltà[91]. Per quanto riguarda ancora il XV secolo siamo in possesso di alcune norme che regolano la salvaguardia della pace territoriale[92].

Bisogna riconoscere quanto la tematica di queste *ordinancien* sia vicina a quella degli statuti cittadini e difficilmente si può mettere in dubbio che essi siano serviti d'esempio in molti casi. Ma la somiglianza del contenuto delle leggi si può infine anche spiegare con l'analogia dei rapporti da regolamentare. Si capisce che in tale situazione il diritto statutario cittadino tradizionale ed il diritto legislativo preteso dal principe territoriale dovevano per forza venire a conflitto. Essendo il numero della popolazione cittadina pari a più

[88] *Regesten zur politischen Geschichte des Niederrheins: Stadtrechnungen von Wesel*, bearbeitet von F. GORISSEN (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 55), IV, Bonn 1963, p. 166: «... gevaren to Büderich... to begeerten ons heren, soe sijn genaden gerne eyn mathe in alle sijnen lande hedde gehat ende begeerden daer rades to» («partito per Büderich... su richiesta del nostro signore, poiché Sua Grazia avrebbe gradito una misura unitaria in tutto il suo territorio e voleva quindi consultarsi»).

[89] *Ibidem*, pp. 201, 208.

[90] Th. ILGEN, *Herzogtum Kleve*, cit., II 2, p. 31 n. 28.

[91] *Ibidem*, p. 42 n. 40.

[92] Intorno al 1487 un divieto di portare lunghe spade o coltelli, e nel 1489 un divieto di travestirsi (*ibidem*, p. 91 n. 97 e p. 96 n. 103).

della metà dei sudditi dell'intero ducato di Kleve il duca avrebbe praticamente rinunciato ai propri diritti di dominio attraverso un riconoscimento incondizionato dell'autonomia delle città. Ciò sarebbe andato contro tanto alla necessità oggettiva (poiché il *bonum commune* richiedeva la riduzione dalla tradizionale molteplicità ad una uniformità perlomeno regionale) quanto all'immagine che il principe aveva di sé. Un confronto aperto delle posizioni giuridiche non avrebbe portato alcun beneficio. Nel XV secolo il predominio del principe non si era ancora tanto sviluppato da permettere al duca di giungere ad uno scontro violento. Egli doveva piuttosto cercare di imporsi attraverso dei negoziati. La cosa gli fu facilitata perché le città si opponevano a lui non come singole ma quale ceto nell'ambito della costituzione per ceti territoriali, il che da un lato significò un rafforzamento nella rappresentanza dei loro interessi, ma dall'altro presuppose la loro rinuncia ad insistere su una propria rigida autonomia. Il principe poteva dunque trattare ora con loro come signore di tutto il territorio e non, come era avvenuto nel XIV secolo, come signore della città. Le attività del principe a favore di leggi territoriali unitarie furono facilitate peraltro anche dagli interessi stessi delle città, che premevano per una ampia unificazione delle norme giuridiche e di comportamento. Esse stesse si rivolsero al principe di propria iniziativa chiedendo che certe consuetudini (pericolose) «sementlick ind averal afstelde»[93].

A partire dalla seconda metà del XV secolo le città cominciarono a trattare e ad argomentare più dal punto di vista di ceto che di città, ossia già orientate verso lo Stato territoriale. Esse difendevano il diritto statutario meno come espressione e possibilità di un autogoverno autonomo che in quanto partecipi del buon diritto antico e dell'antica consuetudine, ai quali si doveva attenere un principio di politica cetuale.

Solamente nel XVI secolo – coperto da una corrispondente legislazione imperiale, stimolato dalla «confessionalizzazione» di fede e chiesa, rafforzato dal consolidamento di una

[93] F. GORISSEN, *Stadtrechnungen von Wesel*, cit., p. 244 (1446).

moderna etica del principe – i principi bassorenani passarono all'emanazione di leggi di polizia, senza chiedere alle città se ciò fosse loro gradito. Ciò va collegato al fatto che nello Stato territoriale tedesco della prima Età moderna la preoccupazione per la sicurezza e l'ordine era sempre più considerata faccenda del principe e non dei ceti[94], e che quindi il peso politico delle città cominciò a diminuire sensibilmente per tutta una serie di motivi.

La cosa andò tanto oltre che il principe, come avvenne nell'elettorato di Colonia, impose di volta in volta alle sue città una propria ordinanza di polizia – ad es. nel 1590 a Neuss – che altro non era se non una specificazione locale dell'ordinamento generale di polizia dell'elettorato di Colonia, che datava 1538[95]. Nel ducato di Kleve non si arrivò a tanto; ma l'ordinanza emanata nel 1525 per i principati uniti di Jülich-Berg-Kleve-Mark-Ravensberg[96] fa intravvedere quanto fosse divenuta relativamente priva di importanza la differenza fra città e campagna. Tale ordinanza iniziava con prescrizioni esaurienti e dettagliate per la vita ecclesiastico-religiosa dei sudditi – e così facendo i duchi si mossero in un nuovo campo legislativo –, si occupava di amministrazione della giustizia, di tribunali e giudici, passava ai danni causati dalla selvaggina ed al bracconaggio e concludeva con il generale divieto a «bi dem dronk ader unordentliger geselschaft van dem gelouven, hilger schrift ader der oberichait einche disputationen ader unnutze wort haven» («disputare sulla fede, sulla Sacra Scrittura o l'autorità bevendo ed in compagnia dissoluta»). La relazione qui palese fra ordine spirituale e temporale, «gelouven» e «oberichait», rivela il motivo di

[94] G. von Below, *Landtagsakten von Jülich-Berg 1400-1610* (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 11), Düsseldorf 1895, pp. 139 s.

[95] F. Lau, *Quellen*, cit., pp. 20-34; sull'ordinamento di polizia a Colonia del 1538 v. nota 101.

[96] O.R. Redlich, *Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformationszeit* (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 28), I, Bonn 1907, n. 227 – vale anche per Kleve-Mark-Ravensberg.

base della legislazione statale di polizia del XVI secolo. Dello stesso tenore erano le disposizioni degli anni successivi contro vagabondi, zingari, predicatori abusivi e simili, che nel 1534 vennero raccolte, estese ed accresciute in un più ampio editto[97], «dairmede... unordenungh der policyen ind dair toe verstoeringh ind umbstoeten unsers heylligen christlichen geloevens ind religion verhuedt werden moighen» («cosicché... possa essere evitato un disordine della collettività politica ed inoltre il turbamento ed il mutamento della nostra santa fede cristiana e della religione»). La confusione ed il disorientamento causati dall'instabilità dell'ordinamento tradizionale favorirono l'intervento di guida dell'autorità; infatti ora si trattava delle *causae maiores* che toccavano i nervi della vita politica e sociale – di quelle *causae maiores* che dovevano regolare i diritti e i doveri dell'autorità, ossia di quell'alta autorità voluta da Dio, non di quella intermedia, eletta a termine.

A queste provocazioni lanciate alla signoria territoriale attraverso l'«intensificazione» sociale e l'insicurezza religiosa si aggiunse a partire dal XV secolo un ulteriore presupposto per la pretesa di monopolizzazione del potere legislativo territoriale nelle mani del signore territoriale: una nuova coscienza della dignità e responsabilità del principe e un nuovo ethos del potere[98], che – almeno nelle intenzioni – è orientato al bene terreno ed eterno dei sudditi: «daby die undersaissen as dan uch alle gemeynlich riech ind selig wer-

[97] J.J. SCOTTI, *Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem Herzogthum Cleve und in der Grafschaft Mark... ergangen sind*, I, Düsseldorf 1826, n. 39. Riguardo alla polizia infine cfr. complessivamente: G. Chr. VON UNRUH, *Polizei, Polizeiwissenschaft und Kameralistik*, in *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, cit., I, pp. 388-409.

[98] W. JANSSEN, *Landesherrschaft und Kirche am Niederrhein im späten Mittelalter*, in *Der Niederrhein zwischen Mittelalter und Neuzeit*, hrsg. von J.F.G. GOETERS - J. PRIEUR (Studien und Quellen zur Geschichte von Wesel, 8), Wesel 1986, pp. 32-40; D. WILLOWEIT, *Gesetzgebung und Recht im Übergang von Spätmittelalter zum frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaat*, in «Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen - philosophisch-historische Klasse», III, 157, Göttingen 1987, pp. 143 s.

den mogen» («col che i sudditi possano anche diventare tutti ricchi e felici»)[99].

Contemporaneamente si rafforzò il convincimento che vi era un unico mezzo efficace per raggiungere tale scopo: la coercizione. «Honestum in vulgo nihil esse nisi coactum», recita un caratteristico detto del duca di Kleve Adolf I, morto nel 1448, che ci è stato tramandato da uno dei suoi ammiratori ecclesiastici[100]. Questo atteggiamento, che rendeva i sudditi in egual modo oggetto tanto di assistenza che di disprezzo, è il sostrato «ideologico» della legislazione del tardo Medioevo e della prima Età moderna nei territori. Esso assunse nel XVI secolo un'altra qualità rispetto a quella posseduta dal diritto statutario cittadino dell'epoca precedente. Se lo si vuole formulare con qualche enfasi, è la fondazione teorico-sociale, l'elevazione a concezione del mondo della *potestas legislatoria* del principe, che costituisce la differenza rispetto agli statuti delle città, i quali erano definiti in modo esclusivamente funzionale. Una volta che tale differenza fosse stata chiaramente marcata e fosse entrata nella coscienza dei sudditi, non vi sarebbero più potuti essere conflitti fra leggi e statuti, poiché la priorità delle leggi sarebbe stata fuori dubbio fin dall'inizio.

Le leggi territoriali dovettero comunque condividere con gli statuti cittadini una uguale esperienza: è difficile imporre agli uomini delle norme di comportamento con un successo travolgente. Tuttavia, quanto il ridotto canone degli statuti cittadini – in ogni caso con leggere varianti – dovette essere sempre rinnovato e imposto nel corso del tempo, difficilmente invece si modificarono, o meglio si ampliarono i contenuti della legislazione statale-territoriale dalla metà del XVI secolo. Dopo le grandi riforme giurisdizionali – quella dell'elettorato di Colonia del 1538[101] e quella del ducato di

[99] V. nota 86.

[100] *Schriften des Arnold Heymerick*, hrsg. von F.W. OEDIGER (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 49), Bonn 1939, p. 219.

[101] Una visione d'insieme con l'indicazione dei luoghi di stampa è offerta da B. CHMURZINSKI, *Die Kurkölnische Rechtsreformation von 1538*, Diss.

Jülich-Kleve del 1554[102] – che rappresentarono un'ampia e definita codificazione dell'ordinamento giuridico vigente, adeguata al diritto comune, a cominciare dall'ordinamento giudiziario per arrivare al diritto di polizia, l'attività legislativa nelle regioni bassorenane assunse un carattere di mera ripetitività. Ciò fa risaltare non solo la difficoltà e la fatica di far concordare la realtà con le norme positive, ma è anche un indizio di quella notevole stagnazione dei rapporti in cui leggi vecchie di 200 anni sembravano non ancora superate.

iur. Köln 1988. Si componeva delle seguenti parti: ordinanza giudiziaria, ordinanza concernente il tribunale vescovile, ordinanza sui liberi giudizi (*Freigerichte*) della Westfalia, ordinanza sui tribunali supremi di Carlo V, ordinanza sul diritto di successione, raccolta degli abusi di diritto, ordinanza di polizia.

102 J.J. SCOTTI, *Gesetze und Verordnungen Cleve-Mark*, cit., nn. 51-54; J.J. SCOTTI, *Sammlung der Gesetze, welche in den ehemaligen Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg... ergangen sind*, I, Düsseldorf 1821, nn. 50, 52. Consisteva in un'ordinanza di polizia (essenzialmente identica all'editto del 1534), un'ordinanza giudiziaria, una sulle taverne e sugli ostelli, una sulle vie e sulle strade, una sui poveri e una riguardante i giudizi feudali. Nelle trattative con i ceti di Jülich-Berg erano significativamente contestate solamente le ordinanze sui tribunali e sui giudizi feudali che riguardavano antichi diritti (G. VON BELOW, *Landtagsakten von Jülich-Berg 1400-1610*, cit., nn. 231-247). A Kleve fallì peraltro l'ordinanza giudiziaria (solamente questa!) per l'opposizione delle principali città e potè essere emanata soltanto nel 1581 in versione modificata.

Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)

di *Isabella Lazzarini*

I.

L'evoluzione della normativa statutaria, nel succedersi delle trasformazioni istituzionali subite da quelli, fra gli stati-città dell'Italia centro-settentrionale, che vedono l'affermarsi di un potere signorile, si può in buona misura considerare come l'evoluzione del rapporto fra lo statuto cittadino, in cui sono confluite, con vario grado di reciproca assimilazione, le differenti espressioni dello *jus proprium*, e le forme più episodiche in cui il signore prende ad esercitare la propria riconosciuta facoltà di legiferare. Il vario combinarsi di queste diverse fonti del diritto positivo riveste un notevole interesse nell'ambito di una analisi della natura e delle caratteristiche degli stati signorili fra XIII e XV secolo[1].

La specificità del caso mantovano in relazione a queste tematiche, mi sembra si possa riconoscere nel fatto che, in

[1] Sull'origine e l'evoluzione degli statuti, si rimanda in generale ai testi fondamentali di E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo sesto*, I, parte II della *Storia del diritto italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, Milano 1925 e F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954; per la trasformazione degli istituti di diritto pubblico, v. A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico. Principi ed istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano 1956. Come catalogo degli statuti, v. L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, Milano-Torino-Roma 1907, 3 voll. In relazione al diritto consuetudinario in Lombardia, anche se non a Mantova, che non vi viene citata, v. A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899. Per una bibliografia articolata sullo stato degli studi su questi temi, v. M. ASCHERI, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società e istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. MATTONE -

ragione di alcuni fattori intrinseci allo sviluppo della signoria, l'originaria «caratterizzazione politica» dello statuto, quel suo «contenuto che è in primo luogo, e non solo mediatamente o strumentalmente un contenuto politico»[2] si mantengono anche per un periodo, il XV secolo, in cui in molte altre realtà istituzionali (come gli stati sabaudi o viscontei) sono ormai in parte sopravanzati da differenti strumenti normativi. Analizzare la lenta e faticosa trasformazione della normativa mantovana può inoltre essere facilitato dal fatto che, grazie al relativo ritardo della signoria mantovana rispetto ad altri stati contermini nell'elaborare strumenti normativi alternativi allo statuto, questa complessa fase evolutiva si situa in un periodo, il Tre-Quattrocento, caratterizzato da una certa ricchezza documentaria. Gli statuti mantovani d'età bonacolsiana e gonzaghesca (gli unici pervenutici) vengono concepiti e realizzati in momenti particolarmente significati-

M. TANGHERONI, Sassari 1986, pp. 95-106, e C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla Signoria*, Milano 1984. La connessione fra la nomina comunale a capitano del popolo e la legittimazione imperiale tramite la concessione del titolo di vicari imperiali da un lato e la formalizzazione dell'*arbitrium* signorile così pienamente raggiunto tramite lo statuto dell'altro è uno dei momenti nodali nel processo di formazione degli stati signorili: a questo proposito v. F. ERCOLE, *Dal Comune al Principato: saggi sulla storia del diritto pubblico nel Rinascimento*, Firenze 1929 (vi confluiscono saggi del 1910, 1911, 1917); A. ANZILOTTI, *Per la storia della signoria e del diritto pubblico nel Rinascimento*, in «Studi Storici», XXII, 1914, pp. 77-106; P. TORELLI, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, in «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», N S, XIV-XVI, 1923, pp. 73-221; G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e signoria*, in *Studi di storia e diritto in onore di A. Solmi*, I, Milano 1941, pp. 41-64 e *L'Impero e lo «jus statuendi» dei Comuni*, ora in *Scritti di Storia del diritto italiano*, a cura di G. ROSSI, II, Milano 1977. Più recentemente, intorno al dibattito relativo alla natura del potere signorile, v. F. MARTINO, *In tema di «potestas condendi statuta». Indagini sul pensiero di Raniero Arsendi da Padova*, in «Quaderni catanesi», V, 10, 1983, pp. 460-482, D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»* (Il Pensiero Politico. Biblioteca 11), Firenze 1983 (in particolare alle pp. 57-71).

[2] M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi*, Milano 1969, p. 20.

vi della evoluzione del potere signorile e conservano, in particolare i più recenti (1404), una non comune posizione predominante nell'ambito della normazione mantovana. Le manchevolezze di cui dà prova la raccolta quattrocentesca e il fatto che queste incompletezze non vengano risolte, se non in minima parte, dalla legislazione principesca non statutaria, divengono allora, alla luce delle contemporanee trasformazioni della struttura complessiva dello Stato, interessante spia di quanto più vitale e sfuggente risulti la realtà istituzionale, politica e sociale rispetto alla coeva facoltà normativa[3].

La 1313: dal Comune alla Signoria

Come si accennava, le raccolte statutarie mantovane superstiti si situano in due momenti particolarmente significativi nella storia dello Stato. La prima, dovuta alla volontà di Rinaldo e Butirone Bonacolsi, è databile intorno al 1313, circa due anni cioè dopo la concessione della carica di vicari imperiali da parte di Enrico VII ai due fratelli, prima capitani del popolo. Ottenuto questo essenziale riconoscimento, i due Bonacolsi promulgano una raccolta statutaria, significativamente tramandata come *Statuta Dominorum Raynaldi et*

[3] Sugli statuti mantovani esiste una bibliografia abbastanza ridotta: L.C. VOLTA, *Ragionamento storico intorno all'origine degli Statuti di Mantova*, manoscritto del 1775 conservato in ASMn, *Fondo D'Arco (FDA)*, b. 48; G. D'ARCO, *Dell'economia politica del Municipio di Mantova ai tempi in cui si reggeva a republica*, 2 voll. Mantova 1842; dello stesso, *Nuovi studi intorno al Municipio di Mantova*, Mantova 1846, e in particolare *Studi intorno al Municipio di Mantova dall'origine di questo fino all'anno 1863*, 7 voll., Mantova 1871-74 (i volumi II e III contengono l'edizione degli statuti bonacolsiani); G. ZUCCHETTI, *Gli statuti di Mantova*, Mantova 1857; E. FARIO, *Cenno storico sulla legislazione statutaria mantovana*, in «Bollettino storico mantovano», II, n. 8, 1957, pp. 276-281; A. LIVA, *Il problema dei rapporti fra diritto proprio e diritto comune: confronto fra gli statuti mantovani del 1303 e quelli del 1404*, in Atti del Congresso su *Mantova e i Gonzaga nell'età del Rinascimento*, Mantova 1977, pp. 31-35; M. VAINI, *Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano 1986 e *Gli statuti di Francesco Gonzaga IV Capitano. Prime ricerche*, in «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», NS, LVI, 1988, pp. 187-214.

Butironi de Bonacolsis, con il chiaro intento di fondare, anche formalmente, la propria autorità. Lo statuto in questa congiuntura appare evidentemente la sede legislativa naturale ed idonea a registrare e legittimare il definitivo riconoscimento formale della signoria bonacolsiana e i mutamenti istituzionali in atto nello Stato da un quarantennio (Pinamonte Bonacolsi ottiene per la prima volta la signoria sulla città nel 1272)[4]. Con la seconda raccolta, databile agli anni fra il 1396 e il 1404, siamo già in piena età gonzaghesca.

I.b 1404: «Liber Statutorum Communis Mantue»

Narra il Daino che

«...eodem anno [1404] fuerunt reformata seu prefatus Magnificus Dominus Franciscus de Gonzaga Capitaneus Populi et Vicarius Imperialis civitatis et districtus Mantue reformari fecit omnia statuta ipsius civitatis Mantue et de novo transcribi in carta membrana prout usque nunc de presenti reperiretur ad Officium Massarie Communis Mantue et observantur... et omnia alia statuta et proclamationes cride et ordines antea facta si quod reperiuntur non observantur»[5].

Questa seconda raccolta giunge a coronare un'intensa opera di espansione territoriale e trasformazione strutturale dello Stato. Non a caso, a mio parere, lo statuto viene definito *Liber Statutorum Communis Mantue*: non è necessario ram-

[4] Per la storia dell'età bonacolsiana, oltre a C. D'Arco, *Studi intorno al municipio*, cit., v. A. Luzio, *I Corradi di Gonzaga signori di Mantova*, Milano 1913; P. Torelli, in particolare *Capitano del popolo*, e *Aspetti caratteristici della storia medievale mantovana*, in «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», N S, XXII, II parte, 1931, pp. 3-18; più recentemente, v. M. Vaini, *Dal comune*, cit.

[5] G. Daino, *De origine et genealogia Ill.me Domus Dominorum de Gonzaga*, ASMn, b 416, c. 126r; il manoscritto conservato in Archivio è l'originale di mano del cancelliere gonzaghesco Giacomo Daino, databile, come si vede alla carta 145r, al 1543. La genealogia è disponibile in un'altra copia conservata nel *Fondo D'Arco* dell'archivio di Stato: si tratta della trascrizione latina settecentesca di mano di Gian Battista Visi, alla

mentare che si tratta della silloge voluta dal principe, dal momento che questi ormai si identifica strettamente con lo Stato. Torneremo in seguito sulla precisione delle iniziali dichiarazioni e sulla completezza della revisione gonzaghesca. Preme ora puntualizzare che l'esame della raccolta del 1404, riveste un certo interesse per un più generale studio dell'evoluzione della legislazione statutaria nella prima età moderna a causa di due particolari caratteristiche. Il dato interessante è, a mio giudizio, costituito dal fatto che lo statuto cittadino rimane, almeno per tutto il Quattrocento, «la» fonte di diritto per eccellenza: ciò è reso possibile da due fattori fra loro strettamente correlati. D'un canto, nonostante i ripetuti sforzi di Francesco IV capitano, Gian Francesco I marchese, Ludovico II marchese, Mantova non riesce a divenire il centro di uno Stato a dimensione pluricittadina[6]. In tal modo il signore, non riuscendo ad annettere altri organismi politici dotati di una propria consolidata autonomia statutaria, non si trova nella vitale necessità di integrare tradizioni legislative diverse e gelosamente tutelate.

busta 57 del *FDA* (citazione alla carta 12v). Ippolito Castelli tra la fine del XVI secolo e i primi decenni del XVII, oltre ad una copia in latino conservata alla Biblioteca Comunale, ne ha effettuata anche una traduzione italiana, conservata alla busta 73 del *FDA*. L'interesse rivestito dalle notizie raccolte dal Daino risiede nel fatto che egli, in qualità di cancelliere ducale, potè accedere ai documenti conservati nell'archivio di casa Gonzaga e nella Biblioteca Ducale prima che questi venissero in parte dispersi e mutilati durante il sacco del 1630. Per qualche notizia sul Daino, cfr. G.B. INTRA, *Degli storici e dei cronisti mantovani*, in «Atti e memorie della Regia Accademia Virgiliana di Mantova», 1877-78, pp. 12-13; P. TORELLI, *L'Archivio Gonzaga di Mantova* (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, serie *Monumenta*, I), Ostiglia 1920, pp. XXXVI, nn. 5-7; A. LUZIO, *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, cit., II, p. 12, n. 8.

[6] Per qualche riferimento generale alla storia gonzaghesca del periodo, oltre al già citato G. D'ARCO, *Studi intorno al municipio*, cit., v. anche F. TARDUCCI, *Gian Francesco Gonzaga signore di Mantova (1407-1420). Studi e ricerche*, in «ASL», s. III, XVII, 1902, pp. 310-360, e XVIII, 1902, pp. 33-88; G. CONIGLIO, *Mantova: la storia*, I: (*origini-1444*), in *Mantova, la storia, le lettere, le arti*, Mantova 1958; L. MAZZOLDI, *Mantova: la storia*, II: (1444-1550), in *Mantova, la storia, le lettere, le arti*, cit.; C. MOZZARELLI, *Lo stato gonzaghesco - Mantova dal 1382 al 1707*, in *Storia d'Italia*, XVII, Torino 1979, pp. 357-459.

Vengono a mancare l'occasione di una revisione degli statuti delle città soggette e la parallela riconsiderazione della normativa della Dominante. Non si verifica perciò il fenomeno che talora affianca la revisione degli statuti periferici: non viene prodotta cioè in modo sistematico una legislazione centrale nella forma di *ordines* o provvisioni che si affianchi alle preesistenti raccolte statutarie. Lo statuto della città di Mantova rimane dunque in gran parte lo statuto dello Stato gonzaghesco.

Probabilmente in conseguenza di questa mancata trasformazione in senso territoriale inoltre, anche qualora si renda necessario registrare e legittimare le trasformazioni interne, pur presenti e, in certi casi, profondamente incisive, non si ricorre per lo più a strumenti normativi diversi dallo statuto, per quanto dalla fine del XIV secolo e per tutto il XV si susseguano ordinate in fascicoli pergamenacei le serie delle gride emesse dai Gonzaga. Chi volesse trovare perciò *ordines* relativi al funzionamento degli organi amministrativi, giudiziari e finanziari che fanno la loro comparsa durante il secolo o provvedimenti sulla giurisdizione in materia di diritto privato o di procedura penale, o infine *provvisiones* per gli officiali del contado, li cercherebbe invano in altre sedi che lo statuto. Gian Francesco e Ludovico sembrano infatti in generale poco inclini a sentire la necessità di una simile operazione normativa. Nei non frequenti casi in cui si inducono a registrare qualche, pur significativo, mutamento istituzionale, il provvedimento viene redatto in latino, sotto forma di decreto, e inserito come integrazione prevalentemente nella copia degli statuti conservata nell'officio (masseria, podestaria, cancelleria), cui si riferisce. Le norme che mancano nei codici degli statuti per lo più cioè non trovano altre forme e luoghi sistematici di enunciazione.

II.

Prima di approfondire queste caratteristiche della legislazione gonzaghesca, si rende necessaria qualche nota sull'evoluzione degli statuti mantovani e sulle loro caratteristi-

che formali e sostanziali, nonché sulla peculiarità di altri, più tardi, provvedimenti normativi.

II.a 1115-1313: la normazione statutaria in età comunale

Per il periodo che va dalla morte di Matilde di Canossa (1115), data tradizionalmente presa come inizio della concreta autonomia politica del Comune mantovano, sino al 1313, anno cui si è soliti far risalire la silloge statutaria bonacolsiana, ci si trova di fronte ad un vuoto documentario quasi totale. Certamente, anche a Mantova si ha nel corso del 1100 una progressiva enucleazione di norme statutarie che verso la fine del secolo convogliano in una raccolta unitaria. Questo *Statutum* durante il Duecento subisce varie aggiunte e modifiche, ma di tale corpo si hanno solo citazioni indirette in atti pubblici di varia natura stilati nel XIII secolo. Il Daino, riportando nella sua *Cronologia* l'elezione di Guido Bonacolsi a capitano perpetuo e generale di Mantova, il giuramento di fedeltà al medesimo Guido e lo statuto contro Tagino Bonacolsi, i conti di Marcaria e di Casaloldo e i Gaffari (1299), riferisce di avere estratto questi atti da un codice dello *Statutum vetus*, conservato alla Biblioteca Ducale[7]. In esso con ogni probabilità erano conservate sia la raccolta bonacolsiana, di cui non possediamo l'originale, sia le redazioni statutarie precedenti. Dal momento che questo *Statutum Vetus* non ci è pervenuto, probabilmente perché andato distrutto durante il Sacco di Mantova del 1630, non si può se non raccogliere i pochi cenni agli statuti sparsi soprattutto nel *Liber Privilegiorum Communis Mantue*[8]. In questo codice che è stato definito «...lo strumento giuridico

[7] G. DAINO, *De origine*, cit., cc. 50v-51v. Una copia di mano del Daino dell'elezione di Guido Bonacolsi è conservata anche in ASMn, *AG*, b. 1; una copia coeva della rinuncia di Bardellone Bonacolsi in ASMn, *AG*, b 245-6, fasc. 12.

[8] Il codice è conservato in ASMn, *AG*, alla busta 82. Ad un corpo centrale, costituito per lo più da trattati stipulati dal Comune con le città vicine, scritto in un periodo compreso tra il 1270 e il 2 maggio 1291, si

appositamente confezionato per sostenere su basi legittime la recente signoria...»[9], si possono infatti rintracciare alcuni significativi cenni agli statuti comunali. Il primo di essi risale al 1202: si tratta di una pace stipulata fra Mantova e Verona, al termine della quale Bonifacio di San Martino, podestà di Mantova afferma: «...in statutis Mantue apponere faciam predictam pacem...»[10]. Due anni più tardi Enrico, vescovo di Mantova, investe in feudo onorifico Alberto, Gabriele e Ghiberto Trivoli della centesima parte *pro indiviso* dei beni dell'episcopato tra la bocca di Custello e Burana, e delle relative decime: al termine dell'atto si legge «...et quod istud in perpetuo observetur et in statutis Mantue ponetur, ita quod mutari non possit...»[11]. Il 17 novembre 1217 vengono giurati i patti con cui il Comune di Mantova si impegna a sostenere anche militarmente gli eredi di Azzo d'Este: fra le autorità mantovane, oltre ai membri del Consiglio di Credenza, sono chiamati a giurare dodici cittadini «...qui omnes tunc erant electi super statutu comunis Mantue ordinando...». A questa data cioè non solo, come si può arguire dai riferimenti precedenti, esiste uno statuto di Mantova, ma si può supporre che questo medesimo statuto sia rivisto e ordinato da una commissione di dodici savi, di cui uno dichiaratamente giudice[12].

Secondo quanto sostiene Leopoldo Camillo Volta nel 1775,

sono aggiunti dopo il 29 settembre 1291, data della deposizione di Pinamonte Bonacolsi ad opera del figlio Bardellone, il *Liber actorum super concordia et pace Ferarie*, 1290-91, il *Liber societatis, unionis, fraternitatis et amicitie inite, contracte et facte cum comuni Padue*, novembre 1291 e un libro analogo di patti con Bologna, 1292. Per la sua edizione e per le notizie qui indicate, v. *Liber Privilegiorum Communis Mantue*, a cura di R. NAVARRINI (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, I), Mantova 1988.

[9] R. NAVARRINI, *Mantova tra Comune e Signoria*, in *Liber Privilegiorum*, cit., pp. 15-46, p. 26.

[10] *Liber Privilegiorum*, doc. 31, pp. 151-154.

[11] *Liber Privilegiorum*, doc. 23, pp. 129-133.

[12] *Liber Privilegiorum*, doc. 182, pp. 504-507. I dodici cittadini sono: Conradus Vilane, Gerardus Spatarius, dominus Martinus Gandulfi, dominus Egidius Arloti, dominus Adhelardus de Crema, dominus Bonazunta

un'altra revisione statutaria verrebbe compiuta nel 1233 su ispirazione del domenicano Fra Giovanni da Vicenza, in occasione della visita itinerante che questi compie nell'estate del 1233 nella Marca per ricomporre le interne divisioni delle città[13]. La cronaca mantovana coeva, il *Breve Chronicon Mantuanum*, riporta solo la notizia della pacificazione avvenuta per merito del frate, come anche la cronaca di Rolando di Padova[14]. La *Cronaca dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano*, di Gherardo di Maurisio, al contrario, fa esplicito riferimento alla revisione degli statuti che i Comuni cittadini, soggiogati dalla personalità del frate predicatore, gli avrebbero commissionato:

«Tantum habuit potestatem super omnes quod in omni civitate, statutis ipsarum acceptis, suo emendavit arbitrio, addendo et detrahendo»[15].

Dalla seconda metà del Duecento i riferimenti agli statuti si fanno più frequenti e articolati. A questo periodo risalireb-

judex de Tinctore, dominus Petrus Boiza de Axandris, dominus Marchesius Vicecomes, dominus Ugo de Bochis, dominus Pegolotus de Pegorino, dominus Bonacolsa de Ripa e Bonaventura de Nicola.

[13] L. C. VOLTA, *Ragionamento storico*, cit., c. 18. Gli argomenti del Volta sono ripresi da E. FARIO, *Cenno storico*, cit., p. 276, ma non dal Vaini, che non fa cenno del fatto (peraltro non esplicitamente documentato) che alla venuta a Mantova e a Verona del domenicano corrispondesse una revisione statutaria, M. VAINI, *Dal Comune*, cit., p. 103. Per qualche notizia su questo domenicano, v. C. SUTTER, *Fra' Giovanni da Vicenza e l'Alleluja del 1233*, trad. it. Vicenza 1900, in particolare pp. 82-126.

[14] Il *Breve Chronicon Mantuanum* riporta solo la notizia dell'arrivo di Giovanni da Vicenza: «In 1233 episcopus Guidotus fuit potestas Mantue. Et in suo tempore facta fuit congregatio Mantuanorum, Brixiensium, Paduanorum, Vicentinorum, Trivixinorum, cum carociis suis, ad Panquaram supra Adexium, per fratem Johannem ordinis predicatorum, ad pacem faciendam inter partem comitis [San Bonifacio] et partem Monticullorum, et inter mantuanos et veronenses, et inter omnes qui ibi erant». Anonymi Auctoris, *Breve Chronicon Mantuanum*, a cura di C. D'ARCO, in «Archivio storico italiano», serie II, I, 1855, pp. 22-58, p. 33; Rolando di Padova ne parla nello stesso modo, v. *Rolandini Patavini Cronica*, in *MGH, SS*, XIX, pp. 58-59.

[15] *Gherardi Maurisii Cronaca Dominorum Ecelini et Alberici Fratrum de Romano* (1183-1237), a cura di G. SORANZO, R I S, VIII, parte IV, pp. 31-32.

be infatti un complesso di *statuta* di varia origine, che tra la fine del secolo e i primi decenni del Trecento vengono in parte aboliti, in parte assorbiti nella raccolta bonacolsiana. In primo luogo, il 18 dicembre 1252 il vescovo Martino da Parma (1252-1268) e frate Rizzardo dell'ordine dei Predicatori fanno inserire negli statuti per ordine di papa Innocenzo III le *Costitutiones contra hereticos*, in cui sono comprese tanto le costituzioni innocenziane, quanto le *Leges Imperatoris contra hereticos* emanate da Federico II[16]. Nel decennio compreso fra il 1250 e il 1260 la città sembra inoltre concedere a Azzo VII d'Este e a Ludovico di Sanbonifacio una serie di privilegi la cui legittimità viene rafforzata dal fatto che vengono trascritti nel volume degli statuti. Si tratterebbe di concessioni relative al periodo in cui l'Estense e il Sanbonifacio esercitano una sorta di larvata signoria sulla città, alternandosi alla sua guida; cacciati i due definitivamente da Pinamonte Bonacolsi, l'assenza dei privilegi promulgati in loro favore ha evidenti ragioni politiche[17]. L'esistenza di questi capitoli ci è nota da due riferimenti documentari piuttosto vaghi. Il *Breve Chronicon Mantuanum* infatti riporta:

«In 1260 Simon de Bonifatio fuit potestas Mantue. Et comes Ludovichus eo tempore expulsus fuit de Verona cum parte sua; et facta fuit quedam comunantia in civitate Mantue per illos de parte illorum de Ripa et Saviola, que destruxit privilegia marchionis et comitis qui habebant in Mantua»[18].

Tra i documenti dell'archivio del Monastero di Sant'Andrea ve n'è uno, senza data, in cui si accenna a

«...de statuto de conditoribus statutorum, et de statuto de exami-

[16] S. DAVARI, *Cenni storici intorno al tribunale dell'Inquisizione in Mantova*, in «Archivio storico lombardo», VI, 1879, pp. 547-565 e 773-800, in partic. p. 549, e M. VAINI, *Dal Comune*, cit., p. 105.

[17] Sulla «signoria» di Azzo d'Este e di Ludovico di Sanbonifacio, v. P. TORELLI, *Capitanato*, cit., p. 91, n. 2; M. VAINI, *Dal Comune*, cit., pp. 180-190.

[18] *Breve Chronicon Mantuanum*, p. 39.

natione potestatis, et de statuto de modo et forma, et de statuto de ratione facienda, et de statuto de denuntiatione sive quod incipit: Quod aliquis non aggravetur, et de statuto loquente quod ius alterius non tollatur, et de statuto de sacramento potestatis et de statuto populi, et de statuto de libertatibus concessis domino marchioni estensi et comiti Verone, de statuto de libertatibus concessis ancianis et consilio populi condendi statuta et de aliis statutis et reformationibus Communis et populi Mantue»[19].

Vengono citati qui fra gli altri i privilegi concessi all'Estense e al Sanbonifacio. L'interesse di questo passo sta però anche nel fatto che si parla in modo preciso dell'esistenza a questa data di una serie di provvedimenti e di capitoli statutari destinati in gran parte a confluire nella raccolta trecentesca. Fra i tanti mi sembra degno di nota il riferimento ad uno *statuto populi*, la cui presenza sarebbe la prima spia dell'esistenza di una organizzazione di popolo, probabile preludio alla creazione di un capitano del popolo, non a caso Pinamonte Bonacolsi, nel 1277. Nella seconda metà del Duecento quindi la normazione statutaria sembrerebbe varia e diversificata: prova ne è anche l'assimilazione, di cui parleremo più avanti, di numerose rubriche di questi anni nella raccolta bonacolsiana.

Tra i documenti dell'archivio di stato si rinviene qualche stralcio di rubrica statutaria databile alla fine del XIII secolo, ma in genere si tratta di estratti che poi confluiscono

[19] U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di Sant'Andrea fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959, doc. 247, pp. 278-281. Il Nicolini propone come data del documento, considerando che vi è riportato «...die sabato tercio intrante aprili...», gli anni 1277 o 1283 o 1288, scartando il 1255 e il 1266; il Vaini propende invece per il 1266 o al più tardi per il 1277; per tutto ciò, v. M. VAINI, *Dal Comune*, cit., p. 209, n. 181. La data del 1266 sembra confermata da una analoga successione di *statuta* citata in un documento del *Liber Privilegiorum*, in data 26 aprile 1266: Adriano de Gaimaris procuratore del mercante Crescimbene si rivolge al conte Ludovico di Sanbonifacio, capitano del popolo e ai consigli del Comune di Mantova perché concedano il diritto di rappresaglia a Crescimbene, incarcerato a Bergamo: le autorità mantovane glielo concedono in deroga agli statuti che vengono citati nella medesima successione del documento di S. Andrea. *Liber Privilegiorum*, doc. 85, pp. 288-292.

nella raccolta bonacolsiana[20]. Tra le deliberazioni della fine del Duecento che poi non compaiono nel corpo trecentesco sono da annoverarsi i tre atti relativi al Capitanato del Popolo di Guido Bonacolsi cui si faceva cenno sopra, che sono tramandati da Daino, e per i quali si possiede più di una edizione[21].

II.b 1313: gli statuti della prima signoria

La prima raccolta statutaria superstite è dunque quella voluta da Rinaldo e Butirone Bonacolsi a legittimazione e suggello di una autorità concretamente esercitata dai membri della famiglia Bonacolsi da un quarantennio, ma ora riconosciuta e qualificata dall'intervento imperiale[22].

Gli studiosi che si sono soffermati ad analizzare questa raccolta sono concordi nel riconoscere che per suo tramite Rinaldo e Botirone Bonacolsi puntano ad una affermazione legittima ed inequivocabile del loro potere: gli statuti vengono definiti «coronamento della signoria»; i Bonacolsi «me-

[20] Vedi per esempio in ASMn, *Archivio dell'Ospedale*, b. 35, due copie autentiche del 1319 di alcune rubriche statutarie tra cui una rubrica *de feudis* in data 1299, che corrisponde alla rubrica IX, 1, *super feudis*, della raccolta bonacolsiana. Alla busta 2002 dell'ASMn, *AG*, sono conservate analogamente copie autentiche del 1301, 1291 e 1286 di altre rubriche statutarie che si ritrovano, talora incomplete, nella copia degli statuti utilizzata dal D'Arco. Per una ricognizione delle rubriche anteriori presenti negli statuti bonacolsiani, v. C. D'ARCO, *Studi*, cit., in particolare i voll. 3 e 4.

[21] Sono infatti pubblicati da C. CIPOLLA, *Relazioni fra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano 1901, alle pagine 334-337; il primo di essi fu edito già da C. D'ARCO, *Studi*, cit., I, pp. 184-85, doc. 35. Lo *Statutum factum pro capitaneatu domini Guidonis de Bonacolsis* è anche in E. SALZER, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, Berlin 1900, pp. 302-303.

[22] Un problema preliminare allo studio di questi statuti è quello relativo alla loro tradizione manoscritta. Il codice originale, o quanto meno la copia trecentesca che il Daino cita come lo *Statutum Vetus*, è andato distrutto nel XVII secolo: dell'intera raccolta è rimasta una sola copia manoscritta (da cui gli esemplari in *FDA* 116 e 178 sono derivati) probabilmente perché, superata nell'uso dai successivi statuti gonzagheschi,

diante gli statuti da padroni diventarono signori, mostrando d'aver acquisito una coscienza statuale»[23]. Certamente questa raccolta viene concepita come fulcro legislativo di una incisiva fase di affermazione del potere signorile. Mi pare peraltro prematuro l'attribuire ai due Bonacolsi l'intento di intervenire e modificare capillarmente la realtà politica mantovana tramite gli statuti. In essi si afferma e si riconosce come normativo un principio essenziale, in grado di incidere profondamente sull'intera compagine statuale mantovana: tale principio è che Rinaldo e Botirone vengono confermati dalla superiore volontà imperiale nell'esercizio della facoltà di:

«...ipsam civitatem et districtum et Comune Mantue regere et gubernare ad suum merum purum liberum et generale arbitrium et voluntatem secundum quod melius et utilius eis videbitur convenire cum consilio et sine consilio»[24].

Osservando la raccolta con attenzione, essa si dimostra però

non è stata riprodotta in epoche più tarde con la loro frequenza. L'edizione che ne ha fatto Carlo D'Arco nel 1871-74 (*Studi*, cit.) è stata condotta su di una copia personale del codice 694 conservato alla Biblioteca Comunale; si tratta di un codice cartaceo, in folio, della fine del XVIII secolo, di 419 carte. Una nota di Leopoldo Camillo Volta sul frontespizio del manoscritto dichiara che fu desunto «...ex codice ap. march. Lanzonium Mant. asservato...»; sotto questa nota, il Dr. Mainardi, bibliotecario, ricorda che il conte Carlo D'Arco ricevette nel 1856 il permesso di farlo trascrivere. Il Vaini ritiene che questa copia fosse di mano di Giovan Battista Visi e, da esso passata poi al Volta, ne venisse corretta la datazione (1313 invece che 1303); v. M. Vaini, *Dal Comune*, cit., p. 323, n. 11. Il problema della datazione della raccolta dipende dal fatto che sul codice 694 è indicata la data 1303: dal momento che il vicariato imperiale ai due Bonacolsi viene conferito nel 1311, è possibile che la data effettiva sia in realtà il 1313, o perlomeno che la versione che ci è stata tramandata sia una revisione del 1313 di una precedente raccolta cui si potrebbe eventuamente attribuire la data del 1303. Ciò che è difficile da ricostruire è quindi non tanto la data dell'ultima revisione bonacolsiana (quella giunta sino a noi), ma del *corpus* statutario su cui i revisori operarono per ordine di Rinaldo Bonacolsi.

[23] M. Vaini, *Dal Comune*, cit., p. 295.

[24] C. D'Arco, *Studi*, cit., III, p. 125, VI, 1: *De vicaria dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis*. Per quanto riguarda il problema

con chiarezza un complesso di norme di età differenti, che descrivono una realtà istituzionale stratificata nel tempo[25]: certo questa realtà nella sua interezza obbedisce ora all'*arbitrium* dei Bonacolsi, ma questo medesimo *arbitrium* non arriva a trasformare i modi e gli strumenti con cui la cosa pubblica viene gestita sulla base di una «coscienza statuale» in grado di caratterizzare la società e le istituzioni successive alla codificazione statutaria bonacolsiana come qualitativamente differenti sia rispetto ai precedenti quarant'anni di signoria non meno reale, sia al periodo tardo comunale[26].

L'intervento dei Bonacolsi si qualifica come irreversibile in merito alla formalizzazione, resa possibile giuridicamente dal riconoscimento imperiale, di un potere che di fatto i signori detengono da anni: in questo chiarimento formale dell'autorità dei Capitani e Vicari, e non in una improbabile

della ampiezza delle prerogative bonacolsiane anche prima del 1311, e del senso preciso della legittimazione imperiale, v. P. TORELLI, *Capitanato*, cit., pp. 144-148.

[25] Il Torelli a proposito dell'intervento bonacolsiano dice «...la piccola parte aggiunta al vecchio corpo del XIII secolo è riconoscibilissima», P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, in «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana», N S, IV, 1911, ora Roma 1980, p. 108, n. 3.

[26] In merito al problema relativo alla natura di questo *arbitrium*, v. P. TORELLI, *Capitano del popolo*, cit. Va rilevato che esso, come viene descritto nella rubrica VI, 1, C. D'ARCO, *Studi*, cit., III, p. 125, *de vicaria dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis*, si configura insieme politico e legislativo, tanto da valicare concretamente la gerarchia delle fonti del diritto espressa nelle più antiche rubriche relative all'operato del podestà. Nella rubrica I, 1, C. D'ARCO, *Studi*, cit., II, 51, *de regimine potestatis et eius electione, de maleficiis et aliis pertinentibus ad officium et de damnis datis*, si dice: «...teneatur potestas suum regimen exercere secundum statuta et reformationes consiliorum dominorum vicariorum factas et faciendas, et secundum consuetudines et leges et jura...»; e ancora nella rubrica I, 7, C. D'ARCO, *Studi*, cit., II, p. 58, *de sacramento judicum domini potestatis*, «...et eam [quaerimoniam] quam cicius potero deffinire secundum formam statutorum et secundum bonos mores approbatos in Civitate Mantue et secundum leges et jura...». In rapporto alla differenza tra l'*arbitrium principis* e l'*arbitrium judicis*, regolato quest'ultimo strettamente e fonte a sua volta di diritto, v. U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Milano s.d. e A. LIVA, *Il problema*, cit., in particolare p. 32.

sistematizzazione delle forme in cui questa autorità si manifesta ed opera ai vari livelli di gestione dello Stato, sta la specificità della raccolta.

Il corpo statutario è diviso in dieci libri che contengono un numero variabile di rubriche (dalle cinque del libro IX alle settantatre del libro I): il contenuto dei singoli libri si può grosso modo imperniare su uno o più temi, anche se sovente le rubriche riguardanti un medesimo argomento non si trovano raccolte nello stesso luogo, e vengono ripresi analoghi soggetti in varie parti della raccolta. Una tale struttura risente evidentemente della stratificazione cronologica e della giustapposizione successiva dei provvedimenti[27]. Ciò non significa che i libri non siano composti da una serie di rubriche la cui attinenza reciproca può essere rinvenuta in vicinanza di temi o in analogia; si vuole qui sottolineare che non necessariamente tale vicinanza tematica è diretta conseguenza dell'intervento formalmente razionalizzatore dei vicari. Analizzando i singoli libri statutari[28], si constata l'esistenza di libri nella *quasi totalità* non modificati dalla mano del revisore bonacolsiano, di cui si può ipotizzare un'origine comunale e una matrice consuetudinaria (come l'ottavo e il decimo, incentrati prevalentemente l'uno sulla manutenzione di argini e strade, l'altro sui vignali). Si riscontra nella maggioranza degli altri un intervento correttivo sistematico, attuato tramite l'inserzione di formule che sottomettono le norme enunciate e gli officiali coinvolti alla volontà e all'arbitrio dei vicari (come i primi quattro e il settimo). Nel caso

[27] Sicuramente non si tratta di partizioni casuali effettuate senza alcun criterio di selezione e di ordinamento interno (cosa peraltro difficile da sostenere anche per le raccolte statutarie di età comunale, che sono per lo più anch'esse già nel XIII secolo strutturate con una certa regolarità, v. E. BESTA, *Fonti*, cit., p. 536 ss.; F. CALASSO, *Medioevo*, cit., p. 426 ss.); mi sembra in ogni modo impreciso sostenere che «Se li confrontiamo con analoghe raccolte anteriori appare evidente la cura con la quale le materie sono distinte nei dieci libri, che li compongono». M. VAINI, *Dal Comune*, cit., p. 295; lo stesso Vaini del resto sembra attenuare questa impressione in M. VAINI, *Gli statuti*, cit., p. 195.

[28] Per quanto riguarda il contenuto di questi statuti, v. M. VAINI, *Dal Comune*, cit., pp. 323-324, n. 11 e M. VAINI, *Gli statuti*, cit., p. 194.

infine del sesto libro, incentrato sulla descrizione dei poteri dei vicari e sulla complessa regolamentazione delle condanne al bando, mi sembra ci si trovi di fronte ad un libro redatto *ex novo* per precisa volontà di Rinaldo e Butrone sull'esempio di analoghi *statuta* precedenti, come quello del 1299 relativo all'elezione di Guido Bonacolsi[29].

Allorquando poi andiamo a vedere l'organizzazione dello Stato, lo slancio innovativo impresso dai vicari tramite gli statuti risulta meno evidente di quanto si potrebbe supporre. Gli organi comunali non vengono evidentemente aboliti: le competenze di podestà si riducono a quelle, tecniche, di giusdicente, dal momento che le prerogative politiche che alla sua carica competono in età comunale vengono assunte e potenziate dai vicari[30]; non v'è ragione d'altra parte di ritenere che l'ambito d'azione del massaro del Comune venga particolarmente ridotto[31], o che, come sembra credere il Vaini a proposito dei consigli comunali «questi due organi della *democrazia* comunale siano [erano] stati esautorati dalla creazione dei 12 Anziani che formavano il consiglio privato dei signori»[32]. Certamente, anche il Consiglio Maggiore e di Credenza, per quanto dalle scarne rubriche ad essi dedicate

[29] P. TORELLI, *Capitanato*, cit., pp. 90, 108-109.

[30] Per quanto riguarda le competenze del podestà, v. le rubriche I, 1-II, 8, ss. nello stesso libro. In relazione alle prerogative del podestà in età comunale, oltre alle opere generali sopra citate, v. V. FRANCHINI, *Saggio di ricerche sull'istituto del podestà nei Comuni medievali*, Bologna 1912; G.P. BOGNETTI, *Appunti sul Podestà*, Pisa 1933-34; P. TORELLI, *Studi e ricerche*, cit. Sulla preparazione e sulla evoluzione del ruolo del podestà, v. E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni Storici», XXI, 1986, n. 63, pp. 687-720.

[31] In particolare, C. D'ARCO, *Studi*, cit., III, p. 195: VII, 44, *de officio Massarii Communis Mantue*.

[32] M. VAINI, *Dal Comune*, cit., p. 297; il Vaini a sua volta fa propria l'opinione espressa dal Torelli il quale sostiene che «La nomina di questi dodici anziani, senza dubbio scelti fra i suoi fedelissimi, è da parte di Bardellone né più né meno che la costituzione di un consiglio del Signore che dovrà man mano largamente sostituire il Consiglio Maggiore...» (v. P. TORELLI, *Capitano del popolo*, cit., p. 106). Come a questo proposito precisa puntualmente Cesare Mozzarelli, si tratta peraltro di una

non ci sia dato di conoscere in particolare il loro ruolo, perdono a favore dei vicari la parte prettamente politica delle loro prerogative, ma presumibilmente non quella amministrativa, e in ogni caso non la facoltà essenziale di approvare le decisioni prese sulle più varie materie dai capitani insieme con gli anziani e con un numero variabile di sapienti[33]. Il ritenere inoltre gli anziani il «consiglio privato dei signori», mi pare almeno per il Trecento, una imprecisione. Gli anziani secondo il *Breve Chronicon Mantuanum* vengono creati come corpo particolare composto di dodici membri da Bardellone Bonacolsi nel 1293:

«In 1293 dominus Girardus de Castellis fuit potestas Mantue... et suo tempore die martis VI intrante iulio, dominus Bardelonus suprascriptus et dominus generalis civitatis Mantue fecit XII ancianos de bonis et majoribus civibus de populo mantuano... et predictos constituit et ordinavit in Consilio Majori»[34].

Questi anziani nella raccolta bonacolsiana sono peraltro nettamente distinti dal *Consilium Dominorum*, che viene esplicitamente nominato come corpo da essi separato nella rubrica I, 58: «de armis prohibitis». In questa rubrica infatti nell'elenco degli uomini esenti in vario modo dal divieto di portare armi, sono indicati in successione gli «...anciani et

affermazione che Torelli non riprende più, sottolineando più avanti nel medesimo saggio che i Bonacolsi puntano viceversa ad ottenere la «...facoltà di convocare a suo [proprio] arbitrio il Consiglio del Comune, in altri termini di far funzionare a suo [proprio] grado il solo organo che poteva legittimamente compiere o sanzionare *atti di governo*» (P. Torelli, *ibidem*, p. 107). Per tutto ciò, cfr. C. Mozzarelli, *Il Senato di Mantova: origini e funzioni*, in «Rivista Italiana per le Scienze giuridiche», s III, XVIII, 1974, pp. 155-255; ripubblicato in *Mantova e i Gonzaga nell'età del Rinascimento*, Mantova 1977, pp. 65-98, p. 67, n. 18.

[33] C. D'Arco, *Studi*, cit., II, p. 63: I, 10, *de cronica Consilii Majoris*, *ibidem*, I, 11, *de reformatione consiliorum*. Sull'attività congiunta dei capitani, degli anziani e di un certo numero di *sapientes* è rimasto un piccolo numero di documenti redatti fra il marzo e il giugno 1299, conservati in ASMn, *AG*, b 83 e pubblicati dal C. Cipolla, *Relazioni*, cit., pp. 281-325.

[34] *Breve Chronicon Mantuanum*, p. 55.

eorum notarij durante officio eorum...» e i «consiliarii de consilio dominorum vicariorum...»[35]. Quanto alle funzioni di questo organo, mi sentirei maggiormente d'accordo con le considerazioni che su di esso enuncia Cesare Mozzarelli, quando definisce gli anziani piuttosto come «rappresentanza degli uomini della città...»[36]. Il complesso degli officiali minori infine non sembra recare traccia di rinnovamenti sostanziali, a parte come si diceva, la specificazione, per ciascuno di essi, del fatto che la loro elezione è opera dei vicari[37].

II.c 1404: gli statuti di Francesco Gonzaga

Tra il 1396 e il 1404 Raffaele Fulgosio, insigne giurista e commentatore piacentino[38], compila per volontà di Francesco Gonzaga, IV capitano e vicario imperiale di Mantova, il

[35] C. D'ARCO, *Studi*, cit., II, 100, rub. I, 58.

[36] C. MOZZARELLI, *Senato*, cit., p. 67. A sostegno di questa interpretazione proposta da Mozzarelli mi sembra possa essere letto il seguito del passo del *Breve Chronicon* sopra citato. L'autore infatti prosegue scrivendo: «Item, in eodem mense die jovis intrante, factum fuit unum untillum, super quo fuit posita statua Sancti Petri, et fuit alba; et iste nominatum fuit vexillum justitie. Et predicti antiani dederunt ipsum vexillum in consilio in manibus domini capitanei, ad hoc ut ipse securiter possit et debeat manutenere quemlibet civem civitatis et episcopatum Mantue in bona justitia et in bona ratione» (*ibidem*, p. 56).

[37] Sui criteri di eleggibilità, C. D'ARCO, *Studi*, cit., III, p. 173: VII, 1-10; III, p. 180: VII, 16 *de dictatore*; III, p. 180: VII, 17 *de communis et eius notario*; III, p. 194: VII, 39 *de sacrista communis*; in generale l'intero libro tratta degli officiali.

[38] Su di lui si sa che visse tra il 1367 e il 1427; diplomato in diritto civile all'università di Pavia, vi insegnò tra il 1388 e il 1404, poi si trasferì a Padova, dove morì. V. *Memoria e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono*, parte I, Pavia 1878, p. 30; J. FACCIOLATI, *Fasta Gymnasii Patavini*, Padova 1757, ristampa anastatica, Bologna 1978, parte II, pp. 2-3, 25, 27; E. BESTA, *Fonti*, cit., p. 858; F. CALASSO, *Medioevo*, cit., p. 583. Più recentemente, M.G. VILLATA DI RENZO, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano 1982, pp. 65-146, in partic. p. 69, n. 7; A.

Liber Statutorum Communis Mantue. Questa raccolta, la cui sezione dedicata al diritto civile viene fatta riordinare nel 1510 da Francesco Gonzaga IV marchese[39], costituisce il fulcro della normativa mantovana sino alla devoluzione e, soprattutto per quanto riguarda il diritto privato, anche oltre. Di questa raccolta, peraltro fondamentale per la storia dello Stato gonzaghesco, non esiste edizione né su di essa è stato compiuto alcuno studio sistematico[40]. Si compone di dodici libri: nei due codici coevi va aggiunto ai libri prescritti un *corpus* più tardo, in cui vengono registrati successivi provvedimenti, diversi nelle due copie. Rispetto alla precedente silloge di età bonacolsiana, le differenze sono molte e di varia natura. Innanzitutto da un punto di vista quantitativo questi statuti sono più ampi: il numero dei libri è aumentato, e per ciascun libro vi sono più rubriche (si va dalle venti dell'ottavo, *De Aggeribus*, alle centocinquantasei del terzo, *De Daciis*)[41].

BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili biobibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986, in partic. pp. 306-311 e M. VAINI, *Gli statuti*, cit., pp. 192-193.

[39] Francesco IV vuole compresi nel nuovo codice gli statuti fatti compilare «...a Francesco atavo suo cum auctoritate et consilio populi et cum esset dictator clarissimus peritus Raphael Fulgosius...», v. E. FARIO, *Cenno storico*, cit., p. 278; M. VAINI, *Gli statuti*, cit., pp. 191, 208, n. 27.

[40] A Mantova sono conservati due codici membranacei del XV secolo, completi: il primo, alla busta 2003 dell'ASMn, *AG*, è un volume pergamenaceo in folio di cc. 261, con disposizioni aggiunte sino al 1564, ed una del 1684; il secondo è il codice 775 della Biblioteca Comunale, membranaceo, in folio, di cc. 135, la cui ultima aggiunta è del 1544. Due codici cartacei quattrocenteschi incompleti sono conservati presso Archivio di Stato e Biblioteca Comunale (ASMn, *AG*, b. 2004; BCMn cod. 93), mentre il Fontana ne cita una copia alla Biblioteca Marciana di Venezia e una a Torino. Numerose poi sono le trascrizioni ad uso privato dei secoli successivi, conservate sia alla Biblioteca dell'Archivio di Stato (A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, FDA 83, FDA 91, FDA 92, FDA 190, FDA 191), sia alla Biblioteca comunale (codd. 88, 695, 696, 697, 698, 702, 703, 707, 719, 959, 984, 985, 989, 1011, 1329). Per una descrizione dei due codici quattrocenteschi, v. M. VAINI, *Gli statuti*, cit., pp. 192-193.

[41] Per comodità riassumo il contenuto dei vari libri statutari:
A: *De Capitaneatu Domini Francisci de Gonzaga* (A, 1-5).
I: elezione del podestà e sua giurisdizione in materia di diritto penale (I, 1-148);

Conseguentemente vi è una maggiore accuratezza nelle norme: basti per tutti indicare che il primo libro, dedicato alla giurisdizione podestarile in materia penale, è costituito da centoquarantotto rubriche contro le settantatre del corrispondente libro bonacolsiano (peraltro il più lungo della raccolta). Andando più in profondità, innanzitutto si nota una cosa: alla definizione dell'ampiezza dell'autorità del Gonzaga viene dedicato non un libro, ma una sorta di preambolo iniziale (che ho indicato con la lettera A, per non includerlo nella numerazione statutaria che nel codice alla busta 2003 dell'Archivio di Stato, il più antico dei due, comincia con la rubrica sull'elezione del podestà), composto di cinque rubriche. La formula utilizzata è analoga nella sostanza a quella del 1313: le prerogative del signore vi sono però estrinsecate con molta maggiore articolazione, e coprono ogni settore della gestione dello Stato, dall'esercizio di un generale arbitrio, al mero e misto imperio, dalla facoltà di nominare gli ufficiali e decidere sulla loro retribuzione e sulle loro competenze al diritto di esigere tasse e disporre a piacere delle entrate del Comune e dello Stato[42]. Nell'ultima rubrica di questo preambolo viene inoltre ribadito che solo al Gonzaga spetta la «potestas condendi statuta»: nessun corpo esistente può emanare statuti generali o parziali, né

II: giurisdizione del podestà in cause civili; giudice delle appellazioni (II, 1-65, II, 66-81);
III: giurisdizione del giudice delle gabelle e elenco dei dazi dello Stato (III, 1-21, III, 22-156);
IV: collegi e paratici delle arti (IV, 1-49);
V: privilegi ecclesiastici, elemosine e festività (V, 1-22; V, 23: *de reformatione villarum*);
VI: *liber de officialibus* (VI, 1-40);
VII: camparii e vignali (VII, 1-50);
VIII: giurisdizione del giudice degli argini (VIII, 1-20);
IX: *statuta et ordinamenta spectantia ad officium bullettarum* (IX, 1-24);
X: *liber officii stipendiariorum* (X, 1-23);
XI: *de hereticis* (XI, 1-69);
XII: *liber de consiliis* (XII, 1-23).

[42] ASMn, *AG*, b. 2003, cc. 1r-1v; A, 1, *de Capitaneatu domini Francisci de Gonzaga Communis et populi Mantue capitanei generalis*. Cfr. P. Torelli, *Capitanato*, cit., p. 165.

può essere costituito se non per volere del signore[43]. A questa completa dichiarazione dell'*arbitrium* anche legislativo del signore fa riscontro la gerarchia delle fonti del diritto che viene citata nella rubrica relativa al giuramento del podestà, nel primo libro:

«...et rationem facere secundum bonos mores approbatos in civitate Mantue et secundum leges et jura et defficientibus statutis et ordinamentis Communis Mantue decretis Magnifici Domini Capitanei in casis non positis per statuta et ordinamenta Communis Mantue»[44].

Il riferimento specifico ai decreti signorili è una precisazio-

[43] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 2r, A, 5: *de statutis non fiendis per universitates civitatis Mantue et comitatus ac districtus et universitates comitatus ac districtus.*

[44] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 4r, I, 5, *de sacramento domini potestatis.* Di questa rubrica parla il Liva, ritenendo che la situazione giuridica non sia mutata rispetto alla analoga gerarchia delle fonti espressa negli statuti bonacolsiani. Le rubriche in cui si parla di gerarchia delle fonti nei due statuti sono: Bon I,1; Gon, I,1 (*de regimine et ellectione domini potestatis*); Bon I, 5; Gon I, 5 (*de sacramento domini potestatis*); Bon, I, 7; Gon I, 6 (*de sacramento iudicum domini potestatis*); dell'*arbitrium* del signore si parla invece in Bon VI, 1 (*de vicaria...*) e in Gon A, 1 (*de capitaneatu...*). Ora, comparando le rubriche non in modo disordinato, ma ciascuna con la sua corrispondente, a mio parere nella raccolta gonzaghesca non si può non riconoscere un passo avanti in materia di emersione anche formale dell'*arbitrium* del principe. Rispetto a Bon I, 1, in Gon I, 1 non si fa cenno ad alcuna gerarchia delle fonti, poiché la rubrica si dedica alla minuziosa descrizione delle caratteristiche dell'*officium*; in Gon I, 5 si ha, rispetto alla precedente rubrica, l'aggiunta, non indifferente, del riferimento esplicito ai decreti del signore; Gon I, 6 è formalmente identica a Bon I, 7, salvo in più il riferimento alle *reformationes consilii Mantue et domini Capitanei* (identica per altro a Bon I, 1). Qualora si voglia considerare poi l'estensione dell'*arbitrium* del signore, ritenere, come fa Liva, che in queste rubriche «...l'arbitrio è scomparso...» e che «...non troviamo più come nello statuto precedente una serie di attributi a lui competenti...» (A. LIVA, *Il problema*, cit., p. 33), dipende solo dal fatto che tali attributi (che non solo sono presenti, ma sono anche ben più circostanziati) non vengono cercati nel luogo ad essi deputato (Gon A, 1) ma in sedi non pertinenti (Gon I, 1; I, 5; I, 6). Sul rapporto fra la rubrica bonacolsiana, lo *statutum de Capitaneatu* di Luigi Gonzaga (1328) e la corrispondente rubrica quattrocentesca, v. P. TORELLI, *Capitanato*, cit., pp. 149, 159; più in generale sul tema della gerarchia delle fonti del diritto in area lombarda, v. G. P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella*

ne dotata di una forza nuova, che viene ribadita nella rubrica XII, 21: a proposito delle gride emanate dal signore, si stabilisce che esse abbiano valore di statuto[45].

Rispetto agli statuti bonacolsiani, così come sembra più netta l'affermazione che il capitano è fonte di diritto, appare anche più profonda e capillare l'azione signorile sull'intera compagine statale. Ci si trova di fronte a due fattori in origine differenti, ma che, oltre a tendere concretamente allo stesso fine, concorrono a produrre nello studioso la medesima impressione di maggiore chiarezza e più lucida coerenza interna. Si tratta infatti di una raccolta in cui il pur riconoscibile materiale precedente è fatto oggetto di una revisione attenta e capillare, viene articolato con maggiore specificazione e riordinato con più evidente scrupolo tematico: tali caratteristiche dipendono probabilmente in buona misura dall'alto grado di sapienza tecnica di Raffaele Fulgosio o più in generale dal più evoluto livello giuridico generale di simili compilazioni rispetto a quelle dei primi del Trecento. D'altro canto, sembra di percepire, dietro alla maggiore precisione formale, una più attenta azione signorile: Francesco Gonzaga ha alle spalle oltre un secolo di esercizio attivo del potere da parte di signori che, siano Bonacolsi o Gonzaga, hanno puntato, si può presupporre in modo sostanzialmente analogo, ad assicurarsi validi strumenti di potere, intervenendo in modo sempre più capillare e continuo sulla realtà istituzionale preesistente. Gli statuti del 1404 rendono testimonianza a mio parere anche di questo lavorio: vengono stilati alla fine del capitanato di Francesco (egli muore nel 1407) periodo molto significativo per lo Stato mantovano, e per volontà di un Gonzaga che ha cercato di ampliare e trasformare il suo dominio perseguendo una consapevole politica di espansione in più di un modo[46] (basti pensare al matrimonio

Lombardia del Quattrocento, in *Rencontres de Milan (1-3 octobre 1987), Milan et les États bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (14e-16e s.)*, Publications du Centre Européen d'études bourguignons, Louvain 1988.

[45] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 215r, *de cridis Magnifici Domini Capitanei.*

[46] C. Mozzarelli, *Lo stato*, cit., pp. 359-365.

di Francesco con Agnese Visconti: il lusso e l'accurata orchestrazione di quelle nozze danno conto dell'importanza politica che il Gonzaga annetteva alla alleanza con i Visconti)[47]. Questi statuti quindi documentano l'affinarsi degli strumenti che la dinastia gonzaghesca mette in opera nel corso del Trecento: la struttura complessiva dello Stato appare insieme più articolata e più intimamente subordinata al controllo signorile. I singoli libri pertanto sono concepiti secondo un ordine tematico molto più coerente che in precedenza, e disegnano una geografia abbastanza precisa dello Stato. Tra essi si riconoscono con una certa chiarezza i prestiti bonacolsiani: con altrettanta evidenza appare, comparando le due redazioni, l'operazione correlata di riorganizzazione e di arricchimento della materia statutaria di cui si parlava sopra. I primi cinque libri, dedicati al diritto penale, al diritto civile, ai dazi, ai paratici e alle elemosine e festività religiose, ricalcano a grandi linee i corrispondenti settori della raccolta del 1313, ma ad un loro esame più approfondito si ritrovano i segni di questa duplice operazione di ampliamento e revisione. Ad esempio, nel primo libro degli statuti bonacolsiani sono radunate le rubriche sulle competenze del podestà, sui consigli cittadini e sull'organizzazione militare (che viene peraltro ripresa anche in VI, 29, «de armis districtualium Mantue»). Nella redazione gonzaghesca questa varia materia viene distribuita in sedi specifiche: il primo libro rimane consacrato al tema principale, costituito dalle caratteristiche dell'officio del podestà e dalla giurisdizione

[47] L'intera vicenda è nota più per la tragica e spettacolare fine di Agnese, decapitata per adulterio, che non per l'importanza e il significato politico delle nozze: questi ultimi elementi sono però testimoniati non solo dalla pubblicità che il Gonzaga ha voluto dare ai particolari del presunto adulterio o ai motivi reali o fittizi dell'esecuzione, ma anche dalla meticolosa preparazione della cerimonia, per cui la corte e la città sono mobilitate per onorare la sposa e per dimostrare la ricchezza e la potenza della dinastia. Queste nozze sono descritte con minuziosa cura in un incartamento coevo di estremo interesse, in cui vengono puntualizzati tutti i particolari del cerimoniale e delle feste successive, ASMn, *AG*, b. 197. Su questo episodio, v. C. De Tourtier, *Un mariage princier à la fin du XIV siècle. Les noces d'Agnès Visconti et de François de Gonzague aux archives de Mantoue (1375-1391)*, in «Bibliothèque des Chartes», 1958, pp. 107-135.

di podestà e giudice dei malefici in materia di diritto penale, mentre le rubriche dedicate ai consigli confluiscono, molto ampliate e circostanziate, in un libro loro dedicato, il XII, e quelle riservate all'organizzazione militare, modificate per rispondere alla differente struttura difensiva e offensiva dello Stato vanno a formare il *liber officii stipendiariorum*. Nel secondo libro, dedicato alla giurisdizione in materia di diritto civile, la comparsa di una figura nuova, il giudice delle appellazioni, fa sì che si crei una sottosezione dedicata alle sue competenze. Un ulteriore caso di arricchimento dell'originario nucleo normativo bonacolsiano è costituito dal III libro, il cui tema predominante verte sulla legislazione commerciale e sui dazi. La minuzia con cui sono elencati i dazi esatti sui più vari tipi di merci alle porte della città e nelle numerose località del territorio situate in posizioni di confine o sui passi fluviali dimostra con chiarezza, se non l'aumento complessivo di questi dazi, almeno una maggiore attenzione alla loro puntuale esazione e al rispetto delle tariffe per essi fissate. Il caso della normativa incentrata sui paratici delle arti si dimostra particolarmente rivelatore dell'attento controllo che il Gonzaga esercita su di un settore nevralgico come quello delle corporazioni mercantili e artigianali e dei collegi di giudici e notai. Il Michielotto che ha analizzato con cura l'evoluzione della legislazione mercantile[48], rileva infatti che, se è vero che il mondo delle arti viene sottomesso normativamente alla volontà dei vicari già negli statuti bonacolsiani (dal momento che i capi dei paratici, che in virtù di norme precedenti hanno il diritto di sedere in Consiglio Maggiore, vengono eletti ad arbitrio dei vicari), e se pure è vero che non c'è alcuna differenze fra le due raccolte sui limiti della giurisdizione delle arti sia in merito alla materia che al valore delle cause che possono da esse essere risolte[49],

[48] A. Michielotto, *Istituti di diritto commerciale nella legislazione mantovana*, Milano 1931, pp. 263-500.

[49] C. D'Arco, *Studi*, cit., III, p. 9, IV, 1: *de paraticis*; III, p. 14, IV, 4: *de mercatoribus*. Per quanto riguarda la partecipazione dei prepositi dei paratici ai Consigli comunali, v. C. D'Arco, *Studi*, cit., II, pp. 134-137; P. Torelli, *Un comune cittadino in un territorio ad economia agraria*, Mantova 1930-52, II vol. postumo a cura di V. Colorni, pp. 105-123; ed

negli statuti gonzagheschi si impone a chiunque voglia esercitare un'arte di iscriversi al paratico corrispondente. È per la verità previsto che ci si possa iscrivere a più di un paratico contemporaneamente, cosa non contemplata dagli statuti trecenteschi, ma viene proibito l'esercizio di una qualsiasi attività artigianale o mercantile al di fuori dell'organizzazione corporativa[50]. Il fatto poi che tra le prescrizioni contenute in questo libro si proibisca il commercio al minuto da parte di stranieri (autorizzati peraltro a vendere all'ingrosso ai cittadini mantovani) e ai conducenti di merci di trasformarle e di venderle così trasformate appare al Michielotto segno evidente del consolidarsi di una «economia chiusa e protezionistica»[51]. I libri settimo e ottavo riportano con fedeltà i corrispondenti libri VIII e X degli statuti dedicati rispettivamente ad argini e vignali. La soppressione di un libro specificamente dedicato alle prerogative del capitano del

infine, A. MICHIELOTTO, *Istituti*, cit., p. 266. In merito alla partecipazione delle arti alla vita politica duecentesca, ai problemi connessi all'esistenza di un governo di popolo e ai rapporti fra questo e la dinastia bonacolsiana, v. in particolare G. CONIGLIO, *Mantova*, cit., p. 283.

[50] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 133r, IV, 1: *de paraticis*; id. c. 135v, IV, 5: *de collegio mercatorum*.

[51] A. MICHIELOTTO, *Istituti*, cit., p. 277. Che del resto i contemporanei giudichino in tal modo la situazione mantovana dei primi decenni del Quattrocento è ben testimoniato dai numerosi pareri di mercanti pervenuti a Gian Francesco nel 1430, in seguito ad un appello rivolto dal Gonzaga alla cittadinanza in merito al «bene et utilitade di... cittadini et contadini ad onore et magnificentia de la... citade et stato...». Molti fra i mercanti intervenuti lamentano appunto che i traffici languono per la chiusura del mercato mantovano e auspicano una maggiore libertà di movimento per i mercanti stranieri affinché si sentano attirati dalla piazza mantovana (ASMn, *AG*, b. 2002). Su questo *referendum*, v. M. GASCO, *Pareri dati al Marchese Gian Francesco Gonzaga nel 1430 circa la ricostruzione economica dello stato* in «Rivista storica italiana», LI, s IV: V, 1934, pp. 331-357, in particolare p. 335; U. NICOLINI, *Principe e cittadini: una consultazione popolare del 1430 nella Mantova dei Gonzaga*, in Atti del Congresso su *Mantova e i Gonzaga nel Rinascimento*, Mantova 1977, pp. 35-46 e *Ancora su «Principe e cittadini: una consultazione popolare del 1430 nella Mantova dei Gonzaga»*, in *Studi in onore di U. Gualazzini*, Milano 1981, pp. 499-515, in particolare pp. 503 e 510-513. I documenti sono stati editi in *Mantova 1430. Pareri a Gian Francesco Gonzaga per il governo*, a cura di M.A. GRIGNANI - A.M. LORENZONI - A. MORTARI - C. MOZZARELLI, Mantova 1990.

popolo e la scomparsa di molte delle rubriche relative ai banditi (per lo più confluite fra le norme di procedura civile e penale), fanno sì che con il numero VI sia contrassegnato il libro *de officialibus* che nella raccolta bonacolsiana ritroviamo al settimo posto. L'interesse di questo libro è rilevantissimo per una analisi del funzionamento economico, finanziario ed amministrativo dello Stato: il quadro che emerge differisce notevolmente da quello trecentesco che risente ancora evidentemente della preesistente struttura comunale. Sono scomparse alcune figure di derivazione palesemente duecentesca, come il *dictator*, il *sindicus*, i *custodes noctis*, gli stessi *anciani* e il *sacrista communis*. Al loro posto i numerosi ufficiali che affiancano il massaro del Comune (massaro dei dazi, massarolo, tesoriere del Comune) e una lunga serie di notai adibiti ai vari offici e ai banchi dei giudici[52]. Interessante è notare che, naturalmente, ciò che non muta sono i criteri di nomina: i requisiti richiesti per risultare eleggibili sono sempre i medesimi (cittadinanza, ricchezza, età), e del resto gli ufficiali per cui si ricorre ancora al pubblico sorteggio sono davvero pochi[53]. L'influenza gonzaghesca si fa sentire anche in questo campo nel momento in cui si prescrive *ex novo* che al signore compete il diritto di estendere la cittadinanza a proprio arbitrio, senza cioè che il nuovo arrivato sia iscritto all'estimo per i prescritti 25 anni[54].

L'undicesimo libro, *de hereticis*, reinserisce nella raccolta statutaria la serie di bolle pontifice e di decreti imperiali

[52] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 154v: VI, 15 *de officio Massarii Civitatis Mantue*; c. 155v: VI, 16 *de officio Massarii Datiorum Communis Mantue*; c. 155v: VI, 17 *de officio thesaurarii Communis Mantue*; c. 160v; VI, 30 *de officio massaroli et conservatoris pignorum*. Per i notai, in particolare c. 153v: VI, 7 *quomodo dividantur officiales per quarteria*, anche se sui notai ci sono evidentemente rubriche sparse in tutta la raccolta.

[53] ASMn, *AG*, b 2003, c 152v: VI, 1 *de ellectione officialium*; c. 153r: VI, 2 *quando elector plus non potest elligere*; c. 153r: VI, 3 *qui possint venire ad sortes;* c. 153r: VI, 4 *quod sortes per religiosum scribantur*; c. 153r: VI, 5 *qui non possint habere officia*; c. 153v: VI, 6 *de forma et modo observando circa sortes officialium*; c. 153v-154r: VI, 9 *quod officiales ellecti examinentur*.

[54] ASMn, *AG*, b 2003, c. 152v, VI, 1 *de ellectione officialium*.

relativi all'eresia emanata nella prima metà del Duecento, che il Vaini ritiene essere stata espunta dagli statuti del 1313 per volere dei ghibellini Bonacolsi[55]. I libri IX e X sono probabilmente da considerarsi i più palesemente indicativi dell'evoluzione minuta subita dal sistema amministrativo mantovano nel corso del Trecento ed in particolare a cavallo fra XIV e XV secolo[56]. Si tratta di due libri redatti *ex novo*, che descrivono il funzionamento di due *officia* gonzagheschi resi necessari da due diversi momenti della medesima crescita, territoriale ed amministrativa, dello Stato. L'ufficio delle bollette è preposto infatti alla registrazione del funzionamento della complessa macchina esattiva dei dazi e delle gabelle dello Stato, la cui proliferazione è testimonianza anche, come si diceva sopra, del grande numero di rubriche ad esso dedicate nel libro III[57]. La creazione di un officio adibito al reclutamento e alla organizzazione degli stipendiari del Gonzaga risponde ad una ben precisa evoluzione della signoria mantovana, il cui capo si dedica nel corso del Quattrocento alla professione delle armi come condottiero al servizio di altri stati, nonché alle aumentate necessità difensive dello Stato ampliatosi lungo tutti i suoi confini per opera di Francesco a cavallo del XV secolo. L'ultimo libro, il XII, rappresenta per certi versi un anacronismo difficilmente spiegabile. Si tratta infatti di un insieme di norme riguardanti in modo molto minuzioso il funzionamento dei consigli comunali. La difficoltà interpretativa ha le sue radici nel fatto che da una parte nella redazione trecentesca le rubriche dedicate ai consigli sono molto più ridotte di numero e molto meno circostanziate, tanto da fare addirittura supporre, come si è ricordato sopra, che queste assemblee siano completamente esautorate già nel 1313, quando invece vengono descritte come attive agli inizi del Quattrocento; d'al-

[55] M. VAINI, *Dal Comune*, cit., pp. 105 e 296.

[56] Cfr. E. BESTA, *Fonti*, cit., pp. 538-539, sulla «giovinezza» degli uffici cui vengono dedicati, nelle raccolte statutarie più tarde, libri a parte.

[57] Su questo officio, anche se in gran parte per un periodo più tardo, cfr. R. NAVARRINI, *L'ufficio delle bollette e il controllo sanitario a Mantova nei secoli XV-XVII*, in «Civiltà Mantovana», N S, 1984, V, pp. 11-27.

tro canto nelle fonti quattrocentesche anche coeve agli statuti non si ha traccia di una loro qualsiasi attività, tranne che in una grida del 1419 in cui si prescrive una multa per chi ne diserta le sedute (testimonianza che avvalora pertanto l'ipotesi di una loro progressiva atrofizzazione)[58]. Questo problema ci introduce direttamente in una questione nodale: sin qui si è cercato di dimostrare l'incisività e la esaustività della raccolta gonzaghesca rispetto a quella bonacolsiana, sintomo in generale di una maggiore maturità raggiunta dalla penetrazione signorile nello Stato, in particolare di una grande vitalità del documento statutario. Se dalla considerazione dello statuto si passa però ad una analisi più generale della struttura della compagine gonzaghesca ci si rende conto del fatto che già al momento della sua stesura questo strumento normativo non rispecchia in modo completo la realtà istituzionale: descrive organi che sono caduti in desuetudine, come i consigli, e tace di ufficiali, sulla cui esistenza siamo documentati da altre fonti, che rivestono e sono destinati a rivestire un ruolo sempre più significativo nel sistema politico-amministrativo dello Stato. Sembra cioè che alle soglie del XV secolo anche a Mantova lo statuto, nonostante abbia raggiunto un notevole grado di elaborazione, si distacchi in maniera significativa dalla realtà che pretende di regolare.

II.d Statuto, gride e decreti: i limiti della normativa gonzaghesca

Il Daino nella nota già citata in cui dà notizia della stesura dei nuovi statuti ordinata da Francesco Gonzaga, aggiunge che

«...et similiter fuit factus unus liber novus carta pecudinis pro proclamationibus, cridis et ordinibus omnimodo fiendis in eo describendis qui incipit die decimo augusti predicti anni 1404 et qui

[58] C. D'Arco, *Studi*, cit., II, p. 63: I, 10 *de cronica Consilii Majoris*; II, p. 63: I, 11 *de reformatione consiliorum*. La grida in questione è in ASMn, *AG*, b. 2038, f. III, 1419, 14/V.

adhuc reperitur ad dictum officium Massarie Communis Mantue»[59].

Dalla rubrica relativa alle gride emesse dal Gonzaga che si è citata nel paragrafo precedente emerge che già nello statuto è prevista l'esistenza di una legislazione signorile episodica costituita appunto da queste gride; allorquando infine nel 1510 si dà notizia della trascrizione in un nuovo codice (di cui si ha solo una copia settecentesca) della sezione relativa al diritto civile degli statuti gonzagheschi voluta da Francesco IV marchese, si dice che oltre agli statuti fatti scrivere da Francesco IV capitano vi sono conservate anche le «...leges nove, decreta et proclamata...» fatte redigere «...a proavo Johanne Francisco, et ab avo Ludovico et a patre Domino Federico et a nobismet ipsis»[60]. Si fa qui riferimento ad una normativa signorile costituita vuoi dalle gride, vuoi da *ordines* e *decreta*. Sembrerebbe dunque che il singolo provvedimento normativo (*crida* o *decretum*), di creazione gonzaghesca, venga concepito, sia al momento della sua emanazione che oltre un secolo più tardi, come una norma giuridicamente pari allo statuto, destinata ad esserne naturale completamento. In realtà i due strumenti normativi vanno con chiarezza distinti.

Dalla fine del Trecento (1369), si ha una serie di fascicoli pergamenacei in volgare, presumibilmente compilati per uso della cancelleria, che raccolgono in ordine cronologico le gride emanate dal Gonzaga: tale serie copre l'arco dell'intero secolo XV con una frequenza di una ventina di gride l'anno[61]. In questi volumi di gride non troviamo però norme

[59] G. DAINO, in ASMn, *AG*, b. 416, c 12r. V anche la rubrica XII, 21, *de cridis Magnifici Domini Capitanei*, 2003, c. 215r.

[60] Cfr. BCMn, cod. H. IV. 24 (1011), *Statuta et ordinamenta civilia Civitatis Mantue*, cc. 2r-2v; v. nota 41.

[61] Vi è una serie di fascicoli, quelli conservati alla busta 2038, che sembrano succedersi l'uno all'altro con regolarità; accanto ad essi, in vari altri fascicoli, sono registrate altre gride emanate nel medesimo periodo, ma con un andamento più sporadico. ASMn, *AG*, b. 2038: I fascicolo 1369-1491; II f. 1369-1407; III f. 1407-1437; IV f. 1442-1449; V f. 1449-1462; VI f. 1462-1477. ASMn, *AG* b. 2035: I f. 1417-1624; II f. 1455-1627; III

di portata generale o perpetua quali quelle statutarie: sono qui trascritti provvedimenti che certamente hanno valore costrittivo, ma che hanno applicazione episodica e un ben preciso scopo. È qui, ad esempio, che vengono registrate una volta l'anno le ingiunzioni a depositare il raccolto di cereali, toltane la parte per la sussistenza dei nuclei familiari e per la semente, nelle rocche del contado; sempre qui viene frequentemente ricordato ai detentori a qualunque titolo di terre del signore o del Comune di presentare, entro un termine prefissato, alla cancelleria, alla fattoria generale o alla masseria del Comune i documenti certificanti il possesso o i titoli di detenzione della terra. Ancora tramite una grida viene invitato chiunque abbia ottenuto dal signore licenza di esportare biade fuori dallo Stato a pagare in ragione alla concessione i maestri delle entrate del Gonzaga; si susseguono poi gride di portata e significato ancora più specifico, come il permesso di fare mercato in un luogo del contado per un periodo particolare, o l'indizione di un palio di balestre[62]. La

f. 1420-1707. Il volume cui fa riferimento il Daino non è andato perduto (M. Vaini, *Gli statuti*, cit., p. 190), ma è probabilmente quello conservato in ASMn, *AG*, b. 2044, che reca scritto: «In Christi nomine amen. Infrascripte sunt proclamationes seu cride emanate per partem magnifici et excelsi domini domini Francisci de Gonzaga Mantua etc. imperialis vicarii populique capitanei et domini generalis a die decimo mensis augusti 1404 citra secundum formam statutorum Communis Mantue et scripte per me Venturinum de Cavallis notarium, et dictatorem Sapientum Communis Mantue». Le gride qui conservate coprono con abbondanza il periodo del marchesato di Gian Francesco (1407-1444), ma si diradano durante il marchesato di Ludovico. Il Daino quindi cita con precisione questo volume, prestando però una fede forse eccessiva alle parole dell'*incipit*: questa infatti non è assolutamente la sola sede in cui lo stesso Francesco Gonzaga ordina che vengano registrati i provvedimenti emanati; in realtà questo volume si affianca a quelli della b. 2038 in cui sono trascritti i provvedimenti in successione cronologica. I fascicoli che coprono contemporaneamente il medesimo periodo non sono copie coeve di un unico originale, ma riportano ciascuno provvedimenti diversi e sono probabilmente redatti dai diversi cancellieri. Basti un esempio: nel codice citato dal Daino il primo provvedimento, alla data 1404, VIII, 29, riguarda l'esenzione dal dazio per chi porti *victualia* al campo dei provvisionati del Gonzaga (c1r). Di questa grida non troviamo traccia nel corrispondente fascicolo in 2038.

[62] ASMn, *AG*, b. 2038, f. II, 1404, 29/VII; b. 2038, f. III, 1420, 1/I; b. 2044, 1407, 6/III; b. 2044, 1411, 5/XII; b. 2044, 1410, 29/III.

quotidiana gestione dello Stato si snoda attraverso queste gride sotto i nostri occhi: si tratta però di altra cosa rispetto alla legislazione statutaria.

Se dalla normativa ci volgiamo alla realtà istituzionale, ci si avvede, come si accennava alla fine del paragrafo precedente, dell'esistenza di una serie di figure di notevole peso nell'amministrazione dello Stato che sono coeve o più recenti della redazione statutaria. Alludo qui rapidamente alla creazione del *consilium Domini*, dei maestri delle entrate, del tesoriere di camera. Non è evidentemente questa la sede per una analisi approfondita dell'amministrazione dello Stato gonzaghesco, ma mi sembra rilevante in rapporto al tema di cui si discute sottolineare che già nei primi decenni del secolo questi officiali sono attivi e hanno un ruolo di notevole peso nella gestione dello Stato per lo più senza che la loro esistenza, le loro competenze, la natura precisa della loro carica siano chiarite non solo dagli statuti o dalle gride, ma neppure dai *Decreta*. Per quanto riguarda i maestri delle entrate e il tesoriere di camera non vi è alcun provvedimento; il caso del *consilium Domini* è invece leggermente diverso, e l'analizzarlo brevemente ci riporta al tema delle aggiunte ai codici degli statuti cui si è fatto cenno più sopra[63].

Oltre alla costante produzione di gride in volgare, si danno infatti pochi casi in cui viene emanato un provvedimento normativo di portata generale e perpetua, simile formalmente ad un *ordo officialium*, redatto in latino e composto non per essere letto sulla pubblica piazza come le gride, ma per essere trascritto in forma di *statutum* nel codice statutario. Tra questi, in particolare in relazione al *consilium Domini*, vengono emanati nel corso del secolo tre provvedimenti, volti a regolamentare l'estensione delle prerogative giudiziarie attribuite a questo organo (le cui competenze peraltro si estendono anche all'amministrazione dello Stato). Di tali norme non troviamo naturalmente traccia nei volumi delle gride: esse vengono inserite nel codice statutario, la prima addirittura al termine del libro II, a completamento della

[63] C. MOZZARELLI, *Senato*, cit., pp. 66-69.

sezione dedicata alla gestione delle cause d'appello[64]. Due altri provvedimenti vengono emanati nel 1421 e nel 1441: si tratta di norme volte a modificare o ampliare la rosa delle competenze di officiali cui sono dedicate rubriche statutarie. Il primo legalizza la fusione del giudice delle appellazioni e del giudice dei dazi, questione di non poco peso se si pensa che nello stesso periodo la nevralgica gestione degli appelli sta progressivamente confluendo nelle mani di un organo sottoposto ad un attento vaglio signorile come il *consilium Domini*[65]. Il secondo regolamenta le competenze amministrative e giudiziarie del massaro del Comune, che mantiene durante tutto il Quattrocento, nonostante venga affiancato da una serie di figure ausiliarie, una posizione preminente nell'organizzazione economica e amministrativa dello Stato[66].

Ai due codici degli statuti non vengono aggiunti in ogni caso solo questo genere di provvedimenti. Insieme ad essi ne troviamo registrati anche alcuni dall'estensione variabile, miranti a regolamentare sia la procedura giudiziaria, sia questioni trattate talvolta anche da gride in volgare. Il ricorso al *decretum* inserito nello statuto sembra peraltro diradarsi nell'età di Ludovico Gonzaga (1444-1478). Non siamo cioè di fronte ad una netta separazione formale: tra le gride tutti i provvedimenti episodici, negli statuti solo le norme generali; né, dato il carattere episodico e ancora confuso che caratterizza l'intervento legislativo gonzaghesco, sarebbe

[64] I provvedimenti di tipo normativo emanati durante il secolo sulle competenze del *consilium Domini* sono questi: 1414, 15/VI: *Quod cause possint delegari per Dominos de Consilio*, inserita nel codice degli statuti del 1404 (ASMn, *AG*, b. 2003) alla c. 81; 1426, 18/III: *Quam cause appellationis possint per Dominos de Consilio*, id. 224r. La grida *Auctoritas Spectabilium Dominorum de Consilio de jure summario reddendo in causis ipsis commissis*, del 1445, 10/XII, è invece conservata nel *Liber Notarum Dominorum de Consilio*, ASMn, *AG*, b. 3045 bis, c. 9v. Questo documento è una raccolta piuttosto disomogenea di atti trattati dal Consiglio del Signore: sono soprattutto composizioni con gli staterelli emiliani confinanti, tranne alcuni provvedimenti più generali.

[65] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 222v, 1421, 23/XII: *de Iudice Appellacionum*.

[66] ASMn, *AG*, b. 2003, c. 229r, 1442, 15/VIII: *de Massario Communis et Sapientibus*.

giustificato aspettarsi di rinvenire una precisa linea di demarcazione fra i vari strumenti normativi.

Ci si trova a mio parere di fronte ad una situazione istituzionale resa complessa dal sovrapporsi, non sempre coordinato, di magistrature di origine e fini assai diversi (agli organi comunali si sommano con diverso grado di incivisità offici di fondazione signorile, ma di natura fra loro diversa, come il consiglio del signore e il tesoriere di camera). La registrazione normativa di queste varie realtà istituzionali non è sistematica né sempre uguale e talvolta non viene avvertita neppure come necessaria. La combinazione di questi due fattori rende ai nostri occhi la legislazione quattrocentesca lacunosa e distribuita, per così dire, secondo uno schema a macchie di leopardo. Ad un polo troviamo una redazione statutaria articolata e minuziosa, ma non completa né perfettamente aderente alla realtà politico-istituzionale. Al polo opposto rinveniamo una attività normativa che si estrinseca nella produzione di gride (la cui importanza e innovatività rispetto al Trecento non vanno peraltro sottovalutate), tramite le quali giorno dopo giorno il signore interviene a regolare capillarmente, laddove si renda necessario, i più riposti e insieme consueti meccanismi della vita associata. Fra questi due estremi non si situa però alcun preciso strumento normativo principesco di valore generale assimilabile a quello dello statuto, che regoli sistematicamente, qualora ve ne sia necessità, le innovazioni o i mutamenti istituzionali che, perché verificatisi dopo la redazione degli statuti o al di fuori di essa, non ottengono per buona parte del secolo alcun riconoscimento legislativo. Infatti, i pochi casi in cui i Gonzaga (sia Gian Francesco sia Ludovico) avvertono la necessità di regolare normativamente qualche modifica istituzionale, questa operazione viene sentita senza dubbio come una integrazione statutaria. Lo statuto perciò rimane, come si è più volte detto, il referente normativo principale del principe e della comunità. D'altro canto, e questa è forse una considerazione più stimolante in un'ottica più generale di analisi delle caratteristiche degli stati italiani quattrocenteschi, larghi spazi vitali e in movimento della realtà istituzionale, senza che questo generi particolare turbamento nei contem-

poranei, vengono delimitati giorno per giorno dalla concreta attività che svolgono al loro interno gli organi più diversi, rispondendo in modo fluido al complesso gioco combinatorio delle variabili politiche e sociali che vi sono coinvolte. Può essere interessante a questo proposito considerare che i cinque principali provvedimenti normativi inseriti nel corso del Quattrocento nel corpo degli statuti ruotano attorno ad un unico problema, quello della amministrazione della giustizia, o meglio della attribuzione di cause particolari a questo o a quell'officiale. In particolare si tratta della gestione delle cause d'appello (le cause delegate al massaro del comune sono «soltanto» quelle relative ai danni dati): questo campo particolarmente rilevante necessita di essere disciplinato perché al suo interno è in atto nei primi decenni del secolo un aperto conflitto di competenze fra il giudice delle appellazioni, e più in generale la curia del podestà e i giudici delegati dal principe, per lo più membri del consiglio del signore. In altri casi di inserzione di organi e offici signorili, come nel caso dei maestri delle entrate, probabilmente non si giunge ad un vero e proprio scontro e non si rende quindi necessaria una precisa delimitazione di competenze: le magistrature si affiancano le une alle altre rispondendo in modo non conflittuale alle emergenti necessità[67].

Conclusioni

Volendo osservare l'evoluzione della normativa statutaria mantovana principalmente dal punto di vista della sua valenza pubblica e istituzionale (tralasciando cioè di conside-

[67] In materia di magistrature finanziarie, io non vedrei il sovrapporsi dei maestri delle entrate e del fattore generale al massaro del Comune, o del tesoriere di camera al tesoriere dei provvisionati in termini di esclusione dell'officio più antico da parte del più recente: qualora si osservi nelle scarse fonti finanziarie superstiti o nell'abbondante carteggio il concreto agire di questi officiali si ricava l'impressione che i loro rispettivi ambiti, non precisamente delimitati, si integrino con una certa efficienza sostanziale, che viene a rispondere senza forti contrapposizioni all'oggettivo

rare le trasformazioni da essa subite nel campo del diritto privato), le due raccolte statutarie esaminate, che sono state ritenute strumento di incipiente e poi piena signoria[68], certamente rivelano, pur nella diversità di misura che si è cercato di indicare, una analoga impronta che le differenzia nettamente dalle raccolte statutarie comunali. Il potere signorile, bonacolsiano come gonzaghesco, si rifà ad uno strumento normativo a lui preesistente e modificandolo se ne serve per ammantare di una veste legale la propria supremazia sostanziale. Ad un secolo di distanza dalla prima redazione statutaria signorile, i Gonzaga operano con maggiore sapienza tecnica dei Bonacolsi e si trovano a legittimare tramite lo statuto una realtà istituzionale e sociale più capillarmente imbevuta della presenza del potere signorile di quanto non lo fosse quella trecentesca. Eppure, nonostante la verificata ampiezza dello statuto del 1404, la sensazione di fondo che si avverte è che, stabiliti i fondamenti legali dell'autorità gonzaghesca e, ancor più, definito come ineludibile referente normativo lo statuto, questo rimanga poi sullo sfondo rispetto alla pregnanza di una quotidiana azione insieme politica e normativa. In uno Stato di dimensioni ridotte la cui storia si intesse non già di eventi traumatici (come annessioni di territori rilevanti da un punto di vista politico-istituzionale o rotture della continuità dinastica), ma di un continuo e sagace lavorio politico attuato dal principe in forte osmosi con una *élite* di governo varia ma a lui strettamente connessa, sembra probabile che i Gonzaga a metà Quattrocento sentano più naturale e produttivo operare all'interno dello Stato tramite aggiustamenti successivi e provvedimenti temporanei, che non elaborare in modo sistematico un aggiornamento normativo dai caratteri statutari di generalità e perpetuità che, se impiegato continuativamente, assumerebbe i tratti

complicarsi del quadro complessivo. Per qualche cenno su questi temi, cfr. C. MOZZARELLI, *Lo stato*, cit., pp. 368-369, e, per il secolo XVI, R. NAVARRINI, *Una magistatura gonzaghesca del secolo XVI. Il Magistrato Camerale*, in Atti del Congresso su *Mantova e i Gonzaga nell'età del Rinascimento*, cit., pp. 99-112.

[68] Cfr. A. LIVA, *Il problema*, cit., p. 32.

propri di una legislazione parallela e concorrenziale allo statuto.

Queste caratteristiche dell'intervento normativo gonzaghesco sembrano in parte alterarsi dalla fine del XV secolo in avanti: i marchesi nella «crisi rinascimentale» (Federico, 1478-1484, e Francesco, 1484-1519)[69], e poi i duchi (in particolare il cardinale Ercole, reggente dello Stato fra il 1540 e il 1561 e Guglielmo, duca dal 1561 al 1578), sembrano mutare atteggiamento nei confronti di una situazione istituzionale che appare ormai troppo fluida e incerta. Con le riforme promosse dal cardinale Ercole a partire dagli anni trenta del XVI secolo e continuate dal nipote Guglielmo si interviene con decisione sulla pratica di governo elastica ed empirica invalsa nel secolo precedente riordinando i vari rami dell'amministrazione e dedicando ad essi provvedimenti precisi e circostanziati che ne descrivano l'organico e le competenze[70]. Queste mutate modalità di gestione portano con sé come conseguenza inevitabile lo sviluppo di una legislazione di *ordines* e *provisiones* che non abbiamo ritrovato nel Quattrocento e che, strutturata in modo organico e non episodico, relega definitivamente lo statuto di Francesco Gonzaga ad una posizione tanto superata da non renderne necessaria alcuna revisione[71]. La mancanza, fra Quattro e Cinquecento, di una compilazione statutaria che colmi le lacune lasciate dal codice del 1404 e da una sporadica normativa successiva può essere dovuta al fatto che non si avverte la necessità di una registrazione capillare dei vari settori dell'amministrazione, il cui controllo si attua in modi più informali e minuti. Il fatto che lo statuto non venga più riformato dopo la metà del XVI secolo, quando invece l'in-

[69] Cfr. C. Mozzarelli, *Lo stato*, cit., p. 393.

[70] Per questo periodo, studiato con maggiore precisione del periodo precedente, cfr. C. Mozzarelli, *Senato*, cit., e dello stesso *Lo stato*, cit., pp. 445-466, A. De Maddalena, *Le finanze del ducato di Mantova all'epoca di Guglielmo Gonzaga*, Milano-Varese 1961; R. Navarrini, *Una magistratura*, cit.

[71] C. Mozzarelli, *Lo stato*, cit., p. 419.

tervento del principe viene concepito e attuato in modi più rigorosamente formali e si sussegue una serie significativa di riforme istituzionali, non può che significare che lo strumento statutario, ormai troppo legato a passate commistioni comunali, viene superato da altre più duttili ed efficaci forme di normazione[72].

[72] Vorrei esprimere qui i miei sinceri ringraziamenti ai professori Giorgio Chittolini, Elena Fasano Guarini e Mario Ascheri per l'attenzione e i preziosi consigli che mi hanno voluto dedicare durante la stesura di questo lavoro.

«Arbitrium», statuti e signoria territoriale nelle città tardomedievali della Germania sud-occidentale

di *Pirmin Spieß*

I.

1. Nei confronti del proprio contado la città costituisce un'area di diritto particolare, un'isola giuridica. Le dotazioni che fondamentalmente trasformano un insediamento in una città sono: la disponibilità di un mercato settimanale, le fortificazioni (mura), un proprio statuto, un proprio tribunale e il possesso di un sigillo[1]. Il carattere giuridico di città non richiedeva necessariamente un privilegio cittadino, sebbene di regola esso fosse presente. Non è pensabile l'esistenza di una città senza quella di un signore della città.

2. L'uniformità di struttura di tutte le città si basa innanzitutto su questo elemento della signoria sulla città. La figura del signore della città può essere intesa come antipolo dei cittadini, della cittadinanza, dal punto di vista giuridico e della politica di potere. Tra questi due poli esiste un rapporto giuridico che può essere definito come reciproca relazione di fedeltà. Il signore si obbliga verso i cittadini a concedere loro la propria protezione e difesa, i cittadini vogliono

Traduzione di Rossella Martini.

[1] E. Isenmann, *Die deutsche Stadt im Spätmittelalter: 1250-1500*, Stuttgart 1988, pp. 19 ss.; H. Planitz, *Die deutsche Stadt im Mittelalter*, Wien 1954 (ristampa Graz-Köln 1965); E. Ennen, *Frühgeschichte der europäischen Stadt*, Bonn 1953, 1981[3]; P. Spieß, *Karten zum Städtewesen*, in *Pfalzatlas*, hrsg. von W. Alter, Heft 30, 1980, pp. 1204 ss. e Heft 31, 1980, pp. 1209 ss.

assistere il loro signore con consiglio e aiuto ed evitargli qualsiasi danno[2]. Questo vincolo giuridico viene istituito attraverso l'omaggio, un giuramento che signore e cittadini prestano ogni volta in occasione dell'insediamento di un nuovo signore della città. Nel primo periodo della storia delle città il signore percorre il suo territorio a cavallo e riceve la professione di fedeltà anche dagli abitanti delle città.

Per quanto concerne le caratteristiche fondamentali della città e l'esistenza della signoria cittadina, ogni città è indifferente a chi essa abbia per signore. Si distinguono città imperiali, città sottomesse a signoria secolare od ecclesiastica e città libere. Se le città imperiali hanno per signore il re, oppure l'imperatore, assumono il nome di *Städte,* mentre quelle che hanno per loro signore un alto aristocratico, un arcivescovo o un vescovo, vengono dette *Landstädte.* Al contrario alle città libere riesce di svincolarsi dalla signoria del principe e di istituire un libero legame di diritto con l'impero[3]. Le città si differenziano notevolmente nel loro peso politico di fronte al loro signore, al signore della città. La loro autonomia può venir delineata in modi molto diversi. Le strutture descritte sono identiche ed egualmente configurate in tutte le città.

3. Ai suoi primi inizi la comunità cittadina può essere intesa come *coniuratio.* I cittadini costituiscono una comunità cui si appartiene per giuramento, la quale può essere intesa come nuovo legame, indipendente da quello di parentela. I cittadini si associano sulla base di un giuramento. Dato che

[2] O. BRUNNER, *Land und Herrschaft,* Wien 1965[5] (trad. it. *Terra e potere,* Milano 1983), pp. 424 s.; P. SPIEß, *Verfassungsentwicklung der Stadt Neustadt an der Weinstraße von den Anfängen bis zur französischen Revolution* (Veröffentlichungen zur Geschichte von Stadt und Kreis Neustadt an der Weinstraße, 6), Speyer 1970, pp. 34 ss.

[3] G. LANDWEHR, voce *Freie Stadt,* in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,* I, 1971, pp. 1221 ss.; M. KRISSL, *Zur freien Stadt im Reichslandfrieden Albrecht I. (1298),* in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XCV, 1987, pp. 311 ss.

in tale fratellanza giurata si manifesta in primo luogo il dovere della conferma reciproca del giuramento[4], esso acquista un sapore peggiorativo, diretto contro il signore della città. Per la prima volta intorno all'anno 1000 in Notker di S. Gallo si incontra un riferimento alla *coniuratio*, poiché si parla di «coniurati cives»[5] . Probabilmente Notker ha dinanzi agli occhi i patti di Costanza, giusto di quell'epoca. In ogni caso deve rimanere insoluto il quesito se con quell'epressione vengano intesi tutti i cittadini di Costanza o solamente alcuni.

Planitz sa cogliere il senso della *coniuratio* di Colonia del 1112[6]: «conjuratio Coloniae facta est pro libertate». Anche nel diritto cittadino di Friburgo del 1120, contestato per quel che riguarda la collocazione temporale, compare la *coniuratio:* abitanti e signore della città collaborano concordemente alla costituzione della *coniuratio*[7]. Secondo Büttern la *coniuratio* viene conclusa fra signore e cittadini[8].

A Treviri e Magonza la *coniuratio* è intesa negativamente, nel senso di una *conspiratio.* Nel 1161 Federico I vieta la *coniuratio,* che viene indicata anche come *communio*[9]. Il divieto di Barbarossa sfocia in un arbitrato tra l'arcivescovo di Treviri ed il conte palatino del Reno. Lo stesso anno il conte palatino Corrado il Rosso ordina ai cittadini di Treviri di abban-

[4] Cfr. E. ISENMANN, *Die deutsche Stadt*, cit., pp. 90 ss.; W. EBEL, *Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland* (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien, 24), Göttingen 1988², *passim*. G. DILCHER, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune* (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, NF, 7), Aalen 1967.

[5] G. KOBLER, *Stadtrecht und Bürgereinung bei Notker von St. Gallen* (Arbeiten zur Rechts- und Sprachwissenschaft, 4), Göttingen 1974.

[6] H. PLANITZ, *Die deutsche Stadt*, cit., p. 111.

[7] *Quellensammlung zur Frühgeschichte der deutschen Stadt,* bearb. von B. DIESTELKAMP, in *Elenchus fontium historiae urbanae,* Leiden 1967, n. 55, pp. 82-102.

[8] H. BÜTTNER, *Zum Städtewesen der Zähringer und Staufer am Oberrhein während des 12. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 66, 1957, pp. 63-88, qui p. 66.

[9] B. DIESTELKAMP, *Quellensammlung*, cit., n. 74, pp. 128 s.

donare la loro *coniuratio,* che era vietata anche dall'impero[10]. Nel 1161 Federico I vieta pure una *coniuratio* a Magonza, che aveva condotto all'assassinio del vescovo, signore della città[11].

Ciononondimeno non è detto che la *coniuratio* debba sempre avere questo sapore negativo diretto contro il principe. Nel 1275, ad esempio, il re Rodolfo d'Asburgo permette ai commercianti di Lubecca, che esercitano la loro attività in Prussia, in Livonia ed in altri territori dell'impero, di tenere riunioni riguardanti i propri affari. Queste riunioni vengono dette, comunque, «colloquium» o «Morginsprake»[12].

4. È comunque sulla base della *coniuratio* che i cittadini creano nelle loro riunioni un proprio diritto, un diritto giurato solennemente, che potrebbe essere visto, in senso stretto, anche come *coniuratio.* Tale diritto creato autonomamente, queste norme giurate, sono dette *Einung, Satzung, Willkür, Kore, Beliebung, voluntas, Statut*[13]. Esse sono il prodotto della legiferazione cittadina.

Secondo Ebel la *Willkür* (*arbitrium*) è un diritto giurato da tutti i cittadini, che stabilisce la fattispecie dei comportamenti futuri e prevede già nel testo della legge la sanzione per i casi di violazione della regola[14]. Le infrazioni vengono rese pubbliche a mezzo della *Rüge* (denuncia)[15]. Il diritto

[10] *Ibidem*, n. 75, pp. 129 s.

[11] T. DEMANDT, *Stadtherrschaft und Stadtfreiheit in Spannungsfeld von Geistlichkeit und Bürgerschaft von Mainz (11. -15. Jahrhundert)* (Geschichtliche Landeskunde, XV), Wiesbaden 1977, pp. 3, 61 ss.

[12] *Urkundenbuch der Stadt Lübeck, I,* 1, 1843, n. 366, pp. 340 s. Cfr. W. EBEL, *Lübisches Recht, 1,* Lübeck 1971, pp. 128 ss.

[13] Cfr. W. EBEL, *Geschichte der Gesetzgebung*, cit.; W. EBEL, *Die Willkür. Eine Studie zu den Denkformen des älteren deutschen Rechts* (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien, 6), Göttingen 1953; W. EBEL, *Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts,* Weimar 1958.

[14] W. EBEL, *Die Willkür*, cit., p. 21.

[15] P. SPIEß, *Rüge und Einung dargestellt anhand süddeutscher Stadtrechtsquellen aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit* (Veröffentlichung der

statutario prevede inoltre l'uguaglianza dei giuranti e il reciproco e volontario vincolo derivante dal giuramento. Nel caso di violazioni esiste un'autocondanna da parte del responsabile[16]. Il diritto può esigere validità per tutti coloro che hanno giurato. Fondamentalmente viene stabilito per esso un limite di tempo e quindi deve essere costantemente rinnovato. Le applicazioni e la funzione di questo diritto di *arbitrium* verranno approfondite in seguito e la *Einung* sarà connessa al divenire della città.

II.

Precoci notizie di un diritto di *Einung* provengono da Friburgo, Hagenau e Spira, tra le quali Spira può costituire il modello nell'area a nord delle Alpi per quanto concerne lo sviluppo e l'evoluzione della città e del diritto cittadino.

1. Il diritto di Friburgo – peraltro controverso nella sua collocazione temporale – «nel 1120 – dopo il 1244»[17], può essere ancora una volta rivisto nell'ottica degli elementi del diritto di *Einung*. Dei due testi trasmessi, contenuti rispettivamente nel libro immobiliare di Tennenbach e nell'urbario cittadino, tanto il prologo quanto l'epilogo e i primi sei articoli possono essere considerati come il più antico blocco di testo del diritto cittadino di Friburgo, che venne redatto nel 1218 dopo l'estinzione della discendenza maschile degli Zähringer. Questo testo può venire indicato come *Grün-*

pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 82), Speyer 1988.

[16] Cfr. E. ISENMANN, *Die deutsche Stadt*, cit., pp. 80 ss.; recentissimo D. WILLOWEIT, *Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Teilung Deutschlands. Ein Studienbuch*, München 1990, p. 84.

[17] B. DIESTELKAMP, *Quellensammlung*, cit., n. 55; cfr. inoltre M. BLATTMANN, *Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Zähringer. Rekonstruktion der verlorenen Urkunden und Aufzeichnungen des 12. und frühen 13. Jahrhunderts* (Reihe des Stadtarchivs Freiburg). La Blattmann si basa sulle numerose leggi «figlie» della famiglia di diritto cittadino di Friburgo e cerca di trarre conclusioni sul diritto «madre».

dungsprivileg [privilegio di fondazione] (1120). Il periodo centrale della *narratio,* che è riportato per intero solamente nel libro immobiliare di Tennenbach, dice:

«Mercatoribus itaque personatis circumquaque convocatis quadam coniuratione id forum decrevi incipere et excolere».

[Dopo che apprezzati commercianti erano stati convocati da ogni dove, io ho deciso di dare inizio a questo luogo di mercato attraverso una *coniuratio* e di svilupparlo].

L'accordo giurato riproduce esattamente la *coniuratio.* Se la *coniuratio* viene ora messa in rapporto con *Willkür* e *Einung,* essa potrà essere interpretata nel senso più ampio come *Einung.* La *Einung* in senso più stretto corrisponde dunque alla creazione di diritto giurata e fissata per contratto, che sopra abbiamo definito. Interviene poi un ulteriore terzo uso di *Einung,* che significa la sanzione inflitta dal diritto statutario giurato, la *poena.*

Il fenomeno si sviluppa per un lungo periodo di tempo, durante il quale l'iniziativa della fondazione spettò al signore della città. Per mezzo di suoi emissari egli fece radunare i commercianti da ogni dove. È anche possibile che si riunissero coloro che praticavano il commercio a grande distanza e che vagavano quindi come nomadi nei dintorni. Dopo il loro arrivo o raduno a Friburgo i commercianti provvidero all'atto di fondazione, che aveva efficacia giuridica, nella forma di un accordo giurato tra loro e il fondatore della città. Schlesinger[18] enuclea un atto di fondazione in tre fasi:

1. la fondazione del mercato *quadam coniuratione*;
2. la conferma del privilegio;
3. la convalida della conferma per mezzo di una prestazione di giuramento e di una stretta di mano (epilogo).

[18] W. SCHLESINGER, *Das älteste Freiburger Stadtrecht. Überlieferung und Inhalt,* in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. German. Abteilung», 83, 1966, pp. 63-116; W. SCHLESINGER, *Zur Gründungsgeschichte der Stadt Freiburg,* in *Freiburg im Mittelalter,* hrsg. von W. MÜLLER, Freiburg 1970, pp. 24 ss.

I *coniuratores fori*, che vengono citati nell'epilogo[19], possono essere interpretati come appartenenti al gruppo giurato di fondazione di cui al prologo. L'articolo 2, par. 2[20] nomina *XXIV coniuratores fori* per la custodia di un lascito senza eredi. L'urbario cittadino adduce invece, per lo stesso scopo, *XXIV consules*. Dato che i congiurati del mercato di Friburgo non figurano altrimenti, si può presumere che nel loro caso si tratti dei predecessori dei componenti il consiglio[21]. La costituzione del consolato si afferma dunque lentamente. Diestelkamp considera in ogni caso l'organizzazione stabile di 24 persone come un'interpolazione successiva[22] che ha avuto luogo in un momento in cui i 24 costituivano già una stabile istituzione costituzionale. Planitz[23] vede nei *coniuratores fori* l'unione associativa dei cittadini con l'assemblea dei *cives*, che eleggeva all'occorrenza gli organi esecutivi[24]. In tre punti del testo di Tennenbach – artt. 2, 5 e 6 [25] – si trovano i *burgenses*, che possono essere equiparati ai *mercatores*. Secondo Schlesinger[26] si tratta pur sempre della prima citazione di tale termine in ambiente altorenano.

2. Il 15 giugno 1164 la città imperiale di Hagenau ottiene dall'imperatore Federico I un privilegio di diritto cittadino, che enumera in 24 articoli l'intera situazione giuridica della

[19] B. DIESTELKAMP, *Quellensammlung*, cit., n. 55, p. 87.

[20] *Ibidem*, p. 85.

[21] B. DIESTELKAMP, *Gibt es eine Freiburger Gründungsurkunde aus dem Jahre 1120? Ein Beitrag zur vergleichenden Städtegeschichte des Mittelalters sowie der Diplomatik hochmittelalterlicher Städteprivilegien*, Berlin 1973.

[22] *Ibidem*.

[23] H. PLANITZ, *Die deutsche Stadt*, cit.

[24] L'elezione dei sacerdoti e dell'avvocato non forniscono chiarimenti sull'organizzazione consociativa.

[25] B. DIESTELKAMP, *Quellensammlung*, cit., n. 55, pp. 84 s.

[26] W. SCHLESINGER, *Burg und Stadt*, in *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, II, Göttingen 1963, pp. 92 ss.; W. SCHLESINGER, *Zur Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bemerkungen zu E. Ennen, Frühgeschichte der europäischen Stadt*, in *Beiträge*, cit., pp. 68 ss.

città[27]. Il privilegio di Barbarossa non fonda le leggi di Hagenau, ma le trova, tanto più che si riferisce alla fondazione di tali diritti da parte dell'imperatore Enrico. Questa conferma dei diritti cittadini può soltanto rafforzarne la stabilità, ma non può avere alcun autonomo contenuto di verità. Certamente gli Svevi vanno annoverati tra i primi fondatori di città nell'area altorenana compresa fra Basilea e Francoforte sul Meno. Qui si trovava la *vis maxima imperii.* Il privilegio del diritto cittadino, per quanto enfatico esso possa essere, rappresenta la situazione, relativa certamente alla signoria e alla signoria cittadina, di una città della prima metà del XII secolo. Tuttavia è possibile riconoscere anche qui gli inizi del pensiero consociativo.

Prima di tutto infatti vengono nominati *i cives* (artt. 8, 17, 18, 27), i *concives* (artt. 7, 11, 19) e i *burgenses* (artt. 11 e 25). Se questi termini possono solo vagamente riferirsi ai cittadini, cioè semplicemente al gruppo di abitanti della città, come avviene in ogni città – ma d'altronde indicano anche che per questo gruppo esiste una denominazione propria –, allora quattro ulteriori passi rinviano alla città strutturata in modo consociativo.

Innanzi tutto bisogna gettare uno sguardo al contenuto giuridico-materiale del diritto di Hagenau del 1164:

Gli articoli 1 e 2 contengono l'enunciazione dei diritti e dei doveri degli abitanti della città!

L'articolo 3 regola le questioni del diritto di successione.

Gli articoli da 4 a 11 trattano i diritti particolari dei cittadini: l'esenzione su tutto il territorio dell'impero dall'imposta doganale e dalla tassa per la scorta. Questi articoli introducono disposizioni penali per violazione dei diritti sopra citati, consentono facilitazioni nell'estinzione dei debiti, adducono norme sul diritto cittadino,

[27] F. KEUTGEN, *Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte* (Ausgewählte Urkunden zur deutschen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte), I, Berlin 1901 (ristampa Aalen 1965), n. 135, pp. 134-137. Cfr. sull'interpretazione e la traduzione H. HESS, *Die Stadtrechtsverleihung von 1274*, in *Landau in der Pfalz* (Schriftenreihe zur Geschichte der Stadt Landau in der Pfalz, Teil I), Landau 1974, pp. 49-72.

sul tribunale competente, sul diritto di mercato, il diritto forestale e di pascolo.

Gli articoli da 12 a 20 fissano le ammende relative al diritto di polizia.

Gli articoli da 21 a 26 regolano i casi di polizia industriale e l'articolo 31 descrive i diritti del signore della città durante la sua permanenza in città.

I primi inizi di carattere consociativo possono essere riconosciuti nel «consorcium ceterorum concivium» dell'art. 5, e inoltre negli artt. 6, 13, 14, 15, 23 e 26. Sebbene questo *consorcium* non venga più esattamente designato né chiarito, esso può essere interpretato come comunità dei cittadini; ove questa comunità costituisce un concetto autonomo, la comunità dei cittadini viene spiegata con un proprio termine e di conseguenza ottiene un'autonomia, seppur limitata.

Nel 1164 a Hagenau risaltano quali esponenti della consociazione i *loci fideles* (artt. 3, 19, 21, 23). Nell'art. 3 viene fornito il loro numero, essi compongono infatti un circolo chiuso di 7 persone. Essi danno l'incarico agli sculdasci di custodire giorno e notte i lasciti di eredi extracittadini. Nell'art. 19 i *loci fideles* tutelano la «funzione giudiziaria», provando la colpevolezza dell'autore di un misfatto. In loro presenza l'oste fissa la misura ed il prezzo del vino (art. 21). Nell'art. 23 si prevede che un fornaio che si conduca contrariamente alle ordinanze possa venir messo sotto accusa dai *loci fideles*. Nel 1164 vi erano dunque a Hagenau degli organismi consociativi interni alla città.

Nell'art. 26 si incontrano anche i *coniurati cives:* se i macellai mettessero in vendita «carne affetta da lebbra, guasta o malata», allora il colpevole dovrebbe venir escluso dalla comunità ad opera dei cittadini giurati ed essere bandito dalla città. I giurati esercitano una funzione consociativa: l'espulsione dalla città.

Possibilmente anche le sanzioni derivanti dall'espulsione dalla città, così per come esse appaiono negli artt. 5, 15, 19, 20, 23 e 26, devono essere intese come indizio di una comunità cittadina chiusa che nel 1164 è ai suoi inizi.

3. Nel 1230 fa la propria comparsa a Spira una ben formulata ordinanza cittadina sul diritto di *Einung* [diritto concordato][28]. A nord delle Alpi spetta a Spira il ruolo di promotore del primo sviluppo interno alla città. A Spira la formazione del distretto immunitario, la nascita della figura del cittadino, lo sviluppo del consiglio e quindi i segni complessivi di un carattere consociativo vengono fissati ben presto. In sostanza la città riceve in tal modo un ruolo direttivo nella formazione degli organismi autonomi cittadini.

Nel 946[29] il duca Corrado il Rosso di Lotaringia – bisnonno dell'imperatore Corrado II – redige un documento per il vescovo Reginbald, nel quale trasferisce al vescovo molti dei diritti e dei possedimenti ricevuti in eredità da suo padre. Quest'ultimo era stato conte nel distretto di Spira. Il duca lascia al vescovo tutti i suoi sudditi *(Hörigen)* cittadini, il diritto di conio, la metà dei diritti doganali – l'altra metà si trova già in mani vescovili. Inoltre il duca cede al vescovo le imposte sul commercio, che i commercianti stranieri dovevano versare: le tasse rispettivamente sul sale, sulla pece, sul vino e l'imposta personale[30]. Il vescovo continuò a mantenere la competenza giudiziaria sui furti e di conseguenza una parte dell'alta giurisdizione, nonché il controllo su tutti i commercianti, sia stranieri che indigeni. Il duca trasmise ancora al vescovo la competenza sul permesso da concedere ai commercianti di esportare vino ed altre merci. Nel 946 ci si poteva basare sull'esistenza di un commercio vivace ed anche di un mercato. L'ambito commerciale poteva essere circoscritto a nord fino ad Utrecht, passando per Duisburg, Verden, Colonia e Treviri, Magonza e Worms, a sud fino a Strasburgo, ad ovest fino alle fiere della regione dello Champagne ed infine ad est, oltre Kraichgau e la valle del

[28] A. DOLL, *Das älteste Speyerer Stadtrecht*, in «Pfälzer Heimat», IV, 1953, pp. 103-105.

[29] *Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer,* hrsg. von A. HILGARD, Straßburg 1885, n. 4, pp. 3-5.

[30] Esaurientemente in generale: L.A. DOLL, *Die Verfassungsentwicklung der Stadt Speyer im Kampf gegen den bischöflichen Stadtherrn im 13. Jahrhundert* (Protokoll der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, Nr. 64), Karlsruhe 1966.

Neckar fino a Norimberga[31]. Erano oggetto di commercio vino, cereali, sale, aringhe, ferro, bestiame, pellicce, pellami, verdure, legname pregiato, pietre – pietre da costruzione, pietre da mulino – carbon fossile.

I documenti del duca salico consentono un primo sguardo sulla struttura sociale della popolazione di Spira. Accanto al gruppo dei sudditi *(Hörigen)* del duca, vi è anche quello dei sudditi del vescovo. Fra questi ultimi rientrano i suoi familiari *(Dienstleute)*, di cui fanno parte i commercianti che ricadono sotto la giurisdizione vescovile. Lo status sociale di questi *Dienstleute* deve essere presupposto come più elevato di quello dei semplici *Hörigen*. Da ultimo vanno aggiunti anche i chierici di Spira, ovvero l'intero clero.

I residenti di Spira che esercitano il commercio vengono chiamati *habitatores* (abitanti) oppure *incolae civitatis*. Secondo Doll[32] questa definizione neutra permette «di mettere insieme gruppi di popolazione che non sono omogenei in quanto a ceto».

Quando Corrado «regala» al vescovo la supervisione sui commercianti, si tratta solamente di diritti che il duca per parte sua deteneva sulla base di una concessione regia. Questa circostanza fa anche pensare ai commercianti regi, che divengono ora commercianti vescovili.

Lo sviluppo interno cittadino di Spira prosegue nel 969 con il privilegio immunitario di Ottone il Grande, suocero di Corrado il Rosso[33]. L'imperatore svincola i cittadini sottoposti al vescovo da qualsiasi giurisdizione temporale.

[31] E. VOLTMER, *Reichsstadt und Herrschaft. Zur Geschichte der Stadt Speyer im hohen und späten Mittelalter* (Trierer historische Forschungen, 1), Trier 1981, pp. 18 ss.; dello stesso autore, *Von der Bischofsstadt zur Reichsstadt. Speyer im Hoch- und Spätmittelalter (10. bis Anfang 15. Jahrhundert)*, in *Geschichte der Stadt Speyer, I*, hrsg. von der Stadt Speyer, Stuttgart 1982, pp. 249 ss., qui pp. 266 ss.; A. DOLL, *Speyer*, in *Städtebuch Rheinland-Pfalz und Saarland* (Deutsches Städtebuch, IV), hrsg. von E. KEYSER, Stuttgart 1964, pp. 384-416.

[32] L.A. DOLL, *Die Verfassungsentwicklung*, cit.

[33] *Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer*, cit., n. 5, pp. 5 s.

Doll ha esaminato il formulario dal punto di vista documentale ed ha trovato che quello qui usato si differenzia in modo considerevole dal formulario degli antichi privilegi immunitari franchi. La differenza sta nel fatto che quei privilegi più antichi facevano riferimento in modo uniforme a tutti i possessi del vescovo, mentre il documento di Spira del 969 introduce un passo completamente nuovo, che, «ricalcato su esempi italiani», include espressamente la città ed il suo territorio nella sfera dell'immunità[34].

Nel privilegio di Ottone il Grande il vescovo ottiene la signoria giurisdizionale sull'intero insediamento e ne diviene il signore effettivo. Il distretto urbano insieme ai suoi sobborghi viene espressamente fatto esente dal tribunale del conte. In questo modo viene fondata la posizione del vescovo quale signore della città.

Poiché nel 969 viene fatta menzione anche delle mura – con riguardo all'inclusione dei sobborghi: «in civitate Spira vel Nemeta vocata aut foris murum eiusdem civitatis, idest in villa Spira, que eidem urbi adiacens est» – verrebbe così documentata anche la prima erezione di una cinta murata. Ora tutti i ceti della popolazione cittadina vengono compresi all'interno delle mura. Si realizza così un ottimo presupposto per la parificazione giuridica dei diversi ceti e gruppi della popolazione all'interno della città di Spira.

Proprio nel mezzo del processo di sviluppo di una «cittadinanza» giunge un documento di Corrado II del 14 luglio 1025[35]. Corrado convalida l'emancipazione di 11 servi casati, effettuata dal vescovo Walter (1004-1031), attraverso il diritto censuale, ossia l'obbligo a versare un tributo in cera[36].

[34] L. A. DOLL, *Die Verfassungsentwicklung*, cit.

[35] *MGH DKO* II, 41; cfr. W. METZ, *Städte am Mittelrhein als Stützpunkte salischer Reichspolitik* (Geschichtliche Landeskunde, VII), Wiesbaden 1972, pp. 34-50; sulla censualità cfr. anche P. SPIEß, *Das Limburger Hofrecht. Ein Sozialmodell des Jahres 1035*, in *Wege europäischer Rechtsgeschichte. Karl Kroeschell zum 60. Geburtstag* (Rechtshistorische Reihe, 60), Frankfurt am Main - Bern - New York - Paris 1988, pp. 468-485.

[36] E. VOLTMER, *Reichsstadt und Herrschaft*, cit., p. 20.

I non liberi conquistano così una posizione migliore – «duos denarios aut precium eorum in cera persolvant, et postea sic ingenui sicut ceteri censuales persistant» – e compiono un passo importante verso la condizione di «cittadini».

La differenziazione della popolazione cittadina di Spira può essere ben afferrata nel privilegio di Enrico IV dell'aprile 1101[37]: la popolazione è suddivisa in due sfere di diritto separate l'una dall'altra. Nello stesso documento vengono delimitate nuovamente le competenze dello sculdascio nei confronti del capitolo del duomo. La popolazione si suddivide in due gruppi: il primo composto dagli appartenenti alla curia dei canonici ed il secondo dai *forenses,* gli «uomini di mercato». La curia dei canonici comprende tutti i servi e gli artigiani che vivono nel distretto di immunità vescovile, cioè nell'ambito del duomo e nelle abitazioni dei canonici. Essi sottostanno al tribunale del decano del duomo. Al contrario «gli uomini di mercato» sottostanno alle norme del «diritto cittadino». Coloro che abitano nel mercato, ossia i cittadini, vivono secondo lo *ius publicum,* lo *ius civile* o meglio il *commune civium ius.* I cittadini sono soggetti al prefetto cittadino *(prefectus),* all'avvocato oppure allo sculdascio *(tribunus urbis).*

Dal 946 e 969 è avvenuta una trasformazione decisiva: la massa degli abitanti della città vive secondo un diritto proprio con propri organi competenti; essi prendono nome dal mercato e dalla loro attività, dal commercio e dai mestieri (*forenses*). A loro è riuscito di emanciparsi dalla condizione di appartenenti ai diversi signori. D'altra parte i *servientes* continuavano a vivere secondo il diritto del loro signore, il diritto del vescovo. Nell'ambito dell'immunità del duomo questi uomini sono maggiormente soggetti al diritto del loro signore, che in caso di infrazione li poteva estradare a mezzo del decano del duomo, in veste di giudice, con punizioni corporali o sanzioni pecuniarie. Chi viveva al di fuori dell'area immunitaria del duomo era sottoposto al diritto cittadino ed ai suoi organi. In base al diritto cittadino la pena pecuniaria

[37] *Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer,* cit., n. 13, pp. 14-17.

era subentrata alla pena corporale. Le due sfere di diritto non si differenziavano tuttavia solo sul piano personale, ma anche nell'ottica locale. Il documento di Enrico IV ha cercato di tracciare un confine per i casi dubbi sull'appartenenza di una persona alla *familia* vescovile o al ceto dei commercianti: «Si vero aliquis fratrum alium, neque ipsius hospicio neque cottidiano victu utentem, servientem in urbe habeat, communi civium iure subiaceat»[38]. Chi non divide costantemente vitto e alloggio con il suo signore, è annoverato nel diritto cittadino.

In tale situazione giuridica, sorta su incoraggiamento del vescovo – in questo periodo non si parla mai di disordini –, compare il 14 agosto 1111 il grande privilegio dell'imperatore Enrico V, l'ultimo dei Salii[39]. Tutti gli abitanti della città costituiscono, indipendentemente dalla loro origine, uno «strato omogeneo di pari ceto». Accanto a molteplici regole del privilegio (unico foro competente per i cittadini all'interno della città, esenzione da molte imposte commerciali e doganali, divieto di trasformazione della moneta da parte del vescovo) i sudditi di Spira vengono esonerati dal *Buteil.* Con il termine *Buteil* si intende il diritto del signore fondiario nei confronti degli eredi di un suo soggetto di pretendere a suo piacimento determinate parti dell'eredità in beni mobili. La quota del signore poteva ammontare ad oltre la metà dell'eredità. Questa esenzione costituisce un passo decisivo verso la libertà personale di tutti gli abitanti e verso il detto: l'aria di città rende liberi.

Al riguardo non è di rilievo il fatto che nel periodo successivo si scateni una lotta per la determinazione dell'ambito di esenzione dal *Buteil.* Soltanto Federico I nella sua conferma del privilegio del 1111, che data 27 maggio 1182, accantona definitivamente anche lo *Hauptrecht*[40] o *Besthaupt,* che

[38] E. VOLTMER, *Reichsstadt und Herrschaft*, cit., p. 21.

[39] *Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer*, cit., n. 14, pp. 17-19, con una tavola dei resti, collocati sopra il portale centrale del duomo, dei privilegi di Enrico V e Federico I.

[40] *Ibidem*, n. 18, pp. 21-23.

prevedeva la cessione al signore dei capi migliori del bestiame facente parte del lascito del deceduto. Gli abitanti di Spira hanno così conseguito la posizione primaria a nord delle Alpi in questo ambito della loro libertà personale.

Con l'equiparazione e la spinta all'indipendenza degli abitanti di Spira non era ancora percorsa, sebbene già preparata, la via verso l'amministrazione autonoma. La giovane comunità non aveva ancora organismi autonomi, e tuttavia poteva già porre mano alla propria amministrazione e ai propri organi rappresentativi. L'elemento cittadino diviene ben visibile nel 1163 allorché sei *burienses,* Birthelo, Dietherus, Conradus, Adelbertus, Zeizolfus e Hertwicus, figurano come testimoni in un documento vescovile[41].

Il 21 gennaio 1198 Filippo di Svevia produce un documento sugli abitanti di Spira e conferma tra l'altro i loro diritti acquisiti fino a quel momento. Da questo documento appare chiaro che Enrico IV (intorno al 1193-94) aveva concesso ai cittadini il diritto di eleggere liberamente tra di loro un consiglio composto di 12 persone[42]. Dal punto di vista documentale il consiglio viene nominato per la prima volta nel 1224: «consiliarii Spirenses cum universo eorum collegio»[43]. La nascita del consiglio dà un impulso decisivo allo sviluppo cittadino di Spira. Poco a poco nel XIII secolo la cittadinanza riesce a convogliare nelle proprie mani le cariche di competenza vescovile e ad occuparle autonomamente[44]. Nel 1230 la città, con il consenso del proprio signore, emanò una *Einung* valida per due anni, la cui vigilanza spettava ai borgomastri[45]. In questo modo Spira si è costituita un diritto di *arbitrium* maturo, che viene perfezionato nelle ordinanze giudiziarie mensili *(Monatsrichterordnungen)* dell'anno 1314 e seguenti.

[41] *Ibidem*, n. 16, p. 20.

[42] *Ibidem*, n. 22, p. 26.

[43] *Ibidem*, n. 36, p. 36; cfr. A. DOLL, *Städtebuch*, cit., p. 397.

[44] L.A. DOLL, *Die Verfassungsentwicklung*, cit., e A. DOLL, *Städtebuch*, cit., p. 397.

[45] A. DOLL, *Das älteste Speyerer Stadtrecht*, cit., p. 104.

L'ordinanza cittadina porta il titolo: *Eynunge und satzunge der stette zu Spire*. Il consiglio motiva così il provvedimento[46]:

«In dem namen der heilgen und der unteylichen trivaltikeit amen. Das unsere stette fridesam lutte guten frieden haben und kriege und die mishelle machent von irme unrechten gewyset werden, so han wir die ratherren und die stadt gemeyn zu Spyren mit unser lute rate diese satzunge und eynunge gemacht als hernach geschriben steet».

[Nel nome della santa ed indivisibile Trinità Amen. Affinché la gente pacifica della nostra città abbia una buona pace ed a coloro che provocano liti e dissapori venga mostrato il loro torto, noi, i consiglieri e la comunità cittadina di Spira, abbiamo concluso con la nostra gente questa legislazione ed accordo, così come sta scritto qui di seguito].

Nondimeno sebbene sia il consiglio a concludere questa ordinanza, il signore della città ed il capitolo del duomo appongono a loro volta il proprio sigillo. Ciò dimostra la buona intesa della comunità con il vescovo Berntger von Entringen (1224-1232), discendente da una stirpe nobiliare di Kraichgau. Non vi è alcun tipo di privilegio, ma tutt'al più un accordo, che poteva essere concluso solamente tra i cittadini.

Dal punto di vista del contenuto l'ordinanza del 1230 si occupa di ingiurie, ferimenti, lesioni, causa di decesso, schiamazzi e porto d'armi, ossia prevalentemente di materie concernenti il «diritto di polizia». Quali sanzioni si trovano le tipiche ammende, l'espulsione dalla città; non figura invece l'estrema conseguenza – la distruzione della casa per rompere tutti i ponti con la persona espulsa dalla città. Ai borgomastri è affidata la competenza in materia di controllo del rispetto di tale ordinanza. Le disposizioni giudiziarie mensili più tarde ricavano i loro nomi dai consiglieri che a turno curano per la durata di un mese la tutela di questa particolare giurisdizione nella città di Spira.

[46] *Ibidem*.

Quale bilancio della cittadinanza in via di formazione rimane assodato che alla fine del processo di legiferazione comunale si trova non soltanto una liberazione dei cittadini dalla fitta trama di norme della signoria cittadina, ma anche la costituzione di una propria giurisdizione. Nasce una necessità di regolamentazioni giuridiche per materie che non vengono coperte dalla competenza del signore cittadino e dei suoi ufficiali (avvocato, sculdascio, visdomino). Il punto di partenza delle nuove materie di regolamentazione cittadina è costituito dalla pace all'interno della città. La pace cittadina, che raramente si trova formulata chiaramente nelle fonti, porta nel mondo un nuovo patrimonio giuridico. Essa realizza un patrimonio giuridico generale. Se finora tutti i patrimoni giuridici senza eccezione spettano ai singoli soggetti di diritto, e quindi il procedimento sanzionatorio è nelle loro mani, e cioè a discrezione del singolo, la pace non rientra più nel patrimonio giuridico individuale. La pace cittadina ha il carattere di un patrimonio giuridico della comunità, della collettività per eccellenza. Se un cittadino ne ferisce un altro, egli non ne ferisce solamente il corpo, ma perturba la pace e ferisce quindi la comunità nella sua generalità. Questa è la novità introdotta nella città dalla pace cittadina. Per la prima volta nella storia del diritto la comunità, la collettività, l'insieme dei cittadini può sentirsi legittimato a procedere contro i singoli responsabili. La comunità dei cittadini non vuole con ciò sostituirsi al singolo, né provvedere alla giustizia nei confronti del singolo cittadino, ma vuole ripristinare o riparare la pace (comune) lesa. Questo interesse della comunità si ripercuote sui processi interni alla città stessa. I cittadini, più esattamente l'organo dei cittadini, il consiglio, non solo crea autonomamente le leggi cittadine, ma tutela anche la loro osservanza e la riscossione della sanzione prevista e comminata per l'eventuale violazione dell'accordo. La collettività dei cittadini, titolare di piene funzioni, presta attenzione al rispetto delle regole e delle norme, una volta stabilite. La comunità non crea solamente le norme, ma impone anche la loro validità.

III.

Accanto alle materie di polizia il diritto cittadino d'*arbitrium* regola anche diritto civile e diritto criminale. Quale esempio può essere citata un'ordinanza cittadina della città imperiale di Kaiserslautern. Il diritto cittadino viene delineato per la prima volta in occasione della concessione del diritto di Kaiserslautern a Obernoschel nel 1347. Verso la fine del secolo il diritto di Kaiserslautern viene messo nuovamente per iscritto[47]. Il carattere giuridico dell'ordinanza come «accordo» risulta chiaro dal «preambolo»:

«Wir der rat und dy gemeinde der burger zu Lutern dun kunt allen luden dy disse gegenwurtige schrift anesehent, dan wir angesehen han gemeinen notz und fromen aller lute dy zu Lutern sitzent und sint wohnhaftlich und han gemacht und gesatzt mit eynmudigem willen und mit gemeynem rade daz hernach dy friheit unser stede an gevellen und frevelen des dy gemechelicher und sterkelicher gehalten werden und mit den selben gesetzen und geboden dy wir itzunt setzen machen und gebyeten wollen wir nit des rechters oder des schultheißen rechte und besserunge in keiner wyß nit mynren oder wandelen»[48].

[Noi, il consiglio ed i cittadini di Lautern, rendiamo noto a tutti coloro che leggono il presente scritto, che abbiamo considerato la pubblica utilità ed il bene comune di tutta la gente che risiede ed abita a Lautern, ed abbiamo agito e legiferato con volontà unanime e di comune consiglio, cosicché la libertà della nostra città da tributi e da crimini venga mantenuta più certa e più salda; e con le stesse leggi e precetti che noi ora facciamo ed imponiamo non vogliamo in alcun modo ridurre o variare legge e sanzione del giudice o dello sculdascio].

L'ordinanza viene deliberata e fissata dal consiglio e dalla comunità della città di Kaiserslautern. Nella «legislazione» del diritto cittadino d'*arbitrium* il signore della città o i suoi organismi non sempre rimangono estranei. Nel 1493, ad esempio, a Neustadt an der Weinstraße, città del conte pala-

[47] Stadtarchiv Kaiserslautern, ms n. 84.

[48] *Ibidem*.

tino, lo sculdascio entra a farte parte del consiglio e quindi partecipa alla costituzione del diritto statutario[49]. L'art. 28 e seguenti del diritto cittadino di Kaiserslautern regolamentano il diritto di successione ed il diritto fidejussorio[50]. Non è certamente essenziale se una norma di diritto civile venga posta in vigore dal signore della città o dai cittadini tramite il consiglio, sebbene ciò potrebbe determinare una differenza anche nella partecipazione che spetterebbe alla città. Tuttavia proprio la questione della validità di questa materia di diritto privato potrebbe stare sullo sfondo. Diversa appare la validità di fattispecie «penali». A Kaiserslautern viene regolamentato l'omicidio nell'ordinanza secondo il diritto di *Einung* (diritto statutario):

«De homicidio – Zu dem eirsten setzen wir und gebyten, daz ein yglicher der eins dotslag dut, der sol eweclich ußer der stat zu Lutern bliben und der banmilen und sol doch dem rade ses phunt pfeninge zu besserungen geben und auch ob me lude dan einer menche einen dotslag deden, so ist doch ygelicher vor sich selbs schuldich dy vorgeschryben boiße und besserunge zu halten»[51].

[Dell'omicidio – Innanzitutto decretiamo e prescriviamo che chiunque commetta un omicidio deve rimanere per sempre al di fuori della città di Lautern e del territorio urbano; inoltre deve versare al consiglio per ammenda 6 pfund pfennige. – Anche qualora più persone commettano un omicidio, ognuna di esse è individualmente debitrice della multa prescritta e dell'ammenda].

Sorprendentemente, nel diritto statutario si può trovare regolamentata anche una fattispecie «da tribunale superiore». Se un cittadino commette un omicidio, la procedura successiva può assumere aspetti diversi. I rappresentanti del signo-

[49] Art. 8 dell'ordinanza cittadina del 1493: P. SPIEß, *Die Stadtordnung Philipps des Aufrichtigen für Neustadt aus dem Jahre 1493*, in «Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz», 66, 1968, pp. 197 ss.

[50] Stadtarchiv Kaiserslautern, ms n. 84.

[51] *Ibidem*. Cfr. su quanto segue P. SPIEß, *Die Konkurrenz zwischen «städtischer» und «stadtherrlicher» Strafgerichtsbarkeit im 13. und 14. Jahrhundert anhand Nürnberger und Speyerer Rechtsquellen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. German. Abteilung», 98, 1981, pp. 291-306.

re della città, i giudici della signoria sulla città, fondamentalmente lo sculdascio, può «assumere nelle proprie mani» il procedimento, oppure le relative autorità cittadine, il consiglio ed il borgomastro, possono attirarlo a sé. Per la delimitazione di ambedue le competenze sembra difficile stabilire un confine, stabilire fin dove possibile i fattori politici contingenti del potere, del veloce intervento o dell'interesse attuale, nelle cui mani cade il destino del colpevole. In particolare vi sono delle differenze decisive tra la procedura del signore cittadino e quella cittadina vera e propria, che riguarda esclusivamente materie fissate dal diritto concordato.

IV.

La diversità dei tipi di procedimento si conforma alla appartenenza della fattispecie. Il procedimento signorile abbraccia materie che il signore della città ha «prescritto», ha stabilito; il procedimento secondo il diritto concordato si mette in moto quando vengono toccate materie giuridiche regolamentate dagli statuti cittadini. Se, come nel caso dell'omicidio, un reato potesse essere considerato afferente ad ambedue le sfere di diritto, le differenze fra i due procedimenti potrebbero diventare particolarmente interessanti. La differenza tra i due tipi di procedimento è fissata in sei punti, qui di seguito descritti in dettaglio:

1. Il procedimento secondo il diritto concordato è avviato dalla *Rüge*. Il colpevole non viene accusato, incolpato da qualcuno, come nel procedimento signorile. Il procedimento prende il via dalla *Rüge,* ossia dall'accusa di aver infranto il diritto statutario. Ogni cittadino è obbligato alla *Rüge.* Questa accusa si differenzia sostanzialmente dalla denuncia, che può essere paragonata all'accusa di diritto civile. L'accusa penale, la denuncia, si distingue nell'effetto dall'accusa di diritto civile per il fatto che la prima ha come proprio scopo la punizione del colpevole. Tuttavia mentre nel primo caso il cittadino coinvolto chiama in proprio aiuto la comunità, qui chiama in aiuto il signore della città o i suoi rappre-

sentanti. Il colpevole dovrà essere colpito quindi dalla sanzione penale del signore della città.

Il procedimento signorile è tuttavia affine a quello del diritto civile; esso si mette in moto solamente su iniziativa di un privato, di un cittadino. Niente denuncia, niente giudice. La signoria non può entrare in azione di per sé, il principio dell'accusa d'ufficio è estraneo al pensiero giuridico medievale. Lo «stato», la comunità giuridica si sta ancora costituendo, è in divenire, in via di sviluppo. Quelli che sopravvivono alla vittima del reato, come la vedova o i figli o i parenti, sono i detentori di questa facoltà di denuncia. Ad essi spetta la legittimazione e la funzione della citazione in giudizio.

Il procedimento signorile diviene problematico quando non si trova nessuno disposto alla citazione in giudizio. Per quanto possibile i parenti possono essere tacitati con un risarcimento in denaro, poiché la punizione del reo non potrebbe più riportare in vita il defunto. Chi dovrà avviare a questo punto l'accusa? Lasciare che il colpevole non venga punito è considerato dalla signoria cittadina «un'ingiustizia che grida vendetta». Tuttavia i giudici signorili non possono mettere in moto nulla per proprio conto – questa sarà una soluzione giusta per l'età moderna. La soluzione potrebbe risiedere dunque nell'obbligo imposto ai sopravvissuti di esporre la denuncia. Su cosa si dovrebbe fondare ed in quale modo legittimare un simile obbligo? Il diritto penale, ormai troppo sviluppato per il diritto privato, è soggetto all'iniziativa privata per essere messo in moto. Se essa manca o decade, non può essere direttamente sostituita dai funzionari della signoria cittadina.

2. Nel procedimento del diritto concordato sono competenti per l'applicazione del procedimento stesso i borgomastri o il consiglio, oppure un comitato eletto dal consiglio o ancora ufficiali espressamente scelti. Nel caso del procedimento nell'ambito della signoria della città la competenza è nelle mani di quel giudice della signoria che si trova in città: lo sculdascio. La sua funzione può essere tutelata, a seconda

della situazione locale, dall'*advocatus* o dal castaldo. In sostanza lo sculdascio corrisponde alla figura del giudice cittadino nominato dalla signoria. Ne consegue che sono i cittadini, meglio i loro organismi, ad avere in mano il procedimento secondo il diritto concordato.

3. Borgomastro e sculdascio si distinguono fondamentalmente per la loro funzione «giudicante». Solamente lo sculdascio funge da giudice in senso tradizionale. A ben guardare la sua attività giudiziaria è suddivisa tra lui e gli *Urteilsfinder* (giusdicenti). Lo sculdascio detiene solamente la presidenza in tribunale. Egli siede in giudizio, pronuncia le formule, apre il dibattimento, presiede l'udienza, l'assunzione delle prove e pronuncia la sentenza. La condanna non viene scelta da lui. Tale funzione spetta alla giuria o agli scabini, i suoi «giudici a latere». Gli scabini formulano il loro giudizio e decidono se e quale punizione sia da infliggere. Essi sono i veri giudici, coloro che fissano la sentenza.

I «giudici del diritto statutario (*Einung*)» non sono in questo senso veri giudici. Essi non hanno bisogno di emettere una sentenza. Ciò è stabilito come sanzione già nell'accordo giurato. Vi è già un autogiudizio da parte del colpevole. I borgomastri o i componenti il consiglio possono limitarsi a collegare il fatto al colpevole, ossia a stabilire la rottura dell'accordo, il reato, l'omicidio. Il fatto viene connesso all'autore. Di più non serve. Essi non «giudicano», stabiliscono solamente la colpevolezza, la perpetrazione del reato da parte del reo. Su tale questione pretendono all'occorrenza delle prove. Qui si conclude la loro attività. Essi non hanno bisogno di emettere un verdetto, poiché esso esiste già. La sanzione viene stabilita già nella norma dell'accordo.

4. I testimoni dei fatti intervengono nel procedimento di diritto concordato. Nella Spira del 1230[52] la prova viene prodotta a mezzo di due o tre cittadini, ovvero due o tre testimoni del fatto. La deposizione dei testimoni consiste

[52] A. DOLL, *Das älteste Speyerer Staatrecht*, cit., p. 104.

nel dichiarare quanto si è visto, nel deporre su quanto si è osservato con i propri occhi. In questo modo i cittadini testimoniano elementi di fatto. Nasce così la figura moderna del testimone del diritto penale. Costui si deve limitare a proprie osservazioni. Altro non viene richiesto. Ben diversamente possono essere descritti i testimoni del procedimento signorile. Essi testimoniano la posizione sociale del colpevole in questione. Essi riferiscono della sua reputazione, della sua posizione nella struttura sociale della comunità. Sono dunque testimoni della sua moralità. Essi dichiarano qualcosa in merito alla credibilità della parte in causa, e, tra l'altro, se egli possa essere creduto capace, o meno, di quel reato.

5. La diversità dei procedimenti si riflette nella diversità delle sanzioni. Il procedimento secondo il diritto cittadino conosce quale ammenda la *poena,* termine coniato da un prestito greco, la sanzione stabilita nella norma dell'accordo. Frequentemente si tratta di pene pecuniarie che in parte devono tornare nuovamente a vantaggio della comunità. Nell'art. 1 dell'ordinanza di Spira del 1230[53], ad esempio, si dice:

«der gyt zu pene zwentzig schilling pfennyg, der sol dem bischoff funff schilling werden und sinen richtern, dem schultheißen und dem vogt funff schilling und zehen schilling die wege zu machen».

[Quello deve per punizione 20 scellini; di essi 5 scellini debbono andare al vescovo e ai suoi giudici, 5 scellini allo sculdascio ed all'avvocato e 10 scellini per costruire le strade].

Un quarto viene riscosso dal signore della città, un quarto dallo sculdascio o dall'avvocato e la metà restante viene utilizzata per la costruzione di strade. Considerato che le vie e le strade sono di uso pubblico, questa parte di importo viene a vantaggio della comunità, di tutti i cittadini. Talora una quota dell'ammenda è impiegata per colui che ha avviato la *Rüge,* il quale in tal modo viene ricompensato per la sua denuncia.

[53] *Ibidem.*

Accanto all'ammenda compare spesso il bando dalla città e raramente, poiché antieconomica, la distruzione della casa. L'esilio dalla città può essere limitato nel tempo oppure rivestire validità permanente. La collettività non vuole avere più niente a che fare con il reo, non avere con lui temporaneamente più nulla da spartire. Una regola comparabile si rinviene nelle sanzioni della Chiesa cattolica: la scomunica. La comunità dei credenti si separa dal peccatore.

Il procedimento signorile conosce come sanzione la pena di morte nelle forme più diverse (decapitazione con la spada, impiccagione, ruota, annegamento, sepoltura da vivo). Tra queste rientrano anche le punizioni inflitte a capelli e a pelle.

6. La sentenza che derivava dal procedimento signorile veniva eseguita. Il procedimento secondo il diritto cittadino non conosceva un'esecuzione. Una «sentenza» esiste solamente nella misura in cui il colpevole stesso ha partecipato alla determinazione della norma giurata. Il numero delle ammende può essere quindi considerato «volontario». Qui trova luogo il «giudicare per grazia». Amici, conoscenti e lo stesso reo possono richiedere la riduzione della pena. Sostanzialmente anche i giudici signorili sono vincolati alla condotta degli organismi statutari.

«Und von welchen einungen die burgermeinster laßent, davon sol der schultheis auch laßen ane alle geverde»[54].

[Ed a quelle norme statutarie *(Einungen)* cui rinunciano i borgomastri deve rinunciare anche lo sculdascio senza pericolo alcuno].

L'esecuzione non ha luogo a causa della sentenza pronunciata dal colpevole stesso. Se egli non paga, si rende infine colpevole di spergiuro, poiché deve rispettare l'accordo a cui egli stesso ha partecipato e che ha fissato la sanzione in caso di infrazione. Non applicare la sanzione significa direttamente divenire spergiuri. D'altra parte sullo spergiuro si basa la perdita del diritto al giuramento per levata di mano.

[54] Stadtarchiv Neustadt, *Rotes Buch*, p. 14.

Sulla base di questa convinzione e accordo generale dei cittadini funziona l'intero diritto statutario.

Le diversità fra procedimento signorile e procedimento secondo il diritto cittadino possono essere riassunte come segue:

	Procedimento signorile	*Procedimento secondo diritto cittadino*
Avvio:	denuncia	accusa
Competenza:	sculdascio, avvocato	borgomastro, consiglio
Esito:	sentenza	determinazione del fatto
Testimoni:	testimoni sulla reputazione	testimoni sul fatto
Sanzioni:	uccisione (pena criminale)	ammenda, esilio, distruzione della casa
Esecuzione:	rigida	nessuna

V.

Questo saggio può concludersi con l'ipotesi della derivazione del procedimento inquisitorio dal procedimento del diritto cittadino concordato. Recentemente Trusen[55] ha analizzato in modo complessivo un possibile collegamento tra il diritto procedurale della Chiesa e il procedimento inquisitorio. Se tuttavia si vuol azzardare a includervi le riflessioni sulla *Rüge,* lo si fa perché anche la *Rüge* non è stata studiata sufficientemente a fondo nell'ambito della Chiesa. La *Rüge* del diritto canonico necessita certamente di maggiori chiarimenti, soprattutto in senso giuridico. Inoltre potrebbe es-

[55] W. TRUSEN, *Strafprozeß und Rezeption. Zu den Entwicklungen im Spätmittelalter und den Grundlagen der Carolina,* in *Strafrecht, Strafprozeß und Rezeption. Grundlagen, Entwicklungen und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina,* hrsg. von P. LANDAU - F. Ch. SCHROEDER (Juristische Abhandlungen, 19), Frankfurt am Main 1984, pp. 29 ss.

serci nel diritto secolare un eventuale sviluppo parallelo. In particolare i fenomeni di recezione sono plausibili se colui che li riprende ha raggiunto una posizione ed un livello di coscienza che sia adeguato a quello dello standard già sviluppatosi in altri ambiti di diritto, ossia vi corrisponda. Lo sviluppo proprio può sempre essere autogeno e connettersi alla propria insufficienza, al proprio stadio di sviluppo.

Si possono citare due punti che non favoriscono esattamente la riconduzione della *Rüge* al procedimento inquisitorio, ma che la fanno sembrare possibile. Il primo è la assunzione da parte del signore della città del procedimento statutario cittadino. A Kaiserslautern l'articolo *De homicidio* viene cancellato da una mano successiva. La città di Kaiserslautern diviene ceto dell'impero. Il re Rodolfo d'Asburgo ha conferito nel 1276 alla città di Kaiserslautern i diritti della città di Spira[56].

Seppure non sembri essere necessario un privilegio per la nascita di una città, con questa data abbiamo almeno una valutazione temporale approssimativa sull'epoca in cui Kaiserslautern potè divenire città. Nel periodo successivo, a partire dal secondo decennio del secolo XIV, Kaiserslautern venne frequentemente concessa a signori. Signori divengono i conti di Veldenz, i conti di Leiningen, nel 1322 re Giovanni di Boemia, nel 1332 l'arcivescovo di Treviri Baldovino. Nel 1357 Carlo IV venne nuovamente in possesso del territorio e della città di Kaiserslautern e concesse la città allo sculdascio di Oppenheim Heinz zum Jungen, il cui diritto fu acquisito poi dal conte palatino Ruprecht I. Da quel momento la città non venne più riscattata e rimase nel dominio della signoria del Palatinato elettorale[57]. In ragione dei numerosi pretendenti e quindi di altrettanti signori cittadini, l'evoluzione e lo sviluppo dell'autonomia della città di Kaiserslautern possono averne tratto un positivo impulso strutturale. I signori della città, numerosi e non considerati molto potenti, resero possibile così la formazione dell'autentico diritto

[56] Cfr. P. SPIEß, *Karten*, cit., p. 1209.

[57] O. MÜNCH, *Kaiserslautern*, in *Städtebuch*, cit., pp. 165-176, qui p. 172.

statutario della città[58]. La definitiva cessione al Palatinato elettorale dovette significare la fine dello sviluppo autonomo cittadino. La contea palatina sul Reno potè, al più tardi con l'acquisizione della dignità elettorale, essere considerata come un territorio potente che al suo interno non concedeva eccessive possibilità di sviluppo. La cancellazione della rubrica «De homicidio» dal diritto statutario cittadino dovette senz'altro avvenire nel periodo palatino e dovette cadere nel XV secolo. Heidelberg, sede del governo del conte renano-palatino, non permetterà più ai cittadini di Kaiserslautern di procedere contro l'omicidio senza l'intervento del signore della città.

Oltre a ciò la *Rüge* viene sempre più sentita come elemento peggiorativo e quindi indiscreto. La *Rüge* diviene così «segreta». Colui che la mette in atto rimane avvolto nell'ombra. Non vuole che il suo nome sia più pronunciato, né reso noto. Questo trasferimento nell'«ambito discrezionale» favorisce l'accusa nascosta o «dietro porte chiuse». L'accusa (nascosta) offre al *dominus litis* del procedimento signorile il vantaggio dell'avvio dell'azione senza la denuncia di un cittadino.

Questi due momenti della segretezza dell'accusa e dell'emergente assolutismo, ossia della posizione politicamente forte del signore della città nel suo rapporto con i cittadini, dovrebbero essere punti di partenza per riflettere sulla questione se la *Rüge* possa essere considerata come momento iniziale del procedimento inquisitorio.

[58] *Ibidem.*

«Capitula», «regulae» e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo

di *Rodolfo Savelli*

Sarebbe bello poter ancor oggi ripetere quello che scrisse negli anni venti del Quattrocento il giurista genovese Bartolomeo Bosco:

«Diligenter percunctatus sum volumina statutorum et regularum communis Ianuae, ut invenirem statuta et regulas, si qua et si quae disponebant de materia et ut scirentur tempora compositionis eorum et earum. Et in facto reperi in volumine Regularum D. Nicolai de Goarco tunc Ducis quae viguerunt 1382 vel circa quandam regulam ... Item reperi in volumine capitulorum Ianuae condito 1403 capitulum ... Item notavi quod hoc capitulum reperitur in volumine capitulorum condito 1414 ... et etiam in volumine regularum condito 1413»[1].

Abbreviazioni:

ACG Archivio storico del Comune, Genova
AEP Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris
AFG Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova
ASG Archivio di Stato, Genova
ASL Atti della Società Ligure di storia patria
AST Archivio di Stato, Torino
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana
BCB Biblioteca Civica Berio, Genova
BDG Biblioteca Durazzo, Genova
BNN Biblioteca Nazionale, Napoli
BRT Biblioteca Reale, Torino
BSR Biblioteca del Senato, Roma
BUG Biblioteca Universitaria, Genova
HPM Historiae Patriae Monumenta
IGI Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia
RIS Rerum Italicarum Scriptores

[1] B. Bosco, *Consilia*, Lodani, apud Franciscum Castellum 1620, n. 249 (pp. 370-371). Sul Bosco e la sua raccolta di *consilia* cfr. V. Piergio-

Ho scritto «sarebbe bello» perché molti testi che il Bosco allora utilizzò non sono oggi più reperibili: mancano all'appello le *Regulae* del 1382 e poco è rimasto – come vedremo – del *volumen capitulorum* del 1403. Sono invece ancora disponibili i due volumi del 1413-1414. Nonostante queste mancanze, però, il *consilium* del Bosco può essere un buon approccio ai problemi della storia statutaria genovese tra tardo medioevo e prima età moderna[2].

Innanzi tutto perché abbiamo una testimonianza di prima mano, da parte di un giurista, sull'utilizzo delle diverse fonti normative, sul loro modificarsi e stratificarsi nei cruciali decenni di fine Trecento - inizi Quattrocento; una caratteristica del modo di lavorare del Bosco (molto utile per noi) è quella di analizzare *capitula* e *regulae* nel loro divenire storico, distinguendo e analizzando il succedersi delle stesure dei singoli testi[3]. In secondo luogo perché ci introduce direttamente all'interno di quella che è una specifica consuetudine lessicale del linguaggio giuridico e politico genovese tre-quattrocentesco – la distinzione tra *regulae* e *capitula*.

VANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in «AFG», XVI, 1977, pp. 855-890, e in specie p. 865. Il *consilium* in questione è databile a dopo il 1424 in quanto si fa riferimento al *Reverendissimus Gubernator* – vale a dire o al cardinale Iacopo Isolani o a Bartolomeo Capra, governatori a Genova per conto dei Visconti, l'uno dal 1424, l'altro dal 1428: cfr. G. et I. STELLAE, *Annales genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI (RIS[2] XVIII/II), Bologna 1975, pp. 356 e 365.

[2] Sulla storia statutaria genovese è disponibile un'opera che possiamo definire classica: mi riferisco a V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980. Oltre a questo volume vanno però visti anche altri contributi dello stesso autore: *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII, 1983, pp. 3-46; *Lezioni di storia giuridica genovese: Il Medioevo*, Genova 1983; *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, pp. 213-221; *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in «ASL», XCVIII, 1984, pp. 427-449.

[3] Cfr. ad esempio i *consilia* nn. 3, 66, 97, 165, 228, 233, 298, 430, 438, 540.

In questo periodo, infatti, è poco utilizzato il termine *statutum*, e si ricorre usualmente alla distinzione sopra ricordata per indicare due gruppi di norme tra loro concettualmente (e materialmente) distinti, ma intrecciati in un blocco sostanzialmente unitario. Vi è separazione e specializzazione, ma al contempo vi è un processo che si potrebbe dire di avvolgimento a spirale. *Regulae* e *capitula* hanno apparentemente vita propria e separata, ma vi è un continuo rinvio dagli uni alle altre.

1. *Regulae e capitula*

Il citato *consilium* di Bartolomeo Bosco è solo uno dei tanti esempi che si possono ricordare a questo proposito, particolarmente interessante perché proviene dagli ambienti forensi, dalle pratiche del diritto, e perché, tra l'altro, pone alcuni problemi esegetici, ma non è certo unico. Innumerevoli sono infatti i *consilia* del Bosco in cui questa distinzione ricorre[4]; e così nel linguaggio cancelleresco[5], come in quello degli annalisti.

Per il periodo due-trecentesco il termine che si usa con più frequenza è quello di *capitula* (e *ordinamenta*): dai cosiddetti *Statuti di Pera*[6] al *magnum volumen capitulorum* che era

[4] Tra i tanti ricordiamo i nn. 6, 66, 120, 165, 228, 233, 438.

[5] «Stilus et consuetudo cancellariae ... est optima legum interpres» ricorda sempre il Bosco (n. 66, p. 115).

[6] Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 27 e ss. Il testo è pubblicato in «Miscellanea di storia italiana», XI, 1871, pp. 513-780, tratto dai manoscritti BUG, Ms B.III.34 e BRT, St. p. 250. In questi *capitula*, così come nelle *Regulae comperarum capituli* (cfr. ad esempio *HPM*, XVIII, col. 156) ricorre anche con una certa frequenza il termine *tractatus*: su cui cfr. E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, I 2, Milano 1925, p. 537. Le «compere del capitolo» dovrebbero trarre il loro nome dal luogo in cui si riunivano gli ufficiali e in cui erano custoditi i registri contabili, vale a dire il capitolo della cattedrale: «cuncurrerunt plures apud ecclesiam Sancti Laurentii et ab ede, qui capitulum dicitur, libros creditorum Ianue ... extrahentes ... combusserunt» (G. et

ancora in vigore negli anni venti del Trecento[7]. Anche gli annalisti ricorrono con frequenza a questo lessico: ad esempio nel 1290 viene ricordata la nomina di una commissione «qui capitula et ordinamenta componerent ... ad salvamentum populi ianuensis»[8]. Dai diversi contesti sembra evincersi che con i termini di *capitula* e *ordinamenta* si indicasse sia la normativa riguardante le materie civili e criminali, sia quella attinente all'organizzazione del Comune.

I primi, e sicuri, segni di una processo di differenziazione lessicale (e concettuale) si possono notare dal 1339, dalle riforme che accompagnarono l'istituzione del dogato a vita: alla nomina di Simone Boccanegra, il cancelliere Oberto Mazurro annota «offitium predictum ducatus caret capitulis, ordinationibus et alijs regularitatibus»[9]. La commissione di *sapientes* allora nominata fu incaricata

«statuendi providendi et ordinandi potestatem et bayliam ipsius domini ducis, familiam et salarium ipsius, ac capitula statuta et

I. STELLAE, *Annales*, cit., p. 131, e cfr. anche *HPM*, XVIII, coll. 99 e 184). Su questa istituzione cfr. V. POLONIO, *L'amministrazione della «res publica» genovese fra Tre e Quattrocento*, in «ASL», XCI, 1977, pp. 14 e ss.

[7] Vi era un *magnum volumen* del 1297 (*HPM*, XVIII, col. 28), ripreso probabilmente nel 1306-1307 (cfr. ad esempio BUG, Ms C.VI.31, cc. 406v-407v), cui fa riferimento il codice statutario, purtroppo gravemente mutilo, di poco successivo: BRT, St. p. 291; e ve n'era un altro completato nel 1323: cfr. l'annotazione dello statutario Giacomo Bonaventura in ASG, *Ms membranacei* IV, c. 232v (*HPM*, XVIII, col. 200): «extractum est supradictum capitulum ... de libro secundi magni voluminis capitulorum communis Ianuae, quod magnum volumen completum fuit anno 1323 de mense marcij» (cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 27-30 e 35). Con il termine statutario a Genova si indicava il notaio-cancelliere incaricato, tra l'altro, della custodia degli statuti (cfr. infra note 164-166).

[8] G. DORIA, *Annales ianuenses*, in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, V, Roma 1929, p. 121. E cfr. anche *Annales ianuenses*, in *Annali genovesi di Caffaro*, cit., IV, pp. 26, 142.

[9] Copia del decreto in *HPM*, XVIII, coll. 32-35 (e ACG, Ms 439, pp. 255-256).

ordinationes quibus ipse dominus dux, populus Ianue ac totas communitas et districtus regi et gubernari debeant»[10].

È dal 1340 che si trovano con sistematicità riferimenti ai *regulatores* e al *volumen regularum*[11]. Cosa contenesse questo volume è difficile dire, visto che è da annoverare tra le fonti non più disponibili. Le materie trattate dovevano essere diverse – da quelle riguardanti in primo luogo il sistema di governo e di amministrazione (e i rapporti con le Compere), a quelle, probabilmente, di carattere penalistico e civilistico. Ma data la mancanza di questa fonte, è forse inutile fare troppe ipotesi: le guerre civili e le conseguenti distruzioni della cancelleria hanno lasciato ben poco per questo periodo.

Diamo quindi la parola agli annalisti. Nel 1344, in una fase di acuto scontro tra nobili e popolari, tra guelfi e ghibellini, furono cambiate le *regulae*, e al Boccanegra «fuerunt date suo regimini regule et ordines, quos non auderet transcendere». L'anno successivo il nuovo doge, Giovanni da Murta, «publica asseruit contione se regulis subdi velle ad modum Veneciarum ducis et prout electi ad condendas regulas disposuerint»[12]. Anche il testo delle *regulae* di Giovanni da Murta sembra perduto[13]; credo, però, che a questo punto sia possibile svolgere qualche prima considerazione.

Le *regulae* rappresentano quel sistema separato di norme che riguardano la figura del doge (e della sua *familia*), in rapporto al sistema di governo, offrono i parametri del progetto 'costituzionale' (se è lecito usare questo termine) entro cui i *regulatores* intendono far funzionare la macchina del

[10] *Ibidem*; e cfr. col. 215 dove viene riportato un decreto dei «viginti sapientum constitutorum super regulando negotia civitatis et communis Ianue».

[11] ASG, Ms membranacei IV, c. 316v; *HPM*, XVIII, col. 220.

[12] G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., pp. 140-142.

[13] Qualche estratto e riferimento a quanto contenuto si può trovare nelle regole delle compere del capitolo (*HPM*, XVIII, coll. 211-213) e in una miscellanea manoscritta (BUG, Ms C.VI.32, cc. 406, 409).

Comune, della *respublica*. Sono un insieme di norme, quindi, che si collocano al di sopra del doge: così stabilì nel 1344 il nuovo consiglio formato, a metà, di nobili e popolari; così promise il suo successore quando richiamò addirittura il «modum Veneciarum ducis»[14]; e sempre in termini analoghi vengono ricordati i rapporti tra doge e *regulae* nei decenni successivi[15].

Le *regulae* sanciscono quindi l'instabile equilibrio tra potere dei dogi, da un lato, e quello delle fazioni, dei ceti, dall'altro. È l'esperimento signorile, innanzi tutto, che si vuole evitare[16]. «Popolo» e nobiltà – con le loro molteplici forme di organizzazione – sono gli altri punti di riferimento delle *regulae*. È solo nei momenti di dominazione straniera che queste perdono peso di fronte ad una più forte autorità esterna, come sembra sia avvenuto durante il periodo della dominazione di Roberto d'Angiò, e come senz'altro avvenne durante il governatorato di Boucicaut[17].

[14] Sui problemi connessi alla promissione ducale nel sistema veneziano si vedano le considerazioni di L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 78-81.

[15] Secondo la testimonianza dello Stella, nel 1370 Domenico Campofregoso «dux esse nolebat, nisi cum civium beneplacito et cum sibi regulis dandis», e nel 1378, al momento dell'elezione del suo successore, Nicola Guarco, «fiunt quidam regule, iuxta quas ipse Nicolaus dux se continere habeat et inter cetera ipsis regulis scriptum est quod illi de Campofregoso perpetuo relegentur» (G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., pp. 163 e 172). Sul problema delle regole di Nicola Guarco cfr. nota 48. In quelle del 1363 vi era il capitolo «de Buchanigris perpetuo relegandis».

[16] Nelle *Regulae* del 1413 ciò sarà emblematicamente esplicitato nella rubrica intitolata «quod nullus vocet dominum ducem segnor» (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 51v; su questo testo cfr. nota 130); V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 123 e ss; dello stesso, *Il sistema europeo*, cit., p. 16.

[17] Si veda, ad esempio, la testimonianza dello Stella a proposito della politica di Roberto d'Angiò: «rectoratum abstulit, qui mota dicebatur populi ... annullavit quoque rectoratum alium nominatorum de populo, qui vocabatur officium executorum artium populi, etiam et rectoratum sex nobilium, sub quibus nobiles se regebant intrinseci; concessit tamen ipsis nobilibus ut possent octo rectores habere, sub quibus acta dirigentur eorum» (*Annales ianuenses*, cit., p. 108); sugli interventi di Boucicaut

Ciò emerge con chiarezza se passiamo ad analizzare il testo prodotto dalla commissione che nel 1363 fu nominata «ad statuendum regulas super duce et urbis regimine»[18]. Sono le famose regole di Gabriele Adorno di cui abbiamo un testo conservato nella sua quasi totale interezza[19]. Se nel proemio è evidente un'influenza di espressioni e dottrine di derivazione canonistica[20], è pur vero, però, che il 'sistema' delle *regulae* è antecedente a quelle del 1363, e che tale sistema continuerà ancora per tutto il Quattrocento, e, pur con notevoli cambiamenti lessicali e culturali, anche nei secoli successivi[21].

Le regole del 1363, e l'elezione di Gabriele Adorno, sono il prodotto di un momento di particolare potere della parte «popolare», come risulta dai molti capitoli contenenti divieti alla parte nobile di ricoprire cariche (anche se poi, con il mutare degli equilibri, molti di questi non furono più rispet-

cfr. infra note 32, 93 e 94. Il problema del rapporto tra equilibri interni e politiche internazionali è stato sviluppato da V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo*, cit.

[18] G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., pp. 157-158.

[19] L'unico manoscritto conosciuto è conservato in ACG, *Ms Brignole Sale* (senza numero) ed è stato pubblicato in *HPM*, XVIII, coll. 243-388. Ho scritto «quasi totale interezza», perché oltre alle lacune già segnalate dagli editori, mi è sorto il dubbio che potesse esistere un testo con una diversa estensione: infatti nel 1380 si corregge una regola che non è contenuta nel testo del 1363 (ASG, *Archivio segreto* 496); inoltre, nelle *Regulae* del 1413 (c. 126v) si afferma che a c. 75 delle precedenti *Regulae* vi era la rubrica «De his quod facere habent potestas peyre consul caffe et alij officiales partium illarum» e a c. 84 «De fondico mercatorum assignato et de vino in fondico Alexandriae non vendendo», e che tra l'una e l'altra erano comprese 19 regole – il che non corrisponde alla stesura del 1363, e pone il problema di un'altra e intermedia stesura di *Regulae*.

[20] V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 108 e ss.

[21] L'ultima e diretta eco del termine *regulae* si trova nel testo della cosiddetta *reformatio officiorum* del 1506, durante la rivolta popolare delle «cappette»: Vincenzo Sauli propose «creari reformatores capitulorum immo potius regulatores ordinum civitatis ... prout alijs temporibus factum fuisse constat» (ASG, Ms 137, c. 2v). Sulla rivolta del 1506 cfr. E. PANDIANI, *Un anno di storia genovese*, in «ASL», XXXVII, 1905.

tati)[22]. Nel non facile processo di revisione delle precedenti regole[23], questo potere del «popolo» è evidenziato dall'importanza data sia a quelle che erano le forme tradizionali di organizzazione territoriale sia (anche se con minor rilievo) alle arti.

Già nel proemio si ricorda che doge e consiglio «cum consilio, voluntate et assensu vicariorum, confaloneriorum et conestabulorum» elessero i regolatori «attendentes quod dicte regule sunt ille a quibus totus status populi dependet et gubernacio civitatis Ianue et districtus»[24]. Secondo la pregnante definizione dello Stella «fiebant enim de situ urbis ipsius partes multe, quarum quelibet erat unus conestabilis electus de populo, qui caput et preceptor erat in quibusdam tangentibus ad rempublicam»[25]. E le *Regulae* del 1363 riservano ovviamente ampio spazio a questi *conestabiles*: si riuniscono in consiglio, partecipano all'elezione degli anziani, forniscono ai vicedogi i nomi dei popolari «armigerorum

[22] Avrà vita breve la norma che disponeva che il consiglio degli anziani fosse formato solo da popolari («sex sint de mercatoribus popularibus ... et sex ex artificibus seu qui artem faciunt et artifices appellantur»). L'evoluzione nella formazione del consiglio degli anziani per il periodo in cui non sono rimasti i registri «diversorum» dell'ASG, può essere seguita attraverso le *Memorie* di G.B. CICALA (ACG, Ms 439), che attinse a piene mani da un volume in cui Antonio Credenza, cancelliere del Comune, annotò le elezioni dal 1372 al 1419. Una copia (o un estratto ?) di questo volume fatta da Stefano Lagomarsino è conservata in AST, *Raccolta Lagomarsino* 5. È impreciso affermare, come fa la Balbi, che i nobili dovevano «rinunziare alla nobiltà ed iscriversi alla classe popolare ... per essere ammessi alle cariche pubbliche» (G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., p. 158 nota 4): le *regulae* infatti stabiliscono quali sono gli uffici che possono avere i nobili (cfr. ad esempio le rubriche nn. 78, 80).

[23] «Revolutis sepe et sepius ... diversarum regularum voluminibus antiquarum, et precipue regulis conditis per regulatores nos proxime precedentes» (*HPM*, XVIII, col. 244). Alcune di queste precedenti *regulae* saranno, significativamente, spostate nel volume dei *capitula* (*HPM*, XVIII, coll. 243, 384-385).

[24] *HPM*, XVIII, col. 249.

[25] G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., p. 140. Interessanti elenchi di nomine di conestabili per il periodo trecentesco sono riportati nelle citate *Memorie* del CICALA (ACG, Ms 439). Riferimenti ai *conestabiles* vi sono già nei cosiddetti *Statuti di Pera* (ed. cit., p. 723).

et qui ad negotia communis apti sunt» (analogamente a quanto per i nobili dovevano fare i «principales de albergis»)[26].

Non è quindi un caso che siano le *regulae* a delineare – sia pure in modo estremamente problematico – il tema della partecipazione politica e della «cittadinanza». Uno dei compiti dei vicedogi, infatti, era quello di tenere due libri in cui descrivere i nomi dei nobili di albergo e dei «popolari»[27].

Nel libro dei popolari (così come in quello dei nobili) sarebbero perciò confluiti coloro che erano stimati (oltreché «armigeri») «ad negotia communis apti». Tale il motivo per cui si fa espresso riferimento a questi libri per la distribuzione degli uffici[28]. Mentre è palese che per gli alberghi nobiliari il criterio della nascita era senz'altro un criterio prevalente (se non esclusivo), nulla si sa per quanto riguarda i criteri di scelta per la partecipazione dei popolari alla vita politica[29].

Se per la nobiltà e gli alberghi disponiamo di eccellenti studi[30], il ruolo del *populus* e delle sue organizzazioni territoriali è stato molto meno studiato[31]. Controverso è il loro effettivo peso e il loro esistere. Vi è chi afferma che furono

[26] *HPM*, XVIII, coll. 269-270, 273, 283, 331-332.

[27] *HPM*, XVIII, coll. 268-269. Non sono rimasti purtroppo i libri in cui erano registrati i nomi dei popolari e dei nobili (e cfr. nota 147).

[28] *HPM*, XVIII, coll. 318-321.

[29] Anche se sembra evidente che pure per i popolari (già affermati) vigesse il criterio della nascita: come afferma lo STELLA (*Annales*, cit., p. 184) «ex gibellinis de populo natus sum».

[30] E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps modernes», 87, 1975, I, pp. 241-302

[31] G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, II, in «ASL», LXXXIX, 1975, I, pp. 263 e ss.; II, pp. 322 e ss.; J. HEERS, *Urbanisme et structure sociale à Gênes au Moyen-âge*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, I, Milano 1962, pp. 369-412; G. FORCHERI, *La «Societas populi» nelle costituzioni del 1363 e del 1413*, in *Ricerche di archivio e studi storici in onore di Giorgio Costamagna*, Roma 1974, pp. 50-72; G. PETTI BALBI, *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i «populares» a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società e potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1986, pp. 85-103.

soppresse nel 1402, sotto il governo di Boucicaut[32]. Ma se è vero che furono soppresse, è anche vero che rinacquero subito dopo, magari ridimensionate nel ruolo e nei poteri (come in parte risulta già dalle *Regulae* del 1413), e che continuarono ad esistere e a funzionare senz'altro almeno fino agli inizi del Cinquecento[33].

A questo punto è forse utile porre una considerazione che vale in modo specifico per il sistema delle *regulae* nel suo complesso, ma che ha buoni margini di validità anche per gli statuti in generale (quei *capitula* di cui non si è ancora trattato). Le *regulae* danno un'immagine sincronica del sistema degli uffici e della magistrature, del loro diverso ruolo, e del rapporto società-stato. Si potrebbe dire che ne danno una fotografia ad un momento dato. Questa fotografia, però, può essere letta come un progetto. Le *Regulae* del 1363 hanno quindi questa doppia valenza: da un lato riflettono l'equilibrio di poteri tra gruppi sociali e politici alla data della loro promulgazione; dall'altro indicano la direzione verso cui questi gruppi progettavano di muoversi. Ma ovviamente tra progetti e realtà la differenza è radicale. Il *populus* non fu in effetti capace di imporre quella (volontà di) egemonia che dalla lettura del testo del 1363 appare. Anzi, la storia politico-istituzionale genovese fa emergere come più e più volte venne a crearsi una situazione di stallo,

[32] V. POLONIO, *L'amministrazione*, cit., p. 48, che rinvia ad un passo dello Stella: Boucicaut «decrevit quemadmodum in cunctis urbis partibus non eligantur de cetero, ut inter vocatos de populo solet agi, qui vicarii, confalonerii et conestagii dicti sunt» (*Annales ianuenses*, cit., p. 259).

[33] I nomi degli intervenuti a un giuramento nel 1416 sono in ACG, Ms 363, c. 118r. Interessanti elenchi di conestabili, confalonieri e vicari per gli anni quaranta del Quattrocento sono conservati tra le carte di un notaio che svolgeva, non a caso, la funzione di cancelliere dei vicedogi (ASG, *Notai giudiziari* 30). Le formule del loro giuramento di fedeltà al doge per gli anni dal 1463 in avanti in ASG, *Ms membranacei* XC, cc. 31v e ss. (per questo manoscritto cfr. nota 132). Anche nel ricordato progetto di riforma del 1506 si afferma che «omnibus artibus omnibusque conestaliarijs pars sua tribuatur» (ASG, Ms 137, c. 5v). Il ruolo militare dei conestabili ritornò in primo piano durante la fase più acuta della rivolta del 1506-1507 (cfr. E. PANDIANI, *Un anno*, cit., pp. 380 e ss.

tanto da chiedere interventi esterni in cui il primo a pagarne le conseguenze fu proprio il *populus*.

Se insistiamo (per il momento) a trattare delle *regulae*, è perché sono una fonte indispensabile per comprendere anche quel complesso organismo di amministrazioni e giurisdizioni che solo parzialmente emerge dalle altre fonti normative – i *capitula* appunto.

Rileviamo così qualche altro tema che emerge dalla lettura di questo testo. Le *regulae* offrono un quadro del sistema delle magistrature e uffici, ma è un quadro parziale in quanto, tra l'altro, molti di questi avevano propri ordinamenti: non solo vi era il complesso mondo delle «compere» (l'amministrazione del debito pubblico non ancora compiutamente riordinato nella Casa di S. Giorgio)[34], ma anche altri uffici si amministravano con *regulae* proprie, come si evince dal fatto che nelle *regulae* si trovano correzioni e rettifiche. L'esempio più eclatante è forse quello degli uffici di Mercanzia e Gazaria per i quali è specificato che «habeant illam iurisdictionem potestatem et bayliam et cum illis ordinibus quibus dicta officia ordinata fuerunt et habebant ante creacionem ducalis regiminis»[35].

È rappresentato qui in nuce quel processo che porterà col passare degli anni al moltiplicarsi delle *regulae* delle singole

[34] Cfr. H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla casa di S. Giorgio*, in «ASL», XXXV, I, 1905; D. GIOFFRÉ, *Il debito pubblico genovese. Inventario delle compere anteriori a San Giorgio o non consolidate nel Banco*, in «ASL», LXXX, 1966; V. POLONIO, *L'amministrazione*, cit.

[35] *HPM*, XVIII, col. 343. Per quanto riguarda l'ufficio di Gazaria cfr. M. CHIAUDANO, *Manoscritti ed edizioni degli statuti dell'«Officium Gazarie civitatis Ianue»*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1941, II, pp. 445-463 (ai manoscritti ivi censiti vanno aggiunti BAV, *Patetta* 871 e 872, cc. 46r-81r); G. FORCHERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il «Liber Gazarie»*, Genova 1974; V. PIERGIOVANNI, *Lezioni*, cit., pp. 85 e ss. Per l'ufficio di Mercanzia cfr. infra note 88 e 113. Non sembrano essere rimaste le regole dell'ufficio di *robaria*, su cui cfr. B. Z. KEDAR, *L'Officium Robarie di Genova: un tentativo di coesistere con la violenza*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIII, 1985, pp. 331-372.

magistrature, al frantumarsi delle giurisdizioni e delle fonti normative: le singole magistrature e le loro competenze vanno studiate anche diacronicamente, seguendo la loro evoluzione interna, che non può essere colta solo dagli statuti o dalle *regulae*; possono valere invece di più i 'capitolari' delle singole magistrature, i quali diventano così un elemento integrativo del sistema statutario. Fatto di cui era ben conscio un giurista come il Bosco, tra i cui *consilia* troviamo riferimenti appunto agli altri (e solo parzialmente subordinati) sistemi di regole[36]. Il problema delle molteplici e concorrenti giurisdizioni sembra essere da lui risolto con l'affermazione che «utile et favorabile est habere plures iudices, sicut plures actiones»[37].

È sempre dai *consilia* del Bosco che ci sono venuti altri suggerimenti di lettura delle *regulae*. In almeno una decina di essi, infatti, si discute delle implicazioni (e delle stratificazioni) di una *regula*, intitolata «de prohibita intromissione iusticie domino ducis et consilio», la cui prima stesura conosciuta è quella del 1363[38]. Il nucleo centrale di questa regola è dato da queste due proposizioni:

«iusticia reddatur tam in civilibus quam in criminalibus per dominum potestatem, qui nunc est et pro tempore fuerit, et suos iudices, et alios officiales ad hec specialiter constitutos ... secundum formam

[36] Si vedano ad esempio i *consilia* nn. 227 (regole dell'ufficio di moneta) e 221, 310 (regole di mercanzia). Per le regole dell'ufficio di moneta cfr. ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 20 e BCB, mr.V.3.15; per quelle di mercanzia cfr. infra nota 113.

[37] B. Bosco, *Consilia*, cit., n. 79, p. 143. Su questo tema, si confrontino le considerazioni di L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968, p. 400: «duplication of authority was common. The boundaries between offices were sometimes uncertain»; e su quello dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e delegata cfr. A.M. Hespanha, *Représentation dogmatique et projets de pouvoir. Les outils conceptuels des juristes du ius commune dans le domaine de l'administration*, in *Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime*, hrsg. von E.V. Heyen (Ius commune, Sonderhefte 21), Frankfurt 1984, pp. 14 e ss.

[38] *HPM*, XVIII, col. 284. I *consilia* cui facciamo riferimento sono: 6, 66, 120, 165, 228, 229, 233, 298, 430, 438. Per le innovazioni contenute nella stesura del 1413 cfr. infra nota 148.

capitulorum Ianue et regularum presentium, et ubi desunt capitula seu regule secundum iura romana. Et de ipsis causis ... dominus dux et consilium nullam potestatem habeant, seu ipsas cognoscendi et diffiniendi seu etiam tractandi»[39].

L'interesse di questo testo non deriva tanto dal fatto che contiene una delle poche (e scontate) enunciazioni di gerarchia delle fonti riscontrabili nei testi statutari genovesi; quanto perché in esso sono riuniti quelli che saranno alcuni dei più annosi problemi nella storia dell'amministrazione della giustizia a Genova (come in molte altre città italiane). Innanzi tutto la ricordata pluralità di organi giudicanti: il podestà e i suoi giudici, da un lato, gli «alii officiales», dall'altro – *doctores* i primi, *laici* per lo più gli altri, come si vedrà. In secondo luogo perché prevedeva che se il doge e gli anziani «contrafecerint, sint et esse intelligantur per sindicatores sindicati». Si delinea così un tema classico del sistema normativo dei sistemi comunali, quello del sindacato[40].

Le competenze dei sindacatori sono ampie e diffuse. In particolare, per quanto riguarda doge e anziani, viene specificato che avrebbero potuto procedere «contra quoscumque excessus»

«in eo solum quod diceretur seu reperietur ipsum dominum ducem et consilium, seu aliquos ex predictis, fecisse aliquid perperam contra bayliam sibi datam et concessam vigore presencium regularum»[41].

Si delinea quindi meglio il significato delle *regulae* rispetto all'organizzazione del potere: queste offrono il quadro di riferimento al cui interno 'deve' muoversi tutta l''amministrazione' – dal doge al podestà, dagli ufficiali del dominio a

[39] Il testo sarà ininterrottamente modificato, almeno a partire dal 1380 (ASG, *Archivio segreto* 496) fino alla stesura di metà Quattrocento che sarà ripresa nell'edizione degli statuti del 1498 (cfr. nota 144).

[40] Cfr. U. Nicolini, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane*, Padova 1955[2]; M. Sbriccoli, *L'interpetazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

[41] *HPM*, XVIII, coll. 325-327.

quelli delle compere, dai notai-cancellieri agli avvocati. I sindacatori controllano e giudicano.

Uno dei terreni su cui è richiesto in modo particolare il loro intervento è quello dell'amministrazione della giustizia. È interessante sottolineare come il loro ruolo sia richiamato in una regola intitolata «de modo imponendi finem et frenum litigiis et litigatoribus»[42]: i giurisperiti genovesi sono sottoposti al controllo dei sindacatori, per le funzioni che svolgono sia come avvocati sia come giudici, proprio per cercare di evitare «quod pene omnes questiones huius civitatis fiunt interminabiles et immortales».

In questa stessa regola (così come in quella immediatamente successiva) si fa espresso riferimento a rubriche che erano contenute nel volume dei *capitula*, di cui non vi è traccia né nei cosiddetti *Statuti di Pera* né nella redazione dei primi del Trecento[43]. Vi sono elementi che fanno pensare che facessero parte della compilazione statutaria approntata ai tempi del Boccanegra, compilazione che deve essere stata recepita in buona parte dalla revisione che fu fatta nel 1375 sotto il dogato di Domenico Campofregoso[44].

Ciò che allora fu certamente ripreso dalla precedente tradizione statutaria fu un altro uso lessicale, vale a dire quello di indicare con il termine di *parvum volumen capitulorum* il testo degli statuti civili e criminali (*parvum* in quanto contrapposto ad un *magnum* in cui avrebbero dovuto invece confluire «capitula et ordinamenta quomodolibet spectancia ad Commune Ianue»). Doveva essere un

«volumen parvum capitulorum ... in quo apponere solummodo

[42] *HPM*, XVIII, coll. 294-297. Nel testo della *regula* è copiato il testo di C.3.1.14 («Rem non novam»).

[43] L'indice dei capitoli di BRT, St. p. 291 (cfr. supra nota 7) è stato pubblicato da V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 253-264

[44] Il riferimento è ai capitoli «de causis civilibus et peccuniariis a libri centum supra», «de causis civilibus et peccuniariis a libri centum infra» e al «tractatus trium consulum racionis». Sulla revisione del 1375 cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 129 e ss., 279 e ss.

intendimus capitula que de hiis que actus iudiciarios circa civilia et eciam criminalia pertinent et de ultimis voluntatibus, successionibus et tutellis et aliis quibusdam que ad universos Ianuenses spectant et crebrius frequentantur»[45].

Ho detto uso lessicale, perché proprio nel 1375 fu stabilito di cassare il precedente «novum parvum volumen»; e anche successivamente si continuò ad indicare con «parvum novum» il testo degli statuti in vigore, e con «parvum vetus» quello degli antecedenti[46].

Come è noto di questa redazione statutaria sono conservati due manoscritti cartacei di fine Trecento[47], uno, attualmente mutilo, trascritto tra il 1375 e il 1382[48], l'altro più completo

[45] *Ibidem*, p. 283.

[46] *Ibidem*, pp. 285-286. Nel 1403, all'interno del *magnum volumen* la partizione sesta conteneva il «parvum ... scilicet de rebus civilibus, de maleficiis» (*HPM*, XVIII, col. 489); nel 1439, ad esempio, un notaio sottoscriveva il testo di un capitolo con questa espressione: «extractum est ut supra de volumine parvo veteris quod incipit in premio divine quidem quod habuit locum MCCCLXXV et abinde usque ad anno MCCCCIII quo tempore fuit cassus» (ACG, *Padri del comune* 2); nei primi decenni del Cinquecento in cancelleria si usava il termine *volumen parvum* per indicare il testo degli statuti del 1413-1414 allora ancora in vigore (ASG, Ms 221, c. 31r).

[47] V. Piergiovanni, *Gli statuti*, cit., pp. 131 e ss.

[48] Si tratta di ASG, Ms 124, che infatti riporta alcune *addiciones* del 1382. Tra il 1380 e il 1382 furono sottoposti a intensa revisione sia i *capitula* sia le *regulae*; le nomine delle commissioni sono riportate da G.B. Cicala (ACG, Ms 439, pp. 430, 440, 442). Alcuni testi di queste *declaraciones*, *addiciones*, *interpretaciones* (soprattutto delle *regulae*) sono conservati in ASG, *Archivio segreto* 496 e 497. Nel 1393 il notaio Giovanni Vallebella (figlio e collaboratore del padre, lo statutario Francesco) trascriveva una *addicio* annotando: «extracta est dicta addicio de libro novo parvi voluminis capitulorum ... que addicio habuit locum MCCCLXXXII» (ASG, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 96). E in effetti in ASG, Ms 124, c. 30r è scritta con una mano diversa; mentre in ASG, Ms 123, c. 34v è specificato che è un *additio*. Che ci fosse un volume di *regulae* del 1382, fatte durante il dogato di Nicola Guarco, ci è confermato non solo dal Bosco nel citato *consilium* n. 249, ma anche dallo Stella (*Annales*, cit., p. 186): durante un tumulto «vox a cancello ... prodiit, ut dilaniarentur nove regule que super suo regimine erant ... et a cancello pretorii fuit unus liber proiectus, simulatus liber regularum». Se non furono distrutte allora, ebbero forse questa sorte poco dopo, quando come ricorda il cancel-

del 1390[49]. La decisione di trattare in questo nuovo «parvum volumen» solo le questioni «que ad u n i v e r s o s Ianuenses spectant et c r e b r i u s frequentantur» portò ovviamente ad una notevole riduzione quantitativa e qualitativa delle questioni trattate (con l'espunzione ad esempio di buona parte della materia commercialistica). Riduzione che però è solo parzialmente reale: infatti il capitolo che nel 1375 cassava le precedenti redazioni statutarie conteneva anche un lunghissimo elenco di rubriche «exceptatae» che avrebbero mantenuto ancora validità e che avrebbero dovuto essere temporaneamente trascritte «in fine presenti parvi voluminis ... donec in magno volumine colocentur»[50]. Vi è poi

liere Antonio Credenza, «*omnia cartularia cancellariae fuerunt dispersa* et exportata ... fuerunt postea inventa et recuperata» (ASG, Ms 673).

[49] ASG, Ms 123. Autore della trascrizione fu lo statutario Giovanni Bozolo. Le numerosissime *additiones* contenute in questo codice sono state fatte negli anni Settanta del Quattrocento dal famoso cancelliere Gottardo Stella, esemplandole sul testo dei *capitula* del 1413-1414. Questo codice ad un certo punto uscì dagli archivi della Repubblica; vi è infatti la seguente nota di possesso: «Jo. Andreae Carrocij ex codicibus quondam Sp. Jo. Augustini Carrocij patrui legum doctoris». Fu restituito da Gio. Andrea nel 1640 insieme ad altri due volumi di «antiquissima statuta et decreta» (ASG, *Biblioteca* Ms 40). Gio. Andrea fu uno dei cancellieri dei Supremi sindacatori dal 1617 al 1642 (ASG, *Senato, Sala Gallo* 460: il registro *Rerum publicarum* è scritto da lui fino al 9 settembre 1641, con mano sempre più tremolante e incerta). Lo zio, il «legum doctor» Gio. Agostino Carroccio, è un personaggio interessante e che avremo modo di rincontrare: sommarie informazioni in G. MONTAGNA, *Il collegio dei dottori a Genova: la documentazione dal 1541 al 1603*, in «AFG», XVIII, 1980-1981, p. 104; morì alla fine del 1583: nel testamento del 7 luglio 1583 (ASG, *Notaio Antonio Roccatagliata* sc. 341, f. 10) lasciava al fratello Gaspare tutti i libri (di cui però non vi è traccia nel parziale inventario dei beni: ASG, *Notaio Lorenzo Pallavagna* sc. 442, f. 4). Qualcuno di questi libri finì probabilmente nella bella biblioteca di un pronipote: Gaspare q. Gio Andrea. Dall'inventario *post mortem* (ASG, *Notaio Giuseppe Celesia* sc. 1040, f. 1) risultano presenti, oltre a tutti i classici, infatti molte opere di giuristi cinquecenteschi, meno usuali nelle biblioteche di professionisti di metà Seicento: vi troviamo infatti testi di Zasio, Alciato, Budé, Catelliano Cotta, Antonio Agustin, Jean de Coras, Cujas.

[50] V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., p. 286. In realtà non furono poi trascritte, per cui è rimasto solo l'elenco (*ibidem*, pp. 286-296). Fu mai approntato un *magnum volumen* dopo il 1375 ? Tra fine Trecento e inizi

qualche dubbio che i manoscritti rimasti siano una copia fedele e completa dell'originale perduto[51].

L'idea di ridurre a cinque brevi libri di *capitula* la materia civile e criminale ebbe, in pratica, un successo solo formale. A fianco dei *capitula* non solo vi erano le *regulae* (sia quelle «generali» sia quelle delle singole magistrature), ma restava sempre il problema di tutte quelle materie, come quelle commercialistiche, che nella Genova tre-quattrocentesca si può dire «ad universos Ianuenses spectant». L'astratto modello del 1375 fu ripreso sì nel 1413 (dopo la parentesi del governo francese e del nuovo *magnum volumen*), ma fu anche stravolto – come si vedrà – da una 'pratica' degli operatori del diritto.

2. *Statuti e magistrature*

Non si farà un'analisi compiuta e dettagliata del contenuto di questi statuti (né dei successivi) – non avendo intenzione di ripetere quanto già studiato da Piergiovanni[52]. Pensiamo invece di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti delle normativa statutaria, in rapporto sia al sistema delle *regulae*, sia a quello che possiamo definire il sistema degli uffici e delle giurisdizioni. Agli studi che hanno così tanto insistito sul problema della gerarchia delle fonti[53], vorremmo affian-

Quattrocento abbiamo trovato citazioni e rinvii, ma senza elementi per un'univoca individuazione (di modo che potrebbe anche trattarsi, ad esempio, di quello completato nel 1323, da cui ancora trascriveva nel 1377 Giacomo Bonaventura – cfr. nota 7): nel 1397 lo statutario Francesco Vallebella trascrive un capitolo «de libro primo magni veteris voluminis capitulorum» (ASG, Ms *membranacei* I, c. 130r e v). Ai «capitulis veteribus olim magni voluminis capitulorum» fa espresso riferimento anche la commissione insediata da Boucicaut nel 1402 (*HPM*, XVIII, col. 461).

[51] A parte le differenze testuali tra l'uno e l'altro, nel più antico (ASG, Ms 124) ho trovato un rinvio interno ad un capitolo che non risulta né nel testo dello statuto né tra le rubriche «exceptatae» (cfr. nota 72).

[52] V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 129-135, 167-241.

[53] U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXXIII, 1960, pp.

care qualche spunto per un'analisi della gerarchia o – meglio – della 'macchina' degli uffici (e della loro composizione), così come risulta almeno dalle fonti normative[54].

Al primo posto (senz'altro per quanto riguarda l'ordine formale) si colloca la corte del podestà[55], che doveva procedere secondo la ben nota formula del processo sommario: «simpliciter, summarie et de plano et sine strepitu et figura iudicij»[56]. A conclusione dello stesso capitolo troviamo un capoverso la cui interpretazione sarà fonte di non poche controversie nei secoli successivi:

«coram dictis magistratibus ... possint iurisperiti de collegio iurisperitorum civitatis Ianuae ... et non alii, seu aliae personae iurisperitae et sapientes, consulere seu advocare et consilium suum et patrocinium dare»[57].

49-165; A. LIVA, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'Italia settentrionale*, Milano 1976.

[54] Non facile si presenta la ricostruzione del concreto funzionamento dell'amministrazione della giustizia a Genova nel periodo tre-quattrocentesco: gli atti giudiziari, infatti, sono conservati prevalentemente, e disordinatamente, nel fondo dei «notai giudiziari», dei «notai antichi» e dei «notai ignoti» dell'ASG.

[55] Nelle *Regulae* del 1363 non è stabilita nessuna qualifica personale per il podestà (a parte quella di essere «extraneus») e sembrerebbe che fosse lui a scegliersi i giudici, questi, sì, «iurisperiti» (*HPM*, XVIII, coll. 290-291); nelle *Regulae* del 1413 (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 77v e ss.) è invece specificato che il podestà doveva essere «comes aut marchio seu Baro aut in aliqua dignitate vel iurisdictione constitutus aut saltem miles vel legum doctor», e che i giudici della corte erano scelti dagli stessi doge e anziani. Il podestà e la sua corte avevano anche competenze criminali, come risulta dal quinto libro degli statuti trequattrocenteschi.

[56] Sul problema del procedimento civile cfr. A. LATTES, *Studii di diritto statutario. I: Il procedimento sommario o planario negli statuti. II: Nuovi esempi di identità statutaria*, Milano 1887; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927 (P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, cit. III 2), in specie pp. 328 e ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927 (che però per quanto riguarda il processo sommario, ripubblica il lavoro del Lattes).

[57] Negli *Statuti di Pera* si distingueva tra il «consilium sapientis» da chiedere ad un giurista forestiero («extra districtu Ianue»), e il «consi-

Sembra quindi che il sistema giurisdizionale genovese faccia perno su figure di professionisti del diritto: la corte podestarile, da un lato, gli «iurisperiti de collegio», dall'altro. Questo capoverso, conservato nel rifacimento statutario del 1413-1414 (quello che resterà in vigore fino al 1589), era stato però corretto nelle *Regulae* del 1413 che introducevano un principio di libera scelta dell'avvocato, anche al di fuori del collegio[58].

È lo stesso primo capitolo degli statuti[59] a ricordarci, però, come a fianco di questa corte vi fossero «alii magistrati». Aveva già osservato il Salvioli che «la legislazione favoriva la giurisdizione arbitrale ... Il compromesso fu molto usato in Italia e più dei giudici furono stimati gli arbitri»[60]; Salvioli ricordava in proposito come a Genova esistesse una specie di ufficio chiamato dei «boni viri de tabula», di cui tratta appunto il secondo capitolo degli statuti del 1375[61]. Negli statuti genovesi però gli arbitri non si identificavano con i «boni viri», in quanto agli arbitri era dedicato un apposito capitolo del secondo libro.

I «boni viri de tabula» risultano essere nell'esperienza genovese un elemento abbastanza originale e duraturo nel tem-

lium assessoris» per cui bisognava rivolgersi invece ad un dottore collegiato genovese (ed. cit., pp. 624-631).

[58] ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, cc. 124v-125r. Ho affrontato questo problema in *Diritto e politica: «doctores» e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna*, Bologna 1990, III, pp. 285-319.

[59] «De causis civilibus et pecuniariis a libris centum supra». Dal 1403 gli sarà anteposto il capitolo «De curia tenenda et de diebus feriatis»

[60] G. SALVIOLI, *Storia*, cit., pp. 181 e ss. Sul problema dell'arbitrato cfr. L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984

[61] «De causis civilibus et pecuniariis bonis viris committendis»; nella redazione del 1413-1414 sarà sdoppiato in due articoli, specificando in un capitolo a parte quali fossero le cause non commissibili (salvo ove espressamente richiamato, per la stesura del 1413-1414 cito dall'edizione curata da Antonio Maria Visdomini, *Statuta et decreta communis Genuae*, Bononiae, Caligula Bazalerio 1498: cfr. IGI 4211).

po[62]. Come ricorda il Bosco in un suo *consilium* «in cap. antiquo erat haec ratio, ut cause breviter deciderentur cum quam paucioribus partium laboribus et expensis fieri posset, quae ratio est omissa in cap. novo»[63]. Nominati annualmente dal doge e dagli anziani, i loro nomi erano conservati dallo statutario, tenendo distinti, per nobili e popolari, i sacchetti da cui fare il sorteggio[64].

Secondo questo capitolo, infatti, si poteva chiedere a qualsiasi magistrato di commissionare tutte le cause (non espressamente escluse)[65], a due «boni viri» (cui, in caso di disaccordo, se ne poteva aggiungere un terzo, estratto da un sacchetto in cui invece i nomi erano tutti mescolati), i quali, in tempi stretti e predeterminati, dovevano decidere. Osservava sempre il Bosco che questi «consulunt, non determinant»; era infatti il magistrato ad emettere la sentenza vera e propria, anche se però il Bosco riconosceva come «verum tamen quia magistratus debent sequi consilia nihil addendo

[62] Furono soppressi solo con le riforme del 1528-1530. Sul problema in generale cfr. L. MARTONE, *Arbiter*, cit., p. 63 e ss. Secondo C. GIARDINA, *I «boni homines» in Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», V, 1932, p. 391: «le leggi statutarie ci presentano i boni homines all'apice della parabola ascendente ... verso la fine del XIV secolo s'inizia la loro parabola discendente, nel senso però che comincia a scomparire non la sostanza, ma il solo nome, trasformandosi infatti nei giurati e nei consiglieri comunali per riguardo alla loro competenza amministrativa e politica e man mano sostituiti nel campo della giurisdizione contenziosa e volontaria da organi speciali e permanenti dei vari stati».

[63] *Consilia*, n. 408, p. 643. In effetti nei due manoscritti che riportano la stesura del 1375 (ASG, Ms 123 e 124) vi è questa premessa, che non compare più a partire dal 1403 (cfr. AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 183v).

[64] Dagli elenchi rimasti risulta che erano divisi non solo per nobili e popolari (e i popolari in mercanti e artefici), ma anche secondo la divisione di bianchi e neri: elenchi per gli anni 1380-1382 in G.B. CICALA, *Memorie* (ACG, Ms 439), pp. 417 e 443, e per 1500-1528, ACG, Ms 443 e ASG, Ms 87.

[65] Quelle superiori alle 100 lire e quelle elencate che «spectant quam plurimum ad iuristas ut pote quaestiones de principalibus iuris apicibus descendentes» (nell'edizione del 1498, il capitolo che elenca le cause escluse è a c. 9r e v); e cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 183-186.

vel minuendo, effective sunt sententiae et iudicia bonorum virorum»[66].

I «boni viri» dovevano «dare suum consilium secundum eorum conscientias in scriptis clare et aperte determinando» e le sentenze così pronunciate erano inappellabili. In fondo era una specie di «consilium sapientis» richiesto però a laici, e non a giurisperiti[67].

Seguendo sempre l'ordine formale degli statuti del 1375 si trova l'ufficio dei consoli di ragione[68]. Benché siano anch'essi definiti «boni viri», la differenza è che i consoli di

[66] B. Bosco, *Consilia*, n. 149, pp. 242-243.

[67] Cfr. ad esempio ASG, *Notai giudiziari* 15, in cui è conservato un *consilium* di «boni viri» indirizzato al vicario del podestà. Nelle *Regulae* del 1413 era previsto che per le cause di fronte all'ufficio di Gazaria non si potesse ricorrere al «consilium sapientis», se non per pochi casi specificati; nei quali però «possit dictum officium consulere unum iudicem vel plures, civem vel cives partibus non suspectum» (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 118v); anche in questo caso il *sapiens* può essere un semplice *civis*.

[68] In ASG, Ms 123, la materia era divisa in due capitoli, di cui il primo era soltanto una premessa al testo vero e proprio, contenuto nel secondo. Questo capitolo ha una storia abbastanza curiosa nelle successive revisioni: era previsto nel *magnum volumen* di Boucicaut, ma data la frammentarietà del testo rimasto (cfr. infra nota 99), non possiamo essere sicuri del suo effettivo contenuto (il testo pubblicato in *HPM*, XVIII, coll. 814-824 è tratto infatti da quello pubblicato dal Visdomini nel 1498 – contiene gli stessi errori: ad esempio un «sententiae» è stato letto «sive»); il testo più vicino alla redazione del 1403 è quello contenuto in ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, cc. 69v-75v, in quanto vi si parla ancora di governatore e non di doge, né vi è il riferimento all'appello ai sindacatori (su questo manoscritto cfr. infra nota 167). Quando nel 1413 si rimise mano sia alle *regulae* sia ai *capitula*, il testo relativo ai consoli di ragione fu immesso nelle prime (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 119r-125r) e non nei secondi: in ASG, *Ms membranacei* LXXXIV, fu aggiunto solo in un secondo tempo – negli anni venti, probabilmente dal cancelliere Giacomo Bracelli – alla fine del quarto libro (ed è purtroppo, oggi, in gran parte mutilo), e in questo libro lo troviamo in alcuni esemplari manoscritti e nell'edizione del Visdomini. Abbastanza stranamente, però, i *regulatores* del 1413 ripresero, sostanzialmente, il testo contenuto nel manoscritto più antico; mentre il testo che troviamo nei *capitula* segue più da vicino il testo del 1403. Non è facile da ricostruire la storia di questo ufficio per il periodo precedente al 1375: i consoli di ragione sono già menzionati nelle *Regulae* del 1363 (paragrafi 50 e 81); quando nel 1382

ragione sono un ufficio del comune vero e proprio (eletti dal doge e dai *dactores officiorum*). La loro competenza era su tutte le questioni il cui valore fosse inferiore alle cento lire: nel loro tribunale non erano ammessi giurisperiti come avvocati (a meno che una delle parti non fosse un giurisperito) e il *consilium sapientis* poteva essere chiesto solo dall'ufficio stesso e non dalle parti; potevano procedere «iuris ordine servato vel non ... servatis capitulis statutis et ordinationibus communis Ianue et non servatis prout eis melius videbitur». Ci troviamo di fronte ad un ufficio formato da 'laici' la cui espressa finalità è quella di contenere i tempi e i costi delle cause.

È il caso di ricordare qualche differenza tra le stesure rimaste, per evidenziare il processo che porta alla formazione di questo tribunale. La stesura più antica (che ritroviamo nelle *Regulae* del 1413) prevedeva che in caso di disaccordo fra i tre consoli, «in tertium assumere debeant dominum Ducis vicarium vel domini potestatis vel Iudicem et assessorem eiusdem»[69], mentre nel testo ripreso dal Visdomini era previsto che «assumant sibi in tertium unum ex bonis viris de tabula». Erano escluse da questo tribunale le cause dei chierici, i quali potevano essere eventualmente ascoltati dal podestà «secundum iura romana et non secundum formam capitulorum»[70].

Interessante è anche la questione della appellabilità o meno delle loro sentenze. Nel manoscritto più antico vi è una

furono fatte alcune *emendationes* alle *regulae*, la rubrica relativa appartiene alle *regulae* e non ai *capitula* (ASG, *Archivio segreto* 497). Questo è forse il motivo per cui nel 1413 furono ricompresi nelle *regulae* e non nei *capitula*.

[69] E così ancora nel manoscritto ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13 e ACG, Ms 75 che riportano la lezione «vicarium domini gubernatoris».

[70] «Ad dictos vero tres consules iuris stricti nescios non possint habere recursum» ed. 1498, c. 55r. A partire dalla redazione del 1403 la parte relativa ai chierici fu resa autonoma in un capitolo specifico «de privilegio clericorum». La motivazione di fondo per cui i chierici non possono chiedere per sé i benefici degli statuti cittadini è enunciata dal Bosco laddove ricorda che lo «statutum civitatis nil aliud est quam omnium civium civitatis expressa pactio» (*Consilia*, cit., n. 524, p. 841).

parte finale del capitolo che successivamente non ricomparirà[71]: era previsto che per le cause superiori alle dieci lire, se la sentenza fosse stata pronunciata a maggioranza anziché all'unanimità, si potesse appellare a un dottore di collegio. Sempre in questa parte finale del capitolo è statuito che si dovesse chiedere il *consilium sapientis* «super aliquo publico instrumento vel scriptura publica confecta seu confecto manu publici notarii qui ipsam confici consueverunt secundum puncta iuris que ipsi consulles ignorant»[72].

Il problema dell'appello alle sentenze dei consoli di ragione nelle successive redazioni è invece risolto facendo riferimento a due diversi ordini di problemi: la somma implicata – l'appello era ammissibile solo per cause sopra le 15 lire[73]. In secondo luogo è interessante osservare come più che di appello si possa forse parlare di controllo di legittimità: non più al *doctor*, ma ai sindacatori (un ufficio con eminenti competenze politiche, coloro che dovevano far rispettare le *regulae*) ci si rivolge contro le sentenze dei consoli di ragione[74].

Si è già ricordato come nelle *Regulae* del 1363 fosse prevista una forma di controllo dei sindacatori sui *doctores*, sia nella

[71] Benchè della stessa mano e scritta di seguito, vi sono elementi lessicali e formule che fanno pensare che possa essere una *additio* ad un testo originariamente più breve.

[72] È in questa stessa rubrica che si trova il rinvio ad un capitolo che non compare né nel testo degli statuti né nelle rubriche *exceptatae* cui abbiamo fatto riferimento alla nota 51: era intitolato «quando possit appellari a sentencijs consulum racionis». Nell'elenco delle rubriche *exceptatae* del 1375 (V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., p. 291) vi era invece un capitolo intitolato «quod consules racionis committant questiones super publicis instrumentis» che fa supporre che già precedentemente al 1375 fosse prevista una procedura differenziata per le cause in cui vi fosse un *instrumentum*. Sul problema delle differenze processuali in presenza di un *instrumentum* cfr. note 82, 84, 123.

[73] Ed. cit., c. 69r. Nel 1486 fu ulteriormente estesa la possibilità di appello anche alle cause per somme tra le 3 le 15 lire («quia deviatum fuisse videtur a legibus antiquis et vera consuetudine» (BUG, Ms C.VI.31, c. 64v).

[74] I sindacatori svolgevano un effettivo controllo sull'attività dei consoli di ragione: cfr. la filza di atti giurisdizionali di questo ufficio conservati in ASG, *Notai antichi* 557 (Giovanni Labaino 1443-1444).

loro veste di avvocati sia in quella di giudici (l'antico nome del collegio genovese dei dottori era «collegium iudicum et advocatorum»). In effetti gli statuti richiamano più volte il ruolo svolto dal *doctor* come giudice, che è evidenziato in specie nel capitolo «de appellationibus». Il capitolo prevedeva che per tutte le cause non espressamente escluse si potesse appellare «seu peti haberi consilium sapientis» a uno dei dottori del collegio genovese.

Il capitolo subì diversi interventi di revisione, soprattutto tra il 1403 e il 1413[75]: nella stesura fatta ai tempi di Boucicaut, infatti, era previsto che gli appelli provenienti dal dominio fossero rivolti al giudice e all'*assessor* del podestà[76], mentre nella stesura del 1413 si stabilì che ci si potesse rivolgere anche ai dottori genovesi[77]. Se i dottori locali, quindi, espandevano le loro competenze, vi era, però, anche l'introduzione di una qualche forma di controllo sulla loro attività seguendo le linee già sommariamente delineate a partire dalle *Regulae* del 1363, vale a dire la sottomissione alla supervisione dei sindacatori. In una *additio* fatta appunto nel 1413 era stabilito che il *salarium* del dottore nominato giudice di appello dovesse essere depositato dal ricorrente presso i sindacatori, i quali non avrebbero potuto «dare salarium dicto iudici nisi deposito prius in scriptis et lecto suo consilio ... de cuius claritate et appertione, si revocaretur in dubium, stetur declarationi officii Sindicatorum»[78].

[75] Cfr. anche V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 188 e ss.

[76] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 206 e ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, c. 32v.

[77] Ed. cit., c. 18r.

[78] Ed. cit., c. 17v; il Visdomini ha letto erroneamente «appetitione» (cfr. ASG, *Ms membranacei* LXXXIV, c. 20v). Il Bosco evidenziava in un suo *consilium* il senso di questa aggiunta: «ad abbreviandas lites et ad refrenandum mediante tali depositione salarij appetitus volentium pro calumnia et gratia subterfugiendi appellare et ad ponendum ordinem celeri et clarae expeditioni ... ista sententia sive intellectus est magis consentaneus utilitati rerum, idest non dico advocatorum ... cum ante talem provisionem bene scirent quomodo facere sibi solvi, sed utilitati publicae, quae versatur in abbreviandis et clare decidendis litibus» (*Consilia*, cit., n. 64, pp. 112-113).

Dal testo degli statuti del 1375 emerge un palese intreccio tra giurisdizioni composte da tecnici e giurisdizioni composte da «laici», intreccio che risulta ancor più complesso se guardiamo alle riforme che furono introdotte a partire dagli anni immediatamente successivi, o se volgiamo gli occhi al sistema di tutti quegli uffici e competenze che esulavano dal progetto del *parvum volumen*.

Quando il 31 dicembre del 1382 fu approvata una serie di aggiunte e dichiarazioni alle regole, fu anche stabilita come *regula*[79] che tutte le cause civili tra parenti dovessero essere decise da «duobus bonis viris de albergo partium si fuerint ambe de eodem cognomine et si non essent de eodem albergo duobus actinentibus et amicis»[80]. Anche a Genova, come in altre città italiane, si afferma così il principio dell'arbitrato necessario tra parenti[81].

Il testo approvato nel 1382 prevedeva una giurisdizione particolarmente lata: in base ad esso, i «propinqui» o gli «amici» potevano procedere e decidere tutte le questioni «etiam si essent tales ... quae ex forma capitulorum civitatis Ianue vel iuris communis in bonos viros committi non deberent». Già nel 1387 si provvide a limitare questo potere e la sistemazione di allora fu sostanzialmente mantenuta nei *capitula* del 1413-1414[82]. Come spiegava il Bosco – in un articolato

[79] Successivamente fu ricompresa nei capitula ed ebbe la sua prima collocazione sistematica in quelli del 1413-4: come ricorda il Bosco (*Consilia*, cit., n. 121, p. 210) «post cap. de causis bonis viris committendis et post c. de causis non commissibilibus ponitur c. de committendis propinquorum quaestionibus in albergo ... et sic situatum factum ex quodam decreto quod vigebat antiquitus». Quest'ordine nella disposizione dei capitoli corrisponde infatti a quella ASG, *Ms membranacei* LXXXIV, poi sostanzialmente mantenuta negli altri manoscritti.

[80] ASG, *Archivio segreto* 497.

[81] Cfr. L. MARTONE, *Arbiter*, cit., pp. 17, 133 e ss.

[82] Nel 1387 furono escluse, ad esempio, le questioni derivanti da testamenti o debiti di cui fosse stato stipulato *publicum instrumentum*. Una copia del decreto 6 marzo 1387 si trova tra gli appunti dei capitolatori del 1402-1403: AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15. c. 82r e v, anche se non sembra che sia poi stato ripreso nel testo definitivo (non risulta infatti dagli indici rimasti: cfr. infra nota 101); con aggiunta

consilium in cui poneva a confronto questo capitolo con gli altri in cui si trattava delle questioni commissibili (e non commissibili) ai *boni viri*

«in hoc statuto nulla est scripta ratio, sed satis apparet ... quod ratio fuerit quia statutum voluit inter personas sic coniunctas terminari causas secundum Deum et veritatem et rectas eligendorum conscientias»[83].

Ancora una volta emerge il problema delle diverse strade processuali da seguire a seconda delle qualità soggettive delle parti e/o delle tipologie contrattuali. La presenza o meno dell'*instrumentum publicum* sembra uno dei criteri distintivi e centrali, che ricorre sia per le questioni private, familiari, sia per quelle mercantili[84].

Nella ricordata seduta del 1382 furono corrette o confermate altre *regulae*. Una era quella «de viceducibus et eorum officio»: si tratta di un intervento *ad personam*, ma è significativo che venga fatto riferimento a divieti di cui non vi è traccia nel testo del 1363[85]. Di un'altra *regula* non abbiamo più il testo originario, ma è il caso di richiamarla egualmente per alcuni problemi che vengono posti[86]. Il titolo era «de assecuramentis contra contenta in presenti regula non fiendis»: è espressamente affermato che era una *regula*, ma non è compresa nel volume di quelle del 1363; molto probabilmente faceva parte di quegli «statuta et ordinamenta» degli uffici di Mercanzia e di Gazaria in vigore «ante creacionem ducalis regiminis»[87].

di un decreto esplicativo del 25 maggio in BSR, *Statuti Mss* 417, cc. 57r-59v; BDG, Ms A.VII.3, cc. 94r-96v.

[83] B. Bosco, *Consilia*, cit., n. 408, p. 643.

[84] Suggestive considerazioni sono state fatte in proposito da C. Pecorella, *Fides pro se*, in «Studi parmensi», XXII, 1978, pp. 131-231.

[85] *Regulae*, ed. cit., coll. 266-269. Nel 1382 si stabilì che Benedetto della Torre, vicedoge, avrebbe potuto ricoprire altri offici del comune «nonostante contentis in dicta regula seu quod nunc sit viceduх», ma nel testo del 1363 non vi sono espressi divieti o incompatibilità.

[86] Cfr. anche V. Piergiovanni, *Bartolomeo Bosco*, cit., pp. 871-872.

[87] *Regulae*, ed. cit, col. 343 e cfr. supra nota 35.

Abbiamo voluto qui ricordare l'ufficio dei vicedogi e quello di mercanzia perché sono anch'essi uffici con competenze giurisdizionali, ma di cui non vi è traccia nei *capitula* del 1375. Meno importante senz'altro il primo rispetto al secondo, rappresentano pur sempre entrambi momenti qualificanti della «macchina» degli uffici. In base alle *Regulae* del 1363 i vicedogi avevano un ventaglio di competenze vasto anche se non particolarmente qualificato: questioni di ordine pubblico, sulle arti, sui marinai (in una specie di concorrenza con l'ufficio di Gazaria). Per quanto riguarda l'ufficio di Mercanzia non è rimasto invece il testo dei suoi *ordinamenta* trecenteschi[88]. Dalla *regula* che è posta in discussione nel 1382 veniamo a sapere però che era loro fatto divieto di «consulere aliquem sapientem vel iurisperitum seu aliquos sapientes vel iurisperitos cives vel extraneos». Oggetto dell'intervento era il risolvere la contraddizione che sorgeva tra questa *regula* e un *capitulum* del 1375 che stabiliva che per le questioni che ponevano in discussione le competenze di qualsiasi magistrato si dovesse assumere il *consilium*[89]. La scelta, per il momento, fu a favore del mantenimento dei privilegi di Mercanzia[90].

La situazione appare sempre più mossa e articolata. Il quadro offerto dai *capitula* del 1375 è solo uno spaccato parziale della realtà normativa e istituzionale genovese: *regulae* 'dogali' e *regulae* di magistrature affiancano gli statuti civili e criminali e arricchiscono l'immagine di Genova alla fine del Trecento.

Il sempre più aspro conflitto politico interno (guelfi e ghi-

[88] E. BENSA, *Della giurisdizione mercantile in Genova nel Medioevo*, in «Archivio giuridico», XXVII, 1881, pp. 281-293; dello stesso, *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova 1884; V. PIERGIOVANNI, *Lezioni*, cit., pp. 91 e ss.

[89] «Quod Officiales non excedant bayliam eorum ...» (cfr. ed. Bononiae, 1498, c. 20r).

[90] Che poi sia cambiata ci è testimoniato dal Bosco (*Consilia*, cit., n. 310, pp. 502-504) che giudicò invece a favore di quanto espresso nel ricordato *capitulum*: nella stesura del 1403-1404, infatti, fu previsto che in determinati casi si potesse anche chiedere il *consilium* (*HPM*, XVIII, coll. 542-543)

bellini, nobili e popolari, eventualmente suddivisi ancora per ulteriori clientele e gruppi) ebbe come prima conseguenza che nel 1396 Genova si sottomettesse alla Francia[91]. Nel 1399 fu istituita una prima commissione con il compito di «istituendi et firmandi cum dicto gubernatore [Colard de Calleville] quascumque regulas ordinaciones provisiones decreta et statuta sub quibus januensis respublica salubriter gubernetur»[92]. Ma sul momento gli esiti non furono quelli sperati; bisognò aspettare l'arrivo di Boucicaut perché in effetti la situazione mutasse drasticamente (sia pure per breve tempo).

La sua azione è stata variamente apprezzata, ma forse il sintetico giudizio del de Boüard è appropriato: «bienfaisante encore que brutale»[93]. Come annotava lo Stella, cessarono perfino le riunioni delle confraternite: «desinunt a se ipsis, hesitantes ne procedatur adversus eos, sicut adversum consules [artium] fuit processum»![94]. Boucicaut arrivò alla fine di ottobre del 1401: usata la mano pesante soprattutto verso le organizzazioni popolari e le arti, ricevuto il giuramento di fedeltà dai cittadini e dalle comunità[95], tra i primi impegni

[91] Come scriveva Antonio Ivani a Bernardo Rucellai per spiegare la dedizione alla Francia: erano nate «et in populo et inter nobiles multae clientelae variaeque factiones» (Archivio Storico Comunale Sarzana, *Lettere* 7/672). Sul periodo resta ancora valida (nonostante i biechi umori reazionari) l'opera di E. JARRY, *Les origines de la domination française a Gênes (1392-1402)*, Paris 1896.

[92] ASG, *Archivio segreto* 500.

[93] M. de BOÜARD, *La France et l'Italie au temps du grand schisme d'Occident*, Paris 1936, p. 257; su Boucicaut a Genova cfr. D. PUNCUH, *Il governo del Boucicaut nella lettera di Pileo de Marini a Carlo VI di Francia (1409)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 90, 1978, pp. 656-687; *Le livre des fais du bon messire Jehan Le Maingre dit Bouciquaut*, ed. critique D. LALANDE, Genève 1985, pp. 192 e ss; D. LALANDE, *Jean II le Meingre dit Boucicaut (1366-1421). Étude d'une biographie héroique*, Genève 1988, pp. 99 e ss.

[94] G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., p. 259. Boucicaut aveva vietato l'elezione dei consoli delle arti, e quando queste contravvennero all'ordine, «consules novos et veteres eorum qui elegerant, in arto et putrido carcere, qui Grimaldina vocatur, multos numero fecit includi» (*ibidem*).

[95] Archives Nationales Paris, J. 500 (A e B)

presi vi fu quello della revisione della legislazione[96]. Insediata una commissione nel marzo del 1402, i lavori durarono fino alla fine del 1404, con ulteriori correzioni nel 1406[97].

Il ritrovamento di nuove fonti ci ha permesso di arricchire di qualche dettaglio la ricostruzione della tradizione manoscritta (e della discussa edizione) del *volumen magnum capitulorum* voluto da Boucicaut[98].

Come è noto, ad oggi sembra esserci un solo manoscritto di questo testo[99], su cui fu condotta, in modo del tutto stravagante, l'edizione degli *Historiae Patriae Monumenta*[100].

Di altri esemplari «de lictera pulcriori» sembra essersi persa traccia da tempo: sono però rimasti due indici (parziali),

[96] Come ricorda lo Stella «postquam autem premissus Francie marescallus et gubernator Ianuensis regiminis sumpsit habenas, ad videndum et mutandum antiqua et moderna statuta reipublice cives quidam constituti fuere: urbis igitur statutorum novos compilarunt libros» (*Annales*, cit., p. 268).

[97] La data di inizio (30 marzo 1400) riportata in AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 9v (e ripresa in *HPM*, XVIII, col. 459) è palesemente errata, visto che Boucicaut arrivò a Genova (con il titolo di governatore) solo il 31 ottobre 1401 (G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., p. 253); la data esatta, 30 marzo 1402, è invece in una copia cinquecentesca di alcuni capitoli del *magnum volumen* (ASG, *Archivio segreto* 2737B). Si consideri inoltre che gli anziani ricordati nella delibera non sono quelli del 1400, bensì quelli del marzo 1402 (AST, *Raccolta Lagomarsino* 5). Nel luglio del 1404 fu deciso di correggere le contraddizioni che erano emerse tra le diverse parti «in volumine capitulorum comunis non diu approbatorum» (ASG, *Archivio segreto* 501).

[98] V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 147-152.

[99] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15 e 16 (tuttora a Parigi a differenza di quanto favoleggiato in V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, II, p. 71). Si tratta di un brogliaccio di lavoro della commissione dei *capitulatores*: mutilo, è stato anche mal rilegato con inversioni e salti di pagine.

[100] *HPM*, XVIII, coll. 457-976: oltre a quanto segnalato da Piergiovanni, osserviamo che non solo furono arbitrariamente omessi capitoli e ridistribuite le materie, ma che, in particolare per quanto riguarda la parte relativa agli statuti civili e criminali, fu usato un 'sistema' promiscuo: qualche capitolo fu tratto dall'edizione del Visdomini, ripetendone gli errori (cfr., ad esempio, quanto segnalato a nota 68), altri furono tratti da un manoscritto non ancora identificato.

utili per meglio comprendere la struttura del *magnum volumen* e che potrebbero servire un domani per preparare una nuova edizione del manoscritto parigino[101]. Prodotti in quella straordinaria fucina di inventari che fu la cancelleria genovese sotto la direzione di Francesco Botto negli anni venti-cinquanta del Cinquecento[102], questi indici risultano particolarmente preziosi perché sono la «pandeta eorum que continentur in volumine magno capitulorum civitatis Ianue in membranis descriptum, quod solitum erat permanere penes statutarium comunis et nunc in cancelleria»[103]. Non solo è una conferma che era stato fatto un volume «de lictera pulcriori» (come voluto da Boucicaut)[104], ma che ci troviamo di fronte all'indice di un esemplare ufficiale (quello depositato presso lo statutario)[105].

Sapere come erano effettivamente disposti i capitoli in quel volume scomparso non solo permette di trovare un filo conduttore nel *mare magnum* del manoscritto parigino[106], ma si

[101] Uno più breve (ASG, Ms 219, cc. 71r-73v) è stato pubblicato da V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 409-413; uno più esteso e dettagliato è conservato in ASG, Ms 221, cc. 6v-17r, 58r-59v.

[102] Il nipote Vincenzo così descrisse l'opera di Francesco: «nell'ordinare le scritture dell'archivio publico del palazzo, e disperse raccoglierle, e raccolte distinguerle et illustrarle, ha speso si può dire tutto il corso della età sua» (ASG, *Notai ignoti* 167).

[103] ASG, Ms 221, c. 6v.

[104] *HPM*, XVIII, col. 462.

[105] Si era previsto che si facessero tre esemplari del *magnum volumen*: «unum quorum stet cum catena longa iuxta banchum capitulorum, et custodiatur inibi per eum qui fuerit deputatus ad custodienda capitula»; il secondo, senza catena, «quod possit mitti hinc inde ad alios magistratos requirentes, vel concedi personis privatis indigentibus eo coram alijs magistratibus», mentre il terzo «stet penes custodem volte privilegiorum communis» per servire da copia ufficiale «si quis error in aliis codicibus vel altero eorum inveniretur» (*HPM*, XVIII, col. 604). Anche il Bosco ci è stato utile in questo lavoro di identificazione, quando afferma, ad esempio, che «post dictum capitulum de potestate Consulum rationis in quo ponitur regula, immediate ponitur aliud cap. de privilegio clericorum, in quo ponitur exceptio» (*Consilia*, cit., n. 45, p. 75), che è appunto l'ordine in cui i capitoli erano disposti nella redazione del 1403-1404.

[106] I numeri riportati in ASG, Ms 219 e 221 a fianco dei capitoli sono quelli delle pagine del volume pergamenaceo e, sostanzialmente, corri-

è rivelato un utile strumento per l'identificazione e una migliore datazione di diversi manoscritti statutari genovesi[107].

Si sono ricordate più estesamente alcune vicende connesse al *magnum volumen* del 1403-1404 perché rappresenta un momento significativo nella storia statutaria genovese. Lasciamo per un momento la parola ai protagonisti:

«Gubernator ... volumina capitulorum Ianue sub nominibus et titulo capitaneorum abbatum ducum et aliorum, ut plurium ita diversorum magistratuum compilata, videns longo scilicet usu tricta, vetustate consumpta, tineis rosa, interlineata, postilata, nostris etati moribusque contraria et sibi ipsis adversa, dignum se duxit ipsa ordinamenta leges capitula sub nomine et titulo regio reformare»[108].

La scelta di una ricompilazione complessiva non fu solo dettata da motivi «materiali»; nel primo decreto di approvazione del 1403 sono specificati meglio alcuni motivi sottostanti, laddove è descritto su quale materiale avevano lavorato i *capitulatores*:

«habitis ibi coram certis capitulis et capitulorum multis et varijs voluminibus compositis per eosdem, ex et de capitulis veteribus

spondono alla prima serie di numeri riportati nel manoscritto parigino (la seconda, dopo i numeri progressivi di paragrafo, nell'edizione *HPM*). Una serie di confronti incrociati con estratti contenuti nella raccolta di decreti curata da Gio. Agostino Carroccio (BUG, Ms C.VI.31, cc. 144-145, 183v), ci ha dato la certezza che il volume indicizzato dal Botto era il *publicum volumen* cui si faceva riferimento ancora a metà Cinquecento. Più o meno negli stessi anni un non identificato avvocato genovese attingeva, sempre tramite Francesco Botto, dal volume «in membranis» e correggeva l'edizione del Visdomini (cfr. le note apposte all'esemplare dell'edizione del 1498 conservato in Biblioteca Franzoniana Genova, Inc. B. 21, c. 86v).

[107] Si vedano le raccolte di diversi capitoli tratti dal *magnum volumen* di Boucicaut conservate in BAV, *Patetta* 872, cc. 1-23, e ASG, *Archivio segreto* 2737B; seguendo questa traccia siamo giunti alla convinzione che ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13 contenga oggi la stesura dei *capitula*, civili e criminali, più vicina alla redazione del 1403-1404 (ma su questo manoscritto cfr. infra note 167 e ss).

[108] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 10r e v; *HPM*, XVIII, col. 460.

olim magni voluminis capitulorum Ianue, et parvi etiam voluminis, et emendationibus illorum, et capitulis officiorum mercantie, Gazarie, ministrorum, salvatorum portus et moduli, singularum artium civitatis, massariorum generalium, magistrorum racionaliorum, sindicatorum»[109].

Due dati balzano subito agli occhi: in nessuno dei due testi si parla di *regulae*; in entrambi invece si elencano i *capitula* (emanati a vario titolo nel secolo precedente), e il complesso degli uffici e delle magistrature che contribuivano al funzionamento della 'macchina' dello Stato genovese.

Il motivo della prima scelta deriva (direi in modo evidente) dal fatto che essendoci in quel momento un governo forte ed esterno al gioco degli schieramenti cittadini e delle fazioni, le *regulae* perdevano molto del loro significato più profondo. Una parte dei problemi erano scaricati sulla figura del governatore[110]; una parte dipendevano dal sistema di patti con la Francia[111]. Il significato 'costituzionale' delle *regulae* diveniva molto meno rilevante.

[109] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 11r e v; *HPM*, XVIII, col. 461.

[110] Esemplare da questo punto di vista come uno dei capitoli relativi all'ufficio di Mercanzia prevedesse originariamente (ma questa stesura fu cassata) che gli ufficiali dovessero riunirsi «presencia illustris domini Gubernatoris et consilij dominorum Antianorum, coram quibus recitent et exponant tractata ... Qui illa omnia et singula insimul vel divisim approbent vel reprobent ut placebit. Et quicquid per dominum Gubernatorem et consilium fuerit approbatum laudatum vel confirmatum observetur et exequatur tanquam statuta et capitula civitatis» (AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 61r; *HPM*, XVIII, col. 536, che non segnala come nel manoscritto sia cancellato). Problemi di tal sorta (sia pure letti in un'altra prospettiva) vengono ricordati anche dal Bosco in due *consilia* successivi al 1413, ma in cui traspare una memoria storica di come «Domini Gubernator et consilium saepe se intromisserunt contra sententias officij mercantiae, contra sententias bonorum virorum de tabula et contra sententias arbitrorum et arbitratorum» (*Consilia*, n. 165, p. 257; e cfr. anche n. 438)

[111] Implicito riferimento al sistema 'costituzionale' precedente si trova nel secondo articolo degli accordi del 1396: «gubernator et Anciani regant et gubernent civitatem et districtum ... secundum ordinamenta et statuta dicte civitatis Janue et ponant in dictis civitate, territorio et per-

Per quanto riguarda invece la seconda scelta (quella di riunire tutte le materie in un unico testo) è più difficile dire quanto sia dipeso da una ripresa del modello trecentesco precedente alla revisione del 1375, e quanto invece da una diversa volontà di imporre un ordine nella squassata città di Genova.

Certo è che il *magnum volumen* fu in questo caso veramente *magnum*: diviso in sette libri comprendeva capitoli tratti dalle rubriche *exceptatae* (in specie per quanto riguarda materie di tipo commercialistico), capitoli relativi alle singole arti, le regole dei censori[112], di Mercanzia[113], di Gazaria, dell'amministrazione coloniale, dei sindacatori e delle diverse professioni (giurisperiti, medici e notai), dell'ufficio di moneta, dei «magistri rationales»[114], dei *salvatores portus et moduli*[115]. Il sesto libro riuniva in quattro partizioni il «parvum volumen, scilicet de rebus civilibus, de maleficijs»[116].

La sottomissione delle arti era cominciata, come si è ricordato, subito dopo l'arrivo di Boucicaut, che certo non pote-

tinentiis potestates et alios officiales, qui reddant iusticiam unicuique secundum jura, usus, consuetudines, ordinamenta et statuta civitatis Janue et districtus; et qui gubernator et Anciani ... eligant duodecim vel plures cives, ... qui vocabuntur Anciani, qui sint tales quales nunc sunt, et eorum semper sit prior de parte ghibellina» (E. JARRY, *Les origines*, cit., pp. 522-523).

112 I censori si occupavano degli approvvigionamenti e del controllo della distribuzione.

113 Copie dei capitoli di Mercanzia sono in ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, cc. 177r-197r e BAV, *Patetta* 872, cc. 23v-45v.

114 Erano «l'organo di controllo finanziario del Comune»: V. POLONIO, *L'amministrazione*, cit., p. 27 e ss.

115 Sui *salvatores*, poi Padri del comune, cfr. V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese*, in *Il sistema portuale della Repubblica di Genova*, in «ASL», CII, 1988, pp. 9-36.

116 La distinzione in quattro parti (anziché in cinque) è, non a caso, ripresa da ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13. In AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 16, a carta 21r il terzo libro è ancora chiamato quarto, ma tutte le successive intestazioni delle pagine portano l'indicazione «parvi voluminis III».

va tollerare ciò che aveva subito il suo predecessore[117]; e aveva posto sotto il controllo dello Stato sia il mondo delle arti sia quello delle 'professioni'[118]. In parte si seguiva per queste categorie quella che era una tradizione già consolidata per i mercanti: a Genova la Mercanzia non è espressione di un ceto (o di un'arte: non vi è una corporazione dei mercanti), ma è una proiezione del Comune: gli ufficiali di Mercanzia sono scelti tra nobili e popolari, perché sia gli uni sia gli altri svolgono questa attività[119]; ovviamente il significato politico di sottomettere le arti alla giurisdizione di rettori esterni ad esse (e per di più per metà nobili) aveva un significato politico completamente diverso[120].

Non è da dimenticare come i nobili non solo svolgessero attività commerciali, ma come fossero anche tra coloro mag-

[117] Ricorda lo Stella che nel 1399 «manuales operarii de Ianua, qui dicuntur artifices ... proposuerunt eidem civitati regimen bonum afferre; unde electi sunt quatuor artifices consules super artes alias, gibellini et guelfi pariter, artium vocati priores ... suum est officium memorare gubernatori eiusque consilio de agendis pro bono publico civitatis et apud eos frequenter assistere; et si quis ex magnatibus urbis verbo vel opere iustitiam impediret, manu armata cum artificibus Ianue currere contra illum» (G. et I. STELLAE, *Annales*, cit., pp. 242-243).

[118] «Artifices Ianue a suis rectoribus et consulibus ... privati sunt ipsorumque omnium rectores quatuor fuerunt electi, duo nobiles duoque ex vocatis de populo ... sed legistae, medici et notarii dictis quatuor non sunt subditi, immo sindicatores Ianuensis universitatis sunt eorundem rectores» (*ibidem*, p. 261). Mentre sono rimasti i capitoli relativi ai «rectores artium» mancano purtroppo molti di quelli relativi ai sindacatori e alle categorie a loro sottomesse.

[119] Sul problema si vedano anche le considerazioni di V. VITALE, *Il comune del podestà a Genova*, Milano-Napoli 1951, pp. 48-49 e 375-37 e B.Z. KEDAR, *Merchants in Crisis. Genoese and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth-Century Depression*, New Haven-London 1976, pp. 58 e ss. E si confronti con quanto scriveva agli inizi del Cinquecento Jehan MAROT (*Le voyage de Gênes*, ed. G. Trisolini, Genève 1974, p. 89) nel rivolgersi alla nobiltà genovese: «Pur te monstrer dont vint ta gentillesse:/ Marchandise fu premiere racine / Qui tant forgea qu'elle engendra Richesse / et de Richesse vint la tienne Noblesse,/ Car de vertu ne print onc origine».

[120] Per i *rectores artium* cfr. AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 16, cc. 130v e ss.; *HPM*, XVIII, coll. 662 e ss.

giormente impegnati nelle attività bancarie[121]. Ed è da sottolineare come (almeno) nel periodo tre-quattrocentesco l'attività bancaria sia considerata un *officium*: tutti possono fare i mercanti, mentre per fare i *bancherii* bisogna seguire procedure, giurare, essere approvati dall'ufficio di Mercanzia[122].

Il processo di specificazione (e allargamento) delle competenze dei tribunali mercantili emerge con chiarezza dalle pagine del *magnum volumen*, così come dalla legislazione immediatamente successiva: all'ufficio di Mercanzia sono affidate le competenze non solo sui più diversi atti mercantili («de quibus non sit instrumentum publicum»), sui banchieri (come si è sopra ricordato), ma anche «supra omnibus ... controversiis que coram eis movebuntur occasione assecurationum, quamvis de ipsis confectum esset publicum instrumentum vel scriptura privata»[123].

Nel 1408, ricorda il Bosco, fu creato un ufficio «monetae bancorum» con giurisdizione «super solutionibus cambio-

[121] Cfr. ad esempio qualche nome di banchiere per il periodo tre-quattrocentesco in M. CHIAUDANO - G. COSTAMAGNA, *L'archivio storico del Banco di San Giorgio di Genova*, in *Archivi storici delle aziende di credito*, Roma 1956, I, pp. 8-9.

[122] Norme relative all'esercizio dell'*officium* si trovano a partire dai cosiddetti *Statuti di Pera* (ed. cit., pp. 642 e ss.), riprese e ampliate nelle *regulae* delle compere del capitolo (*HPM*, XVIII, coll. 111 e ss.), fino alla sistemazione nei capitoli di Mercanzia del *magnum volumen* del 1403-1404 (e relative aggiunte del 1406: *HPM*, XVIII, coll. 544, 574, 655-659). Come osservava il Bosco (analizzando le diversità tra i capitoli del *magnum volumen*) «inter bancherios et mercatores est multa differentia, quia bancherij sunt *publice* approbati per officium mercantiae, iurant *officium*, et satisdant» (*Consilia*, n. 389, p. 607; corsivo mio). Per comprendere quanto l'attività del banchiere fosse reputata un *officium*, si può ricordare come nel settembre del 1497, per ovviare alle difficoltà che sorgevano nelle nomine agli uffici «servatis coloribus», si stabilì che una sola persona per banco fosse considerata immune «ab angarijs», e non tutti i partecipi (come evidentemente avveniva: cfr. ASG, *Archivio segreto* 651).

[123] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, cc. 64r-65r: *HPM*, XVIII, coll. 541-543. È senz'altro interessante questa eccezione (relativamente al problema dell'*instrumentum*) rappresentata dai contratti di assicurazione: in questo caso la materia fa aggio sulla forma di stipula del contratto.

rum et recambiorum». Non si è per il momento trovata la legge istitutiva, né il volume che ne raccoglieva la normativa; dalle scarne parole del Bosco emerge chiaramente l'immagine di un altro ufficio specializzato, formato da cittadini: oltre alle questioni monetarie doveva avere anche alcune competenze sui banchieri[124]. Il sistema processuale era così sintetizzato nel *consilium* del Bosco: «capitulum egit favere cambijs, et specialem constituere iudicem, qui summarie de eis ius ministret»[125].

Il problema del sistema 'costituzionale', però, anche se so-

[124] B. BOSCO, *Consilia*, cit., n. 156, p. 250. Cenni su questo ufficio in G. PESCE - G. FELLONI, *Le monete genovesi*, Genova 1975, p. 265. Tre capitoli sull'ufficio di banchi sono pubblicati dal Visdomini (*Statuta*, cit., cc. 78v-79r: quello di c. 78v porta una data errata in quanto nel 1405 non vi era doge). Da questi e da qualche decreto coevo sembra che la sua origine sia da porsi in relazione con questioni di corso delle monete (cfr. ASG, *Archivio segreto* 502 e H. SIEVEKING, *Studio*, cit., II, p. 83); successivamente allargò temporaneamente i suoi poteri anche alle controversie su luoghi e paghe della Casa di S. Giorgio. All'ufficio *monetae bancorum* (da non confondere con quello di moneta su cui cfr. nota 36) furono poi attribuite anche le competenze dell'ufficio dei 'rotti' (cfr. *Statuta*, cit., c. 78v, e V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle «Decisiones de mercatura» della rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. NEHLSEN-VON STRYK - D. NÖRR, Venezia 1985, p. 21). La complessa storia dell'ufficio dei 'rotti' e delle sue relazioni con quello di banchi può essere in parte ricostruita attraverso la continua decretazione che fu fatta su tale materia per tutto il Quattrocento e il Cinquecento: cfr. ASG, Ms 266; ACG, Ms 260; BDG, Ms A.VII.3; BUG, Ms C.VI.31; BSR, *Statuti mss* 417. Atti degli «officiales banchorum et ruptorum» di metà Quattrocento sono conservati in ASG, *Notai antichi* 841 e 841 bis; vi si trovano anche *consilia* di giuristi locali di una certa rinomanza, come quell'Andrea Benigassi che vide l'edizione di alcuni suoi pareri in BALDI UBALDI, *Consiliorum volumen sextum*, Venetiis, Apud Societatem Minimam, 1602 (nn. 54, 73, 76, 125). Qualche decreto quattrocentesco pertinente all'ufficio *monetae bancorum* è riportato in *Constitutiones et ordines cechae*, in ASG, *Ms membranacei* LXXXV.

[125] L'assimilazione delle procedure di «banchi» a Mercanzia e Gazaria è ricordata in un promemoria dell'agosto del 1500 del cancelliere Raffaele Ponsone indirizzato al Senato: «Quia ab officio mercantie gazarie et bancorum non potest appellari, inventum est remedium quod quasi omnes appellant de excessu et trahunt litem per longos menses quam in hoc quoque dandum est remedium» (ASG, *Archivio segreto* 3074). Sul problema dell'interferenze del governo su questi uffici cfr. nota 110.

stanzialmente eluso nel *magnum volume* di Boucicaut, restava sempre presente: in questo testo non si trattava ovviamente né di elezioni di anziani né, ad esempio, della nomina del podestà e della sua corte (visto che nei patti di dedizione era previsto che rimanessero in vigore i precedenti *ordinamenta*)[126]. Quando, però, si trattava di decidere come fare le nomine agli uffici (ad esempio quello di Mercanzia o quello di Moneta), la questione della frammentazione 'cetuale-faziosa' della società genovese si riproponeva: nel testo approvato si usava la formula «omni aequalitate servata»; cosa si nascondesse sotto la formula è spiegato dalla stesura cassata dei capitoli di Mercanzia, laddove si specificava come i nomi da imbussolare dovessero essere sempre divisi a metà per nobili e popolari (distinti a loro volta tra *mercatores* e *artifices*), e in modo che vi fosse di ciascun gruppo e sottogruppo tanti ghibellini quanti guelfi[127].

Finita la dominazione francese e superato l'intermezzo del governo di Teodoro del Monferrato[128], i problemi sembrano ripresentarsi secondo le forme tradizionali, e nel 1413 si ritorna ai moduli trecenteschi (*regulae* e *capitula*). Come annotava lo Stella «regularum magnus conditur ordo»[129]: aggiungiamo noi che il sistema della divisione sociale-faziosa riprese compiutamente. Non è quindi un caso che il primo risultato della nuova situazione sia un altro volume di *regu-*

[126] E. JARRY, *Les origines*, cit., p. 522.

[127] AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, c. 60v (testo cassato) e c. 63 (testo approvato); *HPM*, XVIII, coll. 535-536, 540-541. Nella prima stesura era anche previsto che non potessero essere nominati all'ufficio di mercanzia «nemo bancherius, vel banchi particeps aut socius, nec bancherij pater frater aut filius». Sul permanere di questo complesso sistema fazioso fino agli inizi del Cinquecento cfr. le considerazioni di F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, Torino 1971, II, pp. 654 e ss. («vi sono ancora le reliquie delle antiche contenzioni de' guelfi e de' ghibellini»), e pp. 1974 e ss. Secondo lo Stella (*Annales*, cit., p. 316) nel 1413 fu fatto un censimento dei guelfi e dei ghibellini, da cui risultò che circa un quarto erano guelfi.

[128] P.L. CAZZULO, *Il governo di Teodoro II di Monferrato e l'opera di Corrado II del Carretto in Genova*, Genova 1919.

[129] *Annales*, cit., p. 315.

lae, quelle che vanno comunemente sotto il nome di Giorgio Adorno, che furono giurate alla fine di ottobre del 1413[130]. Infatti, come era già previsto nel 1363[131], le *regulae* dovevano essere giurate dagli anziani al momento del loro ingresso a palazzo, «et ipsas omnes sibi legi facient»[132]. Contestualmente si provvide a una nuova stesura dei *capitula*, che furono promulgati a dicembre[133].

Le *Regulae* del 1413 riproducono in buona parte l'impianto di quelle del 1363; il testo di molte è simile o identico, ma è pur vero che in quasi tutte si nota un significativo lavorio di aggiustamento e correzione. Nonostante tali somiglianze e

[130] A differenza di quelle del 1363, di questo testo sono rimasti moltissimi manoscritti: uno dei più antichi (fine Quattrocento - inizi Cinquecento), pergamenaceo, con miniature, proveniente dalla cancelleria (anche se con qualche lacuna) è ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, che abbiamo qui utilizzato (quando a Parigi fu rilegato, fu invertito l'ordine di alcuni fascicoli, per cui l'ordine corretto delle carte, secondo la nuova numerazione, è 1-54, 63-86, 55-62, 87-128). Come ho detto furono fatte molte copie, fino alla fine del Settecento, ma queste non presentano particolari differenze, dipendendo molte di esse dal manoscritto sopra citato. Abbiamo visto, e l'elenco non è certo completo: ACG, Ms 1, 65, 91; ACG, *Ms Brignole Sale* 108.E.6; ASG, Ms 133; ASG, *Biblioteca* Ms 1; AST, *Biblioteca antica* T.IV.18; AST, *Raccolta Lagomarsino* 1; BRT, *St. p.* 897; BCB, mr II.2.29, II.5.9, III.2.6, III.2.10 e *Ms Brignole Sale* 103.B.14 [9]; BDG, Ms AA.IV.14 e AA.VII.4; BUG, Ms B.III.16, B.VII.13, C.V.13, C.V.19; Biblioteca della Corte d'Appello di Torino, BCC, C.21.II.1. Su queste *regulae* cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo*, cit., pp.14-20.

[131] *HPM*, XVIII, coll. 275-277.

[132] ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 50v. Probabilmente per ovviare ad una lettura integrale fu preparata un'antologia, che riproponeva il testo dei capitoli più importanti, con qualche correzione e aggiunta: si tratta del volume ASG, *Ms membranacei* XC, fatto e utilizzato in cancelleria (era anche chiamato *regulae cancellariae*; il titolo con cui è normalmente conosciuto, *Decreta publici regiminis*, è molto posteriore, di fine Settecento: cfr. L.T. BELGRANO, *Genova*, in G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «ASL», XIV, 1878, pp. 81-82; V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo*, cit., p. 41). La sua redazione risale al 1463, come risulta dalla data parzialmente abrasa a c. 33r. Le cancellature e le sovrascritture, in specie nelle pagine finali (quelle che contengono ad esempio i giuramenti dei conestabili e dei confalonieri) ricordano i cambiamenti di regimi della seconda metà Quattrocento (compaiono i nomi di Paolo e Battista Campofregoso, Sagromoro Visconti, Agostino Adorno).

[133] Cfr. infra paragrafo 3.

analogie bisogna anche riconoscere come vi siano importanti novità che ne evidenziano il significato 'costituzionale'.

Ancor più rispetto alle precedenti risulta evidente il progetto di offrire con le *regulae* un quadro di riferimento generale al sistema degli uffici[134]. Alcuni sono richiamati e trattati analiticamente (si è già ricordato il caso dei consoli di ragione)[135], di altri si correggono o ribadiscono competenze e procedure (in specie sulle questioni degli appelli)[136]; ampio spazio è pure dedicato al problema dell'amministrazione coloniale e territoriale.

La vera novità emerge forse in quelle parti che delineano in maniera abbastanza sistematica il ruolo dei sindacatori (di cui già si erano occupate le *regulae* del 1363)[137]. La rubrica ad essi dedicata si apre con una dichiarazione di principî che è il caso di richiamare per esteso:

«Considerantes quod frustra esset leges edere nisi magistratus constituatur quod leges faciat observari; intuentes etiam quod officio

[134] È da sottolineare come sia sostanzialmente assente dal sistema di queste *regulae* il mondo delle 'compere', che avevano assunto un ancor più importante ruolo con la nuova consolidazione stabilita nel 1407, con la creazione della Casa di S. Giorgio: cfr. H. SIEVEKING, *Studio*, cit., II, pp. 11 e ss. Il dibattito cinque-seicentesco sulla natura della Casa è stato parzialmente ricostruito in R. SAVELLI, *Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento*, in *Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. De Maddalena - H. Kellenbenz, Bologna 1984, pp. 301 e ss.

[135] Cfr. nota 68.

[136] Ad esempio si afferma con forza la inappellabilità delle sentenze dei «salvatores portus et moduli» (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 118r e v).

[137] *HPM*, XVIII, coll. 325-331. Una svolta parziale vi era forse stata nel *magnum volumen* di Boucicaut, ma purtroppo non è rimasta la seconda parte del settimo libro contenente i capitoli relativi: di quella redazione abbiamo solo in diversi manoscritti il solo capitolo «de sindicatoribus et eorum officio» (BCB, mr.III.2.26, cc. 11-19; BUG, Ms B.VI.34; e cfr. HPM, XVIII, coll. 494-495). Da questo testo appare evidente un processo di estensione delle loro competenze, ad esempio verso il mondo delle 'professioni' (e cfr. supra nota 118). È certo comunque che nel 1414 fu già approntato un volume separato di *regulae* dei sindacatori: una delle

sindicatorum communis Ianue ex forma presentium regularum magis *incumbat quam alij [sic] magistratui facere quod ipse regule observentur...»*[138].

È uno dei capitoli più lunghi delle *Regulae* del 1413: non sono solo analiticamente trattate le procedure elettorali, ma anche le competenze: tutta la macchina del Comune (dal doge ai cancellieri dei singoli uffici)[139] è loro sottoposta, quali veri custodi delle *regulae*. Questa funzione è ulteriormente evidenziata nella rubrica «de loquentibus vel facientibus contra regulas»: i sindacatori potevano punire chiunque avesse contravvenuto alle *regulae* «a libris tribus usque in mille arbitrio sindicatorum ... et ultra possint corporaliter puniri pro ut videbitur dictis sindicatoribus ... qui sindicatores in predictis specialiter et expresse debeant eorum officium exercere»[140]. A loro volta i sindacatori potevano essere controllati solo dai loro successori[141].

prime testimonianze ci è offerta da un estratto che ne fece nel 1423 uno dei loro cancellieri in ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, cc. 168v-170r. Da un indice di *notabilia* di metà Seicento, opera di un dottore (o di un cancelliere del collegio dei dottori) risulta che doveva essere diventato piuttosto voluminoso (cfr. ASG, *Notai ignoti* 385 e ACG, Ms 72, cc. 99 e ss.), ma purtroppo anche di questo volume sembrano essersi perse le tracce. Il nucleo originario e fondamentale di questo volume doveva comunque consistere delle *Regulae* del 1413; in uno degli indici preparati dal cancelliere Francesco Botto nella prima metà del Cinquecento è così annotato a proposito delle *regulae*: «ea quae continentur in regulis cancellarie et D. Sindicatorum que sunt consimiles» (ASG, Ms 221, c. 68r).

[138] ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 85v.

[139] Una particolare attenzione è riservata al funzionamento delle cancellerie degli uffici giudiziari: una rubrica apposita («qualiter questiones celeriter debeant expediri») era dedicata agli obblighi che avrebbero dovuto avere i cancellieri «quorumcumque magistratuum» nei confronti dei sindacatori, informandoli di tutti i procedimenti iniziati; in modo da permettere loro di «cognoscere et videre si questiones fuerint expeditae in tempora in que expediri debuerunt secundum formam regularum et capitulorum» (*ibidem*, cc. 59v-60r)

[140] *Ibidem*, c. 61r.

[141] «Volentes etiam quod officium predictum sindicatorum libere per ipsos explicetur, statuimus et ordinamus quod d. Dux et consilium qui

È interessante sottolineare, poi, come in questo testo venga fatto un rinvio specifico ad altre due rubriche:

«Dominum ducem et consilium possint et debeant dicti sindicatores sindicare et condemnare ... in casu quo invenerint quod dictus dominus dux et consilium ... non observaret seu non observarent regulas infrascriptas ... primo regula posita sub rubrica de prohibita intromissione iusticie domino Duci et consilio; item regula posita sub rubrica qualiter officia concedantur et officiales eligantur»[142].

Le due *regulae* qui richiamate offrono, in un certo senso, alcuni parametri di fondo al sistema 'costituzionale' genovese quattrocentesco[143]. Sono in effetti due *regulae*, e non due *capitula*[144]; entrambe erano già presenti nella stesura del 1363, eppure qui assumono un ruolo diverso e più rilevante, anche perché ad esse fa espresso riferimento la rubrica sui sindacatori.

Della complessa e articolata procedura per la distribuzione degli uffici[145], ricordiamo i principî enunciati (e poco rispettati) secondo cui «officia et scribanie communis Ianue ut

nunc est ... seu quilibet alius rector seu officialis non possit nec debeat compellere dictos sindicatores nec scribam suum vel aliquem eorum ad faciendum sibi copiam de cartularijs atque gestis et scripturis eorum seu eius officij» (*ibidem*, c. 57v; e per il 1363 *HPM*, XVIII, col. 330).

[142] *Ibidem*, c. 55v.

[143] Non è un caso che su queste due rubriche ritorneranno in modo specifico anche le nuove regole abbozzate nel 1442-1443, al tempo dei capitani di libertà (ASG, Ms 136). Sull'episodio cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo*, cit., pp. 24-37.

[144] La *regula* «de prohibita intromissione» fu trascritta anche in alcuni esemplari manoscritti dei *capitula* e poi ripresa nell'edizione del Visdomini: ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, cc. 168v-170r (cfr. nota 137); BRT, St. p. 610, cc. 57r-59r (che riporta il testo con le modifiche introdotte nel 1449, e non 1409 come risulta in G. ROSSI, *Gli statuti*, p. 75); BUG, Ms B.VI.13 (testo analogo a quello del 1363, ma ancor più breve); ed. Visdomini, cc. 73v-74v (pubblica la revisione fatta nel febbraio del 1443: cfr. ASG, Ms 136, cc. 32v-34v). Sul problema della circolazione dei *capitula* del 1413-1414 cfr. infra paragrafo 3.

[145] ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, cc. 106v-110v (e cfr. *HPM*, XVIII, coll. 318-321).

sunt communis ... non per proprietates ut pluries hactenus concessa fuerunt, concedantur»; si prevedono rotazione e incompatibilità, ma la realtà era, e rimase, differente, contrassegnata da una diffusa (anche se poco nota) venalità[146]. Il cancelliere di turno doveva, tra l'altro, portare alla commissione elettorale «librum omnium et singulorum hominum conestagiarum ... et librum nobilium civitatis Ianue», quei libri conservati dai vicedogi in cui erano registrati i cittadini che avevano la pienezza dei diritti, e in cui si cristallizzava la divisione tra *populus* e *nobiles*[147]. Non è quindi un caso che a questa rubrica si faccia espresso riferimento laddove si parla dei poteri di sindacato su doge e anziani.

L'altra *regula* su cui vogliamo ancora richiamare l'attenzione è la già ricordata «de prohibita intromissione iusticie», alla cui comprensione si sono rivelati utili alcuni consigli del Bosco[148]. In molti di questi egli ricorda come fosse stata fatta «ad refrenandum ambitiones et voluntates Dominorum

[146] Già le *regulae* del 1363 contenevano una rubrica «de officijs que ad sortes obvenerint non vendendis» (*HPM*, XVIII, coll. 362-363). Qualche esempio è stato segnalato in R. SAVELLI, *Le mani della repubblica. La cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I, Milano 1990, p. 553.

[147] Il testo delle *Regulae* del 1413 riprende, a tale proposito, quanto enunciato in quelle del 1363: obbligo dei vicedogi era «renovari facere per notarium eorum librum conestagiarum et hominum omnium tam nobilium quam popularium ... debeant esse cum aliquibus de conestagiis et albergis eorum, et in scriptis ponere et sibi presentare nomina singulorum de conestagiis et albergis ipsorum armigerorum et qui ad negotia comunis apti sunt» (*HPM*, XVIII, col. 269; ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, cc. 44v-45r). A livello di impressione, si può constatare che nelle *Regulae* del 1413 (come abbiamo ricordato) è dato un minor peso alle organizzazioni del popolo, anche se sono sempre presenti e diffusamente richiamate. Nel progetto del 1442-1443 (ASG, Ms 136, c. 9v e ss.) viene ancor più evidenziato l'irrigidimento sul problema dei 'colori' (vale a dire la divisione in bianchi e neri); certo è che fin dal Trecento si usava prima fare le liste degli uffici (divise per gruppi e colori), e poi procedere alla distribuzione tra le persone: per il 1399 cfr. BUG, Ms C.VI.31; elenchi per il periodo successivo ASG, *Primi cancellieri di S. Giorgio* 93, e gli esempi pubblicati da A. VIGNA, *Codice diplomatico delle colonie tauro liguri*, in «ASL», VI, 1868, pp. 895-897.

[148] ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, cc. 52v-53v. Per quella del 1363 e i *consilia* del Bosco cfr. supra nota 38.

Praesidentium Ianuae». I consigli del Bosco che qui ci interessano sembrano essere stati scritti prevalentemente in periodi di dominazione milanese[149].

La presenza di un governatore forestiero poteva mettere in crisi le tradizionali ed «equilibrate» forme di amministrazione della giustizia[150]; ma il significato profondo della *regula* non perde valore in base al cambiare delle contingenze politiche, anzi diventa ancor più pregnante se si considera che era stata elaborata in un periodo di governo dogale[151]. Uno dei casi da cui parte il Bosco è dato dal contrasto esistente tra il divieto di appello alle sentenze di Mercanzia e gli interventi in proposito del governatore:

«videtur prima facie aliquem supplicare non posse contra sententiam officij mercantiae, sed istud non impediebat, quin Domini Praesidentes possent dispensare contra statutum, vel rescribere ipso non obstante, sicut tota die faciebant ad libitum: nam certum est quod suprema iurisdictio ressidet apud eos, qui possunt statuere et statutum totaliter removere, sive ei abrogare et derogare ... Ad quod tollendum fuit facta regula de prohibita intromissione iustitiae, multum precisa, quod Domini Praesidentes non possent se intromittere de iustitia nisi in certis casibus specificatis *in* ea»[152].

Le argomentazioni del Bosco evidenziano quali fossero state le intenzioni dei *regulatores*: istituire un sistema di norme

[149] B. Bosco, *Consilia*, cit., n. 120, p. 205. Espressioni analoghe anche ai nn. 165, 229, 438. Sia l'uso del termine «praesidens» sia il fatto che in alcuni di questi consigli si parli di «gubernator» rende palese che si era sotto i Visconti. Anche Stella usa «presidens» per indicare i governatori milanesi (*Annales*, cit., pp. 352-353).

[150] Nel 1410, ricorda sempre lo Stella, ai tempi del governo di Teodoro II Paleologo, «constitutus est, non obstante officio potestatis, iustitie magister unus ... sibi data potentia ad tormenta et interitum impendendum, iure et statutis Ianuensibus pretermissis» (*ibidem*, p. 295). Per le lamentele dei genovesi verso il governo di Boucicaut cfr. D. Puncuh, *Il governo*, cit., p. 681.

[151] Nella rubrica «de sindicatoribus» del 1403 (cfr. supra nota 137) si prevedeva che solo gli Anziani fossero sottoposti ai poteri dei sindacatori, e non (ovviamente) il governatore.

[152] B. Bosco, *Consilia*, cit., n. 165, p. 257 (quasi identico è il suo ragionamento anche nel *consilium* n. 438, pp. 683 e ss).

(di *regulae*) tali per cui anche chi aveva la *potestas statuendi* non potesse derogarvi. Il doge (i «praesidentes») insieme agli anziani possono fare e disfare leggi, promulgare decreti, ma non possono (almeno in teoria) derogare a quanto stabilito nelle *regulae*, e in special modo a quella in questione[153].

Stabilita la regola, sono anche stabilite le eccezioni, o meglio, come evidenzia il Bosco, fu fatta una *additio*, proprio nel 1413, che «ipsam regulam modificat, et eius praecisum rigorem temperat aequitate». Infatti «fuit comprobatum experientia ... quod dicta totalis et praecisa prohibitio, quod domini Praesidentes nullo modo possent se interponere, erat iniqua, iniusta et quandocumque perniciosa, cum aliquae sape et dietim fierent abusiones»[154]. Le eccezioni previste dalle aggiunte del 1413 erano volte a dare la possibilità di un intervento correttivo del governo in casi di palese ingiustizia o corruzione[155]. È interessante osservare che il Bosco richiami quali casi più frequenti di legittima «intromissio» quelli «contra sententias officij mercantiae, contra sententias bo-

[153] Non è del tutto chiaro il dettato della rubrica «de modo eligendi emendatores regularum» (che finisce con la recisa affermazione: «de alijs autem regulis se non possint intromittere sed firme remaneant»). La procedura per la revisione delle *regulae* era piuttosto complessa, con il ricorso al consiglio dei Quaranta; non si capisce però se la possibilità di revisione si limiti ad una prevista nel 1414, con particolare riferimento alle rubriche sulla elezione degli anziani e degli uffici, oppure sia sempre ammessa (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c.74r e v).

[154] B. Bosco, *Consilia*, n. 165, p. 257.

[155] «Quotiescumque et quandocumque domino duci et consilio una cum officio provisionis si tunc vigebit appareret et videretur ... alicui vel aliquibus civibus aut districtualibus fore vel fuisse illatam iniuriam vel violentiam ubi ei vel eis debuerit iusticia ministrari; sive ... intervenisse dolum fraudem vel mangiariam ... aut per potentiam indebite suffocatum aut suffocatam ... possint et valeant dictis casibus ... disponere et providere ad sublevandam iniuriam et iusticiam debite reformandam» (ASG, *Manoscritti tornati da Parigi* 19, c. 53r e v). Poiché questa *regula* fu sottoposta a continue revisioni (cfr. supra nota 144), ha una tradizione testuale abbastanza complessa; l'*additio* così come è citata dal Bosco compare solo nel testo delle *regulae* del 1413. Analogo, sia pure più breve, il capitolo 57 degli statuti di Caffa: cfr. A. Vigna, *Codice*, cit., in «ASL», VII, p. II, 1879, pp. 641-642.

norum virorum de tabula, et contra sententias arbitrorum et arbitratorum»[156].

3. *Gli statuti nella pratica*

Il 9 dicembre del 1413 furono approvati anche i nuovi *capitula*, prevedendo che sarebbero entrati in vigore a partire dall'anno successivo, in tempi scalati a seconda delle località sottoposte a Genova (dominio e colonie). La fortuna di questa revisione statutaria è presto detta: la parte criminale fu rivista solo nel 1556-1557, e per quella civile bisognò aspettare addirittura il 1589[157].

A differenza della stesura del 1375 e del 1403, in questo caso abbiamo un cospicuo numero di testimoni manoscritti e un'edizione fatta nel 1498. Ma solo un manoscritto presenta quelle caratteristiche formali che avrebbero soddisfatto alle indicazioni già date da Boucicaut, vale a dire di essere trascritto «in cartis edinis de lictera pulcriori». Si tratta infatti di un esemplare pergamenaceo, con capilettera miniati, conservato nella cancelleria genovese[158]. Fu scritto negli anni immediatamente successivi all'approvazione e doveva essere

[156] B. Bosco, *Consilia*, cit., n. 165, p. 257. Nel *consilium* 438 (p. 685) afferma che «cum dictum capitulum de causis et quaestionibus bonis viris committendis esset valde artum et durum, fuit dispositum per dictam additionem factam regulae»; tale argomentazione era dettata dalla ovvia antipatia del giurista per le giurisdizioni 'laiche', o, effettivamente, queste richiedevano frequenti interventi correttori ? Data la scarsità di fonti, per il momento l'una ipotesi può coesistere con l'altra. Certo è che nella nuova stesura di questa *regula* del 1449 furono introdotte ulteriori specificazioni sulle diverse modalità di intervento del doge a seconda se la «iniuria» fosse stata fatta «a doctis» o «ab indoctis iuris» (per il testo del 1449 cfr. BUG, Ms C.VI.31, cc. 159v-161v; ASG, Ms 125, cc. 81v e ss).

[157] Sugli statuti del 1413-1414 cfr. V. Piergiovanni, *Gli statuti*, cit., pp. 158 e ss. La tarda revisione cinquecentesca spiega il motivo per cui nel 1567 si ebbe a Venezia (Apud Dominicum Nicolinum) una ristampa dell'edizione del Visdomini, per la sola parte civile.

[158] ASG, *Ms membranacei* LXXXIV. Il cancelliere Francesco Botto fece preparare un indice (visto che il manoscritto doveva già essere mutilo ai suoi tempi) che così intitolò: «Quae continentur in volumine parvo in

una delle copie depositate presso lo «statutarius». Non era certo l'unico esemplare «ufficiale», ma è oggi l'unico rimasto che tale si possa definire[159].

Le scelte dei *capitulatores* del 1413 si comprendono meglio se si ha presente come avessero lavorato quasi contemporaneamente all'altra commissione incaricata di riscrivere le *regulae*. La volontà di superare il modello del *magnum volumen* del 1403-1404 è evidente: si intende ritornare al sistema di tenere separati *capitula* e *regulae*, da un lato, e di approntare, dall'altro, un *volumen parvum* (come si era fatto nel 1375)[160].

La stesura del 1413-1414 (in base all'unico manoscritto di cancelleria) si presenta perciò molto simile a quella del 1375, soprattutto per quanto riguarda la struttura: si ritorna alla divisione in quattro libri per il civile, più uno per il criminale. La partizione delle materie e l'impianto sono sostanzialmente analoghi: anche in questo caso, come per le *regulae*, vi fu un fine lavorio di correzione e di riscrittura di molte rubriche[161]. Il fatto che fossero approntati gli uni e le altre quasi nello

membranis descripto capitulorum excelsi communis Januae quae locum habent anno MCCCCXIII» (ASG, Ms 221, cc. 31r-33v).

[159] A c. 103v vi è la copia di un ordine di trascrizione di un decreto, indirizzato allo statutario Giorgio de Canicia, del 1424. Vi è qualche *additio* immediatamente successiva alla data di promulgazione, sia marginale (e molte sono perdute per la rifilatura), sia inglobata nel testo: secondo il Bosco, infatti, un'aggiunta al capitolo «de debitore ad inopiam vergente» fu fatta il 16 marzo 1415 (*Consilia*, cit, n. 540, p. 866). Che non fosse l'unico esemplare 'ufficiale' ci viene testimoniato sempre dal Bosco, il quale segnala l'esistenza di un capitolo «in volumine capitulorum condito 1414» che in questo non risulta (*ibidem*, n. 229, p. 371). Quando nel 1449 fu riformata la ricordata *regula* «de prohibita intromissione iustitie» nella motivazione introduttiva si afferma che andavano fatte aggiunte al testo conservato a c. 74 del volume dei capitoli, ma anche in questo caso non vi è corrispondenza (BUG, Ms C.VI.31, c. 159v).

[160] La dizione *volumen parvum* non è utilizzata solo nell'indice del Botto, ma anche in altri manoscritti (cfr. infra nota 170).

[161] Per la disposizione delle rubriche si veda nell'indice comparativo fatto da V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 301-408, i riferimenti ai mss A, B e G.

stesso periodo (ma da commissioni differenti), può spiegare sia alcune incongruenze, sia perché, ad esempio, manchi nel nuovo *parvum volumen* il capitolo relativo ai consoli di ragione[162].

A differenza del 1375, però, non venne mantenuta nessuna forma di vigenza per quella parte della legislazione precedente che non era compresa nel testo (si ricordi come nel 1375 era stato inserito un elenco di rubriche *exceptatae*) e che pure aveva un ruolo rilevante nella vita cittadina – pensiamo solo a tutto il settore del diritto mercantile[163].

Come fu accolta questa scelta di «politica del diritto»? Credo si possa dire che la scelta non fu recepita se non in minima parte. La prova ci viene dagli altri manoscritti statutari databili a dopo il 1414.

Nessuno di questi ha caratteristiche di 'ufficialità', nessuno proviene dalla cancelleria o dalle mani di uno *statutarius*. Nel *magnum volumen* di fine Duecento vi era un capitolo «de notario ordinato ad custodiam capitulorum»[164]; ma non essendo rimasto questo testo, non possiamo dire esattamente quali fossero i suoi compiti, anche se sono facilmente intuibili: custodire i volumi degli statuti, fornirne copia garantendone l'autenticità[165]. Non mancano gli esempi di questa attività, che non esauriva le incombenze dello *statutarius* (il

[162] Cfr. supra nota 68. Le due commissioni (dei *regulatores* e dei *capitulatores*) lavorarono, forse, con finalità in parte divergenti, e con poca comunicazione tra loro: nelle *regulae*, ad esempio, vi è una rubrica che corregge un passaggio degli statuti del 1375 relativo al monopolio professionale da parte del collegio dei dottori, che invece è mantenuto tale e quale nei *capitula* del 1413-4 (cfr. supra nota 58).

[163] L'unica eccezione all'abrogazione complessiva della legislazione precedente (enunciata nel proemio) riguardava i capitoli delle arti «quae in novissimis voluminibus scripta erunt».

[164] *HPM*, XVIII, col. 29; questo capitolo era stato mantenuto in vigore anche dagli statuti del 1375: è infatti compreso tra le rubriche «exceptatae» (V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., p. 287).

[165] Cfr. le disposizioni finali dei *Capitula conservatorum seu ministrorum ... MCCCLXXXIII et MCCCLXXXVI*, in *HPM*, XVIII, col. 456: «fiant duo volumina capitulorum in membranis ... quorum capitulorum volu-

che spiega come questo posto di funzionario fosse abbastanza ambìto)[166].

Come si diceva, nessun altro dei manoscritti degli statuti genovesi fino ad oggi rintracciati ha carattere di ufficialità; sono tutte copie fatte per uso «privato», per cancellieri, notai o avvocati. Ma non per questo meno interessanti.

Incominciamo da uno dei più antichi, e anche uno dei più curiosi. Fu approntato tra il 1419 e il 1423 da un aiutante di Urbano Monleone, cancelliere di Mercanzia, e da Girolamo Mainero, cancelliere dei Sindacatori[167]. Abbiamo scritto «uno dei più curiosi», e in effetti ci si può domandare quali fossero i motivi per cui questi notai trascrivessero, a quella data,

mina alterum traddatur conservatoribus, alterum remaneat penes statutarium». Sul problema generale cfr. le considerazioni di E. BESTA, *Fonti*, cit., p. 516.

[166] *Cfr. supra note* 7, 46, 48. Lo *statutarius* (detto anche *scriba statutorum*) percepiva uno stipendio dal Comune, e aveva altri emolumenti, dovendo sia conservare copia dell'inventario dell'archivio notarile sia svolgere un ruolo di supporto documentario nell'organizzazione giudiziaria: custodiva le liste dei «boni viri de tabula», le testimonianze a memoria futura, gli elenchi dei tutori e dei curatori (cfr. M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale. Genova 1340-1529*, Genova 1973, passim, *ad indicem*; *HPM*, XVIII, coll. 641-642; *Statuta et decreta*, ed. cit., cc. 8r, 15v, 49r e v); altre fonti di entrata gli derivavano dalle funzioni svolte nel sistema di appalto delle gabelle (diffuse informazioni nelle *Regulae consulum callegarum*, ASG, *Membranacei di S. Giorgio* 17; cenni in H. SIEVEKING, *Studio*, cit., I, p. 161; D. GIOFFRÈ, *Liber institutionum cabellarum veterum*, Milano 1967). La sua figura compare nei bilanci della Repubblica fino agli anni trenta del Cinquecento (ASG, *Senato, Sala Senarega* 1205), ed è probabile che alcune sue funzioni siano state riassorbite poi in quelle della cancelleria, come starebbe ad indicare l'annotazione relativa all'indice del «magnum volumen ... qui solitum *erat* permanere penes statutarium et *nunc* in cancelleria est» (cfr. nota 103).

[167] ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13: Monleone sottoscrive la parte contenente le regole di Mercanzia il 13 settembre 1419 («Et licet per alium extrahi fecerim alijs occupatus negocijs, me subscripsi»); Mainero la regola «de prohibita intromissione iusticie» (aggiunta alla fine dei *capitula*) il 10 luglio 1423. Le mani si alternano molto frequentemente, a volte tra il recto e il verso dello stessa carta. Ai fini della datazione ci è sembrato, poi, particolarmente probante il fatto che a c. 114r, nel corpo del testo, sia stata trascritta una *regula* tratta dal volume del 1413. Per una diversa datazione di questo manoscritto cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., pp. 152-153.

non il testo dei *capitula* del 1413-1414, bensì quello del 1403-1404, con correzioni e inserzioni, aggiungendo alla fine del terzo libro (quello che ritornerà a essere il quarto nel 1413) una gran quantità di altri capitoli tratti anche dal *magnum volumen* di Boucicaut[168].

Osserviamo subito che questa idea di rimpolpare il *parvum volumen* fu ampiamente seguita: quale più, quale meno, tutti gli altri manoscritti (come pure l'edizione del Visdomini) seguono questo modello – ma riprendendo, ovviamente, il testo dei *capitula* dalla stesura del 1413-1414[169].

Preciso ed esplicito un esemplare relativamente tardo: all'inizio il copista ha scritto «incipiunt rubricae capitulorum civilium et criminalium parvi novi voluminis ... cum aliquibus etiam magni voluminis»[170]. Gli altri copisti non furono altrettanto puntuali nell'indicare da dove traevano i cosiddetti «capitula extraordinaria», né furono unanimi nel collocarli dopo il quinto libro, né nel segnalare che incominciavano effettivamente questi «capitula extraordinaria».

Uno dei manoscritti più aderenti al modello originale fu copiato a Chio nel 1447; in esso vi è qualche rubrica inserita alla fine del quarto libro, e pochissime aggiunte dopo il quinto[171]. Vi sono poi quelli che situano le rubriche sia alla

[168] Cfr. nota 107. I notai copiavano dalla stesura del 1403-1404, ma avendo (talvolta) presente che non vi era più un *gubernator*, per cui a volte scrivono *gubernator*, a volte doge (ad esempio nel capitolo sui consoli di ragione a cc. 69v-75v, o a c. 107v). Queste oscillazioni si trovano anche in un manoscritto più tardo, contenente invece la stesura del 1413-1414: ACG, Ms 75.

[169] La maggior parte aggiunge alla fine del quarto la rubrica «de capitulis a magistratibus observandis» che in ASG, *Ms membranacei* LXXXIV era stata trascritta in un secondo tempo (analogamente a quanto avvenuto per il capitolo relativo ai consoli di ragione, su cui cfr. nota 68).

[170] BNN, Ms III.A.28; nel rubricario (c. 8r) viene segnalato come dopo il quinto libro «sequuntur rubricae aliquorum capitulorum magni voluminis» (in realtà vi sono anche capitoli successivi, dal 1414 al 1457). Il manoscritto è di fine Quattrocento-inizi Cinquecento. Nel 1577 appartenne al causidico genovese Battista Bargone.

[171] ACG, Ms 75 ; su questo manoscritto cfr. supra note 69 e 168; e V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., p. 165.

fine del quarto sia dopo il quinto, segnalando (o non segnalando) la fine dei capitoli criminali[172]. Abbastanza diverso è un manoscritto molto tardo conservato a Siena, in cui dopo i cinque libri canonici si trova una seconda parte intitolata *Capitula extaordinaria Communis Ianuae Pejrae Caffae Cypri et Famagustae*, in cui, in effetti, vi sono disposizioni relative alle colonie, ma troviamo anche molti degli stessi capitoli riportati negli altri manoscritti[173].

Quando nel 1498 il letterato lunigianese Antonio Maria Visdomini preparò la prima edizione a stampa degli statuti segnalò di aver utilizzato diversi manoscritti, tra cui uno appartenuto ad un giurisperito genovese, Paolo Basadonne[174]. L'edizione non presenta alcun pregio particolare (anzi, piuttosto numerosi sono gli errori e i fraintendimenti); dal punto di vista dell'organizzazione del testo questa edizione

[172] Somiglianze strutturali (nella disposizione dei capitoli) rispetto al manoscritto conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli presentano BDG, Ms B.VI.11; BRT, *St. p.* 610; AST, *Biblioteca antica* T.IV.12. Questi concentrano la maggior parte dei «capitula extraordinaria» dopo il quinto libro; nel ms conservato in AST alla fine dei capitoli criminali, vi è un pagina bianca che segnala il passaggio da una sezione all'altra. Analoga disposizione abbiamo anche in BUG, Ms B.VI.13, che però non segnala lo stacco (ma l'ordine delle rubriche è sostanzialmente identico, immediatamente dopo lo stacco); questo manoscritto ha anche una discreta quantità di capitoli aggiunti alla fine del quarto.

[173] Biblioteca Comunale Siena, Ms K.II.46. Questo manoscritto, di pregevolissima fattura, fu preparato tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento dal notaio Domenico Piaggio, esemplandolo su un altro codice (non identificato) che presentava tale partizione abbastanza peculiare. Per il momento non si hanno molti elementi per poter identificare con sicurezza questo Domenico Piaggio nell'omonimo «sottoarchivista segreto» che nel 1791 preparò una copia delle *Regulae* (BDG, Ms AA.VII.4), date le grandi differenze formali tra i due manoscritti. E' comunque da segnalare il permanere di questo interesse erudito per la storia statutaria medievale negli ambienti culturali genovesi di fine Settecento.

[174] Sommarie notizie in F.L. Mannucci, *Anton Maria Visdomini poeta e umanista lunigianese*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», IX, 1908, pp. 176-210: che non aggiunge molto rispetto a quanto contenuto nelle opere letterarie del Visdomini, *Miscella*, Bononiae, per Platonem de Benedictis, 1492 (IGI 10340) e *Dialogus ... de ocio et sybillis*, Bononiae, per Calligulam Bazillerium, 1500 (IGI 10339); da questi testi

si apparenta con quei manoscritti che avevano posto i «capitula extraordinaria» alla fine del quarto libro, senza soluzione di continuità tra il testo promulgato nel 1413, le riprese dal *magnum volumen* e le aggiunte posteriori[175].

Essendo tutte queste copie «private» non sono tanto significative dal punto di vista delle politiche del diritto del Comune, quanto per comprendere come i contemporanei guardassero all'oggetto *volumen parvum capitulorum*. Vi era, sì, quello depositato presso lo statutario, da cui si traevano eventualmente gli estratti autentici dei *capitula* da presentare in giudizio, ma i singoli operatori del diritto usavano testi in cui, oltre a quanto contenuto nella copia originale, aggiungevano a piacimento *capitula* e *regulae*, a seconda anche dei propri interessi professionali.

Esemplare, e forse unico, da tale punto di vista, il primo manoscritto di questo genere che abbiamo sopra ricordato[176]. Le aggiunte che troviamo dopo il terzo libro (quello che diventerà poi il quarto) sono in parte copiate a blocchi dal *magnum volumen* del 1403-1404[177], alla ricerca di quelle fonti che nel *parvum volumen* del 1413-1414 erano state escluse; fonti che invece erano di maggiore utilità per quei due notai sopra ricordati che, anche se non facevano stabilmente i cancellieri dei Sindacatori e di Mercanzia (dati i frequenti avvicendamenti in questi uffici), pur tuttavia dovevano appartenere a quel gruppo di notai particolarmente

risulta un discreto inserimento del lunigianese (come precettore e letterato) nella buona società bolognese di fine Quattrocento, tra Rangoni, Pepoli e Bentivoglio. Paolo Basadonne è attivo a partire dal 1456: nel 1497 era ancora vivo, benché ammalato (ASG, *Archivio segreto* 651).

[175] Segnaliamo come in un esemplare di questo incunabolo (Biblioteca dell'Archiginnasio Bologna, 16.O.IV.6) dopo la citata rubrica «de capitulis a magistratibus observandis» a c. 55r sia stato aggiunto a mano l'intestazione «capitula extraordinaria».

[176] Cfr. nota 167.

[177] Possiamo affermare che sono state copiate a 'blocchi' confrontando l'attuale disposizione con l'indice che aveva fatto preparare il cancelliere Francesco Botto (cfr. nota 101). La corrispondenza vi è anche per la parte autonoma che contiene le regole dell'ufficio di Mercanzia.

interessati alle «scribanie» del comune[178]. Questo spiega perché così sovrabbondanti rispetto ad altri manoscritti siano i capitoli relativi sia ai problemi degli uffici e dell'amministrazione, sia a quelli del mondo degli affari (e del diritto commerciale in specie).

Non si trascrivevano statuti solo dalla fonte più vicina (e più significativa); la ricerca di altre fonti poteva essere molto varia: sempre in questo manoscritto troviamo, ad esempio, un recupero diretto di un capitolo del 1375[179]; si potevano andare a ripescare *regulae* del 1363[180], o anche testi tratti dalle rubriche «exceptatae» nel 1375, o addirittura ancora più indietro nel tempo[181].

Nei codici più tardi e nell'edizione del Visdomini (quanto dipendente dal manoscritto di Paolo Basadonne?) l'attenzione si sposta, ovviamente, alla legislazione più recente e alle nuove realtà istituzionali che così significativamente caratterizzavano il Quattrocento genovese: pensiamo soprattutto alla Casa di S. Giorgio, con il suo articolato e complesso sistema di privilegi, che ritagliavano nuovi spazi giurisdizionali, intrecciandosi, ed eventualmente confliggendo, con il sistema degli uffici e degli statuti[182].

[178] Cfr. D. PUNCUH, *Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscelllanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 272-273; R. SAVELLI, *Le mani*, cit.

[179] Si tratta del capitolo «de cassacione duorum voluminum» che è testimoniato solo da ASG, Ms 123 (cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti*, cit., p. 395).

[180] Ad esempio nella copia BUG, Ms B.VI.13 si è trascritta la regola «de prohibita intromissione» secondo la variante del 1363 (cfr. nota 144).

[181] AST, *Biblioteca antica* T.IV.12 riporta, ad esempio, due statuti duecenteschi: «quod omnes expendant collectis et mutuis equa lance» e «ut quilibet expendat in communi pro possessionibus sitis in Janua vel districtu qui communis privilegiis velit uti».

[182] BNN, Ms III.A.28 riporta alla fine dei «capitula extraordinaria» il testo «de privilegio locorum comperarum Sancti Georgii». Nell'edizione del Visdomini non solo vi sono i ricordati capitoli relativi all'ufficio «monetae bancorum», dei rotti, di mercanzia, ma anche quello «de bailia officialium protectorum Sancti Georgii» in cui si stabiliva, tra l'altro, che

Nonostante le buone intenzioni del curatore, la tardiva (e mendosa) edizione del Visdomini non poté essere altro che una riproposizione dello stato delle fonti così come si presentavano a partire dalla seconda metà del Quattrocento[183]. Le testimonianze sul fatto che il governo della Repubblica fosse cosciente della necessità di un intervento si moltiplicano a partire dal 1466, quando secondo il Giustiniani fu eletta una commissione di otto cittadini «per riformatione de i capitoli»[184]. Nel 1489 i sindacatori riferirono ad Agostino Adorno che «capitula sive statuta civitatis plurimum colapsa esse adeo ut multa sint que commode legi non possint et pluria etiam non intelligi»[185].

Come si è sopra ricordato bisognò aspettare quasi un secolo

la Casa fosse «potior, melior et efficacior creditor quoccumque alio creditore ... non obstantibus Canonibus legibus statutis regulis decretis ordinibus vel quibuscunque aliis dispositionibus generaliter [sic] vel specialibus tam Iuris comunis quam Comunis Ianuae» (ed. cit., cc. 80v-81r). Su alcuni dei privilegi di S. Giorgio cfr. H. SIEVEKING, *Studio*, cit., II, pp. 99-101.

[183] Nella dedica ad Agostino e Giovanni Adorno così scriveva: «non in abdito nec intimis penetralibus debent leges civitatumque statuta ac edicta praetorum contineri, quod hactenus Genuensium Decretis videmus contigisse; quorum tanta fuit inopia ut vix nec nisi cum maxima impensa et grandi pecunia possent haberi exemplaria, unde exempla transcriberentur; nam si qua erant, quae pauca erant, existere videbantur penes iuris legumque peritos et causarum actitores, tanquam solis iurisperitis et causidicis necessarii essent huiusmodi codices; qui omnibus medius fidius sunt utilissimi». I giurisperiti e i causidici più avvertiti, però, non si fidavano più che tanto dell'edizione del Visdomini: abbiamo già segnalato un intervento di correzione (cfr. nota 106) di un avvocato che a fianco del capitolo pubblicato dal Visdomini aggiunse *apocrifum*. Nel Seicento Giovanni Agostino Gritta (causidico di formazione e poi cancelliere della Repubblica) confrontava l'edizione con i manoscritti conservati in archivio (si vedano le sue annotazioni all'esemplare Biblioteca Estense Modena, α.Z.5.16).

[184] A. GIUSTINIANI, *Annali ... della ... Republica di Genova*, Genova, Antonio Bellone, 1537, c. 222v. Della commissione faceva parte il notaio Oberto Foglietta, che doveva avere una particolare competenza in proposito perché fu rieletto anche nelle commissioni (incaricate sempre dello stesso compito) del 1491 e del 1497 (ASG, *Archivio segreto* 639 e 651).

[185] ASG, *Archivio segreto* 635.

perché si arrivasse ad una nuova redazione statutaria: continuò così la pratica (che era iniziata quasi subito dopo la revisione del 1413) di usare volumi di *capitula* arricchiti da decreti vecchi e nuovi, o di raccogliere a parte le leggi (presuntivamente) in vigore e non accolte negli statuti. Un esempio quasi «ufficiale» ci viene dal volume curato da un cancelliere della Repubblica, Raffaele Ponsone, che nel 1499 fu incaricato di «leges senatorias variis actis sparsas querendi ... et in volumen redigendi»[186]. Raccolte del genere non erano progettate solo in ambienti cancellereschi[187]: ancora nella seconda metà del Cinquecento il citato giurista Giovanni Agostino Carroccio metteva assieme un ponderoso volume di statuti, leggi, decreti i più diversi, risalendo agli anni di metà Trecento[188].

In fondo, come già aveva fatto il Bosco più di un secolo prima, anch'egli sentiva la necessità di integrare, storicamente, lo statuto con le altre fonti normative che, pur in vigore, non comparivano nel *volumen parvum capitulorum*. Carroccio, come il Bosco, era un giurista, un *doctor*, obbligato al rispetto degli statuti, apparteneva a quella categoria di persone verso cui maggiormente erano diretti i divieti di interpretazione[189].

D'altronde la situazione genovese, da questo punto di vista presenta caratteristiche abbastanza peculiari, anche se certo non uniche: il ricorso al diritto romano come fonte suppletiva è dato per ovvio e scontato – perfino in un capitolo che compare (forse impropriamente) nella raccolta delle *regulae*

[186] ASG, Ms 125. Il volume, purtroppo mutilo, contiene decreti e leggi a partire dal 1408, ma con riprese anche antecedenti. Fu poi continuato anche dopo il 1507, anno della condanna all'esilio del Ponsone, che si era troppo esposto durante la rivolta del 1506-1507.

[187] Si veda ad esempio la raccolta di metà Cinquecento conservata in BSR, *Statuti mss* 417.

[188] Si tratta di BUG, Ms C.VI.31. Carroccio è ricordato a note 49 e 106.

[189] Velleitari, o meno, che fossero: cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione*, cit., pp. 69, 403 e ss.

dell'ufficio di Mercanzia[190]. Il fatto è che nel sistema delle giurisdizioni e degli uffici dello Stato genovese, così come si era consolidato fra Tre e Quattrocento, molteplici erano gli spazi riservati ai 'laici', che non solo non conoscevano il diritto romano, ma che potevano avere anche difficoltà a districarsi nella legislazione statutaria. Avendo presente tale situazione si può meglio comprendere un decreto promulgato il 31 dicembre 1490 (e trascritto dal Carroccio): modificava uno dell'ottobre che obbligava tutti i magistrati ad applicare solo *capitula*, *regulae* e *ordinamenta*, «ad literam pro ut jacent»; nel dicembre si statuiva invece che il capitolo avesse valore solo per quei magistrati formati da giurisperiti

«coram quibus verti solent ee differentie que iure et legibus terminari solent; pro ijs vero magistratibus et officialibus legum ignaris qui potius equitate quam pleno iure differentias sedant, dicte ordinationis nullus locus sit»[191].

Il Quattrocento genovese si chiude, potremmo dire, all'insegna di una congiunta (e pur diversa) crisi dei *capitula* e delle *regulae*: il progetto di un *volumen parvum* si era più volte scontrato con le esigenze sia dei giuristi sia di quei 'laici' che davano sostanza ed efficienza alle giurisdizioni speciali. L'equilibrio 'costituzionale' delle *regulae* veniva sempre più posto in discussione dalle lotte faziose e dai tentativi signo-

[190] Si tratta del capitolo «de reddenda iustitia» che nel 1403-04 fu collocato tra i capitoli relativi alla Mercanzia (cfr. l'indice fatto dal Botto ASG, Ms 221, c. 11r e il testo nelle *Regulae*, in ACG, *Ms Brignole Sale* 103.B.13, c. 180r e v), ma probabilmente in modo improprio: infatti nel testo si parla di «potestats Ianuae et quilibet magistratus», e non sembra avere alcun nesso specifico con l'ufficio di Mercanzia. D'altronde nel manoscritto di lavoro della commissione insediata da Boucicaut era posto tra quelli intitolati «pendentium», su cui evidentemente non vi era ancora certezza di collocazione sistematica: AEP, *Mémoires et documents, Fonds divers, Gênes*, 15, cc. 41v-42r (e cfr. *HPM*, XVIII, coll. 509-511). Il capitolo fu pubblicato anche dal Visdomini (ed. cit., cc. 83v-84r).

[191] ASG, *Archivio segreto* 637 (e BUG, Ms C.VI.31, c. 42r). Col che si estendeva quanto già statuito per gli arbitri e i «boni viri de tabula» nel capitolo «de capitulis a magistratibus observandis» (cfr. ed. Visdomini, c. 54v).

rili dei 'cappellacci' (Fregoso e Adorno)[192]: come narra il Giustiniani, Battista Fregoso fu scalzato dal potere perché «tentò di esser fatto vicario dell'Imperatore sopra la città, volendo più presto essere di quella signore e Duca a bacheta, che Duce sottoposto alle regole e a i capitoli della città»[193].

[192] Leonardo da Chio aveva affermato addirittura che i «capellacii» costituivano il secondo ordine della società genovese – primi i nobili, «tertius populi crassi et pinguis, postremus artificum» (cfr. *Caroli* [sic] *Poggii de nobilitate liber disceptatorius et Leonardi Chiensis de vera nobilitate*, Abellini, Typis Haeredum Camilli Cavalli 1657, p. 85; su Leonardo da Chio cfr. T. KAEPPELI, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, III, Romae 1980, pp. 71-73).

[193] A. GIUSTINIANI, *Annali*, cit., c. 241v.